

I lettori che desiderano
informazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editrice
possono rivolgersi direttamente a:

Carocci editore
via Sardegna 50,
00187 Roma,
telefono 06 / 42 81 84 17,
fax 06 / 42 74 79 31

Visitateci sul nostro sito Internet:
<http://www.carocci.it>

A settant'anni dalle leggi razziali

Profili culturali, giuridici e istituzionali
dell'antisemitismo

A cura di Daniele Menozzi e Andrea Mariuzzo



Carocci editore

Il volume è stato realizzato con un contributo della Regione Toscana



REGIONE TOSCANA

1^a edizione, ottobre 2010
© copyright 2010 by Carocci editore S.p.A., Roma

Realizzazione editoriale: Omnibook, Bari

Finito di stampare nell'ottobre 2010
dalla Litografia Varo (Pisa)

ISBN 978-88-430-5655-2

Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione,
è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia, anche per uso interno
o didattico.

Indice

Prefazione di <i>Ugo Caffaz</i>	11
Presentazione di <i>Daniele Menozzi</i>	15
Introduzione. Le radici culturali dell'antisemitismo europeo tra le due guerre di <i>Enzo Collotti</i>	19
Parte prima Ideologie e mentalità dell'antisemitismo	
Fascismo, antisemitismo, razzismo. Un dibattito aperto di <i>Ilaria Pavan</i>	31
L'antisemitismo sulla stampa cattolica italiana tra Otto e Novecento di <i>Annalisa Di Fant</i>	53
Transfert e circolazione di temi antiebraici nell'Europa tra le due guerre: l'esempio delle caricature di <i>Valeria Galimi</i>	69

Un “eccitatore” di cultura antiebraica: Paolo Orano 89
di *Michele Battini*

Meditazioni dell’esilio. Leggi razziali e stampa antifascista: la dichiarazione del Comitato centrale del Partito comunista d’Italia (5 agosto 1938) 107
di *Alberto Cavaglion*

Parte seconda
Le leggi razziali e la loro applicazione

Il *corpus* delle leggi razziali 117
di *Paolo Caretti*

La legislazione razziale in Italia e in Germania. Spunti per una comparazione 159
di *Valerio Di Porto*

Consensi e rimozioni: la dottrina giuridica italiana e la legislazione razziale fascista 183
di *Silvia Falconieri*

Le leggi razziali e i giudici (1938-43) 205
di *Giuseppe Speciale*

Antisemiti militanti, antisemiti funzionari, profittatori e altra misera umanità 227
di *Dianella Gagliani*

Parte terza
La persecuzione antiebraica nelle istituzioni culturali

Leggi razziali e università 249
di *Bernardo Sordi*

La gioventù universitaria italiana di fronte alle leggi anti-ebraiche di <i>Elisa Signori</i>	267
La Scuola per stranieri di Siena tra la Prima guerra mondiale e le leggi razziali di <i>Maurizio Sangalli</i>	305
Scienza, razza e politica tra fascismo e repubblica. Il caso Pende-Terracini di <i>Tommaso Dell'Era</i>	327
Auschwitz as a Model of “Germanization” and Annihilation by <i>Sybille Steinbacher</i>	351
Indice dei nomi	367

Prefazione

di *Ugo Caffaz*

La domanda che spesso viene rivolta a chi si ostina a studiare e a ricordare le vicende del passato recente e meno recente (chiedendo naturalmente anche ad altri di fare altrettanto) è sempre la stessa: perché?

Le possibili risposte sono tante e qualche volta questo “perché” sottintende incomprensione e anche polemica ostilità verso la funzione e la validità stesse della memoria: il perdono dovrebbe prevalere sul rancore e sul desiderio di vendetta. Come se di questo si trattasse.

Le motivazioni da parte di chi, invece, crede nella vitale esigenza di rinnovare la trasmissione ai giovani sono tante.

L'intenzione di questo volume, come del resto di tutte le iniziative che la Regione Toscana ormai da dieci anni promuove per il Giorno della memoria, è “spudoratamente” pedagogica: c'è l'idea, forse l'illusione, che la storia, o meglio la sua conoscenza, possa essere maestra di vita.

Si è scritto, con qualche approssimazione, che la storia viene scritta dai vincitori. Se per ciò che è avvenuto negli terribili anni Trenta-Quaranta dovessimo stabilire un giusto principio e un doveroso criterio, questi dovrebbero riferirsi da un lato al diritto per le vittime (ovviamente quelle sopravvissute) di dimenticare il male subito e continuare a vivere serenamente certe che il mondo ha capito; dall'altro al dovere per i carnefici di ricordare per tentare un difficile e forse improbabile riscatto.

Purtroppo succede esattamente il contrario e alcuni, molti, sicuramente troppi, hanno il coraggio di criticare non tanto, e giustamente, le derive retoriche e celebrative del Giorno della memoria, bensì lo stesso valore in sé del Giorno della memoria e quindi del significato quanto meno testimoniale e di monito alle coscienze. Altra

cosa naturalmente è il giudizio negativo sulla banalizzazione e il vuoto ritualismo di molte iniziative.

Se non si ricostruisce la storia della catena che ha prodotto e produce gli stermini, facendo prevalere l'oblio, è lecito pensare che si possa ogni volta, a ogni occasione, ricominciare da capo e sentirsi autorizzati a compiere crimini contro l'umanità. Si perderebbe in pratica qualunque valore educativo della pena, dove per pena si intende l'impegno morale e politico del pubblico ricordo. Verrebbe meno la speranza che quei divieti pronunciati dalle condanne della storia possano servire a frapporre dighe morali e materiali contro quello che giustamente, ma ancora inutilmente, viene giudicato il male assoluto: i tredici milioni di assassinati nei lager nazisti.

Ad oggi i fatti ci dicono drammaticamente che la lezione non è servita se è vero che la ex Jugoslavia pochi anni fa è stata teatro di violenze inaudite; se nel Ruanda in poche decine di giorni è stato massacrato a colpi di machete oltre un milione di persone. Per non parlare semplicemente delle conseguenze dei cosiddetti "respingimenti" di immigrati irregolari che tristemente ci ricordano quanto fece, negli anni bui, la neutrale e civilissima Svizzera nei confronti di tanti ebrei che tentavano la fuga e che venivano respinti, appunto, e riconsegnati di fatto al boia nazista.

Pensando poi a quante stragi sono avvenute dopo la seconda guerra mondiale viene inevitabilmente a mente la tragica profezia di Primo Levi: è successo, può succedere ancora.

Il volume, come ricorda nella presentazione Daniele Menozzi, che qui colgo l'occasione per ringraziare, deriva da un invito rivolto alle università toscane ad attivarsi in occasione del settantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali nel nostro paese. Leggi che, come è noto, furono firmate in Toscana, a San Rossore, dal re Vittorio Emanuele III e che quindi, anche per questa ragione, ci era sembrato opportuno fossero oggetto di riflessione proprio da parte di quelle università che, salvo pochissime eccezioni, alimentarono il silenzio assordante che accompagnò l'espulsione di docenti e studenti ebrei dalle scuole di ogni ordine e grado.

È degli ultimi vent'anni l'attenzione diffusa a quel tragico periodo del quale per troppo tempo si era data un'improbabile visione edulcorata che di fatto negava sia la crudeltà della persecuzione italiana nei confronti dell'esigua minoranza ebraica, sia la zelante e spes-

so spontanea collaborazione alla deportazione nei campi di sterminio di ottomila ebrei italiani (si stimano mille dalla Toscana). E l'Italia sarebbe stata «fuori dal cono d'ombra dell'olocausto»!

Questa tragica pagina della storia italiana comincia per tempo e cioè nel 1930 quando, con un imprudente accordo delle comunità ebraiche italiane, si sancì con legge dello Stato l'appartenenza automatica, e quindi obbligatoria, degli ebrei italiani alle comunità territorialmente competenti o comunque presenti nel nostro paese, fatte salve vere e proprie abiure notarili. Quello fu il primo elenco, la prima lista. Il censimento del 1938 infatti stabilì semplicemente l'appartenenza di razza.

Studiare, capire, riflettere, trasmettere i contenuti di questa storia è stato un impegno prioritario per la Regione Toscana da sempre, ma in particolare negli ultimi dieci anni. Con il presente volume aggiungiamo un mattone a questa meritoria costruzione.

Presentazione

di *Daniele Menozzi*

In previsione del settantesimo anniversario dell'introduzione nell'ordinamento italiano delle leggi razziali – com'è noto avviate dal regio decreto firmato il 5 settembre 1938 da Vittorio Emanuele III nella tenuta di San Rossore – la Regione Toscana aveva invitato le istituzioni universitarie del territorio a coordinare le iniziative che intendessero svolgere per ricordare l'avvenimento. Attraverso il paziente lavoro di tessitura condotto da Ugo Caffaz, responsabile della Direzione generale per le politiche formative, i beni e le attività culturali, si giunse in breve a definire un programma cui aderirono, oltre agli atenei di Firenze, Pisa e Siena, l'Università per stranieri di Siena e la Scuola normale superiore di Pisa. Tale programma, nella piena salvaguardia dell'autonomia delle singole istituzioni, mirava a conseguire un duplice scopo. Da un lato, si trattava di concentrare l'attenzione sulla legislazione antiebraica promossa dal regime fascista – troppo spesso anacronisticamente considerata solo in funzione del suo esito nella tragedia della Shoah – in modo da fornire, in primo luogo ai giovani, strumenti di orientamento culturale per misurare su un'adeguata conoscenza del passato un difficile presente in cui il profilarsi di una società multietnica, multireligiosa e multilinguistica determina l'insorgere di pur confuse spinte razzistiche. Dall'altro lato, occorre evitare sovrapposizioni e ripetizioni, di modo che ciascun ateneo, valorizzando le proprie capacità ed esperienze, arrivasse ad approfondire uno specifico aspetto della tematica.

Secondo queste linee si articolò un calendario di incontri che iniziarono il 24 ottobre 2008 presso l'aula magna dell'Università di Firenze (*Le leggi razziali del 1938: profili giuridici*), proseguirono il 20 novembre all'auditorium del Collegio Santa Chiara dell'Università di

Siena (*Le persecuzioni antiebraiche in Italia*) e il 28 successivo nell'aula magna dell'Università per stranieri di Siena (*Intorno al 1938: scritto, visto, vissuto*) e si conclusero il 1° dicembre in due sedute: in mattinata presso la Sala degli stemmi della Scuola normale – che fu poi abbandonata per la più capiente aula Dini al fine di consentire al numeroso pubblico di studenti di assistere alle relazioni – e nel pomeriggio presso l'aula magna storica dell'Università di Pisa (*Verso le leggi razziali: culture, ideologie e mentalità dell'antisemitismo*). In complesso ai ventuno interventi si sommarono quattro testimonianze e due tavole rotonde dedicate rispettivamente a *Lo sterminio degli ebrei in Italia fra centro e periferia* (tre interventi) e *Lo studio della Shoah in Italia: esperienze a confronto* (nove interventi). Queste pur rapide indicazioni – che ovviamente omettono di considerare introduzioni e conclusioni alle diverse sessioni – mostrano la ricchezza e la varietà degli aspetti esaminati. Ma quel che in quelle giornate soprattutto colpì gli ascoltatori fu la qualità dei contributi presentati.

Proprio per questa ragione Ugo Caffaz ritenne opportuno giungere a una pubblicazione che rendesse disponibili – anche in vista del futuro impegno della Regione nell'attivazione di una *summer school* sulla Shoah per insegnanti prevista per l'estate 2010 – gli atti degli incontri allora tenuti nei diversi atenei toscani, affidandone la raccolta e l'organizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa. Il lavoro – non facile, come sa chiunque abbia esperienza di opere miscelanee – non ha portato all'acquisizione di tutti gli interventi pronunciati in quella occasione nei diversi atenei toscani. In seguito a ciò la struttura del volume qui presentato non riflette esattamente l'articolazione delle giornate di studio svoltesi nel 2008, ma è stata riordinata in considerazione dei materiali effettivamente disponibili per la pubblicazione. In tal modo, racchiuse tra due relazioni che sembrano poter perfettamente svolgere la funzione di introduzione generale e di conclusione all'opera, tre parti ne scandiscono l'indice – ideologie e mentalità dell'antisemitismo; le leggi razziali e la loro applicazione; la persecuzione antiebraica nelle istituzioni culturali – precisando gli ambiti complessivi (cultura, diritto, università) sotto cui sono stati raggruppati gli affondi analitici compiuti dai vari autori.

Se l'insieme dei contributi costituisce un'ulteriore testimonianza della vivacità e della profondità con cui gli studi storici hanno negli ultimi anni affrontato una delle pagine più vergognose dell'Italia con-

temporanea, non è ovviamente possibile dar qui conto degli apporti conoscitivi riconducibili a ciascuno di essi. Tuttavia proprio dal quadro complessivo emergono elementi generali che pare opportuno richiamare per accennare, in sede di presentazione, almeno ad alcuni dei motivi d'interesse del libro. In primo luogo, numerosi saggi non si sottraggono alla domanda, assai dibattuta nell'odierna storiografia, se le leggi razziali del 1938 abbiano costituito un'improvvisa discontinuità nella politica del fascismo o se invece siano stati il frutto di uno svolgimento che ha radici nelle sue origini e, più latamente, nella stessa vicenda dello Stato unitario italiano. Dal volume, pur con diversità di accenti a seconda degli autori, si evince una risposta assai equilibrata che merita di essere attentamente considerata in sede interpretativa: se la decisione politica che portò alla promulgazione della legislazione razziale non può che essere stata determinata da contingenze legate al processo di costruzione dello Stato totalitario avviato sullo scorcio degli anni Trenta, fu anche la lunga sedimentazione di una tradizione culturale antisemita e razzista che permise al regime l'assunzione di quei provvedimenti.

Un secondo aspetto da sottolineare riguarda la ricezione della legislazione antiebraica nella popolazione. Ormai ampiamente abbandonata dagli studiosi appare la mitica tesi di una ripugnanza del "buon popolo italiano" all'applicazione di una normativa voluta da un regime privo di ogni consenso nella società civile, ma restano evidentemente da precisare le forme e i modi con cui essa venne concretamente vissuta. Diversi saggi presenti nel volume rappresentano sotto questo profilo un motivato invito a evitare indebite generalizzazioni. Non si tratta solo di guardare con adeguata finezza analitica alle sfumature che si palesano all'interno dei diversi gruppi sociali – in particolare si mostra qui l'articolato spettro di atteggiamenti assunti da categorie come i giudici o gli studenti –, ma occorre anche evitare di retrodatare le posizioni testimoniate al momento in cui la persecuzione si svolgeva verso l'annientamento degli ebrei al periodo precedente, quando il regime si presentava – peraltro in armonia con una lunga tradizione cattolica che in un paese come l'Italia doveva incidere pesantemente sulle mentalità collettive – come alfiere di una mera discriminazione civile e politica attuata senza mettere in questione il loro fondamentale diritto naturale all'esistenza. Certo l'arco cronologico dal 1938 al 1943 è stretto e le fonti non sempre agevoli da ma-

neggiare; ma appartiene al mestiere dello studioso di storia mettere in pratica gli strumenti critici che consentono l'intelligenza del passato proprio nella misura in cui evitano indebiti anacronismi.

Su un ultimo punto conviene avanzare qualche riflessione. Alcuni contributi ricordano il processo di rimozione e di autoassoluzione con cui ampi settori della cultura italiana – e non solo quella giuridica – guardarono alle leggi razziali introdotte dal regime dopo la sua caduta. Senza voler insistere sulle ombre che questa vicenda – come del resto, più in generale, il mancato ripensamento sulle ragioni del consenso ottenuto dal fascismo anche dopo l'ingresso nel conflitto scatenato dal nazismo – getta sulla costruzione del tessuto civile della nuova Italia repubblicana nel primo dopoguerra, mi pare si possa notare come i saggi qui raccolti manifestino ormai la volontà di guardare con sereno rigore a quel che è effettivamente successo in quei drammatici anni. Non si tratta evidentemente di accondiscendere al gusto scandalistico – cui pure indulge qualche settore della storiografia – di mostrare l'adesione alle misure antiebraiche del regime di chi poi costruì fortune personali praticando le retoriche dell'antifascismo, bensì di capire come e perché la barbarie del razzismo ha potuto diventare regola di vita in un paese che pure aveva compiuto il suo percorso verso la civiltà giuridica liberal-democratica. Sta qui l'apporto – certo non determinante, ma nemmeno trascurabile – che la corretta conoscenza di quel passato può oggi fornire alle giovani generazioni perché stiano in guardia da quegli orrori.

Per questa ragione costituisce motivo di speranza l'iniziativa promossa dalla Regione Toscana in occasione del settantesimo anniversario delle leggi razziali; rifuggendo dall'incentivare commemorazioni meramente celebrative, ha infatti sollecitato le istituzioni del suo territorio in cui si saldano ricerca e didattica a compiere al meglio il loro mestiere: produrre un sapere, scientificamente fondato, che possa contribuire allo sviluppo della convivenza civile.

Introduzione

Le radici culturali dell'antisemitismo europeo tra le due guerre

di *Enzo Collotti*

Possiamo dare per scontato che la cesura che la Prima guerra mondiale ha segnato nella storia dell'Europa – e possiamo dire senz'altro della società contemporanea – è al tempo stesso all'origine della qualità nuova che connota anche l'antisemitismo tra le due guerre. Se esiste un'indubbia continuità con più antichi filoni di antisemitismo, è altrettanto incontestabile che nel contesto dell'Europa che è passata attraverso la guerra l'antisemitismo acquista una nuova collocazione politica e nuove motivazioni ideologiche. Senza cogliere la gravità del dissesto politico-culturale e non solo sociale che la guerra provoca non solo negli imperi centrali a tradizione monarchico-costituzionale, ma anche nell'impero zarista e in Stati di più consolidato parlamentarismo come la Francia e, bene o male, anche l'Italia, appare praticamente impossibile cercare di capire i molti volti che assume l'antisemitismo, per cui sarebbe più appropriato parlare di antisemitismi, e le ragioni per le quali esso finisce per assumere, in determinate circostanze, il carattere di forza di aggregazione che in altre situazioni sarebbe stato rappresentato da altre tendenze politiche e ideologiche.

Il primo fattore che dobbiamo sottolineare è che dopo la guerra l'antisemitismo non è più soltanto un fenomeno culturale, quale che ne fosse la sua derivazione politica, sociale, religiosa, ma si presenta come fenomeno politico a tutto campo, diventa oggetto di programmi politici e afferma così la sua centralità nella lotta politica. In molti movimenti paramilitari che popolano il dopoguerra europeo l'antisemitismo diventa il comune denominatore di formazioni armate: i Corpi franchi di Ernst von Salomon inalberano tra i loro vessilli i *Protocolli dei savi di Sion*. Questo non accade solo nella Germania del dopoguerra: nella cattolicissima Polonia e nei territori baltici che si liberano dall'egemonia russa non si verificano fenomeni molto diversi.

Alla centralità dell'antisemitismo concorrono due circostanze molto diverse, che in taluni casi si sommano. Da una parte la ricerca di identità nazionale dei nuovi Stati che sorgono o risorgono come nazione dalla dissoluzione dell'impero austro-ungarico e di tutte le altre realtà plurinazionali; dall'altra il trionfo in Russia della rivoluzione bolscevica che diede spunto agli antisemiti per coniare lo stereotipo del giudeo-bolscevismo, nel quale l'accento era posto principalmente sulla componente antiebraica.

Nell'Europa centro-orientale l'esplosione dell'antisemitismo è indissociabile dalla formazione di nuovi Stati nazionali, che in realtà riproducono quasi tutti al loro interno, contro l'utopia wilsoniana della coincidenza tra confini nazionali e confini etnici, la realtà di una compresenza di nuclei nazionali e religiosi di diversa origine. Polonia, Ungheria e Romania sono le entità statuali nelle quali si presenta più problematico il rapporto tra la nazionalità dominante e la componente ebraica. Nella cattolicissima Polonia la forte comunità ebraica, diffusa in tutto il territorio e socialmente assai stratificata, viene ben presto percepita come un ostacolo alla formazione di una società nazionale caratterizzata da un'intima omogeneità politico-religiosa nel segno della polonizzazione. In Ungheria la componente ebraica, più forte nell'area metropolitana di Budapest, si rivela un limite consistente alla magiarizzazione, per tradizione associata al predominio cattolico. Analogamente nella Romania, in cerca di rinnovamento dopo l'ingrandimento territoriale ottenuto dai vincitori dell'Intesa a danno dell'Ungheria e la rivalutazione della stirpe romena appoggiata dalla Chiesa ortodossa e con forti venature mistico-antropologiche, l'antisemitismo trova un fertile terreno di cultura. Ciò che sembra unificare queste diverse esperienze in cui prevale la ricerca di un consenso e di un'identità nazionale è la diffusa considerazione dell'ebreo come corpo estraneo alla nazione, come fattore di disturbo e di disgregazione dell'omogeneità nazionale della collettività, in cui il popolo natio assume progressivamente e in misura sempre più accentuata una valenza di carattere razziale, prima ancora che movimenti di tendenza filofascista e filonazista se ne facciano aperti banditori.

A queste esasperazioni nazionaliste si aggiunse il diffuso odio antibolscevico che accompagnò in tutta l'area centro-orientale del continente i tentativi o anche solo l'aspirazione all'espansione della rivoluzione bolscevica. Per quanto improbabile possa essere l'attribuzio-

ne alla centrale ebraica mondiale, da sempre dipinta come il centro della finanza internazionale, della scintilla che fece esplodere la rivoluzione d'ottobre, la prima legittimazione della denuncia della rivoluzione da parte dell'antisemitismo fu costituita dalla presenza reale ma in taluni casi anche falsificata di intellettuali e leader politici di origine ebraica nei movimenti rivoluzionari dei diversi paesi. Da qui ebbe sicuramente origine la parola d'ordine del giudeo-bolscevismo che tanta fortuna non solo propagandistica avrebbe riscosso presso una porzione notevole di opinione pubblica nei lunghi decenni dalla Prima alla Seconda guerra mondiale e fino agli albori della Guerra fredda. La suggestione delle tesi cospirazioniste care alla tradizione antisemita – la cospirazione mondiale ebraica contro il mondo moderno –, all'origine degli sconvolgimenti del dopoguerra per aprire la strada all'egemonia ebraica, si fuse e si confuse con le mene attribuite all'espansione della rivoluzione russa, espresse nell'iconografia antiebraica dai tentacoli dell'idra bolscevica. Non è un caso, come risulta dalle accurate ricerche di Taguieff sulla fortuna dei *Protocolli* nonostante la loro appurata falsità, che molte delle traduzioni di questo testo si fossero concentrate nei primissimi anni del dopoguerra: in Germania e in Polonia nel 1919, in Ungheria nel 1920, a testimoniare la sua funzionalità all'agitazione controrivoluzionaria che percorse l'Europa.

La situazione più emblematica e più gravida di conseguenze fu quella che si verificò nella Germania del dopoguerra, nella Repubblica di Weimar, che fu il vero teatro di sperimentazione della fusione tra il vecchio antisemitismo d'anteguerra e le forme nuove dell'antisemitismo rinfocolate dalla sconfitta. Fu in questo contesto che l'antisemitismo anticipato già prima della guerra dal movimento pan-germanista e dai seguaci di Houston Chamberlain, l'autore dei *Principii del diciannovesimo secolo* (1899), tra i primi teorici di un razzismo di tipo biologico figlio tra l'altro del darwinismo sociale di fine secolo e inventore del mito della razza germanica, si nutrì di nuova linfa nella congiuntura della guerra e del dopoguerra. Fu in questa congiuntura che l'antisemitismo, sull'onda delle emozioni scaturite direttamente dall'esperienza della guerra, divenne movimento di massa. Al tempo stesso l'esaltazione delle virtù guerriere e della competizione tra le razze segnò definitivamente il connubio tra antisemitismo e razzismo. Sugli ebrei si scaricarono presto i malumori e le fru-

strazioni degli insuccessi militari e delle difficoltà che incontrava una società in guerra stretta e accerchiata da potenze nemiche senza via di scampo. All'ineguale equilibrio delle forze, che era la vera causa del volgere sfavorevole del conflitto, l'impero germanico contrappose una mistificante propaganda, che sfruttando antiche irrazionali pulsioni evocava lo spettro di forze occulte che minavano la solidità e la solidarietà del fronte interno. La riscoperta dell'ebreo come nemico interno e l'assimilazione precoce di teorie cospirazioniste che miravano a colpire al cuore la Germania e a farne la vittima del complotto internazionale ebraico predisposero il terreno per l'assunzione a livello di massa di motivazioni della sconfitta esterne alla realtà dell'impero germanico.

Nel dopoguerra il connubio antisemitismo-razzismo fu ulteriormente potenziato da un'esasperata percezione delle conseguenze della sconfitta. Il bilancio delle perdite demografiche che aveva subito la Germania (al pari degli altri paesi belligeranti) alimentò una previsione catastrofica delle possibilità di ripresa e di rivincita del paese dopo Versailles. Il problema della rigenerazione della razza come fattore imprescindibile del potenziamento demografico del popolo tedesco fu oggetto di una larga pubblicistica e dei fautori di una *Bevölkerungspolitik* nella Repubblica di Weimar prima ancora di diventare cavallo di battaglia dei nazisti. Fu infatti una componente del pensiero antidemocratico che percorse tutta la stagione di Weimar e minò in maniera determinante la possibilità di tenuta del tessuto democratico. Concorsero all'idea del potenziamento della razza scrittori e correnti di pensiero di diversa estrazione e provenienza. Vi erano gli eredi dell'eugenetica ottocentesca, vi erano pensatori aristocratici come Jünger, temprati dall'esperienza della guerra, vi erano i nostalgici di un colonialismo tedesco, resi più aggressivi dalla perdita appena avvenuta delle colonie, vi erano a vario titolo esponenti diversi della "rivoluzione conservatrice", vi erano fautori di un ruralismo fortemente legato alla convinzione del ceto rurale come aristocrazia della razza, vi erano i critici dell'urbanizzazione e del degrado della società di massa e di un'impetuosa industrializzazione. Nazionalismo e razzismo erano il comune denominatore di uno spettro così vasto di atteggiamenti, antisemitismo e antislavismo ne erano spesso tra i connotati taciti. Già in quest'epoca l'autore forse più rappresentativo fu Hans F. K. Günther, la cui *Teoria della razza*

(*Rassenkunde*) uscì in prima edizione nel 1922. Nel 1930 avrebbe assunto la prima cattedra di teoria della razza all'Università di Jena, istituita dal primo governo regionale nazionalsocialista in Turingia, prima ancora della *Machtergreifung* a livello del Reich. Erede diretto delle teorie razziste di Houston Chamberlain, teorizzò la superiorità della razza nordica e combatté la promiscuità dei grandi agglomerati urbani come fonte di contaminazione tra l'elemento razzialmente puro della campagna e quello corrotto della città. Storicamente imputò al cristianesimo la commistione delle razze e identificò negli ebrei il fattore disgregatore fondamentale. I nazisti ne avrebbero sfruttato largamente le teorizzazioni soprattutto per quanto riguardava le contaminazioni tra le razze e per questo lo considerarono tra gli antesignani del divieto di matrimoni misti tra ariani ed ebrei sancito nel 1935 nelle leggi di Norimberga.

A prescindere dal *Mein Kampf* di Hitler, uscito tra il 1925 e il 1927, troppo noto perché sia necessario soffermarvisi in questa sede, il testo più rappresentativo dell'antisemitismo tedesco negli anni della crisi di Weimar è sicuramente il *Mito del XX secolo* di Alfred Rosenberg. Benché non fosse mai riconosciuto come ideologo ufficiale del nazionalsocialismo, probabilmente per la radicalità del suo attacco alle confessioni e alle Chiese cristiane, il suo *Mito*, apparso nel 1930, rappresentò il tentativo più compiuto di elaborare una teoria della razza nordico-ariana e di farne una vera e propria religione. Richiamandosi esplicitamente, e non solo con l'allusione del titolo, al precedente dell'opera di Houston Chamberlain, Rosenberg rinnovò il mito del sangue ponendo la lotta contro la corruzione dell'ebraismo, in quanto menzogna e rinnegamento della propria razza, al centro del suo tentativo di fondere *Volkestum* e mistica della razza. A differenza del razzismo spicciolo adatto alle masse popolari del *Mein Kampf*, che Hitler aveva ereditato dai padri dell'antisemitismo austriaco, Lueger e Schönerer, i primi veri manipolatori di un antisemitismo popolare, l'opera di Rosenberg si presentava con pretese culturalistiche, carica come era di richiami storico-eruditi del tutto avulsi dai loro contesti e difficilmente riducibili a formule agitatorie di pronto consumo. La presunzione di offrire la Bibbia del nuovo secolo piegando anche tutti i grandi della storia germanica, da Lutero a Goethe a Bismarck, passando attraverso il misticismo di Meister Eckhart, alla sua astratta e astrusa filosofia della storia, non conferì autorità intellet-

tuale a Rosenberg, la cui opera risultò scarsamente leggibile per un pubblico che non fosse di iniziati e anche scarsamente esportabile; mentre studi recenti ci documentano sulla grande diffusione che ebbe il *Mein Kampf* nel corso degli anni Trenta grazie a un discreto numero di traduzioni (Plöckinger e per l'Italia Fabre), il più recente e aggiornato studioso di Rosenberg (E. Piper) sembra attestare la limitata diffusione all'estero della sua opera.

Rosenberg partecipò a Roma nel novembre del 1932 al convegno Volta della Reale accademia d'Italia sul tema *L'Europa*. Come risulta dagli atti del convegno, vi svolse una relazione dal titolo *Crisi e rinascita dell'Europa*. Il suo intervento si caratterizzava per il rifiuto dell'«idea di una unificazione spirituale dell'Europa» e di ogni residuo di «spirito liberale» e viceversa da forti accenti contro «il pericolo bolscevico», evocando lo spettro di Gengis Khan. Analizzando le energie vitali dell'Europa, che dovevano competere con successo contro il bolscevismo, ma in generale contro la minaccia alla razza bianca, Rosenberg individuava queste energie nei «quattro grandi nazionalismi come dati a noi dal destino»: la Francia, l'Italia, la Germania, la Gran Bretagna. Mentre alla Francia, all'Italia e alla Gran Bretagna era attribuita la missione della tutela dell'Europa nei confronti dell'Africa (riconoscendo il diritto all'espansione dell'Italia) e delle aree asiatiche dell'impero britannico, l'impulso alla rinascita della Germania risiedeva nella valorizzazione della «credenza nel sangue»:

Il popolo tedesco oggi tagliuzzato e spezzettato non può riconoscere nuovamente un'«Europa», prima che il «mito del sangue» abbia condotto all'unificazione dei tedeschi in un solo Stato come mezzo di protezione di questo sangue.

Evidente era la preoccupazione di Rosenberg di assicurare ai quattro centri vitali della civiltà in Europa da lui individuati la difesa contro il bolscevismo, anche in quanto esso marciava «alla testa della sollevazione dei meticci di tutto il mondo». Preservare quindi l'Europa da ogni contaminazione. Gli ebrei non venivano mai nominati, il movimento nazionalsocialista non era ancora al potere, si doveva muovere ancora con una certa prudenza e una diplomazia anche di linguaggio. Ma gli ebrei erano in quel meticcio dal quale ci si doveva

difendere. L'accademico Orestano, che presiedeva la sessione, cercò di ottenere precisazioni da Rosenberg, che evitò la polemica, ma per chi avesse voluto intendere, la linea di tendenza del suo intervento non poteva non essere chiara.

Un capitolo a sé, in gran parte ancora da studiare, dovrebbe essere costituito dalla ricostruzione puntuale dell'influenza esercitata sulla stampa antisemita dell'epoca dall'organo estremista dell'antisemitismo nazionalsocialista, "Der Stürmer" di Julius Streicher, che per il suo linguaggio fortemente legato all'espressione grafica era destinato a circolare tra un pubblico di non elevato livello culturale e soprattutto a fornire grazie al modello grafico, transnazionale per definizione, gli elementi di un'iconografia e di una simbologia capaci di unificare a livello internazionale il linguaggio dell'antisemitismo, operando attraverso l'immagine sintesi concettuali di rara efficacia, pur nella loro rozzezza, brutalità e anche volgarità. Ma di ciò basti un cenno, trattandosi di un tipo di indagine appena avviata negli studi, come del resto dovrebbe risultare anche dalle voci di questo volume.

Se è vero che negli anni Venti e Trenta del secolo XX il centro di gravità dell'antisemitismo si era spostato dalla patria dell'affare Dreyfus alla Germania e che la Germania avrà dopo il 1933 il privilegio di far fare all'antisemitismo un ulteriore salto di qualità elevando la politica contro gli ebrei a politica di Stato, vero è anche che la Francia della Terza Repubblica non rimane estranea ai fermenti e agli umori che percorrono l'Europa. In Francia più che altrove è viva la tradizione dell'antisemitismo cattolico ottocentesco; anche in Francia l'appello a un rinnovamento nazionale che muove dall'ambito culturale e intellettuale filofascista finisce per identificarsi con un nuovo e più virulento antisemitismo destinato a sfociare in posizioni radicali, tendenzialmente affini a quelle di un razzismo nazionalsocialista. Sullo sfondo di questo nuovo antisemitismo non vi sono soltanto le conseguenze del primo conflitto mondiale, che sembravano avere viceversa prodotto una nuova conciliazione tra gli ebrei e la nazione francese – effetto di un patriottismo eguale e contrario a quello degli ebrei tedeschi, che li aveva portati a servire in armi le rispettive patrie dall'una parte e dall'altra dei fronti di combattimento; vi è principalmente la crisi della Terza Repubblica. La crisi dei partiti democratici, la crisi del parlamentarismo, la commistione tra affari e politica che rischia di travolgere il prestigio e le istituzioni stesse della Terza

Repubblica rappresentano il terreno su cui maturano i fermenti del nuovo antisemitismo.

In Francia è possibile misurare come in pochi altri luoghi la lunga persistenza di una tradizione antisemita, ma anche la mutazione nel tempo delle sue modalità di espressione e della sua intensità. Al tempo stesso lo spettro delle correnti dei gruppi e gruppuscoli, che si sono fatti diffusori di parole d'ordine contro gli ebrei ha conosciuto una molteplicità di voci paragonabile soltanto a quanto stava avvenendo nella Repubblica di Weimar. Sicuramente uno dei veicoli di continuità dell'antisemitismo fu rappresentato dall'Action française, movimento e giornale, che oltre a costituire il punto di riferimento di una vecchia tradizione cattolica erede di Drumont e della polemica ottocentesca ebbe in Maurras il campione letterario di maggior spicco. Ciò che caratterizzò l'antisemitismo in Francia non fu soltanto il risvolto ideologico, la sua derivazione da modelli collaudati dell'immagine dell'ebreo e da un repertorio di stereotipi antisemiti profondamente introiettati in strati culturali diversi. L'approccio antisemita derivò la sua violenza dal suo essere apertamente razzista: nella Francia, paese di bassa natalità, di forte immigrazione non solo dalle colonie africane ma anche dai paesi dell'Europa orientale, i fattori demografici furono stimolo e tramite di forte richiamo per la costruzione di ostacoli mentali e materiali contro i principi egualitari della Grande rivoluzione. Se già la depressione della fine degli anni Venti, pur colpendo la Francia meno di altri paesi europei, aveva alimentato resistenze contro la presenza o gli arrivi di manodopera straniera, l'arrivo dopo il 1933 dei profughi tedeschi, in buona misura ebrei, rinfocolò l'ostilità a una vecchia politica di accoglienza e di naturalizzazioni. Se già gli ebrei francesi erano largamente percepiti come elementi estranei nel corpo della nazione, gli ebrei che arrivavano da oltre Reno erano considerati fattori non solo estranei ma di disturbo, spesso non graditi neppure agli stessi ebrei francesi.

La tradizione cospirazionista, mutuata dai *Protocolli* come in altre parti d'Europa, risulta potenziata agli occhi degli antisemiti in Francia dal duplice accerchiamento che il paese subiva per via della giudeizzazione interna e dell'invasione di ebrei dall'esterno. La rivendicazione della "Francia ai francesi" ha senso in funzione della creazione di un'immagine di forte impatto presso un'opinione pub-

blica disorientata alla quale si vuol fare credere di essere vittima e di essere espropriata della propria identità nazionale. L'antisemitismo diventa il cemento unificatore di tutte le tendenze antidemocratiche che sotto l'impatto della crisi e dell'espansione in Europa di tendenze autoritarie e filofasciste creano un fronte unito contro la Francia laica e democratico-radicalista. Al tornante degli anni Trenta la Francia sarà diffamata come *république juive* alla stessa stregua dell'epiteto di *Judenrepublik* attribuito alla Repubblica di Weimar e alla Repubblica austriaca. Il momento culminante di questa campagna sarà rappresentato dalla formazione del governo di Fronte popolare sotto la guida di Léon Blum nella primavera del 1936. La diffamazione che colpisce Blum, l'uomo politico socialista che fu il primo ebreo a ricoprire la carica di presidente del Consiglio, va molto al di là dell'invettiva contro la persona, rasenta l'attentato istituzionale. C'è persino chi a proposito di Blum rispolvera il giudeo-bolscevismo, come se Blum non fosse altro che la *longa manus* di Stalin. E tuttavia non si può e non si deve parlare di delirio: l'"ebreo talmudista Blum", come lo apostrofa la propaganda antisemita, rappresenta un bersaglio privilegiato; non è soltanto il testimone diretto dell'*affaire*, non è soltanto un acuto giurista e analista della società francese, è l'emblema vivente della Francia radical-socialista, è colui che tenterà la conciliazione tra la piccola e media borghesia francese e i ceti popolari. L'antisemitismo è anche la reazione sociale contro la prospettiva di un mutamento sostanziale degli equilibri politici della Repubblica. L'antisemitismo non è solo l'odio contro gli ebrei, diventa la maschera sotto la quale si cela ogni violenza e ogni intolleranza antidemocratica. Come sottolineano gli studi più recenti,

gli antisemiti, oltraggiando la Repubblica, mirano infatti e colpire l'eredità della Rivoluzione del 1789 e l'insieme dei principi di uguaglianza che stanno alla base dell'idea di cittadinanza e di nazione della tradizione repubblicana¹.

In Francia, come ricordava già tanti anni fa Poliakov, l'antisemitismo impose una sua dignità letteraria. Emblematico in questa direzione fu il caso Céline, che anticipò anche il superamento del vecchio anti-

1. V. Galimi, *L'antisemitismo in azione. Pratiche antiebraiche nella Francia degli anni Trenta*, Unicopli, Milano 2006, p. 52.

semitismo alla Maurras e il suo approdo definitivo a una visione nazificata della questione ebraica, preludio al collaborazionismo e all'adesione alla distruzione fisica dell'ebraismo nel quadro del "nuovo ordine europeo".

L'antisemitismo si radicalizzò parallelamente al declino dell'influenza della democrazia in Europa e alla progressiva fascistizzazione e nazificazione del continente. La guerra di Spagna fu il tornante decisivo su cui misurare la contemporaneità di questi due processi. Il 1938 si aprì con l'*Anschluss* austriaco, che allargò l'area di influenza della Germania nazista sulla popolazione ebraica in Europa, e si chiuse con il patto di Monaco, che suggellò la capitolazione delle democrazie occidentali alle potenze dell'Asse; nel frattempo l'Italia fascista varava la legislazione razziale contro gli ebrei e le democrazie occidentali, con il fallimento della conferenza d'Evian, decretavano la loro impotenza ad arginare le conseguenze della persecuzione nazista contro gli ebrei. Nel novembre di quello stesso 1938 i pogrom nazisti contro gli ebrei segnavano un ulteriore salto di qualità della persecuzione, i bagliori degli incendi delle sinagoghe accendevano di luce sinistra il futuro dell'Europa. Pochi tra i contemporanei percepirono interamente il significato di quei segnali premonitori. In quegli stessi giorni, sotto l'impressione dell'abbandono della Cecoslovacchia, e non solo di essa, al suo destino, dalla Palestina il grande scrittore ebreo antifascista tedesco Arnold Zweig scriveva al "padre" Freud:

Quanto accade in Europa è di gran lunga peggiore e più nauseabondo. Non so se i *Piessmacher* [i fautori dell'*appeasement*] non finiranno a poco a poco per capire quale prezzo stanno facendo pagare agli altri – fin quando non avranno a pagarlo loro stessi².

2. S. Freud, A. Zweig, *Briefwechsel*, hrsg. von E. L. Freud, Fisher Verlag, Frankfurt am Main 1968, lettera dell'8 novembre 1938 (trad. mia).

Parte prima

Ideologie e mentalità dell'antisemitismo

Fascismo, antisemitismo, razzismo. Un dibattito aperto

di *Ilaria Pavan*

Il dibattito relativo alla legislazione persecutoria fascista, nella sua articolazione antisemita e razzial-coloniale¹, nel corso dell'ultimo ventennio ha rappresentato in Italia uno dei filoni forse più innovativi della ricerca storica². A partire dalla svolta simbolicamente contrassegnata nel 1988 dalle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dalla promulgazione della legislazione antiebraica, una ricca messe di studi ha permesso di fare luce sull'esperienza razzista del fascismo, consentendo integrazioni, sviluppi e distinguo rispetto ai risultati raggiunti dalle ricerche, per lungo tempo isolate, di Renzo De Felice e Meir Michaelis³.

1. Sulla scorta delle efficaci riflessioni proposte da Francesco Germinario, credo opportuno distinguere, anche nell'esperienza persecutoria del fascismo, i modelli teorici e gli obiettivi del razzismo coloniale da quelli dell'antisemitismo; cfr. F. Germinario, *Razzismo e antisemitismo: similitudini e differenze*, in "Teoria politica", 3, 2008, pp. 133-49.

2. Manca ad oggi una bibliografia completa sulla persecuzione razzista fascista; cfr., aggiornata al 1988, quella fornita da M. Sarfatti, *Bibliografia per lo studio delle persecuzioni antiebraiche in Italia 1938-1945*, in "Rassegna mensile di Israel", 1-2, 1988, pp. 435-75. Per gli anni successivi cfr. A. Minerbi, F. Cavarocchi, *Bibliografia*, in E. Collotti (a cura di), *Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943)*, Carocci-Regione Toscana, Roma-Firenze 1999, vol. II, pp. 175-99; E. Collotti, *Bibliografia ragionata*, in Id., *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 167-83; M.-A. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, il Mulino, Bologna 2008, pp. 481-500. Una bibliografia relativa al periodo post-bellico è fornita da G. Schwarz, *Gli ebrei in Italia e in Europa dopo le persecuzioni: appunti per un saggio bibliografico*, in G. Schwarz, I. Pavan (a cura di), *Gli ebrei in Italia tra persecuzione e reintegrazione postbellica*, Giuntina, Firenze 2001, pp. 171-91.

3. Per una ricostruzione sintetica dell'evolversi del dibattito storiografico, nazionale e internazionale, sulla persecuzione antiebraica fascista dal 1945 al 2009 mi permetto di rimandare a I. Pavan, *Gli storici e la Shoah in Italia*, in M.-A. Matard-

Il tema della concreta applicazione del *corpus* legislativo persecutorio e delle sue pesanti conseguenze materiali e culturali, specie sulla minoranza ebraica nazionale, nello scorso decennio è stato affrontato nel dettaglio⁴. Gravi lacune conoscitive, anche meramente fattuali, che per anni avevano pesantemente condizionato e distorto, in chiave riduttiva, l'interpretazione di quella drammatica stagione del fascismo, sono state da tempo superate, giungendo ad acquisizioni su tempi, modi, luoghi e rigore della persecuzione che non appaiono oggi più in discussione. Sul piano dell'accertamento dei fatti possiamo affermare di essere oggi informati, per quanto, ben inteso, rimanga sempre spazio per ulteriori approfondimenti.

Più di recente, la produzione storiografica sembra orientata soprattutto a chiarire quale sia stato il ruolo avuto dalla normativa persecutoria nella storia complessiva dell'esperienza fascista. Si tratta cioè di indagare se l'antisemitismo e il razzismo coloniale siano stati chiamati ad assolvere all'interno del regime un'esplicita e precisa funzione politica e ideologica, con quali obiettivi di fondo e con quali caratteristiche. Una riproposizione, seppur in chiave aggiornata e arricchita, di un nodo mai completamente sciolto (o mai sciolto in maniera soddisfacente), ovvero: perché il fascismo ha introdotto le leggi razziali?

Distinto, ma in parte complementare a tale indagine, è il filone di studi che intende verificare l'esistenza di un precedente sostrato culturale che ha implicitamente favorito, legittimato e reso velocemente accettabile, nel 1938, una tale politica. Si tratta cioè di capire se l'esperienza persecutoria del fascismo abbia trovato, almeno parzialmente, un suo fondamento e una sua ragion d'essere nella presenza di una mentalità e di una cultura antisemite e razziste che, pur senza giungere in Italia a farsi movimento e progetto politico esplicito, come avvenuto in altri contesti europei, hanno comunque attraversato a vari livelli e con differenti articolazioni la società e le élite culturali e politiche del paese, fasciste ma anche prefasciste.

Bonucci, M. Flores, S. Levis Sullam, E. Traverso (a cura di), *La Shoah in Italia*, UTET, Torino (in corso di stampa).

4. Fa il punto storiografico sugli importanti aspetti burocratico-amministrativi della persecuzione il saggio di C. De Maria, *Amministrare il razzismo: la persecuzione antiebraica in Italia*, in "Storica", XIV, 2008, 40, pp. 115-44.

Buona parte del dibattito storiografico recente ruota dunque intorno alla questione se, nel caso fascista, sia possibile individuare l'esistenza di una «progressione antisemita»⁵ e razzista che precede di alcuni anni la comparsa ufficiale della legislazione persecutoria e che si è manifestata per accumulazioni e approssimazioni successive – la politica popolazionista e igienista, le questioni poste dalla conquista dell'Etiopia – o se, al contrario, ci troviamo nel 1938 di fronte a una vera e propria svolta, a una faglia ideologico-politica dettata da ragioni che, come si dirà, restano tutt'ora in discussione.

I

La svolta

Gli studi che leggono nel 1938 un momento di discontinuità, di svolta radicale del fascismo, di incoerenza rispetto alle precedenti posizioni del regime in tema di ebrei e di razza, rimarcano l'assenza di ogni esplicito riferimento antisemita nei programmi e nel linguaggio del fascismo delle origini, così come la marginalità politica e intellettuale, almeno sino al 1937-38, di figure come Giovanni Preziosi⁶ o Paolo Orano, antisemiti dichiarati e di vecchia data. Accanto alla constatazione di un rapporto per lunghi anni tutt'altro che conflittuale tra il regime e la comunità ebraica nazionale – perlomeno in seno alla maggioranza delle sue élite –, uno degli elementi cruciali di tale interpretazione è dato dall'analisi di alcuni testi ufficiali e fondamentali del fascismo, con particolare riferimento al concetto di nazione di cui questi erano espressione. Ci si riferisce, in particolare, alla nota voce *Dottrina del fascismo*, pubblicata nel 1932 nell'*Enciclopedia italiana*⁷ e riconducibile alla penna dello stesso Mussolini e di

5. L'espressione è tratta da M. Sarfatti, in S. Fiori, *Il pregiudizio esisteva anche prima del 1938. Intervista a Michele Sarfatti*, in "la Repubblica", 18 marzo 2002, p. 27. La puntuale ricostruzione di tale progressione è fornita in M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista: vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino 2007, nuova ed. aggiornata.

6. Sulla figura di Preziosi cfr. L. Parente, F. Gentile, R. M. Grillo (a cura di), *Giovanni Preziosi e la questione della razza in Italia*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005.

7. Mi riferisco in particolare alle posizioni espresse in tal senso da G. Belardelli, *L'antisemitismo nell'ideologia fascista*, in R. Chiarini (a cura di), *L'intellettuale an-*

Giovanni Gentile. Viene sottolineato che il concetto di nazione, e dunque di nazione fascista, di cui quelle righe si facevano portavoce, era esente da suggestioni etnico-razziali:

Non razza, né regione geograficamente individuata, ma schiatta storicamente perpetuantesi, moltitudine unificata da un'idea, che è volontà di esistenza e di potenza: coscienza di sé, personalità⁸.

Del resto, già nell'opuscolo *Che cosa è il fascismo* del 1925 Giovanni Gentile esprimeva la medesima posizione, facendo propria un'idea di nazione di derivazione mazziniana, fondata sul rifiuto di qualificazioni di tipo razziale:

Un altro degli articoli della fede mazziniana, altra gloria immortale del Mazzini, è questo concetto: che una nazione non è esistenza naturale, ma una realtà morale. Nessuno la trova perciò nella nascita, ognuno deve lavorare a crearla. Un popolo è nazione non in quanto ha una storia, che sia il suo passato materialmente accertato, ma in quanto sente la sua storia, e se l'appropria con viva coscienza come la sua medesima personalità⁹.

L'idea della razza, l'immagine della comunità etnicamente intesa, non avrebbero dunque fatto parte dell'idea di nazione fascista, prettamente spirituale. Considerando la centralità del concetto di nazione per il fascismo, una tale visione della collettività, priva di riferimenti e accenti naturalistici – e dunque diametralmente opposta a quella

tisemita, Marsilio, Venezia 2008, pp. 3-14 (il testo rappresenta una riproposizione dell'intervento pubblicato dall'autore, con il medesimo titolo, in "Ricerche di Storia politica", X, 2007, 3, pp. 341-9). La tesi di Belardelli è inoltre ripresa, condivisa e ampliata da Roberto Vivarelli in un'ampia recensione-discussione al libro di M.-A. Matard-Bonucci, *Le leggi razziali nella storia del fascismo italiano*, in "Rivista storica italiana", CXXI, 2009, 2, pp. 739-72.

8. B. Mussolini, *La dottrina del fascismo*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1937, p. 6. Coloro che fanno riferimento a questo passo della nota voce dell'*Enciclopedia italiana* per testimoniare l'inesistenza di connotazioni di tipo naturalistico nell'idea di nazione fascista omettono solitamente di citare il paragrafo precedente: «La Nazione è formata da tutti coloro che dalla natura e dalla storia, *eticamente* traggono ragione di formare una nazione» (corsivo nostro).

9. G. Gentile, *Politica e cultura*, a cura di H. A. Cavallera, vol. I, Le Lettere, Firenze 1990, pp. 24-5.

propria del nazismo¹⁰ –, rappresenterebbe una tra le più solide argomentazioni portate a sostegno della tesi dell'assenza di significative correnti e ideologie razziste negli anni precedenti l'introduzione della normativa persecutoria e del carattere di svolta, dunque, rappresentato da quelle leggi.

E tuttavia, interpretare il 1938 come rottura, sviluppo non coerente rispetto al cammino sino ad allora percorso dal fascismo in merito al tema ebrei e razza – e dunque, implicitamente, in merito al tema nazione –, non significa leggere tale discontinuità come una scelta unicamente legata alle contingenze della politica estera del regime, ovvero identificarla con la necessità di eliminare ciò che appariva a Mussolini come uno tra i più evidenti elementi di contrasto con l'alleato tedesco, tesi già sostenuta da Renzo De Felice e ribadita da Meir Michaelis come motivazione determinante nella svolta del 1938.

Come espresso recentemente da numerosi autori, la normativa del 1938, l'ideologia che la sorregge, l'obiettivo che la motiva andrebbero infatti ricercati anche in ragioni di politica interna¹¹, ovvero nella necessità di portare a compimento quella più volte dichiarata rivoluzione cultural-antropologica mirante alla costruzione dell'"uomo nuovo fascista", nonché nella volontà di imprimere una decisiva accelerazione totalitaria al regime attraverso l'identificazione e la lotta contro un supposto nemico interno, oggettivo e assoluto: l'ebreo. Marie-Anne Matard-Bonucci, che pone l'accento sulla «grande discontinuità che caratterizza l'adozione delle leggi razziali», sostiene che

10. In relazione alla tradizione e al pensiero giuridico italiano e tedesco, per un approfondito e utile confronto testuale tra i due regimi, cfr. E. De Cristofaro, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Giappichelli, Torino 2009.

11. Lo stesso De Felice, pur non mutando le coordinate complessive della sua interpretazione, nell'introduzione all'ultima edizione della sua *Storia degli ebrei sotto il fascismo* (Einaudi, Torino 1993, p. XXVIII) avrebbe affiancato alle ragioni di politica estera anche «la realtà e i meccanismi interni del fascismo, le loro trasformazioni nel tempo le ripercussioni che tali trasformazioni ebbero sul suo atteggiamento verso gli ebrei», individuando tali ragioni come cause comunque secondarie di quella scelta. L'evoluzione defelicianiana sulla persecuzione antisemita traeva origine dalle conclusioni cui lo storico era giunto durante l'elaborazione della biografia mussoliniana, cfr. R. De Felice, *Mussolini il duce*, vol. II, *Lo stato totalitario 1936-1940*, Einaudi, Torino 1981, pp. 488-9. Il carattere di "espedito", funzionale unicamente

il momento antisemita italiano rispondeva alle necessità strutturali e congiunturali di un regime la cui natura era finalizzata alla mobilitazione permanente e la cui finalità (la creazione dell'uomo nuovo fascista) appariva allora con un ideale difficile da raggiungere¹².

Giovanni Belardelli sottolinea come con l'introduzione della normativa persecutoria il regime «compiva un passo indispensabile dal punto di vista della coerenza interna del percorso totalitario [...]. La svolta antisemita veniva a rappresentare per il fascismo un momento “necessario”, una tappa ineludibile», una scelta «in qualche modo obbligata dal punto di vista della “svolta totalitaria” che il regime, per volere di Mussolini, aveva intrapreso in quegli anni»¹³. In un contributo molto recente, anche Francesco Germinario enfatizza e amplia tale ipotesi sostenendo che «il fascismo abbia fatto ricorso all'antisemitismo quale potente motore aggiunto del processo di costruzione del sistema totalitario», sottolineando che, di conseguenza, l'introduzione dell'antisemitismo ha comportato decisive modifiche nel precedente sistema ideologico fascista, «a cominciare dal concetto di “nazione” – un concetto attorno a cui ruotava gran parte dell'ideologia del fascismo»¹⁴. Torneremo in seguito su questo punto, sul quale, come detto in precedenza, sembra concentrarsi parte del dibattito.

Le interpretazioni che leggono nel 1938 l'esplicito progetto mussoliniano di procedere in direzione di un più accentuato totalitarismo al momento risultano più enunciati, ipotesi di lavoro, che tesi saldamente

alle ragioni della politica estera, è ribadito da Vivarelli, *Le leggi razziali*, cit., pp. 776-7. A tale proposito viene ricordata soprattutto una lettera che, nel settembre 1938, Mussolini inviò alla sorella Edwige che svelerebbe il palese opportunismo del duce: «La purezza della razza [...] e il pericolo semita in una Nazione come la nostra dove perfino l'alta finanza e perfino se manovrata dagli ebrei, non può non diventare qualcosa di cattolico [...] sono evidentemente fandonie da lasciar scrivere a certi zelatori. Me se le circostanze mi avessero portato ad un Asse Roma-Mosca, anziché a un Asse Roma-Berlino, avrei forse ammannito ai lavoratori Italiani [...] l'equivalente fandonia dell'etica stakanovista e delle felicità in essa racchiusa». Ritengo utile sottolineare anche l'elemento di inarrestabile pervasività che, in quest'occasione, Mussolini attribuiva al cattolicesimo.

12. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista*, cit., rispettivamente pp. 12 e 376.

13. Belardelli, *L'antisemitismo nell'ideologia fascista*, cit., pp. 10-1.

14. F. Germinario, *Fascismo e antisemitismo. Progetto razziale e ideologia totalitaria*, Laterza, Roma-Bari 2009, p. XIII.

te documentate e dimostrate. Uno dei documenti forse più significativi in tal senso, in cui Mussolini sembrò programmaticamente riferirsi alle esigenze di “rigenerare” la società italiana, individuando un preciso ostacolo alla realizzazione di un tale percorso, è il discorso pronunciato davanti al Consiglio nazionale del PNF il 25 ottobre 1938¹⁵. In quell’occasione il duce individuava nella borghesia il nemico che aveva impedito il rinnovamento antropologico dell’italiano e ostacolato l’agognata nascita, dunque, dell’uomo nuovo fascista. Un tale impedimento andava pertanto rimosso e un tale nemico decisamente combattuto. Nel suo essere l’incarnazione per antonomasia dello spirito borghese, l’ebreo, *ipso facto*, diveniva esplicitamente nel discorso mussoliniano l’elemento incriminato. Si trattava in realtà di un artificio retorico tanto banale quanto già da decenni patrimonio delle narrazioni del moderno antisemitismo europeo. Circa i personali convincimenti del duce, il testo può forse essere reputato più rivelatore di altri perché allora non venne pubblicato – non fu quindi destinato ad alimentare immediatamente la propaganda; era pensato e rivolto a un pubblico interno, a un consesso eminentemente politico; questo può forse accreditare l’ipotesi di una maggiore “sincerità” nelle motivazioni del suo estensore. Ma la data di tale intervento, il 25 ottobre 1938, quando dichiarazioni ufficiali e decisivi provvedimenti antiebraici erano stati varati già da tempo, induce a chiedersi se si trattasse più di rappresentazioni e giustificazioni *ex post* di quanto stava avvenendo che non dell’enunciazione di un vero e proprio discorso programmatico.

Il tema della lotta antiborghese, del resto, non era certamente un elemento di novità nella retorica mussoliniana e fascista. I riferimenti in tal senso sono innumerevoli¹⁶. Resta difficile capire se, nell’autunno del 1938, la ripresa della retorica antiborghese si colorasse realmente

15. Ora in B. Mussolini, *Opera omnia*, a cura di E. Susmel e D. Susmel, vol. XXIX, La Fenice, Firenze 1959, pp. 185-91.

16. Cfr. G. Parlato, *Polemica antiborghese, antigermanesimo e questione razziale nel sindacalismo fascista*, in “Storia contemporanea”, 19, 1988, pp. 1189-221. La lotta al “borghesismo” era presente, ad esempio, già nella retorica e nella propaganda natalista della fine degli anni Venti, in cui tale attacco si coniugava con la condanna dell’urbanesimo e con l’esaltazione del ruralismo. Cfr. l’introduzione scritta nel 1927 da Mussolini al libro del demografo tedesco Richard Korherr, *Regresso delle nascite morte dei popoli*, in cui il duce di fronte alla futura battaglia natalista si chiedeva: «Si tratta di vedere se l’anima dell’Italia fascista è o non è impastata di edonismo, borghesismo, filisteismo».

per il fascismo di ulteriori accezioni e obiettivi non presenti in precedenza, se rappresentasse la riproposizione, rinnovata e rivitalizzata, di un filone da anni esistente – ma in tal senso diviene più problematico parlare del 1938 come di una vera e propria svolta – o, ancora, se fosse strumentalmente parte di un discorso propagandistico funzionale alle contingenze. Nulla esclude, al momento, che ci si trovasse di fronte a un groviglio, difficilmente districabile, delle tre opzioni.

Occorre comunque tenere sempre presente il rischio di valutare gli effetti della persecuzione antisemita – che, secondo le note categorie interpretative proposte dalla Arendt, concorse effettivamente a dotare il fascismo di uno strumento tipicamente totalitario, la lotta contro il nemico interno – come preventiva motivazione e causa di quella persecuzione. Il modo in cui quelle decisioni vennero allora presentate e rappresentate dal regime, e quindi fatte metabolizzare alla società italiana, possono infatti essere altra e diversa cosa dalle ragioni che condussero alla loro introduzione, a meno che non si interpretino i contenuti della propaganda antisemita e razzista, che in modo assordante precede e segue i fatti del 1938, come espressione di un'esplicita volontà e di un preciso disegno politico-ideologico già precedentemente individuati dal regime¹⁷.

I contributi di Franklin Adler¹⁸, pur sposando la tesi della “svolta” e della presenza di ragioni politiche interne al regime che concorrono a motivare i fatti del 1938, introducono alcuni elementi che articolano e arricchiscono l'analisi¹⁹. Si tratta per l'autore della que-

17. In un recente contributo (*La prova della razza. Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Le Monnier, Firenze 2009, pp. 17 e 245-6), Olindo De Napoli definisce efficacemente come “ideologia della continuità” lo sforzo teorico, ma fondamentalmente propagandistico, profuso in Italia da molti teorici e pubblicisti razzisti dopo il 1938. Non c'è dubbio che la presunta genealogia di un fascismo, e di un Mussolini, da sempre razzista e antisemita appare in questi scritti forzata e strumentale. E tuttavia, analizzandone e contestualizzandone adeguatamente le tematiche, non va aprioristicamente scartata l'esistenza di possibili reali sedimentazioni culturali riattivate dalla propaganda.

18. F. H. Adler, *Why Mussolini Turned on the Jews*, in “Patterns of Prejudice”, XXXIX, 2005, 3, pp. 285-300; Id., *Jew as Bourgeois, Jew as Enemy, Jew as Victim of Fascism*, in “Modern Judaism”, XXVIII, 2008, 3, pp. 306-26.

19. Adler sottolinea peraltro che la presenza di precise e reali motivazioni di politica interna, che occorre analizzare in profondità, non cancella l'importanza dell'alleanza con la Germania.

stione del consenso: nella decisione di intraprendere la campagna antisemita sarebbe possibile leggere anche la necessità di Mussolini di trovare un nuovo alimento, di rinnovare il consenso al regime²⁰. Adler ricorda infatti le difficoltà del fascismo nella seconda metà degli anni Trenta, dal fallimento del corporativismo – imponente costruzione teorico-culturale, oltre che propagandistica –, che mostrava ormai l'evidente dislivello tra i fatti e le parole, alla sempre più difficile situazione economica. Il regime, per Adler, avrebbe avuto periodicamente la necessità di «reinventare se stesso» per tentare di affrontare le difficoltà che derivavano dall'essere stato una rivoluzione politica non accompagnata da una rivoluzione sociale:

What happens when a political revolution is not accompanied by a social one? Italian Fascism certainly was a political revolution that fundamentally altered institutions, imposed new political principles, created a new political culture, and recruited a new political class. Moreover, unlike the Liberal State that never seriously attempted to integrate the masses into political life, the Fascist State was Italy's first attempt to incorporate the masses into public life, albeit hierarchically, through new youth organizations, leisure activities, labor syndicates, and social welfare programs. These efforts were always half-baked and superficial, though not totally insincere, stopping well short of violating the prerogatives of private property, class privilege, and altering the social order itself. For this reason, Mussolini was always reinventing himself and the regime, and when domestic options ran out, by the mid-thirties, he then turned toward an aggressive foreign policy to compensate for a growing deficit in domestic legitimacy²¹.

Come la guerra d'Etiopia aveva precedentemente «compensato un crescente deficit di legittimazione interna», così «almeno in parte si può spiegare anche la campagna contro gli ebrei del 1938»²².

20. Evoca implicitamente questo tema anche M.-A. Matarad-Bonucci, laddove considera l'introduzione della legislazione antisemita come «motore che avrebbe permesso di rivitalizzare un regime al potere da più di quindici anni» (*L'Italia fascista*, cit., p. 12). Già nel 1993 De Felice, nella già menzionata nuova introduzione al suo volume del 1961, elencava tra gli obiettivi della persecuzione quello «di dare al fascismo un nuovo dinamismo» (p. VII). Considera centrale la questione del consenso anche Vivarelli, *Le leggi razziali*, cit., pp. 766-7.

21. Adler, *Jew as Bourgeois*, cit., p. 313.

22. *Ibid.* (traduzioni mie).

La progressione razziale e antisemita

Abbiamo sottolineato in precedenza come l'immagine della nazione e il modo in cui tale concetto fu declinato durante il ventennio assumano una particolare rilevanza per poter interpretare le origini e il ruolo svolto all'interno del fascismo dalla persecuzione razzista. In tale senso, la centralità dell'idea di nazione è stata sottolineata qualche anno fa da un importante contributo di Angelo Ventura²³. Per comprendere la genesi e il significato della politica razzista e antiebraica del regime, per l'autore «nodo ineludibile per l'interpretazione del fascismo italiano», occorre adottare un'ottica di più lungo periodo che consideri nella sua complessità «il processo attraverso il quale atteggiamenti ideologici si sono venuti definendo e consolidando, sino a tradursi in concrete scelte politiche»²⁴. Come «logico sviluppo della sua ideologia nazionalistica, autoritaria e gerarchica», che si opponeva radicalmente ai principi liberali e democratici, al riconoscimento dei diritti naturali e inalienabili dell'uomo e quindi all'idea di nazione come comunità di cittadini, liberi e uguali nei diritti, il «razzismo – per Ventura – era *in nuce* nel codice genetico del fascismo»²⁵.

L'autore sottolinea inoltre come la concezione gentiliana della nazione precedentemente ricordata, una realtà spirituale *in primis*, non rappresentasse in quegli anni l'unica e monolitica opzione in gioco, divergendo in maniera sostanziale da altre proposte, rappresentative di settori ugualmente significativi del fascismo, in particolare quelli di matrice nazionalista²⁶. Occorre infatti tenere presente che negli stessi anni in cui Giovanni Gentile dava voce alla propria idea di nazione, un esponente certamente non meno rilevante come Alfredo Rocco proponeva una visione, se non antitetica, certamente differente di cosa fosse – o cosa dovesse essere – la nazione fascista. Queste le parole che il ministro della Giustizia scriveva nella relazione di ac-

23. A. Ventura, *La svolta antiebraica nella storia del fascismo italiano*, in "Rivista storica italiana", CXIII, 2001, 1, pp. 36-65.

24. Ivi, p. 37.

25. Ivi, p. 40.

26. Cfr. E. Gentile, *Il mito dello stato nuovo dall'antigiolittismo al fascismo*, Laterza, Roma-Bari 1982, pp. 176 ss.

compagnamento a un testo dal grande valore politico e simbolico quale il nuovo codice penale del 1930:

[Per il fascismo] lo Stato è concepito come un organismo ad un tempo economico e sociale, politico e giuridico, etico e religioso. Quale organismo economico-sociale, lo Stato non si rappresenta come la somma aritmetica degli individui che lo compongono, bensì come la risultante la sintesi o composizione degli individui, delle categorie e delle classi che lo costituiscono, avente vita propria, propri fini, propri bisogni e interessi che trascendono per estensione e durata la vita stessa degli individui, delle categorie e delle classi e si estendono a tutte le generazioni passate, presenti, future. [...] Quale organismo etico-religioso, lo Stato ci appare come la Nazione medesima, in esso organizzata, cioè come un'unità non solo sociale, ma altresì etnica, legata da vincoli di razza, di lingua, di costume, di tradizioni storiche, di moralità, di religione²⁷.

Le parole di Rocco non lasciano dubbi alla sua visione, anche etnica, della nazione, un'immagine dove proprio i «vincoli di razza» costituivano il primo degli elementi, il primo degli attributi, nell'elenco proposto da Rocco come definizione ideale della collettività nazionale²⁸.

27. A. Rocco, *Relazione al Re del Guardasigilli*, in "Gazzetta Ufficiale", 251, 26 ottobre 1930, pp. 38-9. Per una più articolata esposizione delle posizioni di Rocco in tema di nazione, precedenti e immediatamente successive la Prima guerra mondiale, cfr. I. Pavan, *La cultura penale fascista e il dibattito sul razzismo (1928-1943)*, in "Ventunesimo Secolo", VII, 2008, 8, pp. 49-50.

28. Rocco tornava a parlare di razza e di nazione come entità etnica anche in un altro passaggio della relazione acclusa al nuovo codice. Laddove il ministro presentava e giustificava l'introduzione dei "delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe", Rocco affermava infatti: «Una più attenta revisione di tutto l'organismo della parte speciale del Codice *mi ha indotto* nella determinazione di creare una nuova categoria di delitti sotto il titolo: "Dei delitti contro la integrità e la sanità della *stirpe*". [...] La principale ragione d'essere della incriminazione di tali pratiche sia da trovarsi nella offesa all'interesse che la Nazione, come unità etnica, ha di difendere la continuità e la integrità della *stirpe*. Non può invero dubitarsi che ogni atto diretto a sopprimere o sterilire le fonti della procreazione sia un attentato alla vita stessa della *razza* nella serie delle generazioni presenti e future che la compongono e quindi un'offesa all'esistenza stessa della società etnicamente considerata, cioè all'esistenza della Nazione». Sulla favorevole accoglienza e sul consenso a una tale visione etnica della nazione dato dal mondo giuridico italiano cfr. Pavan, *La cultura penale fascista*, cit., pp. 53-8.

Già nel 1925, lo stesso anno in cui Gentile avanzava la sua visione della nazione come realtà morale e spirituale, Rocco, in un celebre discorso tenuto a Perugia e intitolato *La dottrina politica del fascismo*, dando voce a istanze di tipo organicistico nella visione della collettività, parlava della società anche «come concetto biologico»:

L'organizzazione di ogni società, in minore o maggiore misura, è pervasa da questi elementi spirituali: unità di cultura, di religione, di tradizioni, di costumi, di linguaggio e in genere di sentimenti e di volontà, che sono essenziali quanto gli elementi materialistici. [...] Ma questa definizione mette in luce altresì una verità, che le dottrine sociali e politiche degli ultimi quattro secoli, su cui si fondano i sistemi politici fin oggi dominanti, hanno trascurato: e la verità è che il concetto di società è un concetto sociale, ma anche un concetto biologico, in quanto le società sono frazioni della specie umana, frazioni aventi organizzazione propria, un proprio grado di civiltà, propri bisogni e propri fini, e quindi una vita propria. Ma se le società umane non sono che frazioni della specie umana, esse hanno le stesse fondamentali caratteristiche della specie umana, soprattutto quella di non essere una somma di individui ma una successione di generazioni. È dunque evidente, come la specie umana non è la somma degli individui viventi nel mondo, così le varie società umane che la compongono non sono la somma dei vari individui che, a un dato momento, vi appartengono, ma la serie infinita delle generazioni passate, presenti e future che ne hanno fatto, ne fanno, ne faranno parte²⁹.

La definizione di nazione presente nel nuovo codice penale non sfuggì, e probabilmente non per caso, proprio a un rappresentante della comunità ebraica italiana, Ugo Della Seta³⁰, libero docente di

29. A. Rocco, *La dottrina politica del fascismo*, in *Scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco*, vol. III, *La formazione dello Stato fascista (1925-1934)*, Giuffrè, Milano 1938, pp. 1100-1.

30. Ugo Della Seta (Roma 1879-1958) si laureò in Giurisprudenza a Napoli, nel 1901, dove fu allievo di Giovanni Bovio, del quale condivise l'ideale repubblicano, poi orientandosi verso una piena riscoperta del mazzinianesimo, con al centro valori morali e religiosi. Fu abilitato alla libera docenza in storia della filosofia nel 1912, dedicandosi contemporaneamente all'attività pubblicistica nella stampa democratico-repubblicana di inizio Novecento. Vicino, pur da posizioni differenti, a gruppi evangelici, insegnò nelle scuole metodiste e collaborò con la rivista "Bilychnis", che nell'immagine della lucerna a due lampade auspicava il connubio tra fede e scienza.

filosofia della storia presso l'Università di Roma, che intravedeva in un concetto di nazione basato anche su elementi etnici una possibile minaccia per le minoranze. Nel volume *Le minoranze religiose nel nuovo Codice Penale* (Casa editrice La Speranza, Roma 1931) Della Seta metteva in evidenza la novità più significativa, a suo dire, del codice, mostrando un notevole grado di consapevolezza degli impliciti futuri pericoli cui l'ebraismo italiano, e le minoranze in generale, potevano essere sottoposte. Della Seta cominciava il suo ragionamento citando le parole che il ministro Rocco aveva scritto nella citata relazione acclusa al nuovo codice, laddove il guardasigilli, in particolare, definiva il suo concetto di Stato-nazione anche su basi etnico-razziali. Considerate queste premesse, Della Seta, logicamente, si interrogava sui suoi possibili sviluppi:

Se lo Stato è la nazione e la nazione è unità etnica, è vincolo di razza, sono al di fuori della nazione e quindi dello Stato quelle popolazioni che appartengono ad altro gruppo etnico, diverso da quello cui appartiene la maggioranza della nazione? Questo, in una risposta non ambigua, desidererebbero sapere non pochi israeliti in Italia³¹.

Tralasciando in queste righe gli interessanti spunti di riflessione che le parole di Della Seta introducevano riguardo l'autopercezione e l'autorappresentazione, a quelle date, della comunità ebraica italiana

La sua libera religiosità si esprime anche nel mensile "La Riforma laica", uscito a Roma nel 1910 col motto «Libere fedi nello Stato sovrano», e si congiunse alla militanza nella massoneria, di cui sarà, nel 1946, gran maestro aggiunto e dal 1950 gran maestro onorario a vita. Dopo la Liberazione tornò, con il Partito d'Azione, alla vita politica per poi rientrare nel PRI, nelle cui liste fu eletto nel 1946 consigliere comunale a Roma e deputato all'Assemblea costituente, dove riprese l'opposizione al Concordato e l'istanza di parità tra i culti. Candidato repubblicano, fu eletto deputato nel 1948 per la prima legislatura della Repubblica nel collegio laziale e senatore a Roma, optando per il Senato. In contrasto con il PRI per questioni di politica estera, si avvicinò allo schieramento socialista venendo eletto deputato nel 1953, come indipendente, nella lista del PSI.

31. U. Della Seta, *Le minoranze religiose nel nuovo Codice Penale*, Casa editrice La Speranza, Roma 1931, p. 18. Sulle reazioni della comunità ebraica italiana al nuovo codice penale del 1930 cfr. I. Pavan, *Una premessa dimenticata. Il Codice penale del 1930*, in M. Caffiero (a cura di), *Le radici storiche dell'antisemitismo. Nuove fonti e ricerche*, Viella, Roma 2009, pp. 124-49.

come di un vero e proprio «gruppo etnico», è evidente che il filosofo coglieva nelle parole di Rocco e nella definizione di nazione che il ministro proponeva i prodromi di una futura discriminazione su base razziale. Analogamente foriere di preoccupanti possibili implicazioni erano poi per Della Seta le affermazioni relative all'omogeneità religiosa che la definizione di nazione proposta da Rocco conteneva. Partendo ancora una volta dalle parole del ministro, il filosofo si chiedeva infatti:

Se lo Stato è la nazione e la nazione è unità di religione, sono al di fuori della nazione e quindi dello Stato quei cittadini che seguono altra religione, diversa da quella seguita dalla maggioranza della nazione? Questo, in una risposta ancora più esplicita, desidererebbero sapere, con gli israeliti, gli evangelici³².

A questo riguardo, un significativo episodio, spesso ignorato dalla storiografia riguardante le origini della persecuzione, è dato dalla politica repressiva adottata dal regime nei confronti di un altro gruppo religioso minoritario, i pentecostali. Proprio come Della Seta aveva ipotizzato, l'attacco nei confronti dei pentecostali venne presentato e motivato facendo ricorso a un doppio binario di esclusione, etnico e religioso: nell'aprile del 1935 una circolare emanata dal sottosegretario agli Interni, Buffarini Guidi (il ministero era allora retto dallo stesso Mussolini), e rivolta a tutti i prefetti del regno, recitava infatti:

Il culto professato dalle associazioni [pentecostali] non può essere ulteriormente ammesso nel Regno [...] essendo risultato che esso si estrinseca in pratiche religiose contrarie all'ordine sociale e nocive all'integrità fisica e psichica della razza³³.

Si trattava, probabilmente, del primo provvedimento legislativo ufficiale del regime – amministrativo in questo caso³⁴ – relativo al territo-

32. Della Seta, *Le minoranze religiose*, cit., p. 19.

33. G. Rochat, *Regime fascista e chiese evangeliche. Direttive e articolazioni del controllo e della repressione*, Claudiana, Torino 1999, p. 246.

34. È utile sottolineare la tecnica di produzione normativa adottata nei confronti dei pentecostali, ovvero il ricorso a una circolare amministrativa, la cui conoscenza non giungeva di fatto che ai funzionari dell'amministrazione e ai diretti interessati:

rio metropolitano in cui si menzionava esplicitamente la parola “razza” (nelle colonie e nella produzione giuridica ad esse relativa, come vedremo in seguito, il lemma era già comparso alcuni anni prima).

Lo spettro entro il quale muoversi per definire cosa fosse o cosa dovesse essere la nazione fascista, già negli anni compresi tra il 1925 e i primi anni Trenta dunque, non comprendeva unicamente una visione spirituale della collettività nazionale, ma già prevedeva che il lemma “razza”, e il suo conseguente alludere a qualificazioni etniche, non fosse categoricamente escluso. Ciò non era inoltre disgiunto, come detto, dal riferimento non meno significativo all’esigenza di un’omogeneità religiosa della compagine nazionale³⁵.

In questa sorta di “competizione” ideologico-politica mirante a definire il concetto di nazione fascista, l’opzione gentiliana, per Ventura, appare declinante già alla fine degli anni Venti a favore dell’ideologia di matrice nazionalista che diviene egemone nel corso degli anni successivi. In tal senso, apparirebbe centrale la svolta determinata nel 1929 dal Concordato, rappresentando un punto di snodo determinante anche nella ridefinizione ideologico-politica del concetto di nazione.

Il riferimento esplicito alla razza, l’introduzione di un criterio etnico, di stampo naturalistico, nella definizione del concetto di nazione fascista andrebbe datato dunque ad anni anteriori al 1938, rappresentando l’apertura di una breccia ideologica destinata, dove le contingenze lo prevedessero, ad ampliarsi ulteriormente. Non è inoltre da sottovalutare il fatto che *La dottrina fascista per le reclute della III leva fascista*, sorta di catechismo ufficiale pubblicato a cura del PNF nel 1929, nel capitolo dedicato a *La Nazione e le sue basi* recitasse: «Che cos’è la Nazione? Oltre cinquanta milioni di italiani che hanno lo stesso linguaggio, lo stesso costume, lo stesso sangue,

una procedura che caratterizzerà in modo determinante anche il *modus operandi* adottato nel corso della persecuzione antisemita.

35. Non a caso, la già citata definizione di nazione proposta da Alfredo Rocco nel 1930 finiva così per riallacciarsi a quella fornita, quasi un secolo prima, da padre Luigi Taparelli d’Azeglio nel *Saggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto* (Roma 1855²) e considerata ancora negli anni Trenta del Novecento il punto di riferimento per il pensiero cattolico sulla nazione. Nel capitolo intitolato *Della nazionalità*, il gesuita indicava infatti come elementi costitutivi della nazione l’«unità di schiatta, di lingua, di tradizioni, di educazione, di interessi» e l’«unità di fede».

lo stesso destino»³⁶. O ancora, nelle pagine dedicate a *Lo Stato fascista* si poteva leggere: «Lo Stato non può essere che l'espressione unitaria, assoluta, della volontà, della potenza e della coscienza della Nazione intesa come espressione di razza»³⁷.

Un'indagine sulla diffusione, sul campo semantico, sulle possibili differenti accezioni con cui i termini “razza” e “stirpe” vennero utilizzati nella retorica, nella propaganda, ma, più in generale, nella cultura del fascismo resta ancora da compiere³⁸.

Non esente da implicazioni implicitamente razziali è inoltre, per i fautori della progressione razzial-antisemita, anche la politica popola-

36. Cfr. *La dottrina fascista per le reclute della III leva fascista*, Libreria del Littorio, Roma 1929, p. 18. L'opuscolo era redatto e distribuito direttamente dal PNF: suddiviso in brevi capitoli, era strutturato per favorire un facile e immediato indottrinamento, alternando domande e sintetiche risposte. Il testo destinato alla IV leva e pubblicato l'anno successivo non mostrava alcuna differenza letterale. Le parole dell'opuscolo relative alla nazione riecheggiavano perfettamente quelle presenti negli *Scritti e discorsi mussoliniani* (Hoepli, Milano 1934, vol. IV, p. 253): «Il punto di partenza è questo: la Nazione. Che cos'è la Nazione? La Nazione è una realtà, siete voi. Moltiplicatevi sino a diventare la cifra imponente di quaranta milioni di italiani che hanno lo stesso linguaggio, lo stesso costume, lo stesso sangue, lo stesso destino, gli stessi interessi: questa è la Nazione, è una realtà».

37. *La dottrina fascista per le reclute*, cit., p. 30.

38. Non esiste, ad oggi, uno studio complessivo dedicato all'analisi dell'uso e dell'accezione dei termini “razza” e “stirpe” nelle varie articolazioni del linguaggio del ventennio. Segnaliamo, soltanto dedicato al 1938 e al linguaggio di Mussolini, M. Cortellazzo, *Il lessico del razzismo fascista*, in AA.VV., *Parlare fascista: lingua del fascismo, politica linguistica del fascismo*, Centro ligure di storia sociale, Genova 1984, pp. 57-66. Perlomeno nel contesto giuridico, è possibile sostenere che sino al 1938 non esista una differenza semantica sostanziale tra i due termini, cfr. De Napoli, *La prova della razza*, cit., p. 30 e Pavan, *La cultura penale*, cit. In termini di perfetta equivalenza tra i due concetti si esprimeva, ancora nel 1939, il consigliere di Stato Leopoldo Piccardi nell'ambito del convegno di collaborazione giuridica italo-tedesca svoltosi a Vienna nel marzo 1939: «Tra i dati costitutivi di una Comunità Nazionale si rileva, infatti, pur quello di una struttura antropobiologica, cui propriamente nella lingua italiana si riferiscono i vocaboli di razza e di stirpe per designare il fenomeno genetico della trasmissione» (citato in De Napoli, *La prova della razza*, cit., p. 221). Sottolinea la diffusione dell'espressione “difesa della razza” e il suo esplicito collegamento, prima del 1938, alle politiche sociali del regime A. Mignemi, *Profilassi sanitaria e politiche sociali del regime per la “tutela della stirpe”*, in Centro Furio Jesi (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Grafis, Bologna 1994, p. 70.

zionista introdotta nella seconda metà degli anni Venti dal regime³⁹, con l'importante e imponente corollario teorico e propagandistico che investì principalmente il campo della medicina sociale e della demografia⁴⁰. Il reiterato slogan mussoliniano «Il numero è potenza» in realtà conteneva in sé molteplici significative implicazioni, poiché partendo da un'analisi catastrofista degli effetti dell'urbanizzazione e dell'industrializzazione tendeva a saldare intorno al caposaldo popola-zionistico politica demografica, politica militare ed espansionismo, politica delle migrazioni interne e lotta all'urbanesimo, con il conseguente elogio della ruralizzazione e la condanna della morale borghese, così «ponendo le premesse di una vera e propria politica della razza»⁴¹. E non è forse un caso che in un discorso *Ai bonificatori*, tenuto il 17 ottobre 1935, Mussolini evocasse proprio di fronte a un uditorio rurale un principio cardine dei miti razzisti, la mescolanza delle razze come causa determinante della crisi delle civiltà:

Siete voi che rappresentate la razza nel suo significato più profondo ed immutabile. Voi che non fate matrimoni misti; i vostri amori non escono dalla cerchia del villaggio o tutto al più della provincia. E quindi, quando arrivano le grandi crisi dei popoli, voi non avete problemi da risolvere⁴².

Il passaggio dall'igiene sociale a una profilassi sanitaria sino al razzismo fu graduale ma costante. Dal “discorso dell'Ascensione” del

39. Cfr. E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 22 ss.; P. Dogliani, *Il fascismo degli italiani. Una storia sociale*, UTET, Torino 2008, pp. 104 ss. e 293 ss. Il problema era già stato posto in quest'ottica anche nel fondamentale lavoro di C. Ipsen, *Dictating Demography: The Problem of Population in Fascist Italy*, Cambridge University Press, New York 1996, pp. 185 ss.

40. R. Maiocchi, *Scienza italiana e razzismo fascista*, La Nuova Italia, Firenze 1999; A. Treves, *Le nascite e la politica nell'Italia del Novecento*, LED, Milano 2001; C. Mantovani, *Rigenerare la società. L'eugenetica in Italia dalle origini ottocentesche agli anni Trenta*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004; F. Cassata, *Molti, sani e forti. L'eugenetica in Italia*, Bollati Boringhieri, Torino 2006.

41. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 25.

42. Mussolini, *Opera omnia*, cit., vol. XXVII, p. 176. In tal senso, un'analisi dell'ideologia e del linguaggio ruralista del fascismo sarebbe probabilmente utile. Per il quadro tedesco cfr. A. D'Onofrio, *Razza, sangue e suolo: utopie della razza e progetti eugenetici nel ruralismo nazista*, Cliopress, Napoli 2008.

maggio 1927, con cui Mussolini teorizzava e ufficializzava il programma demografico – «Bisogna vigilare il destino della razza, bisogna curare la razza», dichiarava in quell'occasione –, ai testi messi a disposizione dei funzionari di partito e delle varie opere a partire dal 1930-32, espliciti nel destinare la politica di assistenza non solo alla crescita demografica ma anche al «miglioramento della razza»⁴³, al tono delle annuali campagne antitubercolari, che presentarono sempre più marcatamente, sotto forma metaforica, la malattia come disordine sociale, per coniugarla infine apertamente con la persecuzione razziale⁴⁴. Rappresentando un pervasivo strumento di controllo sociale sulla popolazione, nonché un terreno di intesa e convergenza con le posizioni della Chiesa in materia di famiglia, matrimonio, controllo delle nascite, il tema della “difesa della stirpe” entrò prepotentemente nel discorso pubblico fascista soprattutto attraverso le politiche assistenziali⁴⁵, conducendo ampi spezzoni della società italiana, non solo le élite, ma anche le classi più popolari, ad avere familiarità con quei termini e quei concetti: l'iterazione dei termini “razza” e “stirpe”, usati perlopiù come sinonimi sino al 1938 e variamente sovrapposti nella retorica, nella propaganda, nel linguaggio burocratico e legislativo delle politiche assistenziali e popolazioniste del regime, portava inevitabilmente con sé l'idea che una razza o una stirpe

43. Dogliani, *Il fascismo degli italiani*, cit., p. 108. Per i testi cfr. A. Lo Monaco Aprile (estensore del progetto di legge istitutivo, nel 1925, dell'Opera nazionale maternità e infanzia), *La politica assistenziale dell'Italia fascista*, Anonima romana, Roma 1930; PNF-Testi per i corsi di preparazione politica, *La politica sociale del Fascismo*, Libreria dello Stato, Roma 1936.

44. L'evoluzione si compì con la campagna antitubercolare del 1939, quando nella filatelia e nei manifesti apparve accanto alla croce di Lorena, simbolo della lotta alla malattia, una spada che separava la razza ariana da quelle camita e semita (citato da Dogliani, *Il fascismo degli italiani*, cit., p. 294). È utile ricordare – pur sottolineando che ci si trova all'interno di un contesto radicalmente mutato – che la Repubblica sociale italiana, con circolare del novembre 1944 rivolta a podestà, questori e commissari prefettizi, introduceva l'obbligatorietà dell'aborto nei casi «di violenza subita a danno di donne italiane da parte di fuori legge o di stranieri nemici, spesso appartenenti a razze non ariane [che] non soltanto disonorano le nostre donne, ma compromettono la sanità della nostra razza» (citato in Mignemi, *Profilassi sanitarie*, cit., p. 71).

45. Cfr. S. Inaudi, *A tutti indistintamente. L'Ente Opere Assistenziali nel periodo fascista*, CLUEB, Bologna 2008, in particolare pp. 22-5.

italiana esistessero e che, legittimamente, il governo fascista si ergesse a difensore e garante della loro crescita quantitativa e qualitativa. Per ascoltatori cui questi slogan erano oramai divenuti usuali e familiari da anni, la tematica demografica e la sua retorica rappresentarono probabilmente la più veloce, più ovvia e meno stridente saldatura con il linguaggio esplicitamente razzista del 1937-38.

Buona parte della conquista coloniale, inoltre, era stata sin dall'inizio condotta sotto il profilo demografico, individuando nelle terre conquistate in Africa luoghi di insediamento non solo per l'auto-rità, ma anche per la popolazione italiana. Contraddistinto da modelli teorici, stereotipi, narrative in parte distinte rispetto al moderno antisemitismo, come da differenti rapporti con il cruciale problema della modernità⁴⁶, il razzismo coloniale, le sue origini, la sua applicazione sono stati nel corso degli ultimi anni ampiamente indagati⁴⁷. Caratterizzato e costruito su fondamenta teoriche prettamente biologiste, erette negli anni con il decisivo contributo degli studi antropologici (rispetto al discorso antiebraico, permeato anche di elementi culturali e cosiddetti "spiritualistici", verso i neri il discorso razzista fu e rimase sempre meramente biologico), il razzismo coloniale esplicitò una mentalità mixofobica attraverso le politiche di prevenzione e di repressione del meticciato che caratterizzarono gli interventi nei confronti dei sudditi d'oltremare già nella prima metà degli anni Trenta. Nella *ratio* di tali politiche, e nella rappresentazione che di quelle misure fu data, il meticcio incarnava sia una minaccia al mantenimento dell'ordine sociale in colonia, sia un pericolo per l'integrità fisica dei colonizzatori, conseguenza dei connubi tra

46. Cfr. ancora, in tal senso, Germinario, *Razzismo e antisemitismo*, cit., in particolare pp. 140-4.

47. Segnalo, tra i molti possibili, N. Labanca, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, il Mulino, Bologna 2002; B. Sorgoni, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali interrazziali nella colonia Eritrea (1890-1914)*, Liguori, Napoli 1998; Ead., *Etnografia e colonialismo: l'Eritrea e l'Etiopia di Alberto Pollera (1873-1939)*, Bollati Boringhieri, Torino 2001; G. Barrera, *Patrilinearità, razza e identità: l'educazione degli italo-eritrei durante il colonialismo italiano (1885-1934)*, in "Quaderni storici", 1, 2002, pp. 21-55; *L'Europa e gli "Altri"*, numero monografico di "Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico moderno", 33-34, 2005, dedicato al diritto coloniale; R. Bottoni (a cura di), *L'Impero fascista. Italia ed Etiopia (1935-1941)*, il Mulino, Bologna 2008.

razze superiori e inferiori⁴⁸. Un recente contributo di Olindo De Napoli⁴⁹, che illumina il determinante contributo teorico-normativo e l'ampio dibattito che sul tema si sviluppò precocemente all'interno del mondo giuridico italiano, mette in luce come nel 1933, con la promulgazione della legge organica per l'Eritrea e la Somalia⁵⁰, non solo il termine "razza" (l'esatta espressione utilizzata nel testo era "razza bianca") faceva la sua comparsa ufficiale in un testo positivo, ma soprattutto il criterio della razza, sino a quel momento extragiuridico, entrava nell'orizzonte normativo e culturale italiano in relazione alla concessione o meno della cittadinanza ai figli nati in colonia da coppie miste⁵¹. In linea di principio, la distinzione formale tra cittadini e sudditi su base razziale era dunque stata posta⁵².

48. Resta irrisolta, in realtà, una palese contraddizione nella normativa razzista coloniale e dunque nell'ideologia e nelle motivazioni che la sorreggono, una contraddizione a cui i vari studi sul tema non hanno fino ad oggi dato risposta: con il R.D. 19 aprile 1937, n. 880, *Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale tra cittadini e sudditi*, vennero infatti vietate e punite le relazioni tra sudditi e cittadini aventi, appunto, un carattere di «indole coniugale». Ma le relazioni sessuali occasionali intrarazziali non vennero mai dichiarate illegali, con la conseguente possibilità che alla nascita dei meticci non fosse, nella pratica, posto il freno che si dichiarava di voler introdurre. Anche quando, nella progressiva radicalizzazione della normativa relativa ai diritti dei meticci, che giunse a escluderli categoricamente dalla possibilità di acquisire la cittadinanza (legge 13 maggio 1940, n. 882), sulla questione delle relazioni sessuali tra coloni e colonizzatori non fu emanata alcuna disposizione.

49. *La prova della razza*, cit., pp. 7 ss.

50. Legge 6 luglio 1933, n. 999.

51. De Napoli evidenzia peraltro che la *ratio* della legge del 1933 mirava a un miglioramento del trattamento giuridico dei meticci rispetto alla legislazione precedente, nell'ottica di favorire una possibile loro maggiore assimilazione. Il linguaggio esplicitamente razziale presente nel testo non corrisponderebbe dunque a un equivalente intento razzista, come testimoniato dalle modifiche in senso restrittivo operate dalla successiva legislazione (la cosiddetta legge organica per l'impero, 1° giugno 1936, n. 1019). In senso opposto, vede una linea di continuità tra la legislazione del 1933 e quella del 1936 nella penetrazione di un dispositivo razzista nelle leggi di cittadinanza P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. IV, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 289.

52. L'autore sottolinea peraltro come non si trattasse, in termini di principi, di una novità assoluta: il codice civile eritreo del 28 giugno 1909, n. 589, sebbene mai entrato ufficialmente in vigore, faceva infatti già riferimento «ai caratteri fisici» dei meticci, per confermare o escludere che i genitori, o uno di essi, fossero sudditi coloniali o assimilati e dunque per concedere o non concedere ai figli la cittadinanza. Pur non espli-

L'interpretazione delle origini culturali della persecuzione razzista nei termini di un percorso ideologico e politico progressivo illuminerebbero, almeno parzialmente, anche le ragioni del diffuso consenso che quelle norme allora incontrarono, sia nella loro declinazione razzial-coloniale che antisemita⁵³, poiché a quel punto «i semi della propaganda non ca[ddero] su una terra vergine, ma su un terreno in parte già lavorato»⁵⁴. Tra i più recenti e utili contributi in tal senso, le riflessioni proposte da Gabriele Rigano⁵⁵ sembrano aprire una possibile fruttuosa strada. Concentrandosi esclusivamente sul pregiudizio antisemita, l'autore indaga la penetrazione capillare di tali stereotipi in alcuni significativi ambienti intellettuali italiani nei primi due decenni del XX secolo, illustrando i casi “insospettabili” di Emilio Cecchi e di Gaetano De Sanctis e citandoli come esempi di un'indagine da estendere e approfondire ulteriormente⁵⁶. Saremmo cioè di fronte a una forma di antisemitismo «presente nella quotidianità non appariscente dei rapporti sociali o delle elaborazioni culturali»⁵⁷, ciò che si può definire un «antisemitismo invisibile»⁵⁸, perché ancora impolitico o mediato da altri riferimenti, come il sionismo, la massoneria, il comunismo e che caratterizzerebbe il panorama italia-

citata, la nozione di razza appariva dunque in quel testo sottesa: «La disciplina della cittadinanza e della sudditanza del 1933 era quindi già stata prospettata – conclude De Napoli – in modo pressoché identico nel 1909» (*La prova della razza*, cit., p. 11). Interessante, perché testimonia la presenza di una struttura mentale di lungo periodo presente sin dall'inizio dell'esperienza coloniale, il fatto che la legge del 1933 prevedesse la perdita della cittadinanza per la donna cittadina che sposasse un suddito: emergeva l'avversione radicale, la fobia, per i rapporti misti che coinvolgessero la donna cittadina, ritenuti moralmente, penalmente e simbolicamente più gravi.

53. Le acquisizioni dell'ultimo ventennio hanno ormai ampiamente condotto al completo ribaltamento della tesi che, in assenza di studi specifici sul tema, aveva lungamente letto nel 1938 la prima espressione di rottura nel consenso al regime manifestata da parte della società italiana. Per una ricostruzione del dibattito storiografico su tale questione cfr. Pavan, *Gli storici e la Shoah*, cit.

54. G. Rigano, *Note sull'antisemitismo in Italia prima del 1938*, in “Storiografia”, 12, 2008, p. 217.

55. *Ibid.*

56. In questo senso, per una panoramica del mondo intellettuale cattolico degli anni Venti cfr. anche R. Moro, *La cultura cattolica e l'antisemitismo*, in Chiarini (a cura di), *L'intellettuale antisemita*, cit., pp. 15-45.

57. Rigano, *Note sull'antisemitismo*, cit., p. 216.

58. *Ibid.*

no. Un fenomeno «ramificato e pervasivo che come un fiume carsico irriga il terreno anche se non si vede»⁵⁹, una concezione latente e prepolitica da indagare attraverso la categoria interpretativa, e con le metodologie, proprie degli idiomi culturali⁶⁰. Alle future ricerche il compito di mettere in luce quei meccanismi che, nel variare delle contingenze storiche e delle possibili opzioni, attivarono in Italia l'antisemitismo da idioma culturale a ideologia a concreta prassi politica.

59. Ivi, p. 217.

60. Sulla categoria di "idioma culturale" cfr. T. Skocpol, *Cultural Idioms and Political Ideologies in the Revolutionary Reconstruction of State Power: A Rejoinder to Sewell*, in "Journal of Modern History", 1, 1985, pp. 86-96; sull'uso che nell'ambito degli studi relativi al concetto di nazione ne è stato proposto cfr. A. M. Banti, *Nazione e cittadinanza: Francia e Germania a confronto*, in "Storica", 1, 1995, in particolare pp. 160-3.

L'antisemitismo sulla stampa cattolica italiana tra Otto e Novecento

di *Annalisa Di Fant*

Nello spazio di questo saggio potrò proporre solo una panoramica di quello che è stato l'atteggiamento della pubblicistica cattolica nei confronti degli ebrei e della "questione ebraica" tra Otto e Novecento, cercando di individuare se vi sia stato un apporto cattolico all'antisemitismo in Italia a mezzo stampa anteriormente al varo delle leggi razziali¹.

Il ruolo dei giornali come veicolatori ideologici, che creano ed esprimono schemi mentali condivisi, è stato quanto mai enfatizzato nel caso della stampa cattolica italiana, dal momento che essa ha per lungo tempo rappresentato uno dei pochi canali pubblici di espressione della Chiesa, nella perdurante situazione di autoesclusione dalla vita politica nazionale e di scontro irriducibile rispetto allo Stato².

1. Gli studi sull'antisemitismo cattolico in Italia sono via via aumentati negli ultimi decenni; mi limito qui a citare alcuni lavori che ne sono punto di riferimento: A. M. Canepa, *Cattolici ed ebrei nell'Italia liberale (1870-1915)*, in "Comunità", XXXII, 1978, 179, pp. 43-109; R. Moro, *Le premesse dell'atteggiamento cattolico di fronte alla legislazione razziale fascista. Cattolici ed ebrei nell'Italia degli anni venti (1919-1932)*, in "Storia contemporanea", XIX, 1988, 6, pp. 1013-119; Id., *L'atteggiamento dei cattolici tra teologia e politica*, in F. Sofia, M. Toscano (a cura di), *Stato nazionale ed emancipazione ebraica*, Bonacci, Roma 1992, pp. 305-49; G. Miccoli, *Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo fra Otto e Novecento*, in C. Vivanti (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. XI, *Gli ebrei in Italia*, tomo 2, *Dall'emancipazione a oggi*, Einaudi, Torino 1997, pp. 1369-574; C. Brice, G. Miccoli (éds.), *Les racines chrétiennes de l'antisémitisme politique (fin XIX^e-XX^e siècles)*, École Française de Rome, Roma 2003.

2. Per un rapido *excursus* storico e storiografico sulla stampa cattolica in Italia cfr. F. Malgeri, *La stampa quotidiana e periodica e l'editoria*, in F. Traniello, G. Campanini (a cura di), *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia*, vol. I, *I fatti e le idee*, tomo I, Marietti, Torino 1981, pp. 273-95; cfr. anche A. Majo, *La stampa cattolica in Italia. Storia e documentazione*, Piemme, Casale Monferrato 1992; P. Gio-

Nel corso delle indagini da me svolte su questa fonte, alla ricerca di contenuti riguardanti ebrei e antisemitismo, ho avuto modo di analizzare diverse testate: da quelle considerate di importanza nazionale quali “L'Osservatore Romano”, “L'Unità Cattolica” di Firenze e “L'Osservatore Cattolico” di Milano a giornali a forte radicamento locale come ad esempio la “Difesa” di Venezia o la “Libertà cattolica” di Napoli³, senza dimenticare la rivista capofila di tutto l'arco giornalistico confessionale, ossia “La Civiltà Cattolica”⁴.

Ampia del resto è la possibilità di scelta dei materiali. Dalla seconda metà del XIX secolo, infatti, quella che si autodefinisce “buona stampa” conosce un incremento notevole e le sue pubblicazioni, seppur diseguali per durata ed efficacia, dimostrano un'effervescenza non trascurabile⁵, anche alla luce dell'investimento fatto dai vertici ecclesiastici, in termini di rappresentazione del pensiero e delle aspirazioni del mondo cattolico⁶.

vannini, *Cattolici nazionali e impresa giornalistica. Il trust della stampa cattolica (1907-1918)*, Unicopli, Milano 2001; D. Menozzi, *Stampa cattolica e regime fascista*, in “Storia e Problemi contemporanei”, XVI, 2003, 33, pp. 5-20.

3. Cfr. A. Di Fant, *L'affaire Dreyfus nella stampa cattolica italiana*, EUT, Trieste 2002; Ead., “*Questione ebraica*” e antisemitismo politico in alcune voci della stampa cattolica italiana dopo l'Unità (1870-1893), tesi di dottorato in Forme della comunicazione del sapere storico dal medioevo all'età contemporanea, XVI ciclo, Università di Trieste 2005; Ead., *La polemica antiebraica nella stampa cattolica romana dopo la Breccia di Porta Pia*, in “Mondo contemporaneo”, III, 2007, 1, pp. 87-118.

4. Su cui, oltre a numerosi saggi, esiste l'ampia sintesi di R. Taradel, B. Raggi, *La segregazione amichevole. “La Civiltà Cattolica” e la questione ebraica 1850-1945*, Editori Riuniti, Roma 2000.

5. Le proporzioni di tale sviluppo si possono cogliere attraverso alcuni repertori dell'epoca: cfr. L. Bottaro, *Censimento delle istituzioni e stabilimenti relativi alla stampa cattolica in Italia nell'anno 1887*, Tipografia salesiana, Sampierdarena 1887; A. Ferrandina, *Censimento della stampa cattolica in Italia*, Libreria della Croce, Napoli 1903; IV gruppo generale dell'Opera dei congressi (a cura di), *Ephemerides. Annuario della stampa cattolica italiana*, Tipografia vaticana, Roma 1904.

6. A. Marani, *Il progetto politico-religioso di Leone XIII in Italia: la costituzione delle conferenze episcopali regionali*, in D. Menozzi (a cura di), *Episcopato e società tra Leone XIII e Pio X. Direttive romane ed esperienze locali in Emilia-Romagna e Veneto*, il Mulino, Bologna 2000, pp. 17-9; L. Koelliker, *La stratégie d'internationalisation de l'audience politique du Saint-Siège entre 1870 et 1921. Vers un règlement de la Question Romaine*, Thèse de doctorat en relations internationales, Université de Genève, Genève 2002, pp. 491 ss.; V. Viaene, “*Wagging the Dog*”: *An Introduction to*

Indicativo della crescente fiducia nelle potenzialità della “buona stampa” è il progressivo aumento dei documenti emanati dai pontefici che toccano questo tema, e che arrivano ad essere 73 durante il pontificato di Leone XIII⁷. La stampa, da strumento perverso nelle mani della modernità, può e deve essere usata dai cattolici per affrontare i nemici con le loro stesse armi; essa può inoltre rivelarsi utile per esprimere il dissenso cattolico rispetto ai fatti compiuti e per influenzare positivamente la popolazione. Bisogna infatti tenere presente che la rete dei periodici cattolici che si sviluppa negli ultimi trent'anni dell'Ottocento è strutturata in modo da raggiungere capillarmente tutto il paese “reale”, dalle principali città fino alle campagne. Un censimento svolto nel 1903 enumera ben 474 pubblicazioni confessionali esistenti⁸.

È una rete fortemente dipendente dalla gerarchia ecclesiastica, sia locale che centrale. L'Archivio segreto vaticano, nella rubrica 162 della Segreteria di Stato, conserva copiosa documentazione relativa al controllo esercitato dall'alto sulle diverse redazioni, che spesso dipendono in larga parte dal sostegno economico della Santa Sede. Dato, questo, che la dice lunga sulla rappresentatività della stampa rispetto agli orientamenti dei vertici della Chiesa, e ciò è valido anche per un tema scottante come quello dell'atteggiamento nei confronti della cosiddetta “questione ebraica”.

I

L'antisemitismo come giusta difesa

Tornando ora all'argomento principale dell'esposizione, va subito sottolineata l'importanza degli ultimi decenni dell'Ottocento: è infatti il periodo in cui si verifica una potente riattivazione di tutta la

Vatican Press Policy in an Age of Democracy and Imperialism, in Id. (ed.), *The Papacy and the New World Order. Vatican Diplomacy, Catholic Opinion and International Politics at the Time of Leo XIII 1878-1903/La papauté et le nouvel ordre mondial. Diplomatie vaticane, opinion catholique et politique internationale au temps de Leo XIII 1878-1903*, Leuven University Press, Leuven 2005, pp. 323-48.

7. E. Baragli, *Comunicazione, comunione e Chiesa*, Studio romano della comunicazione sociale, Roma 1973, pp. 247-8.

8. Ferrandina, *Censimento della stampa cattolica*, cit., pp. 305-16.

tradizione antiebraica di matrice religiosa e teologica che la Chiesa aveva accumulato dai primi secoli dell'era cristiana⁹, anche in conseguenza dell'osmosi che si stabilisce tra la propaganda cattolica e quella dei nascenti movimenti antisemiti europei.

Il principale fattore dell'attualizzazione dell'antiebraismo tradizionale risiede nella reazione ai processi di emancipazione che interessano l'ebraismo europeo e che, nella prospettiva cattolica, vengono immediatamente messi in relazione alla "genealogia degli errori moderni" culminata nell'affermazione del liberalismo¹⁰. Il nesso tra ebrei e modernità anticristiana affonda le sue radici già nella polemica contro la rivoluzione francese, ma solo nella seconda metà dell'Ottocento diventa un argomento ben definito e corrente¹¹.

Per il cattolicesimo intransigente l'emancipazione ebraica non è solo una contraddizione rispetto all'eterna condanna divina che deve punire gli ebrei deicidi; essa è anche uno degli effetti più vistosi dell'applicazione delle "libertà moderne", e non è un caso che un altro loro appariscente prodotto, ossia la libertà d'opinione e di stampa, sia subito messo in speciale rapporto con l'ebraismo. Lo stereotipo del potente e pericoloso ebreo-giornalista è, in generale, uno dei primi a consolidarsi – grazie agli esempi provenienti dall'estero, soprattutto da Vienna e da Berlino, dove è già corrente l'attribuzione agli ebrei del monopolio della stampa liberale – e ha una lunga durata.

Nel corso delle mie ricerche ho cercato di ricostruire lo sviluppo della polemica a partire da un evento shock come la breccia di Porta Pia fino all'acme individuabile nella ricezione dell'*affaire* Dreyfus, ma

9. Sulla tradizione antiebraica antica e medievale esiste un'ampia bibliografia; qui rimandiamo almeno a P. C. Bori, *Il vitello d'oro. Le radici della controversia anti-giudaica*, Boringhieri, Torino 1983; G. Gardenal, *L'antigiudaismo nella letteratura cristiana antica e medievale*, Morcelliana, Brescia 2001; P. Stefani, *L'antigiudaismo. Storia di un'idea*, Laterza, Roma-Bari 2004; G. Todeschini, *Dalla carnalitas all'infamia: l'evoluzione degli stereotipi antiebraici fra Medioevo ed Età Moderna*, in U. Fortis (a cura di), *Dall'antigiudaismo all'antisemitismo*, Zamorani, Torino 2004, pp. 59-79.

10. Cfr. G. Miccoli, *Chiesa e società in Italia fra Ottocento e Novecento: il mito della cristianità*, in Id., *Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto chiesa-società nell'età contemporanea*, Marietti, Casale Monferrato 1985, pp. 21-92.

11. Sulla polemica antiebraica dell'età della Restaurazione e sui successivi sviluppi cfr. Id., *Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo*, cit.

sarebbe interessante – pur con minori fonti a disposizione – analizzare dettagliatamente anche i decenni precedenti e soprattutto gli anni successivi al Quarantotto¹².

Negli anni Settanta infatti – sulla stampa, ma anche nei discorsi tenuti dal “prigioniero in Vaticano”, Pio IX – gli ebrei risultano già coinvolti nella condanna delle “libertà moderne”: la potente immagine del rinnovo della passione di Cristo nell’affronto subito dal pontefice ad opera dei liberali italiani li evoca quasi automaticamente non solo in quanto colpevoli deicidi nel passato, ma anche come attori del mondo contemporaneo.

Certamente il 1870 ha un forte valore periodizzante. Nella particolare situazione che si crea nella città del papa di fronte alla definitiva caduta del ghetto, la polemica antiebraica è intensa e tende a concentrarsi intorno a due poli. Da un lato l’identificazione tra gli “usurpatori” e gli ebrei (e la collocazione di questi ultimi in una funzione di sostegno, soprattutto ideologico, ai primi, grazie alla loro presenza nella stampa liberale), dall’altro il timore legato alla possibile contaminazione tra società maggioritaria e minoranza ebraica, soprattutto a danno della gioventù cristiana nelle scuole ormai laicizzate e miste.

A margine, si consolida anche la nozione dell’“ingratitude” degli ebrei verso la Chiesa cattolica, che nell’età pre-emancipatoria era in grado di proteggerli dalla naturale avversione popolare, come la compianta Roma papale dimostrerebbe perfettamente. L’immagine dell’ebreo ingrato si rivelerà negli anni successivi speculare a quella del cattolico caritatevole, alieno dall’odio antisemita radicale, nei momenti in cui la stampa cattolica sarà costretta a smarcarsi dalle accuse di fiancheggiare il “moderno antisemitismo”, violento ed esplicitamente razzistico¹³.

12. Cfr. intanto G. Martina, *Pio IX e Leopoldo II*, PUG, Roma 1967, pp. 195 ss.; Miccoli, *Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo*, cit., pp. 1380-94; V. De Cesaris, *Pro Judaeis. Il filogiudaismo cattolico in Italia (1789-1938)*, Guerini, Milano 2006 (che a dispetto del titolo dedica ampia parte della trattazione all’antiebraismo cattolico), pp. 35-174.

13. Sulle valutazioni dell’antisemitismo “moderno” espresse a più riprese dalla stampa cattolica alla fine del XIX secolo cfr. A. Di Fant, *Stampa cattolica italiana e antisemitismo alla fine dell’Ottocento*, in Brice, Miccoli (éds.), *Les racines chrétiennes*, cit., pp. 121-36.

Dopo la vivace polemica seguita al 20 settembre, l'attenzione per la "questione ebraica" si riaccende alla fine degli anni Settanta. Questo dipende dal secondo fattore che influenza fortemente l'ostilità antiebraica cattolica di fine Ottocento, ossia lo sviluppo di agitazioni e movimenti antisemiti in tutta Europa¹⁴. L'attenzione per ciò che accade all'estero è del resto sempre viva sui giornali cattolici italiani, nel quadro della costante condanna dell'apostasia che si sarebbe consumata a livello internazionale ai danni della Chiesa¹⁵.

Il cosiddetto "problema ebraico" sembra delinearci non tanto nel concreto confrontarsi con le diverse realtà dell'ebraismo emancipato italiano, quanto in seguito al monitoraggio della reazione popolare, e politica, che si sviluppa fuori d'Italia, sia dove l'emancipazione non è ancora stata introdotta, sia dove essa è già una realtà consolidata. Russia, Romania, Germania, Austria-Ungheria, Francia: il continente è disseminato di focolai di ostilità antiebraica. Dal momento che tale ostilità sarebbe inevitabilmente provocata dalla prepotenza ebraica, essa viene presentata come ampiamente comprensibile.

Lo schema dell'antisemitismo come giusta difesa si struttura già a partire dai tardi anni Settanta ed è la conclusione a cui approdano tutte le riflessioni sull'antisemitismo "moderno", come viene definito per evidenziarne i caratteri nuovi rispetto alla tradizione antiebraica¹⁶. Secondo tale schema gli ebrei, soprattutto in regime di

14. Sullo sviluppo dell'antisemitismo in Europa alla fine dell'Ottocento esiste una vasta bibliografia, in buona parte richiamata in D. Bidussa, S. Levis Sullam, *Alle origini dell'antisemitismo moderno*, in M. Cattaruzza et al. (a cura di), *Storia della Shoah. La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo*, UTET, Torino 2005, vol. I, *La crisi dell'Europa: le origini e il contesto*, pp. 69-95.

15. Cfr. D. Menozzi, *La Chiesa cattolica e la secolarizzazione*, Einaudi, Torino 1993.

16. Dal punto di vista terminologico, la stampa che ho analizzato sinora dimostra di recepire e utilizzare immediatamente il neonato termine "antisemitismo" (coniato nell'autunno del 1879 in Germania, cfr. M. Ferrari Zumbini, *Le radici del male. L'antisemitismo in Germania da Bismarck a Hitler*, il Mulino, Bologna 2001, pp. 206-18) e soprattutto l'aggettivo "antisemitico" (o "anti-semitico"), commentando le notizie provenienti dalla Germania e poi in particolare lo *Judendebat* che si svolge nel Parlamento tedesco nel 1880. "L'Osservatore Cattolico" parla della «presente agitazione antisemitica» in un editoriale del 10-11 gennaio 1880 (*La questione israelitica in Germania*), mentre "L'Osservatore Romano", il 27 gennaio 1880, titola nelle *Notizie estere*, citando "Le Monde": *Il movimento anti-semitico in Germania*. Sulla fortuna, lin-

uguaglianza civile, possono manifestare liberamente il loro anticristianesimo e invadere tutti i gangli vitali delle società: in questo modo però essi si espongono necessariamente alle rappresaglie autodifensive delle popolazioni. Abbastanza di frequente, poi, alla base delle iniziative popolari, sebbene talora degeneranti in eccessi, si riconosce la “mano di Dio”: esse rappresentano cioè l'esecuzione incontrollata, e perciò non esente da difetti, dell'antica ma sempre valida maledizione che ha colpito i deicidi e i loro discendenti. Lo sostiene esplicitamente, ad esempio, l'organo considerato il portavoce ufficioso della Santa Sede, “L'Osservatore Romano”, nei primi mesi del 1898, commentando le manifestazioni antisemite che si verificano in Francia in occasione dell'*affaire* Dreyfus¹⁷.

I successi dei movimenti politici che si ispirano all'antisemitismo, la loro denuncia dello strapotere ebraico, assieme al fatto che spesso essi paiono riportare sotto l'influenza della Chiesa i propri aderenti, fanno sì che la propaganda antiebraica si delinei come potenzialmente redditizia per la causa cattolica e per il recupero dell'egemonia perduta.

È esplicita, in tal senso, la valutazione che nel 1884 “La Civiltà Cattolica” dà dell'avanzata dell'antisemitismo in Ungheria e nell'Austria occidentale,

dove gli antisemiti, in principio per la massima parte miscredenti, vanno sempre più accostandosi al cristianesimo. [...] La tracotanza, con che il *giudaismo riformatore miscredente* e la *frammassoneria atea*, sua fida alleata, perseguitano la religione cristiana, eccita anco nei più tiepidi fra i cristiani una salutare reazione, ridesta nell'animo loro, per un effetto psicologico agevole a comprendersi, il già sopito sentimento d'amore verso la religione loro santissima¹⁸.

È singolare il fatto che fin dai primi echi provenienti dalle agitazioni in Romania, l'ebraismo – sia quello non ancora emancipato, sia quel-

guistica e storiografica, della parola cfr. G. Ch. Berger Waldenegg, *Antisemitismo. Diagnosi di una parola*, Giuntina, Firenze 2008 (ed. or. *Antisemitismus: “Eine gefährliche Vokabel?”*. *Diagnose eines Wortes*, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2003).

17. Cfr. *Il pericolo giudaico in Francia*, in “L'Osservatore Romano”, 17-18 gennaio 1898, p. 2; *L'Antisemitismo in Francia*, ivi, 19-20 gennaio 1898, p. 1.

18. *Cronaca contemporanea*, in “La Civiltà Cattolica”, XXXV, 1884, 6, p. 639.

lo perfettamente integrato – venga comunque descritto come oppressore e tiranno delle popolazioni cristiane in mezzo alle quali si trova a vivere. Per cui tanto l'ebreo russo, ancora sottomesso a durissime leggi discriminatorie, quanto l'ebreo tedesco, largamente integrato, sono ugualmente dipinti come aggressivi parassiti delle risorse cristiane.

La metafora dell'ebreo “succhiatore di sangue”, “vampiro” delle sostanze del popolo, è già presente alla fine degli anni Settanta, ma in seguito, a consolidare questa immagine e a darle uno spessore particolare, contribuisce l'ampia ripresa dell'accusa del sangue, prima nel caso di Tiszaeszlár nel 1882 e poi per ben quattro volte negli anni Novanta (Damasco 1890, Corfù 1891, Xanten 1891 e Polna 1899).

L'omicidio rituale¹⁹ è presentato al pubblico da vari sedicenti “esperti” cristiani come una pratica corrente, che sarebbe espressamente richiesta dal Talmud, il testo evocato come uno spauracchio e demonizzato quale fonte di tutta la profonda corruzione morale che caratterizzerebbe il giudaismo. È il Talmud che non solo permetterebbe, ma addirittura imporrebbe agli ebrei di sfruttare in ogni modo possibile i cristiani. E due sono le modalità maggiormente segnalate dalla propaganda antisemita: lo sfruttamento palese sul piano dell'economia (evocato con gli stereotipi dell'ebreo usuraio nelle zone rurali o arretrate e dell'ebreo finanziere e affarista nelle grandi città) e lo sfruttamento occulto attraverso la nefanda e misteriosa pratica del rito di sangue.

L'assassinio rituale costituisce in ultima analisi una metafora comoda e di forte impatto per l'assassinio più generico che gli ebrei perpetrerebbero sulle società cristiane. “L'Osservatore Cattolico” nel 1890 si vanta di essere, tra i giornali europei, «uno dei più assidui ed energici a mettere in guardia contro le malefatte degli ebrei, assassini moralmente della società, e positivamente e ritualmente dei cristiani, come un dì i loro padri lo furono di Gesù Cristo»²⁰.

19. Cfr., nell'ampia bibliografia esistente sul tema, le più recenti sintesi: R. Taradèl, *L'accusa del sangue. Storia politica di un mito antisemita*, Editori Riuniti, Roma 2002; T. Calìò, *La leggenda dell'ebreo assassino. Percorsi di un racconto antiebraico dal medioevo a oggi*, Viella, Roma 2007.

20. Ancora il rito di sangue ebraico, in “L'Osservatore Cattolico”, 17-18 maggio 1890, p. 2.

Un altro stereotipo molto diffuso è quello dell'“oro ebraico”, lo strumento principale di corruzione, che è chiamato in causa sia per spiegare le assoluzioni degli imputati di omicidio rituale, sia le condanne che colpiscono i vari antisemiti eccellenti, in Germania e in Francia.

Mentre si consolida l'immagine dell'ebreo “sfruttatore del sangue cristiano”, si rafforza anche il legame con un altro nemico irriducibile del cristianesimo: il massone. Questo nesso, che si stringe a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, è la condizione perché la polemica antiebraica trovi una diretta applicazione alla politica interna: l'astensionismo trova un'ulteriore motivazione nella necessità di non mescolarsi a ebrei e massoni in una competizione elettorale che è viziata all'origine dalla loro potente coalizione anticattolica.

Il massone, alleato naturale del “giudaismo cosmopolita”, sarebbe l'esecutore diretto dei segreti ordini dei fantomatici “capi d'Israele”. È agli inizi degli anni Novanta, dopo le anticipazioni presenti nella “Civiltà Cattolica” e in altra pubblicistica europea, che si struttura e si diffonde l'idea – destinata a un grande successo nei decenni successivi – che siano gli ebrei il centro e il motore del vasto complotto anticristiano già da tempo delineato come il responsabile della degenerazione europea.

Il “giudaismo massonico”, predominante ovunque, agirebbe indisturbato grazie alla connivenza dei poteri politici e giudiziari, e l'unica forma di vera e sostanziale giustizia esercitata nei confronti delle sue colpe sarebbe quella di cui si fa esecutore il popolo con le agitazioni antisemite.

Sullo sfondo, viene sempre fatta salva la carità cattolica, che non partecipa a questa giustizia popolare, pur comprendendone le motivazioni. Si sostiene infatti che la Chiesa, esautorata nelle sue funzioni dalla rivoluzione, non ha nessuna parte attiva nelle violenze antiebraiche e che l'unico possibile argine a queste ultime risiede nel ripristino di una legislazione restrittiva nei confronti degli ebrei, che estrinsechi l'incancellabile condanna divina che la “stirpe deicida” ha attirato su di sé.

L'affermazione dei cristiano-sociali a Vienna negli anni Novanta, il cui programma prevede limitazioni dei diritti degli ebrei, provoca entusiastici commenti sulla stampa cattolica, che ammira il movimento politico proprio in quanto capace di proporre un rimedio legale ai problemi nati dall'emancipazione.

Un altro banco di prova su cui si misura l'ostilità antiebraica della stampa confessionale è, sempre nei densi anni Novanta, l'*affaire* Dreyfus, in cui essa non esita a schierarsi sul fronte antidreyfusardo contro la moderna figura di "giuda" rappresentata dal capitano ebreo accusato di alto tradimento ai danni della Francia. Nell'affrontare lo sviluppo della vicenda si evidenzia chiaramente la dimensione anche strumentale dell'antiebraismo cattolico. Inizialmente, infatti, lo scandalo e le divisioni suscitate dall'*affaire* sembrano garantire un recupero di posizioni della Chiesa a scapito delle forze che si ispirano ai principi della rivoluzione francese. La scoperta del tradimento e le montature del vituperato "sindacato ebraico" sarebbero la patente dimostrazione del fallimento di quei principi e dell'emancipazione ebraica da essi derivata, e gli attacchi antiebraici non si contano. L'imprevisto esito del caso, col finale successo dei revisionisti filodreyfusardi, delude tuttavia le attese; il conseguente fallimento dell'investimento politico fatto dai cattolici produce così un repentino affievolirsi della polemica antiebraica proprio sullo scorcio del secolo.

Si tratta però, come ha scritto Giovanni Miccoli, di «accantonamento, non revisione né superamento. [...] Tutto il bagaglio della polemica antiebraica resta depositato nella memoria della cultura cattolica, pronto a riemergere quando se ne presentassero l'occasione e l'opportunità»²¹.

2

La "segregazione amichevole" contro il "pericolo giudaico"

Nel passaggio tra Otto e Novecento si individua generalmente una forte attenuazione quantitativa della polemica antiebraica nel mondo cattolico, oltre che per gli esiti deludenti dell'*affaire*, anche a causa dei nuovi rapporti tra Chiesa e liberali moderati in Italia: l'asse dello scontro si sposta sul doppio fronte, all'esterno antisocialista e all'interno antimodernista.

Non sono però stati ancora svolti spogli sistematici in questo periodo, che – col senno di poi – potremmo definire di "latenza" della pro-

21. G. Miccoli, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah*, Rizzoli, Milano 2007, nuova ed. aggiornata, p. 279.

paganda. E questo nonostante siano attestati episodi locali di antisemitismo, legati soprattutto alle elezioni amministrative²², e dall'estero continuamente a provenire stimoli alla riflessione sulla "questione ebraica".

Ho svolto una piccola indagine – a mo' di test – relativa agli anni in cui si svolge il presunto omicidio rituale di Kiev, tra il 1911 e il 1913, sull'"Osservatore Romano" e sull'"Unione" di Milano, ossia l'erede del battagliero "L'Osservatore Cattolico" di don Davide Albertario.

Le violente polemiche suscitate dal quotidiano milanese proprio in merito all'omicidio rituale negli anni Novanta e la recente batosta francese ispirano ora evidentemente, come già nel 1899 per il caso di Polna, una maggiore prudenza nel trattare l'accusa del sangue; tuttavia, negli stessi anni il giornale non esita ad attaccare il «semitismo» viennese, che «suscita come naturale reazione l'antisemitismo»²³, e ha parole dure per gli ebrei in generale, quando parla dei progetti sionisti²⁴, o ad esempio per il sindaco di Roma Ernesto Nathan, definito – citando "L'Osservatore Romano" – un «impasto di giudaismo e massonismo»²⁵.

L'organo semiufficiale della Santa Sede, dal canto suo, è anch'esso cauto nel caso specifico di Kiev, avanzando «ragioni d'imparzialità», ma dimostra nella breve nota di commento prodotta agli articoli di agenzia di non mettere in dubbio l'esistenza di quello che definisce «tanto atroce caratteristico delitto»²⁶.

Molto meno prudenti altre testate cattoliche, che ribadiscono l'assoluta fondatezza dell'accusa e per farlo ripropongono gli stereotipi più violenti. Testate sia minori e locali, sia di assoluto primo piano, come "La Civiltà Cattolica"²⁷ e "L'Unità Cattolica" di Firenze²⁸.

22. Cfr. gli episodi citati da Canepa, *Cattolici ed ebrei*, cit. e da V. Marchi, "Il serpente biblico". *L'on. Riccardo Luzzatto in Friuli fra culto della patria, antisemitismo e politica (1892-1913)*, Kappa Vu, Udine 2008.

23. *Il programma dei cristiano-sociali. Nella nuova Camera austriaca*, in "L'unione", 22 luglio 1911, p. 3.

24. *L'agonia del sionismo*, ivi, 22 settembre 1913, p. 2.

25. *La commemorazione del XX settembre*, ivi, 22 settembre 1913, p. 1.

26. *Un sensazionale processo per un delitto ritenuto rituale*, in "L'Osservatore Romano", 12 ottobre 1913, p. 2.

27. Cfr. *Raggiri ebraici e documenti papali. A proposito di un recente processo*, in "La Civiltà Cattolica", LXV, 1914, 2, pp. 196-215 e 330-44.

28. Cfr. Canepa, *Cattolici ed ebrei*, cit., pp. 86-8.

La ricezione della vicenda di Kiev, che raggiunge la sua acme nel 1913 – anno in cui si stringe il patto Gentiloni, che consolida l'alleanza clerico-moderata –, è la prova che l'humus antiebraico cattolico è in ogni momento riattivabile, e questo anche nei casi in cui non vi sia un diretto tornaconto politico nel farvi ricorso.

La dimensione strumentale dell'antisemitismo può influenzare le prese di posizione esteriori della stampa cattolica, che deve opportunamente fronteggiare concrete e variabili circostanze politiche; tuttavia – in assenza di diverse indicazioni provenienti dalle sedi più autorevoli – permangono sempre validi e disponibili gli schemi interpretativi di base, fondati su una precisa visione teologica e religiosa del mondo contemporaneo²⁹.

Questo emerge chiaramente anche dal successivo sviluppo dell'antisemitismo cattolico. Negli anni Venti – presi in considerazione principalmente da Renato Moro³⁰ – una diretta influenza sul suo *revival* lo hanno le vicende relative all'evoluzione del sionismo e la rivoluzione russa, sullo sfondo delle quali vi è l'imponente diffusione dei *Protocolli dei savi di Sion*³¹.

Le “utopie sioniste” sono accusate di contraddire l'eterna condanna alla dispersione e di insidiare i luoghi santi spettanti alla Chiesa, *verus Israel*³²; il loro rifiuto – già espresso dalla stampa in occasione del primo congresso sionista di Basilea, nel 1897³³ – si inasprisce dopo la dichiarazione Balfour per una *home* ebraica in Palestina nel 1917³⁴. A commento delle notizie provenienti dalla Palestina ven-

29. Cfr. Moro, *L'atteggiamento dei cattolici*, cit., pp. 321 ss.

30. Id., *Le premesse dell'atteggiamento cattolico*, cit.

31. Sui *Protocolli* esistono vari studi; cfr. ora, con bibliografia aggiornata, W. Benz, *I protocolli dei savi di Sion. La leggenda del complotto ebraico*, a cura di A. Gilardoni, V. Pisanty, Mimesis, Milano 2009 (ed. or. *Die Protokolle der Weisen von Zion. Die Legende von der jüdischen Weltverschwörung*, C. H. Beck, München 2007).

32. Cfr. M. Simon, *Verus Israël: étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l'Empire romain (135-425)*, De Boccard, Paris 1983³ (ed. or. 1948); Stefani, *L'antigiudaismo*, cit., pp. 69 ss.

33. Cfr. Di Fant, *L'affaire Dreyfus*, cit., pp. 69-74.

34. In gioco ci sono anche interessi politici precisi, su cui si registra una parziale convergenza con gli interessi del Regno d'Italia, cfr. S. I. Minerbi, *Il Vaticano, la Terra Santa e il Sionismo*, Bompiani, Milano 1988.

gono quindi riproposti sia i tradizionali temi dottrinali, sia la teoria del complotto, così esemplarmente rappresentata dai *Protocolli*³⁵.

Questi ultimi trovano in Italia, nel primo dopoguerra, una grande cassa di risonanza negli ambienti integristi formatisi nella lotta antimodernista e guidati da Umberto Benigni³⁶, fautori di un antisemitismo radicale che ha come argomenti principali il complotto anticristiano e l'omicidio rituale e dotati di alcuni agguerriti organi di stampa ("Fede e Ragione" di Fiesole, "La Liguria del Popolo" di Genova, "La Gazzetta del Mezzogiorno" di Napoli)³⁷.

Gli integralisti – per quanto frangia minoritaria nel mondo cattolico italiano, non paragonabile per influenza all'intransigentismo di fine Ottocento – godono tuttavia di protezioni in Curia e mantengono attivo il bagaglio antiebraico, che viene ulteriormente aggiornato con i nuovi argomenti offerti dall'anticomunismo³⁸.

35. Cfr., oltre a Moro, *Le premesse dell'atteggiamento cattolico*, cit., pp. 1053 ss., anche E. Caviglia, *Il sionismo e la Palestina negli articoli dell' "Osservatore romano" e della "Civiltà Cattolica" (1919-1923)*, in "Clio", XVII, 1981, 1, pp. 79-90; R. Perin, *L'atteggiamento della Chiesa cattolica verso gli ebrei nella stampa diocesana (1920-1945). Il caso triveneto*, in "Ventunesimo Secolo", VII, 2008, 17, pp. 84-6.

36. Cfr. É. Poulat, *Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau international antimoderniste: la "Sapinière" (1909-1912)*, Casterman, Tournai 1969; Id., *Catholicisme, démocratie et socialisme. Le mouvement catholique et Mgr Benigni de la naissance du socialisme à la victoire du fascisme*, Casterman, Tournai 1977; M. T. Pichetto, *Alle radici dell'odio. Preziosi e Benigni antisemiti*, Franco Angeli, Milano 1983; Ead., *L'antisemitismo di mons. Umberto Benigni e l'accusa di omicidio rituale*, in AA.VV., *Italia Judaica. Gli ebrei nell'Italia unita 1870-1945. Atti del IV Convegno internazionale, Siena 12-16 giugno 1989*, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Roma 1993, pp. 431-44; M. Forno, *Comunisti, ebrei e massoni: monsignor Benigni da Londra scrive al Duce*, in "Contemporanea", VIII, 2005, 1, pp. 87-104. Sui nessi tra antisemitismo e integralismo cfr. Moro, *Le premesse dell'atteggiamento cattolico*, cit., pp. 1038-53.

37. Cfr. G. Vannoni, *Integralismo cattolico e fascismo: "Fede e Ragione"*, in F. Margiotta Broglio (a cura di), *La Chiesa del Concordato*, il Mulino, Bologna 1977, pp. 441-78; D. Veneruso, *"La Liguria del Popolo" e i cattolici integralisti genovesi dalla fine della prima guerra mondiale all'apogeo del regime (1918-1936)*, in AA.VV., *Saggi di storia del giornalismo in memoria di Leonida Balestrieri*, Istituto mazziniano, Genova 1982, pp. 229-310.

38. Sul peso dell'anticomunismo nell'atteggiamento della diplomazia vaticana verso fascismo e nazismo cfr. Miccoli, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII*, cit., in particolare pp. 30 ss. e 213-53. Sull'anticomunismo cattolico cfr. R. Morozzo della Rocca, *Unione sovietica e questione comunista nell'opinione pubblica cattolica in Italia*, in A.

Le vicende della rivoluzione russa si rivelano un potente riattivatore della propaganda antiebraica, ancora una volta in nesso stretto con le teorie cospirative, e alimentano paure e timori di lunga durata:

Lo *spiritus rector* della Rivoluzione [...] è la Setta sotto la direzione centrale d'Israele, la gran Bestia dalle due teste: quella del Vitello d'Oro (alta banca internazionale giudaica o giudaizzata) e quella del Lupo rosso (demagogia giudaica o giudaizzata)³⁹.

Emblematico della commistione tra anticomunismo e antisemitismo è l'articolo *La rivoluzione mondiale e gli ebrei*, pubblicato nel 1922 sulla "Civiltà Cattolica": in esso il comunismo è definito frutto del «pervertimento di una fantasia semita», incompatibile col «buon senso della stirpe ariana», e senza citarli esplicitamente si sposa la teoria dei *Protocolli*⁴⁰. L'anno precedente, sempre sulla "Civiltà", si era sostenuto a chiare lettere che

il bolscevismo è in fondo il vecchio giudaismo che stringe con audacia e con zelo degno di miglior causa le file della rivoluzione mondiale per estendere il suo regno plutocratico e dominare e sfruttare i popoli cristiani [...] tutto è nelle mani del semitismo strapotente⁴¹.

Pochi anni dopo, in occasione dell'abolizione da parte del Sant'Uffizio della Società degli amici di Israele nel 1928⁴², la rivista dei gesuiti

Riccardi (a cura di), *Pio XII*, Laterza, Roma-Bari 1985² (ed. or. 1984), pp. 379-407; A. Giovagnoli, *La cultura democristiana. Tra Chiesa cattolica e identità italiana: 1918-1948*, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 130 ss.

39. Articolo di U. Benigni su "Fede e Ragione", 18 febbraio 1923 (citato da Moro, *Le premesse dell'atteggiamento cattolico*, cit., p. 1049).

40. [P. Silva], *La rivoluzione mondiale e gli ebrei*, in "La Civiltà Cattolica", LXXIII, 1922, 4, pp. 111-21. Sull'atteggiamento della "Civiltà Cattolica" verso la rivoluzione russa e il bolscevismo cfr. Taradel, Raggi, *La segregazione amichevole*, cit., pp. 47 ss.

41. *Rivista della stampa – La Russia contemporanea nelle relazioni dei socialisti*, in "La Civiltà Cattolica", LXXII, 1921, 2, pp. 169-70.

42. Su questa vicenda e sulla debole condanna dell'antisemitismo contenuta nel decreto di abolizione della società cfr. M. Macina, *Causes de la dissolution d'Amici Israel (1926-1928)*, in A. Becker, D. Delmaire, F. Gugelot (éds.), *Juifs et chrétiens: entre ignorance, hostilité et rapprochement (1898-1998)*, Université Charles-de-Gaulle Lille 3, Lille 2003, pp. 87-110 e, alla luce di nuova documentazione vaticana, H. Wolf, *Il papa e*

– per la penna del direttore Enrico Rosa – pubblica un altro articolo molto rappresentativo, intitolato *Il pericolo giudaico e gli “Amici di Israele”*⁴³. In esso, pur condannando l'antisemitismo estremo dei gruppi integralisti italiani e francesi, Rosa rivendica alla sua rivista il merito di aver sempre costantemente e correttamente messo in guardia contro il “pericolo giudaico”, che rimane un'assoluta realtà di fatto. Così come resta sempre valida e opportuna una forma, per quanto temperata, di “opposizione” ad esso.

Sbagliato quindi combattere gli ebrei in quanto ebrei, ma giusto combatterli per il male che fanno o possono fare. Su questa linea – ossia sull'ambigua distinzione tra un antisemitismo estremo, condannabile perché basato sull'odio di razza, e un antisemitismo “moderato”, lecito se non addirittura doveroso, in quanto dettato dalla tradizionale cautela dottrinale – si attesterà la maggior parte della stampa cattolica, ma anche della gerarchia, nell'affrontare le misure persecutorie messe in atto⁴⁴. Perciò, ad esempio, ciò che viene condannato del nazismo è la mitologia neopagana della razza, ma non l'approntamento di una difesa contro l'ebraismo.

Una situazione di discriminazione civile non violenta – la “segregazione amichevole”⁴⁵ degli ebrei – resta a lungo, almeno fino al Concilio Vaticano II, la soluzione proposta dai periodici cattolici. È vero che le concrete politiche antisemite, basate su criteri razzisti, provo-

il diavolo. Il Vaticano e il Terzo Reich, Donzelli, Roma 2008 (ed. or. *Papst & Teufel. Die Archive des Vatikan und das Dritte Reich*, C. H. Beck, München 2008), pp. 87-133.

43. [E. Rosa], *Il pericolo giudaico e gli “Amici di Israele”*, in “La Civiltà Cattolica”, LXXIX, 1928, 2, pp. 335-44; cfr. Moro, *Le premesse dell'atteggiamento cattolico*, cit., pp. 1072 ss.

44. Sull'atteggiamento della Chiesa verso le legislazioni antisemite degli anni Trenta cfr. G. Miccoli, *Santa Sede e Chiesa italiana di fronte alle leggi antiebraiche del 1938*, in AA.VV., *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del convegno nel Cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988)*, Camera dei Deputati, Roma 1989, pp. 163-274; S. Zuccotti, *Il Vaticano e l'Olocausto in Italia*, Bruno Mondadori, Milano 2001 (ed. or. *Under His Very Windows. The Vatican and the Holocaust in Italy*, Yale University Press, New Haven-London 2000); Miccoli, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII*, cit.; R. Moro, *La Chiesa e lo sterminio degli ebrei*, il Mulino, Bologna 2009² (ed. or. 2002).

45. Questa ormai nota espressione deriva da un'opera del 1922 di H. Belloc, *The Jews*, recensita nel 1937 dalla “Civiltà Cattolica”, cfr. Zuccotti, *Il Vaticano e l'Olocausto*, cit., pp. 16 ss.

cano imbarazzo e perplessità nella maggior parte della stampa, costretta ad avanzare ripetuti e prudenti distinguo tra le forme di antiebraismo ammissibili e no. Tuttavia, gli spogli di testate confessionali nazionali e locali nell'arco degli anni Trenta⁴⁶ dimostrano che comunque il giudizio negativo sugli ebrei non viene mai meno, ed è lecito supporre che l'"archivio antiebraico"⁴⁷ cattolico al momento del varo delle leggi razziali in Italia sia ormai introiettato in una parte non trascurabile del mondo cattolico. Ed è questo, infine, che lo rende uno strumento mediatico duttile in mano ai propagandisti fascisti. La *traditio* antiebraica di matrice cattolica, consolidatasi e aggravatasi alla fine dell'Ottocento, e soprattutto mai autorevolmente smentita, viene infatti sfruttata dalla propaganda antisemita del regime; sebbene difficilmente stimabile in termini precisi, è innegabile il peso che essa riveste nell'accoglienza data alla legislazione razzista del 1938.

46. Cfr. Vannoni, *Integralismo cattolico e fascismo*, cit.; L. Urettini, *Propaganda anticomunista nella stampa cattolica dalla guerra di Spagna alle elezioni del '48*, in M. Isnenghi, S. Lanaro (a cura di), *La Democrazia cristiana dal fascismo al 18 aprile*, Marsilio, Venezia 1978, pp. 406-24; Veneruso, "La Liguria del Popolo", cit.; M. Giuffrida, *Ebrei e antisemitismo: la stampa cattolica regionale negli anni Trenta*, in "Qualestoria", XIX, 1991, 2-3, pp. 197-215; V. Marchi, "L'Italia" e la "questione ebraica" negli anni Trenta, in "Studi Storici", XXXV, 1994, 3, pp. 811-49; F. Nardelli, *I periodici cattolici e gli ebrei a Bologna durante il periodo fascista*, in V. Marchetti (a cura di), *L'applicazione della legislazione antisemita in Emilia-Romagna*, Il Nove, Bologna 1999, pp. 55-88 (per altri sondaggi sulle fonti cattoliche in Emilia-Romagna cfr. il catalogo stilato da C. Facchini, ivi, pp. 123-251, e Ead., *L'atteggiamento della chiesa e della stampa cattolica nei confronti di ebrei ed ebraismo. Un catalogo di fonti: 1878-1962*, Baiesi, Bologna 2004); F. Cavarocchi, *La stampa ecclesiastica di fronte alle leggi razziali*, in E. Collotti (a cura di), *Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943)*, Carocci-Regione Toscana, Roma-Firenze 1999, vol. I, pp. 415-29 (che analizza i bollettini ufficiali, ma non i settimanali, delle diocesi toscane); V. Tonchella, *L'Avvenire d'Italia e la "questione ebraica" 1933-1938*, tesi di laurea, Università di Trieste, a.a. 1998-99; i saggi di L. Ferrari (su "Vita nuova" di Trieste), M. Giuranna (su "L'Ordine" di Lecce), G. Vian (su "La Settimana religiosa" di Venezia), R. Campus (su "L'Alfiere" di Pistoia), M. Montagnani (sul "Popolo di Siena") in Menozzi, *Stampa cattolica e regime fascista*, cit.; L. Urettini, *L'invenzione del nemico. L'antisemitismo nella stampa trevigiana dal clerico-integralismo alla Repubblica sociale*, in "Terra d'Este", XVII, 2007, 34, pp. 47-70; Perin, *L'atteggiamento della Chiesa cattolica*, cit.

47. Cfr. S. Levis Sullam, *L'archivio antiebraico. Il linguaggio dell'antisemitismo moderno*, Laterza, Roma-Bari 2008.

Transfert e circolazione di temi antiebraici nell'Europa tra le due guerre: l'esempio delle caricature

di *Valeria Galimi*

A fronte di una produzione storiografica sulla natura e sui caratteri dell'antisemitismo nei singoli paesi europei che ogni anno diventa più abbondante, sorprende che gli studi comparati sull'argomento siano poco numerosi. Ancora oggi per una storia dell'antisemitismo europeo dobbiamo far ricorso all'opera di Léon Poliakov, che se pur ha costituito un riferimento importante per molto tempo, si presenta più come un'analisi di quadri nazionali giustapposti, risultando peraltro in molte sue parti datata¹. Per lungo tempo la storiografia si è dedicata a indagare i caratteri autoctoni dell'antisemitismo in un singolo paese, sovente al fine di accertare la tradizione antisemita di lungo periodo che portò all'affermarsi dalla fine degli anni Trenta del XX secolo dell'antisemitismo di Stato, come si rileva nel caso della Francia, al centro di una vera e propria "rivoluzione storiografica" sul finire degli anni Settanta, grazie al volume di due storici americani, Robert O. Paxton e Michael Marrus, *Vichy et les Juifs*². In tempi più recenti, una storiografia crescente, spesso prodotta da giovani studiosi, si è concentrata a rintracciare le matrici di lungo periodo del pregiudizi-

1. L. Poliakov, *Storia dell'antisemitismo*, La Nuova Italia, Firenze 1976-91; per la storiografia pubblicata annualmente sul tema si rinvia a due repertori, l'uno a cura di W. Benz, "Jahrbuch für Antisemitismusforschung", l'altro a cura di J. Grenville e R. Gross, "Leo Baeck Institute Year Book".

2. Cfr. M. R. Marrus, R. O. Paxton, *Vichy et les Juifs*, Calmann-Lévy, Paris 1981. Sullo sviluppo della storiografia sulle responsabilità del regime di Vichy nelle persecuzioni contro gli ebrei e sulla "rivoluzione paxtoniana" mi permetto di rinviare a V. Galimi, *Vichy: un passato che non passa? La storiografia sulla persecuzione antiebraica in Francia*, in B. Mantelli (a cura di), *Storia e storiografia della persecuzione antiebraica in Italia e in Europa (1945-2000)*, in "Qualestoria", 2, 2004, pp. 49-64.

zio antiebraico anche per l'Italia, confutando l'idea che l'antisemitismo nella Penisola sia apparso improvvisamente nel 1938, al momento della legislazione persecutoria del fascismo.

Eppure, per quanto riguarda le "culture" dell'antisemitismo è assai difficile non cogliere gli aspetti comuni fra le culture europee, che un approccio comparato aiuterebbe senz'altro a mettere in luce. Se ormai è condivisa la necessità di indagare le matrici di lungo periodo dell'apparato culturale e ideologico che condusse all'affermazione dell'antisemitismo di Stato e, successivamente, alla Shoah³, occorrerebbe, al contempo, esaminare le modalità di diffusione, lo studio delle riproposizioni di temi e motivi antiebraici nel contesto europeo. A questo riguardo, i presupposti metodologici della *histoire culturelle* francese, che ha utilizzato la categoria di "transfert culturale" per indicare le relazioni di scambio di informazioni, di modelli e di temi fra un contesto culturale e un altro, mi sono sembrati particolarmente utili e fruttuosi, proprio per l'idea di passaggio, ma anche di perdita e di trasformazione, che la nozione di transfert sottende nell'adattamento da un contesto culturale all'altro, così come anche la nozione di *histoire croisée*, al centro delle riflessioni metodologiche più recenti prodotte all'interno della *histoire culturelle*, risulta probabilmente più utile rispetto alla prospettiva comparata tradizionalmente intesa⁴.

Le osservazioni che seguono nascono all'interno di un percorso di ricerca ormai intrapreso da molti anni e che ha trovato sbocco nella pubblicazione di un volume sul tema dell'antisemitismo politico della Francia degli anni Trenta del XX secolo⁵. Centro del mio lavoro

3. La bibliografia in merito è assai vasta; cfr. da ultimo il lavoro di F. Germinario, *Costruire la razza nemica. La formazione dell'immaginario antisemita tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento*, UTET, Torino 2009.

4. Rinvio a due testi fondamentali: M. Espagne, M. Werner (éds.), *Transferts. Les relations interculturelles dans l'espace franco-allemand*, Recherche sur les Civilisations, Paris 1988 e M. Werner, B. Zimmermann (éds.), *De la comparaison à l'histoire croisée*, Seuil, Paris 2004. Per una definizione di *histoire culturelle à la française*, dei suoi principali assunti metodologici e tematiche, che presenta alcune nette differenze rispetto alla *New Cultural History* di matrice anglosassone, cfr. Ph. Poirrier, *Les enjeux de l'histoire culturelle*, Seuil, Paris 2004; P. Ory, *L'histoire culturelle*, PUF, Paris 2004.

5. V. Galimi, *L'antisemitismo in azione. Pratiche antiebraiche nella Francia degli anni Trenta*, Unicopli, Milano 2006.

è stato lo studio delle “pratiche antiebraiche”, con l’intento di spostare la prospettiva di analisi dal terreno della dimensione ideologica al piano della disamina delle azioni, dei fatti concreti dell’antisemitismo, che si intensificano nel corso del decennio e che sono stati in gran parte trascurati dalla storiografia. Gli studiosi, dalla conclusione del secondo conflitto mondiale e dalla fine del regime di Vichy, si sono dedicati prevalentemente a dimostrare la linea di continuità della tradizione francese dalla sua compiuta elaborazione alla fine del XIX secolo, durante l’affare Dreyfus, considerato il “momento fondatore” dell’antisemitismo francese, fino all’istituzione dell’antisemitismo di Stato durante il regime di Vichy. Sono studi, questi, che si sono focalizzati sulla permanenza dell’apparato ideologico fra Dreyfus e Vichy in una prospettiva strettamente “franco-francese”, un approccio che rischia di sottostimare gli elementi di novità dell’ultimo decennio di esistenza della Terza Repubblica, in concomitanza con la presenza della Germania nazista e con la diffusione in tutta Europa di una politica a carattere antiebraico.

Ne è conseguita la necessità di studiare il “discorso antisemita” nel quadro delle pratiche politiche, poiché si tratta perlopiù di scritti o dichiarazioni che hanno una funzione di intervento nel dibattito e nello spazio pubblico; il discorso è quindi inserito all’interno della tipologia di pratiche politiche a connotazione antiebraica, di cui ho provato a fare una sorta di inventario: stampa, discorsi pubblici, manifestazioni di strada, presenza nelle riunioni interne dei movimenti di slogan allo scopo di rinsaldare l’appartenenza al gruppo, scontri fisici in episodi che ho riassunto sotto la dizione *antisemitismo di piazza*⁶.

L’aver inserito anche le pratiche discorsive nel quadro più ampio dell’*antisemitismo in azione* offre pertanto la possibilità di valutare in modo nuovo, come forma di preparazione appunto all’azione, i temi e i motivi dell’antisemitismo. Di qui l’attenzione rivolta ai “luoghi di produzione” (stampa, riviste, discorsi pubblici durante riunioni e incontri dei movimenti), allo scopo di sottolineare l’ampia diffusione e la penetrazione nell’opinione pubblica francese.

6. Cfr. in particolare *ivi*, cap. 3. Sto approfondendo l’analisi del fenomeno dell’“antisemitismo di piazza” nella capitale francese in una ricerca tuttora in corso, grazie a un finanziamento della Ville de Paris.

Esaminare l'antisemitismo in azione permette, infine, di comprendere la differenza sostanziale fra l'antisemitismo di fine secolo, cristallizzatosi attorno all'affare Dreyfus, e questa nuova forma che emerge negli ultimi anni di esistenza della Terza Repubblica, le cui radici affondano nella crisi sociale. Effetti della crisi economica del 1929, arrivo di Hitler al potere, conseguenze della guerra di Spagna: tutto ha concorso alla fascistizzazione dell'Europa e modificato profondamente il panorama politico francese. È così che l'antisemitismo deve essere interpretato non solo come il risultato di un contesto politico e sociale completamente modificato, ma anche come un utile indicatore per comprendere questa stessa crisi. L'attenzione al contesto europeo per l'antisemitismo francese dell'*entre-deux-guerres* è, quindi, fondamentale.

Un campo di indagine da cui può essere più agevole avviare l'analisi dei transfert e della circolazione di temi e motivi in Europa fra le due guerre è costituito dall'iconografia, nonostante le difficoltà specifiche inerenti la lettura di questa fonte⁷. Segnatamente, si tratta di tentare di ricostruire la circolazione delle immagini a carattere antiebraico all'interno della stampa dell'epoca, al fine di comprendere se si possa parlare, al riguardo, di una «internazionale antisemita delle immagini»⁸ ovvero se, in altre parole, si assiste alla costruzione di un processo di internazionalizzazione dell'antisemitismo attraverso le immagini⁹.

Lo spunto di riflessione in tal senso è stato sollecitato dall'esame delle caricature e delle vignette presenti sulla rivista politico-cultura-


7. Cfr. fra gli altri P. Pallottino, *Origini dello stereotipo fisionomico dell'«ebreo» e sua permanenza nell'iconografia antisemita del Novecento*, in Centro Furio Jesi (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Grafis, Bologna 1994, pp. 17-26.

8. Una prima versione di questa indagine è in V. Galimi, *Une internationale antisémite des images? «Je suis partout» et le cas de caricatures*, in M.-A. Matard-Bonucci (éd.), *Antisémythes. L'image des juifs entre culture et politique (1848-1939)*, Nouveau Monde, Paris 2005, pp. 427-37. Il riferimento è al tentativo di costruzione di un'internazionale fascista negli anni Trenta (cfr. G. Longo, a cura di, *I tentativi per la costituzione di un'Internazionale fascista: gli incontri di Amsterdam e di Montreux attraverso i verbali delle riunioni*, in «Storia contemporanea», XXVII, 1996, 3, pp. 475-567).


9. M.-A. Matard-Bonucci, *La caricature témoin et vecteur d'internationalisation de l'antisémitisme: la figure du «juif-monde»*, in Ead. (éd.), *Antisémythes*, cit., pp. 439-58.

FIGURA 1
Caricatura di Caran d'Ache in "Je Suis Partout", 17 febbraio 1939, e in "La Difesa della Razza", 5 marzo 1939

POURQUOI L'ON A FAIT 1789



Avant



Aujourd'hui

(Dessin de Caran d'Ache.)

le “Je Suis Partout”, uno dei laboratori dell’antisemitismo francese assieme al foglio monarchico “L’Action française”; in uno dei numeri di “Je Suis Partout” analizzato si trova la stessa immagine che avevo poco tempo prima rintracciato sulla rivista fascista “La Difesa della Razza”¹⁰. Si tratta della vignetta di Caran d’Ache sulla rivoluzione francese che è pubblicata sulla “Difesa della Razza” il 5 marzo 1939, mentre compare nel numero speciale della rivista francese il 17 febbraio 1939 (FIG. 1)¹¹.

“Je Suis Partout”, più conosciuto come uno dei fogli più importanti del collaborazionismo a Parigi occupata dopo la sconfitta del 1940, è fondato nel novembre 1930; si raccoglie intorno a una redazione di giovani collaboratori vicini all’Action française (il primo direttore è Pierre Gaxotte, poi il caporedattore diventerà Robert Brasillach) che nel corso del decennio si allontaneranno dalle tesi maurrasiane per abbracciare posizioni sempre più filofasciste e filonaziste.

Negli anni Trenta questo giornale diventa uno dei principali laboratori dell’antisemitismo francese. Un antisemitismo *de raison*, di ragione, come dice Robert Brasillach nel suo editoriale scritto in occasione del numero speciale dedicato alla questione ebraica nell’aprile 1938, che arriva ad avere una tiratura di un milione di copie. L’antisemitismo è elaborato e teorizzato attraverso articoli, inchieste, critiche letterarie e musicali, ma anche grazie al linguaggio e alla specificità propria delle immagini¹².

Una posizione di primo piano, infatti, è assegnata alla caricatura, «figura fondamentale del discorso antisemita»¹³, che ha permesso la diffusione degli stereotipi antiebraici su scala europea. La presenza

10. Sulla “Difesa della Razza” e l’iconografia antisemita cfr. F. Cassata, “La Difesa della razza”. *Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Einaudi, Torino 2008.

11. Sfortunatamente l’archivio del giornale è andato perduto o distrutto durante la Liberazione; non mi è stato pertanto possibile documentare le informazioni e i contatti con gli altri giornali e le discussioni della redazione sulle scelte delle immagini (sulla scomparsa dell’archivio cfr. P.-M. Dioudonnat, *Je suis partout 1930-1944. Les maurrassiens devant la tentation fasciste*, La Table Ronde, Paris 1973, p. 9).

12. Il giornale, che esce a cadenza settimanale, è di grande formato e riccamente illustrato. Oltre a una vignetta in prima pagina, gli articoli sono corredati da immagini e vi è spesso anche una pagina dedicata alle vignette satiriche.

13. M.-A. Matard-Bonucci, *L’image, figure majeure du discours antisémite?*, in “Vingtième Siècle”, 72, 2001, pp. 27-39.

delle immagini “incrociate” – di immagini tratte da stampa di altri paesi – non è nuova né specifica del periodo da noi esaminato: alla fine del XIX secolo la stampa satirica pubblica regolarmente disegni tratti dalla stampa straniera; in particolare l’epoca dell’affaire Dreyfus conosce un’intensa circolazione di immagini antiebraiche e una loro codificazione iconografica¹⁴.

Focalizzare l’attenzione sulla circolazione delle immagini come strumento specifico di diffusione di temi e motivi antiebraici permette di rispondere ai seguenti interrogativi: le immagini vengono ad assumere una funzione autonoma, non solo come *testimoni* ma anche come *attori* nell’elaborazione e nella diffusione dell’antisemitismo?¹⁵ In che modo l’iconografia a carattere antiebraico influenza la tradizione nazionale o è influenzata dal suo contesto?

All’interno di questo quadro, lo scopo è di comprendere il ruolo delle caricature nella diffusione dell’odio contro gli ebrei nell’Europa antisemita degli anni Trenta, nonché di riflettere su quello che resta e quello che si trasforma nel passaggio, da un giornale all’altro, degli elementi culturali veicolati.

I

L’iconografia antiebraica nel giornale “Je Suis Partout”

“Je Suis Partout” fa parte di una nuova tipologia di giornale che conosce ampio sviluppo nel periodo dell’*entre-deux-guerres*; con il formato di un quotidiano, pubblica editoriali politici, rubriche culturali e letterarie di buona qualità, caricature, illustrazioni, articoli di costume, *reportages* di viaggi, con una forte attenzione all’informazione internazionale. Sono elementi che rimangono costanti anche dopo la trasformazione del giornale, che dapprima trova coesione ideologica e culturale intorno a Pierre Gaxotte, l’ex segretario di Maurras, e suc-

14. N. L. Kleebblatt, *The Dreyfus Affair: Art, Truth and Justice*, University of California Press, Berkeley 1987; J. Grand-Carteret, *L’Affaire Dreyfus et l’image. 266 caricatures françaises et étrangères*, Flammarion, Paris 1898. Per la diffusione delle cartoline a carattere antiebraico cfr. G. S.-J. Kotek (éd.), *La carte postale antisémite de l’affaire Dreyfus à la Shoah*, Berg, Paris 2005.

15. E. Michaud, *La construction de l’image comme matrice de l’histoire*, in “Vingtième Siècle”, 72, 2001, pp. 41-53.

cessivamente, dal 1935-36, passa a essere un foglio più propriamente politico, di orientamento fascista¹⁶.

A partire da questa svolta, “Je Suis Partout” comincia a manifestare opinioni contro gli ebrei, soprattutto in concomitanza con l’arrivo degli esuli del Terzo Reich, accusati di fomentare disordini e di turbare le già difficili relazioni diplomatiche con la Germania nazista. L’antisemitismo diventa allora uno dei tratti principali del giornale, grazie all’intensa attività di Lucien Rebatet, che con Brasillach dirige due numeri speciali dedicati agli ebrei, editi nell’aprile 1938 e nel febbraio 1939.

La rilevanza dell’iconografia politica non è un tratto peculiare di “Je Suis Partout”: la caricatura acquista un ruolo importante nella stampa d’opinione negli anni Trenta. Il suo ruolo consiste, sempre più, nel trasmettere messaggi politici, attraverso un disegno dai tratti semplificati e con una leggenda che ha l’impatto di uno slogan. L’immagine dunque ha un ruolo importante per la diffusione dei temi legati all’antisemitismo e alla xenofobia. In un registro tradizionale, l’immagine antiebraica (l’uomo d’affari, il povero raffigurato con il naso curvo ecc.), sempre più propagata negli anni Trenta, designa l’insieme degli ebrei, e in particolare gli ebrei di Francia, gli *ennemis de l’intérieur*, legandosi e accompagnandosi sempre più spesso ai temi di attualità politica¹⁷.

Dalla sua apparizione, ogni numero del giornale presenta pagine interamente dedicate a un paese europeo e abbondantemente illustrate da caricature, tratte da stampa francese e italiana. La prima pagina è corredata da una vignetta centrale, sul tema di maggiore attualità, nel primo periodo firmata da Hermann-Paul e, dal 1940, da Ralph Soupault, divenuto durante l’occupazione il disegnatore più noto e celebre¹⁸.

16. Su “Je Suis Partout” cfr. Dioudonnat, *Je suis partout*, cit.; mi permetto di rinviare a V. Galimi, *Intellettuale e antisemitismo: l’itinerario di “Je suis partout” fra Maurras e Hitler*, in “Passato e Presente”, 49, 2000, pp. 69-95.

17. C. Delporte, *Images et représentations: xénophobie et antisémitisme dans le dessin de la presse française (1919-1944)*, in “L’Information Historique”, 54, 1992, pp. 96-105. Dello stesso autore cfr. *Dessinateurs de presse et dessin politique en France des années 1920 à la Libération*, 2 voll., IEP, Paris 1991; *Les crayons de la propagande. Dessinateurs et dessin politique sous l’Occupation*, CNRS, Paris 1993.

18. Id., *Les dessinateurs de presse, de l’artiste au journaliste*, in “Vingtième Siècle”, 35, 1992, pp. 29-41; Id., *Journalisme, propagande et collaboration (1940-1944): le cas des dessinateurs de presse*, in “Guerres Mondiales et Conflits Contemporains”, 169, 1993, pp. 117-35; Id., *Les crayons de la propagande*, cit.

FIGURA 2

La juive errante Blum, caricatura di Léon Blum, pubblicata nel giornale satirico "Le Charivari", 20 giugno 1936



La seconda e più significativa svolta nella storia del giornale si opera con la vittoria del Fronte popolare e con la formazione del governo di Léon Blum, il quale diventa il bersaglio più preso di mira dalla redazione¹⁹. Dal 1936 su "Je Suis Partout" e su altri giornali il principio

19. Sulla violentissima campagna di stampa contro Blum durante le elezioni del 1936 mi permetto di rinviare a Galimi, *L'antisemitismo in azione*, cit., pp. 245-70.

esplicatore di tutte le qualità negative di Léon Blum diventa la sua appartenenza ebraica. Su questo si costruisce una campagna di stampa fra le più violente che conosce la storia francese della Terza Repubblica (FIG. 2).

2

Caricature antiebraiche e circolazione di immagini

Nel primo periodo di esistenza del giornale, almeno fino al 1934, le caricature straniere sono pubblicate “fuori contesto testuale” e utilizzate, in modo apparentemente neutro, per illustrare temi di politica internazionale. Sebbene non compaiano opinioni antiebraiche veicolate dai testi scritti e dagli articoli, il lettore si abitua in tal modo alla rappresentazione degli ebrei sulla scorta delle immagini tratte dalla stampa nazista (FIG. 3, caricatura pubblicata in “Je Suis Partout” il 19 settembre 1936 e tratta dal giornale tedesco “Kladderadatsch”).

Le caricature straniere pubblicate in “Je Suis Partout” sono tratte da ogni tipologia di giornale: quotidiani e riviste popolari, con ampie tirature, come “L’Echo de Paris”, “Le Petit Parisien”, “Le cri de Paris”; fra i giornali tedeschi, fogli popolari, satirici, trasformati dopo il 1933 in fogli di propaganda nazista, quali “Simplicissimus”, “Ulk”, “Judenkenner”, “Brennessel”²⁰. Tra i giornali e le riviste italiane, molte immagini sono attinte da “La Rivista illustrata del Popolo d’Italia”, “Il Popolo di Roma”, “Guerin Meschino”, “Il Trava-

20. Il giornale berlinese “Kladderadatsch”, creato nel maggio 1848, si orienta nel tempo su posizioni di destra e di estrema destra e diventa nazista all’arrivo al potere di Hitler. “Ulk”, fondato nel 1872, è il supplemento del “Berliner Tagesblatt”, di orientamento liberale. “Simplicissimus” appare a Monaco come foglio satirico e letterario e conta fra i suoi collaboratori Thomas Mann; nel 1933 la sua redazione è “epurata” e continua le sue pubblicazioni fino al 1944. Nel 1933 nasce a Monaco il foglio satirico “Die Brennessel”, che cessa le sue pubblicazioni nel 1938. Nel 1923 nasce “Der Stürmer”. Per prime informazioni sulla stampa tedesca illustrata cfr. U. E. Koch, *Les images des juifs dans la presse satirique illustrée et les cartes postales allemandes (1848-1914)*, in Matard-Bonucci (éd.), *Antisémythes*, cit., pp. 411-26, e soprattutto E. Fuchs, *Die Juden in der Karikatur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte*, Albert Langen, München 1921 (ristampa Klaus Guhl, Berlin 1985).

FIGURA 3
Caricatura pubblicata in "Je Suis Partout" il 19 settembre 1936 e tratta dal giornale tedesco "Kladderadatsch"



CHACUN SA CHACUNE

so delle Idee”²¹. Infine, frequentemente utilizzato è l’“ABC” di Madrid, oppure immagini – sovente senza indicazione precisa della fonte – tratte da giornali rumeni e inglesi.

Da questo elenco è dato notare che “Je Suis Partout”, pur distinguendosi per il suo carattere di giornale politico-culturale destinato alle élite, attinge le immagini principalmente dalla stampa popolare, perfino volgare, dell’epoca. Tra le fonti più rilevanti si trova “Der Stürmer”, il giornale fondato nel 1923 da Julius Streicher, un antisemita violento che pubblica un foglio di lotta nazionalsocialista, con il sottotitolo «Settimanale in lotta per la verità»²². Questa «verità» è raggiunta principalmente attraverso la descrizione dell’ebreo e la denuncia dei suoi crimini. Pur non essendo un organo della NSDAP, questo settimanale era sostenuto da Hitler ed ebbe come scopo, dal 1923 al 1945, di fomentare e diffondere l’odio contro gli ebrei.

Attraverso falsificazioni, ingiurie, diffamazioni, l’ebreo è rappresentato come elemento diabolico e pericoloso per la popolazione tedesca. L’ebreo è soprattutto accusato di perversione sessuale, utilizzando il tema tradizionale dell’omicidio rituale e adattandolo ai crimini della contaminazione del sangue (la *Rassenschande*), crimini provocati, secondo Streicher, dai rapporti sessuali misti²³. In ogni numero si può leggere lo slogan «Juden sind unser Unglück!» («Gli

21. Non esiste una storia della caricatura nella stampa fascista, ma solo alcuni studi su aspetti specifici: cfr. F. Bergamasco, *L’Italia in caricatura: le storiche vignette del Travaso, Marc’Aurelio, Bertoldo, Candido*, Newton Compton, Roma 1995. Qualche informazione sull’antisemitismo nei fumetti in G. Pazienti, R. Traini, *Fumetto alalà. I comics italiani durante il fascismo*, Einaudi, Torino 1993, pp. 202-20 e 259-74. Per la propaganda antisemita cfr. M.-A. Matard-Bonucci, *L’Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, il Mulino, Bologna 2008 e il catalogo della mostra a cura del Centro Furio Jesi (a cura di), *La menzogna della razza*, cit.

22. F. Hahn, *Der Stürmer! Leserbriefe an das NS-Kampfblatt 1924-1945*, Seewald, Stuttgart 1978; D. E. Showalter, *Little Man, What Now? “Der Stürmer” in the Weimar Republic*, Archon Books, Hamden 1982; H. Froschauer, R. Geyer, *Quellen des Hasses. Aus dem Archiv des “Stürmer”. Eine Ausstellung des Stadtarchiv Nürnberg, Oktober 1988-Februar 1989*, Selbstverlag der Stadt Nürnberg-StadtArchiv, Nürnberg 1988.

23. Cfr. in merito C. von Braun, *Antisemitische Stereotype und Sexualphantasien*, in Jüdisches Museum der Stadt Wien (hrsg.), *Die Macht der Bilder. Antisemitische Vorurteile und Mythen*, Picus, Wien 1995, pp. 180-91.

ebrei sono la nostra rovina!»). La tiratura arriva a 800.000 copie nel 1935 e diminuisce solo negli ultimi mesi di esistenza, alla fine della guerra. Philipp Rupprecht, detto Fips, disegna le caricature, messe in rilievo nella prima pagina e rese più evidenti dal colore rosso²⁴. Fips crea una figura corpulenta chiamata *Stürmer-Jude*, con gambe corte e curve, piedi piatti e sproporzionati, provvista di lunghe braccia e lunghe mani, con orecchie enormi, capelli crespi e naso smisurato. Questo “tipo-base” di ebreo era riprodotto da Fips in ruoli differenti: lo *Hausierer*, il venditore ambulante, o il *Trödler*, il rigattiere, l’ebreo ricco (*der Bankier oder Anständige Jude*), il giornalista, il rabbino, il medico, l’artista. Una “tipologia” di ebreo – nelle sue numerose metamorfosi – da cui traggono ispirazioni numerose immagini e rappresentazioni dell’epoca, in tutta Europa.

Va notato che “Je Suis Partout” utilizza come fonte un giornale violento, popolare e volgare, ma non si serve delle immagini che raffigurano scene relative alle perversioni sessuali imputate agli ebrei – che pure sono molto numerose su “Der Stürmer” – e sceglie quelle più “rispettabili” (FIG. 4).

È possibile citare altri esempi di vignette antiebraiche tratte dalla stampa straniera: “Je Suis Partout” pubblica alcune caricature del “Travaso delle Idee”, anch’esse di contenuto antiebraico. Nella stampa italiana le caricature trovano spazio soprattutto nei giornali satirici, come “L’Asino”, “Il Becco giallo”, “Marc’Aurelio”, “Bertoldo”, che sono sottoposti a censura²⁵. Anche i fogli fascisti sono una fonte differente rispetto a “Je Suis Partout”: si tratta di stampa a carattere

24. P. Rupprecht è l’autore di un celebre libro per bambini *Der Giftpitz* (1938), dove disegnò l’ebreo come un fungo velenoso. Cfr. G. Paul, *Aufstand der Bilden. Die NS-Propaganda vor 1933*, J. H. W. Dietz Nacht, Bonn 1990, pp. 157-8.

25. “Il Travaso delle Idee” fu creato a Roma nel febbraio 1900 e cessò le pubblicazioni nel settembre 1960. Negli anni Venti raggiunse le 300.000 copie (cfr. Bergamasco, *L’Italia in caricatura*, cit., p. 11). “Marc’Aurelio”, creato nel marzo 1931, era un bisettimanale; tra il 1935 e il 1946 raggiunse una tiratura di 600.000 copie (ivi, p. 43). “Il Giornalissimo” e “Libro e Moschetto” erano anch’essi fortemente antisemiti. R. Arzone, *Satire del Ventennio. Pasquinate e caricature dell’Italia fascista*, Rendina, Roma 1997, p. 39, pubblica un disegno di Chancel apparso sul “Becco giallo”. Più in generale sull’iconografia antiebraica presente nei giornali popolari cfr. il catalogo della mostra a cura del Centro Furio Jesi, *La menzogna della razza*, cit.

FIGURA 4

Caricatura pubblicata in “Je Suis Partout” il 18 aprile 1938 e tratta da “Der Stürmer”, senza data



LE PROLETAIRE SOCIALISTE ESCLAVE DU JUIF

(Dessin allemand.)

popolare, che pubblica vignette e caricature dai tratti più semplificati. In generale le caricature edite sulla stampa italiana, che si caratterizzano per la loro grossolanità – così come per la loro povertà grafica –, sono meno virulente di quelle che sono pubblicate nel resto dell’Europa (FIG. 5).

Per quanto riguarda il tema al centro della nostra indagine, la circolazione delle immagini a carattere antiebraico, va notato che anche “Il Travaso delle Idee” pubblica delle caricature tratte dalla stampa

FIGURA 5
“Je Suis Partout”, marzo 1938



– Pour faire des économies, nous avons réuni tous les opéras comiques
en un seul.

Trovato della Idee, Italie.)

straniera, ma non è il solo giornale a farlo²⁶. In altri giornali, come “Il Giornalissimo”, le caricature antisemite sono tratte dal foglio francese “Le Rire”, da “Marianne”, da “Gringoire” oppure dai giornali tedeschi già citati, “Kladderadatsch” e “Brennessel”. Dalla circolazione e dall’*importazione* di immagini dall’estero emerge un elemento da

26. Cfr. a titolo d’esempio la rubrica *Il riso altrui*, del gennaio 1937, che riproduce caricature tratte da “Candide”, “Le Moustique”, “Le Rire”.

osservare, a conferma della necessità di riflettere maggiormente sui limiti dell'autarchia culturale promossa dal regime²⁷.

3 Natura e limiti della circolazione

Nei paesi evocati si assiste a una circolazione delle immagini che, tuttavia, presenta degli interessanti elementi di difformità. Innanzitutto va tenuto presente il contesto diseuguale in cui le immagini sono diffuse: in Francia l'antisemitismo si esprime in un clima di libertà di espressione, in Germania, dal 1933, e in Italia, dal 1938, all'interno di una campagna di stampa che accompagna l'applicazione di misure di esclusione. Inoltre, la Francia è considerata dai giornali italiani e tedeschi il simbolo per eccellenza della *giudeizzazione* dei regimi democratici (FIG. 6).

I giornali dell'Italia fascista, infatti, come "La Difesa della Razza", rappresentano sovente la Francia con attributi ebraici; dal 1938 il paese d'oltralpe è designato come il nemico principale, mentre in seguito il tema più ricorrente è quello della "guerra ebraica", ossia la guerra voluta dagli ebrei.

"La Difesa della Razza", la rivista più nota del razzismo fascista, è pubblicata dall'agosto 1938 al giugno 1943²⁸, allo scopo di sostenere la campagna razziale avviata con il censimento degli ebrei nell'estate del 1938. Vi si trovano molte fotografie, tra le quali quelle a carattere razzista dell'antropologo Lidio Cipriani, riproduzioni di arte antica e caricature senza indicazione della fonte, tratte dalla stampa tedesca, francese e inglese²⁹; fra queste ultime, le vignette tratte dallo "Stürmer" so-

27. Secondo P. V. Cannistraro (*La fabbrica del consenso: fascismo e mass media*, Laterza, Roma-Bari 1975, p. 206), «il regime si adoperò per impedire l'afflusso in Italia dei giornali stranieri» e «nel 1934 è vietato di pubblicare nelle pagine culturali dei giornali romanzi a puntate stranieri» (ivi, p. 207). Ovviamente tutto questo non riguardava l'importazione di immagini. Sull'autarchia culturale cfr. R. Ben-Ghiat, *La cultura fascista*, il Mulino, Bologna 2000.

28. Cfr. Cassata, "La Difesa della razza", cit.

29. Cfr. a titolo d'esempio la riproduzione del manifesto dell'"Action française", *Un Juif vaut bien un Breton*, 20 gennaio 1939, p. 16. Caricature inglesi nel numero del 5 febbraio 1939, da "The Fascist" del 20 marzo 1939, p. 37; caricature rumene ivi, pp. 44-5.

FIGURA 6

Caricatura tratta da "Kladderadatsch", ottobre 1933



no facilmente identificabili³⁰. Pur riproducendo immagini antisemite tratte dalla stampa francese – come quella di Caran d’Ache citata all’inizio – il giornale dedica molti articoli a denunciare «l’ombra giudaica della Francia»³¹. Allo stesso modo, nel corso della primavera del 1939 un ampio spazio viene accordato al decreto Marchandeanu, che proibisce in Francia la propaganda antisemita e che viene considerato come la realizzazione della presa del potere ebraico sulla politica e un segnale della completa conquista dell’opinione pubblica³².

Che cosa è possibile concludere sull’ipotesi dell’esistenza di un’internazionale antisemita delle immagini? Il primo ordine di considerazione attiene alla lettura esclusivamente “franco-francese” che la storiografia ha dato in modo prevalente dell’antisemitismo degli anni Trenta, sottolineando l’autonomia della tradizione d’oltralpe, mentre l’attenzione degli antisemiti alla dimensione internazionale è stata finora poco indagata. Da una sorta di prosopografia dei “professionisti dell’antisemitismo” che ho condotto, che recensisce le mille voci degli attivisti, emergono con chiarezza rapporti e scambi di materiali con un centro di propaganda antisemita molto attivo della Germania nazista, il *Weltdienst* di Erfurt. Il centro di Erfurt, come attesta una nota informativa della prefettura francese, è in relazione con molti dei movimenti e gruppi antisemiti d’oltralpe, elargendo sovvenzioni e stabilendo rapporti costanti e diretti con numerosi pubblicisti – fra cui Coston, Pemjean, Legrand, Clémenti, Boisjolin, Darquier de Pellepoix, Bucard –, inviando loro documentazione e pubblicando alcuni loro articoli³³. Il centro

30. Una caricatura tedesca dal titolo *Il nuovo ebreo ricco*, in “La Difesa della Razza”, 5 marzo 1939, p. 22; *Perché fu fatta la rivoluzione francese*, ivi, p. 23, pubblicata anche in “Je Suis Partout”, febbraio 1939; *Gli amici della Francia*, ivi, p. 34; *Gli ebrei parassiti*, disegno di Fips (*ibid.*), *Vegliata dagli ebrei*, *La Francia si inebria d’oppio* (*ibid.*), *La mala covata*, nel numero del 20 luglio 1939, p. 40. Altre caricature tratte da “Der Stürmer” nel numero del 20 settembre 1939, pp. 10-1.

31. L. Businco, *Vecchi mali della gente francese*, in “La Difesa della Razza”, 20 gennaio 1939, pp. 15-7; A. Lancellotti, *La Francia e l’invasione ebraica*, ivi, 5 febbraio 1939, p. 33; F. Scardaoni, *Polemica sugli scandali ebraici a Parigi*, ivi, 20 febbraio 1939, pp. 21-3.

32. F. Scardaoni, *Antifascismo francese. L’insolenza giudaica sugli scandali ebraici a Parigi*, ivi, 20 giugno 1939, pp. 10-2. Sul decreto Marchandeanu cfr. Galimi, *L’antisemitismo in azione*, cit., pp. 313-20.

33. Ispiratore del *Weltdienst* è Georg de Pottere, già console ungherese nella Russia zarista, autore di libelli antisemiti e agitatore in Svizzera, Austria e Francia.

di Erfurt ha lo scopo di diffondere a livello internazionale materiale propagandistico antiebraico, nonché creare contatti e relazioni in tutta l'Europa antisemita³⁴. È, questo, un tema che ancora attende di essere approfondito; i modi di importazione di questi materiali possono offrire spunti di grande utilità per la ricostruzione della diffusione dei temi e motivi antiebraici.

È importante, in secondo luogo, mettere in rilievo i problemi di circolazione che orientano la ricezione dell'importazione culturale. Nella stampa tedesca e italiana si trovano immagini antisemite contro la Francia, considerata il simbolo della decadenza razziale, mentre va notato che le immagini riprodotte da "Je Suis Partout" provengono dalla stampa popolare e volgare, tedesca e italiana principalmente, dai tratti facilmente riconoscibili, all'interno di articoli apparentemente senza contenuto antiebraico, almeno per il primo periodo.

Se si passa poi a osservare la circolazione dei temi antiebraici negli articoli, un elemento è dato rilevare: essa risulta senz'altro più limitata in Francia rispetto a Germania e Italia. Innanzitutto il contesto è diverso (in Francia non ci sono misure d'esclusione); inoltre l'antisemitismo francese tiene a dimostrare la propria autonomia, facendo appello alla tradizione di Drumont e dell'affare Dreyfus. Dall'analisi condotta risulta, invece, che le immagini, polisemiche, si prestano meglio a essere intercambiabili e dunque adattabili a contesti diversi: esse contribuiscono così a creare un "codice culturale" – secondo l'espressione di Shulamit Volkov – iconografico dell'antisemitismo valido in gran parte d'Europa.

Nel 1933 da Parigi egli si trasferisce a Erfurt, dove avvia una collaborazione con la casa editrice di proprietà di un noto esponente antisemita, il colonnello Ulrich Fleischhauer; questa collaborazione si interrompe nel 1936, quando sopraggiungono forti dissensi fra di loro. Il governo nazista si mostra dapprima indifferente all'iniziativa del *Weltdienst*, a causa dell'indipendenza d'azione rivendicata dai suoi fondatori; nell'agosto 1939 il centro è assorbito dagli uffici di Alfred Rosenberg e trasferito a Francoforte, diventando così un organo di propaganda interamente allineato con il regime.

34. Sul *Weltdienst* di Erfurt cfr. M. Brechtken, «*Madagascar für die Juden*». *Antisemitische Idee und politische Praxis 1885-1945*, Oldenbourg, München 1997, pp. 53-61. Cfr. anche la missiva inviata il 16 febbraio 1939 da Fleischhauer a Georges Montandon, grazie all'intermediazione di Céline, sull'invio di materiale del centro (riprodotta in A. Yaeger Kaplan, *Relève des sources et citations dans* Bagatelles pour un massacre, Du Lerot, Tusson 1987, p. 69).

Un “eccitatore” di cultura antiebraica: Paolo Orano

di *Michele Battini*

1. L'antisemitismo dei fascisti italiani – le loro pratiche politiche, così come i loro linguaggi – furono l'invenzione di una tradizione oppure esse affondavano le proprie radici in strati profondi della cultura nazionale? Le sue antinomie ne rivelavano la fragilità ideologica oppure esprimevano fedelmente la sua natura contraddittoria? Proverò a rispondere a tali domande ricostruendo un itinerario biografico e politico a cavallo tra XIX e XX secolo, sino alla promulgazione della legislazione antiebraica nel 1938: quello di Paolo Orano, nato nel 1875 e morto nell'anno della fine della Seconda guerra mondiale.

L'anno successivo alla decretazione antiebraica voluta da Bottai, Guido Ludovico Luzzatto, un antifascista socialista di religione ebraica, che si era da tempo rifugiato a Parigi, definì l'antisemitismo fascista «farsa, tragedia, operetta» condotte sotto la regia del despota di un «regime preistorico e bizzarro, accomodante e brutale» che amava mettere in scena «il carnevale italiano»¹. A proposito di questo stesso «carnevale», Delio Cantimori ha introdotto e commentato il primo studio importante sulla vicenda degli ebrei italiani sotto il fascismo – opera del suo allievo Renzo De Felice –, sottolineando che «i pregiudizi comuni alla generazione di Mussolini e a quella di poco anteriore» riflettevano le idee «d'una grande maggioranza della cul-

1. G. L. Luzzatto, *Sei mesi di antisemitismo in Italia*, in “Il Nuovo Avanti!”, 17 giugno 1939 (ora in Id., *Scritti politici. Ebraismo e antisemitismo*, Franco Angeli, Milano 1996, pp. 95 e 97). Nella *Prefazione* a R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1961, p. XIII, Delio Cantimori scrive invece di «inettitudine» ed «esitazioni» nella «politica razziale e antisemita di Mussolini».

tura ufficiale italiana» dell'epoca²: gli stessi pregiudizi – continuava Cantimori – erano presenti anche nel fascismo delle origini³, dove gruppi, personalità e riviste di orientamento antiebraico avevano paradossalmente coabitato, in particolare in alcune realtà locali, con militanti e autorevoli dirigenti fascisti ebrei⁴.

A partire da Cantimori, gli storici concordano sul fatto che l'adesione ufficiale del regime alla politica antiebraica promossa da Mussolini tra 1937 e 1938 non può essere considerata – come invece avevano fatto altri studiosi, da Michaelis a Spinosa – l'effetto dell'alleanza con la Germania nell'Asse: la persecuzione antiebraica non fu insomma l'effetto dell'appiattimento sulle politiche naziste⁵. Bisogna invece, molto probabilmente, retrodatare a prima del 1933 quella che Arnaldo Momigliano definì, in una lettera a Federico Chabod, «la progressiva nazificazione del fascismo»⁶ e la radicalizzazione del suo linguaggio razzista, esplosa soprattutto nel corso della guerra d'Etiopia.

2. Cantimori ricorda anche «una famosa pagina del Croce sulla massoneria, il demotismo e certi ambienti ebraici. Non certo per presentare il Croce come antisemita e razzista, ma per chiarire e definire, con riferimenti più precisi, le giuste osservazioni sul fatto» (*Prefazione*, cit., p. XV).

3. R. De Felice, *Mussolini il duce*, vol. II, *Lo Stato totalitario 1936-1940*, Einaudi, Torino 1981, pp. 467 ss., nonché *La legislazione razziale del fascismo*, in AA.VV., *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del convegno nel Cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988)*, Camera dei Deputati, Roma 1989, pp. 11 ss. (ma cfr. anche M. Michaelis, *Mussolini e la questione ebraica. Le relazioni italo-tedesche e la politica razziale in Italia*, Garzanti, Milano 1982).

4. Sul caso Balbo cfr. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista: vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino 2007², pp. 101-3 e 120-3, nonché C. Segrè, *Italo Balbo*, in F. Cordova, *Uomini e volti del fascismo*, Bulzoni, Roma 1980, pp. 3-28. Per la vicenda esemplare di Renzo Ravenna, podestà di Ferrara, cfr. M. Missori, *Gerarchie e statuti del PNF. Gran Consiglio, Direttorio nazionale, Federazioni provinciali: quadri e biografie*, Bonacci, Roma 1986. Cfr. soprattutto I. Pavan, *Il podestà ebreo. La storia di Renzo Ravenna tra fascismo e leggi razziali*, postfazione di A. Cavaglion, Laterza, Roma-Bari 2006.

5. A titolo esemplare cfr. A. Spinosa, *Le persecuzioni razziali in Italia. Parte I. Origini*, in "Il Ponte", VIII, 1952, 7, pp. 975 ss.; Michealis, *Mussolini e la questione ebraica*, cit., p. 121; S. Minerbi, *Gli ultimi due incontri Weizmann-Mussolini 1933-1934*, in "Storia contemporanea", V, 1974, 3, pp. 431-77.

6. «La pressione, da parte tedesca, per permeare il fascismo di idee razziste cominciò nel 1933 o forse anche prima, non so bene. Quando Ginzburg e compagni furono arrestati, già si accentuò la loro origine ebraica. L'ascesa di Interlandi-Tevere, Preziosi-«Vita italiana», l'alleanza Preziosi-Farinacci («Regime fascista»), l'uscita di Evola

L'antisemitismo fascista, sino alla seconda metà degli anni Trenta, rimase sempre connotato e immerso in una babele di linguaggi politici contrapposti: basti qui ricordare la confusione che si produsse fra il concetto di "origini italiche" e quello di "razza italiana" o, talvolta, "ariana", nelle pubblicazioni dell'Istituto nazionale di cultura fascista e negli scritti propagandistici di Acerbo, Franzì, De Francisci⁷. La situazione perdurò sino a quando Mussolini considerò più funzionale alla definizione dei principi della legislazione persecutoria il documento del razzismo "biologico", elaborato da Landra, Sergi, Gini e da altri scienziati, con il conforto di una presunta "documentazione" biologica, demografica e statistica: il cosiddetto *Manifesto della razza*. Il duce tuttavia non volle mai cessare di interloquire anche con gli esponenti di altre posizioni, come il teorico della cosiddetta "tradizione primordiale", Julius Evola⁸.

Anche allora, però, il regime non cessò di promuovere l'idea che il fascismo non faceva che tradurre in pratica ciò che la Chiesa aveva predicato per secoli, come provano i reciproci riferimenti alle rispettive posizioni ideologiche, da parte di Farinacci e di padre Tacchi Venturi⁹.

dalla *lunatic fringe*, se ricordo bene, sono eventi anteriori al 1938. Soprattutto ricordo ben l'ansietà che tu, io, Antoni, Cantimori etc. sentivamo per questa pressione. Avrei dovuto probabilmente dire "progressiva" o "tentata" nazificazione: ma in realtà badavo al risultato del processo progressivo, e non temevo di essere frainteso» (Momigliano a Chabod, 10 novembre 1959, in F. Chabod, A. Momigliano, *Un carteggio del 1959*, a cura di G. Sasso, postfazione di R. Di Donato, Istituto italiano per gli studi storici-il Mulino, Bologna 2002, pp. 111-2). Sull'epistolario cfr. G. Imbruglia, *Nazione, illuminismo, storicismo. Chabod e una polemica del 1959 con Arnaldo Momigliano*, in Id., *Illuminismo e storicismo nella storiografia italiana*, Bibliopolis, Napoli 2003, pp. 19-76.

7. Cfr. soprattutto P. De Francisci, *Civiltà romana*, Istituto nazionale di cultura fascista, Roma 1938, p. 143; G. Marzo, *Caratteri fisici e spirituali della razza italiana*, Istituto nazionale di cultura fascista, Roma 1939, pp. 55 ss. (De Francisci sostituì Gentile alla guida dell'Istituto nel 1937; era un eminente studioso di antichità; Marzo, antropologo e psichiatra, fu direttore del Museo di antropologia di Torino). Ma cfr. anche G. Acerbo, *I fondamenti della dottrina fascista della razza*, Ministero della Cultura popolare, Ufficio studi e propaganda sulla razza, Roma 1940, pp. 71-93.

8. Rinvio per tutti a J. Evola, *Tre aspetti del problema ebraico*, Mediterranea, Roma 1936, p. 18: «L'opposizione fra spirito semitico e spirito ariano sta naturalmente a base di ogni antisemitismo» (cfr. anche Id., *Il mito del sangue*, Hoepli, Milano 1937).

9. Monsignor Giovanni Cazzani, vescovo di Cremona, scrisse *Unità cristiana e giudaismo. Parabole per la Quaresima 1939*, Tipografia Buona Stampa, Cremona 1939. Per la sintonia con tali posizioni da parte di Farinacci, capo del fascismo cremonese,

Il risultato finale rimase comunque una notevole confusione ideologica e retorica tra “Demorazza” del ministero degli Interni, ministero della Cultura popolare e organi del partito e dei gruppi universitari fascisti. Il caso della propaganda antisemita in Toscana è esemplare¹⁰.

Affronterò il problema delle contraddizioni della propaganda di regime passando dal contesto a un testo particolare e successivamente tornando dal “primo piano” sul singolo documento al “campo lungo” della storia culturale¹¹.

Il testo che esaminerò è *Gli ebrei in Italia*, pubblicato da Paolo Orano nel marzo del 1937¹², ma elaborato molto probabilmente nel corso del 1936, all'epoca in cui il giornale di Farinacci, “Il Regime fascista”, aveva già tentato di avviare una campagna antiebraica imitando il modello della propaganda di Goebbels.

2. Mi sembra ci siano indizi importanti per ritenere che il testo sia stato suggerito a Orano, se non addirittura commissionato, dallo stesso Mussolini. Il dittatore forse non ne fu probabilmente del tutto soddisfatto e la questione del giudizio del duce sul volume è stata ogget-

cfr. Id., *La Chiesa e gli ebrei* (conferenza tenuta il 7 novembre 1937 in occasione dell'inaugurazione annuale dell'Istituto nazionale fascista di cultura), Tipografia Tevere, Roma 1937, pp. 1-16. Cfr. infine A. Romanini, *Ebrei Cristianesimo Fascismo*, Caparrini, Empoli 1936, pp. 59 ss. Rinvio a G. Miccoli, *Santa Sede e Chiesa italiana di fronte alle leggi antiebraiche del 1938*, in “Studi Storici”, 1988, pp. 821-902; Id., *I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah*, Rizzoli, Milano 2000, pp. 263 ss.

10. Cfr. i saggi di Camillo Bencini, Federica Battini e Simone Duranti in E. Colliotti (a cura di), *Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943)*, Carocci-Regione Toscana, Roma-Firenze 1999, vol. I, pp. 225-415.

11. S. Kracauer, *History. The Last Things before the Last*, Oxford University Press, New York 1969, pp. 104-38 (ma cfr. anche la *Prefazione* di Paul O. Kristeller, p. VIII). Su questi passi di Kracauer ha recentemente richiamato l'attenzione C. Ginzburg, *Il filo e le tracce. Vero falso finto*, Feltrinelli, Milano 2006, pp. 258 ss. (in una precedente versione: *Microstoria: due o tre cose che so di lei*, in “Quaderni storici”, 86, 1994, pp. 511-39).

12. P. Orano, *Gli ebrei in Italia*, Pinciana, Roma 1937, p. 86 (sulla data di stampa cfr. Michaelis, *Mussolini e la questione ebraica*, cit., p. 121). Su Orano intervenne subito U. Nahon, *Rapporto confidenziale all'esecutivo sionistico, giugno 1937*, in D. Carpi, N. Milano, A. Rofè (a cura di), *Scritti in memoria di Leone Carpi*, Fondazione Sally Mayer, Jerusalem 1967, p. 263. Cfr. anche A. Calò, *Stampa e propaganda antisemita del regime fascista delle leggi razziali 1936-1938*, in F. del Canuto (a cura di), “*Israel*”, *un decennio 1974-1984*, Carucci, Roma 1984, pp. 156-7 (Calò cita la ristampa del dicembre 1937, con modifiche e ampliamenti).

to di lunghe controversie tra Spinoza, Michaelis e De Felice, che sostengono l'ipotesi dell'approvazione, e Fabre e Sarfatti, che invece ne dubitano¹³. Io mi limito a osservare che, quale sia la conclusione, Paolo Orano all'epoca venne considerato in più occasioni come il portavoce ufficioso del regime: così osserva lo stesso Antonio Gramsci in una pagina penetrante dei *Quaderni*¹⁴, e la nota di Gramsci induce a ritenere che Orano (e Mussolini indirettamente) pensasse al proprio pamphlet come a un *ballon d'essai* lanciato per sondare le reazioni dell'opinione pubblica.

L'operazione riuscì. Le sue tesi furono accolte con enorme clamore da tutti i giornali e godettero di numerosissime segnalazioni e recensioni: se ne trova traccia nei più importanti organi di stampa, "Il Giornale d'Italia", "Corriere della Sera", "La Stampa", "Il Meridiano di Roma", "La Tribuna" ecc.

Una ricezione talmente ampia non sarebbe stata possibile senza il consenso e il sostegno della più alta autorità del regime. Lo prova anche il fatto che sulla base del libretto di Orano, per la prima volta, "Il Popolo d'Italia" avanzò il dubbio che gli ebrei appartenessero alla comunità nazionale¹⁵; molto probabilmente, insomma, Orano svolse il ruolo di apripista per Benito Mussolini. Il suo libro andava ben al di là delle formule ossessive degli antisemiti professionali di antica

13. Cfr. Spinoza, *Le persecuzioni razziali*, cit., p. 975; Michaelis, *Mussolini e la questione ebraica*, cit., p. 121; M. Sarfatti, *Gli ebrei negli anni del fascismo: vicende, identità, persecuzione*, in C. Vivanti (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. XI, *Gli ebrei in Italia*, tomo 2, *Dall'emancipazione a oggi*, Einaudi, Torino 1997, p. 1674; G. Fabre, *L'elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei*, Zamorani, Torino 1988, pp. 44-7. Sarfatti e Fabre dubitano del consenso mussoliniano al libro di Orano, «che non avrebbe saputo impostare la questione razziale». I documenti addotti da Fabre sono un articolo anonimo, attribuito a Mussolini, pubblicato sul "Popolo d'Italia" del 19 gennaio 1937 (*Davar*, ora in B. Mussolini, *Opera omnia*, vol. XXVIII, a cura di E. Susmel e D. Susmel, La Fenice, Firenze 1959, pp. 202-3) e due note in data 7 aprile 1937 e 31 maggio, ora nel diario di G. Pini, *Filo diretto con Palazzo Venezia*, FPE, Milano 1967, pp. 116 e 127. Il libro di Orano fu inoltre recensito anonimamente su "Israel", 15 aprile 1937 (U. Nahon attribuisce la recensione a Dante Lattes, cfr. *Rapporto confidenziale*, cit., p. 264).

14. A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, Istituto Gramsci-Einaudi, Torino 1975, vol. II, p. 753 (*Quaderno 6 [VIII], Miscellanea 1930-1932*).

15. O. De Gregorio, *Gli ebrei in Italia*, in "Il Popolo d'Italia", 25 maggio 1937; per le recensioni di A. Nosari, Radius, Victor, A. Freteili cfr. De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, cit., pp. 249 ss.

data come Interlandi, Preziosi e Farinacci e si allacciava alle radici più antiche e profonde degli stereotipi antiebraici nella cultura nazionale. Ancora oggi, tuttavia, la posizione prevalente tra i critici – esemplare a tal proposito il peraltro ottimamente documentato volume di Marie-Anne Matard-Bonucci – sottovaluta l'importanza del pamphlet e il ruolo del suo autore, rivelando tra l'altro un equivoco decisivo nei confronti del significato del suo antisionismo, che voleva essere, a mio parere, un attacco all'antipatriottismo di *tutti* gli ebrei italiani, compresi i molti ebrei fascisti¹⁶. L'ottica che prevale ancora nell'interpretazione del testo di Orano è invece quella di una sua presunta disfunzionalità rispetto alla persecuzione razziale, argomentabile più efficacemente con i documenti degli scienziati razzisti.

L'explication de texte può invece avviarcì a risultati sorprendenti.

Un primo livello dell'argomentazione, nel testo di Orano, è senz'altro la *deminutio* del "presunto patriottismo" degli ebrei italiani e del loro ruolo nel movimento di riscossa nazionale, nel "Risorgimento" della nazione. Orano afferma che gli ebrei avevano avuto solo un «interesse materiale» al successo dell'impresa dell'unificazione e che quindi i loro ideali patriottici erano stati sostanzialmente viziati da un calcolo: lo Stato unitario costituzionale e di diritto avrebbe decretato la fine delle umiliazioni e delle discriminazioni che essi avevano sofferto negli antichi Stati italiani e nella società di antico regime¹⁷. Orano sottolinea gli esempi di Daniele Manin, Gustavo Modena e Isacco Pesaro Maurogonato come i pochi e veri casi di autentica dedizione alla causa nazionale ma afferma che «le cose erano dunque cambiate da quaranta o cinquanta anni»¹⁸. Mistificando perfidamente il significato della replica di Bernard Lazare al capo degli antisemiti francesi, Edouard Drumont, all'epoca del caso Dreyfus, decretava così il fallimento totale dell'emancipazione.

Il modello che Orano contrappone all'emancipazione giuridica è quello della separazione, della discriminazione e del ritorno a una condizione servile, già definita nel tardo impero romano, dove

16. M.-A. Matard-Bonucci, *L'Italie fasciste et la persécution des juifs*, Parrin, Paris 2009, pp. 104-9.

17. Orano, *Gli ebrei in Italia*, cit., pp. 13-4.

18. Ivi, pp. 24-5.

i greci, gli asiatici, i germani, i galli, pur mantenendo i propri riti e le proprie credenze, non vedevano alcuna difficoltà ad inchinarsi di fronte al Monte del Palatino [...]. Tutto al contrario invece gli ebrei [...]: la loro adorazione di Jahvé escludeva ogni altra adorazione ed essi rifiutavano persino il giuramento alle aquile; poiché la loro fede religiosa si confondeva con l'osservanza di determinate leggi sociali [...] essi si consacravano a far proseliti

con «l'uso delle proprie ricchezze», la persuasione ma anche, talvolta, «la violenza»¹⁹.

I fascisti, romani della modernità, non possono quindi che ricorrere al modello politico di «quella Roma, la Roma repubblicana e imperiale, [che] era costituita in modo totalitario come la nostra Roma fascista». Gli italiani sono da sempre integralmente «totalitari e concordatari»: l'impero costantiniano, in cui il cristianesimo era divenuto religione *licita*, poi privilegiata, aveva saputo integrare la «cattolicità» in una «vasta formazione gerarchia, organica, disciplinata e autoritaria». Come Dante aveva compreso, la Chiesa cattolica non poteva perciò essere considerata il frutto della spiritualità giudaica, bensì un prodotto dell'impero universale romano e del genio della predicazione di Paolo di Tarso, rivolta non più agli ebrei, bensì ai gentili²⁰.

Estranei e ostili alla comunità imperiale antica, gli ebrei lo erano anche alla nuova Italia imperiale fascista. Lo rivelava il successo del sionismo nelle comunità israelitiche della Penisola²¹, che mirava di fatto a «rafforzare la posizione mediterranea dell'Inghilterra contro la mediterraneità autentica [...] nella quale deve affermarsi l'Italia imperiale»²². Così il sionismo andava alleandosi con l'impresa dei bolscevichi, «che mira a rovesciare la latinità, lo Stato Romano, la Chiesa, La Patria e l'ordine sociale», come dimostravano le vicende della guerra civile spagnola e del governo di Fronte popolare in Francia, guidato dal «giudeo Léon Blum»²³.

19. Ivi, pp. 51 ss.

20. Ivi, p. 73. Orano si riferisce al testo *L'antisémitisme. Son histoire et ses causes*, pubblicato da Bernard Lazare nel 1894. Rinvio alle pagine di H. Arendt, *Herzl and Lazare. From the Dreyfus Affair to France Today*, in "Servish Social Studies", IV, 1942, 3, pp. 195-240.

21. Orano, *Gli ebrei in Italia*, cit., p. 76.

22. Ivi, p. 84.

23. Ivi, pp. 125 ss.

Significativamente, il testo si concludeva con alcune note polemiche. In appendice Orano attaccava lo Stato liberale prefascista e la politica di Giovanni Giolitti e Luigi Luzzati. L'esito disastroso del progetto politico liberale di assimilare gli ebrei era perciò ampiamente provato: le relazioni esistenti tra questi, la massoneria finanziaria e la cooperazione socialista erano sempre state usate al fine di costruire una rete di poteri economici antinazionali finalizzata al controllo delle risorse dello Stato²⁴.

Gli ebrei in Italia fu in realtà il prodotto finale di un lungo tragitto. L'autore utilizzava in buona parte argomenti provenienti da suoi scritti pubblicati negli anni precedenti. Almeno quattro livelli sono sicuramente riconoscibili nel testo: gli scritti sul cristianesimo, pubblicati a cavallo tra Otto e Novecento; gli articoli preparati per il quindicinale sindacalista "La Lupa", di cui Orano fu direttore tra 1910 e 1911; i testi interventisti del 1915 (a partire da *Nel solco della guerra*); le pagine polemiche contro il trattato di Versailles e la "vittoria mutilata". Si tratta dei documenti di un percorso paradigmatico del vario nazionalsindacalismo anti-politico italiano, da cui prese forma un antisemitismo identificabile con quello eversivo delineato da Delio Cantimori e che anticipò, tappa per tappa, quello seguito dallo stesso Mussolini: la polemica rivoluzionaria interna al Partito socialista, poi la rottura con il partito e la deriva nazionalista, infine l'interventismo e l'identificazione negli ebrei del nemico interno della nazione.

3. Figlio di un giurista, Paolo Orano era stato allievo di Antonio Labriola ma, molto presto, si era avvicinato agli studi antropologici sotto la guida di Giuseppe Sergi. Si era fatto notare in una polemica giovanile nei confronti di Guglielmo Ferrero sul problema della cosiddetta "decadenza della razza latina", poi aveva collaborato con Alfredo Niceforo alla pubblicazione di due volumi, *Psicologia della Sardegna e Rinnovamento della Sardegna*, che Antonio Gramsci de-

24. Orano polemizza anche con i dirigenti fascisti ebrei come Ettore Orazza e il suo gruppo, "La nostra Bandiera", che cercarono di imporre il proprio controllo sull'Unione delle comunità ebraiche, profittando dei provvedimenti di centralizzazione e normalizzazione varati dal regime, nel quadro della normativa post-concordataria (l'opposizione della maggioranza delle comunità venne letta come una prova dell'inaffidabilità degli ebrei).

finì farciti di «sciocchezze e insulsaggini» ed abbelliti da uno stile sdolcinato²⁵. Polemista poligrafo, collaboratore di numerosi periodici e autore di decine di libretti politico-sociologici, Orano divenne un divulgatore della letteratura tardo-positivistica sull'inferiorità razziale delle popolazioni del Mezzogiorno, rappresentata da Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo e Alfredo Niceforo, le cui bizzarrie avevano infettato, proprio attraverso le pagine di Ferri e Achille Loria, anche la stampa e l'ideologia del Partito socialista²⁶. Il vacuo e barocco Orano, invitato da Ferri a far parte della redazione dell'"Avanti!", ne sarebbe diventato uno dei principali portavoce all'interno del movimento operaio.

L'antisemitismo non fu però il portato di questa letteratura e del giovanile "lorianesimo" di Orano. Determinante fu invece – a mio avviso – il suo approccio alla questione storica del cristianesimo con i libelli apparsi tra 1899 e 1900: *Cristo e Quirino*, *Critica nuova* e *L'Italia cattolica*, fusi infine nel 1908 nel testo *Cristo e Quirino. Il problema del cristianesimo*²⁷.

25. *Psicologia della Sardegna*, Casa editrice italiana, Roma 1896, p. 9: «che ci sia un liquido d'ambiente isolano sardo, conviene persuadersene assolutamente. Da mille segni, e per cento diverse osservazioni si rivela allo scrutatore demopsicologico la diversità enorme di funzionalità biologiche alte e basse in Sardegna, da quelle d'ogni altro paese». Cfr. Gramsci, *Quaderni del carcere*, cit., pp. 47 (*Quaderno 1* [XVI], 1929-30) e 346 (*Quaderno 3* [XX]).

26. A. Gramsci, *Alcuni temi della questione meridionale* (1926), ora in P. Togliatti, *La costruzione del Partito Comunista*, Einaudi, Torino 1971, p. 140: «se il Mezzogiorno è arretrato, la colpa non è del sistema capitalistico o di qualsivoglia altra causa storica, ma della natura, che ha fatto i meridionali poltroni, incapaci, criminali, barbari [...]. Il partito socialista fu in gran parte il veicolo di questa ideologia [...]; diede il suo crisma a tutta la letteratura "meridionalista" della cricca degli scrittori della cosiddetta scuola positiva, come i Ferri, i Sergi, i Niceforo, gli Orano e i minori seguaci». Niceforo aveva pubblicato *La delinquenza in Sardegna* nel 1897 (ristampa, Della Torre, Cagliari 1977, in particolare pp. 15 ss.), a cui nel 1898 seguì *L'Italia barbara contemporanea*. Giuseppe Sergi aveva scritto *La Sardegna. Note e commento di un antropologo*, Fratelli Bocca, Torino 1907. Cfr. F. Germinario, *Latinità, antimeridionalismo e antisemitismo negli scritti giovanili di Paolo Orano 1895-1911*, in A. Burgio (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, il Mulino, Bologna 1999, pp. 105-15.

27. Pubblicati rispettivamente dalle case editrici Civelli e Lux. *Cristo e Quirino. Il problema del cristianesimo*, venne pubblicato dai Fratelli Bocca a Torino nel 1899 e conobbe varie riedizioni. L'edizione dalla quale cito è quella del 1908.

L'opera era assai ambiziosa e pretendeva di liquidare niente meno che tutta la scuola "razionalistica", che aveva fatto capo a Renan, così come quella storicistica, che aveva avuto a maestri i tedeschi David Strauss e Harnack²⁸. Il cristianesimo infatti non è per Orano una «cultura originaria della terra di Palestina» né «sentimento o ideale di un rabbi lontano, condannato alla forca come anarchico, dallo Stato latino»: esso è invece «culto cattolico, diritto romano e costruzione gerarchica»²⁹. Ristabilita questa «verità indiscutibile», Orano liquidava tutte le scuole storiche e critiche, per esaudire rapidamente l'urgente «bisogno di conclusione portato dal divenire sociologico»³⁰, cioè l'elaborazione di quelle formule di pronto uso che erano alla moda nella cosiddetta "sociologia moderna" di inizio secolo. Definito l'Oriente come la terra dell'individualismo e della spiritualità, non rimaneva che riservare all'Occidente la capacità di creare istituzioni, leggi e civiltà: l'Occidente «non accetta affatto il Cristianesimo della Palestina e non vi si conforma, ma fa, concretizza quel cristianesimo riuscito che è di seguito la Chiesa, il cattolicesimo, il Papa». La cristianità non fu opera di giudei, insomma, bensì della latinità classica: quindi opera «severa e rigida [...] di forza e di diritto»; fu opera della storia romana nel suo «stadio cesaristico, militare e monarchico»³¹.

Sappiamo che il cesarismo fu oggetto di una discussione serrata nella pubblicistica italiana a cavallo fra Ottocento e Novecento. Orano era persuaso che esso fosse il destino delle folle latine: quello antico non era sopravvissuto alla decadenza politica dell'impero, ma era riaffiorato nella romanità barbarico-latina e nella soluzione imperiale, riproposta dalla cristianità medievale. Naturalmente, il suo spirito sarebbe tornato nella nuova «comunità sindacale e nazionale»³², cioè nel fascismo, capace di adeguare lo spirito di massa alle condizioni politiche della società industriale.

Nel 1908 Orano era al termine della propria parabola di militante socialista. Nel 1902 era entrato a far parte della minoranza rivolu-

28. Ivi, pp. XXI, XXV, 16.

29. Ivi, p. XXXI.

30. Ivi, p. 54.

31. Ivi, pp. 76-86.

32. Ivi, pp. 131 ss., 215, 260.

zionaria dei sindacalisti³³, con Michele Bianchi ed Enrico Leone, ma dopo alcuni confronti durissimi con Filippo Turati era stato escluso dalla redazione dell' "Avanti!", rifugiandosi sull'organo dei giovani, "Gioventù socialista". Aveva poi scritto su innumerevoli fogli e bollettini dell'estrema sinistra sindacalista: "Lotta proletaria", "L'Energia", "Pagine libere" di Angelo Oliviero Olivetti, "Il Divenire sociale" di Enrico Leone. In seguito, aveva rotto con il partito.

Dal 1907 Orano e gli altri sindacalisti rivoluzionari fuoriusciti dal partito avevano aderito a un'ideologia antiparlamentare e violenta, radicalizzando alcuni elementi ideologici che già avevano connotato il sindacalismo come fenomeno interno al partito.

È incontestabile che il fenomeno sindacalista fu sempre molto diversificato sul piano geografico e su quello politico. A un radicamento nelle aree agrarie del Nord a composizione bracciantile corrispose anche una presenza significativa nelle città del Sud; esso fu inoltre molto articolato sul piano teorico, oscillando tra l'adesione a posizioni liberali e antiprotezionistiche e la suggestione per l'interpretazione soreliana di Marx. Né fu univoco il percorso dei dirigenti e dei militanti, alcuni approdati all'anarcosindacalismo e poi al comunismo, altri al sindacalismo nazionale e all'interventismo. Decisive, a tale proposito, furono le scelte diverse fatte dinanzi alla guerra di Libia e al primo conflitto mondiale, nel 1915.

33. Gli studi storici sul sindacalismo sono fioriti soprattutto negli anni Settanta del secolo scorso e hanno restituito il profilo originale di quel movimento all'interno del PSI, della Confederazione generale del lavoro e del marxismo italiano. Cfr. gli atti del convegno *Il sindacalismo rivoluzionario in Italia nel periodo della II internazionale*, Piombino, 28-30 giugno 1974, in "Ricerche storiche", gennaio-giugno 1975. Utili sono le ricerche di D. Marucco, *Arturo Labriola e il sindacalismo rivoluzionario in Italia*, Einaudi, Torino 1970, pp. 89 ss.; A. Roveri, *Dal sindacalismo rivoluzionario al fascismo. Capitalismo agrario e socialismo nel ferrarese 1870-1920*, La Nuova Italia, Firenze 1972; P. Favilli, *Capitalismo e classe operaia a Piombino 1861-1918*, Editori Riuniti, Roma 1974. Una panoramica più completa è in A. Riosa, *Il sindacalismo rivoluzionario in Italia e la lotta politica nel Partito socialista nell'età giolittiana*, De Donato, Bari 1976, pp. 377 ss. e 5-12. Sul profilo dottrinale sono importanti E. Santarelli, *La revisione del marxismo in Italia*, Feltrinelli, Milano 1964, pp. 109 ss.; G. Furiozzi, *Sorel e l'Italia*, D'Anna, Messina-Firenze 1975, pp. 48 ss.; L. Valiani, *Questioni di storia del socialismo*, Einaudi, Torino 1975, pp. 116-7 e 162-3. Sul tragitto dal sindacalismo rivoluzionario al fascismo cfr. infine Z. Sternhell, M. Sznajder, M. Asheri, *Naissance de l'idéologie fasciste*, Fayard, Paris 1989, pp. 181-323.

Appena uscito dal PSI, Orano si impegnò per dotarsi di un proprio organo di stampa³⁴. Questo vide la luce però solo nel 1910, come giornale sindacalista indipendente e decisamente antiriformista, e nel 1911, dalle pagine della “Lupa”, Orano anticipò la svolta nazionalista interventista che Mussolini avrebbe compiuto solo nel 1915, manifestando il proprio sostegno alla guerra contro l'impero ottomano per la conquista della Libia. La definizione di una linea sindacale e nazionalista nel 1911 costituisce la cesura determinante della sua biografia politica. Di lì a poco quella sfociò nell'interventismo nel primo conflitto mondiale e, dopo la guerra, nella polemica contro la “mutilazione” della vittoria da parte degli accordi di Versailles; la sua evoluzione fu infine coronata dall'entusiasmo per la costituzione sindacale e corporativa fiumana, la Carta del Carnaro.

Ma gli scritti pubblicati sulla “Lupa” rappresentarono anche una cesura qualitativa nella storia della letteratura antiebraica italiana e un'innovazione ideologica anche in relazione alle tradizionali argomentazioni degli scrittori cattolici e nazionalisti, ostili all'emancipazione giuridica e prevalentemente connotate dai motivi dell'antigiudaismo tradizionale: padre Rondina, Foatta o Pananzi.

L'antiebraismo degli articoli pubblicati sulla “Lupa” fu invece lo sviluppo coerente dell'anticapitalismo sindacalista. Come tale, esso era legato anche alla lotta politica interna al Partito socialista, cioè dell'attacco contro i riformisti, accusati di collaborare con i gruppi di potere vicini a Giolitti e di aver condotto il movimento operaio e socialista italiano ai margini della politica nazionale. Giolitti e il riformista Treves avevano reso il socialismo italiano succube dell'attività delle banche che finanziavano la cooperazione, «corrompendolo con gli aiuti, le misure e i mezzi [...] del liberalismo anticlericale e talmudico»³⁵. Al centro della polemica erano le relazioni dei dirigenti del partito, del sindacato e delle cooperative – ad esempio Claudio Tre-

34. A differenza di quanto sosteneva De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, cit., pp. 38-52, “La Lupa” esordì il 16 ottobre 1910. Direttore era Paolo Orano, collaboratori Paolo Mantica, Arturo Labriola, Alberto Micheli, Edouard Berth, Nino Massimo Fovel, Antonio Borgese, Alberto Niceforo, Mario Missiroli, Charles Pèguy, Georges Sorel.

35. [P. Orano], *Socialismo in margine*, in “La Lupa”, 30 ottobre 1910 (gli interventi e i corsivi anonimi erano opera del direttore); N. M. Fovel, *Dai radicali di Alba all'Alba dei Radicali*, ivi. Cfr. anche [P. Orano], *Corsivo*, ivi.

ves – con il presidente del Consiglio in carica nel 1910, Luigi Luzzati, giurista, economista ed ebreo, come Claudio Treves stesso e come il sindaco di Roma, Ernesto Nathan. I tre personaggi erano considerati il vertice, «più di quanto non si creda e loro malgrado, di una specie di imperialismo israelitico», il che provava come

l'Italia politica, così come l'Italia amministrativa, sia in via d'essere completamente conquistata da una lenta e avvolgente manovra ebraica. [...] Parliamo del giudaismo latino, quello cioè che ha completamente contaminato attraverso piccoli mezzi clandestini, un reticolo a maglie strette di laboratori massonici, di circoli anticlericali, di sezioni del libero pensiero, di blocchi popolari³⁶.

Per contrastare il blocco giolittiano, capitalistico, plutocratico, massonico ed ebraico sarebbe stato necessario prendere a modello il movimento antiebraico francese, riorganizzatosi dopo la sconfitta subita nell'affare Dreyfus: «la lega fatta in Francia di soreliani e neomonarchici». Anche in Italia l'antisemitismo doveva organizzarsi e «abbandonare l'antico, equivoco e incoercibile concetto di democrazia [...] che ha amalgamato e confuso tutti gli ordini, gli istinti e i valori»: la democrazia era «un'arma ebraica». Gli ebrei controllavano il liberalismo britannico, il repubblicanesimo e il socialismo in Francia e il blocco demo-liberale di Giolitti in Italia, «dove l'elemento ebraico è preponderante»: si tratta di un blocco potente e pericoloso, deciso «alla conquista dell'Italia politica» e alla demolizione delle istituzioni della Chiesa cattolica. La partita, estremamente difficile, imponeva perciò alleanze nuove e coraggio strategico: cioè la costituzione di un blocco antiebraico e antigiolittiano composto da sindacalisti, nazionalisti e cattolici e sostenuto dalle gerarchie ecclesiastiche³⁷.

36. [Orano], *Corsivo*, cit.

37. Cfr. G. Diotallevi, *Il dibattito sul sindacalismo e il nazionalismo. L'evoluzione di Giorgio Sorel*, in "La Lupa", 6 novembre 1910; [P. Orano], *Per la salvezza del principio*, ivi, 13 novembre 1910: «È bisogna essere ingiusti, non sereni, settari per non riconoscere che l'ebraico è, nella Massoneria, elemento preponderante, come quello che, portato istintivamente ad avversare, ad annientare non la Chiesa politica soltanto, ma la Chiesa come istituzione religiosa [...]. La Massoneria non è solo i sim-

Nel 1915 Orano raccolse i propri scritti interventisti in un volume, intitolato *Nel solco della guerra*. Il documento prova come, nella sua proposta ideologica, il dispositivo antiebraico costituisse ormai l'esito definitivo e coerente dell'evoluzione del suo sindacalismo e del suo liberismo economico antiprotezionista in nazionalismo: i sindacalisti, autentica «aristocrazia operaia», avrebbero saputo dimostrare, con la propria azione autonoma, di saper arrivare «ad affermare la propria esistenza con una propria guerra», nella quale si sarebbero elevati all'altezza di una «dignità conquistatrice» e avrebbero eliminato dalla scena politica «quei socialisti che hanno ereditato il pensiero ebraico [...] al pari del concetto episodico della guerra e del carattere provvisorio del conflitto armato»³⁸.

La guerra è la «condizione permanente della lotta politica». È stato grande merito del «laboratorio antidemocratico parigino», in cui «cattolicesimo, sindacalismo, monarchia e rivoluzione intellettuale erano le punte folgoranti, lanciate contro la repubblica ed il nucleo ebraico vegetante comodamente nello Stato», avere ricordato alla scienza politica il ruolo necessario della violenza³⁹. Il tributo a Sorel,

boli ebraici, à decisamente e di lunga mano preparato tutto un programma di presa di possesso all'Italia, dalla quale pensa di eliminare ogni minimo segno e spirito e forme di cattolicesimo. L'anticlericalismo bloccato è la bandiera profana e presentemente vittoriosa di questo piano di guerra [...] di Israel – Luigi Luzzatti, Ernesto Nathan, Claudio Treves». Il tema fu costantemente ripreso sino al 1912: il 15 gennaio Orano auspicò (nell'articolo *Giovanni Giolitti*) «l'alleanza tra cattolici conservatori, nazionalisti e sindacalisti» per ottenere «una vittoria definitiva su Giovanni Giolitti». Cfr. anche la testimonianza su Luigi Luzzatti di J. Destrée, *Figures italiennes d'aujourd'hui*, Van Oest, Bruxelles-Paris 1918, pp. 55-64.

38. P. Orano, *Nel solco della guerra*, Treves, Milano 1915, p. 109 (più in generale, pp. 103-34).

39. Ivi, pp. 231-2. Nel 1912, a Siena, ove insegnava nelle scuole medie superiori, Orano conobbe Camille Mallarmé, nipote di Stéphane Mallarmé, che era all'epoca intenta a scrivere il suo primo romanzo, *Ressac* (tradotto in italiano nel 1914 con il titolo *Come si fa l'onda*). Amica di D'Annunzio, Camille divenne la seconda moglie di Orano nel 1920 e negli anni Trenta fu collaboratrice del foglio antisemita «Je Suis Partout». A differenza di quanto sostiene Marie-Anne Matard-Bonucci, *L'Italie fasciste*, cit., pp. 104 ss., Orano era dunque già antisemita prima dell'incontro con Camille. Su «Je Suis Partout», cfr. V. Galimi, *Intellettuali e collaborazionismo. L'itinerario di «Je Suis Partout» tra Maurras e Hitler*, in «Passato e Presente», 49, 2000, pp. 69-95.

Maurras, Daudet e compagnia sarebbe stato ripetuto nel 1918, nell'articolo intitolato *Israele italiana e la guerra*⁴⁰.

Gli altri scritti pubblicati in quei mesi avrebbero meritato a Orano l'etichetta di «avventuriero dello spirito» affibbiatagli da Gramsci: il giovane scrittore dell'"Ordine nuovo" torinese bollò infatti l'ideologia oranesca come un "carnevale di idee", con lo stesso termine con cui Guido Ludovico Luzzatto avrebbe definito, nel 1938, la campagna antiebraica del regime⁴¹.

Dal 1919 al 1922 si consumò il passaggio di Orano al fascismo. Dopo l'esperienza di deputato, eletto per il Partito sardo dei combattenti, nel 1922 egli era già con Bottai, come collaboratore di "Gerarchia". Dieci anni dopo, nel 1932, sarebbe stato consacrato dallo stesso Mussolini come *maitre-à-penser* dell'ideologia sindacalista, combattentistica e nazionalfascista:

Nel grande fiume del fascismo, troverete i filoni che si dipartono dal Sorel, dal Peguy, dal Lagardelle del *Mouvement Socialiste* e della coorte dei sindacalisti italiani che, tra il 1904 e il 1914, portarono una nota di novità nell'ambiente socialistico italiano, già svirilizzato e cloroformizzato dalla fornicazione giolittiana, con le *Pagine Libere* di Olivetti, *La Lupa* di Orano, il *Divenire Sociale* di Enrico Leone⁴².

Nel 1937, infine, all'epoca del pamphlet *Gli ebrei in Italia*, Orano era ormai parte del corpo accademico e rettore dell'Università di Perugia, pur continuando a svolgere funzioni importanti nelle istituzioni di propaganda del regime e collaborazioni di prestigio a "Il Popolo d'Italia" e "Corriere della Sera".

Mussolini continuò a utilizzare le immagini oranesche. Quella più fortunata era la formula del fascismo come "nuova romanità cattolica e gerarchica". *Cristo e Quirino* fu citato più volte dal despo-

40. Cfr. P. Orano, *Israele italiana e la guerra*, in "Il Giornale d'Italia", 10 marzo 1918. Il "quattrino ebraico" fu richiamato anche da Mussolini in un articolo sul "Popolo d'Italia" del 4 luglio 1919 per spiegare il successo della rivoluzione bolscevica (B. Mussolini, *Opera scelta*, Hoepli, Milano 1939, p. 104).

41. [A. Gramsci], *Torino città di provincia*, in "Avanti!", ed. piemontese, 17 agosto 1918 (ora in Id., *Scritti giovanili*, Einaudi, Torino 1958, pp. 298-300).

42. B. Mussolini, *La dottrina del fascismo*, Treves-Treccani-Tumminelli, Milano-Roma 1932, p. 28.

ta, sino al discorso alla Camera del 13 maggio 1929 sugli accordi lateranensi⁴³. Ancora l'anno successivo alla decretazione delle leggi antiebraiche, Orano avrebbe ribadito che «nel fascismo, ogni problema con la Chiesa passa e scompare, poiché nel fascismo vi è un divenire religioso [...]. Dunque il fatto nuovo, l'evento che supera, è il fascismo voluto, creduto e vissuto come una religione»⁴⁴.

Nella religione politica nazionale sindacalista e fascista si concludeva così il tragitto antidemocratico avviato più di tre decenni prima contro la «triade ebraica Luzzati-Treves-Nathan»: la rivolta anticapitalistica di Orano era sboccata nell'antisemitismo e nell'odio verso l'emancipazione giuridica preparata dall'Illuminismo. La cultura antigiolittiana che, prima della Grande guerra, aveva contaminato persino il movimento operaio e alcuni settori del socialismo si era decantata definitivamente in nazionalismo corporativo⁴⁵.

L'ultimo ritratto di Paolo Orano che ci è rimasto è opera del suo antico direttore a "Gerarchia", nonché artefice della legislazione antiebraica del 1938-39. Scrisse Bottai nel proprio diario:

Perugia, 12 settembre 1942. Vedo Paolo Orano, col suo viso giallognolo e vizzo da sardegnolo malarico, sotto cui nasconde, come sotto una precoce vecchiezza, una vecchiaia ormai matura, per quanto ancora guizzante di acerbità tardive. Strano uomo, incapace d'ordine mentale di studioso, eppure creatore ed eccitatore di cultura. Mi fa pensare, ogni volta, a questo fenomeno – appunto – della cultura, che si forma anche con il contributo di uomini che ne sono fuori del tutto e in parte.

Gli uomini di cultura: più operatori che creatori, ecc. ecc.

[...] Agisce sul suo animo l'elemento francese, rappresentato in famiglia dalla moglie, Camilla Mallarmé, discendente del poeta, imparentata

43. Id., *Opera omnia*, cit., vol. IV, p. 192. Cfr. De Felice, *Mussolini il duce*, vol. II, cit., p. 144.

44. P. Orano, *Il Fascismo*, Pinciana, Roma 1935, pp. 142-3.

45. Cantimori, *Prefazione*, cit., p. XXVII. Cfr. anche R. Zangrandi, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo*, Feltrinelli, Milano 1962, pp. 52 ss.; S. Lanaro, *Appunti sul "fascismo di sinistra"*. *La dottrina corporativa di Ugo Spirito*, in A. Aquarone, M. Vernassa (a cura di), *Il regime fascista*, il Mulino, Bologna 1974, pp. 366 ss.; D. Settembrini, *Fascismo rivoluzione imperfetta*, Sansoni, Firenze 1978. Cfr. infine G. Parlato, *La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato*, il Mulino, Bologna 2000, pp. 232 ss.

con molti uomini della Repubblica? Di certo tutta la sua formazione è francese. Lo senti soprattutto sul furore antitedesco che, di tanto in tanto, scoppia nella sua volubile conversazione. Altro filone tipico della sua età: il libero pensiero, l'anarchismo irreligioso: lo preoccupa il Vaticano, che si candida alla successione [del regime fascista] dichiarando il fallimento dello Stato Laico e prendendo di fronte tutto lo sviluppo del pensiero moderno con le sue conquiste, dalla rivoluzione di Francia alle odierne formazioni totalitarie⁴⁶.

46. G. Bottai, *Diario 1935-1944*, Rizzoli, Milano 1982, p. 323.

Meditazioni dell'esilio.
Leggi razziali e stampa antifascista:
la dichiarazione del Comitato centrale
del Partito comunista d'Italia
(5 agosto 1938)

di *Alberto Cavaglion*

Nello studio del periodo delle leggi razziali in Italia un'angolatura tanto interessante quanto poco studiata è fornita dalla stampa libera e più in generale dalle forze antifasciste emigrate all'estero, soprattutto in Francia. Gli "italiani allo specchio" o meglio, secondo una consolidata formula storiografica, l'Italia fuori d'Italia.

Nel contesto europeo, dove è bene collocare la campagna razziale avviata da Mussolini nell'ultima parte degli anni Trenta, l'autunno 1938 è un anno decisivo. In Spagna si sta consumando la tragedia della guerra civile, dove forze fasciste e antifasciste si sono trovate per la prima volta impegnate le une contro le altre in uno scontro militare. La Germania hitleriana sta proseguendo indisturbata la sua militarizzazione: nel marzo di quello stesso 1938 l'Austria è annessa e alla Conferenza di Monaco, proprio in concomitanza con l'avvio di una legislazione italiana sulla razza, i governi europei hanno deciso di abbandonare al suo destino, vale a dire sacrificare a Hitler, la Cecoslovacchia. In Europa orientale si è alla vigilia delle manovre diplomatiche che porteranno nel 1939, a campagna razziale di Mussolini ormai dispiegata, al patto russo-germanico e alla spartizione della Polonia.

Sono temi che caratterizzano la discussione sulla stampa antifascista che si pubblica a Parigi e impegnano militanti e attivisti. L'irruzione sulla scena dell'antisemitismo mussoliniano assume i caratteri della discontinuità. Fino a quei giorni la questione ebraica non era entrata nei dibattiti francesi.

Buoni studi pionieristici su questo tema qualche tempo fa avevano iniziato a dissodare il terreno¹. La ricerca è andata poi in altre di-

1. Risale ormai a una ventina di anni fa il saggio, molto ben documentato, di M. Chamla, *La persecuzione antiebraica vista da vicino. La stampa degli italiani liberi in*

rezioni e negli ultimi anni questo filone di ricerca è rimasto inspiegabilmente inesplorato: che io sappia oggi nessuno storico si è addentrato ad analizzare gli echi francesi del 1938 (così come manca, a quanto mi risulta, una ricerca sulla presenza di antisemitismo nelle lettere e nei diari dei nostri soldati al fronte: una presenza assai scarna, a giudicare dalla lettura dei più celebri).

In linea generale, e con buona approssimazione, quello che ci è dato conoscere consente di registrare l'eguale impressione che, con ben altra dovizia di materiale, ricaviamo osservando il panorama *dentro* i confini nazionali. Non si ascoltarono in Francia reazioni indignate, nessuno levò autorevolmente la sua voce in sedi pubbliche. Isolatamente, certo, si scrissero articoli, ma il tema non divenne mai prioritario; appelli lodevoli s'ascoltarono, ma suonarono con una voce roca, nel loro dichiarato anticonformismo: ascoltandoli la maggioranza degli oppositori torse il viso da un'altra parte. Si ha la sensazione che la gravità di quelle ore non fu percepita come tale.

Nei fatti, cioè nella loro vita di tutti i giorni, gli ebrei italiani furono lasciati soli. A reagire contro l'infamia che li colpiva risulta, ad esempio, a prima vista, assai chiaro il lavoro di regia sotterranea che svolsero uomini come Giuseppe E. Modigliani o Guido L. Luzzatto, autori essi stessi, sotto pseudonimo, della maggioranza degli articoli che si conoscono. Nella stampa comunista, socialista o liberal-socialista, scorrendo le annate 1938-40, nulla lascia intravedere un accostamento dell'antisemitismo ad altre emergenze del momento. L'ordine delle priorità era diversamente strutturato: prime pagine e commenti autorevoli s'occupano appunto della guerra di Spagna, di Monaco, della visita di Hitler a Firenze, della strategia di Stalin e di quelle delle democrazie occidentali. Anche nella precedente discussione sulla storia d'Italia, l'eredità del Risorgimento e le origini del liberal-socialismo, nelle animate discussioni scaturite in seno a Giustizia e Libertà, una discussione sull'antisemitismo in Italia non fu mai avviata, né per lanciare un profetico grido di allarme né per avvertire una discontinuità fra Italia liberale e Italia fascista.

L'Italia che chiudeva le scuole, le università, i pubblici uffici agli ebrei non fa notizia. La prima riflessione da svolgere riguarda il ru-

Francia, in "Rassegna mensile di Israel", 1-2, 1988, pp. 365 ss. Il saggio, che purtroppo non ha avuto seguito, reca in appendice un elenco di articoli e una prima bibliografia.

moroso silenzio o perlomeno la generale sottovalutazione della persecuzione in atto².

Una parte molto significativa, fino ad oggi non esaminata come si dovrebbe, occupa la figura di un uomo politico di spicco, personalità centrale nella vita dell'emigrazione politica: un uomo che in passato aveva ricoperto posizioni di governo e, ad esempio, durante la Conferenza di Sanremo aveva avuto modo di entrare con competenza nel viluppo diplomatico posteriore alla dichiarazione Balfour, in relazione ai problemi determinati in area mediterranea dal sorgere di un sionismo politico. Si allude a Francesco Saverio Nitti, che proprio sul finire del 1938, dalle edizioni Spes, pubblica a Parigi un pamphlet intitolato *La désagrégation de l'Europe. Essai sur des vérités impopulaires*³.

Nella Francia dei fuorusciti Nitti era personaggio molto ascoltato, dopo il ritorno della libertà scriverà un interessante volume di *Meditazioni dell'esilio*, dove ancora una volta ebraismo e razzismo fascista occupano uno spazio rilevante nello schiarimento di quelle che Nitti amava definire "verità impopolari"⁴. Nitti era un conservatore che guardava agli eventi con crudo realismo, consapevole del ruolo patriarcale da lui assunto fra gli esuli.

La verità impopolare verso la quale nel 1938 Nitti riserva le punte più acuminata della sua prosa riguarda il marxismo e la stampa comunista parigina. Proprio mentre il razzismo del duce si fa roboante, nei mesi in cui Russia e Germania s'avvicinano tatticamente, il giudizio dei comunisti su Mussolini s'addolcisce. Nitti è fra quanti

2. Tanto più ammirevoli e, in un certo senso, eroici paiono gli articoli di E. Lusu, *Sardegna, Ebrei e "razza italiana"*, in "Giustizia e Libertà", 30 settembre 1938 (ora in Id., *Le interdizioni del Duce*, a cura di A. Cavaglion, G. P. Romagnani, Claudiana, Torino 2002, pp. 311-8) e F. Venturi, *La razza italiana o l'Italiano allo specchio*, ivi, 22 luglio 1938 (ora in Id., *La lotta per la libertà. Scritti politici*, a cura di L. Casalino, Einaudi, Torino 1996, pp. 123-6). Per una scelta di articoli di Camillo Berneri cfr. il suo *Mussolini grande attore. Scritti su fascismo, razzismo e psicologia delle masse*, a cura di A. Cavaglion, Edizioni Spartaco, Santa Maria Capua Vetere 2007.

3. La traduzione italiana di quest'opera, con il titolo *Disgregazione dell'Europa*, si trova in F. S. Nitti, *Opere*, vol. XIII, Laterza, Bari 1962, pp. 99-104.

4. Id., *Meditazioni dell'esilio*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1947, in particolare pp. 49-73 (ora in Id., *Opere*, vol. XIV, Laterza, Bari 1967, pp. 323 ss.).

subito se ne accorgono e si diverte a far girare il coltello nella piaga e a ricordare le radici ebraiche di Marx, l'ideale ebraico di giustizia sociale che dovrebbe essere innato nel socialismo: «Una conoscenza anche superficiale dell'Antico Testamento», scrive Nitti, «sopra tutto ci fa capire l'opera di Marx meglio di qualunque studio economico»⁵.

Recensendo *La désagrégation de l'Europe* sullo "Stato operaio", Giorgio Gemisto ha parole di disprezzo per Nitti, «uomo amareggiato e deluso dalla vita». A nome del partito il recensore s'occupa esclusivamente delle «velleità razziste non dissimulate» dell'autore, chiaramente imbarazzato davanti alla questione dell'ebraismo di Marx al punto di essere indotto a tacere su quanto stava accadendo agli ebrei d'Italia⁶.

L'imbarazzante silenzio della stampa comunista – dove peraltro vanno segnalati, *rara avis*, gli articoli di Giuseppe Di Vittorio, che richiederebbero prima o poi uno studio a sé⁷ – s'avverte dopo l'uscita dei libri di Nitti e perdura nei mesi. Nel 1939 il silenzio si colorerà di toni ancora più lugubri e inquietanti, con il mutarsi della scena internazionale e l'attuarsi del patto russo-tedesco. Sfuma in un'ambiguità equidistanza il giudizio su fascismo e nazionalsocialismo. Per adoperare le parole taglienti di Carlo Dionisotti,

indelebile è rimasto il ricordo di quando, nel 1939, dopo il patto Hitler-Stalin, dopo lo scoppio della guerra e la spartizione della Polonia, i giovani comunisti romani, Alicata, Lombardo-Radice e compagnia, improvvisamente annunciarono ai loro sparuti e spauriti soci della cospirazione antifascista che Mussolini e Hitler erano temporaneamente tollerabili e che i nemici veri erano invece gli Stati capitalisti, Francia e Inghilterra⁸.

Prima del patto Hitler-Stalin l'atteggiamento di ripulsa è ondivago, divorato dal tatticismo. Oltre a essere pochi, gli articoli sulla stampa comunista sono sempre occasionali, cioè determinati da eventi marginali, non mai diretti a intervenire puntualmente contro questo o

5. *Opere*, vol. XIII, cit., p. 104.

6. G. Gemisto, *Problemi e discussioni. Le forze della disgregazione e del regresso*, in "Lo Stato operaio", 15 novembre 1938, pp. 353-5.

7. Da ricordare soprattutto l'appassionata voce d'allarme contenuta in G. Di Vittorio, *In aiuto degli ebrei italiani!*, in "La Voce degli Italiani", 7 settembre 1938.

8. C. Dionisotti, *Delio Cantimori*, in "Belfagor", LIII, 1998, 315, pp. 269-70.

quell'altro provvedimento del duce sulla razza, né tanto meno s'avverte la preoccupazione di descrivere la quotidianità triste dei reietti, cacciati dalle scuole e dai pubblici uffici.

Le leggi razziali fasciste vengono a cadere in questo tormentato quadro europeo, dove la persistenza di altri temi continua ad avere la meglio sulla questione ebraica, la cui specificità, per essere realmente compresa, avrebbe richiesto la rottura di consolidati schemi ideologici.

Il documento che qui presentiamo ci pare esemplare. Esso esprime bene il senso di questa sottovalutazione, lascia intravedere l'incapacità di inserire una piaga come il razzismo antisemita dentro gli schemi di una rigida ideologia. Si tratta della sola presa di posizione del Comitato centrale del Partito comunista d'Italia che si conosca: una dichiarazione del 5 agosto 1938, pubblicata sullo "Stato operaio" del 15 agosto 1938, pp. 243-4.

Nel documento mi sembrano notevoli due punti. In primo luogo il giudizio che viene dato del razzismo italiano, ritenuto un elemento estraneo alla cultura italiana. L'introduzione del razzismo è visto come una tappa della mobilitazione bellica del fascismo e se ne scorgono pure le ragioni occasionali, psicologiche («un tentativo grossolano di far divergere le preoccupazioni crescenti ed il malcontento delle masse popolari per le conseguenze della politica del governo fascista»). Interessante altresì notare che contro le teorie razziali il documento invoca la libertà della scienza, mentre si fa un continuo appello alla «tradizione italiana», considerata immune dal virus razziale. Nel merito della questione ebraica il Comitato centrale non entra, perché preme una seconda questione strategica: il dialogo con i cattolici. E qui a me sembra di individuare l'altro elemento di straordinario interesse che la dichiarazione suggerisce.

Invece di sottolineare l'assenza di reazioni pubbliche o di chiamare a raccolta la classe operaia in modo meno enfatico e più concreto, l'organo ufficiale del partito pone sorprendentemente l'accento sulla «parola del papa», sulla protesta, in verità assai flebile – come oggi sappiamo grazie ai lavori di Miccoli e di Moro –, delle «masse cattoliche». Si dirà che era questo un auspicio, più che una lode, ma la finale trasformazione del grido di dolore in un'irenica difesa della libertà religiosa, anche dei cattolici, fa luce, una luce alquanto amara, sui futuri scenari politici e istituzionali dell'Italia repubblicana.

Appendice

Risoluzione del Comitato centrale del Partito comunista d'Italia del 5 agosto 1938, in "Lo Stato operaio", 15 agosto 1938, pp. 243-4.

1. Il Regime fascista, la cui politica di guerra aggrava ogni giorno di più la miseria degli strati popolari e porta il paese alla rovina, ha lanciato recentemente una teoria razziale la quale ha dato inizio ad una campagna e ad una lotta contro gli ebrei.

La introduzione in Italia della barbara teoria razziale è un sintomo della esasperazione della politica aggressiva di guerra del governo fascista.

Il governo fascista, che ha dimostrato la sua incapacità assoluta di dare una risposta ai bisogni elementari delle masse popolari e di risolvere i problemi del paese, di fronte alle difficoltà crescenti che si accumulano sul suo cammino, soprattutto in conseguenza delle sue avventure disastrose in Abissinia e in Spagna, e sospinto dalla preoccupazione della difesa degli interessi dei ristretti gruppi del grande capitalismo che trovano nella guerra in permanenza una larga fonte di profitti, non vede altra uscita che «tirare diritto» sulla strada delle provocazioni internazionali e, in accordo coi suoi complici tedeschi e giapponesi, gettare il mondo nel macello di una nuova guerra.

Per lo sviluppo di questo piano criminale, esso mette al secondo piano i motivi demagogici coi quali ha cercato sino ad ora di giustificare di fronte alle masse la sua politica espansionista («avere un posto al sole», «conquistare nuove terre al lavoro italiano» ecc.) dato che i risultati di tre anni di guerra hanno smascherato le menzogne fasciste ed aggravato le condizioni delle masse popolari. Il fascismo introduce, perciò, nella sua ideologia guerriera, motivi nuovi, come quelli della razza superiore, eletta, privilegiata, con la intenzione di creare una coscienza brigantesca aggressiva nel popolo italiano, di suscitare in esso l'odio bestiale contro altri popoli e prepararlo, così, alla guerra integrale, totalitaria contro i paesi pacifici.

La lotta antisemita è un momento della più vasta mobilitazione guerriera del fascismo. Essa è anche un tentativo grossolano di far divergere le preoccupazioni crescenti ed il malcontento delle masse popolari per le conseguenze della politica del governo fascista, verso l'obbiettivo di una lotta contro gli ebrei.

Il Partito Comunista d'Italia leva la propria voce contro le teorie razziali, contro le quali protestano i principi elementari della convivenza umana, la scienza non asservita agli sfruttatori ed agli oppressori, e la tradizione italiana.

Le teorie razziali, con le quali si pretende fissare la supremazia naturale di certe razze su certe altre, sono false ed arbitrarie ed inventate da scien-

ziati al servizio dell'imperialismo per giustificare le aggressioni, le rapine, contro altre nazioni e altri popoli.

È opportuno ricordare, in questa occasione, che nel nostro paese, dall'antichità ai nostri giorni, le teorie razziali non hanno mai trovato diritto di cittadinanza.

Il Partito Comunista d'Italia chiama la classe operaia, tutto il popolo italiano, ad opporre una barriera contro la diffusione di simili teorie, a rispondere all'attacco antisemita del fascismo con la loro unità nell'azione contro il Regime fascista della fame, della guerra, dell'oppressione politica e razziale, e a difendere gli ebrei italiani perseguitati dal fascismo e il diritto di asilo agli ebrei di altri paesi che la persecuzione razziale aveva spinti a trovare rifugio in Italia.

2. Il Partito Comunista d'Italia vede nella opposizione del popolo italiano alle teorie imperialiste razziste una reazione alla politica catastrofica del governo fascista.

L'opposizione del popolo italiano non è solo motivata dal sentimento della difesa della personalità umana offesa dal fascismo, ma anche dal fatto che tra gli strati popolari si rafforza il malcontento contro la politica della guerra in permanenza, che aumenta i disagi, le privazioni, i dolori, i lutti per il popolo, e contro le ingiustizie e la corruzione del Regime e dei suoi capi.

Il Partito Comunista d'Italia saluta la protesta delle masse cattoliche contro il razzismo e l'antisemitismo, della quale si è avuto un riflesso nella parola del papa.

Le masse cattoliche hanno dimostrato la loro avversione alla politica di guerra del governo fascista, alla politica dell'asse Berlino-Roma, in occasione della venuta di Hitler in Italia, disertando le manifestazioni ufficiali. Esse cominciano a comprendere l'inganno in cui sono state tratte quando furono chiamate ad appoggiare la vergognosa avventura abissina che si è tradotta in un disastro per il paese; esse incominciano a comprendere che sono cadute in un tranello appoggiando, anche con la partecipazione di numerosi volontari, la causa dei generali ribelli della Spagna, agenti delle forze più reazionarie di questo paese, al servizio di Hitler e di Mussolini che vogliono sopprimere la libertà e la indipendenza nazionale della Spagna del popolo. Esse cominciano a comprendere che, dietro il pretesto di una lotta anticomunista, i governi aggressori di Roma, di Berlino, di Tokio attaccano e minacciano i paesi che sono l'oggetto delle loro cupidigie. Né l'Abissinia, né la Cina, né la Spagna, né l'Austria erano rette da regimi comunisti.

Le minacce fasciste contro i «cattolici ondegianti», dapprima, e quelle attuali contro le organizzazioni e la stampa cattoliche, sono la risposta del Regime fascista alla opposizione crescente delle masse cattoliche alla sua politica.

Il fascismo è condotto ad iniziare una lotta aperta contro la religione e le organizzazioni cattoliche, le quali rappresentano un ostacolo al suo delirio guerriero ed alla diffusione delle sue false e pericolose teorie.

Il Partito Comunista d'Italia riafferma che il rispetto assoluto delle convinzioni religiose delle masse e la difesa della libertà di coscienza costituiscono per esso una questione di principio. Perciò i comunisti italiani difenderanno con tutti i mezzi il diritto degli operai, dei lavoratori, di tutte le masse cattoliche, dei sacerdoti, di professare la propria fede e di organizzarsi a questo fine.

Le minacce di scioglimento delle associazioni cattoliche sono un attentato all'ultimo residuo di libertà esistente in Italia, alla libertà religiosa. La difesa delle associazioni cattoliche, da parte dei comunisti e di tutti i veri democratici, significherà un passo importante dell'unione delle masse popolari, nella loro azione per la conquista delle libertà politiche, senza le quali nessun'altra libertà è garantita.

3. Il Partito Comunista chiama gli operai comunisti, socialisti, democratici, e gli operai fascisti che soffrono, come tutti i loro compagni di lavoro e di sofferenza, le durezze della situazione, a stabilire, assieme agli operai cattolici, le forme della solidarietà attiva degli operai in difesa delle masse cattoliche e delle associazioni religiose.

Il governo fascista vuole ostacolare le spinte all'unità che si manifestano nella classe operaia e negli strati popolari, con la diversione di una lotta anticlericale. Il successo di questa manovra fascista sarebbe una vittoria per i nemici e gli sfruttatori dei lavoratori, per i fautori di guerra, per coloro che tengono il popolo sotto il tallone della dittatura.

Gli operai devono unirsi nelle fabbriche, nelle organizzazioni sindacali e dopolavoristiche, nei circoli e dovunque, e fissare le forme dell'azione comune per il miglioramento urgente delle loro condizioni di esistenza, per il ritiro immediato delle truppe italiane dalla Spagna, per l'abbandono dell'avventura abissina, per la fine della politica di guerra del governo fascista, per imporre una politica internazionale di pace, lo stabilimento di relazioni pacifiche con tutti i paesi che vogliono la pace, e innanzi tutto con la Francia del Fronte popolare e con la Unione Sovietica, avanguardia risoluta della lotta per la pace, – per la libertà di organizzazione, di stampa, di coscienza, per l'avvento di un regime di giustizia sociale, di un regime popolare, per la Repubblica democratica italiana.

IL COMITATO CENTRALE
DEL PARTITO COMUNISTA D'ITALIA

5 agosto 1938

Parte seconda

Le leggi razziali e la loro applicazione

Il corpus delle leggi razziali

di Paolo Caretti

I

Premessa

La triste circostanza segnata dal ricorrere del settantesimo anno dall'approvazione delle leggi razziali nel settembre del 1938 rappresenta l'occasione per il rifiorire di un certo interesse scientifico dei giuristi, e non solo degli storici, per quella buia parentesi dell'ordinamento italiano rappresentata dall'antisemitismo fascista e per gli atti attraverso cui l'oscurità di quella parentesi ha partorito l'accecante orrore della discriminazione etnica¹. In questo contesto di rinnovato interesse aspira a inserirsi il presente scritto, il quale si propone di ricostruire la parabola della legislazione razziale nell'Italia fascista dai suoi precedenti dei primi anni Trenta alla stagione dell'abrogazione e della reintegrazione degli ebrei nella società italiana. In particolare, a queste poche pagine si affida la speranza di riuscire, senza alcuna pretesa sistematica, a portare luce su alcuni episodici aspetti di questa complessa e articolata vicenda normativa che investono più direttamente il sistema delle fonti e la sua evoluzione.

Senza voler anticipare, per ciò stesso, considerazioni che potranno emergere, via via, solo alla luce dell'analisi dei provvedimenti nor-

1. Si pensi ai numerosi convegni sul tema che hanno visto la partecipazione di giuristi, come ad esempio: *Settanta anni dopo le leggi razziali: ebrei, scuola, religioni* (Pisa, 2 ottobre 2008); *Razza, diritto, esperienze. A settant'anni dalle leggi razziali* (Catania, 29-30 ottobre 2008); *Le leggi razziali del 1938: profili giuridici* (Firenze, 24 ottobre 2008); *Verso le leggi razziali. Culture, ideologie e mentalità dell'antisemitismo* (Pisa, 1° dicembre 2008).

mativi e della loro contestualizzazione storica, ma solo per evitare delusioni al lettore ad altro interessato, non è forse privo di qualche utilità rimarcare sin d'ora che la ricostruzione della parabola della legislazione razziale consente – ed è proprio questo il tentativo esperito – di evidenziare la ricorrenza di alcune significative deformazioni del sistema delle fonti (dalla dilatazione del potere d'ordinanza all'uso di presunzioni legali in materia di libertà personale, dalla violazione del principio di irretroattività alla riproposizione di decreti legge non convertiti ecc.) che costituiscono una delle possibili cartine di tornasole del carattere autoritario del regime.

Inoltre, lo studio della legislazione razziale attraverso le categorie delle fonti del diritto, in particolare delle fonti del diritto costituzionale, permette di proporre originali ricostruzioni di quelle vicende normative e di ipotizzarne legami e nessi interni altrimenti difficilmente apprezzabili.

A ciò si aggiunga, infine, che la lettura delle norme nel loro sviluppo pluridecennale consente anche di periodizzare la produzione normativa e di comprenderne intensificazioni e battute d'arresto in funzione del contesto storico-politico e dei mutamenti costituzionali.

2

Le tracce della discriminazione razziale nelle leggi coloniali

Come è noto, lo strumentario logico-concettuale delle più note leggi razziali del periodo 1938-45, approvate nei confronti degli stranieri e degli ebrei, può essere rinvenuto già nelle leggi riguardanti lo *status* dei cittadini delle colonie italiane approvato fra il 1933 e il 1939. Di tale ascendenza si fece vanto la stessa dichiarazione del Partito nazionale fascista del 25 luglio 1938, la quale sottolineò che «con la creazione dell'Impero, la razza italiana è venuta in contatto con altre razze; deve quindi guardarsi da ogni ibridismo e contaminazione. Leggi “razziste” in tale senso sono già state elaborate e applicate con fascistica energia nei territori dell'impero»².

2. *Dichiarazione del Partito nazionale fascista* (25 luglio 1938), in R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1988, p. 557.

L'ideologia dell'epopea coloniale mostra, però, tutta la propria intrinseca debolezza ove si guardi al contenuto delle norme e alla loro portata precettiva. Tale legislazione, infatti, soprattutto la più risalente, non pare in realtà improntata a una logica esplicitamente razzista, ovvero fondata essenzialmente sulla discriminazione etnica. Essa appare, piuttosto, ancorata alla differenziazione dello *status* dei cittadini delle colonie che, lungi dall'essere equiparato alla cittadinanza italiana, veniva disciplinato *ad hoc* per ciascuna colonia e con differenti gradazioni di integrazione nell'ordinamento giuridico italiano³.

Alcuni esempi paiono rendere ragione di quanto si afferma. Per quanto riguarda i cittadini delle isole italiane dell'Egeo, il R.D.L. 19 ottobre 1933, n. 1379 (convertito in legge 4 gennaio 1934, n. 31) prevede, a fronte dell'esonero dall'obbligo di prestare il servizio militare, il mancato riconoscimento dei diritti politici. Ad essi venne, tuttavia, riconosciuta la cittadinanza italiana e, conseguentemente, lo "statuto personale", ovvero il godimento dei diritti civili garantiti ai cittadini italiani. Inoltre, essi potevano chiedere il riconoscimento della cittadinanza piena, incluso l'obbligo del servizio militare e il godimento dei diritti politici, il quale veniva concesso con decreto reale sentito il governatore delle colonie.

Tale situazione di quasi completa equiparazione dei cittadini dell'Egeo non venne, invece, realizzata con riguardo ai cittadini libici. In ordine, infatti, allo statuto dei cittadini della Libia, l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia introdusse alcune norme relative alla cittadinanza (artt. 33 ss.) che dettavano uno statuto personale speciale. A differenza di quanto stabilito nei confronti dei cittadini delle isole egee, quindi, non fu operato un rinvio alle norme in materia di libertà e diritti civili previste per i cittadini italiani – nella legislazione dell'epoca denominati "cittadini metropolitani" –, ma un elenco di diritti politici e civili dei libici,

3. Con ciò non si intende naturalmente negare che, anche se non esplicitamente, la politica coloniale e il nazionalismo moderno, come autorevolmente sottolineato da K. D. Bracher, *Il Novecento. Secolo delle ideologie*, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 36, poggiavano in fondo su un'idea di progresso rudimentalmente razzista che classificava i popoli esaltandone le differenze culturali, politiche e anche fisiche.

che si sovrappose al pregresso statuto personale e successorio se di religione musulmana o solo personale se di religione israelitica⁴. La disciplina dello statuto personale dei cittadini italiani libici venne, poi, arricchita con l'emanazione del R.D.L. 9 gennaio 1939, n. 70, recante «Aggregazione delle quattro provincie libiche al territorio del Regno d'Italia e concessione ai libici musulmani di una cittadinanza italiana speciale con statuto personale e successorio musulmano». Tale legge, che apparentemente ampliava i diritti di alcuni cittadini italiani libici, recò pionieristicamente i segni dell'ideologia razziale del regime, che stava nel frattempo emergendo anche nella legislazione relativa ai cittadini italiani "metropolitani". Da un lato, lo speciale statuto riconosciuto ai cittadini italiani libici musulmani esclude apertamente i cittadini italiani libici israeliti sulla base dell'appartenenza etnico-religiosa; dall'altro, le libertà e i diritti che si aggiunsero all'elenco dell'art. 40 del R.D.L. 3 dicembre 1934, n. 2012-2500, riguardarono l'accesso alla carriera militare e alle cariche politiche e sindacali-corporative locali e furono, pertanto, chiaramente volti ad aumentare il potere politico della popolazione libica musulmana nei confronti degli ebrei⁵. E ciò probabilmente in

4. L'art. 40 del R.D.L. 3 dicembre 1934, n. 2012-2500 (convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675) riconosce ai cittadini italiani libici, individuati dall'art. 34 nei residenti in Libia che non siano cittadini "metropolitani" o stranieri: «1) garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge; 2) inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere soltanto in forza della legge e con le forme prescritte in armonia con le consuetudini locali; 3) inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione, per cause di pubblica utilità e previo pagamento della giusta indennità e salve le altre limitazioni stabilite dalle leggi penali e negli ordinamenti di polizia; 4) diritto di concorrere alle cariche civili e militari nelle colonie, in base ai relativi ordinamenti, che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso; 5) esercizio professionale in colonia, a condizione del possesso dei necessari titoli».

5. L'art. 6 del R.D.L. 70/1939, in particolare, prevedeva il riconoscimento, a coloro che avessero ottenuto la speciale cittadinanza istituita dal decreto, dei seguenti diritti civili e politici: «1) diritto di portare le armi secondo le norme per la coscrizione militare che verrà all'uopo stabilita; 2) diritto di essere iscritti all'Associazione musulmana del Littorio alla diretta dipendenza del Partito Nazionale Fascista; 3) diritto di accedere alla carriera militare nei reparti libici con le limitazioni e le modalità che il regio Governo stabilirà con apposite norme; 4) diritto di esercitare la carica di podestà nei municipi composti di popolazione libica e quella di consultore nei

vista dell'imminente progetto di oppressione del popolo ebraico che, come in territorio italiano, si sarebbe di lì a poco attuato anche nelle colonie.

Ma è solo con lo statuto dei cittadini delle colonie africane (Etiopia, Eritrea e Somalia), unificate nell'Africa orientale italiana con R.D.L. 1° giugno 1936, n. 1019 (che ne disciplinò l'ordinamento e l'amministrazione), che inizia a emergere l'anima di più spiccato stampo razziale di tutta la legislazione coloniale⁶. Emblematica al riguardo appare la netta distinzione tra sudditi e cittadini, che, in ultima analisi, si fondava sulla volontà di evitare contatti tra persone di "razza ariana" e persone di "razza africana" e che di lì a poco sarebbe stata estesa a tutte le colonie. E così la "vocazione" razziale della legislazione coloniale emerse, in via esemplificativa, dall'art. 30 del R.D.L. 1019/1936, che stabilì che «il nato nel territorio dell'AOI da genitori ignoti, quando i caratteri somatici e altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che entrambi i genitori siano di razza bianca, è dichiarato cittadino italiano».

Il primo provvedimento autenticamente e sistematicamente segregazionista fu, però, il R.D.L. 19 aprile 1937, n. 880, relativo alle relazioni di indole coniugale tra cittadini e sudditi, poi convertito in legge il 30 dicembre 1937. Esso era costituito da un articolo unico che puniva con la reclusione da uno a cinque anni il cittadino italiano che nel territorio del regno o delle colonie avesse tenuto relazioni «di indole coniugale» con persona suddita dell'Africa orientale italiana o con persona straniera «appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi o concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa orientale italiana».

A questo provvedimento fecero seguito innumerevoli altre norme restrittive della possibilità di contrarre matrimoni misti (R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, sulla tutela della razza italiana) e di instaurare ogni altra relazione tra nativi e italiani. La legge 29 giugno 1939, n. 1004, in particolare, istituì il reato di lesione del prestigio della raz-

municipi a popolazione mista; 5) diritto di disimpegnare funzioni direttive nelle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3 ed essere chiamati a far parte del Comitato corporativo della Libia e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa».

6. L. Goglia, *Note sul razzismo coloniale fascista*, in "Storia contemporanea", 19, 1988, pp. 1223 ss.

za e conferì ad esso un ambito di applicazione oggettivo e soggettivo estremamente ampio. Ben al di là della sfera dei rapporti sessuali, era considerato reato il fatto che un italiano lavorasse per un indigeno o frequentasse un locale riservato ai neri⁷.

Stupefacenti se osservate con le lenti del XXI secolo appaiono, poi, le norme relative ai “meticci” di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 822. In particolare, le definizioni recate dall’art. 1 testimoniano l’emersione, anche nei testi normativi, dell’ideologia razzista del colonialismo italiano, prima, e del regime fascista, poi:

a) per cittadino s’intende il cittadino italiano metropolitano; *b)* per nativo s’intende colui al quale è attribuita la cittadinanza speciale di cui all’art. 4 del R.D.L. 9 gennaio 1939-XVII, n. 70, il cittadino italiano libico ed il suddito dell’AOI; *c)* al nativo s’intende assimilato lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell’Africa italiana; *d)* per meticcio s’intende il nato da genitore cittadino e da genitore nativo dell’Africa italiana od assimilato. È considerato meticcio: il nato nei territori dello Stato da genitori ignoti, quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia nativo dell’Africa italiana od assimilato; il nato da genitore cittadino, quando le caratteristiche somatiche o altri elementi facciano fondatamente ritenere che l’altro genitore sia nativo dell’Africa italiana od assimilato; il nato da genitore nativo quando le caratteristiche somatiche od altri elementi facciano fondatamente ritenere che l’altro genitore non sia nativo dell’Africa italiana od assimilato.

Alla condizione di meticcio, che veniva dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria, conseguiva l’equiparazione al nativo dell’AOI e l’impossibilità di essere riconosciuto da un genitore cittadino, di portarne il cognome, di riceverne il sostentamento, di frequentare istituti, scuole, collegi, pensionati e internati per nazionali e di essere adottati⁸.

7. Cfr. E. Collotti, *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 37 ss.

8. Sulla nascita dell’ideologia razzista in Italia e sulla sua evoluzione nei confronti dei meticci cfr. M.-A. Matard-Bonucci, *L’Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, il Mulino, Bologna 2008, pp. 64 ss.

Il *corpus* della legislazione razziale dal 1938 al 1945 e la sua attuazione in via amministrativa

Come altrettanto noto, fu la legislazione del periodo 1938-45 a introdurre per la prima volta nell'ordinamento italiano norme espressamente discriminatorie nei confronti degli stranieri e degli italiani qualificati "di razza ebraica". Se si guarda al *corpus* della legislazione razziale adoperando le categorie tradizionalmente utilizzate dagli studiosi delle fonti del diritto, ci si avvede che in tale articolato complesso normativo sembrano distinguibili due grandi categorie di disposizioni: quelle inerenti la disciplina delle libertà e dei diritti civili⁹

9. A questa prima categoria possono essere ascritti, in particolare: il R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, recante «provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri», poi confluito nel R.D.L. 1728/1938; il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, recante «provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista», poi confluito nel R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779, recante «integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana»; il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, recante «provvedimenti per la difesa della razza italiana»; il R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 2111, recante «disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica»; il R.D.L. 9 febbraio 1938, n. 126, recante «norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del r. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica», il quale contiene anche norme organizzative (artt. 11 e 23); la legge 29 giugno 1939, n. 1054, recante «disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica»; la legge 13 luglio 1939, n. 1055, recante «disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica»; la legge 28 settembre 1940, n. 1403, recante «abrogazione del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici contemplati dalla legge 30 luglio 1896, n. 343»; la legge 28 settembre 1940, n. 1459, recante «integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica»; la legge 19 aprile 1942, n. 517, recante «esclusione degli elementi ebraici dal campo dello spettacolo»; la legge 9 ottobre 1942, n. 1420, recante «limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia»; il decreto legislativo del duce 4 gennaio 1944, n. 2, recante «nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica».

e quelle di carattere organizzativo¹⁰. È il caso di rilevare, in via del tutto preliminare e approssimativa, che tra le due categorie esiste uno stretto nesso funzionale. Come, infatti, apparirà più chiaro alla luce della disamina contenuta nei paragrafi che seguono, le cosiddette norme “di organizzazione” si presentano in molti casi come la traduzione amministrativo-burocratica delle condizioni necessarie per rendere concreta la pratica delle previsioni generali e astratte che limitavano i diritti e le libertà dei soggetti discriminati. Peraltro, non è forse privo di qualche utilità notare che la medesima impressione si ricava anche dall’analisi delle fonti secondarie, ovvero dai decreti ministeriali che danno attuazione in via amministrativa alle norme di organizzazione, articolando le strutture pubbliche interessate dalle attribuzioni di competenza o dettagliando i trattamenti discriminatori previsti dalla legge¹¹.

10. Alla categoria della legislazione organizzativa che introduce istituti e organi deputati all’applicazione delle leggi razziali in senso stretto sono riconducibili, invece: il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1531, recante «trasformazione dell’Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza»; il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1539, recante «istituzione, presso il Ministero dell’interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza»; il R.D.L. 23 settembre 1938, n. 1630, recante «istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica»; il R.D. 21 novembre 1938, n. 2154, recante «modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista»; gli artt. 11 e 23 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 126, che istituiscono l’«Ente di gestione e liquidazione immobiliare» e le commissioni provinciali per la risoluzione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ente di gestione e liquidazione; il R.D. 27 marzo 1939, n. 665, recante «approvazione dello statuto dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare»; la legge 13 luglio 1939, n. 1056, recante «variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno»; l’art. 10 della legge 9 ottobre 1942, n. 1420, che istituiva l’Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare; il decreto legislativo del duce 31 marzo 1944, n. 109, recante «nuovo statuto e regolamento dell’Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare»; il decreto legislativo del duce 18 aprile 1944, n. 171, recante «istituzione dell’Ispettorato Generale per la razza»; il decreto legislativo del duce 28 febbraio 1945, n. 47, di approvazione del «regolamento Amministrativo dell’Ispettorato Generale per la razza».

11. Cfr. ad esempio: il D.M. 30 luglio 1940, recante «determinazione dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica»; il D.M. 16 aprile 1944, n. 136, recante «trasformazione della direzione generale per la demografia e la razza in direzione generale per la demografia»; il D.M. 15 settembre 1944, n. 685, recante «adeguamento del trattamento tributario a favore di tutti i beni gestiti dall’Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (EGELI)».

3.1. La disciplina delle libertà e dei diritti civili

Come si diceva, a partire dal 1938 il regime fascista iniziò a limitare le libertà degli stranieri e dei cittadini italiani qualificati “di razza ebraica”.

Atti propedeutici alla predisposizione della legislazione razziale del settembre 1938 furono, dal punto di vista politico, la pubblicazione del *Manifesto della razza* del 15 luglio 1938¹² e, dal punto di vista amministrativo, il censimento degli ebrei italiani effettuato il 22 agosto dello stesso anno, gestito dalla Demorazza¹³.

È singolare notare dal punto della costruzione delle norme come l'appartenenza alla razza ebraica venne definita non attraverso la positivizzazione del concetto di razza, ma mediante un “sistema” di presunzioni legali aventi carattere assoluto, in quanto insuscettibili di essere superate attraverso la prova contraria. L'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, stabilì, infatti, che

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; *b)* è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; *c)* è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; *d)* è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.

12. Su cui cfr. *infra*, nota 14.

13. Il censimento fu avviato l'11 agosto con nota del sottosegretario agli Interni, Buffarini Guidi, recante una circolare rivolta ai prefetti, con la dizione «priorità assoluta», che indicava nella rilevazione degli ebrei residenti nelle province un'operazione da compiersi con massima riservatezza, celerità e precisione. Esso portò all'accertamento della presenza nel regno di 58.412 residenti nati da almeno un genitore di razza ebraica, di cui 48.032 italiani e 10.380 stranieri residenti da oltre sei mesi. Cfr. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista*, cit., pp. 25 ss.; M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista: vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino 2007², p. 160.

Da tale “sistema” di presunzioni legali emergeva la forte incidenza sulla determinazione dell’appartenenza razziale sia del corredo genetico della persona sia, seppure in seconda istanza, della professione religiosa e della manifestazione di appartenenza culturale. Anche la nazionalità diveniva un criterio determinante: una persona figlia di genitori di cui uno solo appartenente alla “razza ebraica” era in ogni caso qualificata ebrea se l’altro genitore fosse stato straniero, mentre poteva non esserlo se l’altro genitore fosse stato italiano. In altri termini, nel momento genetico delle discriminazioni razziali la razza aveva una dimensione prevalentemente biologica e non storico-culturale-linguistica¹⁴. La definizione normativa di appartenente alla

14. F. Margiotta Broglio, *Intervento*, in *A sessant’anni dalle leggi razziali*, in “Annali della Pubblica Istruzione”, 5-6, 1998, p. 21. La giustificazione “scientifico-biologica” dell’originaria concezione razzista del regime fascista, peraltro, come è noto, si incarnò nel già citato *Manifesto della razza*. Pubblicato una prima volta in forma anonima sul “Giornale d’Italia” il 15 luglio 1938 con il titolo *Il Fascismo e i problemi della razza* e uscito ufficialmente il 26 luglio sulla “Gazzetta del Popolo” di Torino sotto il titolo *La razza italiana*, ottenne la firma di 180 «scienziati fascisti» e altri intellettuali del mondo accademico. Esso dichiarava all’art. 3 che «Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze»; all’art. 7 che «È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l’opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l’indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l’Italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità»; infine, all’art. 9 che «Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo del-

razza ebraica venne, poi, successivamente arricchita ad opera di disposizioni interpretative ministeriali che specificarono, in particolare modo, i casi di figli di “unioni miste”¹⁵.

L'appartenenza alla “razza ebraica” doveva essere dichiarata pubblicamente sui registri dello stato civile e annotata in tutti gli atti pubblici ed era, come è noto, fonte di numerose restrizioni delle libertà personali.

I primi provvedimenti annoverati tra le leggi razziali italiane, ovvero quelli approvati nel settembre 1938, furono volti, in particolare, a impedire l'ingresso nel territorio nazionale di stranieri ebrei e a espellere gli ebrei dalla scuola italiana, sia in quanto insegnanti, sia in quanto studenti, con l'unica eccezione degli studenti universitari già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Il R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, che non venne mai convertito in legge ma conflui nel R.D.L. 1728/1938, dando luogo a una sorta di reiterazione *ante litteram* di decreto legge non convertito, stabilì il divieto di fissare stabile dimora nei territori del regno, della Libia e nei possedimenti dell'Egeo agli “stranieri ebrei”; ai fini di tale decreto si consideravano tali solo i figli di genitori entrambi di razza ebraica. Il decreto assumeva, inoltre, efficacia retroattiva fino al 1919, prevedendo agli artt. 3 e 4 che la cittadinanza concessa a ebrei stranieri dopo il 1° gennaio 1919 dovesse intendersi revocata e che gli “stranieri ebrei” che avessero iniziato il proprio soggiorno in Italia, in Libia o nell'Egeo dopo tale data sarebbero stati espulsi se non avessero lasciato tali territori entro sei mesi¹⁶. In realtà, alla luce dell'art. 3, che

la nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani» (pubblicato, poi, in “La Difesa della Razza”, direttore Telesio Interlandi, 5 agosto 1938, p. 2). Sul ruolo degli scienziati nell'avallo delle teorie razziste cfr. Martard-Bonucci, *L'Italia fascista*, cit., pp. 67 ss.

15. Cfr. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., pp. 168 ss.

16. È appena il caso di ricordare che il 1919, oltre a essere l'anno della sottoscrizione del trattato di Versailles a seguito del primo conflitto mondiale, fu anche l'anno di inizio di una forte immigrazione degli ebrei europei in Palestina. E ciò nonostante il sostanziale fallimento degli accordi del 3 gennaio 1919 siglati dall'emiro Fay-

prevedeva la revoca della cittadinanza già concessa, anche a distanza di vent'anni, si comprende che il provvedimento non era rivolto ai soli "stranieri ebrei", bensì a tutti gli ebrei, fatta eccezione unicamente per i figli di un genitore non ebreo o per gli ebrei residenti nel regno d'Italia da oltre vent'anni.

Il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, introdusse, poi, le norme sulla «difesa della razza nella scuola fascista» e stabilì che in tutte le scuole statali e non, ai cui studi fosse riconosciuto effetto legale, non potessero essere ammesse persone di razza ebraica anche se già inserite in graduatorie concorsuali. Gli insegnanti di ruolo e tutto il personale scolastico furono sospesi dal servizio e i liberi docenti sospesi dall'esercizio, così come i membri delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere e arti. Parallelamente, anche agli studenti e agli alunni di razza ebraica venne interdetta l'iscrizione negli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado i cui studi avessero valore legale. L'unica eccezione prevista era quella per gli studenti universitari già iscritti «ad istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici» (art. 5). L'appartenenza alla razza ebraica era determinata dall'essere figlio di genitori entrambi di razza ebraica. Conseguentemente, con il R.D.L. 23 settembre 1938, n. 1630, vennero istituite scuole elementari per fanciulli di razza ebraica a spese dello Stato nelle località in cui il numero degli alunni non fosse inferiore alle dieci unità. In tali scuole gli insegnanti potevano essere di razza ebraica. Venne poi autorizzata l'apertura da parte delle comunità israelitiche di scuole elementari con valore legale. I programmi di studio erano gli stessi previsti per le scuole statali ordinarie, fatta eccezione per

sal (figlio dello sceriffo della Mecca e futuro re del Hijaz), da al-Husayn ibn Ali e da Chaim Weizmann (in seguito presidente dell'Organizzazione sionista mondiale); accordi con cui il primo aveva accettato che la dichiarazione Balfour costituisse una delle basi di discussione per il futuro dell'area alla fine del dominio britannico (ci si riferisce alla lettera del ministro degli Esteri inglese, Arthur James Balfour, del 2 novembre 1917, che mostrava l'apprezzamento da parte della corona britannica per la «costituzione in Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico» e dichiarava che la stessa si sarebbe adoperata «per facilitare il raggiungimento di questo scopo, essendo chiaro che nulla deve essere fatto che pregiudichi i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della Palestina, né i diritti e lo *status* politico degli ebrei nelle altre nazioni»).

l'insegnamento della religione cattolica, mentre i libri di testo di Stato avrebbero subito «opportuni adattamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale» (art. 3).

Le norme sulla scuola vennero, poi, trasfuse in un testo unico di integrazione e coordinamento ad opera del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779. In particolare, venne aggiunto il divieto di utilizzare nelle scuole frequentate da alunni italiani libri di testo di autori di razza ebraica, anche come coautori, curatori e correttori e venne sancita la decadenza dall'abilitazione alla libera docenza per i docenti di razza ebraica.

Nel novembre del 1938 furono emanate nuove disposizioni con il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, contenente «provvedimenti per la difesa della razza italiana», che introdusse la disciplina dei matrimoni tra persone appartenenti alla razza “ariana” e non e tra stranieri e italiani e riprodusse, con integrazioni, la disciplina sugli stranieri ebrei.

Venne introdotto il divieto di matrimonio tra cittadini italiani di razza “ariana” e persone appartenenti ad altre razze. Tale divieto fu sanzionato con la nullità del matrimonio e con pene a carico dell'ufficiale dello stato civile che al momento delle pubblicazioni non avesse accertato la razza e lo stato di cittadinanza degli sposi o che avesse provveduto alle pubblicazioni o alla celebrazione del matrimonio tra un “ariano” e una persona di altra razza. Nel caso di matrimonio religioso fu vietata la trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile e il ministro di culto che avesse trasgredito tale divieto avrebbe subito la condanna al pagamento di un'ammenda. Per quanto riguarda i matrimoni tra cittadini italiani e stranieri, essi non furono vietati ma subordinati al preventivo consenso del ministro dell'Interno, a pena di sanzione penale dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda fino a lire 10.000. Il matrimonio con il cittadino straniero fu, invece, interdetto ai dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato, delle organizzazioni del Partito nazionale fascista o da esso controllate, delle amministrazioni delle Province, dei Comuni, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali ed enti collaterali, con la previsione della sanzione aggiuntiva della perdita dell'impiego.

Oltre alle restrizioni relative ai matrimoni, il decreto legge da ultimo citato, dopo aver introdotto una nuova e più ampia definizione di “appartenente alla razza ebraica”, stabilì restrizioni personali nei confronti degli stessi e una disciplina speciale fortemente discriminatoria.

L'art. 10, in particolare, oltre a escludere gli ebrei dall'espletamento del servizio militare, vietò loro di esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica e limitò fortemente i loro diritti di proprietà immobiliare e di esercizio di impresa¹⁷.

Come corollario al divieto di esercizio dell'ufficio di tutore di minori appartenenti a razza diversa da quella ebraica, l'art. 11 stabilì che il genitore di razza ebraica potesse essere privato della patria potestà sui figli di religione diversa da quella ebraica, qualora egli avesse impartito agli stessi un'educazione non corrispondente alla loro religione o ai fini nazionali. Se si pone mente al fatto che la stessa disciplina ammetteva la possibilità che un genitore di razza ebraica avesse un figlio non appartenente alla razza ebraica, e ciò nel caso in cui l'altro genitore fosse stato italiano e il figlio fosse stato educato secondo una religione diversa da quella ebraica, si comprende agevolmente quanto ampio fosse l'ambito di applicabilità della norma in caso di contrasti fra i coniugi o nel caso di decesso del coniuge non ebreo.

Le disposizioni successive (artt. 12 e 13) furono, invece, adottate per evitare che persone di razza ebraica potessero rivestire un ruolo sociale di supremazia nei confronti di italiani: fu vietato agli ebrei di avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. La trasgressione a tale divieto fu sanzionata con

17. Il testo dell'art. 10 del R.D.L. 1728/1938 disponeva che «i cittadini italiani di razza ebraica non possono: *a*) prestare servizio militare in pace e in guerra; *b*) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; *c*) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco; *d*) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; *e*) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*)».

un'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. A loro volta, gli ebrei, come non potevano contrarre matrimonio con i dipendenti delle amministrazioni statali e delle altre istituzioni di diritto pubblico, così non potevano essere, essi stessi, dipendenti delle amministrazioni civili o militari dello Stato già sopra citate, nonché delle assicurazioni private e delle banche di interesse nazionale e, in generale, di tutte quelle imprese private che avessero qualche legame stabile con istituzioni di diritto pubblico¹⁸.

Le norme di cui all'art. 10 e all'art. 13, lettera *b*, potevano subire deroghe nei casi tassativi di cui all'art. 14 e su decisione puntuale del ministro dell'Interno, previa istanza di parte. Le eccezioni potevano essere stabilite nei confronti di appartenenti alla razza ebraica che avessero un passato, personale o familiare, di meriti militari nelle guerre coloniali o di adesione alla causa fascista¹⁹.

All'art. 17, infine, si ribadì il divieto per gli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel regno, compresa la Libia e i territori dell'Egeo, e con gli artt. 23 ss. si modificarono le disposizioni di cui al R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, emanate nei confronti degli stranie-

18. L'art. 13 disponeva che «Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica: *a*) le Amministrazioni civili e militari dello Stato; *b*) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate; *c*) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi; *d*) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate; *e*) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo; *f*) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera *e*) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato; *g*) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale; *h*) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione».

19. Si tratta dell'istituto meglio noto come "provvedimento di discriminazione", che consentiva ad alcuni ebrei di essere equiparati ai cittadini italiani di razza non ebraica.

ri ebrei, precisando che per coloro i quali, obbligati a lasciare i territori del regno, non avessero ottemperato entro il 12 marzo 1939 la sanzione penale sarebbe stata dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire 5.000, oltre all'espulsione. Con l'art. 25, poi, vennero introdotte alcune deroghe all'obbligo di emigrazione: per gli ultra-sessantacinquenni e per i coniugati con cittadini italiani.

L'art. 26, infine, istituì un giudice speciale per le questioni attinenti all'applicazione del decreto legge, stabilendo che queste sarebbero state decise, caso per caso, dal ministro dell'Interno, sentiti i ministri eventualmente interessati, previo parere di una commissione da lui nominata, e che le decisioni così assunte non sarebbero state soggette ad alcun gravame, né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

Le restrizioni previste dall'art. 10 del R.D.L. 1728/1938 si tradussero in ulteriori norme di attuazione: quelle relative ai limiti della proprietà immobiliare ebbero seguito con il R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 126, e quelle relative al collocamento in congedo assoluto e al trattamento di quiescenza del personale militare delle forze armate dello Stato di razza ebraica con il R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 2111.

In particolare, il R.D.L. 126/1939 disciplinò le modalità di applicazione delle restrizioni alla proprietà immobiliare per gli ebrei, stabilendo che si dovesse considerare l'intero patrimonio facente capo a ciascuna persona, compresi i diritti corrispondenti alla nuda proprietà e all'enfiteusi, e che i proprietari dovessero denunciare il proprio patrimonio all'ufficio distrettuale delle imposte di competenza, il quale, in mancanza, avrebbe provveduto d'ufficio al relativo accertamento. In alternativa alla devoluzione del patrimonio eccedente i limiti imposti dall'art. 10 del R.D. 1728/1938 all'istituito Ente di gestione e liquidazione immobiliare, i proprietari, a fronte di un corrispettivo determinato ai sensi degli artt. 20 e 21, avrebbero potuto donarlo al proprio figlio o coniuge di razza non ebraica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del R.D.L. 126/1939.

Da notare che l'indennizzo per l'espropriazione delle quote di proprietà immobiliare eccedente i limiti era costituito da certificati trentennali, che venivano emessi dall'ente, che avrebbero fruttato il 4 per cento di interesse annuo e sarebbero stati trasferibili solo tra persone appartenenti alla razza ebraica o a non appartenenti solo per costituzione di dote o per l'adempimento a obbligazioni precedenti all'entrata in vigore del decreto. In tali ultime ipotesi, il certificato

trentennale sarebbe stato sostituito da un diverso titolo obbligazionario emesso dall'ente.

Per quanto riguarda, poi, la gestione di aziende da parte degli ebrei, il titolo II del decreto legge diede attuazione alle limitazioni imposte dall'art. 10, lettera *c*, del R.D.L. 1728/1938.

Oltre ai diritti di proprietà immobiliare, all'esercizio dell'impresa e all'impiego nelle amministrazioni pubbliche e aziende equiparate, nel 1939 fu precluso ai cittadini di razza ebraica anche l'esercizio delle professioni di notaio e di giornalista e fu limitato l'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale. In particolare, furono istituiti albi speciali per gli ebrei cosiddetti "discriminati" e altri elenchi speciali per tutti gli altri ebrei²⁰.

20. Le limitazioni sono quelle di cui agli artt. 21 ss. della legge 29 giugno 1938, n. 1054, ai sensi dei quali: «Art. 21 – L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;

b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi degli appartenenti alla razza ebraica;

c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, né può essere consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera *c)* del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli elenchi aggiunti.

Art. 22 – I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, e, se già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 23 – I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 24 – I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscri-

Oltre alle disposizioni legislative che imponevano restrizioni all'attività lavorativa, professionale e imprenditoriale degli appartenenti alla razza ebraica, appaiono connotanti la normazione fascista e il suo progetto razziale anche i puntuali, e meno noti, provvedimenti amministrativi che vietarono agli ebrei alcune specifiche attività. Si tratta delle numerose interdizioni imposte dalla Direzione di polizia tra il dicembre 1938 e il dicembre 1942 che spaziavano, solo a titolo esemplificativo, dal divieto per gli ebrei di essere titolari di agenzie d'affari, di brevetti, di esercitare il commercio di preziosi, l'arte fotografica, la professione del mediatore, il mestiere di piazzista tipografo, di impiegare gas tossici, di effettuare la raccolta di metalli, rottami e rifiuti, indumenti militari fuori uso, la preclusione della concessione di riserve di caccia, di licenza di pescatore dilettante, del porto d'armi, di allevamento di colombi viaggiatori²¹.

La legge 13 luglio 1939, n. 1055, emanò quindi «disposizioni in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica», che stabilirono la nullità delle condizioni testamentarie che subordinavano il conseguimento di un'eredità o di un legato all'appartenenza del beneficiario alla religione israelitica o che privavano questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima²².

L'art. 2 della legge stabilì, poi, l'obbligo per gli appartenenti alla razza ebraica, non discriminati, che avessero mutato il proprio co-

zione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25 – È vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.

Art. 26 – L'esercizio delle attività professionali vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali».

21. Per un'elencazione più esaustiva e per l'indicazione delle fonti cfr. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., pp. 206 ss.

22. Secondo l'art. 1 della legge, «questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica. La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario».

gnome in altro che non rivelasse la loro origine ebraica, di riprendere il proprio cognome originario mentre gli artt. 3 e 4, al contrario, stabilirono che i non considerati di razza ebraica, figli di padre ebreo e di madre non appartenente alla razza ebraica, avrebbero potuto assumere il cognome materno e che i cittadini italiani non ebrei che avessero un cognome tipicamente ebraico avrebbero potuto ottenere il cambiamento dello stesso.

La legge appena citata venne, poi, integrata ad opera della legge 28 settembre 1940, n. 1459, che introdusse il richiamo alle limitazioni, nelle previsioni degli artt. 3 e 4, previste dall'art. 158 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile²³.

La legge 19 aprile 1942, n. 517, stabilì, invece, l'esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo, vietando, oltre all'esercizio da parte degli appartenenti alla razza ebraica di qualsiasi attività nel campo dello spettacolo, anche le rappresentazioni, esecuzioni, proiezioni pubbliche e registrazioni di qualsiasi opera alla quale avessero concorso autori appartenenti alla razza ebraica, il commercio delle registrazioni stesse, nonché l'utilizzo in qualsiasi modo di soggetti, sceneggiature, opere letterarie, musicali, scientifiche e artistiche di cui fossero autori appartenenti alla razza ebraica o a cui avessero collaborato, come personale artistico o tecnico, appartenenti alla razza ebraica.

Come già si accennava in tema di limitazioni all'esercizio dell'impresa e delle professioni, molte restrizioni alle libertà nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica vennero attuate attraverso provve-

23. L'art. 158 aveva disposto che «salvo quanto è disposto nell'art. 166 per la rettifica degli atti di nascita ivi indicati, chiunque vuole cambiare il nome od aggiungere al proprio un altro nome, ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine illegittima, deve farne domanda al procuratore generale della corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove trovasi l'atto di nascita, al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda, che deve essere corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita dell'interessato, si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o cognome oppure il nuovo nome o cognome che si intende assumere. In nessun caso possono essere attribuiti, in via di cambiamento del precedente cognome, ai sensi del comma primo di questo articolo, cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note sia nel luogo in cui trovasi l'atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza, né cognomi che sono denominazioni di località, né casati iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicati, appellativi o cognomi preceduti da particelle nobiliari».

dimenti ministeriali e circolari²⁴. Si pensi, ad esempio, alla circolare del duce del 15 novembre 1938, esortante i prefetti a «una intensificata vigilanza sugli ebrei», oppure alla circolare del 12 ottobre 1941, rivolta dal ministero dell'Interno ai questori, sull'indicazione della razza ebraica nei lasciapassare per le colonie, oppure alle circolari del 18 gennaio e 17 aprile 1942, sempre del ministero dell'Interno ai questori, sul divieto di ingresso degli ebrei nei territori di Mentone, Slovenia e Dalmazia²⁵, oppure alla circolare del sottosegretario all'Interno del 17 agosto 1940, recante il divieto di soggiorno nelle principali località turistiche²⁶, oppure ancora alla circolare del questore di Livorno del 5 giugno 1942 vietante qualsiasi «trasferimento estivo» agli ebrei assoggettati a lavoro obbligatorio²⁷, oppure, da ultimo, alla nota telefax del 5 dicembre dello stesso anno del ministro dell'Interno, contenente la segnalazione ai prefetti che «in alcune provincie ebrei vanno prendendo in affitto ville e appartamenti [...] per abitarli o subaffittarli», nonché l'invito a impedire tali «accaparramenti e speculazioni di locali che devono essere riservati anzitutto agli ariani»²⁸.

In appendice, non può non evidenziarsi che, come anticipato, l'oppressione nei confronti degli ebrei si fece sentire anche in Libia. Per gli ebrei libici, anzi, le norme furono ancora più severe.

Per un verso, la definizione di ebreo fu basata dal legislatore unicamente sulla professione della religione ebraica. L'art. 3 della legge 9 ottobre 1942, n. 1420, dettato in tema di «appartenenza di cittadini italiani libici alla razza ebraica», dispose, infatti, che

24. Su cui cfr., per un'ampia panoramica, M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari*, in "La Rassegna mensile di Israel", 54, 1988, pp. 169 ss.

25. Le circolari in questione sono citate da Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p. 183.

26. Citata da M. Pansini, *Provvedimenti razziali e propaganda antisemita*, in V. A. Leuzzi, M. Pansini, F. Terzulli (a cura di), *Fascismo e leggi razziali in Puglia. Censura, persecuzione antisemita e campi di concentramento (1938-1943)*, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 38.

27. Riportata da A. Minerbi, *La precettazione*, in E. Collotti (a cura di), *Razza e fascismo. Persecuzione contro gli ebrei in Toscana, 1938-1943*, Carocci-Regione Toscana, Roma-Firenze 1999, vol. II, p. 123.

28. Citata da S. Caviglia, *Un aspetto sconosciuto della persecuzione: l'antisemitismo "amministrativo" del Ministro dell'Interno*, in "La Rassegna mensile di Israel", 54, 1988, p. 271.

ad ogni effetto di legge è considerato di razza ebraica il cittadino italiano libico: 1° che alla data del 1° gennaio 1942-XX professasse la religione ebraica, o fosse iscritto ad una comunità israelitica della Libia, o facesse in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo; 2° che sia nato da genitori o da padre di religione ebraica, salvo che egli non professi la religione musulmana da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX; 3° che, essendo ignoto il padre, sia nato da madre di religione ebraica, salvo che egli professi da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX la religione musulmana. Per quanto riguarda l'appartenenza dei cittadini italiani metropolitani alla razza ebraica, rimane fermo il disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274.

Per l'altro verso, solo a carico degli ebrei libici, oltre alle restrizioni già vigenti per tutti gli appartenenti alla razza ebraica, fu prevista la possibilità di essere precettati civilmente a scopo di lavoro in tempo di guerra o in caso di operazioni di polizia, fermo restando il divieto di servizio militare (art. 5).

3.2. I nuovi enti e istituti per l'applicazione delle leggi razziali

Secondo la proposta classificazione della legislazione razziale del periodo 1938-45, la seconda categoria di norme è costituita dalle disposizioni cosiddette organizzative. Si tratta di regi decreti legge e, nell'ultima fase, di decreti legislativi del duce che, al fine di dare attuazione alle norme sostanziali, istituirono nuovi enti e istituzioni pubbliche o modificarono gli statuti e le funzioni di quelli esistenti.

In primo luogo, con l'introduzione di norme che ancoravano la propria applicazione all'appartenenza razziale, si impose la necessità che tale appartenenza assumesse una connotazione ufficiale e che vi fosse, quindi, un'istituzione pubblica in grado di controllare e custodire tale dato personale, oggi diremmo "sensibile". Venne, quindi, trasformato l'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza, costituente una delle ripartizioni organiche del ministero per l'Interno, cui furono affidate tutte le attribuzioni inerenti «allo studio ed all'attuazione dei provvedimenti in materia di demografia e di quelli attinenti alla razza, salva la competenza attribuita dalle norme in vigore ad altre Amministrazioni statali» (art. 2 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1531). Tale istituto venne, in seguito,

trasformato in Direzione generale per la demografia con il D.M. 16 aprile 1944, n. 136, e ciò contemporaneamente all'istituzione, con decreto legislativo del duce 18 aprile 1944, n. 171, dell'Ispettorato generale per la razza, posto alle dirette dipendenze del duce, cui vennero trasferite tutte le funzioni prima appartenenti alla direzione generale e riguardanti questioni razziali.

Accanto a tale organo del ministero, con funzioni di attuazione e di studio dei provvedimenti normativi, venne creato, sempre a supporto del ministero dell'Interno, un organo con funzioni consultive. Ci si riferisce al Consiglio superiore per la demografia e la razza, chiamato a dare pareri su questioni di carattere generale interessanti la demografia e la razza. Oltre a rappresentanti delle istituzioni competenti in materia, ne facevano parte quattordici membri scelti tra «persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza», nominati con decreto reale, su proposta del ministro dell'Interno (R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1539)²⁹. Con legge 13 luglio 1939, n. 1056, infine, venne istituito, nel ruolo generale dell'amministrazione civile del ministero dell'Interno, un posto con qualifica «di capo ufficio studi per i servizi della demografia e della razza». Anche detto organo venne soppresso con il decreto legislativo del duce 18 aprile 1944, n. 171, istitutivo dell'Ispettorato generale per la razza³⁰.

29. I membri così nominati furono quasi tutti accademici di fama e, soprattutto, scienziati: Filippo Bottazzi, ordinario di Fisiologia umana nell'Università di Napoli; Alessandro Ghigi, ordinario di Zoologia nell'Università di Bologna; Raffaele Corso, ordinario di Etnologia nell'Università di Firenze; Vito De Blasi, docente di Ostetricia e ginecologia nell'Università di Genova; Cesare Frugoni, ordinario di Clinica medica e generale nell'Università di Roma; Livio Livi, ordinario di Statistica nell'Università di Firenze; Umberto Pierantoni, ordinario di Genetica e biologia delle razze nell'Università di Roma; Giunio Salvi, ordinario di Antropologia umana nell'Università di Napoli; Sergio Sergi, ordinario di Antropologia nell'Università di Roma; Francesco Valagussa, docente di Clinica pediatrica nell'Università di Roma; Giovanni Petraggiani, direttore generale della sanità pubblica (alto funzionario cioè del ministero dell'Interno, da cui all'epoca dipendevano i servizi sanitari); Francesco Savorgnan, ordinario di Demografia nell'Università di Roma e presidente dell'Istituto centrale di statistica; Sabato Visco, ordinario di Fisiologia nell'Università di Roma. Sull'organo cfr. B. Mantelli, *Il razzismo come spiegazione scientifica del mondo*, in "Il Nuovo Baretti", 1, 2003, 2, pp. 28-66.

30. Con decreto legislativo del duce 28 febbraio 1945, n. 47, fu approvato il regolamento amministrativo dell'Ispettorato generale per la razza.

Allo scopo di attuare le norme sulla devoluzione dei beni eccedenti i limiti di cui all'art. 10 del R.D.L. 1728/1938 e dal R.D.L. 126/1939, venne istituito l'Ente di gestione e liquidazione (art. 11 del R.D.L. 1728/1938) per l'acquisto, la gestione e la vendita dei beni eccedenti, il cui statuto fu approvato con R.D. 27 marzo 1939, n. 665. Lo statuto prevedeva, quali organi dell'ente, il presidente, nominato con decreto del duce, la giunta esecutiva, il collegio dei sindaci nonché il consiglio di amministrazione, composto, oltre che dal presidente, da nove membri nominati con decreto del duce, ciascuno su proposta di un ministro, del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito e dalle confederazioni fasciste degli agricoltori e degli industriali. Lo statuto dell'ente venne poi modificato con il decreto legislativo del duce 109/1944 a seguito delle restrizioni assolute alla proprietà privata imposte alle persone appartenenti alla razza ebraica. Con legge 24 febbraio 1941, n. 158, infine, l'ENGELI fu autorizzato a delegare la gestione e la vendita dei beni immobili di propria competenza a istituti di credito fondiario. Lo stesso R.D.L. 1728/1938, poi, all'art. 23 istituì le commissioni provinciali per la risoluzione dei ricorsi proponibili dai cittadini denunzianti avverso: «a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente; b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell'Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile; c) la determinazione dell'estimo o dell'imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti». Tali commissioni furono pensate come veri e propri giudici speciali, nominate con decreto del ministro per le Finanze e composte «1) dal presidente del Tribunale, o da un magistrato dello stesso Tribunale da lui delegato con funzioni di presidente; 2) da un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale; 3) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri», cui potevano essere aggregati, per singoli casi, anche due esperti nominati con determinazione del presidente. Il giudizio si svolgeva con le forme ordinarie, veniva fissata un'udienza di comparizione delle parti, che potevano essere rappresentate da procuratori legali e avvocati. La decisione della commissione doveva essere motivata e notificata al ricorrente e all'ente e poteva essere impugnata solo mediante ricorso per revocazione nel caso di cui all'art. 494, n. 4 c.p.c.

Con legge 1024/1940 venne istituita poi una speciale commissione con il compito di assistere il ministro dell'Interno e di emettere pa-

rere vincolante sulle decisioni ministeriali dichiarative della non appartenenza alla razza ebraica delle persone, anche in difformità dai registri dello stato civile. Tale commissione funzionava in realtà come un nuovo giudice speciale ed era composta da magistrati e funzionari ministeriali. Essa svolgeva istruttorie e indagini e si esprimeva con parere motivato e segreto.

3.3. I rapporti tra le codificazioni civile e penale e le discriminazioni razziali

Una considerazione a parte paiono meritare le norme di discriminazione razziale contenute nelle codificazioni dell'età fascista. Nonostante, infatti, quei sistemi normativi siano stati considerati, anche all'indomani della caduta del regime, come il prodotto di un'elevata riflessione scientifica frutto di una coscienza collettiva radicata nel profondo della civiltà giuridica italiana, non compromessa integralmente dall'ideologia razziale né asservita alla volontà del duce e alle «chimere degli scienziati»³¹, appare innegabile che proprio attraverso i codici, per la loro intrinseca vocazione sistematica, la logica razziale finì per permeare di sé l'intero impianto normativo, combinandosi con gli altri pilastri dell'ideologia fascista, come il nazionalismo e il confessionismo.

Quanto al codice civile, numerose furono le norme che considerarono l'elemento razziale a fini discriminatori. Così, ad esempio: l'art. 1, comma 3, in tema di rinvio a leggi speciali in materia di limitazioni della capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze; l'art. 91, in materia di rinvio a leggi speciali in materia di matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse; l'art. 155, comma 2, che fissò l'obbligo per il tribunale di affidare i figli di razza ariana al coniuge di razza ariana, in caso di separazione di coniugi, di cui uno di razza non ariana; l'art. 292, recante il divieto, salva dispensa del re o di autorità a ciò delegate, di adozione tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa; l'art. 342, che stabilì la perdita del-

31. P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano 2000, p. 288. Per una ricostruzione del dibattito circa il mantenimento o meno delle codificazioni fasciste cfr. la dottrina citata *infra*, in nota 58.

la patria potestà del genitore di razza non ariana che avesse figli considerati di razza ariana e che passasse a nuove nozze con persona di razza pure non ariana; l'art. 348, ultimo comma, il quale vietò l'affidamento della tutela di persona di razza ariana a persone di razza diversa; l'art. 404, ultimo comma, che vietò l'affiliazione di persona di razza ariana a persone di razza diversa; l'art. 2196, n. 1, che obbligò l'imprenditore esercente un'attività commerciale a chiedere l'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese indicando la propria razza; l'art. 2295, n. 1, il quale stabilì che l'atto costitutivo delle società in nome collettivo dovesse indicare la razza dei soci; l'art. 2328, n. 1, contenente la medesima previsione per l'atto costitutivo delle società per azioni; gli artt. 2475, n. 1 e 2518, n. 1, richiedenti l'indicazione della razza dei soci, rispettivamente, negli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative.

Peraltro, a riprova di come il diritto privato avesse ormai maturato, per effetto della legislazione degli anni Trenta, un *corpus* tendenzialmente stabile di misure razziali, vale la pena osservare che il discriminatorio complesso normativo prima descritto emergeva già dal progetto originario del codice, commentando il quale Piero Calamandrei ebbe a parlare di «discredito crescente non solo delle codificazioni, ma della stessa legge intesa come norma generale e astratta»³².

Con riguardo al codice penale, invece, solo apparentemente colpisce la circostanza che non si rinvenivano norme direttamente discriminatorie del trattamento criminale ispirate alla razza come elemento biologico. La sorpresa, infatti, si supera immediatamente tenuto conto dell'impianto complessivo del codice Rocco del 1930 e, più in generale, dell'ordinamento penale dell'epoca, il quale risultava contraddistinto dalla proliferazione delle fattispecie di reato nella parte speciale del codice, dalla pubblicizzazione degli interessi, dall'ideologizzazione delle fattispecie criminose e dall'ipertrofia della disciplina extracodicistica. L'amplissima categoria dei delitti contro la personalità dello Stato³³, dal primo punto di vista, la categoria

32. P. Calamandrei, *La relatività del concetto di azione*, in "Rivista di Diritto e Procedura civile", 1939, pp. 24 ss.

33. Si pensi ai delitti di attentato, di offesa alla libertà e all'onore del capo del governo (rispettivamente artt. 280, 281, 282), ai delitti di attentato contro l'integrità, l'in-

dei delitti contro il sentimento religioso, che riservavano una tutela privilegiata alla religione dello Stato³⁴, dal secondo, la repressione della critica e del dissenso attraverso la previsione di reati di opinione³⁵ e la dilatazione del segreto di Stato³⁶, dal terzo, nonché – da ultimo – la diffusione delle fattispecie incriminatrici antisemite nella legislazione penale ordinaria³⁷, infatti, crearono un sistema di repressione in cui, con ogni probabilità, non si avvertì nemmeno l'esigenza di inserire nel codice norme espressamente discriminatorie nei confronti degli ebrei. I beni giuridici fondamentali dell'Italia fascista trovavano altrimenti e *aliunde* la propria tutela penale senza che fosse necessario introdurre nel codice reati propri degli ebrei o trattamenti discriminatori sulla quantificazione delle pene.

dipendenza e l'unità dello Stato (art. 241), ai reati di associazione sovversiva (art. 270) o di attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283), ai riferimenti agli organi del regime fascista contenuti negli artt. 289 (attentato contro gli organi costituzionali) e 290 (vilipendio alle istituzioni costituzionali), nonché all'art. 313, il quale prevedeva l'autorizzazione a procedere del Gran consiglio del fascismo per il reato di cui all'art. 290 commesso a suo danno.

34. Si ponga mente ai reati di vilipendio della religione dello Stato (art. 402), di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone (art. 403), di offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose (art. 404), di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico (art. 405), i quali componevano insieme il capo I, titolo IV del libro II, significativamente intitolato *Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi*. Vale la pena, solo incidentalmente, di ricordare che l'unica norma a tutela dei culti ammessi era l'art. 406, il quale richiamava le precedenti fattispecie penali comminando una pena ridotta della metà.

35. Si pensi, oltre al più noto reato di diffamazione (art. 595), ai reati di disfattismo politico (art. 265) e disfattismo economico (art. 267), di propaganda e apologia sovversiva o antinazionale (art. 272), al delitto di vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni (art. 663), nonché alla disciplina dei reati commessi col mezzo della stampa periodica (art. 57, su cui cfr., per i profili costituzionalistici, P. Caretti, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, il Mulino, Bologna 2005, pp. 41-2).

36. Si guardi ai delitti di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato (art. 255), procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256), rivelazione di segreti di Stato (art. 261), rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (art. 262), utilizzazione dei segreti di Stato (art. 263).

37. In termini generali, sottolinea la residualità con cui il codice Rocco veniva applicato rispetto alla legislazione penale extracodicistica F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*, CEDAM, Padova 2001, pp. LV-LVI.

La discriminazione razziale nella Repubblica sociale italiana

Come è noto, l'occupazione tedesca seguita all'annuncio dell'armistizio dell'8 settembre 1943 determinò una svolta nell'assetto politico-istituzionale dell'Italia. In particolare, per quanto qui di più prossimo interesse, la politica di discriminazione razziale nei confronti degli ebrei venne proseguita, e anzi fece un "salto di qualità", ad opera della Repubblica sociale italiana³⁸.

Il 14 novembre 1943 fu pubblicato il *Manifesto di Verona*, contenente il programma politico della Repubblica di Salò. Al settimo punto del programma si leggeva che «gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica». Gli ebrei non erano più cittadini che godevano, fatta eccezione per le norme discriminatorie contenute nelle leggi razziali, dei diritti garantiti dall'ordinamento ai cittadini italiani. Essi erano divenuti stranieri, per di più nemici e, di fatto, completamente abbandonati dallo Stato italiano ai tedeschi³⁹.

Con ordinanza di polizia 30 novembre 1943, n. 5, il ministro per l'Interno Guido Buffarini Guidi comandò a tutti i capi delle Province di dare immediata esecuzione alla seguente disposizione:

tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale, debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche. [...] Tutti co-

38. Secondo l'opinione di Collotti (a cura di), *Razza e fascismo*, cit., pp. 126 ss., l'elemento razzista dell'ideologia fascista divenne ancor più centrale con la nascita della Repubblica di Salò, di cui anzi contribuì a fondare la rinnovata identità del fascismo, e ciò anche in virtù del fatto che le nuove giovanissime reclute che ne fecero parte potevano essere più facilmente attratte dal mito della romanità e dalla lotta contro il nemico ebreo o straniero che dai valori storici del fascismo originario. Sul punto cfr. diffusamente anche G. Mayda, *Ebrei sotto Salò*, Feltrinelli, Milano 1978.

39. Collotti (a cura di), *Razza e fascismo*, cit., p. 129.

loro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, debbono essere sottoposti a speciale vigilanza dagli organi di polizia. [...] Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati.

La formale esclusione degli ultra-sessantacinquenni, dei malati gravi e degli appartenenti a famiglie miste non fu, però, mai rispettata. Tutti gli ebrei, compresi questi ultimi, furono, infatti, deportati nei campi di concentramento appositamente creati, da cui, poi, furono prelevati dai tedeschi⁴⁰.

Infine, nel 1944, con decreto legislativo del duce 4 gennaio 1944, n. 2, si giunse, per tutti coloro che fossero considerati appartenenti alla razza ebraica, compresi i discriminati, alla completa esclusione dalla proprietà immobiliare e dalla gestione o partecipazione (a qualunque titolo) di qualsiasi azienda. Fu altresì vietato agli ebrei di possedere titoli, crediti, valori e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie e di essere proprietari di beni mobili di qualsiasi natura. I detentori di beni appartenenti agli ebrei e i loro debitori erano obbligati a denunciare i propri debiti e le cose custodite al capo della Provincia competente per territorio, così come anche le istituzioni pubbliche di qualsiasi genere che dovessero erogare contributi o che detenessero beni appartenenti a ebrei ne avrebbero dovuto dare immediata comunicazione allo stesso.

L'adempimento delle obbligazioni e la restituzione dei beni nei confronti degli ebrei furono interdetti, con un provvedimento avente forza di legge ma di fatto equiparabile a un pignoramento presso terzi. Fu inoltre vietata l'apertura delle cassette di sicurezza locate da istituti di credito a persone appartenenti alla razza ebraica. A partire dal 30 novembre, poi, divenne nullo qualsiasi atto di trasferimento di beni, costituzione di diritti reali e locazione di beni con pagamento del canone ultrannuale anticipato a favore degli ebrei. Il capo della Provincia fu, inoltre, abilitato a dichiarare nulle le donazioni avvenute ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 126/1939 e gli atti di trasferimento di beni anteriori al 1° dicembre 1943 «qualora, da fondati elementi, le dona-

40. Ivi, pp. 138 ss.

zioni od i trasferimenti risultino fittizi e fatti al solo scopo di sottrarre i beni ai provvedimenti razziali». Il che ebbe l'effetto di vanificare, sostanzialmente, le donazioni che, come visto, secondo il disposto dell'art. 6 del R.D.L. 126/1939, potevano essere effettuate proprio allo scopo di sottrarre l'eccedenza di proprietà immobiliare o aziendale all'espropriazione da parte dell'Ente di gestione e liquidazione. Il decreto del capo della Provincia venne dichiarato ricorribile in via amministrativa davanti al ministero dell'Interno che, d'intesa con il ministro delle Finanze, avrebbe deciso con provvedimento insindacabile.

Gli artt. 7 e 8 del decreto legislativo del duce stabilirono, inoltre, la confisca di tutti i beni denunciati a favore dello Stato. Secondo quanto disposto dall'art. 8, in particolare, il capo della Provincia competente avrebbe emesso il decreto di confisca contenente la formula esecutiva e di immediata eseguibilità, il quale non era ricorribile attraverso opposizione al rilascio e, comunque, non era soggetto a sospensione cautelare in caso di opposizione. Tale decreto sarebbe stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale", trascritto alla Conservatoria delle ipoteche e trasmesso in copia autentica esecutiva all'Ente di gestione e liquidazione che era competente per l'esecuzione. L'esecuzione, quindi, sarebbe avvenuta tramite ufficiale giudiziario, ma non sarebbe stata preceduta né dalla notificazione del decreto, né del precetto, né da alcun avviso. E ciò in deroga alle norme del vigente codice di procedura civile.

Anche le cassette di sicurezza sarebbero state aperte attraverso una procedura che non prevedeva la partecipazione dell'interessato e il loro contenuto sarebbe stato confiscato dallo Stato. La sanzione per ogni atto di occultamento, distruzione o danneggiamento, alienazione o altri negozi finalizzati alla sottrazione dei beni alla confisca o alla diminuzione del loro valore fu fissata nella reclusione fino a un anno (fino a sei mesi se commesso dal proprietario del bene) e nella multa da lire 3.000 a lire 30.000. Sanzioni severissime furono poi stabilite nei confronti dei notai o pubblici ufficiali che avessero ricevuto atti in violazione di tali norme, reclusione fino a due anni e multa fino a 50.000 lire, e per chi avesse effettuato pagamenti o consegna di beni a ebrei in violazione del divieto di cui all'art. 10: reclusione fino a tre anni e multa pari a un quintuplo del valore delle cose o del denaro consegnato, in ogni caso non inferiore alle 10.000 lire.

Dai verbali del Consiglio dei ministri della RSI risultano, poi, approvati ulteriori provvedimenti discriminatori la cui pubblicazione,

tuttavia, non è certa. Si tratta del decreto recante «norme sul sequestro conservativo dei beni di facile esportazione appartenenti ad elementi di razza ebraica», approvato il 24 novembre 1943, e del decreto per il «sequestro o la messa in liquidazione delle aziende commerciali e industriali appartenenti a persone di razza ebraica», approvato nel Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1943⁴¹.

La Repubblica sociale, infine, approvò un progetto di Costituzione mai entrata in vigore, dalle cui norme emergeva però chiaramente lo spirito nazionalista e razzista che informava il disegno di fondazione del nuovo Stato.

Già all'art. 1 si rinviene un forte richiamo al mito della stirpe italiana, anche se i suoi caratteri identificativi non fanno riferimento a concetti prettamente razziali. Vi si proclama, infatti, che «la Nazione Italiana è un organismo politico ed economico nel quale compiutamente si realizza la stirpe con i suoi caratteri civili, religiosi, linguistici, giuridici, etici e culturali. Ha vita, volontà, e fini superiori per potenza e durata a quelli degli individui, isolati o raggruppati, che in ogni momento ne fanno parte». Inoltre, tra gli scopi della Repubblica sociale figurava all'art. 3, punto 1, quello della «conquista e conservazione della libertà dell'Italia nel mondo» al fine di poter assolvere «la missione civile affidatale da Dio, segnata dai ventisette secoli della sua storia e vivente nella coscienza nazionale». Questa formulazione, a quanto pare, fu il risultato dell'intervento del duce, che volle l'espunzione della parte della disposizione che recava, dopo il riferimento ai ventisette secoli di storia, anche le parole «voluta dai suoi profeti, dai suoi martiri, dai suoi eroi, dai suoi geni»⁴². Un capo apposito fu dedicato, poi, alla difesa della stirpe⁴³, mentre la disci-

41. I testi dei verbali sono disponibili all'indirizzo http://it.wikisource.org/wiki/Verbali_del_Consiglio_dei_Ministri_della_Repubblica_Sociale_Italiana_settembre_1943_-_aprile_1945/16_aprile_1945.

42. Lo si apprende dal testo riportato in G. Negri, S. Simoni, *Le Costituzioni inattuare*, Colombo, Roma 1990.

43. Si trattava del § VI, recante gli artt. dal 71 al 74: «Art. 71 – La Repubblica considera l'incremento demografico come condizione per l'ascesa della Nazione e per lo sviluppo della sua potenza militare, economica, civile. Art. 72 – La politica demografica della Repubblica si svolge con tre finalità essenziali: numero, sanità morale e fisica, purezza della stirpe. Art. 73 – Presupposto della politica demografica è la difesa della famiglia, nucleo essenziale della struttura sociale dello Stato. La Repub-

plina della cittadinanza era contenuta negli artt. 89 e 90. La prima di queste norme prevedeva una riserva di legge in materia di acquisto e perdita della cittadinanza, la quale veniva definita «titolo d'onore da riconoscersi e concedersi soltanto agli appartenenti alla stirpe ariana italiana» e, come tale, interdetta agli «appartenenti alla razza ebraica e a razze di colore». La seconda, invece, escludeva il godimento dei diritti politici e limitava il godimento di quelli civili per i «sudditi di razza non italiana», ai quali veniva interdetta anche «ogni attività, culturale ed economica, che presenti un interesse pubblico, anche se svolgentesi nel campo del diritto privato».

Infine, riferimenti al concetto di razza e stirpe si rinvenivano nell'art. 79, dove si leggeva che «la scuola si propone la formazione di una cultura del popolo, ispirata agli eterni valori della razza italiana e della sua civiltà», e nell'art. 106, comma 1, ai sensi del quale «la Repubblica protegge con particolare cura la proprietà rurale, di interesse vitale per l'economia nazionale e per la sanità morale e fisica della stirpe».

5

**Il lento e ambiguo cammino per la “defascistizzazione:
l'abrogazione delle leggi razziali
e la legislazione successiva**

Contemporaneamente alla realizzazione della “soluzione finale” nell'Italia del Nord, nel Regno del Sud iniziava una lenta e faticosa opera di rimozione delle leggi razziali.

blica la attua proteggendo e consolidando tutti i valori religiosi e morali che cementano la famiglia, e in particolare: – col favore accordato al matrimonio, considerato anche quale dovere nazionale e fonte di diritti, perché esso possa raggiungere tutte le sue alte finalità, prima: la procreazione di prole sana e numerosa; – col riconoscimento degli effetti civili al sacramento del matrimonio, disciplinato nel diritto canonico; – col divieto di matrimonio di cittadini italiani con sudditi di razza ebraica, e con la speciale disciplina del matrimonio di cittadini italiani con sudditi di altre razze o con stranieri; – con la tutela della maternità; – con la prestazione di aiuti e assistenza per il sostenimento degli oneri familiari. Speciali agevolazioni spettano alle famiglie numerose. Art. 74 – La protezione dell'infanzia e della giovinezza è un'elevata funzione pubblica, che la Repubblica svolge, anche a mezzo appositi istituti, con l'ingerenza nell'attività educativa familiare (art. 76), con la protezione della filiazione illegittima e con l'assistenza tutelare dei minori abbandonati».

Nei “quarantacinque giorni” le condizioni del governo Badoglio e la delicata e incerta situazione in cui si trovava l’Italia all’indomani della caduta del fascismo, e prima della firma dell’armistizio, costituirono un forte ostacolo all’abrogazione delle leggi razziali. Ne derivò che in tale periodo le condizioni degli ebrei italiani non vennero interessate da interventi abrogativi della legislazione razziale. In tale periodo gli unici atti adottati dal governo nel senso di una mitigazione delle discriminazioni correntemente praticate nei confronti degli ebrei furono l’arresto del direttore della Direzione generale per la demografia e la razza, Antonio Le Pera, e l’adozione di alcune circolari amministrative che revocarono le limitazioni che erano state imposte agli appartenenti alla razza ebraica relativamente al rilascio delle autorizzazioni di polizia, con la conseguenza dell’abrogazione del divieto di soggiorno in determinate località turistiche e la restituzione degli apparecchi radio confiscati⁴⁴.

Fu solo dopo il trasferimento del governo a Brindisi e la firma dell’armistizio dell’8 settembre che venne realmente avviato lo studio per l’abrogazione delle norme razziali e per la reintegrazione degli ebrei nei loro diritti di cittadini italiani. È questa, infatti, una componente fondamentale di quell’opera di “defascistizzazione” dell’ordinamento, che trova le sue prime e non irrilevanti espressioni proprio nel periodo costituzionale transitorio⁴⁵.

Il 29 settembre 1943 nelle acque di Malta, sulla nave britannica Nelson, il generale Eisenhower per gli alleati e il maresciallo Badoglio per l’Italia sottoscrissero il cosiddetto “lungo armistizio”. La condizione 31 dell’armistizio prevedeva che

tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia già stato fatto, abrogate, e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottoposte. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Co-

44. Si tratta della circolare del ministro dell’Interno del 28 agosto 1943, il cui testo è riportato in De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, cit., pp. 272 ss.

45. P. Caretti, *Forme di governo e diritti di libertà nel periodo costituzionale provvisorio*, in E. Cheli (a cura di), *La fondazione della Repubblica. Dalla Costituzione provvisoria all’Assemblea costituente*, il Mulino, Bologna 1979, pp. 109 ss.

mandante Supremo delle Forze Alleate potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e l'eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa.

Già il 22 settembre, del resto, Badoglio aveva inviato un telegramma ai prefetti delle Province pugliesi comunicando che era allo studio la redazione della normativa abrogativa delle disposizioni «limitative dell'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica», invitandoli a darne pubblicità⁴⁶.

Il processo abrogativo così avviato, però, non si concluse fino al gennaio 1944, quando, finalmente, vide la luce il R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale", serie speciale, del 9 febbraio. Con l'approvazione di tale decreto si giunse, innanzitutto, alla reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri dichiarati appartenenti alla razza ebraica nei diritti civili e politici. Per quanto riguarda, invece, i diritti patrimoniali, che ponevano il problema dei diritti nel frattempo sorti in capo ai terzi acquirenti dei beni confiscati dall'Ente di gestione e liquidazione, la soluzione fu rimandata alla pubblicazione di un secondo decreto (20 gennaio 1944, n. 26), che sarebbe entrato in vigore dopo la cessazione delle ostilità con la Germania⁴⁷.

Come conseguenza dell'entrata in vigore del primo decreto di abrogazione, coloro che a causa della dichiarata appartenenza alla razza ebraica avevano perso la cittadinanza furono nuovamente riconosciuti quali cittadini italiani a tutti gli effetti (art. 2, che dichiarò nulli tutti i provvedimenti di revoca della cittadinanza). Si stabilì, con una formulazione difficilmente inquadrabile negli schemi della disciplina dell'abrogazione contenuta nell'art. 15 delle "preleggi", che ogni riferimento alla razza nelle leggi e nei registri pubblici dovesse ritenersi *inesistente* e, anche se non se ne ordinò la cancellazione, fu disposto che negli estratti essi non dovessero essere riprodotti, salvo

46. Archivio centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei ministri, Salerno 1943-44, cat. 3/16-1, *Disposizioni limitative dell'esercizio e reintegrazione dei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini di razza ebraica*, telegramma 22 settembre 1943, n. 33/a.C., da Badoglio ai prefetti delle province pugliesi, citato in M. Toscano (a cura di), *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del risorgimento*, Tipografia del Senato, Roma 1988, p. 34.

47. Ivi, p. 42.

provvedimento del giudice o del procuratore del re, su domanda dell'interessato (art. 3). Coloro che erano stati dispensati dal servizio nelle pubbliche amministrazioni furono riammessi, d'ufficio per quelle locali e statali e su domanda dell'interessato per le altre (art. 4).

Già con il R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9, era stato disposto e disciplinato il rientro in servizio di coloro che fossero stati dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici. Tale rientro era previsto a domanda dell'interessato, nel caso in cui questi possedesse ancora i requisiti necessari, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, e riguardava

gli appartenenti alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli Enti locali, degli Enti parastatali comunque costituiti e denominati, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali, e in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, sottoposti comunque a tutela o vigilanza dello Stato, nonché gli appartenenti alle aziende dipendenti da dette Amministrazioni o da detti Enti o alle aziende private esercenti servizi di pubblico interesse (art. 1).

Le modalità per la riammissione previste dal decreto da ultimo citato furono estese anche al rientro degli ebrei in quanto applicabili.

Si cercò, inoltre, di attenuare gli effetti dell'esclusione dagli studi, dai pubblici concorsi e dalla vita professionale, stabilendo che «agli effetti dei limiti di età fissata o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto» (art. 5) e che

agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro per l'educazione nazionale, gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministro per l'educazione nazionale stabilirà a suo giudizio insindacabile. Il richiedente verrà messo a sostenere, per altre materie, esami complementari nelle scuole italiane. Ove esistano limiti di età non verrà computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto (art. 6).

Benedetto Croce avrebbe, forse, detto che la legge tentava così, attraverso una sorta di oblio normativo, di mettere “tra parentesi” – nella

storia individuale e collettiva – la deriva razziale del regime fascista. Ad ogni modo, l'approvazione del R.D.L. 25/1944 fu il primo passo di un lungo e lento cammino verso l'eliminazione delle leggi razziali e verso l'inevitabilmente parziale attenuazione dei loro effetti sulla vita degli ebrei italiani sopravvissuti alla stagione della persecuzione fascista.

Dall'estate del 1944 alla fine del 1947 si svolse un'intensa stagione legislativa favorita dal ritorno a Roma del governo (Bonomi) e dalla riorganizzazione amministrativa dello Stato. All'indomani della liberazione di Roma s'impose la restituzione agli ebrei, che versavano in condizioni economiche disastrose, dei loro beni. Con il D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1944, n. 252, fu ordinata, finalmente, la pubblicazione e l'entrata in vigore del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica⁴⁸.

Ancora, dal luglio del 1944 al giugno del 1945 il governo Bonomi approvò numerose altre norme volte a porre rimedio alle conseguenze subite dagli ebrei a causa dell'applicazione delle leggi razziali. Si tratta, in particolare: del D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1944, n. 209, per la riammissione dei notai colpiti dalle leggi razziali all'esercizio della professione; del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 195, per la rettifica dei registri dello stato civile, con il quale si stabilì che «qualora risulti che atti dello stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali sono stati formati, fra l'8 settembre 1943 e il giorno di liberazione del territorio dall'occupazione nemica, in maniera non conforme al vero, il procuratore del Re può promuovere la modificazione degli atti stessi con il procedimento di rettifica»; del D.Lgs.Lgt. 24 agosto 1944, n. 183, che dispose la riammissione in servizio dei magistrati colpiti dalle leggi razziali; del D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 264, che riformò l'ordinamento universitario vigente, disciplinando le modalità di riassunzione in servizio dei professori universitari; del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, relativo alla riforma della legislazione civile che, in conformità con il disposto del D.Lgs.Lgt. 9/1944, procedette all'abrogazione esplicita dei ricordati articoli del codice contenenti rife-

48. Sulle vicende politiche che portarono il governo a decidere la pubblicazione del decreto cfr. *ivi*, pp. 45 ss.

rimenti alla razza⁴⁹; del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1994, n. 306, contenente norme complementari alle disposizioni del D.Lgs.Lgt. 25/1944, che disponeva, tra le altre cose, la trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni religiosi celebrati e vietati dall'art. 6 del R.D.L. 1728/1938, la reinscrizione negli albi professionali dei professionisti cancellati in applicazione delle leggi razziali e la revoca dei provvedimenti di annullamento dell'abilitazione alla pubblica docenza; del D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1945, n. 222, recante norme complementari al D.Lgs.Lgt. 26/1944; del D.Lgs.Lgt. 14 giugno 1945, n. 348, recante l'ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli istituti di istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti lo stato di guerra si fossero trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami.

Negli anni immediatamente successivi (1946-47) l'opera di risanamento normativo ormai avviata proseguì nonostante l'instabilità del quadro politico⁵⁰ e trovò un momentaneo punto di approdo nel decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 364, con cui si regolò la successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943, stabilendo che le relative eredità, ordinariamente devolute allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. in caso di assenza di eredi successibili, fossero invece trasferite a titolo gratuito all'Unione delle comunità israelitiche italiane.

Come si avvertiva, il decreto 364/1947 rappresenta nel lungo percorso di epurazione dell'ordinamento dalle norme razziali un significativo spartiacque. I passaggi successivi di questo processo, infatti, seguiranno l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e, pertanto, assumeranno l'ambigua valenza di atti di adeguamento al sopravvenuto ordinamento costituzionale e di atti di reinserimento sociale, politico ed economico della comunità ebraica⁵¹; tanto che l'i-

49. Cfr. PAR. 3.2.

50. G. Mammarella, *L'Italia contemporanea (1943-1985)*, il Mulino, Bologna 1985, p. 64.

51. Sembra valere anche per la rimozione della legislazione razziale quello che la dottrina ha osservato per la "defascistizzazione" dei codici (cfr. G. Tarli Barbieri, *La "defascistizzazione" dei codici*, in U. De Siervo, S. Guerrieri, A. Varsori, a cura di, *La prima legislatura repubblicana. Continuità e discontinuità nell'azione delle istituzioni*, vol. II, Carocci, Roma 2004, cap. 1). Anche l'abrogazione della legislazione razziale

nattuazione costituzionale della prima legislatura trova un puntuale riscontro nell'arresto dell'attività legislativa volta a rimuovere le conseguenze discriminatorie derivanti dall'applicazione delle leggi razziali⁵². Anche sulla legislazione antirazziale in particolare si consumò, dunque, quello che Calamandrei celeberrimamente definì «ostruzionismo di maggioranza»⁵³ e si fecero sentire gli effetti della congiuntura internazionale⁵⁴. Con l'effetto netto che, nonostante l'entrata in vigore della Costituzione, permasero nell'ordinamento non soltanto numerosissime norme fasciste contrarie ai nuovi principi e valori della Carta fondamentale⁵⁵, ma anche prassi amministrative e discriminazioni di fatto inconciliabili con l'art. 3, comma 2, Cost.⁵⁶.

Non si tratta, allora, di una mera coincidenza se la produzione legislativa antirazziale riprese con rinnovato vigore solo a partire dalla seconda legislatura⁵⁷, per effetto della legge 10 marzo 1955, n. 96, con la

(e la rimozione dei suoi effetti), infatti, lega la propria sorte alle vicende storico-politiche dell'attuazione costituzionale, ma ne resta concettualmente distinta perché la prima attiene alle sole norme fasciste che avevano introdotto discipline antisemite, mentre la seconda involge il ben più ampio piano dell'entrata "a regime" della Carta fondamentale e, soprattutto, dei diritti di libertà consacrati nella sua prima parte.

52. Cfr. G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, La Nuova Italia, Firenze 1974, p. 78, il quale individua in un settennio il periodo in cui si consumò la paralisi della legislazione emendativa della discriminazione razziale.

53. P. Calamandrei, *L'ostruzionismo di maggioranza*, in "Il Ponte", 1, 1953, pp. 129 ss.; 2, pp. 274 ss.; 3, pp. 433 ss.

54. A. Pizzorusso, *Il disgelo costituzionale*, in AA.VV., *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. II, *La trasformazione dell'Italia. Sviluppo e squilibri*, Einaudi, Torino 1995, p. 119.

55. E. Cheli, *Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia*, il Mulino, Bologna 1978, p. 57.

56. P. Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in Id., *Dieci anni dopo: 1945-1955*, Laterza, Bari 1955, pp. 211 ss. Sul punto cfr. anche M. Dogliani, *Il sistema costituzionale*, in AA.VV., *Guida all'Italia contemporanea*, vol. II, *Istituzioni politiche e forme di governo*, Garzanti, Milano 1998, p. 53, il quale sottolinea come il riconoscimento del pluralismo politico, presente sin dal periodo costituzionale transitorio, non aveva ancora determinato in questa fase la consapevolezza della necessaria attuazione legislativa delle nuove norme costituzionali su diritti e libertà.

57. Proprio quando inizia ad affermarsi anche una nuova sensibilità per la Carta fondamentale, i cui valori vengono propugnati da alcuni storici saggi in forte polemica con l'inattuazione costituzionale (cfr. per tutti P. Barile, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, CEDAM, Padova 1953; G. Ballardore Pallieri, *La Costituzione italiana*

quale si estesero ai perseguitati razziali le provvidenze stabilite per i perseguitati politici e in particolare un assegno vitalizio di benemerenzza prima previsto solo in caso di detenzione carceraria, di assegnazione a confino di polizia, di atti di violenza subiti, di condanne per reati contro il fascismo (art. 1). Tale legge rappresentò il punto di riferimento di gran parte della legislazione successiva. Ad essa, infatti, fecero seguito, nel mutato quadro interno e internazionale, una serie di interventi normativi che – novellandola o riproponendone la logica restitutorio-risarcitoria – si estesero per oltre un trentennio e si svilupparono parallelamente all’attuazione della Costituzione repubblicana⁵⁸.

nel decorso quinquennio, in “Foro padano”, 1954, 4, cc. 33 ss.), arginando così quella che Vezio Crisafulli aveva criticato come una specifica responsabilità omissiva della dottrina (V. Crisafulli, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana*, in AA.VV., *Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando*, vol. I, CEDAM, Padova 1957, p. 462).

58. Cfr. legge 1° luglio 1955, n. 550, recante «Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al 70° anno di età dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali»; legge 8 novembre 1956, n. 1317, contenente «Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti»; legge 8 dicembre 1956, n. 1429, «Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori dei concorsi speciali»; legge 14 marzo 1961, n. 130, recante «Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico»; legge 3 aprile 1961, n. 284, apportante «Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti»; legge 15 dicembre 1965, n. 1424, di «Interpretazione autentica dell’art. 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti»; legge 24 aprile 1967, n. 261, «Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti»; legge 14 marzo 1968, n. 211, recante «Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo»; legge 28 marzo 1968, n. 361, di «Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e dell’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti»; legge 2 dicembre 1969, n. 997, recante «Norme integrative dell’art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti»; legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente «Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati»; legge 16 gennaio 1978,

È dunque a partire dalla seconda legislatura che si divarica l'esperienza che fino ad allora aveva accomunato – sotto l'egida dell'innata costituzionale – la rimozione degli effetti della legislazione antirazziale e la “defascistizzazione” dei codici: mentre per la prima il sentimento comune spinse con vigore verso il ripristino dell'uguaglianza incrinata dalla legislazione del ventennio e, quindi, verso la rimozione integrale, per la seconda prevalse, in un fervente dibattito⁵⁹, l'idea che nella codificazione fascista l'ideologia di regime fosse rimasta recessiva rispetto alla grande qualità tecnico-giuridica dell'imponente opera normativa realizzata dai codici e che fosse, pertanto, sufficiente emendare gli stessi dalle parti inconciliabili col sopravvenuto dettato costituzionale.

Nei primi anni repubblicani, altalenante e ambiguo fu anche il ruolo della giurisprudenza⁶⁰, di cui però si sottolineò subito la meritoria opera di aver contenuto – anche attraverso «ingegnosi pretesti dialettici»⁶¹ – l'applicazione delle leggi razziali finché esse furono vigenti e ciò qualificando tali leggi come essenzialmente “politiche”, in quanto tali insuscettibili di generare principi giuridici dell'ordinamento⁶².

n. 17, intitolata «Norme di applicazione della L. 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex partigiani, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti»; legge 18 novembre 1980, n. 791, di «Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K. Z.»; legge 22 dicembre 1980, n. 932, intitolata «Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali»; legge 26 aprile 1983, n. 131, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983».

59. Accuratamente ricostruito da P. Cappellini, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in “Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico moderno”, 28, 1999, pp. 175 ss.

60. Sul punto cfr. M. Bignami, *Costituzione flessibile, Costituzione rigida e controllo di costituzionalità in Italia (1848-1956)*, Giuffrè, Milano 1997, p. 211, il quale relativizza la tradizionale ricostruzione per cui nella giurisprudenza dei primi anni repubblicani al conservatorismo della Cassazione si sarebbe contrapposto il progressismo dei giudici di merito.

61. Lo notò subito P. Calamandrei, *La crisi della motivazione*, in Id., *Processo e democrazia. Conferenze tenute alla Facoltà di diritto dell'Università nazionale del Messico*, CEDAM, Padova 1954, pp. 113-4.

62. G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Giappichelli, Torino 2007, pp. 59 ss.

Gli anni che seguirono la seconda legislatura, come si accennava, proseguirono l'opera di rimozione degli effetti delle leggi razziali rimessa in moto dalla legge 96/1955. Tali anni appaiono, però, caratterizzati da una radicale evoluzione dei problemi della legislazione a vantaggio degli ebrei. Il passare delle generazioni e il succedersi delle legislature testimoniano, infatti, una tumultuosa trasformazione del paese in cui gli ebrei italiani si trovano ad affrontare problemi nuovi (la propria sopravvivenza culturale, il rapporto con lo Stato d'Israele, il riaffiorare dell'antisemitismo, il rinnovamento della Chiesa cattolica)⁶³, che vanno ben al di là dell'urgenza delle misure reintegrative, restitutorie e risarcitorie⁶⁴ che ispirarono l'ormai lontana legislazione brindisina e pre-costituzionale. Ne è, forse, un esempio la legge 16 gennaio 1978, n. 17, la quale, nell'estendere la qualifica di ex perseguitato razziale ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale, precisa che «il pregiudizio morale è comprovato anche dalla avvenuta annotazione di “razza ebraica” sui certificati anagrafici» (art. 1, comma 2).

Il legislatore continua ad approvare norme risarcitorie⁶⁵, ma l'avvenuta ricostruzione postbellica e il progetto della società del benessere trasformano lentamente, ma sempre più, le questioni di uguaglianza formale in problemi di integrazione sociale e politica. Anzi, il progressivo sfumare della preminenza della logica restitutoria consente alla legislazione antirazziale di superare il paradosso di cui era rimasta vittima a partire dai primissimi interventi abrogativi e risarcitori, i quali per rimuovere gli effetti discriminatori della disciplina fascista avevano dovuto – anche se in positivo – continuare a ripro-

63. M. Toscano, *Tra identità culturale e partecipazione politica: aspetti e momenti di vita ebraica italiana (1956-1976)*, in “Annuario di Studi ebraici”, II, 1988, pp. 296 ss.

64. L'appena richiamata classificazione si deve ad A. Tabet, *Ebrei*, in *Enciclopedia forense*, vol. III, Vallardi, Torino 1960, pp. 395 ss.

65. Cfr. di recente la legge 24 aprile 2003, n. 92, recante, in modifica della legge 96/1955, provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

porre la dicotomia ariano-ebreo⁶⁶. Persa la specificità dei propri tradizionali problemi, legati alla discriminazione razziale, la legislazione sulla comunità ebraica affronta, nella loro disorientante complessità, le questioni del pluralismo degli ordinamenti costituzionali contemporanei, portando l'identità semita nel calderone delle istanze che l'ordinamento positivo deve temperare.

A tale considerazione può, e forse deve, arrestarsi (e su di essa attestarsi) la ricostruzione storico-giuridica della legislazione reintegratrice nell'Italia post-fascista. Ogni ulteriore passo avanti, infatti, rimanda all'esame di questioni di ordine più generale che rischiano di sfuggire alle competenze specifiche del giurista e che attengono al fondo del dibattito culturale e storiografico sul fascismo italiano e sull'antifascismo e involgono il problematico e attuale nesso tra razzismo, antisemitismo e politica di massa⁶⁷.

66. Su cui cfr. le considerazioni di S. Falconieri, *La scienza giuridica italiana tra ricordo e oblio della legislazione antiebraica*, in AA.VV., *Erinnern und Vergessen. Remembering and Forgetting*, Martin Meidenbauer, München 2007, p. 147.

67. Sul punto cfr. F. Cereja, *La deportazione italiana nei campi di sterminio: lettura storiografica e prospettive di ricerca*, in F. Cereja, B. Mantelli (a cura di), *La deportazione nei campi di sterminio nazisti*, Franco Angeli, Milano 1986, pp. 17 ss.

La legislazione razziale in Italia e in Germania. Spunti per una comparazione

di *Valerio Di Porto*

I

Premessa

In questo intervento intendo presentare, in forma sintetica, alcuni spunti per una comparazione tra la legislazione razziale nazista e quella fascista, partendo dalla individuazione, in entrambi i contesti – tedesco e italiano –, di tre distinte fasi, che in Germania concernono gli sviluppi della legislazione e in Italia includono la fase preparatoria.

In Germania si possono distinguere le seguenti fasi della legislazione razzista: *a)* quella iniziale del 1933, che ha lo scopo di allontanare gli ebrei dalla pubblica amministrazione e di contingentare la loro presenza nelle scuole; *b)* le leggi di Norimberga del settembre 1935, fondate sulla triade razza-popolo-Stato e l'attenzione ossessiva per il sangue; *c)* la spoliazione e l'espulsione dalla vita prima civile e poi dalla vita *tout court*: la rapina di Stato. Tutte queste fasi sono accompagnate da una capillare, ossessiva, per molti versi moderna campagna propagandistica.

Le caratteristiche distintive della legislazione razziale nazista rispetto a quella fascista possono essere così riassunte a grandi linee:

- si sviluppa da subito (il fascismo attende sedici anni e la conquista dell'impero);
- in un clima di violenza (in Italia episodi violenti si avranno soltanto in un secondo momento: 1941-42);
- con numerosi provvedimenti (ne ho contati 93 contro i 17 italiani);
- e una qualche minima gradualità nel quinquennio 1933-38, mentre in Italia tutta la corposa legislazione razzista viene approvata – perlopiù, specie all'inizio, con il ricorso alla decretazione d'urgenza – in pochi mesi;

– inoltre, la legislazione nazista sugli ebrei individua la pericolosa categoria dei meticci, mentre il regime fascista sviluppa una rigida legislazione sul meticciato esclusivamente con riguardo all'impero;

– nella legislazione nazista c'è una minima attenzione, all'inizio, per una categoria di ebrei "benemeriti" da tenere in conto; il decreto legge 1728/1938 introduce in Italia la possibilità – in un'accezione positiva del termine – della «discriminazione», valutata «caso per caso»; la legge 13 luglio 1939, n. 1024, arriva a prevedere la possibilità di ottenere una dichiarazione di «non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile»¹. Si tratta di istituti che si prestano nella loro stessa genesi a ogni sorta di arbitri e a una (poco dignitosa, ma comprensibile) rincorsa al loro ottenimento, perché da esso discende molte volte la possibilità di sopravvivenza.

Hitler, appena conquistato il potere, si lancia nell'attuazione degli obiettivi indicati con grande chiarezza già nel *Mein Kampf*, puntando sul rafforzamento della comunità di razza ariana e di lingua tedesca, in intima connessione con il territorio in cui essa vive. L'enfaticizzazione dell'aspetto comunitario – condensata all'estremo nelle parole: «Tu sei nulla, il tuo popolo è tutto» – induce a valorizzare i singoli individui solo come componenti della comunità e ad essa funzionali, con evidenti ricadute in campo giuridico². Ovviamente, ebrei e zingari ma anche omosessuali e persone con handicap psichici o fisici sono estranee alla comunità e per questo combattute.

In Italia, la politica razziale si sviluppa a distanza di molti anni dall'avvento di Mussolini e si fonda su basi teoriche meno ferree, in continuo pendolo tra un approccio più prettamente spiritualista e uno più genuinamente biologico. La legislazione razzista trova però compimento in un lasso limitato di tempo, pur venendo meticolosamente preparata da un'intensa propaganda antisemita e da una fase di azioni politico-amministrative.

1. La facoltà di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica spetta al ministro dell'Interno, su conforme parere di una commissione composta di magistrati e funzionari dello stesso ministero.

2. Cfr. da ultimo su questo tema l'interessante studio di E. De Cristofaro, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Giappichelli, Torino 2008.

La fase della propaganda antisemita

La fase della propaganda si sviluppa in maniera sufficientemente organica dal 1936 e conosce una particolare recrudescenza già alla fine del mese di marzo del 1937, in particolare con la pubblicazione del libro di Paolo Orano *Gli ebrei in Italia*³. Nel febbraio 1938 la campagna razziale assume sempre più corpo attraverso l'incarico affidato a Guido Landra di istituire un comitato scientifico per lo studio e l'organizzazione della campagna stessa⁴; il ruolo che cominciano a giocare le note dell'«Informazione diplomatica», cui Mussolini affida già dal 16 febbraio 1938 le proprie dichiarazioni sulla questione ebraica⁵; la campagna di stampa, che oltre ai tradizionali corifei (in prima fila «Il Tevere» di Telesio Interlandi) può cominciare a contare su organi specializzati (si inizia il 10 febbraio 1938 con il settimanale umoristico di propaganda antisemita «Il Giornalissimo», il cui primo numero contiene un'intervista a Giovanni Preziosi retoricamente intitolata *Esiste in Italia un problema ebraico?*). Il 14 luglio viene pubblicato il *Manifesto della razza* e il 5 agosto escono in contemporanea la nota n. 18 dell'«Informazione diplomatica»⁶ e il primo numero della rivista «La Difesa della Razza», diretta da Telesio Interlandi. Il giorno dopo il ministro dell'Educazione nazionale Giuseppe Bottai invia una cir-

3. Il celeberrimo libello antisemita di Orano è preceduto, nell'autunno del 1936, dalla prima edizione del meno noto pamphlet di Alfredo Romanini, *Ebrei, Cristianesimo, Fascismo*.

4. È lo stesso Guido Landra a ricostruire tutta la vicenda della propria partecipazione alla politica razziale in una lettera indirizzata a Mussolini il 27 settembre 1940, riportata in Centro Furio Jesi (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Grafis, Bologna 1994, p. 227 (si tratta del catalogo della mostra organizzata in occasione del cinquantesimo anniversario della Liberazione in Emilia-Romagna).

5. Sulla nota dell'«Informazione diplomatica» n. 14 del febbraio 1938 cfr. da ultimo il saggio di Giorgio Fabre nel numero speciale della «Rassegna mensile di Israel» in occasione del settantesimo anniversario della legislazione antiebraica fascista (2, 2007), a cura di M. Sarfatti (pp. 45-101).

6. La nota presenta il tristo vantaggio di condensare in poche righe molti dei luoghi comuni della politica antisemita, riprendendo l'«equazione storicamente accertata in questi ultimi venti anni di vita europea fra ebraismo, bolscevismo e massoneria».

colare a tutti i rettori delle università e a tutti i direttori degli istituti superiori, invitandoli energicamente a contribuire alla diffusione capillare della rivista e alla diligente assimilazione dei suoi contenuti⁷.

Poco prima, il 2 giugno, Mussolini autorizza il finanziamento di 70.000 lire per una nuova edizione (a prezzo modesto) di 10.000 copie dei *Protocolli dei savi di Sion*, gestita da Giovanni Preziosi e destinata alle sedi dei fasci e della Gioventù del littorio, ai circoli militari, alle biblioteche degli istituti secondari e dei gruppi universitari fascisti⁸.

Ovviamente gli sforzi propagandistici continuano anche successivamente all'emanazione dei provvedimenti razziali e se ne trova un interessante rendiconto nelle relazioni presentate alla Camera e al Senato sul bilancio di previsione dell'esercizio 1943-44 del ministero della Cultura popolare. Nella relazione presentata al Senato dal senatore Maraviglia, in particolare, si illustra la vasta opera di propaganda iniziata nei tre anni precedenti per la diffusione dell'antisemitismo in Italia, attraverso la costituzione di "Centri per lo studio del problema ebraico". Tali associazioni avrebbero dovuto sorgere in tutte le province, sotto la direzione di un "rettore" affiancato da una "consulta", con l'obiettivo di collaborare strettamente con le prefetture e le federazioni fasciste, sotto le direttive del ministero della Cultura popolare. Il risultato di tale politica non dà però i frutti sperati: il ministro Pavolini, nel suo discorso del 13 maggio 1943 alla commissione legislativa per il ministero della Cultura popolare, dichiara che i centri costituiti in tutta Italia sono quattro (nelle province di Milano, Ancona, Firenze e Trieste). Su quattro milioni di fascisti iscritti in Italia, gli aderenti ai centri sono in tutto 864. La città più importante, Milano, conta 65 aderenti su 100.000 fascisti⁹.

7. G. Israel, P. Nastasi, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, il Mulino, Bologna 1998, p. 231.

8. G. Fabre, *L'elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei*, Zamorani, Torino 1998, p. 85.

9. Traggo le notizie dal saggio di E. Momigliano, *Storia tragica e grottesca del razzismo fascista*, Mondadori, Milano 1946, pp. 134-5, il quale così prosegue: «E poiché il grottesco accompagna sempre il tragico in tutta l'opera del fascismo, non possiamo dimenticare che al Centro antisemita di Milano era stato preposto a "rettore" un avvocato napoletano che a Milano aveva qualche anno avanti cercato un poco di notorietà, facendosi promotore di pubbliche solenni onoranze al senatore israelita, l'avvocato Angelo Pavia, in occasione del cinquantenario della di lui attività professionale» (ivi, pp. 135-6).

Se i centri non hanno successo, non sono neppure molte – d'altro canto – le manifestazioni di solidarietà e di vicinanza alla minoranza perseguitata, che giorno dopo giorno viene isolata dal consorzio civile con l'inesorabile incedere di capillari misure legislative e amministrative.

A contrastare la propaganda antisemita osa ergersi – forse più di chiunque altro – il giurista Ernesto Orrei, ancora nel 1942, proprio alla vigilia della legge 18 gennaio 1943, n. 78, che introduce la censura preventiva («per la durata dello stato di guerra, e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso») da parte del ministero della Cultura popolare su

i libri, gli opuscoli, i manifesti e gli stampati di propaganda politica, o comunque interessanti i rapporti internazionali, la difesa militare, la condotta e gli scopi della guerra e la storia o le vicende di essa, le questioni economiche e finanziarie attinenti alla guerra e quelle religiose e razziali di interesse politico (art. 1, primo comma).

Il suo libro *Intorno alla questione ebraica. Lineamenti di storia e di dottrina* è un urlo sommesso lanciato nel coro di voci (anche illustri) che asseconda la politica razzista del regime, uscito con la sola indicazione del luogo di stampa (Roma) e della tipografia e prontamente sequestrato¹⁰. Ernesto Orrei commenta con lucidità i vari aspetti della legislazione antisemita, osservando che

l'esclusione degli ebrei dalla scuola e dalla biblioteca è quella che tocca più da vicino il fondo umano della società civile, la collaborazione di ogni paese al processo della conoscenza tra i popoli, il dovere nello Stato moderno di illuminare, illuminare nelle vie del sapere, senza limiti estrinseci alle esigenze del sapere medesimo. La scuola e la biblioteca sono come le chiese dello Stato moderno; non si respinge nessuno (p. 140).

E poco più avanti invita a non

cadere in una supervalutazione della influenza sociale degli ebrei tra le nazioni e tale talvolta da affermare essere in essi una forza sociale di direzione o addirittura di dominio rispetto alle popolazioni non ebreiche e propriamen-

10. Una nuova, ampliata edizione del libro fu edita nel 1947 dalle Edizioni del lavoro.

te quelle ariane, nei confronti delle quali la nazione ebraica costituisce una più che esigua minoranza (p. 147),

ribadendo poco dopo che contrasta «con la detta supervalutazione, a cui di solito si ricorre per dare ragione di una condotta avversa alla nazione ebraica, una ovvia considerazione di proporzioni e di realtà storica» (*ibid.*). E provocatorie dovettero suonare le sue considerazioni sui risultati – in termini di assimilazione – conseguiti con «l'adozione del pareggiamento dei diritti», cioè con una linea liberale, opposta a quella razzista della dittatura fascista.

Il libro si conclude con una citazione tratta da una lettera scritta alla moglie da Wilhelm von Humboldt il 17 gennaio 1815: «Io lavoro di continuo con tutte le forze per dare agli ebrei tutti i diritti civili» (p. 160).

La lunga divagazione e le ripetute citazioni si giustificano perché il libro, per il suo pronto sequestro, ha una limitata diffusione clandestina.

3

Le prime azioni a carattere antisemita

La fase dei primi conati si sviluppa attraverso azioni per così dire “politiche” e in ambito burocratico, che talora ma non sempre prendono forma di provvedimenti anche perché non sempre, soprattutto all'inizio, riescono. I primi campanelli di allarme, che magari si risolvono in un nulla di fatto, cominciano a suonare già negli anni precedenti. Cito un solo esempio di fallimento e uno di successo: già nel 1934 si tenta di far dimettere il podestà ebreo di Ferrara, Renzo Ravenna, ma si arriverà alle dimissioni soltanto nel 1938; nel 1936, per la prima volta, l'Unione delle comunità israelitiche si vede rifiutare la sua richiesta che il sabato non si svolgano prove scritte e che nei programmi scolastici vengano preservate le festività ebraiche.

Il 1938 segna un evidente crescendo, che culmina nei provvedimenti legislativi ma è preceduto da un'accurata attività politica e amministrativa. Tra le attività a carattere più politico possiamo ricordare in sequenza: le dimissioni di Gino Jacopo Olivetti da alcune cariche rappresentative dell'industria tessile (ma non da quella

di deputato) (11 febbraio 1938); la sollecitazione rivolta dal gabinetto del ministero dell'Interno al nuovo prefetto di Ferrara a sostituire il podestà Renzo Ravenna, che si dimetterà due settimane dopo (marzo 1938)¹¹.

Sul piano amministrativo, i primi a muoversi, il 14 febbraio 1938 – dopo che già nella prima metà del mese Mussolini ha fatto controllare la presenza di cognomi ebraici nei ruoli degli ufficiali delle forze armate –, sono i ministeri dell'Educazione nazionale e dell'Interno: il primo chiede ai rettori delle università di censire gli ebrei tra gli studenti e i professori italiani e stranieri; il secondo chiede ai direttori generali del ministero e il giorno dopo ai prefetti di comunicare l'eventuale presenza di impiegati «di religione israelita» nei vari uffici e in particolare nelle questure. Il 17 febbraio la richiesta viene estesa fino a comprendere gli agenti e sottufficiali di pubblica sicurezza.

Il 18 marzo il ministero dell'Interno decreta il divieto generale di ingresso per gli ebrei austriaci, vittime dell'*Anschluss*, lasciando aperte soltanto le vie di transito nell'interesse della navigazione. Il blocco delle frontiere costituisce «la prima limitazione diretta espressamente contro gli emigranti ebrei, preannunciando così un mutamento politico di fondo»¹² e anticipando le misure contro la generalità degli ebrei stranieri contenute nel decreto legge 7 settembre 1938, n. 1381¹³.

Il 13 aprile il ministro della Propaganda Alfieri invia un telegramma di sequestro per dodici titoli della casa editrice Corbaccio (il 27 maggio parte l'ordine di ritiro anche dalle biblioteche). Si tratta di libri di autori tedeschi o appena diventati tali in quanto austriaci, tra i quali Thomas Mann, Lion Feuchtwanger (anche "Süss l'ebreo"), Arthur Schnitzler e Stefan Zweig¹⁴.

11. I. Pavan, *Il podestà ebreo. La storia di Renzo Ravenna tra fascismo e leggi razziali*, postfazione di A. Cavaglion, Laterza, Roma-Bari 2006.

12. K. Voigt, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, vol. I, La Nuova Italia, Firenze 1993, p. 283.

13. Su tale provvedimento cfr. da ultimo il saggio di Alessandra Minerbi nel citato numero speciale della "Rassegna mensile di Israel".

14. Traggo la citazione e le notizie da Fabre, *L'elenco*, cit., rispettivamente pp. 75 e 82.

In maggio Hitler visita Roma, salutato da una celebre pasquinata: «Roma de travertino / vestita de cartone / saluta l'imbianchino / suo urtimo padrone». Tra le immediate conseguenze della visita si segnalano: l'ordine riservato inviato il 20 maggio dal ministero della Cultura popolare all'agenzia Stefani e ai giornali, che impone di non recensire più «i libri di autori israeliti tedeschi»¹⁵; il discreto insediamento a Milano, verso la fine del mese, di una commissione dell'ufficio di polizia razziale del Reich per aiutare i colleghi fascisti¹⁶.

Il 6 giugno Pietro Peretti, direttore della Federazione nazionale fascista commercianti del libro, vieta l'esposizione dei libri di autori ebrei (italiani e stranieri) nelle vetrine dei librai¹⁷.

In agosto alcune circolari anticipano in buona parte misure che verranno adottate con i decreti legge di settembre e novembre, con le quali si dispone: «che solo i cittadini di razza italiana» potranno prendere parte a congressi e manifestazioni culturali all'estero (3 agosto); «il censimento di tutto il personale dipendente, ai fini dell'appartenenza o meno alla razza ebraica», e il divieto di conferire incarichi e supplenze ai docenti ebrei (9 agosto); l'eliminazione dalle liste delle adozioni per il nuovo anno scolastico dei libri scolastici di «autori di razza ebraica» (12 e 24 agosto); «il divieto di iscrizione ad ogni ordine di scuole agli studenti stranieri ebrei, anche se abbiano frequentato le nostre scuole negli anni precedenti» (18 agosto)¹⁸. È evidente la portata normativa di tali circolari, che spesso anticipano misure poi inserite nei provvedimenti di natura legislativa.

15. Ivi, p. 84.

16. R. Loy, *La parola ebreo*, Einaudi, Torino 1997, p. 34. Sulla collaborazione tra le forze di polizia italiana e tedesca e sulla loro attività nel periodo immediatamente antecedente e successivo alla visita di Hitler cfr. Voigt, *Il rifugio precario*, cit. Eucardio Momigliano, nella *Storia tragica e grottesca*, cit., p. 48, annota: «A differenza delle altre commissioni numerosissime che si susseguivano e che avevano larga pubblicità di discorsi e di films documentari, questa fu annunciata appena con poche righe sul *Popolo d'Italia* del 3 giugno».

17. Fabre, *L'elenco*, cit., p. 85.

18. Traggio l'elenco e le citazioni da una lettera inviata dal capo di gabinetto del ministero dell'Educazione nazionale alla Direzione generale per la demografia e la razza in risposta a una richiesta di informazioni da quest'ultima trasmessa a tutti i ministeri l'11 agosto. Dal complesso delle risposte inviate sembra potersi evincere che senz'altro il ministero più attivo è quello dell'Educazione nazionale. La lettera è riportata in M. Martelli, *La propaganda razziale in Italia 1938-1943*, Il Cerchio, Rimini 2005, pp. 46-7.

Il 17 agosto viene disposto quello che forse è il primo allontanamento generalizzato di ebrei da un determinato comparto: «Nessuno di loro poteva più ricoprire cariche pubbliche in enti dipendenti dal Ministero dell'interno»¹⁹.

Il 22 agosto viene effettuato un censimento della popolazione ebraica ad opera della Direzione generale per la demografia e la razza del ministero dell'Interno: risultano 58.412 residenti nati da almeno un genitore ebreo o ex ebreo, di cui 48.032 italiani e 10.380 stranieri residenti da oltre sei mesi.

Il 25 una circolare del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio vieta di concedere onorificenze cavalleresche a ebrei.

In Italia, gli atti amministrativi hanno quindi avuto un ruolo fondamentale nell'anticipare i provvedimenti legislativi; esercitano un ruolo altrettanto esiziale nel precisarne e spesso nell'allargarne i contorni, in nome di una cocciuta, premeditata, avvolgente e zelante volontà persecutoria: dal celebre episodio del campo di tennis dei Finzi Contini²⁰ alla cancellazione dagli elenchi telefonici, annuari, almanacchi e simili dei nominativi degli «appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, e delle ditte ebraiche»²¹, al dettaglio nell'individuazione e divieto dei mestieri. Il tutto si svolge in un sistema nel quale alla verticalità della decisione si accompagna una ramificata capillarità nell'esecuzione, assicurata da amministrazioni ministeriali in competitiva cooperazione tra di loro e dalla vasta rete delle prefetture.

19. Sarfatti, *Gli ebrei*, cit., pp. 147-8.

20. Nel campo da tennis della famiglia Finzi Contini si ritrovavano a giocare – cito la lettera del prefetto al ministero dell'Interno – anche «ariani iscritti al PNF che hanno mostrato di preferire il ritrovo anzidetto alle organizzazioni del partito» e per questo hanno subito un provvedimento disciplinare da parte della Federazione fascista. Il solerte prefetto, traendo le conclusioni, proponeva al ministero di proibire agli ebrei di possedere campi da tennis e palestre private «o, quanto meno, di impedire che questi vengano utilizzati da persone che non siano congiunti del proprietario»: il ministero optò per questa seconda, più blanda soluzione, con la circolare in data 27 agosto 1941. Cfr. A. Minerbi, *La comunità ebraica di Firenze (1931-1943)*, in E. Collotti (a cura di), *Razza e fascismo. La persecuzione contro gli ebrei in Toscana (1938-1943)*, Carocci-Regione Toscana, Roma-Firenze 1999, vol. I, p. 191.

21. Cfr. la circolare del ministero dell'Interno, Direzione generale per la demografia e la razza, Divisione razza del 20 giugno 1941: «Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici».

La fase della legislazione razzista

La fase legislativa viene dunque minuziosamente preparata e segue un preciso canovaccio, individuando una serrata sequenza di vittime: gli ebrei stranieri (con l'immediata conseguenza che l'Italia cessa di essere un rifugio per gli ebrei in fuga dalla Germania); alunni e insegnanti; il pubblico impiego; il diritto matrimoniale; la sfera economica e delle professioni (disciplinata nel dettaglio a distanza di qualche mese, nel 1939). Essa si estrinseca, come già accennato, con un ampio ricorso alla decretazione d'urgenza; il regime si affida alle leggi ordinarie soltanto in un secondo tempo, nel 1939, dopo la trasformazione della Camera dei deputati in Camera dei fasci e delle corporazioni.

È importante segnalare come in Italia le prime vittime siano gli ebrei stranieri, mentre la Germania nazista preferisce per una lunga prima fase rivolgere le proprie attenzioni esclusivamente agli ebrei autoctoni. Leone Franzi²² riporta le parole rivoltegli in proposito dal professor Gross, capo dell'ufficio politico del Reich:

Noi vi siamo particolarmente grati [...] delle vostre leggi nei riguardi degli israeliti stranieri in quanto noi, pur desiderandolo, non abbiamo mai osato attaccare tali elementi per le conseguenze facilmente prevedibili dal fatto che essi possedevano passaporti di nazioni straniere delle quali erano naturalmente considerati legittimi cittadini a tutti gli effetti di legge. Voi avete ormai preso l'iniziativa di un simile atteggiamento e avete reso anche a noi più facile la strada in tale direzione²³.

Un'ultima considerazione: fanno da premessa alla legislazione razziale l'ineguaglianza dei culti sancita con il Concordato del 1929 e poi con la legislazione sulle comunità israelitiche²⁴, nonché il libro II, ti-

22. Leone Franzi, medico pediatra, nel 1938 assistente all'Università di Roma, è stato uno dei firmatari del *Manifesto della razza*.

23. L. Franzi, *Fase attuale del razzismo tedesco*, "Quaderni dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura", serie IX, Istituto nazionale di cultura fascista, Roma 1939, p. 41.

24. Se è indubbio il ruolo svolto dalle istituzioni ebraiche e il consenso dato al R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731 (un consenso che gli ha consentito di rimanere in vigore per i primi quarant'anni della Repubblica), è anche vero che esso nasce da

tolo X del codice penale, riguardante i *Delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe*²⁵.

Pur riguardando sostanzialmente il tema dell'aborto e del contagio da malattie veneree, gli articoli del Titolo X rimandano infatti, nelle premesse ideali e concettuali [...], ad un'idea di società e di nazione in cui il dato etnico-razziale non era per il legislatore neutrale. Forse un primo passo, dunque, in linea ideale, verso le successive evoluzioni del regime, pur non volendosi qui proporre una deterministica e meccanica derivazione del razzismo fascista da quelle premesse²⁶.

4.1. La definizione degli ebrei nella legislazione fascista

L'ispirazione della legislazione razziale tedesca è, come accennato, nella triade razza-popolo-Stato e nella mistica del sangue: la relazione razza-popolo-Stato, indicata chiaramente da Hitler già nel *Mein Kampf*, poggia sul principio che lo Stato costituisce il mezzo per il mantenimento e il potenziamento di una comunità basata su condizioni di vita fisicamente e spiritualmente unitarie; di qui deriva il principio dell'esclusione dal diritto di cittadinanza di chi non abbia "sangue tedesco o affine", sancito dalla legge sulla cittadinanza del Reich del 15 settembre 1935.

una situazione di disuguaglianza giuridica tra i culti (questo aspetto è stato sottolineato con vigore, nei suoi studi, da Guido Fubini). Francesco Margiotta Broglio ha efficacemente evidenziato come discriminazione razziale e discriminazione religiosa siano state considerate inseparabili e come la legislazione razziale antisemita abbia costituito uno sviluppo della discriminazione religiosa introdotta, dopo i Patti lateranensi, con la legge sui culti ammessi e con la normativa sulle comunità israelitiche del 1930-31. In più, ha mostrato come l'inseparabilità di razza e religione permanga anche nel quadro dell'eliminazione di ogni tipo di discriminazione: così è nelle convenzioni internazionali, nella Costituzione italiana e nella legislazione ordinaria.

25. Il codice penale, promulgato il 19 ottobre 1930, entrò in vigore il 1° luglio 1931.

26. Traggo la citazione da I. Pavan, *La cultura penale fascista e il dibattito sul razzismo (1928-1943)*, in "Ventunesimo Secolo", VII, 2008, 8, cui rimando per una ricostruzione del dibattito sul razzismo tra i penalisti e per le ulteriori indicazioni bibliografiche sull'argomento. Cfr. anche Ead., *Una premessa dimenticata. Il codice penale del 1930*, in M. Caffiero (a cura di), *Le radici storiche dell'antisemitismo. Nuove fonti e ricerche*, Viella, Roma 2009, pp. 124-49.

In Italia si muovono varie correnti, che cercano di accentuare di più il dato biologico o si attestano su posizioni spiritualiste.

In entrambe le legislazioni, la definizione di ebreo tiene conto in primo luogo dei fattori genetici e in secondo luogo dei “fattori identitari volontari”. I primi determinano chi “è” ebreo; i secondi chi “è considerato” ebreo.

Per determinare i fattori biologici dell’ascendenza ebraica la Germania nazista decide di risalire fino ai nonni; in Italia ci si ferma ai genitori. In Germania, chi ha quattro o tre nonni ebrei è ebreo; “è considerato” ebreo chi ha due o anche un solo nonno ebreo ma dimostra con i suoi comportamenti rigorosamente classificati di essere legato al mondo ebraico (iscrizione a una comunità, matrimonio con coniuge ebreo ecc.). I discendenti da due o anche un solo nonno ebreo sono ebrei “meticci”, in pericoloso bilico, ma che posseggono ancora una *chance*.

Diversa e forse più crudele dal punto di vista dell’*apartheid* e dell’impedimento ai legami familiari (non del diritto alla vita, che viene invece preservato) è la condizione dei meticci nella legislazione razziale coloniale italiana.

A differenza della legislazione coloniale, la legislazione antiebraica non utilizza la categoria del meticcio; in essa sono rintracciabili tre distinte definizioni di ebreo: la prima è presente nel R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, recante provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri: agli effetti di tale decreto – recita l’art. 2 – «è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica»; il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, contiene la definizione generale di ebreo. In base all’art. 8, «è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica»; «è considerato» ebreo:

- chi è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro straniero;
- chi è nato da madre di razza ebraica qualora il padre sia ignoto;
- chi, pur avendo un solo genitore di razza ebraica, abbia compiuto una scelta a favore dell’ebraismo, appartenendo alla religione ebraica, o risultando iscritto a una comunità israelitica o facendo, «in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo».

Infine, la legge 9 ottobre 1942, n. 1420, recante limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia, reca una peculiare definizione, che fa perno in primo luogo sull'indirizzo religioso dei singoli e quindi sull'ascendenza (privilegiando – si veda la lettera *b* – la patrilinearità, rispetto alla matrilinearità tipica dell'ebraismo). Infatti, «è considerato di razza ebraica il cittadino italiano libico»: *a*) «che alla data del 1° gennaio 1942-XX [da notare l'efficacia retroattiva della norma] professasse la religione ebraica, o fosse iscritto ad una comunità israelita della Libia, o facesse in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo»; *b*) «che sia nato da genitori o da padre di religione ebraica, salvo che egli non professi la religione mussulmana da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX»; *c*) «che, essendo ignoto il padre, sia nato da madre di religione ebraica, salvo che egli professi da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX la religione mussulmana».

Come già accennato, si concedeva qualche possibilità in più, soprattutto nel campo economico e professionale, alla categoria degli ebrei “discriminati”. L'art. 14 del decreto legge 1728/1938 disponeva:

Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10, nonché dell'art. 13, lett. *b*) [divieto per le imprese private di assicurazione di avere dipendenti ebrei]:

- a*) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
- b*) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- c*) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
- d*) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
- e*) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
- f*) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
- g*) legionari fiumani;
- h*) abbiano acquisito eccezionali benemerienze, da valutarsi a termini dell'art. 16.

Su circa 15.000 famiglie, ne furono discriminate 3.500. Ovviamente, la discriminazione veniva valutata caso per caso e si prestò quindi a generalizzati fenomeni di corruzione.

Ancora più discrezionale e arbitraria era la dichiarazione di «non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità dalle risultanze degli atti dello stato civile» prevista dalla legge 13 luglio 1939, n. 1024.

In Germania gli ebrei non fanno parte del popolo e quindi non hanno diritto di cittadinanza: sono appartenenti allo Stato; in Italia conservano – fino alla legislazione di Salò, che li definisce nemici dello Stato – la cittadinanza italiana, con quello che già ad alcuni commentatori razzisti dell'epoca appare un ossimoro. Renzo Sertoli Salis osserva con corretta crudezza che «In linea generale è da ritenersi però che l'ebreo non goda più in Italia dei diritti politici e pertanto il suo *status civitatis* sia, sostanzialmente parlando, quello di un suddito»²⁷.

L'assunto di Renzo Sertoli Salis può essere facilmente dimostrato se solo si tiene conto, a mo' di esempio, di due campi indubbiamente significativi come quello dell'istruzione scolastica e del diritto matrimoniale.

4.2. I provvedimenti sulla scuola

Il settore dell'istruzione scolastica presenta grande interesse perché vede la legislazione razzista italiana realizzare immediatamente, in un colpo solo, l'obiettivo della completa espulsione di alunni e studenti ebrei dalla scuola. Lo stesso obiettivo viene raggiunto dalla Germania nazista con una minima gradualità, nell'arco di cinque anni.

Il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, sancisce l'espulsione dalle scuole statali e parastatali di insegnanti, presidi, direttori e alunni ebrei nonché di aiuti e assistenti universitari e del personale di vigilanza delle scuole elementari, sospendendo dall'esercizio i liberi docenti. Vengono anche espulsi i membri ebrei delle accademie, degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere e arti. È consentito in via eccezionale agli studenti universitari già in corso di portare a termine i propri studi.

27. Renzo Sertoli Salis era docente di diritto coloniale nelle Università di Milano e di Pavia, nonché a capo della sezione "Razzismo fascista" della Scuola di mistica fascista Sandro Italico Mussolini. La citazione è tratta dal volumetto *Le leggi razziali italiane (legislazione e documentazione)*, quaderno n. 1 della Scuola di mistica fascista, uscito nel 1939 (p. 25).

Il R.D.L. 23 settembre 1938, n. 1630, a distanza di pochi giorni dal provvedimento di espulsione, ridà agli alunni ebrei una minima, segregata possibilità di istruzione, limitata al ciclo elementare: prevede infatti l'istituzione di speciali sezioni di scuola elementare (a spese dello Stato) nelle località in cui il numero degli alunni ebrei non sia inferiore a dieci e consente alle comunità israelitiche di aprire proprie scuole elementari.

Poco dopo, il R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779, rifonde in un unico testo, con qualche modifica, i due decreti precedenti, di cui dispone l'abrogazione²⁸. Tra le modificazioni più significative apportate da questo terzo provvedimento vanno senz'altro segnalate la possibilità per le comunità israelitiche di aprire non solo scuole elementari ma anche scuole medie riconosciute e il permesso di iscrizione «degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche» (art. 3, secondo comma).

Mentre si espellono studenti e insegnanti dalle scuole e dalle università, lo Stato interrompe il pagamento del contributo annuo agli asili infantili israelitici erogato in base all'art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343. La legge relativa interviene però, con effetto retroattivo, soltanto due anni dopo (legge 28 settembre 1940, n. 1403).

Riguardo al complesso della legislazione razziale, con specifico riguardo a quella scolastica, Eucardio Momigliano, traendo i dati statistici dall'*Annuario statistico dell'intellettualità italiana* del 1936, curato dal professor Franco Savorgnan, firmatario del *Manifesto della razza*²⁹, annota che il regime mette in piedi un mastodontico apparato persecutorio, legislativo e amministrativo per colpire poche centinaia o migliaia di persone:

La popolazione scolastica delle scuole elementari in Italia è in cifra tonda di quattro milioni e settecentomila fanciulli, cioè il 10% della popolazione totale; di conseguenza i fanciulli israeliti iscritti nelle scuole elementari del regno erano in tutto 4.400; e poiché le classi esistenti nel regno sono in cifra

28. Nonostante vengano abrogati dall'art. 12 del decreto legge n. 1779, i due decreti n. 1390 e n. 1630 vengono comunque convertiti.

29. Franco Savorgnan era nel 1938 professore ordinario di demografia nell'Università di Roma e presidente dell'Istituto centrale di statistica.

tonda 122.000, la legislazione “epurativa” razziale aveva lo scopo di espellere un fanciullo in media ogni trenta classi di scuola elementare!

Nelle scuole medie vi erano in Italia 230.000 studenti iscritti; di questi neppure un migliaio erano israeliti; nelle università, su circa 48.000 studenti iscritti, gli israeliti erano forse 200. Per escludere questo sparuto gruppo di italiani dalla possibilità di studiare, si sono fatte tante leggi, tanti discorsi e tanto rumore³⁰.

Come già accennato, il regime nazista raggiunge risultati identici a quelli conseguiti dal fascismo con una minima gradualità: all’inizio ricorre a un sistema di rigidissimo contingentamento. L’infima percentuale per le immatricolazioni di “non ariani” (1,5 per cento) e il clima di terrore instaurato in Germania portano comunque alla graduale espulsione degli studenti ebrei, completata nel novembre 1938.

4.3. Il diritto matrimoniale e le sue limitazioni

La legislazione relativa alle limitazioni nel contrarre matrimonio costituisce uno degli aspetti cruciali della legislazione razzista, concorrendo in maniera decisiva a segnare il confine tra i sommersi e i salvati³¹. Ciò è vero, in particolare, per la Germania nazista, dove vigono i seguenti divieti e limitazioni di matrimonio, finalizzati a separare drasticamente ariani ed ebrei, assorbendo la categoria dei “meticci” attraverso l’assimilazione agli ebrei o alle persone di sangue tedesco o affine: *a)* tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affine; *b)* tra ebrei e «meticci cittadini, che abbiano un solo avo completamente ebreo»³²; *c)* tra meticci che abbiano un solo avo completamente ebreo; *d)* i «cittadini meticci con due avi completamente ebrei» che

30. Momigliano, *Storia tragica e grottesca*, cit., pp. 71-2. L’autore si sofferma poi anche sui docenti, in particolare universitari.

31. Sulla trasformazione del diritto privato nella prospettiva razziale cfr. da ultimo la monografia di De Cristofaro, *Codice della persecuzione*, cit., il quale in altri capitoli dà un quadro del diritto pubblico e del diritto penale anche attraverso lo studio delle opere di alcuni giuristi.

32. L’obbligo per i «meticci cittadini, che abbiano un solo avo completamente ebreo», di contrarre matrimonio esclusivamente con persone di razza ariana era finalizzato a un assorbimento di tale categoria di meticci nell’alveo della comunità ariana.

intendano contrarre matrimonio con cittadini di sangue tedesco o affine o con «meticci che abbiano solo un avo completamente ebreo» devono chiedere l'autorizzazione del ministro degli Interni e del sostituto del Führer.

Per i matrimoni misti celebrati prima delle leggi razziste, la figura forte viene vista nell'uomo mentre – come è noto – la tradizione dell'ebraismo ortodosso è matrilineare.

In Italia, il decreto legge 1728/1938 si apre con sette articoli (che costituiscono il capo I del provvedimento) dedicati ai matrimoni, in base ai quali: *a*) è vietato il «matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza» (art. 1); *b*) «il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera [purché di razza ariana] è subordinato al preventivo consenso del Ministero dell'interno» (art. 2); *c*) è comunque proibito ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, delle organizzazioni del Partito nazionale fascista e delle associazioni sindacali «contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera» (art. 3).

Questa disposizione quasi grottesca – commenta Luigi Preti – sta a significare l'estrema diffidenza, che caratterizza in quel momento Mussolini nei confronti del mondo esterno. In virtù di tale norma un italiano impiegato dello Stato non potrà più sposare neppure una cittadina dell'alleata Germania...³³.

Il problema delle coppie miste si rivela nevralgico fin dall'inizio soprattutto nelle relazioni tra il regime e il Vaticano, particolarmente preoccupato per i matrimoni misti tra coniuge ariano e coniuge ebreo convertito al cattolicesimo: quest'ultimo è considerato ebreo dallo Stato e cattolico dalla Chiesa. «È questo l'unico punto nella proclamazione razzista del Gran Consiglio [la *Dichiarazione sulla razza*], sul quale la Chiesa formulerebbe obiezioni»³⁴. La Chiesa contestava tra l'altro la limitazione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 8, che riservava la “presunzione di arianità” agli ebrei convertiti alla

33. L. Preti, *Impero fascista, africani ed ebrei*, Mursia, Milano 1968, pp. 137-8.

34. Rapporto del ministero degli Affari esteri basato sulle comunicazioni dell'ambasciata presso la Santa Sede del 10 ottobre 1938. Identiche considerazioni vengono ribadite in un successivo rapporto del 13 ottobre.

data del 1° ottobre 1938³⁵, e l'art. 6, che lasciava privo di effetti civili un matrimonio valido dal punto di vista canonico, in violazione dell'art. 34 del Concordato. "L'Osservatore Romano" del 14-15 novembre 1938 contesta vivacemente la rottura unilaterale di «quello che fu oggetto di un patto bilaterale»³⁶.

Dal punto di vista numerico, la questione interessava 6.820 matrimoni misti, di cui 4.600 con circa 13.000 figli: di questi la gran parte (circa 9.500, figli di 3.400 coppie) erano stati dichiarati al censimento del 1938 come cattolici o di altra religione, mentre quelli dichiarati ebrei erano soltanto 3.500 (figli delle rimanenti 1.200 coppie con figli)³⁷.

35. In una nota riservata della nunziatura apostolica a Mussolini in data 21 ottobre 1938 si osservava: «Non si comprende, però, perché sia stata aggiunta la limitazione di tale data, posto che un ebreo, il quale abiura la religione mosaica, non fa più parte della nazione e del popolo ebreo, anche se ciò avviene dopo il 1° ottobre XVI [si noti l'indicazione della data esclusivamente con l'anno fascista] [...] senza dire dell'ingiuria che si commetterebbe contro la Chiesa cattolica che li ha aggregati al proprio gregge». Il fitto carteggio tra governo italiano e Santa Sede è stato pubblicato nel 1970 dal ministero dell'Interno, cfr. *La vera verità. I documenti dell'archivio segreto del ministro degli interni Buffarini Guidi dal 1938 al 1945*, Sugar, Milano.

36. Vale la pena riportare quasi integralmente il paragrafo dell'articolo da cui è tratta la citazione riportata nel testo, tutto giocato sul *vulnus* al Concordato: «Lo Stato italiano concluse nel 1929 un Concordato con la Santa Sede col quale, all'art. 34, si obbligava a riconoscere al matrimonio celebrato religiosamente gli effetti civili. Impegno solenne: impegno accettato, riconosciuto, osservato. Perché da ormai quasi dieci anni anche quei matrimoni che il nuovo Decreto proibisce furono – se celebrati canonicamente – trascritti sui registri civili, in tutti e singoli i casi, senza difficoltà. Oggi invece si rompe unilateralmente quello che fu oggetto di un patto bilaterale; il *vulnus* inflitto al Concordato è innegabile. Ed è tanto più doloroso in quanto la Santa Sede non solo si è creduta in dovere di far pervenire tempestivamente le sue osservazioni, ma, da parte sua, ha fatto il possibile per evitare la cosa. La stessa Augusta Persona del Santo Padre è direttamente intervenuta con due paterni Auto-grafi: uno diretto al Capo del Governo, l'altro al Re Imperatore. Ciò nonostante le nuove disposizioni legislative sono state emanate senza intesa con la Santa Sede; la quale si è sentita, con suo vivo rammarico, in dovere di presentare le sue rimostranze, come sappiamo che ha già fatto». L'articolo si conclude quindi con l'auspicio (caduto nel vuoto) che «si possa con opportune intese ovviare a una divergenza, la quale pur attraverso l'esiguo numero di casi investe, come si è dimostrato, una questione di principio in materia di capitale importanza».

37. I dati sono contenuti in un rapporto al duce del sottosegretario all'Interno Guido Buffarini Guidi dell'ottobre 1940, riportato anche nel citato volume di Luigi Preti *Impero fascista, africani ed ebrei*, pp. 351-7.

In entrambi gli ordinamenti le leggi razziali hanno ripercussioni anche sul codice civile. In Italia già il terzo comma dell'art. 1 del nuovo codice civile³⁸ (stessa numerazione in entrambi i regi decreti citati in nota) recita: «Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali». Nella relazione illustrativa si chiarisce, in ordine all'art. 106 delle disposizioni di attuazione, che la denominazione “razza ariana”

non è data già col proposito di definire antropologicamente una determinata razza, ma soltanto per il criterio, voluto dalla legge, di distinguere nettamente la razza ebraica o le altre razze estranee che non si sono fuse nella razza propria del popolo italiano³⁹.

Gli aspetti di vita matrimoniale e familiare regolati dal codice civile subiscono drammatiche modifiche in forza delle leggi razziali. Ancora nel codice italiano l'art. 89 (numerazione del 1938) recita: «I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono soggetti alle limitazioni poste dalle norme contenute in leggi speciali». In Germania si rintracciano nei motivi razziali ulteriori cause di nullità del matrimonio e casi nei quali è ammesso il divorzio, grazie anche all'interpretazione estensiva della giurisprudenza. Ulteriori aspetti di vita familiare vengono regolati sulla base dei principi stabiliti dalla legge per la difesa del sangue e dalla prima ordinanza di esecuzione: ad esempio, l'adozione viene favorita quando l'adottante è di sangue tedesco e l'adottando meticcio di secondo grado; quando una delle parti è meticcio di primo grado e l'altra ebreo o di sangue tedesco la soluzione deve ispirarsi alle condizioni e alla storia della famiglia.

Norme analoghe – senza le sfaccettature dovute alla categoria dei meticci – vengono introdotte nel codice civile italiano: l'art. 290 (poi 292 nel R.D. 262/1942) recita:

38. Il libro I del nuovo codice civile (*Delle persone e della famiglia*) venne approvato con R.D. 12 dicembre 1938, n. 1852 ed entrò in vigore il 1° luglio 1939; successivamente venne emanato il R.D. 16 marzo 1942, n. 262, entrato in vigore il 21 aprile 1942, che riuniva i vari libri del codice civile, modificando il numero progressivo di alcuni articoli.

39. Traggo la citazione da G. Pandolfelli, G. Scarpello, M. Stella Richter, G. Dalari, *Codice civile, Libro I, illustrato con i lavori preparatori*, Giuffrè, Milano 1939, p. 57.

L'adozione non è permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa dall'osservanza di questa disposizione.

Un'interpretazione estensiva del codice civile alla luce della legislazione razziale si impone in Germania anche con riguardo alla patria potestà: il par. 1666 del codice prevede la revoca della patria potestà quando la condotta del genitore risulti pregiudizievole al figlio; un tale comportamento può verificarsi nell'ipotesi in cui uno dei genitori del minore di sangue tedesco o affine intrattenga una relazione extramatrimoniale con persona di discendenza non ariana, violando così il par. 2 della legge per la difesa del sangue; ovvero quando, intervenuto il divorzio, la madre di discendenza ariana intrattenga relazione con persone di discendenza non ariana.

La legislazione razziale incide anche nei rapporti personali tra il minore e il genitore divorziato che non eserciti la patria potestà e che tuttavia ha il diritto a rapporti personali con il figlio ai sensi del par. 1636 del codice civile. Tale diritto, considerato fino ad allora irrinunciabile e irrevocabile, sebbene suscettibile di qualche limitazione, è considerato revocabile permanentemente da una linea giurisprudenziale volta a mantenere fermo e garantire il principio della separazione tra ariani e non ariani. Il principio affermatosi in via giurisprudenziale viene poi consacrato nel par. 82 della legge del 6 luglio 1938 per l'unificazione del matrimonio nella provincia di Austria e in tutto il territorio del Reich.

In Italia la perdita della patria potestà da parte del genitore ebreo viene disciplinata, in relazione a due diverse fattispecie, dal decreto legge 1728/1938 e dal codice civile. L'art. 11 del decreto legge recita:

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Nota in proposito Ernesto Orrei:

In questa disposizione, che è di natura delicata per attenere alla decadenza della patria potestà, così come è formulata, non si fa riferimento al motivo

della razza, quale si ha a proposito delle nuove nozze del genitore non ariano nei rispetti pure della decadenza dalla patria potestà (c.c., l. 1^o, art. 340) ma invece a motivi religiosi o nazionali, i quali ultimi vanno intesi in senso propriamente politico se si tiene presente quanto si dispone in materia nella parte terminale dell'art. 145, l. 1^o c.c. Prescindendo da ogni considerazione di merito sotto il profilo giuridico-sociale è ben da ritenere che il giudice, cui spetta decidere sulla decadenza del genitore dalla patria potestà a norma dell'art. 11 del citato decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, seguirà una più che cauta condotta informando fondamentalmente questa al rispetto del principio generale secondo il quale «il tribunale può pronunciare la decadenza della patria potestà quando il genitore viola o trascura con grave pregiudizio del figlio i doveri ad essa inerenti» (l. 1^o, c.c., art. 328)⁴⁰.

L'art. 340 (poi 342) del codice civile dispone invece la perdita della patria potestà del genitore separato che contragga nuove nozze con un coniuge “non ariano”:

Il genitore di razza non ariana, che abbia figli considerati di razza ariana, se passa a nuove nozze con persona di razza pure non ariana, perde la patria potestà sui figli stessi, e la tutela sui medesimi è affidata di preferenza ad uno degli avi di razza ariana.

Stante il divieto per i “non ariani” di sposare persone di razza ariana, la norma si traduce sostanzialmente in un impedimento assoluto al matrimonio, pena la perdita della patria potestà.

Infine, l'art. 128 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318⁴¹, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, recita:

40. *Intorno alla questione ebraica*, cit., pp. 135, 136 nota.

41. L'art. 128 del R.D. 318/1942 corrisponde all'art. 106 del R.D. 24 aprile 1939, n. 640. Il ministro di Grazia e giustizia Arrigo Solmi così commenta la disposizione nella relazione illustrativa di quest'ultimo provvedimento: «Le alte finalità politiche di difesa della razza che hanno ispirato l'art. 340 [poi 342] del codice, il quale dispone che il genitore di razza non ariana che contrae nuove nozze con persona pure di razza non ariana, perde la patria potestà sui figli minori che siano considerati di razza ariana, mi hanno indotto a regolare anche per il passato tale situazione. Ma, per adeguare la norma alla sua finalità e per impedire che l'automatismo dell'art. 340 possa per il passato rivelarsi inopportuno, nell'art. 106, ho subordinato la conseguenza della estinzione della patria potestà ad una pronuncia del tribunale, il quale dovrà valutare se il genitore impartisce al minore una edu-

Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si è verificata prima del 1° luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genitore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità all'art. 342 del codice.

Occorre infine considerare che in via generale, in caso di separazione, l'art. 153 (poi 155) del codice recita: «Se uno dei coniugi è di razza non ariana, il tribunale dispone, salvo gravi motivi, che i figli considerati di razza ariana siano affidati al coniuge di razza ariana».

Le numerose disposizioni razziste del testo codicistico in materia civile – per altri versi così moderno e ben scritto, tanto che è tuttora in vigore – basterebbero da sole a dimostrare la pervasività della disciplina razziale e la riduzione dei cittadini ebrei allo *status* di sudditi (per usare il gergo di Renzo Sartoli Salis).

5

Conclusioni

Dalla breve ricognizione effettuata, che si sofferma in maniera molto sintetica su pochi punti, emerge come il confronto tra le leggi razziali naziste e quelle fasciste sia pienamente sostenibile. Anche in Italia – come in Germania – si è avuta un'avvolgente persecuzione dei diritti, realizzata non soltanto attraverso i provvedimenti legislativi a tutti noti ma anche attraverso quella che Eucardio Momigliano ha definito la «persecuzione clandestina», cioè attraverso

una serie di provvedimenti umilianti e tormentosi ai quali era vietato dare pubblicità e perfino forma scritta. Le istruzioni alle autorità che dovevano

cazione corrispondente o meno ai fini nazionali. E poiché l'iniziativa per tale pronuncia è affidata, oltre che allo stesso minore e ai parenti, anche al pubblico ministero, la esigenza di assicurare al minore un'educazione politicamente sana dal punto di vista nazionale è pienamente assicurata. In questa, come in altre disposizioni, si deve avvertire che la denominazione di “razza ariana”, usata dal codice, non è data già col proposito di definire antropologicamente una determinata razza, ma soltanto per il criterio, voluto dalla legge, di distinguere nettamente la razza ebraica o le altre razze estranee che non si sono fuse nella razza propria del popolo italiano».

applicarli erano spesso semplicemente telefoniche e raramente sotto forma di circolari telegrafiche segrete⁴².

In qualche caso, le leggi italiane appaiono perfino più decise di quelle tedesche (è il caso, già rammentato, della persecuzione degli ebrei stranieri) o realizzano immediatamente obiettivi perseguiti con una minima gradualità in Germania (è il caso dell'espulsione dalle scuole degli alunni ebrei). L'elemento distintivo maggiore, forse, è dato dalla violenza che accompagna nella Germania nazista l'incedere della persecuzione e che si affaccia in Italia soltanto in un secondo tempo.

A fare la differenza è, soprattutto, la "soluzione finale" attuata dal regime nazista, che viene importata nell'Italia sotto occupazione tedesca. È allora che le coscienze di tanti italiani, sonnolenti o acquiescenti di fronte alle leggi razziali (Concetto Marchesi arriva a parlare, nel 1945, di una «libidine di assentimento»), si riscuotono e i perseguitati scoprono un tessuto sociale che garantisce buone possibilità di salvezza (in Italia molto più che altrove), nonostante le molte, troppe vittime delle deportazioni.

Il comportamento tenuto di fronte alla persecuzione delle vite non dovrebbe però portare all'autoassoluzione del comportamento tenuto nel periodo della persecuzione dei diritti, come purtroppo ancora oggi, a settant'anni dalla legislazione razziale, si tende a fare, sminuendo il tragico significato di una macchina persecutoria zelante, condivisa o comunque accettata dalla maggioranza degli italiani. L'auspicio è allora che si diffonda finalmente in Italia una maggiore coscienza di ciò che è stato, perché solo tale coscienza può guidarci nel presente e, soprattutto, nel futuro.

42. «Si assisteva allo spettacolo – commenta Momigliano, *Storia tragica e grottesca*, cit., p. 114 – di un governo che si vergognava delle sue leggi, tanto inumane e grottesche esse erano».

Consensi e rimozioni: la dottrina giuridica italiana e la legislazione razziale fascista

di *Silvia Falconieri*

I

I giuristi italiani di fronte alla diversità razziale, tra giustificazioni e autoassoluzioni

In una nota redatta a commento di una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, nel 1949, in materia di reintegrazione degli italiani di origini ebraiche nel godimento dei propri diritti patrimoniali, il magistrato Sofo Borghese tracciava un rapido e inquietante bilancio delle conseguenze che la legislazione del 1938 aveva prodotto in capo agli ebrei italiani, osservando con freddezza:

È ben vero che la campagna razziale non fu mai sentita in Italia, dove non è mai esistito un “problema ebraico”, e dove gli israeliti sono sempre stati considerati dalla popolazione e dal comune sentimento – che fa onore al nostro popolo – alla pari di tutti gli altri cittadini¹.

A distanza di quasi un decennio dalla caduta del regime fascista, Borghese non era il solo giurista a ritenere che i testi legislativi fino ad allora emanati con lo scopo di provvedere alla reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali degli italiani di origini ebraiche «colpiti dalla legislazione razziale» avessero un’ampiezza smisurata rispetto alla portata effettiva dei decreti del 1938: una parte considerevole degli operatori del diritto, peraltro direttamente coinvolta nei processi di restituzione, sembrava concordare con il magistrato milanese sul fatto che le disposizioni adottate dopo il

1. S. Borghese, *Considerazioni in tema di leggi e anti-leggi razziali*, in “Il Foro italiano”, 79, 1949, pp. 739-44, in particolare p. 741.

1944² sembravano destinate piuttosto «ad un paese dove l'accanimento della persecuzione avesse raggiunto gli eccessi delle uccisioni di massa, delle camere a gas, ed altri sistemi teutonici»³; invece, era evidente che il caso italiano era stato completamente differente dal suo analogo tedesco e gli effetti prodotti dai decreti del 1938 erano ben lungi dal poter esser ritenuti catastrofici.

Accanto a queste forme di autoassoluzione, prendevano corpo alcuni tentativi di giustificazione di chi, durante il periodo della vigenza della legislazione razziale, aveva deciso di tributare ad essa un certo livello di attenzione scientifica, seguendone e aggiornandone con costanza e zelo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Così, nell'inaugurare la nuova serie della "Rivista del Diritto matrimoniale italiano", periodico nato nel cuore degli anni Trenta, il direttore Giovan Battista Cecchi chiariva in questi termini il peso che la legislazione razziale aveva assunto nelle pagine del suo periodico:

Questa rivista, durante il periodo fascista ha diligentemente seguito il movimento razzista, sia in Italia che in Germania, ritenendo assai utile mettere a disposizione del futuro storico di quell'infausto periodo in cui pur troppo si vide la maggior parte dei nostri universitari chinare prona la schiena all'"uomo della provvidenza", un materiale che molti avrebbero tutto l'interesse a far scomparire o dimenticare⁴.

I commentari alla legislazione razziale erano stati introdotti con il fine precipuo di evitare che quelle disposizioni e l'operato dei giuristi fossero consegnati all'oblio, di lasciare allo storico il materiale su cui avviare la ricostruzione di quel periodo, una testimonianza di quello che la legislazione del 1938 aveva prodotto nel mondo del diritto. Autoassoluzioni e autogiustificazioni sembrarono domina-

2. M. Toscano (a cura di), *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)*, Edizioni del Senato della Repubblica, Roma 1988; M. Sarfatti (a cura di), *Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, Giuntina, Firenze 1998; I. Pavan, G. Schwarz (a cura di), *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, Giuntina, Firenze 2001.

3. Borghese, *Considerazioni*, cit., p. 741.

4. G. B. Cecchi, recensione a E. Momigliano, *Storia tragica e grottesca del razzismo fascista*, in "Rivista matrimoniale italiana", 1-6, 1947, p. 64.

re il processo di immediata rielaborazione delle vicende incorse durante il ventennio. La rappresentazione della legislazione antiebraica, del suo carattere blando, della “bontà” della magistratura e della scienza giuridica italiana apparivano un dato condiviso che animava tanto il lavoro di una parte della magistratura coinvolta nella “disapplicazione” dei decreti del 1938 quanto le prime ricostruzioni del periodo fornite dalla storiografia e dalla storiografia giuridica⁵.

Si è dovuto attendere a lungo affinché una simile versione dei fatti venisse rivisitata e messa in discussione e ancora più a lungo perché le vicende del 1938 iniziassero ad attrarre l’attenzione degli storici del diritto, che soltanto di recente hanno iniziato a interrogarsi e a indagare sulla maniera nella quale la scienza giuridica italiana vi sia stata coinvolta⁶.

Quale fu l’atteggiamento assunto dai giuristi di fine anni Trenta di fronte a quel processo di costruzione della *diversità* giuridica dell’ebreo in un periodo in cui, peraltro, nomi di origini israelitiche figuravano tra quelli dei più insigni giuristi? Si registrarono in Italia dei tentativi di teorizzazione di quel *corpus* della legislazione razziale che portarono a un ripensamento dei tradizionali istituti del diritto italiano, in funzione della nuova categoria della “razza”? Si aprì un vero e proprio dibattito attorno alla dicotomia «cittadino italiano di razza ariana»/«cittadino italiano appartenente alla razza ebraica» introdotta dall’art. 8 del R.D.L. 1728/1938? Si può ipotizzare che furono proprio le particolari forme assunte da quel dibattito, o meglio la maniera nella quale questo si strutturò, a favorire e incentivare una ricostruzione edulcorata delle vicende di fine anni Trenta, alimentando il mito “italiani brava gente”?⁷

5. Cfr. ad esempio C. Schwarzenberg, *Diritto e giustizia nell’Italia fascista*, Muria, Milano 1977; M. Michaelis, *Mussolini e la questione ebraica. Le relazioni italo-tedesche e la politica razziale in Italia*, Edizioni di Comunità, Milano 1982.

6. G. Speciale, *Giudici e razza nell’Italia fascista*, Giappichelli, Torino 2007; E. De Cristofaro, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Giappichelli, Torino 2009; O. De Napoli, *La “prova della razza”*. *Cultura giuridica e razzismo in Italia negli anni Trenta*, Mondadori, Milano 2009.

7. D. Bidussa, *Il mito del bravo italiano*, il Saggiatore, Milano 1994.

Luoghi, tempi e modi di costruzione del discorso giuridico sulla razza

Nel cercare di comprendere quale fu l'attenzione tributata dai giuristi italiani alla legislazione antiebraica, varata dal governo fascista a partire dall'autunno del 1938⁸, sembra utile prender le mosse proprio da quei tentativi di teorizzazione del *corpus* normativo razziale, prestando attenzione tanto ai luoghi nei quali si venne costruendo il sostrato teorico della legislazione razziale quanto alle tematiche e ai *Leitmotive* attorno ai quali si delinearono lentamente i profili di un discorso sulla differenza di razza in seno alla scienza giuridica italiana.

Per prender corpo e consistenza, la dottrina giuridica sulla razza si servì principalmente di strumenti di comunicazione caratterizzati da un grado di snellezza e agilità che ne consentissero un'ampia fruibilità, che non ne facessero appannaggio di una ristretta cerchia di esperti. Al contempo, però, questi strumenti di diffusione dovevano esser ricercati tra quelli comunemente riconosciuti e legittimati dalla comunità scientifica. Non sembra un caso, dunque, se sia stata proprio la stampa periodica – che dalla seconda metà del XIX secolo aveva acquisito un ruolo di primo piano nella diffusione del sapere giuridico⁹ – il luogo prediletto per la formazione e divulgazione delle teorizzazioni attorno alla nuova normativa¹⁰.

8. Sull'elaborazione della legislazione antiebraica ci si limita a rinviare ai classici in materia, come R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1993 e M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista: vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino 2000.

9. M. Stolleis (hrsg.), *Juristische Zeitschriften. Die neuen Medien des 18.-20. Jahrhunderts*, Klostermann, Frankfurt am Main 1999; con riferimento alla stampa giuridica periodica italiana, C. Vano, «Edificio della scienza nazionale». *La nascita dell'Enciclopedia giuridica italiana*, in A. Mazzacane, P. Schiera (a cura di), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, il Mulino, Bologna 1990, pp. 15-66; P. Grossi (a cura di), *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*, in "Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico moderno", 16, 1987; Id., *La "cultura" delle riviste giuridiche italiane*, in "Per la Storia del Pensiero giuridico moderno", 8, 1984.

10. Sul punto ci si permette di rinviare a S. Falconieri, *Tra "silenzio" e "militanza"*. *La legislazione antiebraica nelle riviste giuridiche italiane (1938-1943)*, in G. Speciale

Sembra sorprendente come, nel giro di un solo quinquennio, a partire dalla seconda metà degli anni Trenta, si venne a creare una fitta rete di riviste consacrate, o prevalentemente dedicate, alla trattazione delle tematiche razziali; alcune di esse, come la celebre “Difesa della Razza”, diretta da Telesio Interlandi¹¹, o “Razza e Civiltà”, erano legate a organi di governo, altre, come “La Nobiltà della Stirpe” o “La Vita italiana”, nascevano in maniera autonoma e seguivano l’indirizzo impresso loro dal fondatore o direttore, cercando di convogliare sulle teorie in esse divulgate l’attenzione del legislatore impegnato nell’opera di perfezionamento del *corpus* normativo razziale italiano.

Tra questi periodici, uno in particolare, che aveva visto la luce nel maggio del 1939 ad opera di Stefano Mario Cutelli, era stato fondato come dichiaratamente giuridico e si era investito del compito di promuovere la *scientificizzazione* della legislazione razziale, facendo del “diritto razzista” un’autonoma branca del diritto¹². La distanza che lo separava rispetto alle altre riviste, si potrebbe dire a carattere non squisitamente giuridico, non era enorme: tanto “Il Diritto razzista” quanto gli altri periodici specializzati in materia razziale conservavano un approccio quanto mai ampio alla problematica, servendosi dell’apporto contestuale di studiosi di differente estrazione scientifica. Se “Il Diritto razzista” ospitava con frequenza contributi di antropologi e biologi, i periodici non giuridici disponevano di un proprio esperto e pubblicavano con frequenza contributi dottrinali relativi al ruolo che la nuova legislazione razziale aveva assunto o avrebbe dovuto assumere nel sistema giuridico italiano. Si pensi, ad esempio, all’attività condotta da Mario Baccigalupi per “La Difesa della Razza”, a quella di Giovanni Rosso per “Razza e Civiltà” o, ancora, ai contri-

(a cura di), *Atti del Convegno “Razza, diritto, esperienze. A settant’anni dalle leggi razziali”*. Catania-Ragusa, 29-31 ottobre 2008, il Mulino, Bologna (in corso di stampa).

11. F. Cassata, “La Difesa della razza”. *Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Einaudi, Torino 2008.

12. E. De Cristofaro, “Il Diritto razzista”. *Una rivista dell’Italia fascista*, in “*Rechtsgeschichte*”, 5, 2004, pp. 288-90; I. Pavan, *Prime note su diritto e razzismo. L’esperienza della rivista “Il Diritto razzista” (1939-1943)*, in D. Menozzi, R. Pertici, M. Morretti (a cura di), *Culture e libertà. Studi in onore di Roberto Vivarelli*, Edizioni della Normale, Pisa 2006, pp. 371-418.

buti di giuristi – tra i quali figurava anche Cutelli – che comparivano nelle pagine della “Vita italiana” di Preziosi.

Quel carattere multidisciplinare e pluridisciplinare era, peraltro, il chiaro segnale di un raggiunto compromesso, di una compiuta armonizzazione del discorso giuridico con quello proprio delle scienze biologiche e dell’antropologia, del fruttuoso *dialogo* che il giurista aveva instaurato con gli esperti di settori disciplinari extragiuridici, rileggendo i loro studi attraverso la lente del diritto e servendosene per gli scopi propri del diritto. Sofo Borghese, occupandosi delle questioni definitorie sollevate dal R.D.L. 1728/1938, recante i *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, aveva ricordato l’interesse per il legislatore e per il giurista delle ricerche scientifiche condotte in materia razziale e aveva chiarito in quale maniera essi avrebbero dovuto utilizzarle¹³.

A seconda dell’articolazione che il binomio razza e diritto assumeva, prendevano forma delle soluzioni giuridiche differenti che si offrivano quale inesauribile fonte di nuove proposte nel processo di perfezionamento dei testi normativi razziali. Uno dei risultati più sorprendenti, e probabilmente anche più produttivi di effetti sul piano legislativo, della coniugazione del binomio razza e diritto fu raggiunto attraverso la trasposizione e sistemazione, nel quadro giuridico, della classificazione delle razze alla quale antropologia e biologia avevano lavorato sin dalla seconda metà del XIX secolo e alla quale si pretendeva attribuire validità scientifica¹⁴: l’appartenenza dell’individuo allo Stato e, di conseguenza, i diritti e i doveri ad esso attribuiti venivano a dipendere dalla posizione assegnatagli in seno alla scala razziale. Fu il professor Renzo Sertoli Salis a insistere su questa teoria quando, nel 1939, nell’introduzione a *Le leggi razziali italiane*¹⁵, chiariva che, in seguito alle riforme giuridico-amministrative avviate in territorio d’oltremare a partire dalla seconda metà degli anni Trenta, nel-

13. S. Borghese, *Razzismo e diritto civile*, in “Monitore dei Tribunali”, 17, 1939, pp. 353-7.

14. C. Pogliano, *L’ossessione della razza. Antropologia e genetica nel XX secolo*, Edizioni della Normale, Pisa 2005.

15. R. Sertoli Salis, *Le leggi razziali italiane*, Scuola di mistica fascista, Milano-Varese 1939. Renzo Sertoli Salis, docente di diritto coloniale, aveva goduto di grande successo durante il periodo fascista; dirigeva la sezione “Razzismo fascista” della Scuola di mistica fascista.

l'ordinamento italiano era possibile distinguere sei differenti statuti, ovvero quello di «suddito dell'AOI», «cittadino italiano libico», «cittadino italiano musulmano», «cittadino italiano delle Isole egee», «cittadino italiano di razza ariana» e «cittadino italiano di razza ebraica»; queste differenti condizioni erano state create sulla base di un criterio razziale. Il saggio di Sertoli Salis, che peraltro non si era fatto sfuggire l'occasione di manifestare la propria simpatia e adesione al “Diritto razzista”, veniva commentato in una lunga recensione pubblicata proprio nelle pagine del periodico di Cutelli a firma del giovane collaboratore Pier Antonio Romano. Questi dimostrava di apprezzare quel tentativo di coniugare razza e cittadinanza, ma osservava come quest'opera fosse ben lungi dall'esser compiuta nell'opera legislativa¹⁶. Del resto, lo stesso Sertoli Salis incitava il legislatore a migliorare la disciplina in vigore, invitandolo a ritoccare le disposizioni fino a quel momento emanate allo scopo di raggiungere una certa omogeneità definitoria tra legislazione antiebraica e legislazione razziale coloniale. In primo luogo, il giurista proponeva un'estensione della legislazione antiebraica in territorio coloniale, facendo le dovute eccezioni per i territori dell'Africa orientale italiana in cui lo statuto previsto in capo agli indigeni si presentava come già deteriore rispetto a quello stabilito per gli ebrei italiani. È facile osservare come il giurista facesse del rapporto di complementarità tra la legislazione razziale coloniale e quella antiebraica un punto di forza e un dato acquisito delle sue elaborazioni, collocandosi in linea con le direttive impartite dal Gran Consiglio del fascismo che, nel testo della *Dichiarazione sulla razza*, aveva provveduto a definire la questione ebraica come «l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale»¹⁷.

Da parte sua, Cutelli era giunto a integrare il dato antropo-biologico nel discorso giuridico in maniera abbastanza originale rispetto alla tendenza prevalente in seno alla dottrina italiana. Convinto dell'indispensabilità di un approccio globale alla legislazione razziale, il direttore del “Diritto razzista” assegnava una funzione centrale al concetto

16. P. A. Romano, recensione a R. Sertoli Salis, *Le leggi razziali italiane*, in “Il Diritto razzista”, 5-6, 1940, pp. 250-5.

17. *Dichiarazione sulla razza*, testo pubblicato in appendice a De Felice, *Storia degli ebrei*, cit., p. 567.

di “stirpe”. Quale fosse il significato preciso da attribuire alla nozione di stirpe, ovvero quale fosse l’oggetto di tutela della legislazione razziale e di quella nobiliare, veniva meglio chiarito nel 1940, in apertura del primo fascicolo della rivista: ricollegandosi agli studi eugenetici di fine Ottocento, Cutelli definiva la stirpe come «particella generativa, semenza, eternamente invariabile ed eternamente trasmissibile»¹⁸. Tale teoria riposava sull’idea che il «plasma», «porzione di materia atta a generare nuovi organismi»¹⁹, al momento della procreazione si ripartisse in due parti delle quali la prima avrebbe dato origine al nuovo individuo, l’altra si sarebbe conservata intatta nel suo patrimonio genetico, pronta a venir trasmessa di padre in figlio per intere generazioni. Alla base di ogni formazione culturale e di ogni civiltà, quindi, era possibile individuare una «scala di *valori ereditari psicobiologici*»; ciò era vero tanto per le «piccole stirpi», vale a dire le famiglie, quanto per le «grandi stirpi», cioè le nazioni, e le «grandissime stirpi», cioè le «razze umane di diverso colore»²⁰. La «trasmissione ereditaria biologica» giocava un ruolo essenziale nella determinazione delle differenze culturali e morali tra le diverse popolazioni e continuare a negare tale dato di fatto, sulla base del principio dell’uguaglianza di nascita, sarebbe stato in palese contrasto tanto con la storia quanto con la biologia.

Questa l’idea base del pensiero di Cutelli, che nelle pagine della sua nuova rivista si premurava di dimostrare come, sin dai primi anni della propria militanza, egli avesse fatto del «principio nobiliare», o «principio aristocratico di nascita», il punto focale delle proprie teorizzazioni: il «diritto di nascita», seppur con i suoi limiti intrinseci – in particolare, la durata limitata del «primato di un gruppo vivente» sugli altri –, si presentava come un dato «universale ed eterno» che, nel comune interesse, avrebbe dovuto trovare un’applicazione quanto mai ampia e generalizzata²¹. La politica razziale colo-

18. Si tratta di un breve trafiletto, intitolato *Alcune idee*, posto in apertura del fascicolo 1 del 1940 della rivista “Il Diritto razzista”.

19. *Ibid.*

20. Si tratta di affermazioni che Cutelli e i suoi collaboratori di vecchia data avevano avuto occasione di esprimere sin dal 1929 e che venivano riproposte dal senatore Fabio Guidi nelle pagine del nuovo periodico. Cfr. F. Guidi, *La nostra azione culturale razzista*, in “Il Diritto razzista”, 2-4, 1940, pp. 63-100, in particolare p. 66.

21. *Ibid.*

niale e la legislazione antiebraica si ponevano come il logico completamento di «quel principio genealogico del “sangue”» che, inizialmente applicato in via esclusiva alle case regnanti, aveva trovato la sua estensione «a tutte le classi sociali»²².

Il rapporto esistente tra il concetto di stirpe e quello di razza aveva interessato a vario livello i giuristi che si erano cimentati nello studio della legislazione razziale italiana e che avevano deciso di porlo in relazione con le disposizioni contenute nel codice penale relative alla tutela della “sanità e integrità della stirpe”: se alcuni di essi, come Carlo Costamagna²³, erano giunti a sostenere la perfetta sovrapposibilità dei due concetti in campo giuridico, altri si erano sforzati di dimostrare, attraverso un’accurata analisi delle disposizioni in vigore, come i due concetti, per quanto affini, si collocassero su due piani giuridicamente differenti, rappresentando quello di stirpe un concetto più lato rispetto a quello di razza²⁴.

Dal punto di vista giuridico, dalle affermazioni di Cutelli derivava l’automatica applicabilità dei metodi e dei principi posti alla base delle leggi nobiliari anche nell’ambito della legislazione razziale, nonché il ripensamento di alcuni istituti e delle disposizioni codicistiche in funzione di tale principio. Si pensi, a titolo semplicemente esemplificativo, all’importanza attribuita al “principio della disuguaglianza razziale d’origine” nella proposta di modifica delle disposizioni codicistiche: con riferimento al codice civile e alla disciplina dei diritti reali, Cutelli proponeva l’inserimento di un limite espresso alla libertà di contrarre, introducendo una clausola di nullità per le trasmissioni di proprietà fra contraenti di “razza ariana” e “razza non ariana”. O ancora, nel settore della procedura penale, egli auspicava che fosse attribuito un differente valore alla testimonianza a seconda che essa fosse resa dall’“ebreo” o dall’“ariano”²⁵. Affermazioni simili si legavano, nella maggior parte dei casi, a una profonda critica nei

22. *Ibid.*

23. C. Costamagna, *Razza e diritto al Convegno italo-tedesco di Vienna*, in “Lo Stato”, 3, 1939, pp. 129-67.

24. A. Casalnuovo, *La tutela penale della razza italiana*, in “Rivista penale”, 1939, pp. 1173-99, in particolare pp. 1172-7.

25. S. M. Cutelli, *Per l’aggiornamento di nuovi codici*, in “Il Diritto razzista”, 2-3-4, 1940, pp. 103-5.

confronti della legislazione vigente in Italia, considerata troppo blanda e poco permeata dal principio razzista.

Contemporaneamente, veniva assegnata alla “disuguaglianza razziale d’origine” la funzione di principio generale dell’ordinamento al quale l’attività dell’interprete si sarebbe necessariamente dovuta informare. Per il direttore del “Diritto razzista” simile affermazione prescindeva dal fatto che la “disuguaglianza di razza” fosse stata costituzionalizzata; ai suoi occhi, era chiaro che, una volta trovato il proprio spazio in seno alle disposizioni codicistiche, essa avrebbe dovuto guidare l’attività dell’interprete²⁶. Tuttavia, per risolvere definitivamente tale diatriba e raggiungere un maggior grado di certezza, furono portati avanti ripetuti tentativi finalizzati a una sua consacrazione costituzionale in seno alla *Carta del lavoro*²⁷.

Analoghe pressioni provenivano dalle pagine della “Difesa della Razza”, nelle quali Baccigalupi, giudice presso il Tribunale di Milano, sosteneva che la revisione dei principi ai quali l’ordinamento giuridico italiano di fine anni Trenta si sarebbe dovuto informare, lungi dal risolversi in una questione meramente metodologica, richiedesse un più ampio e generale ripensamento del concetto stesso di diritto. Il suo estremismo nell’approccio alla legislazione razziale, considerato eccessivo persino dal ministero per la Cultura popolare²⁸, lo portava a sostenere che l’affermazione dei principi posti alla base degli Stati totalitari, in particolare quella del «principio politico-giuridico

26. M. La Torre, *Effetti della condizione razziale sullo stato giuridico della persona*, in “Il Diritto razzista”, 1-2, 1939, pp. 32-41.

27. S. M. Cutelli, *Verso la dichiarazione dei principi del diritto fascista. Per l’inserimento delle nozioni di “razza” e “partito” nella Carta del “Lavoro”*, in “Il Diritto razzista”, 5-6, 1940, pp. 161-4; Id., *Contro Giuda e il vitello d’oro. Per l’inserimento delle nozioni di “razza” e “partito” nella Carta del “Lavoro”*, ivi, 1-4, 1941, pp. 3-14.

28. Archivio centrale dello Stato (d’ora in avanti ACS), Ministero della Cultura popolare (d’ora in avanti MINCULPOP), Gabinetto, b. 139, *Baccigalupi*. Nel fascicolo in questione si fa riferimento a un articolo di Baccigalupi dal titolo *Connubi misti* che si sarebbe dovuto pubblicare nel n. 4 del 1942 della rivista. L’autore aveva proposto lo scioglimento con effetti retroattivi di tutti i matrimoni misti tra ariani ed ebrei, inclusi quelli contratti prima dell’entrata in vigore della legislazione del 1938. Alberto Luchini, capo dell’Ufficio studi e propaganda sulla razza, scriveva a Interlandi allo scopo di impedire la pubblicazione di quell’articolo che, peraltro, aveva già causato non poche polemiche, rinviando la questione al termine del conflitto bellico.

della razza», avesse segnato una «nuova epoca» della storia del diritto e a osservare come più che la definizione di un nuovo metodo giuridico, da porre accanto a quelli già noti, si trattasse di addentrarsi nella dimensione storica e nazionale dell'ordinamento giuridico, che si connetteva, con ogni evidenza, all'aspetto squisitamente razziale²⁹.

3
**La forza espansiva delle costruzioni teoriche
 attorno al *corpus* normativo razziale**

Alle soglie degli anni Quaranta le costruzioni che i giuristi coinvolti nella causa fascista avevano elaborato attorno alla legislazione razziale avevano raggiunto un grado di sofisticazione tale che, nel pieno del conflitto bellico, si arrivò ad avanzare l'ipotesi di poter procedere all'organizzazione di un "nuovo ordine" europeo fondato su di un criterio squisitamente etnico e di utilizzare a tale scopo le soluzioni adottate, in materia razziale, dal legislatore italiano³⁰. Quei tentativi, dunque, lungi dal poter esser liquidati come il frutto di elucubrazioni fondate su argomentazioni giuridiche di scarsissimo livello, adoperate dai giuristi mediocri e corrotti dalla politica del regime, gettarono lentamente le basi per una radicale revisione e sovversione dell'assetto giuridico italiano e, iniziando a trovare una diffusione sempre più ampia anche in seno a quei periodici giuridici non consacrati a tematiche razziali, ebbero ripercussioni importanti tanto sul piano dell'applicazione pratica della legislazione razziale quanto su quello legislativo.

Gli sforzi classificatori, operati sulla base del criterio razziale, posti in essere da Sertoli Salis e da una parte della giuspubblicistica italiana, si rivelarono utili e tornarono a esser oggetto di dibattito in seno alla commissione legislativa incaricata dell'elaborazione della legge 1004/1939, relativa alla tutela del prestigio di razza³¹: per giungere

29. M. Baccigalupi, *La razza come principio giuridico*, in "La Difesa della Razza", 9, 1941, pp. 22-3.

30. R. Sertoli Salis, *Razza e nazionalità nella pace d'Europa*, in "Geopolitica", 1, 1941, pp. 12-9.

31. Legge 19 giugno 1939, n. 1004, *Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa italiana*, in *Le leggi e i decreti reali secondo l'ordine della inserzione nella Gazzetta Ufficiale*, Soc. Ed. "Il Foro italiano", Roma 1939, pp. 803-5.

a una definizione dei soggetti a beneficio dei quali doveva prodursi tale tutela, si tentò di armonizzare i cinque statuti giuridici fino a quel momento introdotti nel diritto italiano³². La dichiarata unitarietà tra politica razziale coloniale e politica antiebraica, ampiamente approfondita e teorizzata, aveva costantemente animato il lavoro di perfezionamento della legislazione razziale. Nel 1939 si era provveduto a istituire presso il ministero dell'Interno una commissione di studio per l'elaborazione di un testo unico delle leggi razziali attraverso il quale operare una sistemazione organica della congerie di provvedimenti fino a quel momento emanati in materia razziale, tanto in metropoli quanto in colonia³³. In una relazione al Consiglio dei ministri datata 8 settembre 1940 e firmata dall'allora ministro dell'Interno Buffarini Guidi si chiarivano in questi termini le ragioni che avevano indotto ad avanzare quella particolare proposta:

La pratica applicazione di tutte le suindicate disposizioni e la complessità dei rapporti personali, famigliari e sociali su cui le stesse interferiscono ha posto in rilievo la necessità di procedere anzitutto al loro coordinamento per eliminare difformità sia pure formali conseguenti all'adozione delle disposizioni stesse in periodi di tempo diversi e con provvedimenti separati. Ma oltre all'esigenza di coordinarle è apparsa anche improrogabile quella di ritoccarle ed integrarle con opportune aggiunte e modificazioni per perfezionare il nostro sistema legislativo razziale³⁴.

Non solo, le affermazioni dei giuristi *engagés* attorno alla necessità di fare della disuguaglianza razziale un principio dell'ordinamento giuridico animavano il lavoro della magistratura o, perlomeno, di una

32. Cfr. i dibattiti parlamentari riportati in *Per la difesa del prestigio di razza nell'Africa Italiana*, in "Rivista penale", 1939, pp. 642-50.

33. La notizia relativa alla presenza di tale fascicolo è fornita da Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p. 151, nota 145. Tra i faldoni del ministero delle Finanze è conservato il fascicolo relativo all'*Istituzione di una commissione studio per il Testo Unico Leggi Razziali*, cfr. ACS, Ministero delle Finanze (d'ora in avanti MF), Direzione generale per il coordinamento tributario e gli affari generali e il personale (d'ora in avanti DGCT), Servizio beni ebraici, b. 18, fasc. 1.

34. *Schema di disegno di legge che autorizza il Governo del Re a riunire in testo unico le disposizioni emanate ed emanande in materia razziale*, in ACS, MF, DGCT, Servizio beni ebraici, b. 18, fasc. 4.

parte della magistratura, pronta a criticare e a opporsi a quei tentativi di riagganciare la legislazione antiebraica ai principi propri dell'ordinamento giuridico liberale³⁵.

Fu quanto si registrò, ad esempio, in concomitanza con l'emanazione del decreto del 26 febbraio 1940, con il quale si amnistiavano i reati istantanei commessi fino al giorno precedente la sua promulgazione³⁶. Esso concerneva direttamente l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo dei *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, in quanto, come noto, gli artt. 1 e 2 del R.D.L. 1728/1938 avevano introdotto il divieto di matrimonio tra gli individui di «razza ariana» e quelli appartenenti ad «altre razze», qualificandolo come reato contravvenzionale. Il dibattito attorno al rapporto tra reato istantaneo e reato permanente, tornato peraltro alla ribalta sul finire degli anni Trenta, veniva rimesso in questione dal decreto di amnistia, mentre si acuivano le perplessità attorno alla natura della contravvenzione prevista dall'art. 2 del R.D.L. 1728/1938. Una parte della dottrina, della quale faceva parte Domenico Rende, riteneva che si dovesse parlare di reato permanente in tutti quei casi in cui il momento della consumazione si fosse protratto per un certo periodo di tempo, fino all'intervento di un'azione volontaria del colpevole o di un fenomeno naturale. L'autore continuava osservando che la figura del reato permanente rilevava, nell'ordinamento italiano, ai soli fini della prescrizione, della competenza per territorio e dell'amnistia. Soprattutto a proposito di quest'ultima riteneva impensabile una sua applicazione al reato permanente, dal momento che non si poteva consegnare all'oblio un'azione criminosa ancora in corso. L'autore aveva concluso soffermandosi, in particolare, sul reato di bigamia, che egli non esitava a qualificare come permanente, e più avanti

35. Sull'atteggiamento della magistratura italiana cfr. Speciale, *Giudici e razza*, cit.

36. R.D. 24 febbraio 1940, n. 56, *Concessione di amnistia e di indulto*, in "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", 47, 1940, pp. 825-8. Sull'uso dell'amnistia nella politica criminale italiana cfr. F. Colao, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da "delitto fittizio" a "nemico dello Stato"*, in "Quaderni di Studi senesi", 1986; V. Maiello, *La politica delle amnistie*, in L. Violante (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, vol. XII, *La criminalità*, Einaudi, Torino 1997, pp. 937-79; G. Neppi Modona, M. Pellissero, *La politica criminale durante il fascismo*, ivi, pp. 757-847.

avrebbe assimilato a quello della contrazione di matrimonio tra persone appartenenti a razze differenti³⁷.

Il 3 maggio 1940 il Tribunale di Torino dichiarava applicabile il beneficio di amnistia alla violazione del divieto di matrimonio tra cittadino italiano di razza ariana e persona appartenente a razza ebraica, commessa dai coniugi Valabrega e Cerruti prima dell'emanazione dell'amnistia stessa, e statuiva che il reato dovesse essere necessariamente considerato come istantaneo e, in quanto tale, amnisticabile³⁸. La corte osservava che il divieto imposto dalla legge concerneva esclusivamente l'atto di celebrazione del matrimonio e che, pertanto, gli atteggiamenti dei coniugi che lo avevano preceduto o seguito, come la convivenza o il fatto che la Cerruti aspettasse un bambino da Valabrega, non avevano alcuna rilevanza ai fini della configurazione dell'ipotesi di reato in questione: l'unico atto incriminato risultava essere il matrimonio, celebrato il 24 giugno 1939. La corte, rifacendosi alla teoria di Manzini, considerava che, ai fini della configurazione di un reato permanente, fossero indispensabili tre elementi: la protrazione volontaria della consumazione del reato da parte dell'autore, il fatto che lo stato antiggiuridico potesse cessare per volontà del solo colpevole e, infine, il fatto che la stessa protrazione potesse essere interrotta dal reo in modo giuridicamente efficace. Proprio quest'ultimo requisito non era riscontrabile nel caso in questione, dal momento che i Valabrega non avevano possibilità alcuna di far cessare in maniera volontaria lo stato antiggiuridico che avevano posto in essere. A questo punto, il giudice contestava la tesi che Rende aveva avanzato per il caso simile della bigamia, sostenendo che i coniugi avevano sempre la possibilità di far cessare lo stato antiggiuridico posto in essere, chiedendo l'annullamento del matrimonio stesso.

In margine alla sentenza, la "Rivista penale" pubblicava la nota del pubblico ministero Jovane che, nel corso della medesima causa, aveva sostenuto strenuamente la non applicabilità del decreto di amnistia al caso di specie. L'autore negava legittimità all'operazione

37. D. Rende, *Il reato permanente*, in "Rivista penale", 18, 1938, pp. 929-57.

38. Tribunale di Torino, 3 maggio 1940, *Imp. Valabrega e Cerruti*, in "Rivista penale", 20, 1940, pp. 1478-81.

compiuta dal Tribunale di Torino e insisteva sulla natura prettamente politica del R.D.L. 1728/1938: in quanto parte integrante «del programma imperiale del Duce» destinato alla «conservazione, tutela e miglioramento della razza italiana per vecchia tradizione conservatasi ariana», esso meritava un'osservanza più stretta e rigorosa. Jovane, eccependo la decontestualizzazione della normativa applicata, richiamava l'attenzione dell'interprete sulla necessità di tener presenti le direttrici della politica razziale italiana, al fine di non mettere a repentaglio lo scopo di tutela integrale della razza perseguito dalle nuove disposizioni.

La decisione di pubblicare la nota del pubblico ministero mostrava chiaramente la volontà del periodico di prendere una posizione precisa e categorica nei confronti della legislazione antiebraica improntata a una rigorosa applicazione dei testi normativi alla luce del principio della disuguaglianza razziale. Del resto, quando nel 1930 il nuovo direttore Silvio Longhi aveva inaugurato la nuova serie della vecchia e nota effemeride di Lucchini³⁹, nell'introduzione *Ai lettori* aveva lanciato un chiaro monito al giurista affinché nel suo lavoro di interprete non restasse sganciato dalle «idealità» e dalle «finalità politiche» perseguite dal dettato legislativo⁴⁰.

Addentrandosi ulteriormente nelle pagine della “Rivista penale”, si comprende come essa intrattenesse alcuni rapporti con “Il Diritto razzista” e si collocasse con esso in perfetta sintonia; una sintonia che veniva tradita, peraltro, dalla concomitante adesione e partecipazione di alcuni giuristi, come Mario Manfredini e Domenico Rende, al programma di Cutelli. Il primo, autore di numerosi contributi nei quali aveva affrontato gli aspetti coloniali della legislazione razziale, era molto apprezzato da Cutelli, che aveva avuto più volte occasione di citarlo, di pubblicarne articoli e commenti a sentenza. Proprio con

39. Su Longhi e sull'atteggiamento della penalistica negli anni del fascismo cfr. M. Sbriccoli, *Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in P. Grossi (a cura di), *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, in “Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico moderno”, 28, 1999, pp. 817-50; sulla dottrina penalistica e sulla politica criminale del fascismo cfr. Neppi Modona, Perlissero, *La politica criminale*, cit.

40. S. Longhi, *Ai lettori della nuova “Rivista penale”*, in “Rivista penale”, I, 1930, pp. 1-3, in particolare p. 3.

Manfredini, Cutelli aveva discusso attorno alla nuova nozione di “prestigio della razza”, introdotta dalla legge 1004/1939, e sulle lacune legislative che il nuovo testo di legge presentava⁴¹. Entrambi i giuristi si attestavano su posizioni ipercritiche nei confronti di un legislatore ritenuto sempre molto timido e cauto nel perfezionamento della legislazione razziale. Il secondo, Rende, era autore di alcuni contributi, pubblicati nelle pagine del “Diritto razzista”, in cui si sforzava di legittimare l’impiego della nozione di razza nel diritto e di chiarire le ragioni per le quali la “razza italiana” dovesse essere tutelata giuridicamente come “razza ariana”.

Oltre a rivelare quale fosse la sua potenziale influenza sulla magistratura, dunque, la nota di Jovane in margine alla sentenza del Tribunale di Torino mostra bene come il lavoro portato dalla dottrina giuridica, che si voleva specializzata nella trattazione delle tematiche razziali, non rimanesse relegato nelle pagine di quei periodici consacrati alla politica razziale. Sebbene le intransigenti proposte avanzate nelle pagine del periodico e comunicate con costanza allo stesso Mussolini e agli organi incaricati della redazione dei testi legislativi non sembrarono trovare, almeno fino al 1942⁴², l’accoglienza sperata, le sue ricostruzioni si insinuarono nelle pagine di alcuni periodici giuridici, proprio come la “Rivista penale”, alimentando e rinvigorendo il dibattito attorno alla legislazione razziale.

4

Strategie di rimozione: il contenimento degli effetti della legislazione razziale

Il grado di investimento dei giuristi italiani nella causa razzista e il livello di perfezionamento che avevano raggiunto le loro teorizzazioni attorno al *corpus* normativo razziale sfuggono completamente nel momento in cui ci si avventuri nella lettura della maggior parte del-

41. S. M. Cutelli, *Critica razzista al disegno di legge sulla tutela penale del prestigio della razza*, in “La Vita italiana”, 53, 1939, pp. 80-92; M. Manfredini, *Gerarchia di razza o reciprocità egualitaria penale?*, in “Il Diritto razzista”, 1, 1940, pp. 5-12.

42. ACS, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario, b. 1339, *Cutelli Stefano Mario-Il diritto razzista*.

la manualistica destinata all'uso degli studenti delle facoltà giuridiche o di alcuni tra i più rinomati periodici giuridici italiani che reagirono all'introduzione della dicotomia ebreo/ariano con il silenzio totale – si pensi alle “Rivista di Diritto processuale civile”, “Rivista di Diritto commerciale”, “Rivista italiana per le Scienze giuridiche” – o parziale – come la “Rivista di Diritto privato”, la “Rivista di Diritto civile”, la “Giustizia penale”, “Il Foro italiano”⁴³. Il lettore avverte quasi la sensazione che la legislazione razziale non sia mai esistita o che, perlomeno, non sia stata un affare di giuristi.

Alcuni di quei silenzi, però, furono quanto mai significativi e si tradussero in vere e proprie prese di posizione nei confronti dei presupposti stessi della legislazione antiebraica e razziale. Due casi, relativi al settore civilistico, sembrano particolarmente illuminanti: quello della “Rivista di Diritto civile” e quello della “Rivista di Diritto privato”, fondata in epoca anteriore al fascismo la prima, all'inizio degli anni Trenta la seconda⁴⁴. Entrambi i periodici decisero di rompere il silenzio attorno alla legislazione antiebraica in concomitanza di un particolare avvenimento giudiziario: una sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino nel maggio 1939 e la lunga nota di commento che il magistrato Alessandro Galante Garrone aveva pubblicato nelle pagine di un altro periodico, la “Rivista del Diritto matrimoniale italiano”. La corte torinese era stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità del cittadino appartenente alla razza ebraica di procedere alla divisione dei propri beni, posseduti in comune con altri comproprietari della propria razza o di razza diversa. Alcune questioni preliminari di grande rilievo, relative alle modalità di applicazione dei decreti antiebraici, erano state poste all'attenzione della corte: tra queste, in particolare, quella della determinazione della

43. Sui manuali mancano studi sistematici. Per la civilistica cfr. G. Alpa, *Status e capacità giuridica. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Laterza, Roma-Bari 1993.

44. Sui due periodici cfr. in particolare G. Furguele, *La “Rivista di Diritto civile” dal 1909 al 1931. «Un organo speciale del movimento scientifico, legislativo e pratico del più importante ramo del diritto positivo» e di «indirizzo» dello stesso nell'Italia giolittiana e del terzo decennio del nuovo secolo* e U. Santarelli, «Un illustre e apparato foglio giuridico». *La “Rivista di diritto privato”*, in Grossi (a cura di), *Riviste giuridiche italiane*, cit., pp. 519-630 e 665-715.

competenza a emettere la declaratoria di appartenenza alla razza ebraica, questione resa di ardua e controversa risoluzione dal disposto dell'art. 26 e dalla successiva istituzione, nel luglio 1939, del cosiddetto Tribunale della razza. La corte aveva ritenuto che la competenza a emettere la declaratoria dovesse spettare all'autorità giudiziaria ordinaria, ogniqualvolta fosse dedotto in causa un diritto civile o politico⁴⁵.

Nella lunga nota di Galante Garrone, posta in margine alla sentenza, il magistrato dimostrava di condividere pienamente le decisioni e le argomentazioni addotte dai giudici di Torino; ne aggiungeva di nuove, in maniera da rafforzare le tesi sostenute dalla corte, nella più completa salvaguardia dei principi ereditati dalla tradizione giuridica italiana, messi in discussione dalle riforme legislative del regime; inoltre, criticava apertamente la commistione di competenza tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria⁴⁶. La sentenza della corte torinese e la relativa nota di Galante Garrone viaggiarono insieme nelle pagine delle riviste del tempo e, registrate come un vero e proprio evento, furono utilizzate come riuscito pretesto per chiarire la posizione del periodico non solo riguardo alle modalità applicative dei decreti del 1938, ma anche nei confronti della stessa qualificazione di "appartenente alla razza ebraica".

La "Rivista di Diritto civile" reagiva pubblicando una recensione del direttore Antonio Cicu alla nota di Galante Garrone, nella quale l'autore dichiarava di condividere pienamente l'interpretazione e le argomentazioni del magistrato torinese. La struttura stessa della no-

45. Sulle questioni della ripartizione di competenza tra magistratura ordinaria e amministrazione e sul caso della sentenza Rosso *vs.* Artom cfr. Speciale, *Giudici e razza*, cit.; alcuni cenni si trovano anche in G. Fubini, *Orientamenti giurisprudenziali e dottrina giuridica*, in "Il Ponte", 11-12, 1978, pp. 1412-25; M. R. Lo Giudice, *Razza e giustizia nell'Italia fascista*, in "Rivista di Storia contemporanea", 1, 1983, pp. 70-90; G. Fubini, *La legislazione razziale nell'Italia fascista: normativa e giurisprudenza*, in Camera dei Deputati (a cura di), *La legislazione razziale in Italia e in Europa*, Camera dei Deputati, Roma 1989, pp. 17-31; O. Camy, *La doctrine italiennes*, in "Le Genre Humain", 30-31, 1994, pp. 477-539.

46. A. Galante Garrone, *Questioni sull'appartenenza alla razza ebraica – Competenza dell'autorità giudiziaria e amministrativa – I nati da matrimonio misto – I ca-tecumeni*, in "Rivista del Diritto matrimoniale italiano", 6, 1939, pp. 409-18.

ta e la maniera nella quale essa venne articolata sembrano tradire la volontà di Cicu di ribadire l'assoluta inderogabilità delle disposizioni del codice, sottolineando l'inadeguatezza della nuova legislazione a porre in discussione il tradizionale assetto civilistico italiano. Sembra rilevante, soprattutto, il fatto che si tratti dell'unico caso in cui, nel periodo compreso tra il 1938 e il 1943, si sia fatto riferimento alla legislazione antiebraica nelle pagine del periodico in questione, negli indici del quale non furono mai impiegate le rubriche "razza" o "israeliti" o "razza ebraica"⁴⁷.

Con una strategia analoga sembrò reagire la "Rivista di Diritto privato" di Mario Rotondi, che decideva di impiegare la rubrica "razza ebraica" nell'indice della sezione dedicata alla giurisprudenza, nell'anno 1940. In questo caso, venivano poste a raffronto due sentenze: quella della Corte d'appello di Torino, per l'appunto, e quella emessa nel giugno 1939 dal Tribunale di Roma, il cui *trait d'union* era rappresentato ancora una volta dalla questione della competenza a emettere la declaratoria di appartenenza alla razza ebraica. Il tribunale romano aveva rapidamente liquidato la questione relativa alla declaratoria osservando come la soluzione del caso implicasse una valutazione di natura "razzistica" che solo poteva spettare al ministero degli Interni e si dichiarava dunque incompetente⁴⁸. Al contempo, esso aveva stabilito che la comunità israelitica di Roma, iscrivendo l'attore nei propri registri, aveva agito in perfetta ottemperanza delle leggi vigenti dal momento che il nuovo decreto di riordino delle comunità israelitiche, noto come legge Falco, prevedeva l'appartenenza automatica alla comunità del territorio di tutti quegli ebrei che risiedessero nella sua circoscrizione, salvo il caso di espressa rinuncia da parte di costoro⁴⁹.

47. A. Cicu, *Ai lettori*, in "Rivista di Diritto civile", 31, 1939, pp. 1-2, in particolare p. 1. Sulla posizione di Cicu nei confronti del fascismo e della nuova codificazione civile cfr. Id., *Lo spirito del diritto familiare nel nuovo codice civile*, ivi, pp. 3 ss.

48. Tribunale di Roma, 19 giugno 1939, *Pantani/Comunità israelitica di Roma*, in "Rivista di Diritto privato", 1-2, 1940, pp. 29-43.

49. Il R.D.L. 30 ottobre 1930, n. 1731, *Norme sulle Comunità israelitiche e sull'Unione delle Comunità medesime*, prevedeva l'appartenenza di diritto alla comunità di tutti quegli israeliti residenti nel suo territorio (art. 4), lasciando supporre che l'individuazione dell'ebreo dovesse avvenire sulla base del diritto ebraico. Di conseguenza,

Nell'anonima nota, la questione della competenza veniva però rapidamente liquidata con un riferimento alle considerazioni di Galante Garrone, con le quali si mostrava di concordare pienamente, per concentrare l'attenzione principalmente sulle problematiche applicative sollevate dalla nozione di "appartenenza alla razza ebraica", nonché dalla sovrapposizione della legislazione del 1930, relativa al riordino delle comunità israelitiche, e di quella antiebraica. Le considerazioni principali svolte nella nota potrebbero indurre a ritenere che non solo si desiderasse insistere sull'inderogabilità delle disposizioni civilistiche, ma che si fosse mossa un'aperta critica alla qualificazione di "cittadino italiano appartenente alla razza ebraica", tentando di neutralizzare e negare lo *status* giuridico di "appartenente alla razza ebraica"⁵⁰. L'anonimo autore, infatti, si esprimeva in questi termini:

Dal confronto tra la legge e il regolamento sulle comunità israelitiche, da una parte, e la legislazione antiebraica, dall'altra, apparisce, non soltanto, che oggi, in Italia, non si può più parlare, in generale, dello *status* di ebreo, perché può avvenire che qualcuno sia ebreo per gli effetti delle leggi antiebraiche e non anche per quelli della legge sulle comunità, ma anche che il legislatore, nel dettare le leggi antiebraiche, o non ha tenuto presenti le norme della legge sulle comunità o non le ha correttamente richiamate⁵¹.

Era proprio in ambito privatistico che i decreti antiebraici spiegavano i loro effetti in maniera più ampia e, paradossalmente, fu proprio il settore civilistico a mostrare un maggiore imbarazzo nel dedicarsi allo studio delle conseguenze prodotte da una legislazione "speciale"

sulla base di tale decreto, era ritenuto ebreo colui che era nato da madre israelita. Sull'elaborazione della legge Falco cfr. la ricostruzione fornita da S. Dazzetti, *Gli ebrei italiani e il fascismo: la formazione della legge del 1930 sulle comunità israelitiche*, in A. Mazzacane (a cura di), *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Nomos, Baden-Baden 2002, pp. 219-54; Id., *L'autonomia delle comunità ebraiche italiane nel Novecento. Leggi, intese, statuti, regolamenti*, Giappichelli, Torino 2008. Sulla disciplina delle comunità israelitiche nell'Italia post-unitaria cfr. E. Capuzzo, *Gli ebrei nella società italiana. Comunità e istituzioni tra Ottocento e Novecento*, Carocci, Roma 1999.

50. Sul punto cfr. Santarelli, «Un illustre e appartato foglio giuridico», cit.

51. *Nota alle sentenze della Corte d'appello di Torino, 5 maggio 1939, Rosso/Artom e del Tribunale di Roma, 19 giugno 1939, Pantani/Comunità israelitica di Roma*, in "Rivista di Diritto privato", 1-2, 1940, pp. 29-30, in particolare p. 30.

che aveva fatto il suo dirompente ingresso anche nel codice civile. Del resto, la storiografia giuridica italiana ha osservato come il settore della civilistica sia stato quello maggiormente refrattario a una radicale riforma in senso fascista dell'ordinamento giuridico⁵². La decisione dei periodici presi in esame di rompere il silenzio in occasione di questi determinati eventi giudiziari e, soprattutto, la maniera nella quale gli interventi sono stati concepiti e inseriti non appaiono del tutto casuale e sembrerebbero manifestare la deliberata volontà di ribadire l'estraneità della legislazione antiebraica all'impianto civilistico italiano, di sottolineare la sua inadeguatezza a derogare alle disposizioni codicistiche, di contenere gli effetti che ne potevano derivare sul piano giuridico, giungendo perfino a rimuovere la condizione di "appartenente alla razza ebraica".

All'indomani della caduta del fascismo, scomparso le riviste "militanti"⁵³, ripulite le nuove edizioni dei manuali di diritto privato e di diritto pubblico dalle poche righe che alcuni di essi avevano consacrato alla legislazione razziale, abrogate le disposizioni codicistiche direttamente rivolte alla tutela della razza italiana, le tracce dei decreti antiebraici rimasero nascoste nei meandri dei vecchi numeri di quei periodici giuridici che, come la "Rivista penale", continuarono la propria attività redazionale nel dopoguerra, mentre la rubrica "israeliti" veniva ormai impiegata comunemente, spesso in sostituzione della vecchia voce "razza", e rinviava ai processi di restituzione e reintegrazione che avevano preso il proprio corso all'indomani della caduta del fascismo.

Contemporaneamente, le testimonianze, ormai libere da ogni sorta di censura, di quei giuristi che, come Galante Garrone o Piero Calamandrei, non avevano esitato a dimostrare la propria riprova-

52. C. Salvi, *La giusprivatistica tra codice e scienza*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 232-73; P. Cappellini, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in Grossi (a cura di), *Continuità e trasformazione*, cit., pp. 175-92; F. Treggiari, *Questione di stato. Codice civile e discriminazione razziale in una pagina di Francesco Santoro-Passarelli*, in F. Treggiari, G. Diurni, P. Mari (a cura di), *Per saturam. Studi in onore di Severino Caprioli*, Centro di studi sull'Alto medioevo, Spoleto 2008, pp. 821-68.

53. L'espressione è usata da M. Fioravanti, *Costituzione, amministrazione e trasformazione dello Stato*, in Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica*, cit., pp. 3-87.

zione nei confronti dell'introduzione dei decreti del 1938⁵⁴, indirizzando la propria attività di interpreti a ridurne e limitarne la portata, convogliavano l'attenzione degli italiani e degli operatori del diritto sull'azione valorosa compiuta da una parte della scienza giuridica, gettando un cono d'ombra ingombrante su quelle artificiose costruzioni che avevano preso corpo in riviste strumentalizzate e che, ad ogni modo, sembravano esser state prive di effetti disastrosi tanto con riferimento all'ordinamento giuridico quanto con riguardo alla situazione delle persone assoggettate a quelle disposizioni.

La particolare struttura che assunse il dibattito giuridico italiano attorno alla legislazione razziale ha sicuramente contribuito ad alimentare l'impressione che la legislazione antiebraica non avesse poi sconvolto più di tanto gli assetti consolidati del diritto italiano, che la scienza giuridica italiana avesse preso rigorosamente le distanze da essa, lasciando a una manciata di giuristi, di scarso livello scientifico e asserviti al potere, il gusto di cimentarsi con il nuovo binomio razza e diritto. Dietro i tentativi di *scientificizzazione* del diritto razzista, però, accanto ai giuristi "militanti", *engagés* nella politica razziale di regime, si celava tutta una rete di sostegno, o perlomeno di acquiescenza, di alcuni grandi nomi della scienza giuridica italiana: giuristi del calibro di Santi Romano avevano aderito senza remore al programma dell'avvocato Cutelli, mentre il giovane Pier Antonio Romano, che come visto collaborava assiduamente al "Diritto razzista", aveva discusso la propria tesi di laurea sulla nuova qualificazione razziale presso la facoltà di Giurisprudenza della Regia Università di Roma, dinanzi a una commissione presieduta da Pier Silverio Leicht e sotto la direzione di Giuseppe Messina⁵⁵.

54. A. Galante Garrone, *Ricordi e riflessioni di un magistrato*, in "Rassegna mensile d'Israel", 1-2, 1988, pp. 19-35.

55. P. A. Romano, *I criteri legislativi per la qualificazione razziale*, in "Il Diritto razzista", 1-4, 1941, pp. 44-77.

Le leggi razziali e i giudici (1938-43)

di *Giuseppe Speciale*

Il titolo del mio intervento conduce immediatamente ai luoghi e ai tempi a cui mi riferirò. Il rapporto tra giudici e leggi razziali ci riporta direttamente al periodo compreso tra il 1938 e il 1943. Dopo il 25 luglio 1943, infatti, i giudici non si occuperanno più degli ebrei: non nel Meridione d'Italia, dal momento che dal gennaio 1944 un decreto legislativo luogotenenziale abroga la legislazione razziale¹; neppure nel Settentrione della Penisola, occupato dall'ex alleato nazista e presidiato dalla Repubblica sociale italiana, dato che in quest'area geografica la soluzione del "problema" degli ebrei è affidata ormai all'autorità di polizia e, più in generale, all'autorità amministrativa, non residuando alcuno spazio di tutela giurisdizionale per gli interessi, e le vite, degli ebrei. In un contesto diverso, con le leggi razziali il giudice, il giudice della nostra Repubblica, dovrà fare i conti, poi, a partire dal 1955, e fino ai nostri giorni, per stabilire se, e in che misura, ai cittadini italiani che subirono atti di violenza in ragione dell'appartenenza alla razza ebraica spettò il beneficio economico previsto, al ricorrere di determinate condizioni, dalla legislazione risarcitoria².

Come, dopo il 1938, la giurisprudenza, la scienza giuridica, si atteggiò nei confronti della legislazione razziale? Quale fu la reazione

1. Complesse le vicende legate al R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 26, la cui pubblicazione fu disposta solo nell'ottobre successivo col D.Lg.Lgt. 5 ottobre 1944, n. 252. Cfr. P. Caretti, *Il corpus delle leggi razziali*, in G. Speciale (a cura di), *Atti del Convegno "Razza, diritto, esperienze. A settant'anni dalle leggi razziali"*. Catania-Ragusa, 29-31 ottobre 2008, il Mulino, Bologna, in corso di stampa.

2. Sul punto rinvio al mio *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Giappichelli, Torino 2007 e al contributo di S. Di Salvo, *Risarcire gli ebrei. Leggi razziali e Costituzione nelle decisioni dei giudici (1956-2008)*, in Speciale (a cura di), *Atti del Convegno*, cit.

dell'ordine giuridico all'introduzione delle leggi razziali? Si può provare o misurare la resistenza, il grado di plasticità, che i dogmi, le forme, le esperienze su cui si era fondato fino a quel momento l'ordine giuridico opposero alle nuove regole razziali?

È proprio dall'ordinamento giuridico che intendo prendere le mosse. Comincio con una breve rassegna delle norme che ho scelto come le più significative per il discorso che intendo condurre. La prima norma che riveste un ruolo importante nella nostra vicenda è quella contenuta nell'art. 26 del R.D. 17 novembre 1938, n. 1728. Il decreto costituisce il nucleo principale del *corpus* legislativo razziale antisemita: dà piena attuazione alle direttive che sono contenute nella *Dichiarazione sulla razza* licenziata dal Gran Consiglio il 6 ottobre 1938. Limitiamo la nostra attenzione al dettato del solo art. 26:

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Il testo normativo non sembra lasciare spazio a invenzioni interpretative. Con l'art. 26 l'ordinamento prevede che sia devoluta al ministro dell'Interno la risoluzione delle questioni che eventualmente nascano dall'applicazione della legislazione razziale e che la decisione presa dal ministro sia sottratta a qualunque forma di gravame. Appare evidente che una disposizione di tal genere lacera profondamente la trama del tessuto ordinamentale privando il gruppo di soggetti dell'ordinamento, destinatario di tale disposizione, dei mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale ordinariamente disponibili per i consociati. È evidente, cioè, che l'art. 26 introduce una norma di carattere eccezionale nell'ordinamento, istituendo quasi una giurisdizione speciale in capo al ministro dell'Interno e devolvendo al ministro la soluzione, caso per caso, delle questioni relative all'applicazione del decreto razziale. Tale lettura del significato della norma è sorretta anche dalla circolare del ministero dell'Interno, Direzione generale per la demografia e la razza, del 22 dicembre 1938, n. 9270, che così spiega l'art. 26:

Questo articolo stabilisce la competenza del Ministro dell'interno a risolvere le questioni relative all'applicazione del provvedimento. Nessuna controversia, pertanto, nella quale sia in discussione *l'applicabilità o meno, in singoli casi, dei principi razzistici affermati dal provvedimento può essere sottratta alla competenza del Ministro dell'interno e risolta da autorità diverse dal Ministro stesso*, il quale ha alle proprie dipendenze l'unico organo specializzato nella materia: la Direzione Generale per la Demografia e la Razza. La disposizione, peraltro, non si riferisce a quelle questioni o controversie che, pur sorgendo dall'applicazione della legge di cui trattasi, siano deferite, dalle norme vigenti, ad altri organi e che non implichino, comunque, alcun giudizio su questioni razzistiche: tali sono, ad esempio, le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale dispensato a termini dell'art. 20 della legge.

Per quanto si tratti *solo* di una circolare, nella sostanza essa costituisce un documento riferibile al ministro dell'Interno, cioè al capo del governo e duce del fascismo³.

Un'altra norma centrale per l'itinerario che propongo è quella contenuta nell'art. 1 del codice civile del 1942. Il 15 dicembre 1938 sulla "Gazzetta Ufficiale del Regno" veniva pubblicato il R.D. 12 dicembre 1938, n. 1852, contenente il primo libro del codice civile. Il codice si apriva all'art. 1, «le limitazioni della capacità civile derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali», con una previsione di limitazione della capacità giuridica sulla base dell'appartenenza a determinate razze che consacrava al più alto livello l'irrompere del concetto di razza nell'ordinamento italiano. Al più alto livello per la *sedes* (il codice civile) e per la *materia* (la capacità giuridica, pietra angolare della stessa soggettività giuridica).

Non era la prima volta che la razza assumeva funzione e valore giuridici: già il R.D. 19 aprile 1937, n. 880, aveva istituito il reato di madamato e si era fissata la pena della reclusione fino a cinque anni per coloro che avessero intrattenuto una «relazione d'indole coniugale

3. Sul potere del duce di interpretare autenticamente la legge cfr. A. Jamalio (consigliere di Appello addetto alla Corte di cassazione), *L'interpretazione autentica del Duce*, in "Rivista di Diritto pubblico", 31, 1939, pp. 302-25 e la nota di A. C. Jemolo apposta alla sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 1941 (pres. Fagiolari, est. Barra Caracciolo), *Falco c. Banco di Napoli*, in "Il Foro Italiano", 66, 1941, coll. 249-50.

con persona suddita»; nel 1938, da settembre, almeno, si era dato il via alla legislazione in difesa della razza, all'articolata, dettagliata e invasiva legislazione antisemita. Assolutamente disumana, isola dalla società nazionale gli ebrei, ne comprime fortemente i diritti, ne mortifica la dignità escludendoli dalle scuole, dal lavoro, dalla vita civile, tuttavia non commina loro pene capitali né prevede, almeno nel momento del suo esordio, deportazioni che si concludano con stermini. Non prevede, cioè, soluzioni che avrebbero potuto più facilmente suscitare gesti generosamente eroici, o comunque prese di posizione "metagiuridiche", quali quelli che si ebbero a partire dalla seconda metà del 1943, quando fu chiaro a tutti, almeno nei territori controllati dai nazisti e dai fascisti della RSI, che per gli ebrei si erano chiusi anche i residui spazi di tutela e che iniziava per loro un cammino verso la distruzione collettiva. Ma la norma di cui all'art. 1 del nuovo codice aveva ben altro rilievo. Collegava la capacità giuridica, il grado di pienezza della capacità, all'appartenenza a determinate razze e riservava a leggi speciali il compito di fissare le limitazioni della capacità⁴. L'art. 1 del codice costituiva una cesura forte rispetto alla tradizione codicistica che da Napoleone in poi non aveva conosciuto limitazioni della capacità ancorate all'appartenenza alla razza e il nido dettato testuale rivelava un significato che non si prestava, non si sarebbe potuto prestare, a interpretazioni equivoche: in presenza di una norma di tal fatta, collocata in apertura del codice civile, non si sarebbe potuto sostenere in alcun modo che il concetto di razza era estraneo all'ordinamento italiano.

Concludendo questa rassegna di norme, sia pure solo incidentalmente, merita ricordare una norma di qualche anno successiva, che nasce dalle ceneri dell'esperienza oggetto del nostro studio ed è consacrata nell'art. 113 della nostra Costituzione.

L'incipit dell'art. 113, quel «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e de-

4. Sul punto cfr. in particolare P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. IV, *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 213-306; F. Treggiari, *Legislazione razziale e codice civile: un'indagine stratigrafica*, in Speciale (a cura di), *Atti del Convegno*, cit., a cui devono aggiungersi la letteratura citata in Speciale, *Giudici e razza*, cit. e in E. De Cristofaro, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Giappichelli, Torino 2009.

gli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa», quel «sempre», in particolare, sono dettati quando l'esperienza delle leggi razziali è ancora viva, bruciantemente viva. E qui, sia pure sempre incidentalmente, possono ricordarsi le parole pronunciate il 30 giugno 1946 da Ferdinando Rocco, estensore della relazione della Commissione speciale all'adunanza generale del Consiglio di Stato. La Commissione, presieduta da Meuccio Ruini, incaricata dello studio per la riforma del Consiglio di Stato, era stata nominata con decreto presidenziale il 10 maggio 1946 ed era composta, oltre che dallo stesso Rocco, dai presidenti di sezione Oliviero Savini Nicci, Arnaldo De Simone, Efrem Ferraris, Renato Malinverno, Carlo Petrocchi, Arnaldo Petretti e dai consiglieri Antonino Papaldo, Carlo Bozzi, Luigi Miranda, Antonio Sorrentino, Agostino Macchia, Gaetano Vetrano, Giuseppe Rohersfen, Luigi Aru. Ho ricordato i magistrati che componevano la commissione perché ho incontrato alcuni di loro nel corso dei miei studi e furono proprio i magistrati italiani che, ricorrendo ad artifici interpretativi, riuscirono a contenere gli effetti eversivi, da loro ritenuti eversivi, della legislazione razziale: mi riferisco in particolare a Ferdinando Rocco, Savini Nicci, Miranda, Malinverno, Vetrano, Bozzi.

Leggiamo alcuni passi del discorso di Rocco:

Preliminarmente può, con sicurezza, affermarsi che la già rilevata fiducia dalla quale è da ogni parte circondato il nostro Istituto deriva soprattutto dalle prove di coraggiosa indipendenza costantemente offerte al pubblico proprio dalla giurisdizione del Consiglio di Stato, non mai smentite neppure durante il regime dittatoriale, indipendenza non inferiore a quella di nessuna altra magistratura italiana, come pubblicamente ebbe a proclamare il più insigne maestro di diritto pubblico vivente e venerato statista – Vittorio Emanuele Orlando – onde mai l'esperienza italiana simili riforme potrebbe suggerire. [...] Premesso che nessun atto di potere esecutivo in un perfetto sistema di guarentigie giuridiche deve, per ragione alcuna, sfuggire ad un permanente controllo giurisdizionale, è facile constatare che, a questo riguardo, la legislazione italiana presenta due oggettive deficienze, non riparabili se non in sede di riforma costituzionale dello Stato. La prima, di carattere più generale, consiste nella possibilità, purtroppo, con frequenza tradotta in atto, che il Governo, in forza di poteri legislativi assunti anche senza delegazione del Parlamento, escluda o limiti tale controllo. A questa pericolosa ed infrenabile tendenza dei Governi le Magistrature, e all'avan-

guardia il Consiglio di Stato, hanno vigorosamente reagito mediante la restrittiva interpretazione dei provvedimenti legislativi che ne sono stati anti-giuridico frutto, ma urgentemente si impone un rimedio radicale: il tassativo divieto, da sancirsi in una norma costituzionale, di siffatti attentati al sacro diritto di difesa del cittadino, da parte almeno del potere esecutivo in veste di legislatore⁵.

Le parole di Rocco riassumono assai efficacemente lo sforzo prodotto dalla magistratura, sia pure con qualche eccezione, per limitare gli effetti ritenuti eversivi della legislazione razziale.

Qui ritengo opportuno fissare un altro punto. Qualunque sia stata la ragione che ha indotto il fascismo all'adozione della legislazione razziale, qualunque sia stata la *ratio* delle norme che tutelano la razza italiana, è importante innanzitutto capire quale reazione ha suscitato quella legislazione nella comunità nazionale. Nel cuore della civilissima Europa, nel secolo XX, il legislatore limitò la capacità giuridica dei cittadini in base alla loro appartenenza a una razza-religione e produsse un articolato *corpus* di norme che condusse al compiuto e perfetto isolamento – ancor prima che all'annientamento della vita – dei membri della minoranza ebraica; lo Stato mise in moto una complessa e invasiva macchina amministrativa per attuare tale legislazione; l'opinione pubblica, adeguatamente preparata da un'attenta e ben orchestrata campagna di stampa, accolse nella sua larga maggioranza le novità legislative con acquiescenza cinica, opportunistica, timorosa, convinta o anche solo conformista. Quanto è successo in quegli anni è un elemento costitutivo della nostra identità di italiani ed europei. La reazione della comunità nazionale può essere misurata, semplicisticamente ed esemplificativamente, con una scala ideale i cui gradi corrispondano al *dissenso*, all'*acquiescenza*, all'*adesione*. Adesione, acquiescenza e dissenso esprimono comunque una scelta, se non sempre convinta e consapevole, sempre voluta. Pertanto, utilizzando ora il termine "consenso" in un'accezione lata, comprensiva dell'acquiescenza e dell'adesione, non mi sembra arri-

5. F. Rocco, *Il Consiglio di Stato nel nuovo ordinamento costituzionale. Relazione della Commissione speciale all'Adunanza Generale del Consiglio di Stato*, in "Il Foro amministrativo", 22, 1946, parte IV, coll. 1-26 (le citazioni sono tratte dalla col. 14 e dalle coll. 18-20).

schio sostenere che le norme razziali riscossero un qualche consenso della comunità nazionale, consenso talvolta convinto, talvolta imposto, talvolta indotto da un'efficace campagna di stampa, talvolta, infine, dovuto a ragioni di opportunistica convenienza⁶. Comunque la legislazione antiebraica non suscitò un aperto dissenso, anzi in alcuni casi gli italiani ariani si mossero a licenziare i loro dipendenti ebrei anche in casi in cui la legge non imponeva il licenziamento. Il regime si avvale dell'adesione di pochi per consolidare l'acquiescenza dei molti e gli intellettuali – molti, non tutti – si prestarono volentieri all'operazione. In questo senso non mi sembra arrischiato sostenere che le norme razziali godevano di un diffuso consenso e potevano presentarsi come un riflesso del comune sentire degli italiani⁷.

6. Non si vuole di certo disconoscere o sottovalutare il capillare controllo dello Stato totalitario nei termini esemplari ricordati da Ernesto Rossi in una sua conferenza romana del 23 giugno 1963, ora in *Un democratico ribelle. Cospirazione antifascista, carcere, confino. Scritti e testimonianze*, a cura di G. Armani, Guanda, Parma 1975, p. 202: «Lo Stato totalitario moderno dispone di mezzi per condizionare i cervelli, e per imporre l'obbedienza ai dissenzienti, enormemente più efficaci di quelli di cui disponevano i regimi assoluti del passato. Chi non può dimostrare “buona condotta” si trova chiuso dentro le frontiere come un topo dentro la trappola [...] l'oppositore non ha alcuna possibilità di entrare nella pubblica amministrazione, non ottiene i permessi, le licenze, le autorizzazioni necessarie per svolgere una qualsiasi attività redditizia; ogni impresa gli viene stroncata dagli accertamenti tributari; le banche gli negano il fido; la clientela l'abbandona; non trova alcuno disposto a compromettersi, assumendolo al lavoro [...] è una pecora segnata; sa di essere continuamente spiato in ogni sua mossa, in ogni suo pensiero, dal portiere, dai conoscenti, dalle persone di servizio [...] La polizia, l'esercito, la magistratura costituiscono i pezzi di un gigantesco meccanismo che può schiacciarlo in ogni suo momento, senza che nessuno se ne accorga, come la macchina schiaccia un chicco di grano». Si vuole qui affermare che l'impopolarità dei provvedimenti razziali, la reazione della Chiesa e il mugugno di parte della popolazione non frenò e tanto meno arrestò il programma del regime. Per le reazioni dell'opinione pubblica alle leggi razziali cfr. C. Schwarzenberg, *Diritto e giustizia nell'Italia fascista*, Mursia, Milano 1977, in particolare pp. 158-61; S. Colarizi, *L'opinione degli italiani sotto il regime. 1929-1943*, Laterza, Roma-Bari 1991, in particolare pp. 242-56.

7. In questa prospettiva non stupisce la corsa di molti intellettuali, impegnati ad accreditarsi come razzisti per procurarsi popolarità e garantirsi i favori del regime. Così forse può spiegarsi l'uso (e l'abuso) del termine “razza” nei titoli di alcune pubblicazioni edite tra il 1938 e il 1945: spesso il termine ricorre in pubblicazioni che riguardano, ad esempio, l'igiene “bucco-dentale” o la pedagogia infantile... Oppure può succedere che un noto botanico si impegni a indagare le origini della razza ita-

Tuttavia i giudici, naturalmente non tutti, non interpretarono quelle norme alla luce del comune sentire, alla luce di una sorta di “sentimento comune nazionale”, presunto o rispondente al vero; si attennero, invece, a una rigorosa lettura delle norme alla luce dei principi generali dell’ordinamento, nell’ambito del quale cercarono di ricondurre le norme stesse con un’impegnativa opera di sistematizzazione⁸. I giudici italiani, in breve, non abdicarono al loro ruolo di interpreti dell’ordinamento per abbracciare quello di sacerdoti del sentimento del popolo. Proprio tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta nella Germania nazista si teorizzava la fine del giudice interprete del diritto e la nascita del giudice ritrovatore del diritto, la fine del giudice “funzionario”, affermatosi con la recezione del diritto romano in Germania, e la nascita, la rinascita, del giudice “popolare”, che “ritrova” il diritto, guidato dalla “conoscenza degli uomini”, dei “sentimenti umani” e dei “procedimenti vitali”⁹.

liana con la pretesa di fissare i fondamenti della politica razzista e che un illustre letterato scriva la prefazione del volumetto. Non mi sembra che tale tipo di atteggiamento degli intellettuali nei confronti del potere si riscontri solo nelle dittature e non mi sembra che possa sempre, *sic et simpliciter*, attribuirsi ad opportunismo o liquidarsi con il termine “piaggeria”. Non può infatti escludersi che alcuni di essi siano stati dei convinti razzisti e poi siano tornati sulle proprie convinzioni. Non sempre, poi, gli studiosi che si dedicano oggi a ricostruire le biografie intellettuali di chi durante il fascismo aderì convintamente o comunque espresse il suo consenso al regime sono del tutto esenti da *pruderie* scandalistiche: cfr. da ultimo M. Serri, *I redenti. Gli intellettuali che vissero due volte (1938-1948)*, prefazione di S. Romano, Corbaccio, Milano 2005.

8. Per tutti cfr. D. R. Peretti Griva, *Esperienze di un magistrato*, Einaudi, Torino 1955, pp. 17-39: la testimonianza di Peretti Griva è assolutamente credibile proprio perché è suffragata dalle sentenze e dalle note scritte proprio in quegli anni. Nel caso del giudice Peretti Griva, come vedremo, non siamo di fronte a una tardiva e autoassolutoria testimonianza. Significativamente egli ricorda il variegato atteggiamento dei giudici.

9. Proprio nel 1938 si conclude il processo, iniziato nel 1933, di graduale trasformazione del concetto e della prassi dell’interpretazione del diritto nella giurisdizione tedesca. Al diritto, ai principi generali dell’ordinamento – che costituivano i cardini intorno ai quali i giudici tedeschi impervavano l’interpretazione e l’applicazione delle norme, anche di quelle razziali –, si sostituisce l’ideologia nazista che informa di sé l’ordinamento, anche contro la lettera e il senso originari dell’ordinamento stesso: cfr. E. Fraenkel, *Il doppio stato. Contributo alla teoria della dittatura*, Einaudi, Torino 1983, pp. 119-29.

In quegli anni il sottosegretario alla giustizia tedesco Kurt Rothenberger affermava:

Il ritrovamento del diritto non è un processo intellettuale costruttivo o scientifico, ma è in primo luogo l'arte di conoscere gli uomini, di interpretare i sentimenti umani e di rendersi conto dei procedimenti vitali. Il metodo odierno di istruzione, invece, induce all'astrattezza del pensiero e all'estraneamento dal mondo. Il tanto criticato giurista concettuale, che non vede l'uomo e la particolarità di ogni singolo procedimento vitale, ma solo i concetti, deve sparire [...] Dal giudice apolitico, neutrale, che si teneva in disparte nello Stato liberale dei partiti, si deve giungere al nazionalsocialista dall'istinto sicuro che abbia una sensibilità per le grandi mete politiche del movimento. Il giudice costituisce il legame tra il diritto e la politica. Soltanto attraverso il giudice l'abisso fatale tra il popolo e il diritto, tra la concezione del mondo e il diritto, può essere colmato. Quanto più subiettivamente ed esclusivamente il giudice è legato alle idee del nazionalsocialismo, tanto più obiettive e giuste saranno le sue sentenze¹⁰.

10. Ecco alcuni passi di Kurt Rothenberger (per sedici mesi, tra il 1942 e il 1943, sottosegretario di Stato del Reich al ministero della Giustizia e ideatore del cosiddetto *Rothenberger System*, un sistema per rendere assolutamente efficace il controllo della politica sulla magistratura, che doveva essere formata da pochi giudici), *La situazione della giustizia in Germania*, in "Rivista di Diritto pubblico", 35, 1943, pp. 1-8: «La concezione nazionalsocialista del diritto va ancora più in là. Essa chiede al giudice che nella interpretazione egli si ponga contro il testo e contro lo scopo della legge quando l'applicazione di una legge antiquata contrasterebbe con il sano sentimento del diritto nel popolo e in ispecie con l'idea della comunità nell'ordinamento giuridico. Ciò vale in modo particolare per circostanze di una nuova fattispecie, che non sono state ancora tenute presenti dalla legge. Il giudice odierno non deve essere perciò un "applicatore" della legge, ma un ritrovatore del diritto. Per di più l'odierno legislatore allarga egli stesso la figura del giudice per dargli la nuova posizione di plasmatore e di creatore del diritto; una tendenza che è particolarmente chiara nel campo della giurisdizione volontaria. Sano sentimento giuridico del popolo, decoro e costume, onorabilità e concezione nazionalsocialista del mondo sono, accanto a molte altre clausole generali, quelle che la legge presenta al giudice e che questi deve spontaneamente comprendere e vivere». In Italia il dibattito si era già aperto da parecchi anni: al proposito interessanti le riflessioni di A. C. Jemolo, *Il nostro tempo e il diritto*, in "Archivio giuridico", 23, 1932, pp. 149 e 157 e P. Calamandrei, *Il giudice e lo storico*, in "Rivista di Diritto processuale civile", 1, 1939, p. 121, nonché le osservazioni di A. Baratta, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale. Aspetti teoretici e ideologici dello sviluppo della scienza penalistica tedesca dall'inizio del secolo al 1933*, Giuffrè, Milano 1966, in particolare pp. 23-48. Sul dibattito aper-

Nelle sentenze italiane che ho studiato, invece, i motivi, i sentimenti, le convinzioni che costituiscono il comune sentire e che muovono e guidano in giudizio gli attori e i convenuti e che perciò nel giudizio si riflettono, sono rimasti, come dovevano, fuori dai ragionamenti e dalle decisioni dei giudici, finendo per essere, come dovevano, irrilevanti per i giudizi resi dai giudici. Punto di riferimento del giudice italiano rimane l'ordinamento giuridico, con le sue astratte e complesse architetture. Quali sono poi i sentimenti umani e i procedimenti vitali con cui il giudice italiano avrebbe dovuto fare i conti?

L'ebreo, italiano o straniero, convenuto o attore o imputato, in questo contesto sembra essere assolutamente marginale. Marginale è la posizione dell'ebreo rispetto a quella del giudice, che applica, costretto per ragioni d'ufficio, eventualmente anche al di là di un'intima convinzione, le norme razziali. Marginale è la posizione dell'ebreo rispetto all'ordinamento sostanziale, alla comunità nazionale, da cui proprio a causa di quelle norme è stato escluso. Eppure l'ebreo, il discriminato, il perseguitato, il diverso da espellere, l'*oggetto* della legislazione razziale meticolosamente dettagliata, finisce, al di là di ogni sua intenzione, per costituire e incarnare l'elemento *scandaloso* che costringe l'altro, il non ebreo, il giudice a riflettere, prima di tutto su se stesso, la propria storia, la propria identità¹¹.

tosì in Germania sul ruolo dei giudici cfr. anche H. Schorn, *Der Richter im Dritten Reich: Geschichte und Dokumente*, Klostermann, Frankfurt am Main 1959; H. Weinkauff, *Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus: Ein Überblick*, in AA.VV., *Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus. Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte*, vol. XVI, tomo I, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1968, pp. 18-188; O. P. Schweling, *Die deutsche Militärjustiz in der Zeit des Nationalsozialismus*, Elwert, Marburg 1978, e i contributi di M. Stolleis: *Gemeinwohlformeln in nationalsozialistischem Recht*, Schweitzer, Berlin 1974; *Justizalltag im Dritten Reich*, mit Beiträgen von W. Benz et al., hrsg. von B. Diestelkamp, M. Stolleis, Klostermann, Frankfurt am Main 1988; *Recht im Unrecht. Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994; *The Law under the Swastika: Studies on Legal History in Nazi Germany*, translated by Th. Dunlap, foreword by M. Zimmermann, The University of Chicago Press, Chicago 1998; *Reluctance to Glance in the Mirror: The Changing Face of German Jurisprudence after 1933 and post-1945*, in Ch. Joerges, N. Singh Ghaleigh (eds.), *Darker Legacies of Law in Europe. The Shadow of National Socialism and Fascism over Europe and Its Legal Traditions*, Hart, Oxford-Portland 2003, pp. 1-18.

11. E anche in questo reciproco riflettersi l'ebreo porta la propria condizione esistenziale – mi riferisco a quella descritta da V. Jankélévitch, *La coscienza ebraica*, Giun-

E l'ariano? L'italiano non ebreo, attore o convenuto in giudizio perché vuole avvantaggiarsi della legislazione razziale? Anche lui nella prospettiva di questo lavoro riveste un ruolo assolutamente marginale. Ma anche lui *scandalosamente* costringe a una riflessione. Egli infatti ha capito forse il significato essenziale della legislazione razziale, il significato più vero, che è nascosto dietro la trama intessuta delle dettagliatissime regolamentazioni dei diritti e degli "spazi" consentiti agli ebrei. Il legislatore si è cimentato nella costruzione di un insieme di regole che da un lato sanciscono meticolosamente esclusioni (dalla scuola, dal pubblico impiego, dalla proprietà, dalle professioni ecc.), dall'altro pongono limiti a tali esclusioni e prevedono garanzie per gli ebrei: si prevedono le scuole e gli albi professionali per gli ebrei; si fissano i limiti entro cui è possibile per gli ebrei continuare a possedere terreni e fabbricati e si statuisce la cartolarizzazione delle quote eccedenti tali limiti; si stabilisce che gli ebrei licenziati a causa delle leggi razziali possano godere della pensione anche se abbiano maturato un'anzianità di servizio inferiore rispetto a quella prevista dal diritto comune. Una legislazione siffatta è stata percepita dall'ariano, dall'italiano non ebreo, nel suo nucleo essenziale. Forse l'ariano ha colto *superficialmente* e *rozzamente* il senso che il legislatore ha attribuito alle norme in difesa della razza, ma ha *lucidamente* capito gli effetti ultimi e più veri che la legislazione razziale persegue: l'ebreo non è più un soggetto di diritti.

Ma per i giudici italiani non avviene il rovesciamento auspicato da Rothenberger. Essi non abdicano alla loro funzione, continuano a fare i conti con i concetti giuridici, più che con il sentimento comune. Del *corpus* normativo razziale essi ammettono il *valore eccezionale*, ma negano il *valore rivoluzionario*. Così, la legislazione razziale, che pure concorre a costituire l'ordinamento, viene applicata in misura e in modo da non sconvolgere del tutto le complesse e astratte architetture dell'ordinamento. I giudici riconoscono che la legislazione razziale, al pari di qualunque provvedimento legislativo legittimamente posto, modifica l'ordinamento, ma negano sempre e sistematicamente che abbia la forza di sconvolgere l'ordinamento *ab imis*

tina, Firenze 1995; egli è indefinibile perché è qualcosa e allo stesso tempo qualcosa d'altro, ma non accettando di essere come gli altri, né un altro dagli altri, «accetta di essere un altro da sé sviluppandosi all'infinito, sfuggendo a se stesso» (pp. 92-3).

fundamentis. In questo senso, come vedremo, può spiegarsi, ad esempio, l'interpretazione dell'art. 26 del decreto 1728/1938 – che riserva al ministro dell'Interno la decisione delle questioni relative all'applicazione del decreto stesso, escludendo qualsiasi forma di gravame, amministrativa e giudiziaria – o dell'art. 6 del decreto 126/1939, che prevede la possibilità che il coniuge ebreo doni parte del suo patrimonio al coniuge non ebreo.

Il riconoscimento del carattere eccezionale della legislazione razziale favorisce un'interpretazione programmaticamente restrittiva delle norme che la costituiscono e ne frena la potenzialità espansiva. Al contrario, se si fosse riconosciuto il carattere rivoluzionario del *corpus* razziale, e si fosse ammesso che lo stesso *corpus* costituisce un microsistema autonomo interno all'ordinamento e portatore di principi propri, l'interprete avrebbe avuto maggiore difficoltà ad appellarsi ai principi generali dell'ordinamento per arginare e limitare la portata della legislazione razziale¹².

Inoltre, i giudici tengono a precisare che la legislazione razziale non ha il rango di legge costituzionale. La *Dichiarazione sulla razza*, infatti, solennemente proclamata il 6 ottobre 1938 dal Gran Consiglio – così come il decreto 1728/1938 (che non è, neppure formalmente, una legge) –, non possiede i crismi che l'ordinamento prevede per le leggi costituzionali (art. 12 della legge 2693/1928)¹³. Essa ha solo «va-

12. L'indagine sulla condotta e sulla linea interpretativa della magistratura e della cultura giuridica, sia che queste appaiano consolidate in una tendenza uniforme sia che si differenzino in distinti orientamenti, potrebbe contribuire significativamente al dibattito sull'"autonomia" e sull'"originalità" della cultura giuridica fascista e sul rapporto tra magistratura e regime. Cfr. sul punto i contributi di P. Cappelletti, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in "Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico moderno", 28, 1999, pp. 175-292; A. Somma, *Fascismo e diritto: una ricerca sul nulla?*, in "Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile", 2001, pp. 597-663; A. Mazzacane, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta* e G. Melis, *La storiografia giuridico-amministrativa sul periodo fascista*, in A. Mazzacane (a cura di), *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Nomos, Baden-Baden 2002, rispettivamente pp. 1-20 e 21-50; O. Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Giuffrè, Milano 2003.

13. «Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale. Sono considerate sempre come aventi carattere costituziona-

lore di principio, proveniente dal più alto consesso costituzionale, invocabile nei casi dubbi ed in mancanza di norme di diritto positivo», ma nulla di più. Pertanto la disciplina del R.D. 1728/1938 e gli stessi principi contenuti nella *Dichiarazione* possono validamente essere innovati con una norma di legge successiva¹⁴.

L'atteggiamento dei giudici può riassumersi nell'espressione che talora essi usano: «rimane ferma la regola». Quasi che le norme razziali siano sentite come qualcosa di estraneo, totalmente estraneo, all'ordinamento giuridico. Nonostante l'art. 1 del nuovo codice civile, i giudici continuano a sostenere che la razza è un concetto estraneo all'ordinamento giuridico italiano.

Uno dei nodi cruciali che deve essere sciolto dai giudici è proprio l'interpretazione dell'art. 26 del R.D. 1728/1938. La lettera dell'art. 26:

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale

chiaramente si riferisce a tutte le questioni relative all'applicazione del decreto (almeno a quelle che non siano regolate espressamente)

le le proposte di legge concernenti: 1) la successione al trono, le attribuzioni e le prerogative della corona; 2) la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati; 3) le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, primo ministro segretario di stato; 4) la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 5) l'ordinamento sindacale e corporativo; 6) i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede; 7) i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e delle colonie, ovvero rinuncia all'acquisto di territori».

14. Così Consiglio di Stato, sez. IV, 31 luglio 1940 (pres. Rocco, est. Siragusa), *Jona c. Ministero della Guerra*, in "Rivista di Diritto pubblico", 32, 1940, II, pp. 603-4 (cfr. anche "Il Foro italiano", 66, 1941, III, coll. 18-21. Nel caso specifico il giudice ribadisce che né la *Dichiarazione* né il R.D. 1728/1938 sono leggi di rango costituzionali, per concludere che il R.D. 22 dicembre 1938, n. 2111, all'art. 5, può ben escludere, anche dal servizio militare di leva, gli ebrei discriminati, innovando, sul punto, il R.D. 1728/1938 (artt. 10 e 14), che disponeva l'esclusione solo per gli ebrei non discriminati. Accenna alla sentenza G. D'Agostini, rilevando che con tale decisione si scongiurò il «paradosso di obbligare cittadini di religione ebraica a combattere a fianco dei nazi-fascisti», cfr. *Rocco Ferdinando*, in G. Melis (a cura di), *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, Giuffrè, Milano 2006, pp. 1317-8.

ed esclude nettamente qualunque forma di gravame nei confronti del provvedimento ministeriale. Appare evidente, come abbiamo già detto, che una disposizione di tal genere lacera profondamente la trama del tessuto ordinamentale e introduce una norma di carattere eccezionale nell'ordinamento. Ma il giudice si guarda bene dall'impostare così il proprio ragionamento. Anzi, anche in questo caso, «invertendo i termini della questione»¹⁵ in modo assolutamente consapevole, assume che l'art. 26 non può voler escludere dalle ordinarie garanzie giurisdizionali un campo che «intacca la stessa fondamentale capacità giuridica delle persone»¹⁶: pertanto le questioni disciplinate dall'art. 26 non possono che essere solo quelle (anzi solo quella) relative all'appartenenza alla razza ebraica. Per tale via il giudice pone un primo ostacolo all'irruzione di una norma eccezionale all'interno dell'ordinamento, limitandone gli effetti dirompenti.

Chi, contro la giurisprudenza che si va consolidando, propugna l'estensione della competenza esclusiva del ministro a ogni questione razziale, e quindi anche alle questioni di stato e patrimoniali, fonda tale estensione sulla natura politica del decreto 1728/1938. Da tale natura politica sarebbe derivata «come rispondente alle intenzioni del legislatore la riserva di ogni decisione al Ministro dell'interno, in quanto tutte le decisioni comporterebbero un giudizio squisitamente politico»¹⁷. Il giudice dimostra che tale tesi è insostenibile da un punto di vista logico-giuridico. Egli condivide l'idea che il decreto 1728/1938 abbia una natura squisitamente politica e pertanto definisce «indubbiamente vera la premessa» da cui muove chi sostiene l'estensione della competenza esclusiva del ministro, ma aggiunge:

non sembra invece esatta la conseguenza circa il giudizio politico inevitabile nelle decisioni in materia di razza, colla successiva esclusione della sindacabilità da parte degli organi giurisdizionali, giacché tale conseguenza non

15. Tribunale, Milano, 6 luglio 1942 (pres. Parrella, est. Console), *Pennati c. Pettorelli Lalatta*, in "Il Diritto ecclesiastico", 53, 1942, pp. 296-304, con nota di U. Bassano, *Annullamento di trascrizione di matrimonio concordatario per disparità di razza* (cfr. anche "Il Foro italiano", 68, 1943, I, coll. 301-5). Si cita qui questo caso solo a titolo esemplificativo e si rinvia per questo e altri esempi al mio *Giudici e razza*, cit.

16. Tribunale, Milano, 6 luglio 1942, cit.

17. *Ibid.*

si riscontrerebbe neanche se fosse indiscutibilmente stabilito ciò che si vorrebbe dimostrare, e cioè la competenza esclusiva del Ministro dell'interno anche per le decisioni relative ai diritti personali e patrimoniali¹⁸.

Il giudice muove il suo ragionamento assumendo come vero ciò che i sostenitori della tesi estensiva vogliono dimostrare, cioè la competenza esclusiva del ministro dell'Interno e la conseguente imprescindibile natura politica dei relativi provvedimenti. Afferma il giudice:

Invertendo i termini della questione e considerando per ipotesi come ammessa la competenza esclusiva del Ministro dell'interno, il giudizio politico sulle decisioni di cui sopra, e quindi la natura di atti politici dei relativi provvedimenti, dovrebbe ugualmente escludersi in applicazione dei principi sugli atti politici concordemente affermati dalla giurisprudenza, secondo la quale sono atti politici «quei provvedimenti della pubblica amministrazione che sono direttamente connessi coi superiori interessi dello Stato» e «l'indagine sul concetto politico del provvedimento deve essere fatta in relazione al singolo e concreto atto della pubblica amministrazione e non già nei rapporti dell'esercizio, nel suo complesso, di quel potere di cui il provvedimento in discussione è una manifestazione»¹⁹.

E, definitivamente, conclude:

Non si vede infatti come la singola decisione delle questioni su un diritto patrimoniale, o personale, derivante dall'appartenenza alla razza ebraica potrebbe ritenersi direttamente connessa coi superiori interessi dello Stato, tanto più che nessuna facoltà discrezionale è stata lasciata al Ministro dell'interno per le decisioni di dette questioni²⁰.

Con quest'ultimo assunto il giudice prova che – se si assume come vera e dimostrata la tesi dell'estensione della competenza esclusiva del ministro – si giunge inevitabilmente a conclusioni insostenibili e irrazionali dal punto di vista giuridico; pertanto egli torna a proporre la tesi opposta, consapevole anche della coerenza di questa rispetto al quadro ordinamentale complessivo:

18. *Ibid.*

19. *Ibid.*

20. *Ibid.*

Non resta quindi menomamente scossa la interpretazione limitatrice data dalla giurisprudenza all'art. 26 del regio decreto legge citato, la quale anzi trova elementi di conferma tratti dai principi generali sugli atti amministrativi²¹.

Ma con queste argomentazioni demolisce nella sua struttura portante la legislazione razziale. Affermare che «non si vede infatti come la singola decisione delle questioni su un diritto patrimoniale, o personale, derivante dall'appartenenza alla razza ebraica potrebbe ritenersi direttamente connessa coi superiori interessi dello Stato» equivale a negare l'essenza stessa della legislazione razziale. Come, infatti, la legislazione razziale potrebbe e dovrebbe realizzare il superiore interesse dello Stato alla difesa della razza, il superiore interesse a eliminare le pericolose commistioni, se non anche attraverso le singole decisioni del potere esecutivo su un diritto patrimoniale o personale? Riconoscere natura politica al provvedimento legislativo e negare la stessa natura alla decisione dell'esecutivo che nel concreto attua il provvedimento serve a negare l'estensione della competenza esclusiva del ministro dell'Interno. La legislazione razziale con l'art. 26 del decreto 1728/1938 e con gli artt. 4 e 5 della legge 1024/1939 sembra voler riservare al potere esecutivo, al ministro dell'Interno, ogni questione relativa all'applicazione delle leggi razziali (almeno ogni questione che non sia sussumibile sotto una regola generale) e, con la ripetuta sanzione dell'insindacabilità e dell'esclusione di ogni gravame, sembra volere escludere in linea di massima l'intervento del potere giudiziario. L'argomentazione del giudice che qui si è cercato di esporre è il grimaldello attraverso il quale il potere giudiziario scardina l'impalcatura che il legislatore ha costruito per blindare l'attività del potere esecutivo nell'esecuzione delle leggi razziali. Demolita l'impalcatura, gli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale tornano a essere disponibili per i destinatari delle leggi razziali.

Ma, continua il giudice, ribadendo la *ratio* dell'interpretazione che costantemente è stata data dell'art. 26,

la giurisprudenza, spinta anche dalla necessità di limitare al massimo le rilevanti eccezioni alla garanzia giurisdizionale in un campo che intacca la

21. *Ibid.*

stessa fondamentale capacità giuridica delle persone, ha inteso la parola «questione» non come sinonimo di controversia, ma nel senso proprio e più stretto del punto incidentale pregiudiziale dalla cui soluzione discendono effetti previsti dalla legge (nullità di trascrizione del matrimonio, licenziamento da pubblico impiego, ecc.). Di conseguenza, poiché unica questione pregiudiziale circa gli effetti personali e patrimoniali derivanti dall'appartenenza alla razza ebraica è quella relativa alla appartenenza alla razza ebraica, solo questa si è ritenuto riservare alla competenza del Ministro dell'interno in virtù dell'art. 26 innanzi citato²².

L'orientamento giurisprudenziale che qui si è per rapidi cenni ricostruito si afferma come assolutamente dominante e nasce per mano di Arturo Carlo Jemolo: sua è una brevissima nota sul "Foro italiano" a una sentenza su una pensione negata a una maestra, la signora Moscati, nel 1939. Sarà poi sostenuto da quasi tutta la giurisprudenza, Domenico Riccardo Peretti Griva e Alessandro Galante Garrone in testa, e anche dalla dottrina, Piero Calamandrei e altri²³.

La lettura, vincente, di Jemolo non era l'unica possibile e sostenibile e, tuttavia, ebbe successo. Considerato che fu adottata non in pronunce isolate ma in tante sentenze che concorsero a formare l'orientamento assolutamente prevalente (quelle di senso contrario sono rarissime); considerato, ancora, che i limiti del ragionamento del giudice che qui si sono evidenziati non sembrano di difficile individuazione, si ricava l'impressione che i giudici stiano impegnando l'esecutivo, e il legislatore, in un braccio di ferro. La *ratio* della legislazione sulla razza, a cui i giudici per ragioni d'ufficio devono comunque dare applicazione, viene, in modo quasi sistematico, *generosamente tradita*²⁴.

Il riconoscimento della natura eminentemente politica di tale legislazione (ma quale legislazione, poi, non ha natura eminentemente politica?) diventa lo stratagemma retorico, a metà tra la strategia discorsiva e il gioco di prestigio, attraverso il quale la magistratura rassicura il potere politico garantendogli il rispetto (almeno formale) delle norme razziali; e proprio la (troppo) ripetutamente asseri-

22. *Ibid.*

23. Cfr. Speciale, *Giudici e razza*, cit., pp. 51-60 e *ad indicem*.

24. Cfr. *ivi*, pp. 59-171.

ta natura politica della legislazione razziale legittima in qualche modo i giudici a considerare la legislazione stessa come un *quid* di extragiuridico, di giuridicamente irrilevante, di estraneo all'ordinamento, tale, comunque, da dover essere interpretato, nel momento dell'applicazione giurisprudenziale, nel modo più restrittivo possibile, nel modo cioè meno invasivo per l'ordinamento. La legislazione razziale non è una testata d'angolo dell'ordinamento giuridico italiano – come invece si sarebbe potuto, forse dovuto, valutare, considerato, tra l'altro, l'art. 1 del codice civile non ancora in formale vigore, ma già sostanzialmente illuminante –, bensì una legislazione di natura “eminentemente” politica che si prefigge lo scopo di evitare pericolose commistioni razziali. L’“ingegnosità” del “pretesto dialettico” a cui ricorrere per contrastare e limitare il più possibile gli effetti della legislazione razziale è tutta qui: la legislazione razziale non può informare di sé tutto l'ordinamento, ma, al contrario, va interpretata e applicata senza sconvolgere le figure fondamentali dell'ordinamento oltre la misura strettamente indispensabile all'applicazione delle norme in essa contenute. Facendosi scudo dell'ordinamento, il giudice limita gli effetti potenzialmente espansivi e invasivi delle norme razziali. Il richiamo al principio di legalità e al formalismo legale costituisce lo strumento per il “generoso tradimento”.

Vorrei ricordare un caso fra i tanti, a proposito del ruolo svolto dal Consiglio di Stato. È un caso interessante per lo *status* degli ebrei stranieri in Italia. Il tedesco Dietrich Thomas – battezzato prima del 1° settembre 1938, figlio di madre ebrea e di padre ariano (per la legislazione tedesca *Mischling*, “meticcio” o “bastardo” di primo o secondo grado, a seconda che abbia due nonni o un solo nonno ebreo) – conviene in giudizio l'Università di Bologna e il ministero degli Esteri italiano che gli hanno revocato il già concesso nulla osta all'iscrizione all'Università di Bologna perché, in quanto figlio di madre ebrea, ancorché di padre ariano e battezzato, in Germania gli sarebbe stata vietata l'iscrizione all'università²⁵.

25. Consiglio di Stato, sez. IV, 2 giugno 1943 (pres. Rocco, est. Bozzi), *Thomas Dietrich c. Università di Bologna e Ministero degli esteri*, in “Rivista di Diritto pubblico”, 35, 1943, II, pp. 319-20 (cfr. anche “Il Foro amministrativo”, 19, 1943, II, pp. 130-2; D'Agostini, *Rocco Ferdinando*, cit.).

Il Consiglio di Stato richiama l'art. 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1938, n. 1592) che stabilisce che gli stranieri possono essere ammessi a frequentare le università nel regno qualora siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero. Proprio nella valutazione dei titoli riconosce l'esercizio di un potere discrezionale in capo all'autorità amministrativa (nella specie il ministero degli Esteri e quello dell'Educazione nazionale). Senza dubbio l'autorità amministrativa nell'esercizio di tale potere discrezionale opera una valutazione di merito e pertanto l'esercizio di tale potere è sottratto al sindacato del giudice amministrativo. Ma, aggiunge il Consiglio di Stato:

la fattispecie presenta due peculiarità, che vanno messe in evidenza: la prima si è che il potere discrezionale era stato già esercitato, mediante la richiesta di iscrizione tardiva del Thomas, fatta proprio dal Ministero degli Affari Esteri a quello della Educazione Nazionale. L'atto impugnato rappresenta, perciò, esercizio del potere di revoca: ora, per quanto non possa negarsi, in linea astratta, all'Amministrazione il potere di revocare i propri atti, illegittimi o inopportuni, è, però, insegnamento costante che l'esercizio di questo potere, specie quando, come nel caso in esame, si è costituita una situazione giuridica, debba essere quanto mai oculato e, soprattutto, soggetto al controllo attraverso la sua motivazione. Poiché altro è la valutazione discrezionale diretta ad ammettere o meno un candidato, altro è la revoca di questo atto, con la quale, in sostanza, si toglie a chi lo possiede lo stato di studente universitario. Ora, senza voler escludere la esistenza di un tale potere, deve, però, riconoscersi che l'esercizio di esso si verifichi in circostanze assolutamente eccezionali, di comprovata, cioè, violazione di legge, o di mancata valutazione di gravi elementi di fatto, o di sopravvenute esigenze di ordine pubblico. Senonché nessuno di questi elementi sussiste nel caso in esame, in cui si è revocato il già concesso nulla osta soltanto per la ragione – ed è questa la seconda peculiarità della fattispecie – che, secondo la legge razziale tedesca, il Thomas, figlio di madre ebrea, ma di padre ariano, non potrebbe frequentare le Università del suo paese²⁶.

Il Consiglio di Stato nettamente sancisce che nella questione oggetto della causa vige – e «spiega i suoi effetti in confronto di tutti, ita-

26. Consiglio di Stato, sez. IV, 2 giugno 1943, cit.

liani e stranieri» – esclusivamente il diritto italiano poiché si tratta di «materia, non solo di ordine, ma di diritto pubblico [...] in cui la sovranità dello Stato non può subire attenuazioni o deroghe». Non può qui applicarsi il principio, pure in questo caso invocato dall'Avvocatura dello Stato, che dovrebbe considerarsi e applicarsi la legge nazionale dello straniero poiché la causa riguarda questioni di *status* e di capacità. Se si accettasse tale principio di personalità della legge, si potrebbe giungere a conseguenze paradossali: «il cittadino ebreo di uno Stato nel quale le disposizioni razziali non fossero in vigore potrebbe chiedere ed ottenere la iscrizione nelle Università del Regno; il che, come si è visto, è contro la lettera e lo spirito della legge». Dietrich Thomas poteva ottenere, come ha ottenuto, il nulla osta per l'iscrizione all'università. La revoca del nulla osta è inammissibile considerato che non ricorrono le circostanze ricordate (violazione di legge, mancata valutazione di gravi elementi di fatto, sopravvenute esigenze di ordine pubblico). Il giudice rivendica a sé il potere di accertare se il provvedimento amministrativo è conforme alle norme di legge dentro la cui sfera doveva formarsi per valutarne la rispondenza a giustizia e alle emergenze dell'istruttoria amministrativa.

Concludo ricordando le parole che Jemolo pronuncerà a Messina nel 1947:

Giuristi e non giuristi, soprattutto nelle parti d'Italia che hanno subito l'occupazione tedesca, ci siamo resi conto che la vita morale non si può ridurre a formule, paiano esse le più sicure. Avevamo forse dubbi, negli anni felici, della illiceità, per qualsiasi causa, di mentire, di deporre il falso dinanzi ad un giudice, di giurare il falso? La menzogna a fin di bene non era esclusa? Eppure per mesi, in certe regioni per anni, coscienze timoratissime, squisite anime sacerdotali, per salvare perseguitati ogni giorno attesero a formare documenti falsi, atti notori falsi, deposero quante volte occorse il falso, senza con ciò neppure pensare di commettere peccato. E sentiamo che questa esperienza non ci porta affatto a rivedere la base profonda della nostra morale, le nostre nozioni di bene e di male; non ci porta nemmeno alla conclusione (che sarebbe di particolare pericolosità) che l'agire bene possa sbocciare da un istinto buono, e non da una legge razionale; ci porta solo a comprendere ciò che già molte volte avevamo del resto sospettato, che l'infinita varietà, la complessità della vita non consente di arginare l'agire dentro formule.

Per molti anni non ho mai deflesso dal principio dell'interpretazione schietta della legge, anche quando essa portava a conculcare i valori politici che mi erano cari. Mi consentivo soltanto di tacere là dove la battaglia tra due interpretazioni era aperta, e l'interpretazione che a me sembrava la vera consacrava una soluzione che sentimento politico o morale definiva cattiva, e che poteva venire evitata con l'interpretazione che io ritenevo errata. Ma vennero delle forme di persecuzione che giudicavo particolarmente odiose – alludo a quella razziale – e qualche nota ho scritto, per sostenere interpretazioni della legge che sapevo contro la *voluntas legis*, errate, cioè²⁷.

27. A. C. Jemolo, *Confessioni di un giurista*, Giuffrè, Milano 1947, pp. 18-9 (Messina, 27 febbraio 1947).

Antisemiti militanti, antisemiti funzionari, profittatori e altra misera umanità

di *Dianella Gagliani*

Quando ci si accosta alle testimonianze degli anni 1938-45 – sia quelle di archivio sia quelle a stampa – si rimane colpiti dallo spessore dell'antisemitismo italiano. Qui vorrei mettere l'accento su alcune sue forme che possono essere rappresentate dagli antisemiti militanti, dagli antisemiti funzionari, dai profittatori e da altra misera e meschina umanità. I termini “militanti” e “funzionari” riprendono la definizione che Mario Isnenghi utilizzò per gli intellettuali italiani (“militanti” e “funzionari”, appunto) in uno dei primi studi rivelatori della corposità del viaggio culturale degli intellettuali dentro il fascismo.

Prima di addentrarmi nell'analisi ritengo opportuno, in ragione del contesto in cui ci troviamo, spendere alcune parole sul divario tra quanto emerge dall'indagine storica e quella che possiamo chiamare la consapevolezza collettiva sull'argomento.

L'istituzione del Giorno della memoria, nel 2000, ha indubbiamente contribuito alla formazione di una maggiore consapevolezza collettiva della tragedia della Shoah presso le più giovani generazioni. Grazie all'impegno di molti insegnanti, supportati talvolta da amministrazioni locali e da istituzioni culturali particolarmente attente, numerosi studenti delle scuole italiane sono stati introdotti all'argomento.

Ci dobbiamo tuttavia chiedere, sulla base dello stesso contenuto della legge istitutiva del Giorno della memoria e in considerazione di diversi programmi televisivi organizzati per l'occasione, quanto l'antisemitismo sia riguardato come un fenomeno appartenente al solo nazismo anziché valutato come tratto più generale caratterizzante i fascismi e l'estrema destra dell'Europa e quanto la persecuzione degli ebrei continui a essere attribuita esclusivamente alla Germania nazista anziché a una parte degli europei del tempo che o condividevano le finalità del nazismo o le sostenevano o ne traevano profitto.

Gli italiani sono stati razzisti? Sono stati antisemiti? Negli anni compresi fra le due guerre mondiali l'Italia ha sperimentato il razzismo? Ha sperimentato l'antisemitismo?

Se si facesse un sondaggio per conoscere le attuali opinioni degli italiani e delle italiane, con ogni probabilità avremmo una grande percentuale di persone che negherebbe il nostro razzismo e il nostro antisemitismo, un'altra buona percentuale che sosterebbe che sì, qualche concessione alla nostra alleata militare, la Germania nazista, fu fatta, ma che la popolazione italiana era refrattaria al razzismo e all'antisemitismo e che il regime fascista non aveva nulla a che spartire con il Terzo Reich hitleriano, che il nostro razzismo e il nostro antisemitismo furono, insomma, bonari, quasi inesistenti. Solo una percentuale molto bassa direbbe che anche noi siamo stati infettati dal virus razzista e antisemita e che abbiamo conosciuto una legislazione e una pratica sia razzista sia antisemita.

Quindici anni fa questa percentuale sarebbe stata ancora più bassa poiché, anche se non mancavano gli studi, l'argomento non si era ancora fatto largo nell'opinione pubblica più generale e gli studi stessi non erano ancora così sviluppati come lo sarebbero stati negli anni successivi. Collocherei il momento di svolta (per la comprensione un po' più estesa del nostro razzismo e del nostro antisemitismo) nel 1994, quando fu inaugurata a Bologna la mostra *La menzogna della razza*, organizzata dal Centro Furio Jesi. Cinque, possiamo dire, furono gli elementi caratterizzanti di quella iniziativa. Il primo l'ampia e variegata messe di documentazione reperita; il secondo la scelta di quel titolo che definiva immediatamente il razzismo come un'aberrazione; il terzo il fatto che il gruppo degli organizzatori (ricordiamo Riccardo Bonavita, Gianluca Gabrielli, Mauro Raspanti, Rossella Ropa) era composto da una nuova generazione di ricercatori sensibili ai nuovi venti razzisti circolanti in Europa e che si erano aggregati autonomamente, all'esterno dell'università anche se in contatto con docenti studiosi del fascismo e del nazismo; il quarto la volontà di far conoscere quel materiale a un pubblico non solo di addetti ai lavori. Un quinto punto, di carattere più contenutistico, riguardava il nesso molto stretto che veniva stabilito, grazie alla documentazione reperita e allo scavo di ricerca, fra la legislazione razzista che definiva una gerarchia tra bianchi e neri dell'impero e la legislazione antisemita. A metà degli anni Trenta del Novecento il regime fascista italiano pro-

cedeva, cioè, in direzione del razzismo di Stato che avrebbe conosciuto tappe diverse, una vera e propria *escalation*, e si sarebbe concluso soltanto con la sconfitta bellica dei fascismi nel 1945.

La mostra *La menzogna della razza*, che fu esposta in diverse città italiane (e anche all'estero), consentì a un pubblico allargato (più ampio di quello che di solito legge i libri) di prendere contatto con la corposità del razzismo e dell'antisemitismo italiani. Probabilmente si dovrebbe farla circolare di nuovo, dal momento che sono passati quasi quindici anni e quanti oggi hanno vent'anni non hanno avuto la possibilità di confrontarsi con quel materiale di prima mano in esposizione. Qualcosa va forse aggiornato, ma gli aggiornamenti da fare sarebbero comunque, ritengo, molto contenuti.

Sarebbe non riconoscere il contributo di quanti hanno lavorato per anni sostenere che prima del 1994 mancassero studi anche importanti, in particolare sulla legislazione antisemita e le vicende degli ebrei, come attesta del resto la bibliografia sull'argomento redatta da Enzo Collotti per il suo libro *Il fascismo e gli ebrei*, cui si rinvia per un approccio chiaro e sintetico alla questione. Mi sembra tuttavia importante sottolineare che con quella mostra si rese maggiormente visibile un aspetto della nostra storia recente trascurato dai mass media nazionali e si mise in luce il tratto pervasivo del discorso razzista, la sua diffusione nei mezzi di comunicazione di massa del tempo, la sua capacità di fomentare una pratica razzista, accanto ai suoi salti di qualità. Non è senza significato che dalla metà degli anni Novanta aumentarono gli studi sull'argomento e anche gli studenti che chiedevano di lavorare intorno a questi argomenti per le loro tesi di laurea.

Per tornare a quanto dicevamo prima sui probabili risultati di un sondaggio sul nostro razzismo e antisemitismo, possiamo sostenere che ci troviamo davanti a un divario tra ciò che è emerso dagli studi, in particolare in questi ultimi quindici anni, e l'opinione pubblica più generale. Certo, non tutta l'opinione pubblica, ma una sua gran parte, poiché non è facile smontare un paradigma così rassicurante come quello della nostra estraneità al razzismo e all'antisemitismo. A maggior ragione davanti all'estendersi della convinzione che il nostro fu un fascismo "buono", quasi un "non-fascismo", al punto che Emilio Gentile, il maggiore studioso del fascismo italiano, ha potuto – a ragione – parlare di un processo di "defascistizzazione del fascismo".

La narrazione edificante della bontà degli italiani e, quindi, anche del loro fascismo non nasce oggi. Risale all'immediato dopoguerra. Furono in diversi allora ad accreditare la teoria del buon italiano di contro al cattivo tedesco, del fascismo bonario, persino ridicolo e buffonesco, di contro al nazismo coerente e malvagio. È del 1947 *Il buonuomo di Mussolini*, con il quale un giornalista già allora noto come Indro Montanelli costruiva la leggenda dell'inconsistenza ideologica (e pratica) del nostro fascismo, un vero fenomeno da "opere-tta", come dimostrava la stessa legislazione razzista, non attuata per assenza di efficienza e rigore degli organi dello Stato che dovevano presiedervi e ancor prima per la scarsa convinzione degli stessi gerarchi fascisti. Mussolini, per dire, si sarebbe determinato a quella normativa non certo per antisemitismo, ma per favorire gli ebrei, per «creare intorno a questi ebrei un po' di simpatia» facendo «finta di perseguitarli». Gli ebrei «più intelligenti» – sempre secondo il Mussolini «inventato» da Montanelli – fruivano di «tutte quelle facilitazioni che vengon loro accordate in nome di quella umana solidarietà che io, con le mie leggi bugiardamente terribili, ho suscitato in loro favore».

Giudizi del tutto assurdi, che però hanno fatto strada, al punto che ancor oggi può capitare di sentire qualcuno, anche fra i docenti dell'università, ritenere una forzatura parlare dell'antisemitismo fascista nei termini di un'esperienza significativa e soprattutto portatrice di esclusioni, sofferenze, morte, lutti.

Non è casuale che le analisi sull'antisemitismo italiano abbiano dovuto superare la rassicurante costruzione nazionale dell'Italia estranea quasi "per natura" all'antisemitismo, che sarebbe stato importato dalla Germania nazista, così come è stato necessario rilevare che la presenza tedesca in Italia fra l'8 settembre 1943 e la Liberazione ha rappresentato uno schermo in grado di celare il nostro antisemitismo autoctono.

A proposito delle lunghe onde della nostra tradizione razzista è il caso di riprendere l'introduzione di Alberto Burgio all'importante volume a più voci *Nel nome della razza*, là dove notava che

appare tanto più difficile e tanto più urgente comprendere come mai il mito dell'immunità italiana al virus razzista abbia goduto e goda tuttora di ottima salute. Il nesso riduttivo che riconduce tutte le espressioni ideologiche

e pratiche del razzismo nostrano alla sua acme (il fascismo e in specie le sue leggi “razziali”) spiega molto, ma la sua efficacia resta a sua volta bisognosa di spiegazione a fronte di una vicenda di ampio respiro. Due sembrano le piste lungo le quali cercare una risposta. Per quanto riguarda in particolare l’antisemitismo, ha probabilmente funzionato un meccanismo analogo a quello in forza del quale il fascismo opera come unico centro di imputazione dell’intera storia del razzismo italiano. A fungere da struttura protettiva è in questo caso l’orrore assoluto della Shoah: assunto il genocidio ebraico compiuto dai nazisti a pietra di paragone, è stato agevole presentare l’antisemitismo fascista come un episodio minore, sino a ridurlo a un fenomeno di opportunismo o di mimesi subalterna. Così di paradosso in paradosso, il nazismo può vantare il “merito” di aver contribuito a banalizzare l’intera questione del razzismo nostrano: se tutto il razzismo precedente si risolve in quello fascista e l’antisemitismo fascista non è, a sua volta, che la pallida ombra di quello nazista [...] allora il mito della “brava gente” italiana può presumere di riposare su solide fondamenta.

Anche riguardo alla messa all’indice delle opere di autori ebrei è stato rilevato da Giorgio Fabre che «i divieti sugli autori di “razza ebraica” furono questione tutta italiana e in ogni caso, finora, non si è riscontrato nessun intervento tedesco». I tedeschi non trascurarono di operare sulle case editrici italiane, per far pubblicare – ad esempio – qualche libello antisemita, ma non pare che abbiano agito per imporre al regime italiano l’esclusione dalle biblioteche e dalla circolazione libraria delle opere degli autori ebrei.

Dunque, si è diffusa l’immagine di un fascismo buono, quello italiano, di contro a un fascismo cattivo, quello tedesco, e dell’Italia fascista come subalterna alla Germania nazista, *acta non agens*, vale a dire agita da altri e non attiva in proprio. Questo paradigma non regge davanti alle prove documentarie, come avremo modo di vedere meglio tra poco.

Vorrei tuttavia ritornare un momento al racconto di Montanelli perché in esso si costruivano in realtà due paradigmi, non uno solo, della nostra storia nazionale. Il primo è indubbiamente quello della bonarietà, dell’inconsistenza e persino della ridicolaggine del nostro duce e del nostro fascismo, il secondo quello dell’inefficienza e dell’inerzia degli apparati statali, in virtù delle quali non ci sarebbe stata persecuzione. Poiché indubbiamente una gran parte degli italiani del tempo poteva riconoscersi in questo giudizio sulla macchina del-

lo Stato, lenta, farraginoso, burocratica, inconcludente, non è stato difficile far accettare quella valutazione anche riguardo alla persecuzione antisemita. Si tratta invece di una valutazione riduttiva, parziale e persino fuorviante se il discorso non viene articolato.

Se è vero che gli uffici pubblici italiani non hanno dato prova di efficienza per tutti quei settori preposti alla cura del cittadino e al suo benessere, è vero altresì che essi sono stati più che efficienti nel controllo, nella repressione e nella persecuzione degli oppositori o di quanti erano giudicati tali o comunque “nemici” da controllare, reprimere, perseguire.

È assolutamente falso sostenere che i governi italiani sia dell'età liberale sia dell'età fascista non siano riusciti a far funzionare la macchina dello Stato e che in Italia ci sia una sorta di malattia genetica, quasi intrinseca alla natura dell'impiego pubblico, che impedisce il buon funzionamento del congegno statale. In realtà, per quanto attiene al controllo, alla repressione e alla persecuzione degli oppositori e di quanti erano considerati “nemici interni”, la macchina dello Stato italiano ha funzionato molto bene. I suoi funzionari di più alto livello non hanno lesinato energie e quelli di medio e più basso livello hanno svolto i loro compiti con solerzia o anche solo con diligenza, ma comunque li hanno portati a termine e, in genere, nei tempi richiesti. Le lungaggini burocratiche e le inefficienze valgono per altri settori della macchina statale, non per quella parte preposta al controllo, alla repressione e alla persecuzione. In questo caso sia il regime liberale sia il regime fascista riuscirono a ottenere quanto desideravano. Talvolta fu necessario riorganizzare la macchina, ma in questo campo ci si preoccupò di una sua riforma al fine del suo buon funzionamento.

Qualcuno può obiettare che le finalità di quel buon funzionamento non erano buone. E si può concordare con questa obiezione. Nessuno tuttavia può mettere in discussione che il meccanismo era bene oliato, che fondi sufficienti erano stanziati per quella necessità, che per ottenere gli scopi prefissati la struttura lavorava ventiquattro ore su ventiquattro. Mentre per altre finalità, di carattere sociale, quali lo sviluppo del *welfare* ad esempio, non ci si dette pena del buon funzionamento della macchina e non la si riorganizzò davanti alla sua inefficienza.

È un capitolo della nostra storia, questo, che noi non possiamo eludere pena l'incomprensione degli esiti della stessa legislazione an-

tisemita. Le strutture facenti specialmente capo al ministero degli Interni, nelle sue funzioni di polizia, furono in grado di espletare i compiti richiesti poiché avevano alle spalle una tradizione ben collaudata nella lotta contro gli oppositori politici.

Qui ci troviamo davanti a quello che possiamo chiamare l'antisemitismo funzionariale, proprio di coloro che, senza intervenire nell'ambito delle varie definizioni sulla razza o senza esprimere le loro ossessioni sull'inevitabile decadenza dell'"italianità" o dare suggerimenti sul modo per impedirla, operarono concretamente e quotidianamente per tradurre in pratica le normative o le richieste razziste.

L'antisemitismo funzionariale coinvolse sia le strutture della polizia sia i più diversi uffici dell'amministrazione pubblica. Se prendiamo atto della serenità e della sollecitudine con cui questi ultimi accettarono di stilare gli elenchi degli ebrei di "loro" pertinenza, non possiamo non riconoscere questo tipo di antisemitismo funzionariale. Facciamo il caso dell'Università di Bologna. Davanti alle richieste del ministero dell'Educazione nazionale, a partire dall'agosto 1938, di far avere nel giro di poche settimane il censimento degli ebrei presenti nell'ateneo e, poi, di "dispensarli dal servizio", il rettore e i suoi uffici non ebbero esitazioni, considerate la diligenza e talvolta persino la solerzia con cui risposero alle disposizioni. Sia qui sufficiente citare il telegramma inviato al ministero il 7 dicembre 1938:

Assicuro che saranno pienamente osservate disposizioni telegramma 3 dicembre n. 16308 provvedimenti dispensa servizio personale razza ebraica punto [...] Al personale assistente [...] est stata comunicata dispensa servizio decorrenza 14 dicembre corrente punto Informasi che oltre Assistenti indicati predetta lettera in applicazione disposizioni art. 8 lettera d) R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728 anche Assistente Istituto Astronomia Dottore Luigi Jacchia figlio di padre misto et madre ariana [...] verrà dispensato data 14 dicembre punto Segue elenco completo personale assistente dispensato dal servizio.

Si deve anche ricordare che il rettore e i suoi uffici si fecero interpreti delle norme centrali non solo con l'"esonero" dei docenti ebrei dall'insegnamento. Si censurarono le loro pubblicazioni sottratte alla lettura pubblica nelle biblioteche e si impedì ai docenti ebrei anche l'accesso alle sale di lettura e ai laboratori. Se ne decretò cioè la totale scomparsa pubblica. Il loro nome non doveva circolare, loro stes-

si non dovevano essere visti nei luoghi pubblici deputati allo studio. Cosa che per molti significò l'abbandono della ricerca, con quale sofferenza personale non è difficile immaginare. E cosa che significò altresì una perdita culturale secca per il nostro paese.

L'ampio lavoro di scavo archivistico condotto per la Toscana da Marta Baiardi, Francesca Cavarocchi, Valeria Galimi e Luciana Rocchi, con il coordinamento scientifico di Enzo Collotti, restituisce la gamma variegata dell'antisemitismo funzionariale e, insieme con questo, anche aspetti dell'antisemitismo militante e prospettive sui profittatori e su altra misera umanità.

Esaminiamo la parte del lavoro che si riferisce al periodo che si apre dopo l'8 settembre 1943, quando prese avvio la vera e propria occupazione tedesca dell'Italia, gli ebrei dovettero temere per la propria vita e molti di essi finirono deportati nei campi della morte e non fecero più ritorno.

La diligenza funzionariale degli uffici preposti al controllo, all'individuazione e alla caccia degli ebrei – al fine di radunarli in luoghi di raccolta per affidarli poi ai tedeschi – risulta inequivocabile. Si vedano i documenti originali riprodotti nel volume per rendersi conto di questa “normale” attività. Per riprendere l'espressione di Hannah Arendt per il caso Eichmann, possiamo anche noi parlare, per questa umanità italiana, di una “banalità del male”, vale a dire di un male messo in pratica da uomini comuni convinti di stare svolgendo un ordinario lavoro impiegatizio. In questo caso furono le strutture facenti capo al ministero dell'Interno quali le prefetture, le questure, le legioni territoriali dei carabinieri a portare avanti con costanza e metodicità il “lavoro” della caccia all'ebreo.

Per un migliore funzionamento della pratica antisemita si diede vita a uffici appositi che dovevano dedicarsi esclusivamente agli “affari ebraici”. Come prima dicevo, quando si riteneva che il congegno esistente (per il controllo e la persecuzione dei “nemici”) non funzionasse adeguatamente, veniva costituita una nuova struttura perché lo scopo doveva essere assolutamente raggiunto.

Se per la direzione di questo nuovo organismo si sceglievano antisemiti militanti, come è evidente per il caso di Firenze, che vedeva Giovanni Martelloni a capo dell'Ufficio affari ebraici, per lo svolgimento di molte mansioni ci si affidava ancora alla sussistente struttura delle questure. C'è un documento emblematico dei caratteri del-

l'antisemitismo funzionariale, delle sue relazioni con l'antisemitismo militante e del suo impegno quotidiano e costante.

Si tratta di una lettera del 13 febbraio 1944 del questore Manna – riservata, personale, urgentissima – al commissario prefettizio agli affari ebraici e, per conoscenza, al capo della Provincia, cui si era rivolto Martelloni per lagnarsi della mancata “evasione” di una sua richiesta da parte della stessa questura:

Nella circostanza credo opportuno farvi presente che il lavoro di quest'Ufficio è multiforme e complesso, specie nel campo politico, e viene assolto da personale limitatissimo per numero, il quale deve provvedere, nel contempo, a numerose esigenze di ordine pubblico che non ammettono dilazioni di sorta ed hanno carattere di prevalenza assoluta.

Nulla viene trascurato dalla Questura, il cui personale è in servizio permanente, senza, talvolta, la possibilità di turni di riposo.

Il nuovo “regime” di Mussolini, la Repubblica sociale italiana, non poteva contare sullo stesso numero di impiegati e funzionari degli anni del regime fascista vero e proprio (gli anni compresi fra il 1925 e il 25 luglio 1943). In particolare, per le vicende che qui ci interessano, si erano sottratti al nuovo corso diversi poliziotti e molti carabinieri. La RSI, pertanto, aveva necessità di nuovi uomini e talvolta di nuovi uffici, se voleva adempiere i suoi scopi razzisti e le sue finalità di dominio contro ogni forma di opposizione politica. Per Firenze l'ufficio retto da Martelloni e il reparto comandato da Mario Carità attestano di questa nuova esigenza. Tuttavia il questore Manna, anche con un numero ridotto di funzionari, riusciva a espletare diverse incombenze per la persecuzione degli ebrei. Come scriveva, «nulla si omette, con ogni abnegazione, per fronteggiare tutte le necessità di servizio – ed a quelle relative agli affari ebraici si è dato sempre dalla Questura il massimo apporto, con pieno spirito di comprensione».

L'antisemitismo funzionariale di chi svolge con regolarità e perseveranza il proprio incarico non riguardò esclusivamente gli apparati di polizia. Per la depredazione dei beni degli ebrei, come ha evidenziato Valeria Galimi per la Toscana, si vedono all'opera diversi uffici, strutture e istituti, accanto a quelli propri di polizia: dal Monte dei Paschi di Siena, che collabora attivamente, all'Intendenza di finanza, che svolge indagini sulle proprietà, alla Soprintendenza ai mo-

numenti e alle gallerie, che è incaricata di condurre il sequestro delle opere d'arte. I documenti originali riprodotti nel volume curato da Collotti impressionano per la "normalità" burocratica con cui sono trattate questioni che attengono alle vite degli ebrei.

I decreti di confisca dei beni degli ebrei pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" con il relativo inventario confermano l'efficiente antisemitismo funzionariale degli apparati statali. Le liste sono impressionanti per tre motivi, direi: per la fisionomia dell'esproprio, per la sottrazione di ogni oggetto di uso comune, per le forme che queste due qualità fanno assumere all'antisemitismo funzionariale. Tra i beni sottratti e con precisione elencati si trovano infatti non solo mobili e arredi di un certo rilievo, ma anche oggetti di poco conto e perdipiù in cattivo stato. Agli ebrei doveva essere sottratto tutto, dal letto al materasso alle lenzuola alle federe, dal tavolo alla tovaglia al colapasta all'ampollina per olio e aceto all'apricatole al cavaturaccioli alla grattugia al colino per il tè. Non solo l'armadio e il comò, ma anche quanto questi contenevano, di nuovo e di usato: abiti, calze, biancheria intima. E dal bagno anche la spazzola da capelli e la macchinetta per la barba. Significativa in tal senso la razzia dei beni di Roberto Arias che la ricerca di Matteo Fusina ha fatto emergere.

Non si può non concordare con Collotti quando contesta che la depredazione dei beni ebraici fosse un espediente per procurare un po' di ossigeno alle casse esauste della RSI. Quel tipo di confisca atesta piuttosto lo zelo persecutorio dell'amministrazione insieme con la volontà di umiliare gli ebrei di cui si enfatizza l'impotenza totale. È un tipo di razzia che annulla gli ebrei non in quanto "espressione del capitale" e gente "succhiasangue" arricchitasi a spese della nazione italiana, ma li annulla in quanto persone sottraendo loro ogni oggetto d'uso quotidiano del quale ciascuno ha necessità per continuare a vivere.

Siamo di fronte a un attentato alla vita, non a un esproprio di aziende o di beni di lusso, e si può stabilire, credo, una relazione fra questa spoliazione e quella finale che si attuò nei campi di sterminio.

Farò un ultimo esempio di antisemitismo funzionariale che consente di aprire uno squarcio su ulteriori forme di antisemitismo.

Ci troviamo sul lago Maggiore pochi giorni dopo l'8 settembre 1943. Qui il 12 settembre si era stanziato un battaglione della divisio-

ne denominata “Leibstandarte-SS Adolf Hitler”, un’unità nazista di élite che – trasferita dal fronte russo – aveva svolto un ruolo di particolare rilievo nell’occupazione dell’Italia settentrionale il 9 e il 10 settembre. Già il giorno successivo a quello di arrivo iniziò la caccia agli ebrei da parte di uomini del battaglione SS stanziato a Baveno. Carlo Gentile e Lutz Klinkhammer hanno ricostruito le tappe, quasi ora per ora, di questa carneficina che nel giro di pochi giorni portò alla morte di 53 ebrei, uomini, donne, bambini. Dall’analisi emergono, accanto alle figure dei nazisti, anche quelle di italiani collaborazionisti la cui presenza si rivela indispensabile ai fini della realizzazione di quel massacro di ebrei. Guardie comunali, traduttori, podestà, comandi dell’arma dei carabinieri sono ineliminabili dal quadro del crimine. Oltre all’ipotesi non azzardata che l’informazione iniziale sulla presenza di famiglie ebraiche lungo le sponde del lago fosse stata fornita da qualche italiano lì residente (la dislocazione sul lago Maggiore del battaglione SS non si legava alla caccia agli ebrei), fu essenziale la collaborazione di uomini del luogo buoni conoscitori del territorio e dei suoi abitanti. Senza qualcuno che fornisse gli elenchi, indicasse le località, le case, le stesse persone da “arrestare” non sarebbe stato possibile procedere per gli uomini del battaglione.

Il podestà di Baveno acconsentì a consegnare l’elenco degli ebrei residenti nel comune e a disporre che una guardia municipale accompagnasse le SS per giungere prima a destinazione; a Meina le SS ottennero dal municipio l’elenco (anche se il vicepodestà si premurò di avvertire gli sventurati a mettersi in salvo) e fu l’interprete italiano ad accompagnare in più occasioni gli uomini delle SS. Lo stesso interprete, ad Arona, con l’elenco in mano indicava le case degli ebrei e davanti a Teresa Gattico, in attesa di un bambino e che dichiarava che il marito non era ebreo bensì cattolico, sostenne invece il contrario. E situazioni analoghe si rintracciano a Stresa e a Mergozzo, un paese situato fra Baveno e Pallanza.

Questo episodio, per la pluralità delle figure coinvolte e dei comportamenti, sembra debordare dall’antisemitismo funzionariale o, meglio, accanto a quest’ultimo sono riconoscibili motivazioni che non rispondono al semplice criterio dell’obbedienza all’autorità e ai suoi ordini. Si individua qualcosa di più, forse un antisemitismo militante per alcuni o un voler compiacere il potente del momento sperando di ottenere visibilità o un qualsiasi potere all’ombra del primo.

Se consideriamo le delazioni, firmate e anonime, un fenomeno che la legislazione antisemita scatena e che coinvolge, come agenti attivi, cittadini di diversa estrazione sociale, vediamo all'opera soggetti mossi o da interesse privato o da odio razziale o da avversione personale. Talvolta alcune di queste motivazioni non si escludono l'una con l'altra, ma si intrecciano. Pare essere il caso della donna che, abbandonata la religione ebraica e abbracciata quella cattolica, denuncerà alle SS di Roma il fratello e la cognata per appropriarsi dell'appartamento al ghetto che essi avevano dovuto lasciare dopo la razzia del 16 ottobre 1943. Come ha rilevato Simona Lunadei, tornaconto personale e vendetta familiare sembrano connettersi in questa denuncia.

In altri casi l'interesse privato si mescola con l'odio razziale, come risulta dal lavoro sui *Delatori* di Mimmo Franzinelli (nel quale due corposi capitoli sono dedicati alle denunce contro gli ebrei dal 1938 al 1945).

Venuti i decreti razziali e sentito il vento infido, questi egregi signori dall'ottobre al novembre 1938 si sono affrettati a farsi cristiani, pur rimanendo ebrei nell'animo, nelle manifestazioni tutte della loro vita privata e civile.

Così asseriva nel maggio 1939 un delatore a proposito dei fratelli Emilio, Giacomo e Guido Levi, titolari di un'azienda fornitrice di macchine da scrivere e di macchine calcolatrici e contabili, denunciando il loro rimanere concessionari di macchine e, «per colmo, fornitori di molti Ministeri di Roma». Il delatore era personalmente interessato alle forniture di macchine da ufficio.

Gli antisemiti militanti nelle denunce aggiungevano indicazioni e consigli. «Gli ebrei sono i nostri più feroci nemici!! Bisogna abbatterli!!! Sono le spie, sono coloro che pregano il loro dio che noi si perda la guerra», scriveva un delatore anonimo al ministero dell'Interno nel giugno 1942, a due anni dall'entrata in guerra dell'Italia.

Bisogna fare come Hitler: ammazzarli tutti!!

Confiscare i loro beni frutto di rapine e strozzinaggi, farli lavorare, ma sul serio!! Andare al Caffè Boccaccio a Milano; vedere come giocano, e come parlano del Duce!! Sorvegliare i gioiellieri tipo Veneziani e Perugia (via Manzoni), spie e commercianti clandestini di brillanti. [...]

Mettere loro il marchio di giudeo ben grande, confiscare i loro beni (perché l'oro è la loro forza internazionale).

Se è vero che per la deportazione nei campi della morte fondamentale fu la collaborazione, con i nazisti, degli uffici tradizionali di polizia e dell'amministrazione pubblica, quello cioè che abbiamo chiamato l'antisemitismo funzionariale, ciò nondimeno non si può passare sotto silenzio l'antisemitismo militante, che si espresse nelle delazioni, in missive alle autorità e nelle pubblicazioni a stampa.

Consideriamo la lettera, fattaci conoscere da Carlo Gentile, con cui Giovanni Pestalozza, collaboratore di Preziosi, sollecitava il 23 settembre 1943 le autorità tedesche di Genova «ad occupare subito le anagrafi prima che le liste degli ebrei possano essere bruciate». Pestalozza faceva i nominativi di altri italiani competenti in materia, vale a dire i direttori degli ex istituti per lo studio della questione della razza (Acito a Varese, Martinoli a Trieste, Vannini a Firenze, Petri a Bologna, De Pauli a Roma e il barone Podalieri ad Ancona). «Per far cessare la diabolica propaganda contro l'Asse ed in particolare contro i soldati tedeschi, sollecito di essere messo in contatto con soldati delle SS, in modo che tutti gli ebrei che abitano qui siano mandati in Polonia», aggiungeva Pestalozza.

In lettere e memoriali a Mussolini ritroviamo l'invito a stare in guardia da un ulteriore complotto ebraico-massonico dopo quello che si era palesato nell'estromissione del duce dal governo, il 25 luglio 1943, e nella firma dell'armistizio con gli anglo-americani, un vero tradimento dell'alleata Germania. Mussolini medesimo fece più volte riferimento, nei suoi interventi pubblici, al complotto ebraico e questa "teoria" fu ampiamente diffusa dalla stampa di Salò.

Secondo un canovaccio assolutamente non nuovo, per i nostri antisemiti militanti l'ebraismo internazionale intendeva minare e distruggere la razza che faceva capo a Roma e alla cristianità e giungere al dominio incontrastato sul mondo. Non già mediante uno scontro aperto e leale, perché gli ebrei rifuggivano dai valori eroici e combattentistici, bensì per vie traverse e subdole con la corruzione e l'insinuazione nelle pieghe della società. Oro contro sangue, materia contro spirito: gli ebrei erano i creatori di tutte le correnti "materialiste" della modernità (liberalismo, democrazia, socialismo) successive alla rivoluzione francese, che rappresentava il *prius* negativo per eccellenza per avere reso cittadini gli ebrei di Francia e per aver aperto le porte a quelle correnti di pensiero e a quelle pratiche "materialiste".

Uno spirito tradizionalista aleggia nella maggior parte degli interventi sui mass media del tempo. Si vogliono difendere le tradizioni della romanità, intesa come rurale, gerarchica, guerriera, eroica, e della cristianità. Talvolta si fa riferimento a un'Europa cristiana che va protetta dalle forze subdole disgregatrici. Spesso si tira in ballo anche Dio.

Più che di "religione civile" per questi antisemiti dell'ultimo fascismo si deve forse parlare di un amalgama irrazionale in cui si trovano intrecciati fili che provengono dal fascismo delle origini e da una tradizione nazionalista e fili che provengono dalla religione cattolica rielaborati in chiave ossessiva e anche apocalittica.

Oltre la guerra delle armi, ormai è anche tempo di guerra negli spiriti e nel pensiero.

Guerra contro tutti coloro che hanno creduto nel trionfo della vigliaccheria sull'eroismo. Per tutti questi individui "ben pensanti", cosiddetti artisti umanitari della scuola francese ed internazionale, malati di filosofia valorizzatrice di valori negativi ed esteticamente addossata all'individuo fatto dio, non vi è posto che dall'altra parte della barricata.

[...] Al di là di questa barricata vi è tutto quello che modernamente è già vecchio, col suo mondo bastardo, col suo pensiero versato nel sangue dei popoli da Lutero, da Satana, pel trionfo della materia, della macchina e dell'ateismo.

[...] Coloro che vissero senza fede, senza pensiero, senza luce aspettino pure l'incalzare inevitabile degli avvenimenti. [...]. Per gli altri, per coloro che videro, che vollero vedere e che credettero nella sanità del pensiero, nel credo eroico del santo, nella purezza del sangue di questa realtà fatta vita da Dio, non vi è altro che la decisione per la quale la Patria chiama oltre che ai campi di battaglia, alla lotta che condurrà al trionfo sugli individui irridenti che stanno al di là della barricata. E la vittoria sarà decisiva.

Bruceranno laggiù gli idoli falsi: l'uomo che si crede dio, con tutto il suo oro e la sua organizzazione pietista. Trionferanno finalmente i nostri santi, i nostri eroi, la nostra gente. Roma eterna ed indistruttibile, Cristo, umano ed universale [...]. Ritournerà nelle nostre case, nel nostro sangue, nella nostra arte la supremazia della nostra purezza; trionferà la suprema legge del nostro amore.

Questo era l'articolo (pubblicato sul "Fascio" di Milano il 15 ottobre 1943) rivolto agli artisti e agli intellettuali da Dante Coscia, riconosciuto con Gino Boccasile fra i maggiori "cartellonisti" della RSI. A

Coscia – va ricordato – dobbiamo alcune fra le più cupe immagini espresse a Salò e comparse sulla stampa.

Riprendiamo un'altra citazione dal "Fascio", il settimanale del fascismo repubblicano milanese, indubbiamente uno dei periodici più antisemiti e linguisticamente violenti nel panorama giornalistico della RSI. Il 2 ottobre 1943, neppure un mese dopo l'occupazione tedesca e la liberazione di Mussolini, il lettore del settimanale trovava in prima pagina un trafiletto intitolato *Grandezza* di cui riportiamo un passaggio:

Se gli uomini non sono ancora tutti avviliti nella catena giudaica del tornaconto e dei compromessi, e qualcuno sa ancora commuoversi per le imprese grandi e disinteressate che costituiscono trame di leggende e di miti, come non ammirare la prova d'amicizia di Hitler per Mussolini?

Ma se nessuno, nemmeno fra i ragazzi, sentisse più la sublime bellezza di simili imprese, e tutti ammirassero soltanto l'abilità del tradimento dei Badoglio e dei Vittorio Emanuele, il mondo non avrebbe più motivo d'esistere.

Secondo questa interpretazione, corrente all'epoca, l'ebreo glorifica il macchinico, l'inerte, la materia e agisce solo per tornaconto e per egoismo; gli sono estranei gesti e gesta disinteressati e generosi. Lo stereotipo dell'ebreo freddo, cinico, calcolatore ha potuto attrarre anche alcuni giovani che, non avendo conoscenza personale di ebrei e vivendo in un periodo in cui un discorso pubblico oppositivo non era consentito, potevano affidarsi alla propaganda fascista.

Il caso della scuola allievi ufficiali della Guardia nazionale repubblicana di Fontanellato può essere assunto come emblematico.

Va ricordato che a Salò la condizione degli ebrei peggiorò sia per la nuova normativa persecutoria sia per la presenza tedesca sia per un clima complessivo che faceva della discriminazione fondata sulla "razza" l'elemento cardine. Qualsiasi organismo, dal Partito fascista alla GNR, richiedeva espressamente, per l'ammissione, la dichiarazione di essere di "razza ariana".

A Fontanellato per i giovani allievi ufficiali si organizzò perfino un corso di cultura politico-razziale tenuto dal 15 marzo al 22 agosto 1944 dall'ufficiale Sergio D'Alba. Il programma prevedeva la suddivisione del corso in tre parti:

La prima parte (le razze umane) doveva fornire agli Allievi un orientamento preciso in fatto di razzismo, soprattutto tenuto conto dell'enorme importanza che oggi, e ancor più domani, ha questa Idea che può considerarsi il Mito del secolo.

La seconda parte (ebraismo e massoneria) era destinata ad un esame più dettagliato della natura psichica e spirituale dell'ebreo, esame che costituisce la base indispensabile per comprendere il fenomeno massonico e i retroscena della storia.

[...] Nella terza parte si sarebbero dovuti esaminare i più recenti avvenimenti a partire da quella rivoluzione francese che segna il più grande trionfo dell'ebraismo internazionale.

Se il programma non poté essere svolto nella sua interezza, si giunse comunque a sottoporre agli allievi il tema «Come concepite un'azione razzista nella Repubblica sociale italiana» e i componimenti più significativi furono inviati al duce. Tutti gli allievi, in ogni caso, auspicarono con la soddisfazione del loro insegnante «un ritorno ad una forma di aristocrazia spirituale che – autentica casta dirigente – presieda alle sorti della Nazione».

Alcuni allievi inserirono una bibliografia di riferimento, che era indubbiamente quella consigliata o utilizzata dal docente: Julius Evola, *Il mito del sangue*; Giovanni Preziosi, *I protocolli dei savi anziani di Sion*; Giovanni Papini, *Gog*, oltre alle *Lezioni di cultura politico-razziale* di Sergio D'Alba.

Le proposte degli allievi per un'azione razzista risolutiva risentivano delle idee dell'insegnante. I punti sottolineati erano all'incirca sempre gli stessi: conoscenza della “nostra razza”; creazione di un'élite di razza; rieducazione in profondità del popolo tramite una profonda riforma della scuola e della famiglia; repressione senza pietà degli “elementi negativi o comunque nocivi”. Da molti si ripeteva che “il razzismo social-fascista” era la “nuova idea-mito del secolo”.

Fra i suggerimenti spicca il controllo del matrimonio.

Non è ammissibile – scrive un allievo – che il corpo di polizia e i dipendenti uomini dei servizi delle amministrazioni statali e dell'esercito sposino la prima donna che una qualsiasi avventura gli può presentare, ma deve essere il Governo a stabilire se conveniente o meno.

Un altro aggiunge la necessità di «un'azione medica intesa a sottoporre a severe, scrupolose visite fisiche e psichiche tutti i cittadini d'ambo i sessi che hanno intenzione di contrarre matrimonio». Un altro: «è urgente istituire in Italia la visita prematrimoniale per impedire le mescolanze fra individui di razza diversa, agendo con severità nei riguardi del peccato contro il sangue». C'è chi articola in molti punti quella che dovrà essere la futura *Carta della razza* emanata dalla nuova élite. Fra questi: la costituzione di «speciali corpi medici che, a loro insindacabile giudizio, vietino ad un individuo di contrarre matrimonio dopo avere subita la visita medica prematrimoniale resa obbligatoria»; curare che il soldato riceva anche una solida educazione razziale; creare edifici appositi per accogliere «fino agli undici anni i figli di coloro che intendono affidarne allo stato l'educazione morale e politica» e ulteriori edifici per ospitare i giovani, dagli undici anni all'età del servizio militare, che «desiderino sviluppare la propria capacità fisica ed intellettuale».

C'è chi si scopre una vena narrativa per descrivere l'ebreo: «capelli crespi, occhi bovini [...], labbro inferiore sporgente e naso, classico inconfondibile naso, gibboso»; e definirlo «essere spregevole», «emerito corruttore di popoli, roditore indefesso delle basi economico-sociali più robuste». La nuova aristocrazia, «fiore della Razza», composta dai giovani accorsi nella RSI, riuscirà a scuotere il popolo stordito dall'«oppio ebraico» per respirare infine «l'aria della superiorità razziale su ogni altro popolo della terra».

Se questo programma potessi vederlo attuare, vorrei nella mia vecchiaia metter su un piccolo museo di ricordi. Vi inviterei tutti, naturalmente, a visitarlo.

Solita scena più o meno misteriosa con contorno di storte, alambicchi, fumi azzurrognoli, mummie e coccodrilli imbalsamati.

Al centro il pezzo più interessante della mia collezione: un vaso cilindrico in vetro e, dentro, sotto spirito un gigantesco feto nero, mostruoso, grottesco.

Ha capelli crespi, occhi bovini... Scommetto che l'avete già riconosciuto: è un esemplare rarissimo. L'etichetta giallastra porta un'indicazione un po' sbiadita: *Aebreus maleficus* [sic].

È pleonastico ogni commento del sogno di questo giovane che si riteneva un *áristos* della razza che si fondava sulla grandezza di Roma e che dimostrava tuttavia poca domestichezza con la lingua latina. Si

deve solo ricordare che 6.291 furono gli ebrei italiani vittime dell'odio razziale, morti in deportazione o nel corso di eccidi in patria.

Sembra ragionevole concludere che l'antisemitismo di Stato, così come mette in movimento un antisemitismo funzionariale – di gran lunga quello più efficace ai fini della persecuzione e della deportazione –, incentiva l'emersione di una misera umanità disposta a denunciare per interesse privato o per vendetta familiare o personale o per compiacere il potente di turno e consente un salto di qualità all'antisemitismo militante che, lasciato senza briglie, può sbizzarrirsi in progetti di allargamento a tutti gli “impuri” dei sistemi in uso verso gli ebrei, mentre di questi ultimi dissacra ulteriormente l'immagine.

Riferimenti archivistici

Archivio storico dell'Università degli Studi di Bologna, *Censimento personale di razza ebraica*, posizione 11/bis e b. 1.

Archivio centrale dello Stato, Repubblica sociale italiana (RSI), Segreteria particolare del duce, Carteggio riservato, b. 47, fasc. 498.

Riferimenti bibliografici

BIDUSSA D., *Il mito del bravo italiano*, il Saggiatore, Milano 1994.

BURGIO A. (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, il Mulino, Bologna 1999.

CENTRO FURIO JESI (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Grafis, Bologna 1994.

COLLOTTI E., *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Laterza, Roma-Bari 2006.

ID. (a cura di), *Ebrei in Toscana tra occupazione tedesca e RSI. Persecuzione, depredazione, deportazione (1943-1945)*, 2 voll., Carocci-Regione Toscana, Roma-Firenze 2007.

FABRE G., *L'elenco: censura fascista, editoria e autori ebrei*, Zamorani, Torino 1998.

FRANZINELLI M., *Delatori. Spie e confidenti anonimi: l'arma segreta del regime fascista*, Mondadori, Milano 2001.

FUSINA M., *L'antisemitismo italiano attraverso i decreti di confisca dei beni (1938-1945)*, in “Storia e Problemi contemporanei”, XIV, 2001, 28, pp. 87-109.

GAGLIANI D. (a cura di), *Il difficile rientro. Il ritorno dei docenti ebrei nell'università del dopoguerra*, CLUEB, Bologna 2004.

- GENTILE C., *Settembre 1943. Documenti sull'attività della divisione "Leibstand-arte-SS-Adolf Hitler" in Piemonte*, in "Il Presente e la Storia", 47, 1995, pp. 75-130.
- GENTILE E., *Fascismo: storia e interpretazione*, Laterza, Roma-Bari 2002.
- GERMINARIO F., *Tre considerazioni sull'antisemitismo fascista*, in AA.VV., *La nuova storia contemporanea in Italia. Omaggio a Claudio Pavone*, Bollati Boringhieri, Torino 2001.
- KLINKHAMMER L., *Stragi naziste in Italia. La guerra contro i civili (1943-44)*, Donzelli, Roma 1997.
- ISNENGGHI M., *Intellettuali militanti e intellettuali funzionari: appunti sulla cultura fascista*, Einaudi, Torino 1979.
- LA ROVERE L., *L'eredità del fascismo: gli intellettuali, i giovani e la transizione al postfascismo 1943-1948*, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
- LUNADEI S., *Donne processate a Roma per collaborazionismo*, in D. Gagliani (a cura di), *Guerra, Resistenza, Politica: storie di donne*, Aliberti, Reggio Emilia 2006.
- MONTANELLI I., *Il buonuomo Mussolini*, Edizioni Riunite, Milano 1947.
- PAVONE C., *Negazioni, rimozioni, revisionismi: storia o politica?*, in E. Collotti (a cura di), *Fascismo e antifascismo. Rimozioni, revisioni, negazioni. Atti del Convegno di Roma organizzato dall'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia e dalla Fondazione "Luigi Micheletti"*, 21-23 aprile 1998, Laterza, Roma-Bari 2000.
- SARFATTI M., *Gli ebrei nell'Italia fascista: vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino 2000.

Parte terza

La persecuzione antiebraica
nelle istituzioni culturali

Leggi razziali e università

di *Bernardo Sordi*

I

Le aporie della legalità

Con questa relazione intendo ricostruire l'impatto delle leggi razziali del 1938 nel mondo universitario: un impatto che – senza alcun dubbio – fu vasto, doloroso, lacerante. Lo faccio con la stessa partecipazione con cui dieci anni fa presi parte alla cerimonia, svoltasi nell'aula magna dell'Università di Firenze, con cui si inaugurava la lapide che è posta sul muro destro del cortile, poco prima dello scalone di accesso al primo piano, e che ricorda i docenti e gli studenti cacciati dall'ateneo fiorentino nel 1938. Allora cercammo di mettere a fuoco la potente personalità intellettuale di uno dei più illustri giuristi fiorentini, vittima di quei provvedimenti, Federico Cammeo¹, al momento della spietata campagna di Bottai, preside della facoltà di Giurisprudenza: un nome che ritornerà anche in questo mio intervento.

Non posso tuttavia nascondere un certo disagio; quel disagio che provo tutte le volte che mi avvicino a questa tematica.

Profili giuridici, il titolo scelto per riunire i contributi dell'ateneo fiorentino alla serie di iniziative promosse dalle università toscane per ricordare il settantesimo anniversario delle leggi razziali, è termine asettico, addirittura impietoso nella sua fotografica capacità di riflettere ciò che effettivamente accadde sul piano istituzionale.

I provvedimenti, di cui abbiamo già ampiamente constatato l'inquietante contenuto, appartenevano a pieno titolo al novero delle fonti del diritto. Leggi formali, decreti legge, regolamenti, circolari,

1. *Incontro di studio in onore di Federico Cammeo*, Aula magna dell'Università di Firenze, 15 giugno 1999.

provvedimenti amministrativi e ancora sentenze, decisioni scandiscono la vicenda con le forme, le gerarchie, le competenze, i ritmi stessi di quello Stato giuridico che il fascismo pretese di essere e cercò pervicacemente di essere.

Anche nel caso delle leggi razziali c'è un'attenta regia con la quale i deliberati del Gran Consiglio del fascismo transitano dal partito allo Stato, imponendosi ad amministratori e giudici e più in generale agli interpreti come un *corpus* normativo di ordinaria applicazione. Eppure il contenuto – anche a prescindere dalla deriva di morte che ne seguirà, specialmente dopo l'8 settembre 1943 – è gravemente discriminatorio, incide pesantemente sullo *status* delle persone e sulla loro capacità giuridica, imponendo apposite annotazioni nei registri dello stato civile; recide all'improvviso, senza risarcimenti, posizioni professionali, dignità intellettuali legittimamente acquisite; espropria, con l'indennizzo di buoni del Tesoro a rimborso trentennale, e soprattutto senza alcuna causa di pubblica utilità, terreni, fabbricati urbani, aziende; mutila i diritti più diversi, disegnando con quell'agghiacciante disposizione dei *Provvedimenti per la difesa della razza* – «i cittadini italiani di razza ebraica non possono...»² –, una “non cittadinanza”, subordinata, estraniata, espulsa dal consorzio civile.

Il giurista, che quei profili deve restituire, rimane imprigionato in un ossimoro che ne schiaccia il suo orgoglio di essere figlio della modernità; resta vittima di un'aporia che vorrebbe allontanare o risolvere. Il contenuto aberrante dell'illecito, questa volta, veste perfettamente, senza pieghe e senza smagliature, i panni della legalità.

Eccolo spiegato il disagio: l'infamia che la memoria non deve cancellare non è soltanto l'infamia dell'arbitrio, del malvagio dispotismo degli uomini, della deriva totalitaria; è l'infamia della legalità, l'infamia di un governo che almeno sul piano formale non rinuncia a essere, anzi pretende di essere, governo delle leggi.

Il giurista è spesso diffidente verso il legislatore: sa ben intravedere, dietro la legge, il marchio, indelebile, della sovranità, e dunque del potere. La legalità, per chi ha imparato ad assimilare la legge come intrinseca forma di limitazione del potere, è però prima di tutto un valore. E questo sin dalla grande frattura settecentesca che ha fatto di

2. È l'art. 10 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728.

quella legge, che sino ad allora definiva i rapporti necessari che derivano dalla natura delle cose, l'espressione della "volontà generale".

Naturalmente, il giurista è ben consapevole delle aporie, delle disuguaglianze, e oggi anche delle mitologie, che accompagnano questa frattura; ha riscoperto una dialettica legge-diritto che, nel modello continentale, l'assolutismo giuridico delle grandi codificazioni ottocentesche sembrava aver messo definitivamente a tacere³.

Eppure – tanto più smaliziato oggi nella lettura delle magnifiche sorti e progressive dello Stato di diritto – il giurista resta nondimeno impotente e sbigottito, esattamente come pochi, illuminati maestri di settant'anni fa, rispetto a quella legalità che, invece di racchiudere un forziere di garanzie, svela un macabro arsenale di strumenti di tortura. Rimane sbigottito rispetto a quella legalità che neppur si nasconde dietro la necessità, lo stato di eccezione, la transitorietà della rottura dei principi, ma che pretende di marchiare le stesse rubriche codicistiche, scrivendo nell'articolo di apertura del nuovo codice civile del 1942 che «le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali»⁴.

Non è un caso – ci tornerò un momento alla fine del mio intervento – che dalle ceneri di questa immane tragedia, da quell'impotente sbigottimento, sia scaturita anche una riflessione profonda e largamente innovativa sui sentieri e i destini della legalità.

2

Radici lontane, istituzionalizzazioni recenti

Si trattò di un fulmine a ciel sereno per la cultura italiana? È il punto più controverso dell'interpretazione storiografica. Rispetto al pionieristico volume di Renzo De Felice del 1961 – *Storia degli ebrei ita-*

3. Penso soprattutto a P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano 2007; G. Zagrebelsky, *La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna 2008.

4. È l'art. 1, terzo comma del codice civile, da considerarsi abrogato già con l'art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, *Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica* e quindi specificatamente con l'art. 3 del D.Lg.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, *Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile*.

*liani sotto il fascismo*⁵ –, per tanti aspetti un capolavoro ineguagliato, siamo oggi più propensi a disseppellire le tante radici di una “retorica dell’espulsione” che innerva in profondità la cittadinanza totalitaria degli ultimi anni del fascismo, ma che non nasce dal nulla, improvvisamente, nel 1938⁶.

Lo stesso saggio di Paolo Orano del 1937, già da un anno rettore a Perugia – *Gli ebrei in Italia*⁷ –, per tanti versi uno spartiacque nel cammino verso la legislazione razziale, non è privo di corposi antecedenti, a partire dalla inquietante figura di Giovanni Preziosi, che dai primi anni Venti sino agli esiti sanguinari della Repubblica di Salò e dell’Ispettorato per la razza da lui diretto accompagna l’intera parabola antisemita del fascismo italiano.

Una severa relazione di Eugenio Garin, non sempre pacata, a un convegno linceo di vent’anni fa, ci guida verso queste origini: Lombroso, Mantegazza, Prezzolini, il futurismo, il nazionalismo, sino alle frange di un cattolicesimo deteriore⁸.

Pur potendo contare su di un terreno già arato e da non breve tempo, va comunque detto che il “razzismo di Stato”⁹ in Italia è vicenda della seconda metà degli anni Trenta, in un contesto segnato dalla proclamazione dell’impero e dall’ormai irreversibile avvicinamento alla Germania.

La stessa elaborazione del *Manifesto della razza*, nel luglio del 1938, dovuta in primo luogo a un giovane assistente di Sergio Sergi alla cattedra di antropologia della Sapienza di Roma, Guido Landra, e ai pesanti interventi mussoliniani, ci fa vedere l’intervento essenzialmente *a posteriori* di un esiguo manipolo di scienziati fascisti, perlo-

5. Einaudi, Torino 1961.

6. Illuminanti a questo proposito le pagine di P. Costa, Civitas. *Storia della cittadinanza in Europa*, vol. IV, *L’età dei totalitarismi e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 282 ss. e 347 ss.; Id., *Pagina introduttiva*, in “Quaderni fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico moderno”, 38, 2009, *I diritti dei nemici*, pp. 21-8.

7. Pinciana, Roma 1937.

8. E. Garin, *Fascismo, antisemitismo e cultura italiana*, in AA.VV., *Conseguenze culturali delle leggi razziali in Italia. Atti del convegno, Roma, 11 maggio 1989*, Accademia dei Lincei, Roma 1990, pp. 9 ss. Cfr. anche A. Burgio (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870-1945*, il Mulino, Bologna 1999, pp. 213 ss.

9. Costa, Civitas, cit., pp. 293 ss.; G. Israel, P. Nastasi, *Scienza e razza nell’Italia fascista*, il Mulino, Bologna 1998, pp. 189 ss.

più di seconda fila, chiamati a validare scientificamente un documento nato piuttosto lontano dalle aule universitarie.

Certo, da questo momento, come dimostrano, da un lato, l'istituzione presso il ministero dell'Interno della Demorazza, la Direzione generale per la demografia e la razza, dall'altro, la tiratura a cinque zeri della rivista "La Difesa della Razza" di Telesio Interlandi, che esce con cadenza quindicinale dal 5 agosto 1938 e sino al giugno 1943¹⁰, il regime sposa in prima persona la causa antisemita e la "retorica dell'esclusione" inizia, grazie a una martellante propaganda che conquista rapidamente le prime pagine dei migliori quotidiani italiani, a far breccia anche nell'ambiente universitario.

È questo antisemitismo istituzionale a essere largamente inaspettato negli atenei italiani¹¹. L'assunzione diretta da parte dello Stato degli argomenti di quella retorica, ma soprattutto la meticolosa predisposizione degli strumenti di una sua realizzazione in via amministrativa, rappresentano, per la quasi totalità dei docenti, una dolorosa sorpresa.

La legislazione razziale scuote quindi come un maglio la vita universitaria italiana, tanto più se si considera che sino a questo momento i ruoli accademici hanno continuato a vivere in sostanziale indipendenza dal potere politico.

Solo la coloritura di alcune etichette didattiche (per giurisprudenza, diritto corporativo o economia politica corporativa) o l'apertura della stessa università ad alcune, modeste pratiche del culto del littorio hanno segnalato, sin qui, la presenza del regime. Intendia-

10. La cui vicenda è ora analiticamente ricostruita da F. Cassata, *La Difesa della razza. Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Einaudi, Torino 2008.

11. Ancora il 1° febbraio 1938, in una lettera del fitto carteggio che di lì a poco registrerà, passo passo, il rapido addensarsi della tragedia, Arturo Carlo Jemolo scrive all'amico e condiscipolo (di Francesco Ruffini) Mario Falco: «Riguardo alle cose israelitiche io non so nulla di positivo, ma il mio fiuto – che fin qui in materia politica, mi ha portato a prognosticare sempre esattamente – mi dice che in Italia le cose non andranno oltre [...]; quindi caricature antisemite nei giornali umoristici, articoli anti ebraici, ristampe di Preziosi, estremismi di Senato, Camera, Accademia, ecc.: ma non penso che si andrà oltre» (A. C. Jemolo, *Lettere a Mario Falco*, vol. II, 1928-1943, a cura di M. Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano 2009, p. 357). Di lì a poco, Mario Falco veniva dispensato dal servizio. Tutto il carteggio – cfr. l'introduzione di Maria Vismara –, sino alla morte di Falco, nell'ottobre 1943, è di grandissimo interesse.

moci: il regime ha già rivolto pesanti attenzioni riformatrici all'università, dalla riforma Gentile del 1923 agli interventi centralizzatori di De Vecchi di Val Cismon, sino al tentativo di Bottai di fare dell'università la fucina della nuova classe dirigente corporativa.

Il regime ha pure inciso prepotentemente sulla libertà di insegnamento, ancora sostanzialmente salvaguardata dalla riforma Gentile. La formula del giuramento imposto sin dall'agosto del 1931 a tutti i professori universitari prescrive l'impegno a «formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime fascista», modificando in una rigorosa fedeltà al regime il precedente giuramento gentiliano. Sinora, però, la fascistizzazione è giunta dall'esterno, limitandosi a lambire i ruoli universitari.

Il rifiuto del giuramento al regime è poco più di una testimonianza, sia pure di grande coraggio e significato. Sono appena dodici i docenti che hanno rifiutato il giuramento. Fra questi, due i giuristi: Edoardo Ruffini e Vittorio Emanuele Orlando, che ha chiesto di essere collocato anticipatamente in pensione. Tre soli infine i docenti ebrei a rifiutarlo: il chimico Giorgio Errera, l'islamista Giorgio Levi della Vida, il fisico matematico Vito Volterra, già presidente dell'Accademia dei Lincei. Ma i dodici scompaiono rispetto ai circa 1.200 docenti complessivi dell'epoca.

A questo gruppetto dobbiamo aggiungere la piccola pattuglia degli "epurati" nel 1925 a seguito della modifica delle norme sulla dispensa dei pubblici impiegati¹² – nomi celebri che è consolante ricordare: Gaetano Salvemini, Francesco Saverio Nitti, Antonio Labriola, Errico Presutti, Silvio Trentin.

Ma con queste poche eccezioni, i ruoli accademici sono rimasti praticamente invariati. La decimazione degli organici – e dei giuristi in particolare –, che accompagna in Germania la presa del potere del partito nazista, non ha alcun parallelo in Italia. La rivoluzione fasci-

12. Art. 51, quarto comma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, *Sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato*, aggiunto con legge 24 dicembre 1925, n. 2300: «È dispensato, infine, l'impiegato che per manifestazioni compiute in ufficio come fuori ufficio non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le direttive politiche del governo».

sta si è anzi presentata, sino a questo momento, nelle vesti rassicuranti di una rivoluzione “legale”, si sta attuando gradualmente e secondo la progressiva implementazione di un numero sufficientemente circoscritto di provvedimenti normativi (in gran parte leggi formali) nell’ordinamento costituzionale ereditato dallo Stato liberale. Nel mondo del diritto, la messa in cantiere del grande lavoro sui codici ha iniziato a coinvolgere, secondo parametri non dissimili da quelli dell’Italia liberale, giuristi e facoltà giuridiche.

Le peregrinazioni che già caratterizzano, nel migliore dei casi, la carriera dei professori di lingua tedesca, non hanno ancora grandi analogie nel caso italiano. Lo rivela bene lo stupore con cui un filosofo del diritto del rango di Giorgio Del Vecchio segue il vorticoso spostarsi di Hans Kelsen – delle cui opere è il primo ponte verso l’Italia – da Vienna a Colonia, quindi a Ginevra, poi a Praga, ancora a Ginevra, sino alla fuga definitiva verso gli Stati Uniti. La solidarietà a Kelsen, cacciato per motivi razziali dall’Università di Colonia nel 1933, è ferma, sincera. Eppure l’Italia, nel maggio del 1933, sembra ancora al riparo dalla tempesta imminente e Del Vecchio, in una sezione del carteggio circondata da «un alone pressoché surreale»¹³, può nella stessa lettera del 29 maggio garbatamente insistere perché Kelsen non manchi di recapitargli «una fotografia (possibilmente in formato non troppo piccolo)»¹⁴ per l’album dei filosofi del diritto che tanto gelosamente custodisce e cura presso l’Istituto di filosofia del diritto della Sapienza.

Cinque anni più tardi, né un navigato accademico come Del Vecchio, fascista ante marcia, già rettore dell’Università di Roma, né il tanto più giovane Renato Treves, che i saggi kelseniani aveva tradotto, riusciranno a passare indenni le forche caudine delle leggi razziali. Il primo vedrà la chiusura forzata della sua creatura preziosa – la “Rivista internazionale di Filosofia del Diritto”, palestra culturale tra le più significative del periodo tra le due guerre – e solo grazie all’aiuto di Guido Gonella, allora suo giovane assistente, e di Rinaldo Orecchia, che lo spingeranno alla conversione al cattolicesimo, riu-

13. M. G. Losano, *Prefazione*, in H. Kelsen, *Scritti autobiografici*, Diabasis, Reggio Emilia 2008, p. 19.

14. Del Vecchio a Kelsen, Roma, 29 maggio 1933, citato ivi, p. 20.

scirà a superare, «nel silenzio e nell'oscurità»¹⁵, l'occupazione nazista di Roma; il secondo sperimenterà l'emigrazione forzata a Montevideo prima, in Argentina dopo¹⁶.

La differenza con la Germania si assottiglia drammaticamente nel corso del 1938¹⁷. Le leggi razziali lasciano infatti una traccia profonda in ogni sede universitaria. Non si tratta questa volta soltanto di integrare i percorsi didattici, il numero e la natura dei corsi con gli “insegnamenti riguardanti la razza”. Quella che si avvia è una persecuzione su vasta scala.

L'antisemitismo istituzionale¹⁸ trova nel mondo universitario un campo privilegiato di intervento. Lo dicono gli stessi numeri: la comunità ebraica conta nel 1938 poco più di 47.000 persone sui circa 44 milioni della popolazione italiana complessiva, per una percentuale di poco superiore all'1 per mille.

I docenti interessati dai provvedimenti razziali di sospensione prima, di dispensa poi, saranno circa 400, con una percentuale che sale verticalmente al 7 per cento circa dell'intero corpo docente.

Già De Felice aveva individuato nel ministero dell'Educazione nazionale e nell'*entourage* di Giuseppe Bottai – non un Farinacci qualsiasi, ma uno dei personaggi più pensosi e rilevanti del fascismo –, uno dei luoghi istituzionali più pervicacemente ostinati e so-

15. V. Frosini, *Del Vecchio Giorgio*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. XXXVIII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1990, pp. 391 ss., in particolare p. 394.

16. M. G. Losano, *L'emigrazione dei giuristi milanesi nella Montevideo d'anteguerra*, in “Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile”, 1999, pp. 219-26, dedicato, oltre che a Renato Treves, al processualista Enrico Tullio Liebman, che grazie alla segnalazione di Piero Calamandrei riescono a trovare una sponda nella facoltà giuridica di Montevideo nel processualista Eduardo Couture.

17. L'Asse Roma-Berlino rafforza anche il Comitato giuridico italo-germanico, presieduto ora rispettivamente dal guardasigilli Arrigo Solmi e dal presidente della Akademie für Deutsches Recht Hans Frank, che non esita a mettere al centro dei propri lavori il tema della razza. Ricostruisce la vicenda A. Somma, *Economia di razza. Dal fascismo alla cittadinanza europea*, Ombre Corte, Verona 2009, pp. 49 ss.

18. Sul diffondersi dell'antisemitismo di Stato nella seconda metà degli anni Trenta cfr. da ultimo M.-A. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, il Mulino, Bologna 2008, pp. 141 ss. Si concentra sul diritto razzista il volume di L. Garlati, T. Vettor (a cura di), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, Giuffrè, Milano 2009.

lerti nel varo dei provvedimenti di persecuzione razziale. “Critica fascista”, la rivista di Bottai, non ha incertezza alcuna: *Primo: la scuola* intitola il suo editoriale del 15 settembre 1938. Gli studi di Gabriele Turi e di Angelo Ventura¹⁹ ci hanno fatto vedere che a quella data la macchina ministeriale è già in movimento; ha da oltre un mese avviato il censimento dei dipendenti ebrei del ministero, anticipa su tanti fronti la Demorazza, riesce a completare nel giro di due-tre mesi le procedure di esclusione con «intransigente severità».

3

L'applicazione delle leggi razziali nell'Università di Firenze

Neppure in periferia si hanno tentennamenti. Dalle università si risponde con una rapida amministrativizzazione delle pratiche di esclusione. Il caso fiorentino è emblematico²⁰.

Gli effetti sono devastanti. Sin dal settembre 1938 si accatano sul tavolo del rettore, Arrigo Serpieri, le circolari ministeriali²¹ perché il divieto generalizzato di iscrizione di alunni di razza ebraica alle scuole di qualsiasi ordine e grado «abbia pronta e sicura applicazione nel prossimo anno accademico». Fitta è la corrispondenza con il ministero dell'Educazione nazionale sulla sorte degli studenti già iscritti. Solo nel successivo novembre il ministro chiarisce che

19. G. Turi, *Ruolo e destino degli intellettuali nella politica razziale del fascismo*, in “Passato e Presente”, 1989, pp. 31-51; Id., *L'Università di Firenze e la persecuzione razziale*, in “Italia contemporanea”, 2000, pp. 227-47; A. Ventura, *La persecuzione fascista contro gli ebrei nell'Università italiana*, in “Rivista storica italiana”, 109, 1997, pp. 121-97.

20. Utilizzo in questo paragrafo i dati raccolti e le considerazioni svolte in B. Sordi, *Giurisprudenza: sprazzi di storia nella cronaca di una facoltà*, in S. Rogari (a cura di), *L'Università degli studi di Firenze 1924-2004*, Olschki, Firenze 2004, vol. I, pp. 177-82.

21. Archivio dell'Università di Firenze (d'ora in avanti AUF), 1938, F.5/A, circolari del 6 agosto 1938 e 8 settembre 1938; telegramma del 12 settembre 1938; circolari del 4 ottobre 1938, 6 ottobre 1938, 12 novembre 1938, 18 novembre 1938, 14 dicembre 1938.

in via transitoria possono essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica – anche stranieri (ma con l’eccezione degli studenti di nazionalità tedesca) – già iscritti nei passati anni accademici a Università e Istituti superiori.

Anche l’impatto quantitativo sugli organici è rilevante: dai prospetti riepilogativi del censimento della razza²² effettuato nell’ateneo fiorentino risulta coinvolto circa il 7 per cento del personale docente di ruolo, incaricato, volontario: in linea con i dati quantitativi a livello nazionale.

Docenti*	In servizio nel 1938	Di razza ebraica
Professori di ruolo	90	5
Professori incaricati	79	5
Liberi docenti	179**	12
Assistenti di ruolo	66	8
Assistenti incaricati	53	2
Assistenti volontari	154	10
Totale	621	42***

* Nel personale amministrativo, tecnico e subalterno dell’ateneo fiorentino non risultavano appartenenti alla razza ebraica.

** Il dato si riferisce ai liberi docenti iscritti nel relativo albo.

*** Al 14 dicembre 1938, 41 docenti fiorentini risultano già dispensati dal servizio, decaduti dagli incarichi o cancellati dall’albo dei liberi docenti.

Con questo, i provvedimenti vengono eseguiti senza clamore e la questione viene affrontata nei verbali degli organi dell’ateneo o nei discorsi inaugurati con il distacco routinario con il quale si dà conto dei trasferimenti, delle promozioni, dei decessi.

Lo testimonia il resoconto del Senato accademico, diretto da Arigo Serpieri, che pure trova subito di fronte a sé l’imbarazzante circostanza di vedere un suo membro e un suo membro autorevole, il preside di Giurisprudenza Federico Cammeo, colpito dal provvedimento. Il verbale, nella sua grigia formalità, in questo caso rifugio provvidenziale, ne dà una laconica, burocratica testimonianza:

22. AUI, 1938, F.8/B, *Censimento della Razza*.

Il Rettore comunica inoltre che per i recenti provvedimenti in difesa della razza il Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. Federico Cammeo, è decaduto dalla carica. Il Senato accademico, nel prendere atto della predetta comunicazione, prega il Magnifico Rettore di voler porgere al Prof. Cammeo i più vivi ringraziamenti per l'opera da lui prestata per tanti anni a favore dell'Università e della Facoltà di Giurisprudenza in specie²³.

Seguiranno i provvedimenti di sospensione, con decorrenza 16 ottobre 1938²⁴; gli incarichi d'insegnamento in sostituzione dei docenti decaduti; la liquidazione delle indennità di buonuscita per i docenti (perlopiù assistenti di ruolo) che non avessero già maturato un trattamento di pensione, secondo un procedimento attentamente scandito e rigorosamente imposto dalle circolari ministeriali.

Proprio per questo merita riportare per intero il testo del saluto del rettore ai cinque professori ordinari costretti a lasciare l'insegnamento²⁵: Federico Cammeo (diritto amministrativo); Giorgio Pacifico De Semo (diritto commerciale); Enrico Finzi (istituzioni di diritto privato); Ludovico Limentani (filosofia teoretica e morale); Attilio Momigliano (letteratura italiana)²⁶. Un piccolo segno di solidarietà e di stima a mitigare la fredda crudeltà del provvedimento di sospensione con decorrenza immediata:

23. AUF, *Atti Senato accademico*, seduta del 18 settembre 1938.

24. La sospensione era imposta dall'art. 3 del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*.

25. Ad essi possiamo aggiungere altri due giuristi fiorentini, all'epoca delle leggi razziali non inquadri nell'ateneo: l'economista (ma con passato di storico del diritto) Gino Arias, docente di economia commerciale e legislazione sindacale nell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali fiorentino, eletto deputato nel 1934, trasferitosi a Roma proprio nel 1938, che nonostante la sua vicinanza al regime non riuscì a evitare i provvedimenti. Riparerà in Argentina, dove morirà nel 1940 (L. Cafagna, *Arias, Gino*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. IV, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1962, pp. 142-3; P. Roggi, *Economia e commercio a Firenze nel '900*, in Rogari, a cura di, *L'Università degli studi di Firenze*, cit., vol. II, pp. 625 e 633-4); il filosofo del diritto Alessandro Levi, ordinario a Parma, ma residente a Firenze, nello stesso palazzo di Piero Calamandrei, e legato da forti vincoli di amicizia con i giuristi dell'ateneo (li ricostruisce P. Grossi, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana. 1859-1950*, Giuffrè, Milano 1986, p. 92). Ritournerà nella facoltà fiorentina, sulla cattedra di filosofia del diritto, nell'immediato dopoguerra.

26. Sull'impatto delle leggi razziali nella facoltà fiorentina di Lettere cfr. P. Marassini, *Una facoltà improduttiva: Lettere tra cultura e politica*, in Rogari (a cura di), *L'Università degli studi di Firenze*, cit., vol. I, pp. 83 ss.

Firenze, 15 ottobre 1938=XVI

Illustre Professore,

Mentre lasciate l'insegnamento che avete onorevolmente tenuto in questa Università, desidero che vi giunga il cordiale mio saluto.

Le ragioni d'ordine superiore che hanno determinato le note disposizioni, non vietano di riconoscere il contributo di sapere e di attività didattica da Voi dato finora all'Università, e di darvene atto con gratitudine.

IL RETTORE
(Arrigo Serpieri)

Cammeo risponderà a stretto giro di posta, prendendo atto della sospensione e ringraziando «delle benevole espressioni che accompagnano la comunicazione»²⁷. Espressioni sincere, se poche settimane più tardi, il 3 novembre 1938, trasmettendo al ministero dell'Educazione nazionale gli atti che dovevano documentare «le benemerienze indicate dal Gran Consiglio» in vista di una mitigazione dei provvedimenti di esclusione, il rettore Serpieri le avalla espressamente: «Non credo di dover aggiungere parole circa le benemerienze civili e scientifiche del Prof. Cammeo, tanto esse sono universalmente note». Le parole che aggiunge invece espressamente per Finzi:

Per la natura dei miei studi, posso poi confermare che considero le pubblicazioni del Prof. Finzi, in tema di proprietà, non solo in sé pregevolissime, ma ispirate a idee e direttive fra le meglio aderenti alla dottrina corporativa fascista, alla quale esse portano un contributo giuridico di alto valore²⁸.

Per tutta risposta dal ministero giungeva il provvedimento di dispensa, a far data dal 14 dicembre 1938, che coinvolgeva anche un altro docente, Renzo Ravà, straordinario di legislazione del lavoro presso la neonata facoltà di Scienze politiche²⁹.

27. AUF, 1938, F. 2/A, lettera manoscritta del prof. Cammeo al magnifico rettore, 18 ottobre 1938.

28. AUF, 1938, F. 8/B, *Professori di razza ebraica*, lettera del magnifico rettore alla Direzione generale istruzione superiore, 3 novembre 1938.

29. AUF, 1938, F.8/B, *Personale razza ebraica – Dispensa dal servizio*, nota ministeriale del 9 dicembre 1938; assicurazione del magnifico rettore alla Direzione generale istruzione superiore di avvenuta comunicazione di dispensa dal servizio, 12 dicembre 1938.

Cammeo non resse alla discriminazione ignominiosa; allontanato bruscamente dalla cattedra, improvvisamente isolato, si spense il 17 marzo 1939, in tempo per non vedere nel 1941 il suicidio del figlio Cesare, assistente volontario di diritto civile, pure lui estromesso dalla facoltà fiorentina, e la morte della moglie Clotilde e di una delle figlie, Maria, ad Auschwitz nel 1944.

Calamandrei, partecipe di quelle vicende e di quei giorni, in un senso di lunga e «fedele colleganza», ce ne ha lasciato una vivida testimonianza:

Fino a ieri era stato per tutti, per il pubblico e per le autorità, l'insigne giurista, l'avvocato principe, l'accademico ricercato e celebrato da colleghi e discepoli, riverito e adulato da pappagalli lusingatori: ora da una settimana all'altra gli era tolta la cattedra, gli erano inibite le aule giudiziarie, gli erano chiuse le accademie. Persino di continuare a frequentare le biblioteche pubbliche gli era proibito e di continuare a studiare e a pubblicare i suoi studi...

Dietro al suo trasporto funebre non c'era il gonfalone della sua Università né le autorità accademiche; la scienza ufficiale doveva ignorare non solo che Federico Cammeo fosse morto, ma che mai avesse vissuto. Nella fredda giornata di marzo, dietro a quella bara desolata c'erano soltanto i parenti, e con loro pochi amici e quattro o cinque colleghi fedeli³⁰.

4

Un cenno alle altre sedi

Il quadro delle altre sedi è – se si può dire – ancora più sconsolante. Nei discorsi rettorali del 1938³¹ non emersero parole di solidarietà. I rettori si limitarono a elencare gli avvicendamenti senza saluti e rin-

30. P. Calamandrei, *Federico Cammeo nel decennale della sua morte*, in “Rivista italiana per le Scienze giuridiche”, 55, 1949, pp. 394-5. Solo un opuscolo stampato anonimo (Niccolai, Firenze 1939), dovuto all'iniziativa dello stesso Calamandrei, ebbe l'ardire di ricordarlo nell'anno della morte. Le commemorazioni e i necrologi (Lessona, Jemolo, Calamandrei, Carnelutti) tornarono ad apparire, numerosi e pubblici, soltanto dopo il 1946.

31. Giulio Cianferotti ne ha dato recentemente un quadro comparativo raccapricciante. Le citazioni nel testo sono tratte da G. Cianferotti, *Le leggi razziali e i rettori delle Università italiane (con una vicenda senese)*, in “Le Carte e la Storia”,

graziamenti, come fece, a Perugia, un antesignano della campagna antisemita come Paolo Orano; più spesso presero apertamente posizione a favore dell'inevitabilità dei provvedimenti, ora dettati dalle «ineluttabili ragioni nazionali» (Pietro De Francisci a Roma), ora dalle «supreme esigenze di difesa della razza» (Paolo Greco alla Bocconi), ora dall'esigenza di «diseibraizzare» la scuola italiana (Giuseppe Maggiore a Palermo), ora dalla «necessità nazionale che duramente ma giustamente sovrasta, soprattutto nel settore della formazione dei giovani, a riguardi di pur rispettabili posizioni individuali» (Arrigo Serpieri a Firenze).

La macchina universitaria comunque non conobbe interruzioni di sorta. I vuoti furono rapidamente colmati, i presidi tempestivamente sostituiti. «L'università italiana – riferì Sabato Visco, uno dei dieci firmatari del *Manifesto della razza*, alla Camera dei fasci e delle corporazioni nel maggio 1939, a vicenda sostanzialmente conclusa – ha perduto i suoi insegnanti di razza ebraica con la più serena indifferenza»³².

Non ci si curò dell'impoverimento scientifico, pure sensibile, specialmente nelle facoltà di Fisica (dove si disperse la scuola di via Panisperna, già fiaccata dalla partenza di Fermi e, subito dopo i provvedimenti razziali, di Emilio Segrè, premio Nobel per la fisica del 1959) e di Matematica (Tullio Levi-Civita, Vito Volterra, Federico Enriques).

L'applicazione intransigente e la previsione normativa della dispensa necessaria dal servizio rese inutili sotto questo profilo le richieste di discriminazione. Solo chi riuscì, attraverso la riconsiderazione della propria condizione di discendente da matrimonio misto, a ottenere il riconoscimento di non appartenenza alla razza ebraica (è il caso tra i giuristi di Giorgio De Semo a Firenze e di

X, 2004, 2, pp. 15-9; ma cfr. anche i preziosi riferimenti specifici, sede per sede, ivi, pp. 19-28.

32. Per una contestualizzazione cfr. G. Fois, *L'Università tra Gentile e Bottai*, in G. Melis (a cura di), *Lo Stato degli anni Trenta. Istituzioni e regimi fascisti in Europa*, il Mulino, Bologna 2008, pp. 249 ss., da cui traiamo (p. 258) la citazione nel testo; G. Ricuperati, *Per una storia dell'università italiana da Gentile a Bottai: appunti e discussioni*, in I. Porciani (a cura di), *L'università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, Jovene, Napoli 1994, pp. 311 ss.

Walter Bigiavi a Parma) riuscì nell'arco di un paio di anni a essere reintegrato nel ruolo. Per tutti gli altri, Enrico Tullio Liebman, Tullio Ascarelli, Renato Treves, e persino per qualche esponente di spicco del regime come Gino Arias, già preside di Economia a Firenze, deputato al Parlamento e protagonista significativo dell'esperimento corporativo, non restava – per continuare a insegnare – che la via dell'esilio.

Sui circa cento docenti di ruolo espulsi, un quarto furono giuristi: Tullio Ascarelli (Bologna, diritto commerciale); Walter Bigiavi (Parma, diritto commerciale); Federico Cammeo (Firenze, diritto amministrativo); Amedeo Dalla Volta (Genova, medicina legale); Giorgio Del Vecchio (Roma, filosofia del diritto); Giorgio Pacifico De Semo (Firenze, diritto commerciale); Benvenuto Donati (Modena, filosofia del diritto); Donato Donati (Padova, diritto costituzionale); Mario Falco (Milano, diritto ecclesiastico); Enrico Finzi (Firenze, diritto privato); Marcello Finzi (Modena, diritto e procedura penale); Ugo Forti (Napoli, diritto amministrativo); Alessandro Graziani (Napoli, diritto marittimo); Leone Lattes (Bologna, medicina legale); Alessandro Levi (Parma, filosofia del diritto); Nino Levi (Genova, diritto e procedura penale); Enrico Tullio Liebman (Parma, diritto processuale); Ruggero Luzzatto (Genova, diritto civile); Giuseppe Ottolenghi (Torino, diritto internazionale); Adolfo Ravà (Padova, filosofia del diritto); Renzo Ravà (Firenze, legislazione del lavoro); Angelo Piero Sereni (Ferrara, diritto internazionale); Guido Tedeschi (Siena, diritto civile); Camillo Viterbo (Cagliari, diritto commerciale); Cino Vittoria (Torino, diritto amministrativo); Edoardo Volterra (Bologna, diritto romano).

La persecuzione, come abbiamo visto, colpì duramente anche incaricati, assistenti, liberi docenti, sino a raggiungere il numero complessivo di circa 400 espulsioni, mentre più difficile è stimare il numero degli studenti universitari colpiti dall'applicazione delle leggi razziali, che comunque tra esclusioni e divieti di nuove iscrizioni superò ampiamente la soglia delle 200 unità³³.

33. M. Zevi, *Dati statistici*, in AA.VV., *Conseguenze culturali*, cit., pp. 55 ss.; Ventura, *La persecuzione fascista*, cit., pp. 173-5.

La «cartapesta parlata»

Non fu certo l'università³⁴ ad arrestare la china discendente verso il baratro che si aprì dopo le leggi razziali: la mobilitazione al lavoro e soprattutto tutto quello che venne coperto dagli opportuni silenzi ed edulcorazioni, gli internamenti nei campi italiani (da Ferramonti a Urbisaglia, a Fossoli), i rastrellamenti, le deportazioni sistematiche.

«Quei quattro o cinque colleghi fedeli» che partecipavano al funerale di Cammeo – scrive ancora Calamandrei nel 1949 – «in quell'ufficio pietoso, facevano la figura di uomini coraggiosi e ribelli». «Nessuno ricorda più ora questa incredibile verità: che c'è stato in Italia un tempo in cui accompagnare al cimitero la salma di un uomo come Federico Cammeo era registrato dalla polizia come un atto di ribellione»³⁵.

Ad aprirsi fu soltanto la pagina, significativa, delle tante solidarietà private e in certi casi la pagina delle coscienze, delle poche coscienze scosse e turbate dal «corso sempre più minaccioso del fiume storico violentemente e rapidamente avviato verso l'abisso della guerra»³⁶. Poco, certo, rispetto all'immensità della tragedia che incombe. Poco rispetto alla iattanza dei giuristi ufficiali del regime o di coloro che cercarono, all'ultimo tuffo, di saltare sul carro di Farinacci e Bottai. Ma pure qualcosa: un'ansia fondativa nuova, palinogenetica, che non rimarrà priva di frutti.

Segnalo – sempre con riferimento a Firenze – due pagine, diversissime, eppure mosse dalla stessa irrequieta ricerca di un'ancora di certezza nel diluvio imminente. Il primo numero dei “Principi” di La Pira, che esce nel gennaio 1939; la prima pagina del *Diario* che Piero

34. Mentre la magistratura, «obbligata dal proprio ufficio ad applicare una norma *legittimamente* formatasi nell'ordinamento», non poté che frenarne gli eccessi applicativi attraverso un'«interpretazione programmaticamente restrittiva delle norme». Fa il punto analiticamente sulla vicenda G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Giappichelli, Torino 2007, pp. 6 e 33.

35. Calamandrei, *Federico Cammeo*, cit., p. 396.

36. G. La Pira, *Nota introduttiva*, in Id., *Principi*, ristampa fotostatica, LEF, Firenze 1974 (citiamo dalla ristampa anastatica, Giappichelli, Torino 2001, pp. VI-VII).

Calamandrei data 1° aprile 1939³⁷. Sono passate soltanto due settimane dai provvedimenti di dispensa dei colleghi ebrei e La Pira, sensibilissimo interprete della tragica durezza dei tempi, già inizia a predicare il ritorno ai principi sostenendo che «la struttura giuridica e politica della società non pende né dall'arbitrio del legislatore né dall'arbitrio del politico: ha causa esemplare superiore che deriva, per tramite della legge naturale, dalla legge eterna di Dio»³⁸.

Scriverà a posteriori La Pira:

Nella crisi profonda delle idee (dei principî) allora in pieno svolgimento (si pensi alla “dottrina dell'odio”, della guerra, delle razze inferiori e superiori, etc.) sentimmo la necessità di rifarci a “punti fermi”, a principî immutabili che, come stella polare, come stelle fisse, ridessero orientamento sicuro, di speranza, alla nostra vita personale e collettiva³⁹.

Si trattava, per Firenze, soltanto di uno «sparuto gruppo di intellettuali bigi» (oltre a La Pira e Calamandrei, Francesco Calasso ed Enrico Finzi), come denuncerà il 4 gennaio 1942 “Il Bargello”, “Settimanale fascista fiorentino”, in un fondo dal titolo *Giù la maschera*⁴⁰. Uno sparuto gruppo che avrebbe offerto, però, alla rifondazione costituzionale della legalità, sbriciolata come «cartapesta parlata»⁴¹ nelle mani del fascismo, un formidabile contributo.

37. P. Calamandrei, *Diario 1939-1945*, a cura di G. Agosti, vol. I, 1939-41, La Nuova Italia, Firenze 1982.

38. “Principî”, 1, gennaio 1939 (ed. cit., p. 3).

39. La Pira, *Nota introduttiva*, cit.

40. Lo ricorda proprio F. Calasso, *I muri e la libertà*, in “Corriere del Mattino”, 20-21 maggio 1945 (ora in Id., *Cronache politiche di uno storico*, a cura di R. Abbondanza, M. Piccialuti, La Nuova Italia, Firenze 1975, pp. 39-41).

41. P. Calamandrei, *Gli avvocati e la libertà*, in “Corriere della Sera”, 25 agosto 1943 (ora in Id., *Opere giuridiche*, vol. II, Morano, Napoli 1966, p. 419). Per una contestualizzazione cfr. B. Sordi, *Piero Calamandrei Rettore*, in S. Merlini (a cura di), *Piero Calamandrei rettore dell'Università di Firenze. La democrazia, la cultura, il diritto*, Giuffrè, Milano 2005, pp. 1-20; per una prospettiva di lungo periodo, Id., *Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia. La prospettiva storica*, in “Diritto amministrativo”, 16, 2008, pp. 1-28.

La gioventù universitaria italiana di fronte alle leggi antiebraiche

di *Elisa Signori*

Tra i giovani che sono cresciuti per quindici anni nell'atmosfera fascista e che ora entrano nell'università c'è un turbine di irrequietezza, un senso di dignità offesa che è di cattivo augurio per la dittatura [...]. Anche fra coloro che si dicono fascisti, i giovani che hanno una fede sincera e sono pronti al sacrificio sono pochi. La maggior parte è cinica. Conducono l'asino dove vuole il padrone, ma non faranno niente per difendere sia l'asino che il padrone¹.

L'autore di questo giudizio è Gaetano Salvemini, la gioventù di cui registra gli umori è l'élite colta degli studenti universitari e il periodo è il 1938, quando in occasione di incontri e contatti con gruppi di studenti italiani in visita presso le università americane si era potuto confrontare di persona con quello che, ai suoi occhi di fuoruscito, si configurava come un enigma tutto da decifrare e cioè il risultato sperimentale del progetto politico-pedagogico del fascismo, durata e cruciale eredità proiettata verso l'avvenire dell'Italia. La sua opinione al riguardo era che gli effetti della pressione ideologica subita sin dall'infanzia si attenuavano in coloro che, varcando la soglia degli studi universitari, allargavano gli orizzonti delle loro conoscenze e cominciavano a riflettere autonomamente. Ne conseguiva che la fede ingenua nella grandezza del fascismo veniva erosa negli studenti, ma i pregiudizi e l'ignoranza della cultura politica liberale e democratica non consentivano loro di individuare le alternative al regime: di qui una sorta di corto circuito che spiegava il diffondersi di un'attitudi-

1. Il giudizio, riferito a un'inchiesta del 1938, è ripreso in G. Salvemini, G. La Piana, *La sorte dell'Italia*, Edizioni U, Roma 1945, p. 226 (già in Idd., *What to Do with Italy*, Duell, Sloan & Pearce, New York 1943).

ne di scetticismo e di nichilismo, tradotti poi concretamente in comportamenti opportunistici, volti a garantire, grazie alla tessera del partito e all'ossequio per l'*establishment*, il successo personale e professionale. «Essi non vedono nessuna via d'uscita e neppure la cercano attivamente», concludeva lo storico di Harvard.

È piuttosto significativo che in queste pagine Salvemini, discutendo degli orientamenti dei giovani italiani colti, non menzioni affatto la persecuzione antiebraica, di cui, appunto a partire dall'autunno del 1938, alcuni di quei giovani erano vittime, altri erano spettatori più o meno passivi, altri ancora alfieri, commentatori e persino teorici, né si ponga il problema di analizzarne in proposito le scelte e di coglierne le reazioni.

È questo un tema tuttora aperto all'approfondimento storiografico, la cui gravidanza non ha più bisogno di essere dimostrata. Una recente e intensa stagione di studi ha messo in luce come, grazie allo zelo oltranzistico del ministro dell'Educazione nazionale Giuseppe Bottai, fu proprio il mondo della scuola, e in particolare l'università, a essere per primo investito dalla svolta antiebraica², finendo per costituire una sorta di banco di prova per le procedure amministrative di individuazione e di esclusione, un laboratorio per monitorarne l'impatto nelle comunità accademiche e nella società tutta, in modo da valutare *in itinere* le conseguenze e correggere il tiro, ora inasprendo ora smorzando non solo norme e prassi, ma anche toni e temi del relativo discorso pubblico.

Protagonista della scena universitaria, ma, al tempo stesso, realtà polimorfa e fluida, la popolazione studentesca lascia di sé tracce più effimere nelle fonti e negli archivi e, a maggior ragione nel caso di una svolta come quella del 1938, l'entità del suo coinvolgimento e le con-

2. Mi limito qui a citare R. Finzi, *L'università italiana e le leggi antiebraiche*, Editori Riuniti, Roma 2003; A. Ventura, *La persecuzione fascista contro gli ebrei nell'università italiana*, in "Rivista storica italiana", 1996, pp. 121-97; G. Israel, P. Nastasi, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, il Mulino, Bologna 1998; per una rassegna bibliografica cfr. T. Dell'Era, *La storiografia sull'università italiana e la persecuzione antiebraica*, in "Qualestoria", 2, 2004, pp. 117-29 e più di recente M. Sarfatti, *Per un censimento degli effetti della legislazione antiebraica nelle università*, in V. Galimi, G. Procacci (a cura di), *Per la difesa della razza. L'applicazione delle leggi antiebraiche nelle università italiane*, Unicopli, Milano 2009, pp. 211-7.

sequenze subite, sia dagli studenti italiani e stranieri già iscritti, in vario modo perseguitati, sia da quelli potenziali, cui si negò l'accesso all'istruzione superiore, risultano difficili da censire anche da un punto di vista meramente quantitativo³. Sugli aspetti concreti e fattuali della legislazione antiebraica e sulla prassi con la quale si operò a loro danno negli atenei italiani disponiamo ora di un quadro complessivo abbastanza chiaro e di alcuni approfondimenti significativi su singole realtà universitarie⁴, come Bologna, Pisa, Pavia, cui conviene qui rimandare.

In queste pagine vorrei invece affrontare il problema più ampio e sfuggente degli atteggiamenti della gioventù universitaria di fronte alla cacciata degli "ebrei"⁵ dal mondo degli studi, indagando il variegato e mutevole quadro delle sue reazioni all'ostracismo dei docenti, alle vessazioni inflitte ai compagni italiani e stranieri e al blocco drastico delle nuove immatricolazioni, nonché, da un punto di vista più generale, esaminare i modi dell'assimilazione, introiezione e rigetto delle tematiche di fondo della campagna razziale. In altre parole, vorrei tentare di assumere il punto visuale degli studenti sulla questione ebraica alla fine degli anni Trenta, riepilogare spunti e dati già emersi al proposito e ragionare sul problema storiografico della ricezione di questa nodale scelta politica e ideologica del fascismo

3. Al proposito mi permetto di rimandare al mio *Contro gli studenti. La persecuzione antiebraica negli atenei italiani e le comunità studentesche*, in Galimi, Procacci (a cura di), *"Per la difesa della razza"*, cit. pp. 173-210, dove ripercorro in dettaglio la normativa antiebraica nei confronti degli studenti italiani e stranieri, propongo una valutazione globale quantitativa ed esamino alcuni casi di studio significativi.

4. Cfr. E. Signori, *Una peregrinatio academica in età contemporanea. Gli studenti ebrei stranieri nelle università italiane tra le due guerre*, in "Annali di Storia delle Università italiane", 4, 2000, pp. 139-62; per il caso bolognese cfr. G. P. Brizzi, *Bologna 1938: il silenzio e la memoria. Le leggi razziali e gli studenti ebrei stranieri dell'Università di Bologna*, CLUEB, Bologna 2002; S. Salustri, *La nuova guardia. Gli universitari bolognesi tra le due guerre (1919-1943)*, CLUEB, Bologna 2009; per Pavia, E. Signori, *Le leggi razziali*, in Ead., *Minerva a Pavia. L'ateneo e la città tra guerre e fascismo*, Cisalpino, Milano 2002, pp. 159-70; per Pisa, F. Pelini, I. Pavan, *La doppia epurazione*, il Mulino, Bologna 2009.

5. L'uso delle virgolette rimanda qui, ma le ometto in seguito per brevità, alla definizione di ebreo che, tra incertezze e contraddizioni, fu adottata nella legislazione, nella prassi e nel linguaggio fascista tra il 1938 e il 1939 e che in questa specifica accezione ricorre in queste pagine.

presso un'élite colta e qualificata, destinata a ruoli professionali e politici dirigenti e, in quanto tale, vera pupilla del regime.

Nel complicato processo d'innesto della politica antiebraica nell'università e nella società italiane gli studenti furono nel contempo oggetto e soggetto: da un lato, gli ebrei italiani e stranieri subirono divieti ed esclusioni che mutarono drasticamente le loro prospettive di studio ed esistenziali, ma insieme si mobilitarono, mettendo in atto, ove possibile, strategie solidaristiche e autodifensive; dall'altro, i loro compagni "non ebrei" furono i destinatari di una specifica pressione ideologica volta a ottenerne non solo il consenso disciplinato e acquiescente, ma anche la partecipazione attiva. A questo appello alcuni di loro risposero avviando in proprio iniziative di antisemitismo e razzismo militante, altri invece iniziarono un percorso critico che li avrebbe portati gradualmente a prendere le distanze dal conformismo e più tardi a un consapevole distacco dal regime.

Da un punto di vista metodologico è chiaro che un esame *in vivo* degli atteggiamenti ideali di fondo e delle opzioni concrete di un protagonista collettivo quale il mondo studentesco si scontra sin dall'inizio con la frammentazione e disomogeneità del campo d'indagine, nonché con i sismi interni e le mutazioni che nel tempo lo connotarono, caratteristiche tutte rispecchiate dalla molteplicità delle fonti possibili e dalla loro strutturale parzialità e contraddittorietà. Per tutti questi motivi l'avvertenza fondamentale resta il rifiuto di ogni facile generalizzazione e di ogni *reductio ad unum* semplificante in un processo analitico che procede per sondaggi e campionature.

I

Punti fermi e discussioni

Un punto di partenza obbligato per l'indagine qui proposta è costituito dal quadro ampio e persuasivo dell'«opinione pubblica degli italiani» che, sulla base dell'analisi incrociata e sistematica delle relazioni della polizia politica, della pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri, del Partito nazionale fascista e della Milizia volontaria di sicurezza nazionale, Simona Colarizi ha disegnato alcuni anni or sono. Sullo sfondo di uno "spirito pubblico", fin dal 1938 descritto come corroso da crescente sfiducia e da strisciante preoccupazione per l'alleanza "impopolare" con la Germania, Colarizi individua l'avvio di

un lento, tormentato processo di disaffezione verso l'*establishment* politico e di disgregazione del consenso: «a poco a poco l'identità italiani-fascisti si appanna e i segnali di una frattura irreversibile tra società civile e politica si moltiplicano»⁶. Lo sbigottimento per l'adozione delle leggi antiebraiche, percepite nel 1938 come un modo per compiacere l'alleato tedesco, e il rigetto diffuso dell'antisemitismo, riferiti dalle fonti fiduciarie sia a Genova che a Trieste, a Modena, a Torino, a Roma e a Milano, sono riconosciuti come elementi causali di tale processo di disgregazione, nel quale s'intrecciano anche altre coeve componenti, quali il fastidio per la campagna antiborghese, la critica per l'elefantiasi e la corruzione del PNF, l'influenza determinante in senso antinazista esercitata dal clero cattolico e la paura della guerra. Se queste sono le note di fondo del clima ideale e politico del paese, non mancano tuttavia gli atteggiamenti in controtendenza, alimentati da una "minoranza" rumorosa di razzisti e da una stampa mobilitata *ad hoc*: far leva sull'anticapitalismo e sull'ostilità per il potere finanziario, evocando la congiura dell'internazionale ebraica o lo stereotipo della ricchezza ebraica, serviva a innescare un'animosità che stentava a manifestarsi spontaneamente.

Entro le coordinate così tracciate, l'autrice propone elementi e dati per un'analisi disaggregata per aree sociali, distinguendo gli umori del mondo operaio, delle masse rurali, dell'Italia urbana e infine dei ceti medi, serbatoio del consenso al fascismo. Certo l'élite studentesca, di estrazione borghese, si situa in gran parte in quest'ultima area, pur manifestando orientamenti peculiari e di segno tutt'altro che univoco. Così, se una relazione fiduciaria da Padova segnala nell'agosto 1938 che «la presa di posizione razzista è stata accolta con viva soddisfazione dai vecchi fascisti e il provvedimento riguardante gli studenti ebrei con vera gioia dagli studenti fascisti»⁷, sempre a Padova, sede di un'intensa vita universitaria, meno di un anno dopo la polizia politica riferisce di una diffusa insofferenza per la natura oppressiva del regime e, in particolare, per Starace, di cui si lamenta

6. S. Colarizi, *L'opinione degli italiani sotto il regime, 1929-43*, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 240.

7. Relazione fiduciaria, Padova, 25 agosto 1938, in ACS, Partito nazionale fascista (PNF), b. II, f. Padova, citata *ivi*, pp. 248-9.

l'«insufficienza mentale e il menefreghismo verso persone di indiscusso valore intellettuale quali i docenti universitari»⁸. Del resto non solo a Padova, ma anche a Pisa⁹ e a Pavia gli atenei apparivano agli informatori del regime ancora nel 1939 come ambienti inaffidabili e politicamente pericolosi. A distanza di alcuni mesi dall'avvio della campagna antiebraica, punto di forza di un'accelerazione in senso totalitario del fascismo e della società italiana, le fonti studiate da Colarizi fanno dunque emergere il bilancio, sconcertante per il regime, di un controllo talmente difettoso delle leve giovanili nell'università, da richiedere un giro di vite investigativo e repressivo, destinato a rivelare una fenomenologia di dissidenze diffuse e culminato in arresti e processi fino e oltre l'entrata in guerra.

Riflettendo su questi dati – un innesto inizialmente difficile della tematica antisemita, lo zelo di minoranze agguerrite nell'allineamento ideologico al razzismo, il riemergere di fermenti critici e di un “neoantifascismo” giovanile – ci si può ragionevolmente domandare se e come la svolta antisemita, al di là dei suoi obiettivi più espliciti e diretti, abbia funzionato o fallito nel plasmare pedagogicamente il popolo italiano, e a maggior ragione la gioventù colta, secondo il modello guerriero, imperiale e totalitario allora intensivamente promosso dal PNF, specie tenendo conto che proprio l'applicazione delle leggi razziali si era configurata come una tappa decisiva nel processo di *mise au point* delle comunità accademiche, le quali non solo erano state frontalmente colpite dall'epurazione della componente ebraica, ma, con l'imposizione del nuovo credo razzista a studenti e professori, fatte oggetto di una manovra di esplicita intimidazione in vista di possibili, ulteriori prove di obbedienza.

Una periodizzazione più articolata di questo trend può aggiungere altre chiavi di lettura. Al proposito conviene riprendere la scansione che De Felice proponeva nel suo pionieristico lavoro di quasi mezzo secolo fa, quando osservava che, fallita «l'azione di preparazione psicologica» che aveva accompagnato la campagna antisemita nel 1938, il tema razziale venne incorporato nel messaggio ideologico fascista e vi si accampò fino al 1943, conoscendo variazioni di conte-

8. Relazione fiduciaria, Padova, 20 maggio 1939, citata *ivi*, p. 292.

9. *Ivi*, pp. 292-3.

nuto e gradi diversi di intensità, ma continuando a essere tenuto vivo e, anzi, alimentato da una propaganda «pianificata»¹⁰. In quei quattro anni e mezzo gli atteggiamenti dell'opinione pubblica in generale oscillarono, l'attenzione si spense e rinfocolò, le opzioni si divaricarono, i percorsi furono tutt'altro che lineari e concordi, tanto che la dinamica illustrata da De Felice in quell'arco di tempo si può scandire in tre momenti: dapprima lo sdegno per la svolta persecutoria, quindi l'assuefazione ad essa, biasimata in privato e magari mitigata con gesti individuali di solidarietà, ma percepita come parte del "sistema", infine lo slittamento verso forme di fastidio per gli ebrei – a causa dei loro presunti privilegi sociali ed economici –, di malevola e interessata attenzione, laddove fosse possibile subentrare al loro posto per lucrare impieghi e vantaggi, e addirittura l'emersione di manifestazioni di ostilità. Ad accompagnare e pilotare questo lento percorso fu uno sforzo propagandistico continuativo e massiccio tale che «batti e ribatti – scrive De Felice – alcune stille di veleno furono assorbite anche da chi, in buona fede, credeva di esserne refrattario»¹¹. A questo stesso processo di "mitridatizzazione" dell'opinione pubblica, ossia di lento avvelenamento ad opera della propaganda, fa riferimento di recente anche Marie-Anne Matard-Bonucci, che ipotizza effetti diversi, anche di desensibilizzazione delle coscienze e, dunque, di ridimensionamento dello sdegno provocato dalla persecuzione antiebraica¹².

Due furono, secondo De Felice, i settori della società italiana che aderirono più strettamente all'antisemitismo: il mondo della cultura e i giovani, nei quali ultimi individua risposte sostanzialmente differenti. Da un lato, la ricezione riuscita del messaggio propagandistico aveva radici nell'ingenuità giovanile, nell'abitudine, propria di tutta l'esperienza scolastica, a soggiacere alla manipolazione dall'alto di convinzioni e comportamenti, corroborata dall'esempio fuorviante dei maestri; dall'altro, l'adesione si caratterizzava come consapevole orientamento di chi, deluso dal fallimento del regime e bisognoso di

10. R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1961 (1977²), vol. II, pp. 453-4.

11. Ivi, p. 463.

12. M.-A. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, il Mulino, Bologna 2008, p. 267.

“nuovi valori” che rivalitizzassero l’alternativa fascista, trovò nel verbo razzista, oltre che un capro espiatorio per le tante promesse eluse, una chiave di lettura onnicomprensiva con cui aggredire il presente e il passato.

Sempre in tema di periodizzazione, indicazioni importanti sono venute da ambiti diversi della ricerca storiografica. Gli studi sul regime fascista e sulla cospirazione di “Giustizia e Libertà” in Italia hanno consentito in particolare di individuare una sorta di preludio alla successiva svolta antisemita proprio nella campagna di stampa scatenata dopo l’ondata di arresti che, nel marzo del 1934, travolse a Torino la cospirazione giellista di studenti e professori dell’università. La presenza tra loro di alcuni, come Leone Ginzburg, Sion Segre, Carlo, Giuseppe, Gino e Riccardo Levi, di famiglia ebraica, offrì il pretesto per lanciare allora quell’equazione antifascismo-ebraismo che anticipando *in nuce* il tema della strutturale inaffidabilità politica del mondo ebraico e della sua propensione al tradimento rinverdiva latenti stereotipi e preparava il terreno, nel contesto universitario e cittadino torinese ma non solo, per futuri sviluppi di carattere antisemita.

Dalle indagini sull’eugenetica, la demografia e l’etnografia in epoca fascista, così come dall’approfondimento dell’impostazione razzista del dominio coloniale italiano in Africa, sono state utilmente estrapolate altre linee di continuità: le esperienze di elaborazione teorica e scientifica insieme con le prove di governo segregazionista avviate in Etiopia confluirono nella gestazione di quello specifico razzismo fascista che fu fertile *humus* per la semina antisemita e divenne persuasivo avallo politico e scientifico per i suoi destinatari colti.

2

Testimonianze coeve e posteriori: gli studenti ebrei “tollerati”

Se sulla scorta di queste indicazioni, cerchiamo di restringere lo sguardo alla realtà giovanile affrontando più da vicino l’analisi di quella particolare “opinione pubblica” che ebbe come protagonisti gli studenti universitari, le prospettive d’indagine possibile passano per il ricorso a fonti diverse, quali le già citate relazioni poliziesche e

fiduciarie, le percezioni soggettive, coeve e posteriori, registrate in diari, lettere e testi autobiografici, la stampa di emanazione studentesca, la memorialistica e la documentazione interna della vita delle comunità accademiche.

Per quanto riguarda le testimonianze individuali, lo spartiacque fondamentale è tra chi fu perseguitato e chi, immune dalle vessazioni inflitte a compagni e docenti, ne fu da vicino spettatore.

Come è noto, diversamente da altri contesti europei, pure connotati da una logica antisemita, nel caso italiano non si adottò il sistema delle quote, che introduceva negli atenei un criterio di proporzionalità connesso all'incidenza demografica della componente ebraica sul totale della popolazione, ma si optò per quella che venne presentata come una necessaria decontaminazione dalla perniciosa presenza ebraica, imponendo un iniziale, drastico divieto alla frequenza universitaria. Considerazioni di opportunità politica, specie in ambito internazionale, persuasero poi il governo a concedere una deroga – esclusi sempre, tuttavia, gli studenti ebrei tedeschi o austriaci – a chi frequentava già l'università purché, in regola con gli esami, completasse gli studi laureandosi o diplomandosi nella prima sessione possibile. Ancora non disponiamo di un dato certo circa il numero degli studenti riconosciuti ebrei, italiani e stranieri, già iscritti all'università al momento dell'entrata in vigore delle leggi razziali. Una stima approssimata e congetturale mi sembra possa collocarli, italiani e stranieri, in un *range* di 1.800-2.000 unità¹³ sul totale dei 77.429 studenti iscritti nell'anno 1938-39 alle 34 regie università e istituti superiori del sistema statale, nonché alle università e agli istituti liberi allora esistenti. Divenuti dei "tollerati", la cui carriera universitaria era a rischio, vittime di improvvisi divieti e preclusioni – dall'esclusione dalle mense e dalle biblioteche alla perdita delle borse di studio e di ogni aiuto economico, dalla radiazione dai GUF all'automatica estromissione dalle attività sportive –, bruscamente isolati in un ambiente connotato invece per tradizione da forte spirito di corpo, da rapporti orizzontali, paritari e amicali, costretti a una ricerca di relatori diventata ardua per l'indisponibilità dei docenti fascisti or-

13. I dettagli di questa mia proposta di valutazione quantitativa in *Contro gli studenti*, cit., pp. 177 e 184-8.

todossi¹⁴, solo in parte essi riuscirono a concludere gli studi, in una condizione esistenziale e psicologica profondamente mutata.

In assenza di una serie di testimonianze raccolte con sistematicità su questi temi e momenti, tali da risultare in qualche modo rappresentative del sentire del variegato mondo studentesco, procediamo ad approfondirne alcune, note e meno note.

Tra le prime conviene senz'altro richiamare una pagina di Primo Levi che, riandando alla sua esperienza di studente di chimica all'Università di Torino, *a posteriori* individuava con efficacia le mutazioni indotte nel 1938 nel tessuto relazionale della comunità accademica. Di fatto una tipologia nuova e provvisoria era stata creata *ad hoc* per gli ebrei che erano sì ancora formalmente studenti tra gli studenti ma, non più titolari di un diritto allo studio, vi erano ammessi in via transitoria, per concessione dall'alto e con precise restrizioni, rientrando in una categoria "ad esaurimento" destinata a scomparire dalle aule universitarie.

Da pochi mesi erano state proclamate le leggi razziali – scrisse Primo Levi dieci anni più tardi –, e stavo diventando un isolato anch'io. I compagni cristiani erano gente civile, nessuno fra loro, né fra i professori mi aveva indirizzato una parola o un gesto nemico, ma li sentivo allontanarsi e, seguendo un comportamento antico, anch'io me ne allontanavo: ogni sguardo scambiato fra me e loro era accompagnato da un lampo minuscolo, ma percettibile, di diffidenza e di sospetto. Che pensi tu di me? Che cosa sono io per te? Lo stesso di sei mesi addietro, un tuo pari che non va a messa, o il giudeo che «di voi tra voi non rida»?¹⁵

Levi mette così a fuoco la metamorfosi, in superficie poco appariscente, ma sostanziale, di una comunità integrata e unitaria, che di punto in bianco circoscrive alla maggioranza non ebrea i rapporti di reciprocità e uguaglianza in precedenza estesi a tutti e innesta un criterio differenziale gerarchico laddove esisteva soltanto la libera com-

14. Al proposito sono illuminanti le note che Elio Toaff ha dedicato alla sua esperienza di laureando in *Perfidi giudei fratelli maggiori*, Mondadori, Milano 1987. Sul tema cfr. anche la testimonianza di M. L. Fargion, *Lungo le acque tranquille*, Vallecchi, Firenze 1979.

15. P. Levi, *Il sistema periodico*, Einaudi, Torino 1975, p. 48.

petizione dell'intelligenza e del merito. Come un blasone, che riunisce nel suo campo prerogative ricevute da diverse discendenze, la società studentesca ne risultò «inquantata, divisa, bipartita e tagliata»¹⁶. L'antropologia negativa che la pubblicistica fascista diffondeva a danno degli ebrei provvide inoltre a rendere tali frontiere interne particolarmente odiose, creando tra studenti non ebrei ed ebrei un diaframma invisibile, raramente infranto da gesti e parole di esplicita solidarietà. In questo senso Primo Levi non contraddiceva se stesso quando in un'intervista del 1986 dichiarò di avere avuto «molto raramente» la sensazione di un ambiente ostile in Italia dopo le leggi razziali: in questo ambito come in altri, infatti, il piatto della bilancia fu appesantito dalle omissioni più che dalle azioni di manifesta ostilità e furono i silenzi, le timidezze, le prudenze e le autocensure che segnaronò il mutamento di clima nelle università.

Un caso a sé, particolarmente significativo, è quello documentato nelle carte personali di Achille Lino Jona, nativo di Asti, unico alunno di fede ebraica del collegio Ghislieri di Pavia, terzo anno di fisica al momento dell'entrata in vigore delle leggi antiebraiche. Di famiglia assai modesta, Jona aveva superato gli esami d'ingresso per il collegio nell'autunno del 1936, risultando beneficiario di una borsa di studio per un posto gratuito gravante sul lascito voluto da un illustre biologo e genetista, già docente a Pavia, Cesare Artom, che aveva nominato eredi del suo patrimonio il collegio Ghislieri e l'Ospedale infermi di Asti¹⁷. Al bivio tra proseguire gli studi in ingegneria al Poli-

16. Prendo a prestito questa immagine suggestiva da una pagina di C. Lévi-Strauss, *Tristi tropici*, il Saggiatore, Milano 2008.

17. Le clausole per l'assegnazione prevedevano l'origine astigiana dello studente – o, in mancanza di quella, la provenienza dal circondario di Alessandria – e un indirizzo di studio aperto a tutte le facoltà, eccettuate Giurisprudenza, Economia e Scienze politiche. Tuttavia, concludeva il testamento di Artom, l'ammissione al concorso doveva essere libera a tutti, qualunque fosse la confessione religiosa. Vale la pena di notare che nel suo testamento il professore aveva accennato esplicitamente all'ipotesi dell'erogazione del beneficio a uno studente di Alessandria, osservando che, in questo caso, sarebbe potuto «avvenire che qualche concittadino del munifico Papa Ghislieri potesse godere di un grande privilegio e di grandi soddisfazioni negli studi precisamente per il legame testamentario di un Artom», parole nelle quali si affacciava l'allusione garbatamente ironica alla propria ascendenza ebraica e, per contro, al ruolo eminente recitato da papa Pio V Ghislieri nella sto-

tecnico di Milano o a quello di Torino, la disposizione di legge che lo privava in quanto ebreo della borsa di studio si abbatté su di lui come una vera catastrofe e le lettere scritte agli amici di collegio in quei giorni rispecchiano uno stato d'animo di disperata amarezza. Si tratta di documenti estremamente interessanti, perché consentono di gettare uno sguardo sulle relazioni amicali di una "microsocietà" studentesca, quella collegiale appunto, particolarmente coesa, animata e intellettualmente vivace, interna all'altra, più ampia comunità studentesca dell'università ticinese. Dalle lettere si arguisce che la "diversità" ebraica di Jona – segnalata dalla carta di Israele appesa nella sua stanza, ma anche dalla frequentazione del circolo ebraico-sionista di Milano – non era passata sotto silenzio ma, in un confronto vivace con gli altri alunni del collegio, cattolici o agnostici, fascisti o indifferenti che fossero, alimentava discussioni e motteggi, in un clima che tuttavia diverse testimonianze concordano nel definire libero, spregiudicato e stimolante¹⁸.

Quando la legge intervenne a colpire in Jona la sua identità ebraica, le reazioni dei compagni più vicini a lui furono dunque di smarrimento e di angosciata trepidazione. Se ne faceva interprete uno di loro, Franco Bolzern, suo compagno di studio e amico provato, scrivendogli:

Gli ultimi avvenimenti mi hanno turbato tanto, non ti so dire quante volte ho ripensato con rammarico ai nostri stupidi scherzi di quest'inverno, quando con tanta leggerezza parlavamo e ridevamo su argomenti che adesso hanno assunto, in molti casi, l'aspetto della tragedia, ma noi non sapevamo, non potevamo immaginare quello che sarebbe capitato, ché altrimenti il nostro spirito, più o meno felice, sarebbe stato sciocca cattività. Ma tu invece sai che, se eravamo sciocchi, non eravamo cattivi. Lino, sarai ancora almeno mio compagno in Collegio?

ria dell'antigiudaismo cattolico. Cfr. al proposito Archivio del collegio Ghislieri di Pavia (d'ora in avanti ACGPV), Fondo rettorato, b. Jona Achille Lino. Mi è grato ringraziare la direzione del collegio per la disponibilità offertami nel consentire e agevolare le mie ricerche.

18. Sul clima del collegio Ghislieri in epoca fascista cfr. le testimonianze raccolte in A. Arisi Rota, A. Mauro (a cura di), *Libri senza moschetto. Riviste, periodici, monografie e opuscoli di cultura e di propaganda del Ventennio*, Ibis, Pavia 1995; I. Ferrario (a cura di), *Il Ghislieri della Ricostruzione*, Ibis, Pavia 2000.

È una solidarietà privata, questa espressa per iscritto, ma diventa qualcosa di più quando lo stesso Bolzern il 3 aprile 1939, appresa la decadenza di Jona dalla borsa di studio, scrive al rettore del collegio, Pietro Ciapessoni, per sollecitare, con discrezione e rispetto, il suo interessamento verso l'amico perseguitato e sottolineare che «noi lo consideriamo sempre dei nostri»¹⁹.

L'ipotesi di Bolzern che il rettore del collegio fosse strumento riluttante della disposizione odiosa a danno del compagno è più che suffragata dai documenti dell'archivio collegiale, dai quali risulta che Ciapessoni, per nulla in sintonia con le direttive del regime, profittò dei risicati margini di manovra di cui disponeva per prendere tempo e garantire fino a tutto il marzo 1939 il pagamento della rata della borsa di studio a Jona. Di fronte al Consiglio d'amministrazione del collegio, Ciapessoni sostenne infatti che l'alunno non poteva essere confermato, ma nemmeno dichiarato decaduto, almeno per tre motivi: *a*) dal momento che, osservante delle regole stabilite dallo statuto, aveva superato con la prevista media dei 27/30 tutti gli esami del suo anno di corso; *b*) per il fatto che il testatore del lascito Artom era egli pure "di razza ebraica"; *c*) per il fatto che, non esistendo altro studente nativo di Asti o di Alessandria, il collegio si trovava nell'impossibilità di trasferire il beneficio ad altro studente ad anno accademico iniziato e dunque avrebbe finito per calpestare le volontà espresse nel lascito a suo favore. Questa tattica dilatoria mitigò e rallentò un poco gli effetti della legislazione entrata in vigore, ma non poté impedire che essa venisse alla fine applicata dopo un'esplicita e recisa presa di posizione ministeriale sul caso dell'alunno Jona²⁰.

19. Il carteggio tra Lino Jona e i compagni, trascritto dalla sorella Laura, è ora pubblicato in stralcio nella biografia di R. Odone Ceragioli, *Una voce inascoltata. Lino Jona tra sionismo e leggi razziali*, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 77-8 e 85.

20. Cfr. lettera del ministero dell'Educazione nazionale, Roma, 16 marzo 1939, in ACGPV, Fondo rettorato, b. Jona Achille Lino. Su Pietro Ciapessoni, romanista e rettore del collegio, cfr. P. Ciapessoni, *Scritti e ricordi. Storia economica e diritto romano*, a cura di A. Bricchi, Ibis, Pavia 2006. Per quanto riguarda il destino del lascito Artom, «In forza delle leggi razziali emanate dal governo fascista – scrive Aurelio Bernardi in una nota storica sul collegio da lui diretto – il patrimonio dell'eredità Artom, consistente in ottimi titoli azionari, avrebbe dovuto essere consegnato allo Sta-

Tornando a quest'ultimo, finita bruscamente l'esperienza ghislieriana e proseguiti a Torino gli studi in ingegneria, le lettere del periodo successivo testimoniano della continuità dei rapporti di profonda amicizia intrecciati a Pavia, ma anche di un suo più deciso e consapevole avvicinamento agli ambienti dell'ebraismo e, in particolare, a quella biblioteca della scuola ebraica che fu nella città subalpina crogiuolo religioso e culturale di giovani perseguitati. Un nuovo appassionato impulso all'approfondimento della lingua e della storia, della cultura e della spiritualità ebraica è in effetti la cifra comportamentale che accomunò molti giovani colpiti dalle leggi razziali. Nel momento in cui la loro piena identità italiana veniva contestata, i diritti di cittadinanza circoscritti, negato il loro patriottismo, l'interesse per il retroterra ebraico si affinò e caricò di nuovi significati. Sia per chi, come Lino Jona, aveva in precedenza già maturato un'attenzione non episodica per l'ebraico e anche per il progetto politico sionista, sia per chi vi si riavvicinò solo allora, la ricognizione dell'universo culturale e religioso ebraico fu una risposta alla spoliazione identitaria brutalmente inflitta loro dalla legge e un antidoto alla prostrazione indotta dai molti, nuovi divieti imposti.

Su questa nuova consapevolezza si poteva costruire con tenacia e orgoglio una linea di resistenza personale all'ingiustizia, battendosi con determinazione contro le piccole angherie burocratiche che l'applicazione della legge comportava (Jona, ad esempio, reagì energicamente al divieto oppostogli in quanto ebreo alla partecipazione a un viaggio di studio per laureandi ingegneri e ottenne alla fine dal rettore del Politecnico di Torino l'annullamento dell'odiosa esclusione²¹, superò inoltre di lena gli ostacoli nel percorso verso la laurea in ingegneria elettrotecnica, conseguita nel dicembre 1941) e, soprattutto, aprendosi a una più attenta e fattiva solidarietà verso i

to. L'Amministrazione del Collegio prese tempo, tergiversando nella consegna: quando le fu chiesto esplicitamente se vi erano "Fondazioni" istituite da ebrei, poiché i beni Artom erano stati intanto incorporati nel patrimonio del Collegio, si rispose che non ve ne erano: formalmente questa risposta era esatta e l'eredità Artom fu salva» (A. Bernardi, in *Annuario del Collegio Ghislieri*, Tipografia del libro, Pavia 1961, p. 177).

21. Cfr. Odone Ceragioli, *Una voce inascoltata*, cit., p. 137.

profughi ebrei d'Europa, i cui itinerari di fuga s'incrociarono in quegli anni in Piemonte²².

Quanto delle percezioni e riflessioni di Lino Jona tra il 1938 e la guerra ci è giunto attraverso le lettere e i frammenti documentari della sua breve esistenza trova un'eco significativa nelle testimonianze di altri suoi coetanei. Certo non per tutti le leggi razziali aprirono scenari di acuto disagio economico: il caso di Luciana Nissim, di famiglia ebraica biellese, studentessa di medicina a Torino, laureata nel luglio 1943, è paradigmatico di una sorta di allucinata normalità che affiora nelle lettere della stessa Nissim all'amico Lino Jona²³.

Le migliori condizioni economiche della sua famiglia, unite al riconoscimento per il padre della cosiddetta "discriminazione" che, come è noto, mitigava l'applicazione delle norme antiebraiche, consentirono ai Nissim di vivere gli anni tra il 1938 e l'estate del 1943 senza strappi traumatici dalle loro consuetudini – viaggi, villeggiatura estiva – in modo che, metabolizzato lo stupore per quello che nel 1938 era sembrato «un fulmine, un terremoto catastrofico», la percezione del pericolo imminente fu attutita dal ritorno a una apparente *routine*. Anche l'afflusso dei profughi ebrei stranieri in Italia, con il loro carico di bisogni e di dolorose esperienze, era letto come un'emergenza circoscritta, che non prefigurava affatto potenziali e concreti pericoli per gli ebrei italiani.

22. La morte precoce di Lino Jona nel dicembre 1942 è strettamente connessa all'abnegazione con la quale si prodigò in aiuto dei profughi ebrei stranieri ospiti nei campi d'internamento e in particolare in quello di Moncalvo nel Monferrato. Pochi mesi dopo la sua morte la persecuzione si abbatté brutalmente sulla sua famiglia: il nonno Amadio venne ucciso dai tedeschi nei pressi della stazione a Torino l'11 settembre 1943, padre e madre – Leopoldo Jona e Olga Levi – furono deportati ad Auschwitz e uccisi all'arrivo, le sorelle Elda e Laura riuscirono a sottrarsi all'arresto e a vivere nascoste, il fratello Donato si unì ai partigiani, la sorella maggiore, Enrica, pure deportata ad Auschwitz, fu tra i sopravvissuti dal campo e tornò ad Asti. Il primo commosso profilo di Jona fu scritto dal suo amico e compagno di studi Franco Bolzern, *Achille Lino Jona 1918-1942*, in *Annuario del Collegio Ghislieri 1952-1954*, Tipografia del libro, Pavia 1955, p. 135. Per le notizie sulla famiglia cfr. Odone Ceragioli, *Una voce inascoltata*, cit., pp. 166-8.

23. Cfr. in particolare lettera di L. Nissim, Biella, 18 luglio 1939, citata in Odone Ceragioli, *Una voce inascoltata*, cit., p. 96.

Sembrava un destino toccato ad altri, ma da cui noi saremmo stati preservati. E poi, apparentemente, non cambiava granché – scrisse molti anni dopo Luciana Nissim – la gente ci salutava come prima, molti non capivano cosa stesse succedendo e sembravano simpatizzare con noi,

ma al fondo, come per Primo Levi, come per Jona, la sensazione di un cambio di fase era altrettanto netta: «ci sentivamo come sradicati, avevamo perso ogni sicurezza, qualcosa si era rotto per sempre»²⁴.

Nemmeno Luciana Nissim ricorda episodi che nell'ambiente universitario l'abbiano ferita. Al contrario, non senza civetteria, fa emergere dal passato come in un fotogramma l'immagine di se stessa, ultima e brillante candidata all'esame di anatomia, *silhouette* elegante sullo sfondo delle grottesche divise fasciste d'obbligo per gli altri colleghi "ariani".

L'elemento qualificante ed esemplare della sua esperienza di studentessa emarginata risulta tuttavia l'approdo a interessi politici e all'impegno antifascista: «Nel mio anno di corso e in quelli contigui – raccontò la Nissim – feci amicizie sempre più strette con quei compagni che, ormai sempre più numerosi, cominciavano a dichiararsi antifascisti»; luogo d'incontro e di stimolanti discussioni fu anche per lei la biblioteca ebraica, prezioso ancoraggio per riattivare sentimenti di appartenenza e identità ebraica alquanto affievoliti nella sua famiglia, ma soprattutto per riconoscersi in un reticolo di amicizie che avvicinava Primo Levi, Ennio ed Emanuele Artom²⁵, e che preparò la successiva militanza nel movimento partigiano del Partito d'Azione sino all'arresto con Vanda Maestro, Primo Levi e Franco Sacerdoti e alla deportazione ad Auschwitz-Birkenau²⁶. La sequenza persecuzione-incontro con l'antifascismo-scelta partigiana è elemento comune di molte biografie di giovani studenti ebrei, oltre che tema meritevole di ulteriori approfondimenti storiografici, ed è

24. L. Nissim, *Ricordi della casa dei morti e altri scritti*, a cura di A. Chiappano, Giuntina, Firenze 2008, p. 76.

25. E. Artom, *Diari gennaio 1940-1944*, CEDEC, Milano 1966 (nuova ed. a cura di G. Schwarz, Bollati Boringhieri, Torino 2008).

26. Ivi, p. 77. Luciana Nissim (1919-1998) fu con Primo Levi una dei sopravvissuti del campo di Auschwitz; i suoi *Ricordi della casa dei morti* apparvero a stampa nel 1946 e furono tra le prime testimonianze sul lager.

confermato dal loro rilevante contributo, come aderenti, militanti e dirigenti, ai gruppi e ai partiti clandestini, il cui tessuto organizzativo prese corpo tra il 1939 e il 1943, confluendo poi nella Resistenza dopo l'8 settembre.

Tra le risposte che gli studenti ebrei diedero alla persecuzione va ricordata anche la cosiddetta arianizzazione, ossia la procedura avviata da quanti, facendo valere le ascendenze non ebreiche in un "matrimonio misto" e/o adducendo un pregresso battesimo, cercarono di spogliarsi di quell'identità negativa che era loro attribuita per decreto. In assenza di dati che misurino l'incidenza specifica di tali opzioni – ma Bruno Di Porto propone per l'esodo dalle comunità, prescindendo dall'emigrazione, una stima di 4.500 persone tra il 1938 e il 1941, comprendendovi dissociazioni e conversioni²⁷ –, conviene ricorrere una volta di più a un testimone e protagonista diretto, ossia alle pagine di Franco Lattes Fortini, nel 1938 studente del terzo anno di legge a Firenze²⁸.

«Dalla fine del 1938, a ventun anni, quando il mio cognome era stato sufficiente a isolarmi nella desolazione e nell'orgoglio, m'era parso di non crescere più»²⁹, ricordò Fortini, alludendo al trauma improvviso dell'entrata in vigore della persecuzione antiebraica che, espellendolo dal partito e dal GUF, comportava il divieto di utilizzare i servizi – dispense, mense, impianti sportivi, case dello studente – ad essi collegati e gli infliggeva un'emarginazione di carattere politico e simbolico, che tagliava reti relazionali e abitudini. La continuazione degli studi si compiva così in una dimensione di disagio concreto, ma soprattutto di imprevisto e repentino isolamento psicologico. Tra i docenti estromessi dall'università era Attilio Momigliano, che lo aveva avviato agli studi manzoniani e aiutato nella sua controversa vocazione letteraria.

Mi ritraevo da tutto – ne scrisse Fortini. Non orgoglio: desolazione, calcolo chiuso, abbandono. Mi ritraevo dai visi, dagli occhi degli ebrei – quelli mi-

27. B. Di Porto, *Gli ebrei italiani di fronte al 1938*, in "Rassegna mensile di Israel", 2, 2007, p. 260.

28. Di un altro caso di arianizzazione, quello dello studente pavese Gianfranco Ottolenghi, anch'egli figlio di un "matrimonio misto", si dà notizia nel mio *Contro gli studenti*, cit., p. 182.

29. F. Fortini, *Sere in Valdossola*, Marsilio, Venezia 1985, p. 7.

ti e silenziosi di Attilio Momigliano, cacciato dalla cattedra di letteratura italiana o quelli di Cesarino Cammeo, che li reggevi male, dilatati e interrogativi e lui si ammazzò nei mesi delle vittorie tedesche³⁰.

Col successore sulla cattedra di Momigliano, Giuseppe De Robertis, Fortini non riprese il dialogo letterario interrotto e i suoi studi sarebbero proseguiti poi su un'altra rotta, la storia dell'arte, sino alla tesi in lettere con relatore Mario Solmi e alla seconda laurea, dopo quella in giurisprudenza, conseguita nel giugno del 1940, anche qui con una regia anomala dove abito scuro, cravatta e camicia bianca del candidato segnalavano la sua permanente emarginazione dal GUF e l'inibizione all'uso della camicia nera.

Le scelte dello studente fiorentino furono fortemente complicate dal retaggio di una giovinezza tutta vissuta entro il perimetro del fascismo, che era stato percepito senza tentennamenti – spiegò nel 1944, ormai rifugiato in Svizzera –

come *autorità*, autorità dello Stato, [che] si identificava anzi con lo Stato e con la patria; era una *istituzione* che s'era sempre veduta, come gli uffici comunali, la chiesa, il botteghino del lotto e la caserma; era, soprattutto, la *normalità*. Il littorio era un simbolo ovvio e familiare come il tricolore, gli stemmi delle privative e il monumento ai caduti³¹.

Malgrado i trascorsi antifascisti del padre, Dino Lattes, implicato nel 1925 nell'impresa salveminiana del "Non Mollare", e, anzi, proprio in ragione dello stigma negativo che quel passato proiettava su tutta la famiglia e che andava neutralizzato perché non nuocesse al figlio, quest'ultimo era sempre stato spinto a integrarsi nelle organizzazioni giovanili del regime, fino alla partecipazione da studente universitario alle gare littoriali, motivo di compiacimento in famiglia come per un traguardo raggiunto di riuscito reinserimento sociale.

Scattata l'applicazione delle leggi antiebraiche, il padre tentò vanamente di ottenere, come volontario combattente nella Prima guer-

30. Id., *I cani del Sinai*, Quodlibet, Macerata 2002, p. 45.

31. Id., *La gioventù italiana e il fascismo*, inedito, dattiloscritto di 17 pagine, in Istituto per la storia della Resistenza in Toscana di Firenze, Archivio Fernando Schiavetti, b. 30, Lattes Fortini, p. 2.

ra mondiale, l'illusoria "discriminazione" prevista per le categorie benemerite verso il paese e verso il fascismo. Frustrato questo passo – il padre risultava infatti schedato come ebreo pericoloso e come tale fu arrestato all'epoca della dichiarazione di guerra, nel giugno 1940 – il ricorso all'arianizzazione del figlio apparve come la possibile strategia alternativa di autodifesa, l'unico strumento disponibile per sventare la minaccia di un ritorno coatto tra le mura invisibili di quella ammodernata versione di ghetto che il fascismo aveva inventato con le sue leggi.

Facendo leva sull'"arianità" della madre Emma Fortini del Giglio, cattolica, nonché retrodatando il proprio battesimo, avvenuto nella Chiesa protestante valdese, al termine di un'evoluzione spirituale autonoma, Franco Fortini accondiscese alle pressioni familiari e si sottopose all'umiliante trafila burocratica che doveva restituirgli qualcuno dei diritti revocati.

Ricordo con quanta serietà penosa ho ricevuto, nel maggio del 1939, il battesimo che – retrodatato di dieci o dodici mesi – avrebbe dovuto scamparmi. Con che vergogna anche: non di apostasia ma di ipocrisia. In quei mesi, affannarsi a chiedere udienza alle autorità dei Gruppi Universitari fascisti, a fare anticamere interminabili, con batticuore e l'inutile dignità, a sollecitare interventi di notabili o dichiarazioni di amici che attestassero la mia lealtà al regime. Ma non c'era verso, quelli del Fascio non erano così cretini e nessuno mi rinnovava più una tessera³².

Diversamente dai casi sopra citati, per Franco Fortini non poté dunque funzionare la riappropriazione delle radici ebraiche e di conseguenza la solidarietà di un'identità perseguitata e condivisa. Il senso di vuoto, l'isolamento e l'amarezza per «l'occlusione di ogni avvenire»³³ furono la cifra di un'autonoma ricerca di nuovi riferimenti e, malgrado la storia familiare, malgrado la persecuzione, malgrado tutto, il cerchio del conformismo fu infranto poco alla volta e la scelta consapevole in senso antagonistico al fascismo maturò negli anni, scandita da episodi fissati poi indelebilmente nella memoria, come questo:

32. Id., *I cani del Sinai*, cit., pp. 48-9.

33. F. Fortini, P. Jachia, *Fortini. Leggere e scrivere*, Nardi, Firenze 1993, p. 36.

“Sporco ebreo antifascista!”, queste parole, accompagnate da un pugno e dal sapore del sangue sui denti; e il pugno era quello di un senior della Milizia, fratello d’un mio conoscente che avrei traviato col mio giudaismo; e miei i denti; in una via del centro di Firenze, tra la folla, primi di novembre del 1939³⁴.

La tessera restò, malgrado l’arianizzazione, un miraggio, mentre fu riconcesso a Fortini l’onore di vestire la divisa nell’esercito: la chiamata alle armi fu così accolta, non senza contraddizioni, come una catarsi liberatoria.

3

Testimonianze coeve e posteriori: gli studenti non ebrei

Proteste esplicite nelle università da parte degli studenti non se ne ebbero, questo sembra assodato. Più problematico è capire se e quanto gli studenti ridefiniti “ariani” approvassero la svolta antisemita e quanto essa abbia inciso nel loro orientamento critico o consensuale verso il fascismo.

Su questo tema si è molto esercitata la memorialistica postbellica, nel solco tracciato dal «lungo viaggio attraverso il fascismo» di Ruggero Zangrandi, fino a costruire una sorta di *topos* che attribuisce alla campagna antisemita un ruolo importante, talvolta decisivo, nell’avvio del processo di distacco critico della gioventù intellettuale dal fascismo. Riviste a distanza di anni, quelle pagine appaiono indelebilmente segnate dall’impulso individuale e generazionale di chiudere i conti col fascismo per guardare oltre, per accompagnare percorsi diversi di coinvolgimento nella ricostruzione e nella vita politi-

34. Fortini, *I cani del Sinai*, cit., p. 49. Fortini si avvicinò poi alla rete clandestina dell’antifascismo, visse lo sfascio dell’esercito dopo l’8 settembre e riparò in Svizzera. Di lì rientrò nell’*enclave* liberata di Domodossola e partecipò alla difesa della repubblica partigiana. In Svizzera si avvicinò al socialismo ed ebbe da Ignazio Silone la tessera del partito. Al proposito cfr. R. Brogginì, “Svizzera, rifugio della libertà”. *Lesilio inquieto di Franco Fortini (1943-1945)*, in “L’Ospite ingrato. Annuario del Centro studi Franco Fortini”, 2, 1999, pp. 121-67 e il mio *Generazioni a confronto. Fortini, Bolis e un dibattito su giovani e fascismo nella Zurigo di Silone*, in corso di stampa in *Zurigo per Silone. Atti del convegno di studi*.

ca repubblicana e, dunque, condizionate da moventi pratici e psicologici che sostanzialmente modellavano la rievocazione autobiografica e i tentativi di storicizzare l'esperienza collettiva della gioventù del littorio. I noti meccanismi di costruzione della memoria – rimozione e omissione, decontestualizzazione e suggestione – sono tutti in gioco in questa letteratura, nei casi migliori caratterizzata da uno sforzo genuino di autoripensamento e di ricerca di senso, nei peggiori ispirata da un'intenzione autoassolutoria e strumentalmente distorsiva della realtà. Come in tutti i “documenti di memoria” l'oblio, l'interpolazione, la labilità del ricordo, inavvertiti o intenzionali, cospirano a insidiare l'efficacia e attendibilità della rievocazione e impongono in sede storica una valutazione attenta e analitica.

Recenti persuasive riletture di quella memorialistica ne hanno sottolineato le aporie e le incongruenze, cercando di esplicitare le esigenze cui essa rispondeva, nel contesto delle strategie di reinserimento della generazione degli anni Trenta entro le coordinate dell'antifascismo e dei partiti repubblicani³⁵. Non credo tuttavia che tali esigenze ne oscurino *in toto* la credibilità, che caso per caso va vagliata.

Tornando alla persecuzione degli studenti ebrei nelle università, il problema di fondo nel dopoguerra è duplice: da un lato, giustificare l'acquiescenza generalizzata che non fece scattare la molla della solidarietà verso i compagni angariati e i docenti cacciati e nemmeno alimentò specifiche contestazioni su un piano formale e “corporativo”, in difesa dello *status* comune di studiosi; dall'altro, dare ragione di una vistosa mobilitazione antisemita che nella stampa del GUF ebbe la sua tribuna propagandistica privilegiata, ma che si tradusse in un secondo tempo anche in violenze – come l'assalto al tempio di Ferrara o le gesta “neosquadriste” antiebraiche del GUF di Trieste –, che videro protagonisti e comprimari i fascisti universitari.

A prescindere dall'esistenza di una fenomenologia di gesti privati di simpatia e solidarietà, come quello citato dei compagni di Jona, fenomenologia difficile da censire e apprezzare, la ricorrente indicazione del 1938 come di un momento di crisi di coscienza nella gio-

35. In particolare cfr. L. La Rovere, *L'eredità del fascismo: gli intellettuali, i giovani e la transizione al postfascismo 1943-1948*, Bollati Boringhieri, Torino 2008.

ventù italiana riflette certo nella letteratura memorialistica del dopoguerra la percezione dell'“indecenza” del razzismo, che nell'Italia postfascista e nell'Europa democratica, ormai edotte della tragedia del genocidio ebraico svelatosi in tutta la sua enormità e organizzata eccezionalità, era unanimemente messo al bando. Di conseguenza quell'indicazione può essere stata enfatizzata e anticipati atteggiamenti critici che presero forma più tardi, ma non credo sia completamente destituita di fondamento.

Quando, ad esempio, Ugoberto Alfassio Grimaldi afferma che «l'avvenimento che mi portò a sentire come un peso la mancanza di libertà e a pormi il problema del fascismo in termini di moralità fu il razzismo»³⁶ non mi pare indulga a un'autorappresentazione legittimante, anche perché, raccontando il suo impegno, tutto speculativo, di studiare il razzismo, da Rosenberg a Evola e Preziosi, descrive onestamente un autentico atteggiamento di “credente”, caparbiamente intento alla ricerca di argomenti teorici e di strumenti dialettici atti a rendere compatibile e ad armonizzare l'ideologia antisemita con il sistema dottrinale del fascismo, nel quale egli si identificava appieno.

L'esito del suo sforzo di approfondimento fu che «il razzismo con la sua gretta natura materialistica non riusciva ad entrare nel sistema senza stridori e cigolii» e questa conclusione lo portò a dubitare della logica dottrinale del fascismo, anzi, a intuirne l'eclettismo e a intravedere nel regime, dietro la vantata coerenza di principi e prassi, la prosaica realtà di un potere personale che piegava a sua discrezione gli uni e l'altra. Ma il dubbio affiorato non comportò affatto di «rompere i ponti» col fascismo, anzi rafforzò nel giovane la sua vocazione riformatrice e miglioristica – «dentro al fascismo bisognava costruire la barricata, non per abbatterlo, ma per liberarlo e rifarlo» –, coniugandosi nel contempo con un atteggiamento di critica selettiva, assai diffuso e confermato da altre fonti, che investiva l'*establishment* del regime, ma risparmiava il duce, protetto dal mito della sua geniale infallibilità³⁷.

36. U. Alfassio Grimaldi, *Autobiografie di giovani del tempo fascista*, Morcelliana, Brescia 1947, p. 59.

37. Ivi, p. 61.

Chi nel 1947 scriveva queste pagine era stato studente all'Università di Pavia, in gara a Bologna ai littoriali della razza nel 1940 e, ancora nel 1943, collaboratore di "Civiltà fascista" proprio sul tema della razza³⁸: nella sua rievocazione questo itinerario di ricerca non viene né taciuto né artatamente valorizzato come antifascismo *in pectore*, tutt'altro. Per molti versi la sua testimonianza, dunque, ci pare preziosa, sia per quanto esplicitamente racconta, sia per quanto vi rimane implicito. Quando, ad esempio, a proposito della svolta razzista, rammenta la percezione di un'«evidente immoralità» e di un «grottesco assurdo», ma vi collega la sua reazione tutta intellettualistica – la fuga nella teoria –, ci descrive in modo paradigmatico l'atteggiamento mentale e psicologico di chi, allenato a giustificare più di un corposo "effetto collaterale" alla luce delle necessità della rivoluzione, aveva appreso alla scuola del fascismo spiritualista a trascurare la realtà fattuale per inebriarsi ed esercitarsi sulle parole e le formule astratte. Il suo sguardo dunque sorvolava sulla scandalosa realtà persecutoria in atto che, anche sotto i suoi occhi, a Pavia aveva visto allontanato dalla cattedra il 10 per cento del corpo docente – e proprio dalla facoltà di Lettere da lui frequentata aveva cacciato Adolfo Levi, filosofo scettico e umanista – e si addentrava nel *background* multiforme del pensiero razzista alla ricerca di nessi di affinità ideologica.

Questa messa in mora della ripulsa etica di fronte a presunte, superiori istanze – fossero queste di carattere politico-ideologico o atinenti alla politica di potenza italiana e alla collocazione internazionale – mi pare sia la chiave di lettura degli atteggiamenti di non pochi elementi della gioventù colta e rimanda alla concezione totalitaria, ch'essa in gran parte introiettò, di uno Stato che risolvendo in se stesso le dimensioni dell'etica, della politica e in definitiva della verità, imponeva ai militanti di sacrificare i dettami della coscienza e della sensibilità individuale.

Una conferma a questa lettura viene dalle pagine autobiografiche di un altro allievo dell'Università di Pavia, Luciano Bolis, già condannato dal Tribunale speciale nel 1942 per un ingenuo tentativo di

38. Terzo classificato a Bologna sul tema *Razza e costume nella formazione della coscienza fascista*, firma *Razza e Nazione*, in "Civiltà fascista", 4, 1943, pp. 226-35.

cospirazione studentesca e dopo l'8 settembre 1943 riparato in Svizzera. A Zurigo nel 1944, prima di rientrare in Italia per impegnarsi, al fianco di Ferruccio Parri, come elemento di punta della Resistenza in Liguria, volle spiegare per iscritto agli antifascisti fuorusciti della "vecchia guardia" repubblicana e socialista il suo passato di giovane e fervoroso fascista, ripercorrendo l'ardua ricerca di nuovi valori e l'approdo all'opposizione, vissuta prevalentemente in una dimensione di rifiuto morale e culturale.

In questo testo di forte tensione intellettuale e di grande limpidezza espressiva, significativamente intitolato *Storia di una conversione*³⁹, Bolis descrive tra l'altro gli «stati d'animo di transizione» che avevano accompagnato lo sgretolarsi progressivo dei suoi convincimenti di fascista e menziona il 1938 come un momento importante. Anche nel suo caso non si era trattato però del decisivo punto di svolta in senso antifascista, ma piuttosto dell'avvio di una fase di dubbi e di contrasto interiore:

Benché io non ne fossi informato per altra fonte che quella ufficiale, pure esso [cioè il nuovo corso antiebraico] suscitò il mio sdegno e la mia riprovazione di uomo ferito nel senso della solidarietà umana che in me era molto spiccato. Ma – aggiunge Bolis – in ultima analisi io credevo sempre di dover arginare l'irrompere di questo sentimento di umanità per una superiore "ragion di Stato", cioè come per una triste necessità storica, in forza di considerazioni di carattere politico e d'interesse nazionale (cioè trascendente la stessa sorte degli individui, secondo la mia mentalità di allora) nelle quali io credevo sempre.

Con grande sincerità, scrutando a ritroso nelle sue convinzioni di fascista "credente", Bolis riesce così a ricostruire in modo illuminante

39. Il ritrovamento del testo, dimenticato tra le carte di Fernando Schiavetti, allora conservate a Zurigo, è stata l'occasione del mio incontro con Bolis, che mi autorizzò a pubblicare la sua *Storia di una conversione*, in "Nuova Antologia", 2139, 1981, pp. 56-91. Sullo stesso tema Bolis ritornò alcuni anni più tardi in L. Santucci, G. Bersellini, L. Bolis, *Antifascisti perché. Ricordi e riflessioni di tre giovani degli anni Trenta*, Ibis, Pavia 1983. Sulla sua esperienza di partigiano arrestato e torturato nonché sul suicidio maldestramente tentato e fallito cfr. L. Bolis, *Il mio granello di sabbia*, Fabris, Genova 1947, che, conosciuto come un piccolo, antiretorico "classico" della letteratura resistenziale, ebbe poi molte successive edizioni.

il meccanismo logico di quel suo remissivo cedimento sui valori etici in nome di una sofferta accettazione delle priorità politiche:

dal momento che mi sentivo io disposto a sacrificarmi per la patria, anche i signori ebrei – pensavo – se fossero patrioti, avrebbero dovuto esser contenti di compiere a loro volta questo sacrificio di cui erano richiesti. Era insomma una stortura intellettuale, [...] un *idolum fori* (per dirla baconianamente) che tarpava le ali al volo della mia sensibilità di uomo, offeso nel sentimento della dignità che vedevo colpita negli altri, in nome di una ragion di Stato ch'io non sapevo in nessun modo giustificare, ma che ammettevo per fede⁴⁰.

Vibra in queste righe un impulso di chiarezza interiore, privo di qualsiasi autoindulgenza, sintonizzato sulle vicende della guerra allora ancora in atto e sulla partecipazione a un dramma, cui lo stesso Bolis avrebbe di lì a poco preso parte attiva. Nel suo sforzo di comprensione del passato non v'è spazio dunque per esibizioni di presunte benemerienze o di patenti di illibatezza e ciò rende questa testimonianza autocritica particolarmente suggestiva ed efficace.

In entrambi i casi citati la svolta del 1938 è comunque fonte di inquietudine e al più di disagio interiore, ma non si può dire occasione di una vera crisi di coscienza o di fiducia nel fascismo.

4

Studenti cattolici e razzismo fascista: il caso di Teresio Olivelli

Un tema controverso che da tempo ha catalizzato e continua a catalizzare l'attenzione degli studiosi è stato l'analisi dell'atteggiamento cattolico di fronte alla svolta antiebraica, sia nell'ambito istituzionale ed ecclesiastico, sia nel più vasto e complesso spazio del mondo cattolico italiano. Restringendo il nostro sguardo alla gioventù universitaria di ispirazione cattolica, alcuni punti fermi interpretativi emergono dalle ricerche sulla FUCI e sul Movimento laureati cattolici, ove si è identificato nel diffuso rigetto della persecuzione razziale l'avvio di un'evoluzione che in quegli ambienti da posizioni di inizia-

40. Bolis, *Storia di una conversione*, cit., p. 74.

le afascismo avrebbe condotto molti a un antifascismo senza compromessi. D'altra parte, è pure stato riportato alla luce il complesso retroterra, ove erano radicati pregiudizi religiosi e presupposti teologici e culturali, che influì sensibilmente nell'orientare le coscienze cattoliche di fronte alla "questione ebraica": di qui l'intreccio e il dosaggio, mutevole nel tempo, di anti giudaismo e antisemitismo, che, con varianti antiche e moderne, nazionalistiche e non, e con punte di minoritario razzismo cattolico, nell'Italia del Concordato predispose il terreno per una risposta complessivamente debole alla svolta del 1938, circondata di prudenze e di ambiguità, di silenzi e di avalli autorevoli⁴¹. La seduzione esercitata dall'antisemitismo "moderato e saggio", alla Belloc⁴², volto a forme di "segregazione amichevole" per intenderci, spiega molti dei cedimenti che al proposito anche tra gli studenti cattolici si registrarono in quegli anni e che si tradussero in una mancata solidarietà verso i compagni e i docenti divenuti bersaglio delle misure antiebraiche.

Anziché abbozzare un quadro di gruppi e posizioni individuali, necessariamente incompleto e riduttivo, vorrei soffermarmi su uno dei casi paradigmatici di questo mondo studentesco, tanto noto quanto tuttora meritevole di approfondimento storico. Su Teresio Olivelli disponiamo di testimonianze appassionate come quella di Alberto Caracciolo⁴³, di interventi d'occasione e commemorativi, nonché di voluminose biografie, che il processo di beatificazione in corso ha in parte condizionato. Lo spessore morale e intellettuale del personaggio, la sua sensibilità religiosa e caritativa, l'energico attivismo nella vita studentesca pavese, nella FUCI e nel fascismo rendono il suo itinerario insieme esemplare e del tutto anomalo, spezzato in due dalla scelta di campo antifascista, maturata in Russia e poi intre-

41. In una bibliografia ormai assai ampia mi limito qui a citare i lavori, cui ho fatto più direttamente riferimento, di R. Moro, *Afascismo e antifascismo nei movimenti intellettuali di Azione cattolica dopo il '31*, in "Storia contemporanea", 4, 1975, pp. 733-801; *Le premesse dell'atteggiamento cattolico di fronte alla legislazione razziale fascista. Cattolici ed ebrei nell'Italia degli anni venti (1919-1932)*, ivi, 4, 1988, pp. 1013-119; *Pregiudizio religioso e ideologia: antiebraismo e antiprottestantesimo nel cattolicesimo italiano fra le due guerre*, in "Le Carte e la Storia", 3, 1998, pp. 17-66.

42. Cfr. H. Belloc, *Gli ebrei*, Vita e Pensiero, Milano 1934.

43. A. Caracciolo, *Teresio Olivelli*, La Scuola, Brescia 1947.

pidamente tradotta nell'impegno senza riserve nella Resistenza, nella difesa dei compagni di deportazione fino alla morte a Hersbruck.

Non stupisce dunque che l'epilogo eroico della sua breve e intensa esistenza abbia finito per imporsi come una chiave di lettura suggestiva, ma forse anche come la chiave di lettura esclusiva, per interpretare a ritroso decisioni e gesti, parole e scritti del giovane Olivelli. Tuttavia, il fatto che la fase del suo più risoluto impegno nel fascismo abbia coinciso con la campagna antiebraica e che proprio intorno al tema della razza ruotino le prese di posizione che lo misero in luce, accelerandone il *cursus honorum* nell'*establishment* fascista, pone diversi e importanti interrogativi e consiglia di ritornare filologicamente alle fonti di quell'impegno per chiarirne motivazioni e obiettivi⁴⁴.

Brillante studente di giurisprudenza a Pavia e alunno dal 1934 del collegio Ghislieri, sportivo generoso, animatore della vita studentesca, assiduo nell'assistenza ai poveri, Olivelli aveva tentato di coniugare la profonda adesione al cristianesimo con un esplicito e attivo consenso al fascismo. La laurea nel 1938 e poi gli studi di perfezionamento all'Università di Torino, dove divenne assistente di Piero Bobba, già docente a Pavia, e fu incaricato di esercitazioni presso la cattedra di diritto amministrativo, sembrano segnare un cambio di fase e, da un lato, accentuare il suo impegno di partecipazione attiva e propositiva alla vita politica, dall'altro, attenuare il coinvolgimento diretto nelle organizzazioni cattoliche e in primo luogo nella FUCI, cui riserva sempre simpatetica attenzione, ma che non elegge più a prioritario ambito di appartenenza e di rappresentazione identitaria. I carteggi personali tra la fine del 1938 e i primi mesi del 1939 documentano una sorta di redistribuzione di interessi, che lo spinge a declinare inviti e incontri con gli amici della FUCI e a farsi avanti nei dibattiti promossi dalle organizzazioni del PNF di Torino e nella collaborazione al "Lambello", una delle voci più aggressive del giornalismo studentesco fascista. I risultati non si fanno attendere: vince le gare prelittorali a Torino, partecipa ai littorali di Trieste nell'aprile

44. Traggo le osservazioni che seguono dalla consultazione delle carte personali del fondo Teresio Olivelli depositato all'archivio dell'Istituto pavese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea (d'ora in avanti ISRECPV, fondo TO).

1939 e viene proclamato littore dell'anno XVII per il convegno di dottrina del fascismo dedicato alla tematica razziale; in tale veste firma nell'ufficiale "Libro e Moschetto" la relazione finale sul convegno⁴⁵, frequenta quindi a Berlino presso la Hochschule für Politik il corso estivo per stranieri di politica nazionalsocialista⁴⁶.

Da questo momento in poi la problematica del razzismo fascista diviene un asse strutturale della sua riflessione, in parte per gli automatismi che ad esempio, in quanto littore della sessione precedente, lo rendono membro di diritto della commissione giudicatrice dei littoriali della cultura di Bologna⁴⁷, in parte perché la sua personalità e vivacità intellettuale vengono individuate come risorse preziose dalle gerarchie del partito, che propiziano la sua chiamata in settori nevralgici per l'applicazione stessa della legislazione razziale e più in generale per l'attività politico-culturale del partito. In questo senso la macchina dei littoriali come strumento di reclutamento dei giovani migliori nella classe dirigente ha funzionato a dovere. Nel giugno 1940 è infatti nominato segretario del servizio studi dell'Istituto nazionale di cultura fascista (INCF), nel dicembre dello stesso anno, costituitosi l'Ufficio studi e legislazione del Direttorio nazionale del PNF, viene chiamato a collaborarvi, ma, soprattutto, è designato rappresentante del PNF in quel Consiglio superiore della demografia e della razza che, presso il ministero dell'Interno, guida concretamente l'applicazione delle leggi antiebraiche.

Questi incarichi, coniugati con la collaborazione a "Civiltà fascista", definiscono il perimetro dei suoi interessi e della sua attività dal 1940 sino alla chiamata alle armi. Non si tratta, come è evidente, di posizioni secondarie o onorifiche, ma piuttosto di un innesto rapido

45. T. Olivelli, *La nostra politica della razza*, in "Libro e Moschetto", 8 aprile 1939.

46. Il corso si tenne dal 17 al 31 agosto 1939 e Olivelli fu assegnatario di un posto gratuito, cfr. lettera di Pietro Ciapessoni, rettore del collegio Ghislieri, al comando militare di Pavia, 3 agosto 1939, in ISRECPV, fondo TO, fasc. 7.

47. Cfr. *Inaugurazione del convegno di studi giuridico razziali*, in "Popolo d'Italia", 27 gennaio 1940. Olivelli fu anche relatore all'Università di Torino sul tema *Separatismo razziale e universalità di valori*, su cui cfr. il resoconto in "La Stampa", 21 maggio 1940, e intervenne nell'ottobre dello stesso anno al convegno culturale universitario italo-tedesco, tenutosi a Bologna, presentando una relazione dal titolo *I rapporti tra Popolo e Stato*, cfr. ISRECPV, fondo TO, fasc. 7.

in settori decisionali e operativi di grande rilevanza. Basti al proposito ricordare l'importanza che Aldo Serena, segretario del PNF dall'ottobre 1940, annetteva all'INCF, potenziato proprio perché divenisse il perno di un'innovativa «compenetrazione tra politica e cultura», capace di risvegliare e convogliare le energie dei giovani intellettuali verso il partito. Quanto all'Ufficio studi e legislazione, istituito nel dicembre 1940, se le tracce documentarie della sua attività sono quasi scomparse, il suo ruolo risulta comunque centrale nel progetto di ristrutturazione totalitaria che Serena ideò: doveva essere «una sorta di cantiere della rivoluzione» con una preminente funzione tecnico-giuridica, ma anche di direzione e di controllo del regime⁴⁸. In questi ambiti Olivelli riscosse un apprezzamento senza riserve, che Camillo Pellizzi, presidente dell'INCF, esprimeva con singolare calore e «affetto», elogiando non solo le sue «eccezionali» doti intellettuali, ma anche quelle di carattere e cioè «slancio e passione morale, generosità e lealtà, matura comprensione ed equilibrio nei rapporti sociali», virtù che si fondevano tutte «in un unitario stile di vita»⁴⁹.

Il dato corposo di questo consapevole *engagement* nelle istituzioni e nella politica del regime è stato iscritto dai biografi di Olivelli in una dimensione che potremmo dire “di servizio”, secondo la quale il giovane avrebbe tentato di permeare il fascismo con l'afflato del suo cristianesimo militante e, dunque, di operare *in vivo*, calandosi con slancio nella realtà concreta del PNF, un'ardita sintesi tra quelle due polarità. Con lievi aggiustamenti di giudizio, si è dato questo significato anche alle prese di posizione sul tema razziale, intendendo i testi e le relazioni di Olivelli come uno sforzo assiduo per sradicare dal terreno biologico l'accezione fascista di razza, ridefinendola sulla base di categorie culturali e storiche, volte a marcarne la distanza dall'antisemitismo nazista e a salvare invece il presupposto dell'universalismo cristiano⁵⁰.

48. Così nella ricostruzione di E. Gentile, *La via italiana al totalitarismo*, Carocci, Roma 1995, pp. 257 ss.

49. Attestato a firma Camillo Pellizzi, Roma, 30 maggio 1942, in ISRECPV, fondo TO, fasc. 8.

50. Così Caracciolo, *Teresio Olivelli*, cit., pp. 35-8 e 47 ss., su cui cfr. le osservazioni largamente condivisibili di La Rovere, *L'eredità del fascismo*, cit., pp. 306-9. L'interpretazione rimbalza in L. Dughera, *Teresio Olivelli*, Edizioni Paoline, Milano

Anche Alfassio Grimaldi sottoscrive questa lettura, usando al proposito un'efficace metafora sportiva:

Paganesimo nazista o cattolicesimo latino? – si domanda Grimaldi discutendo di gioventù e fascismo – Dopo l'Asse, nei littorali dell'ultimo triennio 1938-1940, dove sono presenti come ospiti anche le delegazioni nazista e falangista, scaturisce questo dibattito tra chi vuole avvicinare culturalmente il fascismo al nazismo e chi vuole invece conservargli i caratteri della latinità e della cattolicità. Si è parlato di Teresio Olivelli: non c'è alcun dubbio, per me, che Olivelli ha fatto i littorali della razza, a Trieste, e li ha vinti ragionando come quei corridori che vanno in testa al gruppo per moderarne l'andatura; cioè per evitare che il razzismo italiano [...] assumesse i caratteri assolutistici e paganeggianti che aveva quello tedesco. Quindi per attenuarlo, per impedire che attentasse al primato dello spirito, per impedire insomma che generasse quei mostri che invece poi ha generato⁵¹.

In queste righe si affaccia una sorta di slittamento temporale che spesso interferisce con la comprensione storica ed è in particolare operante a proposito di questo incandescente tema razziale. Si ragiona come posteri e si dà cioè per scontata, quasi deterministicamente, la catena di eventi che dall'antisemitismo di Stato, dichiarato nel 1938, fondamento per la confisca di diritti e beni degli italiani ebrei, avrebbe prodotto, nel prosieguo degli anni, la minaccia alla loro incolumità fino al finale sbocco nel genocidio. Discende da questa visione unilaterale del passato l'imperativo di chi testimonia e ricorda a distinguere responsabilità e connivenze, a individuare premonizioni e a cogliere, anche *in nuce*, segnali di larvata resistenza. Ma conviene non anticipare al 1938-39 scelte che furono successive, così come non va confusa la scarsa sensibilità di fronte alla violazione del principio cardine dell'uguaglianza del diritto e l'incapacità di cogliere quanto ora

1950 e in altre biografie dove la vita di Olivelli è ripercorsa come modello di santità laica e imitazione di Cristo. Un invito alla cautela e a un'analisi che non appiattisca sulla conclusione l'intera vicenda è in G. Guderzo, *Teresio Olivelli cinquant'anni dopo*, in A. Arisi Rota (a cura di), *Teresio Olivelli. Il coraggio di una scelta*, Ibis, Pavia 1996, p. 16.

51. U. Alfassio Grimaldi, *I giovani degli anni Trenta dal fascismo all'antifascismo*, in M. Fini (a cura di), *1945/1975. Italia. Fascismo, antifascismo, Resistenza, rinnovamento*, Feltrinelli, Milano 1975, p. 190.

ai nostri occhi si configura come l'innesto di un sistema castale di nuovo tipo nella società italiana, con l'avallo o la volenterosa complicità nello sterminio.

Alla luce di queste considerazioni credo convenga contestualizzare meglio le pagine di Olivelli che, ignaro degli sviluppi di un processo storico allora ai suoi esordi, si esercitò sulla tematica razziale con tutto il rigore di una forte personalità, di un intellettuale cioè ben deciso a raccogliere la sfida della politica. Ad attrarlo, credo, è una concezione agonistica e utopistica dei compiti dell'intellettuale, cui il fascismo in quella fase di forte mutamento sembrava aprire nuovi orizzonti. Chi torni a leggere il suo saggio per i littorali di Trieste vi trova un'esercitazione articolata e dotta sulla razza come «concetto dinamico», nel quale si postula la fusione degli elementi biologici (antropometrici e fisiologici) e ambientali (geografia, clima ecc.) con quelli storici, identificati con la tradizione di civiltà. In particolare, Olivelli si diffonde sulla sequenza romanità-cattolicesimo-Rinascimento-Risorgimento, intesa, nella sua continuità, come vitale «tradizione italica» e come tale capace di forgiare di generazione in generazione il dato razziale e di rielaborarlo. «Sintetico e evolutivo» sono due attributi del concetto di razza, che rimandano da un lato alla capacità di assimilare altri valori, dall'altro al suo sviluppo in positivo o in negativo. Sembrerebbe così che si sia lasciato un varco per considerare la razza una dimensione aperta al contributo di quanti incorporino il patrimonio della «tradizione italica», ma il passaggio successivo del testo ridimensiona tale apertura laddove, citando le leggi in materia di matrimonio, individua razze giudicate assimilabili e altre inassimilabili e precisa:

I popoli che con il nostro percorsero dalle origini un cammino parallelo (i cosiddetti ariani) sono affini e con relativa facilità assimilabili. Per altri gruppi la difficoltà è estrema e in caso di mescolanza prende importanza il fenomeno del meticcio.

La conclusione è che il principio razziale è compatibile con la dottrina cattolica e che esso «dispone la convivenza dei gruppi secondo le particolari attitudini in un ordine di funzioni organicamente distribuite», il che equivale a dire che il principio d'eguaglianza è archiviato e che la cittadinanza è un diritto a geometria variabile.

Nelle pagine di Olivelli le parole “ebreo” o antisemitismo non compaiono mai, ma è significativo che invece si affaccino nel testo riasuntivo che alla fine del convegno è redatto e condiviso dagli studenti intervenuti. Qui al punto 7 si legge: «la tradizione ebraica è continuata espressione di antiromanità», ovvero è estranea alla sequenza romanità-cattolicesimo e dunque esclusa dalla tradizione/razza italiana⁵².

Da questa analisi ravvicinata mi pare emerga come l'intervento di Olivelli si situi non tanto sulla linea di una contestazione del razzismo fascista – benché da giurista qual era non gli mancassero le categorie concettuali per discutere questo nuovo corso, che introduceva gradi diversi di cittadinanza – quanto sul piano propositivo di una sua variante moderata, ancorata alla preoccupazione di salvare anzitutto la compatibilità con il cattolicesimo. In controluce si può avvertire la polemica contro il razzismo estremista e fanatico dei settori filonazisti che, fra l'altro, erano anche i più aggressivi nell'attacco al “pietismo” e al “filosemitismo” cattolico. Basti ricordare, ad esempio, la campagna che “Il Regime fascista” o “Eccoci!”, testate entrambe di area farinacciana, avevano sferrato contro la stampa cattolica nell'estate-autunno 1938 con toni apertamente intimidatori e persino ricattatori⁵³.

Contro questa offensiva di parole Olivelli, che aveva in precedenza preso le distanze dalla FUCI, poté con maggiore autonomia e incisività ergersi quale campione e difensore dei valori cattolici, nel contempo proclamando perentoriamente la sintonia di fascismo e cattolicesimo e, anzi, rivendicando la centralità di quest'ultimo in quel patrimonio di tradizione/civiltà che poneva come base identitaria della razza italiana.

Nelle carte personali del giovane troviamo qualche indizio interessante di questa sua posizione avanzata, di pugnace cattolico *in partibus infidelium*, che suscitava insieme consensi e perplessità. «Fucini tutti plaudono loro littore» recita il telegramma col quale i suoi

52. Cfr. *Dottrina del fascismo*, dattiloscritto di 6 pagine, in ISRECPV, fondo TO, b. 7. È il testo presentato ai littoriali seguito dal comunicato stilato alla fine del dibattito.

53. Cfr. *Già si piagnucola*, in “Il Regime fascista”, 13 agosto 1938; *I soliti falsari*, ivi, 17 agosto 1938; G. d'Arrigo, *Ogni manifestazione di pietismo è in perfetta antitesi con lo spirito fascista*, in “Eccoci!”, 28 novembre 1938.

amici pavesi acclamano entusiasti quella che sembrava loro una desiderata consacrazione per rintuzzare l'attitudine di larvata ostilità e di sospetto da sempre ostentata dai fascisti verso i fucini⁵⁴. Altrettanto interessante è che il direttore di "Azione fucina", congratulandosi per la vittoria, gli rivolgesse l'invito a scrivere un resoconto del convegno littoriale, suggerendogli nel contempo l'eventualità di tenerlo anonimo, ma poi finisse per non attendere il testo e pubblicasse una pagina redatta da altri⁵⁵. Questa prudenza fa il paio col consiglio di don Rocco Invernizzi, zio e confidente di Olivelli, che a proposito della partecipazione ai dibattiti promossi in varie occasioni dal fascismo torinese gli scriveva di tacere la sua qualità di fucino e di «far risorgere l'antica cristiana legge del segreto»⁵⁶.

In definitiva Olivelli ci pare riprodurre nel suo pensiero preoccupazioni, ma anche preclusioni e debolezze di fronte all'antisemitismo condivise da molti settori del mondo cattolico di allora. Sullo sfondo di una situazione di difficoltà dei cattolici, sentì con forza la necessità di impedirne l'isolamento e, in linea con la ferma posizione della Santa Sede contro il paganesimo nazista, convinto che il fascismo non dovesse trarre ispirazione dal razzismo tedesco, volle battersi per preservare al proposito una variante italiana. Nel perseguire queste due finalità si impegnò volenterosamente nell'identificazione di un "razzismo buono", tutto imperiale e cattolico, che se respinge la sopraffazione, non esclude però forme di cittadinanza distinte e graduate. Non solo, ma il suo sforzo di differenziare fascismo e nazismo, se entrava in collisione con l'estremismo antisemita filotedesco, finì per convergere con l'impostazione più ortodossa del regime che, da subito, tenne ad accreditare la piena originalità delle leggi fasciste in tema di difesa della razza e la loro coerenza e continuità con la precedente politica del regime in ambito demografico. Di qui il consenso della commissione giudicatrice che assegnò la vittoria alla sua originale impostazione.

Tornando ad Alfassio Grimaldi e alla metafora sportiva: Olivelli si mise in testa per moderare l'andatura del gruppo? Certo, ma la cor-

54. Telegramma del 3 aprile 1939 a firma Crippa, in ISRECPV, fondo TO, b. 2.

55. Lettere di F. Lariccia a T. Olivelli, Roma, 12 e 17 aprile 1939, *ibid.*

56. Lettera di don R. Invernizzi a T. Olivelli, 8 febbraio 1939, *ibid.*

sia dei corridori era quella del razzismo e la sua vittoria portò comunque acqua a quel mulino, anche di fonte cattolica. Nelle pagine del 1939 non possiamo dunque leggere l'anticipata opposizione a un disegno di persecuzione che ancora non si era manifestato se non come spoliamento di diritti e di beni e che più tardi, diventato progetto di distruzione, egli avrebbe combattuto eroicamente sino al sacrificio della vita.

5

Stampa del GUF: osservazioni e interrogativi

Già De Felice ha individuato nella martellante propaganda della stampa fascista – «Batti e ribatti» – la chiave della lenta, ma parzialmente riuscita penetrazione del messaggio antisemita nella società italiana e ha additato nei GUF uno degli ambiti di maggior successo di questa strategia. Gli studi più recenti sul GUF e sulla stampa che essi elaborarono e diffusero hanno approfondito e precisato quella indicazione⁵⁷. Si è così accertato che il partito si servì con determinazione e abilità dei gruppi universitari assegnando loro la missione di «pattuglia di punta»⁵⁸ e di «truppa d'assalto» nella campagna razziale e che questi risposero con entusiasmo, zelo e intransigenza, mobilitandosi non solo nella loro stampa ma con concorsi, centri di studio e laboratori. La geografia di queste iniziative e il repertorio tematico delle diverse testate, comprese quelle sorte *ad hoc*, sono stati proficuamente indagati per ricostruire la dialettica di spontaneità e disciplina che vi si attivò, per coglierne i fenomeni di “specializzazione”, competizione e protagonismo, fino a tracciare una sorta di grafico che dal 1937 in poi registra la proposta, ripetitività e combinazione dei messaggi, il crescere e diminuire della loro intensità fino al diapason degli anni di guerra.

57. L. La Rovere, *Storia dei GUF. Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria 1919-1943*, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 339-49; S. Duranti, *Lo spirito gregario. I gruppi universitari fascisti tra politica e propaganda (1930-1940)*, Donzelli, Roma 2008, in particolare pp. 311-61.

58. Così F. Mezzasoma, citato in Duranti, *Lo spirito gregario*, cit., p. 259.

In queste note conclusive, rimandando ai pregevoli risultati di questa recente storiografia, mi limito a proporre a margine qualche osservazione e proposta per futuri approfondimenti.

Un primo corposo problema riguarda la rappresentatività di questa produzione. Se è vero che lo spoglio della stampa studentesca ci consente *a posteriori* di cogliere il carattere «sistemico e strutturale»⁵⁹ di queste campagne, il loro pianificato lancio e la miscela di inventiva e di ortodossia che *in itinere* connota questo tipo di comunicazione politica, resta da valutare quanto del mondo studentesco vi si identificasse. I collaboratori di queste testate coinvolti, in particolare, nell'agitare i temi del razzismo fascista sono una minoranza di "persuasori" che cerca di instillare il nuovo verbo nella platea dei compagni spingendosi anche oltre il perimetro dell'università oppure sono i portavoce e gli interpreti di punti di vista collettivamente condivisi dal loro ambiente di estrazione, la comunità studentesca? Il quesito è essenziale per più di un motivo: un conto infatti è individuare una modalità di costruzione del consenso che il PNF utilizzò mobilitando il GUF e la sua stampa, ossia alcune decine di giovani di brillante ingegno, chiamati a esercitarsi sul tema razziale; tutt'altro conto è invece leggere nei pezzi così confezionati uno specchio degli umori del loro mondo e servirsi di quei fogli come di sensori di una specifica "opinione pubblica" degli studenti universitari, altrimenti sfuggente e difficilmente sondabile.

Negli studi cui ho fatto sin qui riferimento questo nodo non è sciolto esplicitamente e i risultati dell'analisi della stampa del GUF slittano in più di un caso sul terreno della messa a fuoco *tout court* del sentire dell'élite giovanile colta del ventennio. Né è dirimente al proposito il dato quantitativo delle tirature di questa stampa che, ovviamente, in un contesto di dittatura non sono l'indicatore della libera scelta dei lettori.

Giova dunque ancora tornare su questa mappa di enunciati e riflettere sulla loro effettiva connessione con il "comune sentire" degli studenti italiani in tema di razzismo e di antisemitismo.

L'altro problema interpretativo aperto è quello che si affaccia nella testimonianza discussa, ma sempre stimolante di Norberto

59. Ivi, p. 311.

Bobbio quando, a proposito della stampa del littorio, osservava che «fu scritta senza forti convinzioni, in uno stato di euforia passeggera, di entusiasmo a fior di pelle, spesso al solo scopo di compiacere il potente o di evitare qualche guaio» e, richiamando la sua diretta esperienza dei meccanismi di uno Stato poliziesco, invitava a valutare «quanta parte di quel che si scrive o si recita in tali regimi [...] è viziata in partenza da mancanza di sincerità, da consapevole ipocrisia, da ostentata esibizione di fedeltà ai principi, tanto più ostentata quanto più non vi si crede nell'intimo», e dunque quanto essa si configuri più che come attività di elaborazione culturale come «atto di propiziazione»⁶⁰.

L'osservazione è pertinente anche per quanto riguarda la stampa dei GUF, i cui artefici furono tutti impigliati in una rete di pulsioni autopromozionali e di abitudini all'esercizio retorico come trampolino di lancio per migliori fortune personali. Rimane importante stabilire quanto di questa produzione è superficiale e rituale giaculatoria, quanto è il prodotto dell'aspirazione spregiudicata al professionismo politico, quanto è infine autentico convincimento. Il rischio è quello di attribuire altrimenti la qualità di teorici del razzismo fascista o l'autenticità di adepti della *nouvelle vague* antisemita a giovani sedotti e corrotti dai meccanismi del reclutamento della classe dirigente del PNF oppure plasmati al mimetismo ideologico dall'abitudine scolastica a fare esercizi e variazioni su un tema dato. Questa operazione, volta a sceverare quanto è frutto di strategie di carriera o di conformismi da automi, non è irrilevante al fine di valutare tanto l'effettiva capacità di influenza di questi messaggi – certo meno persuasivi se accompagnati nell'interlocutore dalla percezione del *background* appena indicato – quanto per comprendere appieno la miscela di responsabilità e irresponsabilità, di calcolo e di consapevolezza che connota i suoi autori.

Infine, va posto un interrogativo più volte affiorato e tuttora meritevole di approfondimenti: l'ossessiva insistenza sul tema razziale che segna la stampa studentesca non è anche, *a contrario*, la ri-

60. N. Bobbio, *Se sia esistita una cultura fascista*, in "Alternative", I, 1975, 6, pp. 54-68 (ora in Id., *Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea*, Carocci, Roma 1993, p. 104).

prova di una resistenza dell'ambiente universitario, e più in particolare della sua componente giovanile, ad adeguarvisi pacificamente e a integrarlo nel suo sistema di valori? In altre parole, l'antisemitismo gridato e accanito è anche un segnale della freddezza con cui veniva accolto?

Salvemini usa in un senso molto simile un'immagine suggestiva che propongo simmetricamente a chiusura di queste note aperte con parole sue: «I fascisti non si sentono sicuri di quello che potrà riservare loro il domani. Urlano sempre la loro forza e la loro invincibilità come un uomo in una foresta di notte che fischia per farsi coraggio»⁶¹.

61. Salvemini, La Piana, *La sorte dell'Italia*, cit., p. 227.

La Scuola per stranieri di Siena tra la Prima guerra mondiale e le leggi razziali

di *Maurizio Sangalli*

“La Vedetta Senese”, di martedì-mercoledì 7-8 agosto 1917, apre in una prima pagina ovviamente dominata dalle nuove sulla guerra, riportando nella “Cronaca di Siena” la notizia dell’evento: *RR. Conservatori riuniti. Inaugurazione del corso per gli stranieri*. È l’avvio della storia ormai pressoché centenaria della Scuola per stranieri, che però non fu sempre uguale a se stessa, che ha vissuto quattro diverse fasi, se non di più: cercheremo di seguire le tappe perlomeno del primo e del secondo di questi stadi, collocandosi essi temporalmente grosso modo nel ventennio 1917-38, con un’estensione ai primi anni di guerra¹.

Il periodo aurorale della storia della scuola dura poco, grosso modo cinque anni, dal 1917 al 1922, quello dei «corsi per gli stranieri delle nazioni alleate», secondo la definizione di Roberto Gagliardi², ma getta le basi per gli sviluppi futuri. Ne illustra i tratti fondanti proprio la lettura dell’articolo citato: innanzitutto, le lezioni sono concepite come «corso estivo di lingua e letteratura italiana per gli stranieri delle nazioni alleate», quindi uno scopo patriottico e un in-

1. Inizia a consentirla, questa riflessione, e lo permetterà sempre più approfonditamente (se l’iniziativa, come è negli auspici, avrà seguito), il riordino dell’archivio storico dell’Università per stranieri di Siena, già Scuola per stranieri, dopo la prima sistemazione, una trentina di anni fa, ad opera di Stefano Moscadelli, il cui inventario è reperibile in Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, *Archivio storico e Annuario accademico 1917-1975. Inventario, documenti, vicende storiche*, a cura di S. Moscadelli, M. C. Peccianti, Tipografia Senese, Siena 1976. Sulla storia della scuola cfr. il pionieristico lavoro di R. Gagliardi, *La Scuola per stranieri di Siena (1917-1972)*, Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri, Siena 1973, e quello di M. C. Peccianti, *Le origini e lo sviluppo dei corsi per stranieri a Siena: 1917-1945*, in Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, *Archivio storico*, cit., pp. 5-35.

2. Gagliardi, *La Scuola per stranieri*, cit., p. 14.

dirizzo linguistico e letterario insieme³. Per la verità, l'interesse per un allargamento degli orizzonti culturali italiani, sotto il profilo educativo, alle nazioni straniere deve essere fatto risalire a qualche anno prima. Mauro Moretti, analizzando gli orientamenti della rivista "L'Università italiana" durante i mesi della neutralità, antecedenti l'entrata in guerra, ha potuto notare già allora un maggiore spazio dedicato «al tema della presenza di studenti stranieri in Italia, da incoraggiare per mantenere ed innalzare il ruolo internazionale della nazione»⁴.

Quello senese è però il primo esperimento a coniugare i corsi di lingua con quelli di cultura, già attivati da anni, ad esempio, nella vicina Firenze, e si colloca in un'importante fase di transizione nell'ambito della storia del sistema accademico italiano: la legge Casati del 1859, recepita dallo Stato unitario e mai sostanzialmente modificata se non con la "politica delle leggine", sta esaurendo il suo percorso storico⁵. Nei primi decenni post-unitari, la questione più scottante era sempre apparsa quella di uniformare un sistema che presentava, sulla base del retaggio degli antichi Stati italiani, forti discrepanze e differenziazioni. Proprio le università toscane erano caratterizzate da una rilevante peculiarità, come Ilaria Porciani ha fatto rilevare. Peculiarità relativa a quel «blocco liceo-università», che legava strettamente l'istruzione secondaria a quella superiore, in cui «l'esame di baccellierato, che si sosteneva al termine del corso di studi liceale, aveva già il carattere di un esame per consentire l'accesso

3. Archivio storico dell'Università per stranieri di Siena (d'ora in avanti ASUSS), A.I.

4. M. Moretti, *La questione universitaria a cinquant'anni dall'unificazione. La Commissione reale per il riordinamento degli studi superiori e la relazione Ceci*, in I. Porciani (a cura di), *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, Jovene, Napoli 1994, pp. 207-309, in particolare p. 308, che cita in nota l'articolo di G. Del Vecchio, R. Gurrieri, *Le università italiane e gli studenti stranieri durante la guerra*, in "L'Università italiana", 13, 1914, pp. 149-54. Più in generale, sulla politica dell'istruzione negli ultimi anni Dieci e nei primissimi anni Venti cfr. G. Tognon, *Benedetto Croce alla Minerva. La politica scolastica italiana tra Caporetto e la Marcia su Roma*, La Scuola, Brescia 1990. Ma cfr. anche I. Porciani, M. Moretti, *Introduzione*, in G. Fioravanti, M. Moretti, I. Porciani (a cura di), *L'istruzione universitaria (1859-1915)*, Ministero per i beni e le attività culturali-Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 2000, pp. 19-73.

5. Porciani, Moretti, *Introduzione*, cit., p. 23.

all'università»⁶. Peculiarità che peraltro affondava le sue radici nei rivolgimenti operati all'interno del settore educativo sotto la dominazione napoleonica, rivolgimenti poi nella sostanza recepiti al rientro del granduca nel 1815⁷. La "lunga eredità Casati", come l'ha definita Giuseppe Ricuperati, si esaurisce, come è noto, con la riforma Gentile del 1923, al cui interno l'università riveste un ruolo centrale per quel "progresso della scienza" che ha impostato essenzialmente sul troncone delle discipline umanistiche la formazione degli italiani *colti* da allora in poi⁸. Ricuperati richiama anche, relativamente all'apertura internazionale degli atenei italiani negli anni immediatamente successivi alla riforma, lo studio di un docente italo-americano della Columbia University di New York, Howard Marraro, che, nel ripercorrere le tappe della riforma Gentile in uno scritto del 1927, successivamente ampliato, dedica un intero capitolo «alle opportunità offerte agli studenti stranieri e soprattutto americani» presso le università italiane⁹.

Anche a Perugia, pochi anni dopo, nel 1921, sorge un'iniziativa di stampo prettamente localistico, ma pure lì con uno sguardo specifico rivolto agli studenti stranieri: Astorre Lupattelli, e il ceto borghese perugino, capeggiato dal conte Romeo Gallenga Stuart, danno vita a conferenze per stranieri, di argomento storico, storico-letterario e storico-artistico. Il percorso della Stranieri di Perugia è però destinato a svilupparsi più rapidamente verso una sorta di para-ateneo, sino alla costituzione in vera e propria università: il riconoscimento dei titoli rilasciati, dapprima in Italia e poi anche in alcuni paesi stranieri, si lega strettamente all'evoluzione dal «modello conferenzieristico» a un «piano organico di studio in linea con il modello accademico»

6. Ivi, pp. 30-1.

7. Cfr. M. Sangalli, *La Toscana "imperiale": istruzione e società negli anni napoleonici*, in A. Bianchi (a cura di), *L'istruzione in Italia tra Sette e Ottocento. Da Milano a Napoli: casi regionali e tendenze nazionali*, La Scuola, Brescia, in corso di stampa.

8. G. Ricuperati, *Per una storia dell'università italiana da Gentile a Bottai: appunti e discussioni*, in Porciani (a cura di), *L'Università tra Otto e Novecento*, cit., pp. 311-77, in particolare pp. 313 e 321. Più in generale cfr. J. Charnitzky, *Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime (1922-1943)*, La Nuova Italia, Firenze 1996, in particolare pp. 130-8 sulla riforma dell'università all'interno del piano Gentile.

9. Ricuperati, *Per una storia dell'università*, cit., pp. 369-70.

co tradizionale», come ha scritto Paolo Gheda, che di quell'ateneo ha recentemente studiato in maniera altrettanto organica la storia¹⁰. Anche a Perugia, come a Siena, risulterà fondamentale l'apporto di Giovanni Gentile, che, a capo dell'Istituto interuniversitario italiano, farà appunto approdare l'iniziativa umbra verso l'erezione di una regia università per stranieri. Gheda sottolinea il carattere più "patriottico" che "nazionalistico" dell'esperienza perugina, ma è indubbio che gli stretti contatti di Lupattelli e del suo circolo con gli ambienti romani, fascisti e non, ebbero un peso non indifferente nella stabilizzazione dei corsi. In effetti, gli anni Venti vedono una minore ingerenza del regime, ritenendo i vertici che la propaganda dovesse seguire altre strade rispetto a quella del mondo accademico¹¹. Saranno gli anni Trenta, come del resto a Siena, a costituire un punto di svolta, quando la Stranieri assume in alcune occasioni il ruolo di una sorta di "apparato diplomatico parallelo" a fronte di un regime che, soprattutto oltremontana e oltreoceano, stentava a farsi accettare¹².

Tornando all'inaugurazione della Scuola per stranieri di Siena, essa si svolge alla presenza dei rappresentanti delle autorità cittadine, ma soprattutto viene individuata come proseguimento dell'attività educativa che da sempre era stata la cifra dei conservatori e dei collegi toscani, sin dalla risistemazione lorenese: ecco quindi riuniti il rettore del convitto nazionale Tolomei, la direttrice del convitto normale femminile e quella delle scuole leopoldine, quella dell'orfotrofio e il primo ispettore scolastico, il cavaliere G. Barni. Nasce quindi come corso per signorine ed educande, tanto che tra i nomi delle dame presenti ve ne sono alcuni che coincidono con quelli delle giovani che poi frequenteranno i corsi. E nasce con un forte lega-

10. P. Gheda, *La promozione dell'Italia nel mondo. L'Università per Stranieri di Perugia dalle origini alla statizzazione*, il Mulino, Bologna 2004, p. 16. Al di là di inutili questioni di precedenza, alla luce dell'esperienza senese, non risponde in ogni caso all'evidenza storica attribuire all'iniziativa umbra il primato di «per la prima volta dalla conclusione della grande guerra [avere offerto] il proprio servizio culturale agli stranieri» (ivi, p. 33).

11. Cfr. M. Isnenghi, *L'educazione dell'italiano. Il fascismo e l'organizzazione della cultura*, il Mulino, Bologna 1979; cfr. anche G. Turi, S. Soldani (a cura di), *Fare gli italiani. Scuola e cultura nell'Italia contemporanea*, il Mulino, Bologna 1993.

12. Gheda, *La promozione dell'Italia*, cit., p. 100.

me con le scuole normali per l'abilitazione all'insegnamento, «avviamento a una più completa istituzione, quella cioè di una R. Scuola di Magistero per abilitare gli stranieri all'insegnamento della lingua nostra all'estero»¹³.

Il presidente dei Regi Conservatori riuniti, il prof. Antonio Lombardi, accenna anche al «favore incontrato, non solo nella città, ma presso il superior Ministero, nonché fuori d'Italia, specialmente in Francia», come confermerà la provenienza dei primi studenti¹⁴. Si ringraziano infine con telegrammi il sottosegretario e il ministro della Pubblica istruzione, rispettivamente Angelo Roth e Pasquale Ruffini, nonché il prof. Henri Hauvette, direttore di studi italiani alla Sorbona, uso portarsi tra Siena e Firenze per le sue vacanze estive¹⁵. La chiusa dell'articolo è indicativa anche della seconda e già richiamata prospettiva che anima all'inizio l'istituzione dei corsi: un più stretto legame con le potenze alleate, e in particolare con la Francia, per la quale il provveditore agli studi, nel suo discorso, ebbe «parole di vera e sincera ammirazione». Un copione che si ripeterà, in un contesto ancor più drammatico, negli anni dell'occupazione alleata un quarto di secolo più tardi, per le truppe di stanza a Siena.

Tre aspetti sono degni di nota: la caratterizzazione prevalentemente femminile dei corsi (al secondo anno, su diciotto iscritti, solo due sono maschi¹⁶), del resto imposta in certo qual modo dal pubblico al quale si rivolgono e dall'obiettivo, quello della formazione di

13. Sull'educazione femminile in Toscana in età leopoldina cfr. F. Sani, *Collegi, seminari e conservatori nella Toscana di Pietro Leopoldo. Tra progetto pedagogico e governo della società*, La Scuola, Brescia 2001; per l'Ottocento cfr. A. Gaudio, *Educazione e scuola nella Toscana dell'Ottocento*, La Scuola, Brescia 2001.

14. Il primo anno dei corsi, tra l'agosto e il settembre del 1917, su undici iscritti, tutti stranieri, la quasi totalità è di origine francese o comunque francofona (ASUSS, A.1, RR. *Conservatori riuniti, Corso estivo di lingua e lettere italiane per gli stranieri, Elenco degl'iscritti*). Antonio Lombardi (1856-1951) fu docente di italiano presso il liceo classico senese, ma anche consigliere comunale e membro della deputazione amministratrice del Monte dei Paschi.

15. Hauvette era il capofila dell'italianistica in Francia in quegli anni. Roth fu sottosegretario al ministero della Pubblica istruzione dal 1916 al 1919, Ruffini ministro tra il 1916 e il 1917, durante il governo Boselli.

16. ASUSS, A.1, RR. *Conservatori riuniti, Corso estivo di lingua e lettere italiane per gli stranieri, Elenco degl'iscritti*. Gli iscritti al terzo anno, il 1919, vedranno un aumento del numero dei maschi, ma sempre relativo: otto su ventiquattro.

insegnanti, che si pongono; lo stimolo di un gruppo di “volontari”, Lombardi, ma anche Imperiera Matteucci Serpieri e Ruggero Favre, docente di lingua francese presso il locale liceo-ginnasio, legati tutti a una o più istituzioni educative; il ruolo centrale della “politica”, che condizionerà sempre, nel bene e nel male, la storia della scuola (come farà per la sorella, ma posteriore di pochi anni, Università per stranieri di Perugia). Del resto il legame con la Francia, oltre che da motivazioni belliche, era dovuto al fatto che quel paese, e comunque l’area più latamente francofona, era all’avanguardia nell’organizzazione di corsi di lingua per stranieri, nelle università di Besançon, Ginevra e Grenoble, e proprio con quest’ultima la Matteucci Serpieri era in contatto dall’inizio del secolo.

L’intenzione di questo contributo, tracciando a rapide pennellate il percorso della Scuola per stranieri nel ventennio, è quello di focalizzare l’attenzione in particolare sugli alunni frequentanti, concentrandosi soprattutto sul periodo intorno al 1938, l’«anno cruciale e terribile», come lo ha definito Mendelsohn. Il legame con l’Università degli Studi era quasi obbligatorio, tanto che il rettore Betti viene già nel 1919 nominato presidente onorario dei corsi, sia perché la scuola poteva approfittare della vocazione internazionale dell’ateneo, peraltro di molto ridimensionata nel passaggio dall’età moderna alla contemporanea, sia per la collaborazione che i docenti potevano offrire ai corsi medesimi¹⁷. Il comitato ordinatore, che così prende vita, prevede infatti la scissione tra una direzione effettiva, assegnata ovviamente a Lombardi, e una onoraria, attribuita al rettore dell’ateneo, ma prevede pure la presenza dei presidi e dei direttori delle scuole cittadine¹⁸.

I primi faldoni dell’archivio storico forniscono ragguagli sui contenuti dei corsi, sulle iscrizioni, sui docenti e contengono quasi sempre (fatto per la verità non scontato e da rimarcare) le prove scritte d’esame, componimento e traduzione, esame che, ricordiamo, non

17. La lettera di ringraziamento di Betti per la nomina, datata 19 marzo 1919, è in ASUSS, A.1. Sul percorso storico dell’ateneo a cavallo tra Otto e Novecento cfr. I. Porciani, *Un ateneo minacciato. L’Università di Siena dalla Restaurazione alla prima guerra mondiale*, Università degli Studi, Siena 1991.

18. Gagliardi, *La Scuola per stranieri*, cit., p. 12.

era obbligatorio per i frequentanti: ad esempio, dei ventisei e ventuno iscritti rispettivamente al primo e al secondo corso nel 1922, solo tre e cinque sosterranno le prove¹⁹, tanto che ci sarebbe materiale per studi approfonditi sull'“italiano degli stranieri”. Per inciso, i risultati delle prove non sono esaltanti: tra i cinque iscritti all'esame del primo corso del 1921, la votazione più alta è di 66/90, la più bassa di 48; tra i nove iscritti agli esami del secondo corso, 66/90 e 53/90²⁰.

Come a Perugia i corsi, inaugurati da Astorre Lupattelli nel 1921, esaltavano l'arte umbra e la spiritualità e la letteratura francescana, a Siena alle lezioni di lingua si affiancano quelle letterarie, dantesche e cateriniane *in primis*, nonché le visite ai monumenti cittadini (Archivio di Stato, casa di santa Caterina, cattedrale, biblioteca comunale, oratorio di San Bernardino, San Francesco, Sant'Agostino, San Domenico, Santissima Annunziata, Museo dell'Opera metropolitana, palazzo comunale, Pinacoteca di belle arti, galleria della Società di esecutori di pie disposizioni) e gite turistiche fuori porta (Pienza, Monteoliveto, San Galgano, Belcaro, Lecceto, San Gimignano)²¹. Storia letteraria, storia dell'arte e lettura di Dante sono i tre poli attorno ai quali ruotano i corsi. I prestiti di docenti dall'ateneo senese sono frequenti e ripetuti: nel 1921 Cesare Biondi tiene lezioni sul paesaggio pascoliano e il rettore Pietro Rossi su Simone Martini. Ma vengono pure coinvolti i vertici di altre istituzioni cittadine, a dimostrazione del forte radicamento locale che si intende imprimere al-

19. ASUSS, A.2, *Iscrizioni al corso estivo*, 1922. Possono però sostenere l'esame solo coloro che hanno frequentato le lezioni per sei o quattro settimane, in relazione rispettivamente al primo e al secondo corso. La non obbligatorietà ha ovviamente sempre costituito un fattore di debolezza, in particolare se rapportata all'esperienza perugina, cfr. Gheda, *La promozione dell'italiano*, cit., in particolare il cap. 6, *Il riconoscimento internazionale*, pp. 107-29, e soprattutto le pp. 127-8, laddove si sottolinea che per un attimo sembrò che anche Siena riuscisse a ottenere il diploma di abilitazione all'insegnamento, suscitando la vibrata protesta di Lupattelli.

20. ASUSS, A.2, *Resultato degli esami*, s.d. (ma 1921).

21. Sandro Pignotti, il docente di storia dell'arte, annota per la sesta annata, il 1922, che «Siena per i secoli XVII e XVIII [sotto il profilo storico-artistico] offre un materiale di studio e di osservazione relativamente scarso» (ASUSS, *Annata VI*, 1922). Le lezioni si tenevano negli orari 9.30-11.30 e 16.00-18.00 (ivi, *Annata V*, 1921). Le conferenze cateriniane sono tenute in questi anni soprattutto da Venanzio Savelli e da Imperiera Serpieri.

l'iniziativa: nello stesso 1921 viene coinvolto il cavalier G. Chierici, soprintendente all'Ispettorato regionale ai monumenti, per una lezione sulla casa senese nel tardo Medioevo²². Il *Diario degli esami* riporta infine, per coloro che decidano di sostenerli, l'impegno richiesto: per il primo corso, mezz'ora di dettato e due ore per una traduzione; per il secondo, una traduzione per un'ora e mezza e tre ore per un componimento; a seguire, le prove orali, venti minuti al massimo per ogni esaminando²³.

La scuola si configura dunque nei primi anni come un sostegno qualificato a signore e signorine, così come a insegnanti che vogliono abbinare alle vacanze estive la pratica della lingua italiana, a fini sia di diletto personale sia soprattutto lavorativi. Nella corrispondenza conservata, fondamentali risultano le informazioni sul costo della vita a Siena e sulla presenza di pensioni familiari serie e pulite disposte ad accogliere gli alunni/e²⁴. Molto spesso, trattandosi di insegnanti, questi offrono un servizio anche alla città, dicendosi disposti, al fine di coprire le spese di iscrizione e di soggiorno, a impartire lezioni private di francese, inglese, tedesco ai figli delle famiglie senesi²⁵. Le lettere, per la stragrande maggioranza di donne, spesso individuano i

22. Tutti in ASUSS, A.2, *Avvisi*, 1921.

23. ASUSS, A.2, *Diario degli esami*. Nel primo corso, per essere precisi, si tengono insegnamenti di grammatica, storia civile, traduzione, conversazione, Dante, storia dell'arte, lettura, versione e una conferenza; nel secondo, di storia letteraria, storia civile, sintassi, versione, Dante, storia dell'arte, lettura, composizione, traduzione e una conferenza a tema. Le lezioni di storia dell'arte, storia civile e lettura di Dante sono però comuni ai due corsi.

24. Auguste Spinner, professore presso l'École municipale de commerce di Strassburgo, ad esempio, chiede notizie sui corsi e sui costi di soggiorno a Siena, il 4 luglio 1921; lo stesso ha fatto il 6 giugno precedente Louis Berthé Besancile, professore di italiano nel liceo di Nizza, «volendo, nelle vicine vacanze, rimettermi alla pratica della "dolce favella", attingendo alle fonti più pure»; l'ingegnere ticinese Bonzanigo, l'8 giugno, chiede informazioni sui corsi per il figlio diciannovenne che ha studiato al liceo di Basilea e ora è iscritto al primo anno di medicina a Ginevra, per fargli migliorare l'italiano, in quanto, essendo andato a scuole tedesche, resta «deficient[e] nella [sua] lingua materna, per non aver seguito che poche lezioni private di lingua italiana», e via dicendo (ASUSS, A.2, *Corrispondenza*).

25. ASUSS, A.2, Madeleine Padirac per il francese in una lettera da Parigi del 25 maggio 1921; A.4, Antonio Eggermann, per il tedesco e il francese, in una lettera da Roma del 29 giugno 1923.

corsi senesi come tappa di un viaggio estivo di piacere in Italia, con visite a Roma e a Firenze, prima o dopo i corsi. Si conferma da parecchie missive un legame stretto con la Sorbona, grazie a Lombardi e al suo rapporto personale con Hauvette, con l'Università di Ginevra e con varie scuole femminili francesi, ma anche con la Svizzera italiana e con i seminari e i collegi pontifici romani, i cui chierici stranieri potevano venire a seguire i corsi estivi senesi prima di iscriversi alle facoltà della capitale in autunno. Ma pure con quei territori, da poco "redenti", come Trento, o ancora da "redimere", in cui serve con più urgenza formare insegnanti di lingua italiana²⁶. L'attenzione è anche volta ai legami internazionali che possono sorgere per il tramite degli apparati diplomatici italiani all'estero. Nel 1922, ad esempio, la Regia legazione italiana di Copenhagen inaugura presso la locale scuola ufficiali un corso di lingua italiana, tenuto dall'addetto commerciale, dottor Luzi: subito il programma dei corsi prende la via della Danimarca, contando sulla diffusione che ne può fornire lo stesso Luzi durante le lezioni²⁷.

Il ministero dell'Istruzione e il Monte dei Paschi erogano, oltre a contributi per la scuola, due premi di 500 e 300 lire ai due alunni più meritevoli (nel 1922 si trasformeranno nell'*opera omnia* di Dante per il primo e in quella di Carducci per il secondo, non si sa con quanta maggiore soddisfazione da parte dei premiati), mentre Comune, Provincia, Camera di commercio e Banco di Roma ne sostengono finanziariamente il funzionamento²⁸: come a Perugia, gli enti locali intravedono nella neonata istituzione uno stimolo al turismo che, pur di élite, sta sempre più acquistando rilievo in città e sul territorio. E infatti gli stessi enti turistici si affiancano alla scuola: l'8 dicembre 1921

26. Roberto Gagliardi ricorda in nota addirittura la corrispondenza tra Lombardi ed Enrico Rossmann-Tarabocchia, «fuoruscito triestino che si trovava in quei giorni [del 1917] a Siena, e che chiedeva informazioni per valutare la possibilità di indirizzare al corso dei fuorusciti adriatici» (*La Scuola per stranieri*, cit., p. 9). Anche Perugia deciderà, anni dopo, l'esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione per tutti gli studenti delle "terre redente", cfr. Gheda, *La promozione dell'italiano*, cit., p. 69.

27. ASUSS, A.2, *Riepilogo delle spese sostenute dal segretario del corso estivo, prof. Favre, nella gestione della VI annata*.

28. ASUSS, A.2, *Avviso*, 1° settembre 1921.

il segretario della Pro Italia, associazione movimento forestieri, sezione di Siena, chiede infatti notizie sui corsi tenuti e su quelli da tenersi, al fine di comunicarli all'Ente nazionale per le industrie turistiche, «costituito dal Governo, che le ha domandate per una grande diffusione all'estero»²⁹. Lombardi, nella sua relazione didattica della sesta annata, si mostra cosciente della rapida crescita di interesse per la sua iniziativa: il corso estivo di lingua e letteratura italiana, scrive, è «conosciuto ormai nei più importanti centri culturali di Europa, non solo, ma anche degli altri continenti». Molto si deve, a suo parere, al passaparola, alla soddisfazione degli allievi, che si sono fatti propagatori della bontà dell'iniziativa, e al sostegno dell'ateneo senese³⁰. Francia e Svizzera prevalgono ancora nell'invio dei programmi dei corsi, ma ora risultano affiancate da Marocco, Algeria, Siria, Stati Uniti, Gran Bretagna, Tunisia, Danimarca e Grecia³¹.

Il 1922 segna, come del resto ha sottolineato Roberto Gagliardi, uno spartiacque nella storia della scuola: l'ospitalità offerta dall'università (prima i corsi si tenevano in via del Refugio, presso la sede dei Conservatori riuniti), i primi frutti di una pubblicità non più limitata all'area francofona: ecco infatti numeri quasi pari ai francesi di inglesi e americani. Ma il 1922 è pure l'anno che, con l'avvento del regime fascista, vede un sempre più importante e invadente intervento centrale romano del governo sui corsi senesi (e non solo) per stranieri³².

29. ASUSS, A.2, *Lettera*, 8 dicembre 1921. Nel corso di quell'anno, la scuola riceve 100 lire dal Banco di Roma, 150 rispettivamente dall'amministrazione provinciale di Siena, dalla Camera di commercio e industria locale e dal Comune.

30. ASUSS, A.3, *Relazione didattica della sesta annata, f.to Antonio Lombardi, segr. Armando Vannini*, 10 dicembre 1922. Anche sotto il profilo economico, sia il 1921 che il 1922 si sono chiusi con un attivo. In particolare, il bilancio della sesta annata registra le seguenti entrate: Provincia (150 lire), Monte dei Paschi (300), tasse di iscrizione (470), tasse di frequenza (3.045), tasse di esame (160), tasse di diploma (140); tra le uscite, compensi ai docenti e ai conferenzieri (3.080), stampa di 500 programmi e 1.000 circolari presso la locale Tipografia San Bernardino (430), premi agli alunni (primo premio, *opera omnia* di Dante, *opera omnia* di Carducci, 377,40) Cfr. ASUSS, A.2, *Entrate/Uscite della sesta annata*.

31. ASUSS, A.3, *Registro della corrispondenza*, 1922. Le domande di iscrizione per quell'anno sono 46: 17 francesi, 4 svizzere, 6 americane, 4 inglesi, 1 belga, 2 italiane, 1 olandese e 1 rumena (*ibid.*).

32. Sul rapporto università locale-nazionalismo-fascismo nei primi anni del dopoguerra cfr. A. Landuyt, *L'Università di Siena dal dopoguerra alla riforma Gentile*,

Qui governo vuol dire Giovanni Gentile, sia come ministro dell'Istruzione, sia soprattutto come presidente di quell'Istituto interuniversitario italiano, fondato nel 1923 e che nel giro di pochi anni monopolizzerà la conduzione dei corsi per stranieri in Italia, i quali, per inciso, si svolgevano, oltre che a Siena e a Perugia, a Venezia, Ravenna, Faenza, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, adottando il ministro, in questo caso, una politica di centralizzazione che cozzava con l'autonomia, molto spesso per la verità più formale che concreta, concessa in quegli stessi mesi alle università dalla riforma che da lui ha preso il nome. Dell'atteggiamento molto probabilmente in parte infastidito dei senesi e in particolare del fondatore dei corsi Lombardi nei confronti di questo intervento governativo, ma allo stesso tempo della consapevolezza che non si poteva non tenerne conto, è spia a mio parere una doppia versione dell'annuale relazione, stilata dallo stesso Lombardi alla fine dei corsi del 1923, fatto non notato né da Gagliardi né dalla Peccianti nei loro scritti sulla Stranieri. Nella prima, il direttore si limita a ragguagliare sulle iscrizioni, sui programmi e sull'esito delle prove finali, per le quali nota con soddisfazione un buon livello di preparazione, tanto più che «all'inizio del corso [i frequentanti] si trovavano nella ignoranza quasi completa dei primi elementi della lingua». Nella seconda versione, che si opina sia stata quella effettivamente presentata, datata 15 settembre 1923, Lombardi ringrazia l'università, i ministeri dell'Istruzione e degli Affari esteri, l'Ente nazionale per le imprese turistiche e «l'Associazione interuniversitaria italiana, quando si misero a nostra disposizione per ogni attività efficace di propaganda, che finora non avevamo conosciuto che attraverso i programmi dei corsi di vacanze delle altre nazioni»³³. L'Istituto interuniversitario, nell'adunanza del 19 dicembre 1922, ha infatti deliberato di indirizzare la pubblicizzazione dei corsi verso un canale ben individuato e quindi facilmente controllabile, vale a dire la rivista di cultura e letteratura "Concilio", stampata presso l'editore Franco Campitelli di Foligno, forse segnalata proprio da Astorre

in A. Orlandini (a cura di), *Fascismo e antifascismo nel Senese. Atti del convegno, Siena 10-11 dicembre 1993*, Regione Toscana, Firenze 1994, pp. 254-64.

33. ASUSS, A.4, *Relazione didattica della settima annata, f.to Antonio Lombardi, segr. Armando Vannini, 1923.*

Lupattelli, che del consiglio direttivo dell'Istituto faceva parte. In quella sede, oltre alle informazioni sull'attività dell'Istituto, dovranno comparire da ora in avanti anche i programmi dei corsi di lingua per stranieri, e ovviamente i vari responsabili locali vengono invitati a uniformarsi a questa direttiva³⁴. Risulta chiaro l'intento di controllare fenomeni che, con l'aggiunta recente del caso perugino, cominciavano a farsi rilevanti anche per l'immagine del paese nei confronti delle altre nazioni. Allo stesso tempo, le direttive cogenti dell'Istituto concorrono a spiegare la doppia versione della relazione annuale di Lombardi, di pochi mesi successiva.

Nel 1926 vengono poi concesse facilitazioni ferroviarie ai partecipanti ai corsi, tramite l'Ente nazionale industrie turistiche, e l'Istituto si accolla buona parte dell'onere finanziario degli insegnamenti medesimi³⁵. Sono i prodromi della completa appropriazione dei corsi per stranieri da parte dell'Istituto interuniversitario italiano di Gentile, il quale nel 1928 comunica che dall'anno successivo tutto il materiale pubblicitario farà capo al suo istituto; soprattutto, sarà l'Istituto interuniversitario a dare un parere preventivo sui programmi dei corsi e sul piano finanziario. È una prova di forza quella che si consuma tra il rettore dell'ateneo, Achille Sclavo, e lo stesso Gentile, che a rafforzare visivamente la sua pesante intromissione nell'ambito locale viene personalmente a Siena a inaugurare i corsi di quello stesso anno. La creazione dell'Associazione privata degli amici dell'Università di Siena, del Circolo degli stranieri, l'istituzione di paralleli corsi invernali, ma sganciati dal controllo governativo, così come la pubblicazione del periodico "Fonte Gaia" come mezzo di propaganda all'estero dei corsi, concorrente con quello dell'Istituto interuniversitario italiano, sono le contromisure adottate da Sclavo per difendere la "senesità" dei corsi e per opporsi concretamente al tentativo centralizzatore gentiliano³⁶. Sono eventi già noti, ma che andranno a esaurirsi velocemente dopo la scomparsa del rettore nel 1930 e l'assunzione della gestione anche dei corsi invernali da parte dell'istituto romano già dal 1932. In mezzo si colloca una nuova inaugurazione dei corsi nel 1931 da parte di Gentile, che celebra in questo modo il suo trionfo. Ma sono eventi

34. Ivi, *Il segretario dell'Istituto interuniversitario italiano*, Roma, 15 gennaio 1923.

35. Gagliardi, *La Scuola per stranieri*, cit., p. 18.

36. Ivi, pp. 22-3.

noti anche in altre parti d'Italia, in particolare laddove, come ha segnalato Mauro Moretti per le università libere di Ferrara, Perugia, Camerino e Urbino, la dialettica governo centrale-enti locali era stata serrata e a volte conflittuale sin dall'età liberale³⁷.

Gli anni Trenta rappresentano un periodo di relativa tranquillità per la scuola, che si mantiene sempre su numeri piuttosto modesti di iscritti (poche decine), ma che allo stesso tempo si vede sempre più pesantemente inserita in un gioco politico che ne travalica i fini e le aspirazioni, come del resto stava avvenendo in quei medesimi anni alla Stranieri di Perugia. Messo oramai da parte Gentile, i ministri che si succedono alla Pubblica istruzione, in particolare De Vecchi, puntano verso una centralizzazione più accelerata³⁸. La politica razzistica del regime, che andrà progressivamente a colpire anche il mondo accademico, trova invece più difficoltà a farsi strada in un ambiente necessariamente cosmopolita, come poteva essere quello dei corsi senesi, e ancor più di quelli perugini³⁹.

Sul fronte ebraico sappiamo che il R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, riconosce la costituzione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, solo dopo la stipula dei Patti lateranensi. Il decreto è comunque valutato positivamente da buona parte dell'ebraismo italiano perché, anche se pone sotto controllo statale le comunità, costituisce però un riconoscimento pieno del diritto all'esistenza per gli ebrei. L'anno successivo, il 1931, con i decreti attuativi del provvedimento governativo, in Toscana vengono riconosciute le comunità di Firenze, Pisa e Livorno, mentre Siena viene fatta dipendere da Firenze, perdendo la sua autonomia⁴⁰. Mussolini teme in particolare i sionisti,

37. M. Moretti, *Piccole, povere e "libere": le università municipali nell'Italia liberale*, in G. P. Brizzi, J. Verger (a cura di), *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX). Convegno internazionale di studi, Alghero 30 ottobre-2 novembre 1996*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, pp. 533-62.

38. Per il caso del vicino ateneo pisano cfr. ora M. Moretti, *Questioni di politica universitaria pisana (1928-40)*, in B. Henry, D. Menozzi, P. Pezzino (a cura di), *Le vie della libertà. Maestri e discepoli nel "laboratorio pisano" tra il 1938 e il 1943*, Carocci, Roma 2008, pp. 15-31, dove l'autore parla di «interventi sempre più decisi» del fascismo in ambito accademico (ivi, p. 16).

39. Gheda, *La promozione dell'italiano*, cit., pp. 142-3.

40. Già al convegno giovanile ebraico di Torino del 1912, Elia Artom aveva riconosciuto che le scuole ebraiche erano piuttosto diffuse ma con pochi alunni, di so-

per l'incompatibilità che vi scorge rispetto alla fedeltà alla patria italiana. Ma il fronte dei 44-45.000 ebrei italiani di inizio anni Trenta è quanto mai diversificato: antifascisti, sionisti, comunisti, socialisti, liberali, "revisionisti" nazionalisti. L'UCEI si pone come primo obiettivo proprio la riorganizzazione del settore scolastico, con programmi ebraici suppletivi per le medie e la possibilità di cassare alcuni brani del manuale elementare, divenuto unico nell'anno scolastico 1930-31, in particolare quelli relativi all'esaltazione del cattolicesimo e al conseguente svilimento delle altre confessioni religiose, insistendo sulla contraddizione che si poteva ingenerare nei piccoli rispetto a quanto apprendevano in famiglia. Sono anche gli anni, come sottolinea Michele Sarfatti, nei quali sulla stampa si fa strada l'identificazione ebrei-antifascisti e anti-italiani⁴¹. Il tutto legato alle prime dichiarazioni razziste, come quelle contenute nella legge organica per l'Eritrea e la Somalia, del luglio 1933, in cui ovviamente l'obiettivo era la razza nera, considerata però sotto il profilo dell'inferiorità, mentre l'antisemitismo fascista originerebbe da una "paura dell'altro", come ha recentemente ribadito Marie-Anne Matard-Bonucci, dissentendo sia da Sarfatti sia da De Felice⁴². È innegabile comunque che il punto di svolta sia costituito proprio dalla guerra di Etiopia del 1935-36, laddove si passa dalla politica razzistica coloniale a una politica razzistica pura, e di lì a poco, per quanto riguarda gli ebrei italiani, dalla «persecuzione della parità e dell'autonomia dell'ebraismo alla persecuzione dei singoli ebrei», come scrive di nuovo Sarfatti⁴³. Secon-

lito poveri; solo quelle di Firenze e Livorno avevano il ciclo completo di sei classi previsto dai programmi governativi; alla sfida fascista, gli ebrei avrebbero risposto nel 1924 con la fondazione della scuola elementare israelitica di Roma, cfr. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista: vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino 2007², pp. 60-1.

41. Soprattutto con il caso dei presunti insulti anti-italiani di due ebrei torinesi, verificatosi al passaggio di Ponte Tresa nel marzo 1934, e la sollecitazione delle dimissioni del podestà di Ferrara Renzo Ravenna, fedelissimo di Italo Balbo, fatti entrambi che suscitano scalpore sui giornali (Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., pp. 90-6).

42. R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1972³; M.-A. Matard-Bonucci, *L'Italia fascista e la persecuzione degli ebrei*, il Mulino, Bologna 2008.

43. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p. 109.

do la Bonucci, i due razzismi si legano nella volontà del regime di creare l'*uomo nuovo* italiano, consapevole della sua superiorità sulle altre razze.

La soppressione nel 1938 dell'Istituto interuniversitario italiano e il passaggio delle sue competenze all'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (IRCE), dipendente dal ministero degli Affari esteri, costituiscono l'occasione per una virata in senso più omogeneamente consentaneo alle direttive del regime anche dei corsi senesi. Il rettore dell'università, e ora direttore per diritto dei corsi, Alessandro Raselli, si fa carico del neonato corso di "cultura fascista", con conferenze pubbliche su *Genesi e caratteri del Fascismo: inserzione del Partito nello Stato, Sindacalismo come carattere dello Stato fascista e La legislazione fascista*⁴⁴. Il forte accento portato dal regime sull'italianità, sulla lingua come suo fondamento e corollario, con il conseguente sostegno della "Società Dante Alighieri", ma anche delle scuole delle missioni italiane all'estero, insomma l'ideologia dell'impero che dall'esperienza etiopica del 1936 segna gli ultimi tragici anni del ventennio, in direzione vuoi africana vuoi balcanica, hanno necessariamente un diretto riflesso anche sui corsi senesi, sia a livello di programmi e conferenze sia, come vedremo nella parte conclusiva, sull'identità e sulla nazionalità degli iscritti. Si pensi, riguardo al problema della lingua, all'articolo di Alfredo Schiaffini *Egemonia linguistica. Il regresso del francese e il presente e l'avvenire dell'italiano*, pubblicato su "Romana", la rivista dell'Istituto interuniversitario italiano, nel 1937⁴⁵.

Non è un caso che Raselli concluda in questi termini la sua prolusione ai corsi del 27 luglio 1939, a leggi razziali già emanate, enunciando così il concetto di nazione, «la quale non è più la semplice somma degli individui, né lo strumento dei Partiti per i loro fini, ma

44. ASUSS, A.32, "La Cronaca di Siena", 18 marzo 1939. Moretti, *Questioni di politica universitaria*, cit., p. 26 ha a sua volta opportunamente sottolineato che «lo sviluppo degli studi razziali andava sostenuto "in conformità con le esigenze derivanti dalla conquista dell'Impero"». Cfr. anche Ricuperati, *Per una storia dell'università italiana*, cit., pp. 337-8.

45. Pp. 319-44. Lo richiama Gagliardi, *La Scuola per stranieri*, cit., p. 28. Ma su questi temi cfr. ora L. Ricci, *La lingua dell'impero. Comunicazione, letteratura e propaganda nell'età del colonialismo italiano*, Carocci, Roma 2005.

la sintesi suprema di tutti i valori materiali e spirituali della stirpe»⁴⁶. Non è un caso che Giulio Bertoni, accademico di quella Reale accademia d'Italia di cui Marinella Ferrarotto ha ricostruito gli stretti legami col regime, inauguri i corsi estivi per gli stranieri di quello stesso anno con una lezione dal titolo *L'esilio e la coscienza di Dante nella Divina Commedia*, in cui

non si è chiesto se fosse o non fosse stato scritto il poema qualora Dante non fosse stato esiliato (questione oziosa) ma si è proposto il problema dell'arricchimento della lingua dantesca per effetto dell'esilio e delle sventure del poeta. E ha risposto che arricchimento e approfondimento di lingua sono potenziamento di coscienza. La coscienza di Dante, maturata nel dolore, si è fatta lingua e poesia,

insistendo sul binomio italiano-italianità⁴⁷. Forse, ma è pura ipotesi, con la mente a quella strada dell'esilio alla quale da qualche mese stavano accedendo quegli italiani "di razza ebraica", dietro stimolo e incitamento del regime. Infine, non è senza significato che il 12 settembre 1939 il camerata Giovanni Cenrato, «noto e valente pubblicista», concluda i corsi con una conferenza sull'*Universalità di Verdi*, accentuandone il genio latino e sminuendo il

troppo, troppo travisato antagonismo fra Giuseppe Verdi e Riccardo Wagner [...] Verdi fu il primo a riconoscere i meriti wagneriani, pur sentendo che bisognava difendere l'italianità dell'arte dal dilagare dell'opera straniera. E tenne sempre a conservare la propria personalità intatta da ogni influenza⁴⁸.

Sono pochi esempi, ma mi pare indicativi di come il regime si fosse ormai completamente appropriato dei corsi e ne facesse strumenti di propaganda. Così come li utilizzava per farvi confluire studenti da zone strettamente legate agli indirizzi più generali di politica

46. ASUSS, A.29, "La Cronaca di Siena", 27 luglio 1939.

47. Ivi, "La Cronaca di Siena", 1° agosto 1939. Sull'Accademia cfr. M. Ferrarotto, *L'Accademia d'Italia: intellettuali e potere durante il fascismo*, Liguori, Napoli 1977.

48. ASUSS, A.29, "La Cronaca di Siena", 12 settembre 1939.

estera: è fin troppo scontata la presenza sempre più consistente di studenti tedeschi; ed è altrettanto noto l'arrivo ai corsi estivi del 1938 di un centinaio di rumeni, per rinsaldare i rapporti con quella Romania, che Roma avvertiva come particolarmente vicina, non fosse altro per la comune lingua romanza, ma anche per la posizione strategica nei Balcani e per la comunanza di regimi politici (per inciso, la Romania fu la prima a varare, dopo la Germania nazista, una legislazione antiebraica, il 21 gennaio 1938). Ho potuto analizzare attentamente e singolarmente tutte le domande di iscrizione sia ai corsi estivi sia a quelli invernali degli anni 1938-43, quindi subito prima e dopo l'emanazione delle leggi razziali. Non è stato possibile identificare la presenza di rifugiati ebrei, e forse sarebbe stato sorprendente il contrario, ma alcune osservazioni interessanti mi pare si impongano, a conclusione di questo contributo⁴⁹. Del resto, già il 31 maggio 1938, ben prima dei decreti di settembre, il ministero degli Affari esteri, d'accordo con il ministero dell'Educazione nazionale, aveva prescritto ai rappresentanti italiani di registrare anche l'«origine etnica» e la religione degli stranieri che chiedevano l'iscrizione alle università italiane, ma è probabile che la circolare non abbia avuto attuazione presso la scuola senese, non essendo questa un ateneo⁵⁰.

Ai corsi estivi del 1938, permane una buona percentuale di studenti francofoni (e quando si parla di studenti ci si riferisce soprattutto a laureati), così come si conferma la presenza di docenti di lingua, ma tra i frequentanti troviamo pure dei religiosi (chierici, padri benedettini e frati francescani e cappuccini, che operano in Svizzera e in Alto Adige e i cui monasteri-conventi ospitano evidentemente delle scuole), impiegati, un ispettore delle ferrovie e un ingegnere francesi, un generale dell'esercito americano, avvocati e commercianti. E maestri di canto o musicisti, visto che dal 1933 i corsi di lin-

49. Per altri contesti, il rimando è comunque agli studi di E. Signori, *La conquista fascista dell'università. Libertà d'insegnamento e autonomia nell'ateneo pavese dalla riforma Gentile alle leggi razziali*, in "Il Politico", 182, 1997, pp. 433-72; *Una peregrinatio academica in età contemporanea. Gli studenti ebrei stranieri nelle università italiane tra le due guerre*, in "Annali di Storia delle Università italiane", 4, 2000, pp. 139-62. Cfr. anche Charnitzky, *Fascismo e scuola*, cit., pp. 469-83.

50. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p. 143.

gua sono stati affiancati da quelli di perfezionamento presso l'Accademia Chigiana del conte Guido Chigi Saracini, con la stessa cerimonia di apertura e di chiusura, quando a Siena quei corsi erano diretti da Alfredo Casella⁵¹.

Ma è nelle domande di iscrizione dell'annata 1939, a leggi già emanate, che la situazione si fa più tristemente interessante. Non escono ovviamente dai documenti notizie sorprendenti, come già richiamato, ma il clima che si respira in quei mesi vi incide a mio parere fortemente, anche per dettagli minimi, che sfuggono a una prima analisi, ma che si evidenziano se li si considera un po' più attentamente. Innanzitutto, e questo è tipico in particolare degli insegnanti che frequentano i corsi, quelli che provengono dall'area austriaca si definiscono tedeschi (l'*Anschluss*, come sappiamo, data al 12 marzo dell'anno precedente), con la specificazione «di Vienna – Germania» o «di Vienna in Germania», nella casella della nazionalità, o ancora tedeschi «di Innsbruck». Ai trentini, agli alto-atesini, agli svizzeri, si affiancano gli italiani dell'estremo Nord-Est, di Fiume, ad esempio, quasi anticipazione della vicina annessione di Sušak, giusto al di là della Fiumara, nel 1941⁵². Del resto, fin dal 1919 la presenza di una studentessa fiumana ai corsi era stata occasione, da parte di Lombardi, per proclamare una convinta rivendicazione dell'italianità della città istriana durante la prolusione ai corsi. Ma la desiderata e poi perseguita politica espansionistica italiana nei Balcani è probabilmente all'origine anche della presenza nel 1939 di un capitano dell'esercito ungherese e di altri suoi connazionali, insieme a jugoslavi, vuoi croati vuoi serbi, e di nuovo rumeni. Nel 1942-43 poi, ad annessione delle zone slovene e dalmate avvenuta, si iscrivono due studenti ungheresi di Újvidék, che si definiscono, nella casella della nazionalità, «italiani per annessione», così come i numerosi studenti dalmati, provenienti in particolare da Spalato, che frequentano in quello stesso torno di anni⁵³. Allo stesso modo, un significato politico ha certamente la presenza di ben ventisette studenti albanesi ai corsi invernali del 1942, non segnalata negli studi precedenti, ma che si inserisce senz'altro in una precisa scelta cul-

51. ASUSS, A.28, *Corsi estivi annata XXII, 1938, Domande di iscrizione.*

52. ASUSS, A.33, *Corsi invernali annata XI, 1940, Domande di iscrizione.*

53. ASUSS, A.36, *Corsi invernali annata XIV, 1943, Domande di iscrizione.*

turale e imperialistica del potere centrale. Relativamente allo sconvolgimento del panorama politico e nazionale europeo tra gli anni 1938 e 1943, vi è pure il caso di una studentessa che rifiuta di dichiararsi tedesca, nonostante l'annessione della sua regione di provenienza, i Sudeti, avvenuta come sappiamo nell'ottobre del 1938, tanto è vero che nella nazionalità inserisce appunto la dizione «sudeta», evidentemente non di origine germanica, all'altezza dei corsi estivi del 1942⁵⁴.

I riflessi del nuovo clima razzistico si notano però, e ciò non sorprende, nelle domande di iscrizione in particolare dei tedeschi, degli svizzeri e dei polacchi, potendo tra questi annidarsi dei profughi ebrei. Gli stranieri di nazionalità germanica, austriaca, polacca e rumena sono particolarmente nel mirino delle autorità. Comunque, nella domanda di un frequentante germanico, che si definisce storico di professione, viene aggiunta nel 1939, a fianco del nome del padre, la dicitura «di razza ariana»⁵⁵. Così come Giulia ed Egon Hüber, svizzeri di Coira, aggiungono «non ebrei» e altri studenti svizzeri «ariano» o «razza ariana documentata», o ancora, in uno stampato in tedesco della domanda di iscrizione, nel quale significativamente al posto della nazionalità, come nella copia italiana, compare il tedesco *Rasse*, altri svizzeri scrivono *arisch*, *nordisch*⁵⁶.

Ma questo ancora stupirebbe poco. Sono invece alcuni apparenti *lapsus* o errori che mi paiono molto più eloquenti: ai corsi estivi del 1940 una spagnola, nella sezione della nazionalità, scrive «ariana»; a quelli del 1941 Elisabeth Korn di Breslavia, nella casella relativa alla professione, inserisce «cattolica», così come una studentessa tedesca avverte la necessità di sottolineare nella nazionalità il suo essere *protestantisch*. Infine, un'altra studentessa tedesca, evidentemente preoccupata di essere ben accolta in Italia, riempie la casella "titolo di studio" con la dicitura a lettere capitali «Fascio»⁵⁷. Non posso allo stato attuale documentare se vi fossero degli ebrei tra i fre-

54. ASUSS, A.38, *Corsi estivi annata XXV, 1942, Domande di iscrizione.*

55. ASUSS, A.33, *Corsi invernali annata XI, 1940, Domande di iscrizione.*

56. ASUSS, A.34, *Corsi invernali annata XII, 1941, Domande di iscrizione*; A.37, *Corsi estivi annata XXV, 1941, Domande di iscrizione*; A.38, *Corsi estivi annata XXV, 1942, Domande di iscrizione.*

57. ASUSS, A.38, *Corsi estivi annata XXV, 1942, Domande di iscrizione.*

quentanti, ma forse uno studio prosopografico accurato potrebbe sciogliere i dubbi. Quel che esce, mi pare, con forza dai documenti è che gli stranieri che si iscrivono ai corsi di lingua e cultura italiana a Siena avvertono con una certa frequenza la necessità di chiarire le loro origini e le loro appartenenze, e questo a partire dai mesi immediatamente successivi all'emanazione delle leggi razziali e all'incrudelire delle persecuzioni, mentre solo pochi mesi prima, nelle iscrizioni ai corsi estivi del 1938, nessuna specificazione di quelle richiamate compare negli stampati.

La questione della razza diventa peraltro oggetto di una serie di conferenze che durante il corso invernale del 1940 vengono organizzate dal gruppo dei fascisti universitari "Arnaldo Mussolini" di Siena, tenute da docenti dell'Università degli Studi e da eminenti studiosi dell'argomento: si tratta di Gastone Lambertini, Giovanni Brugi, Mario Benazzi (zoologo dell'Università di Pisa), Augusto Sestini, Pompeo Lemmi e Giulio Cogni, il noto antisemita e filotedesco musicologo e parapsicologo senese⁵⁸, nonché aderente al *Manifesto della razza* del 14 luglio 1938, che il 24 febbraio 1940 conclude con una lezione proprio su *I vari aspetti del problema razziale e l'ebraismo*. La "Cronaca di Siena" del 4 aprile 1940 riporta che gli studenti stranieri hanno potuto godere, oltre che dei corsi di lingua e cultura e dei concerti della Chigiana, di queste conferenze sul «problema della razza»⁵⁹. Del resto, sin dal primo semestre del 1937 si era costituita la Direzione generale per la demografia e la razza presso il ministero dell'Interno e l'Ufficio studi del problema della razza presso il ministero della Cultura popolare. Sarà quest'ultimo dal 1941 a organizzare in varie città i centri per lo studio del problema ebraico e forse anche le conferenze senesi sono il frutto degli stimoli a livello locale di tali istituzioni centrali⁶⁰.

Sono, queste, solo alcune note impressionistiche legate a un primo spoglio delle fonti archivistiche dell'Università per stranieri di

58. R. Faraone, *Giovanni Gentile e la "questione ebraica"*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003. Per un raffronto con il contesto pisano cfr. I. Pavan, *L'Università di Pisa e la persecuzione razziale*, in Henry, Menozzi, Pezzino (a cura di), *Le vie della libertà*, cit., pp. 32-49.

59. ASUSS, A.33, *Corsi invernali annata XI, 1940*.

60. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., pp. 124 e 145-6.

Siena⁶¹. Note che mi pare facciano intravedere la ricchezza documentaria ancora inesplorata delle carte dell'ateneo e l'importanza dei frutti che ne potrebbe ricavare chi, lo auspichiamo, deciderà di occuparsene in modo serio e rigoroso, sulla strada della ricostruzione della storia di un'istituzione certamente atipica nel panorama educativo e accademico italiano, ma non meno, anzi forse più centrale, all'interno di prospettive storiografiche (e non solo) che si vanno facendo sempre più europee e internazionali.

61. L'archivio storico e di deposito dell'Università per stranieri di Siena è stato riordinato, dietro impulso del rettore, prof. Massimo Vedovelli, nel corso del 2008, a cura di Giuseppe Valletta, e sotto la supervisione del sottoscritto, producendo una prima lista di consistenza, consultabile presso il medesimo ateneo.

Scienza, razza e politica tra fascismo e repubblica. Il caso Pende-Terracini

di Tommaso Dell'Era

Nella recente storiografia sul razzismo e l'antisemitismo è stata spesso posta in rilievo la rilevanza dell'aspetto culturale nella comprensione del fenomeno in questione¹. Tale sottolineatura viene a toccare il tema più ampio del contesto in cui si svilupparono il razzismo e l'antisemitismo dell'Italia fascista: elementi di tale contesto furono, indubbiamente, non solo le teorie e le pratiche scientifiche dell'epoca, in particolare quelle direttamente o indirettamente legate agli studi razziali, ma anche il peso assunto dall'antisemitismo religioso cattolico e il rapporto con le politiche del regime. Per affrontare il tema della scienza, la razza e il loro rapporto con la politica nel periodo liberale e fascista è necessario, a mio parere, soddisfare alcune esigenze ed evitare alcuni rischi, molto frequenti e comuni. La prima esigenza fondamentale, ovvia e scontata (ma non per questo meno importante da ribadire), riguarda l'adozione imprescindibile di un metodo storico che, a mio parere, assume la forma di un approccio di carattere *contestualista*. Tale approccio consente non solo il recupero della dimensione intenzionale, ma anche di quella fattuale nello studio del rapporto tra ideologia (in ampio senso intesa, sia essa scientifica, politica o religiosa) e politica. Se tale esigenza viene sod-

1. Cfr. ad esempio M. Raspanti, *I razzismi del fascismo*, in Centro Furio Jesi (a cura di), *La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista*, Grafis, Bologna 1994, pp. 73-89; R. Finzi, *L'università italiana e le leggi antiebraiche*, Editori Riuniti, Roma 1997 (2003²); Id., *Da perseguitati a "usurpatori": per una storia della reintegrazione dei docenti ebrei nelle università italiane*, in M. Sarfatti (a cura di), *Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, Giuntina, Firenze 1998, pp. 95-114; G. Israel, P. Nastasi, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, il Mulino, Bologna 1998; e ora G. Israel, *Il fascismo e la razza. La scienza italiana e le politiche razziali del regime*, il Mulino, Bologna 2010.

disfatta, è possibile evitare alcuni inconvenienti interpretativi spesso presenti nella storiografia su questo tema. Mi riferisco, in particolare, ai due più comuni. Lo studio del rapporto tra scienza e razza nel periodo liberale e fascista viene, infatti, spesso condotto in riferimento a o dalla prospettiva di quanto accadde nel 1938. E ciò provoca l'insorgere di anacronismi o di letture storiche che, a volte, costituiscono dei veri e propri presupposti non tematizzati. Tale fenomeno si verifica, in questo particolare ambito della ricerca, da un lato quando si intende rinvenire a tutti i costi la presenza pervasiva di razzismo e/o antisemitismo in tutte le scienze italiane prima del 1938 e ancora prima del fascismo, oppure la presenza pervasiva dell'antisemitismo in altre forme, prima del 1938, nel fascismo, nelle diverse culture politiche italiane ecc., o anche quando si sostiene che l'antisemitismo di Mussolini, rinvenibile sotto forma di pregiudizi di varia natura nella sua formazione, mentalità e azione, ha determinato, in maniera quasi necessaria, l'adozione della politica razzista e antisemita nel 1938. Questo tipo di interpretazione può essere qualificato come *continuista*². Dall'altro lato, espressione, a mio parere, di un fenomeno analogo è anche l'affermazione della tesi *discontinuista* assoluta, secondo la quale razzismo e antisemitismo sono entrambi stati assenti, prima del 1938, nell'Italia fascista e nel periodo liberale (un'assenza che ovviamente non può essere affermata in questa maniera così netta e che deve quindi, per poter essere sostenuta, ricorrere alla riduzione del razzismo, in particolare, o a un fenomeno marginale o a un fenomeno, sostanzialmente, non razzista ossia a nazionalismo – ed è curioso ritrovare in questo ambito una simile operazione di riduzione, sostanzialmente analoga a quella che diversi anni fa si sosteneva a proposito della mancanza di un'ideologia fascista “autonoma”, qualificando il fascismo al massimo come estremo nazionalismo)³. Allo stesso modo, l'antisemitismo deve essere ridotto

2. Si avvicinano a questa posizione le interpretazioni di Michele Sarfatti (per il quale alla domanda perché Mussolini ha perseguitato gli ebrei esiste un'unica risposta, evidentemente tautologica: perché voleva perseguitare gli ebrei) e di Giorgio Fabre.

3. Solo per alcuni aspetti e alcune affermazioni è possibile avvicinare una parte della lettura defeliciana di questo fenomeno alla tesi discontinuista; ciò appare invece più adeguato alla qualificazione dell'interpretazione della Matard-Bonucci. Come

alla sola componente cattolica comunque ritenuta non determinante per gli avvenimenti successivi.

Da queste due posizioni derivano pertanto interpretazioni continuiste e discontinuiste *tout court* che a mio parere sono entrambe inadeguate proprio perché non contestualizzano il fenomeno in questione. Ho analizzato altrove la struttura concettuale di almeno quattro delle interpretazioni fondamentali relative al tema del razzismo e antisemitismo in Italia (mostrando come De Felice rimanga il punto di riferimento fondamentale degli studi in materia, sia nella versione del suo rovesciamento, sia in quella della sua ripresa dopo l'accoglimento di alcune critiche, sia in quella del suo superamento)⁴. Ciò che ritengo importante precisare in questa sede è il fatto che il rispetto di tali esigenze implica che si possano studiare il razzismo e l'antisemitismo italiano da un punto di vista concretamente storico valutandone la presenza e lo sviluppo, anche cronologico, dei loro rapporti a partire da alcune ipotesi, che come tali sono affermazioni, formulazioni, interpretazioni o parti di interpretazioni che sorgono dall'analisi dell'oggetto storico e trovano nella ricerca scientifica una conferma o una smentita (processo che si può verificare in maniera contemporanea, simultanea o successiva). La validità di tale procedimento è garantita dalla validità, correttezza e rigore delle metodologie e degli approcci utilizzati. Quindi il rifiuto di quelle due estremizzazioni o generalizzazioni non implica negare la possibilità di valutare la presenza, in che misura e dove, di razzismo e antisemitismo a partire da possibili definizioni dei due fenomeni accettate o il più possibile adeguate, pur se problematiche e problematizzanti. Cosa che proprio una metodologia di tipo contestualista consente a mio parere di ottenere. Nel caso in questione, così come è fuorviante sostenere che tutte le scienze rappresentarono in Italia una fonte di elaborazione razzista, altrettanto fuorviante è affermare che l'utilizzo

spesso accade, le classificazioni implicano generalizzazioni che non rendono giustizia della complessità e di tutte le sfumature e le caratteristiche individuali, senza per questo, tuttavia, risultare fuorvianti.

4. In occasione della partecipazione all'*academic workshop Fascism and the Jews: Italy and Britain*, Royal Holloway, University of London, Italian Cultural Institute, London, con un intervento su *The Historiography on Italian Racism and Antisemitism in the Light of New Archival Material*, in corso di pubblicazione.

del termine “razza” prima di una certa data avveniva solo con il riferimento al significato di nazione o comunità nazionale e di popolo. Ciò perché occorre rispettare un'altra esigenza metodologica ineludibile, quella di un sano realismo nello studio della storia della scienza che tenga conto di entrambe le dimensioni, valoriale e fattuale, senza cadere in una prospettiva idealistica o in una finalistica, come recentemente affermato da Paul-André Rosental.

Il presente saggio intende contribuire a documentare, principalmente attraverso la ricostruzione di un episodio di grande rilevanza connesso al procedimento di epurazione di Nicola Pende, secondariamente tramite il riferimento ad altri eventi analoghi e ai risultati di una ricerca in corso sulla documentazione proveniente dagli archivi vaticani, come nelle culture politiche antifasciste del dopoguerra il tema della persecuzione antiebraica da parte del regime fascista non costituisce una priorità nella scala dei valori rispetto ad altre istanze, ritenute più importanti, pur essendo presente nel dibattito pubblico e anche in quello politico⁵. Tale posizione, oltre che alle caratteristiche specifiche delle culture politiche in questione, era conseguente all'accettazione non tematizzata del carattere oggettivo della scienza; la sua analisi appartiene quindi all'esame del tema del rapporto tra scienza, ideologia e politica nel contesto dell'Italia fascista e dell'eredità consegnata dal razzismo e dall'antisemitismo fascista all'Italia repubblicana.

L'epurazione nella pubblica amministrazione italiana si configura inizialmente come un processo capillare e sostanzialmente severo, soprattutto da parte alleata, nonostante alcuni compromessi, che in seguito declina fino ad arrestarsi: al riguardo, è legittimo parlare di epurazione come un processo bloccato o interrotto⁶. Molti docenti universitari furono oggetto di giudizio di epurazione a vario titolo per

5. Sulle ragioni del mancato rilievo assegnato alla specificità della persecuzione antiebraica fascista cfr. M. Toscano, *Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei giorni*, Franco Angeli, Milano 2003; G. Schwarz, *Ritrovare se stessi. Gli ebrei nell'Italia postfascista*, Laterza, Roma-Bari 2004.

6. Per il tema cfr. G. Melis, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, il Mulino, Bologna 1996, pp. 383-452; H. Woller, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, il Mulino, Bologna 1997 e i saggi contenuti nel numero monografico di “Ventunesimo Secolo”, II, 2003, 4, con relativa bibliografia.

i loro incarichi tecnici o politici. A quest'aspetto non fanno eccezione i cosiddetti firmatari del *Manifesto della razza*, alcuni dei quali, appunto, furono senatori o consiglieri nazionali durante il periodo fascista⁷. Dei sette sottoposti a procedimento di epurazione amministrativa, ben sei lavoravano all'Università di Roma, uno solo a Milano (del resto, dei dieci firmatari sette erano impiegati in vario modo nell'ateneo romano, uno in quello milanese, uno a Firenze e uno a Bologna)⁸. Con il passaggio dell'epurazione in mano italiana, i risultati del Comitato di risanamento dell'ateneo romano (che aveva proposto l'esonero dall'insegnamento per Pende)⁹ furono trasmessi all'apposita Commissione ministeriale di epurazione del personale universitario, la quale giunse a pronunciare le deliberazioni dopo un lungo processo di esame dei casi, una completa istruttoria e l'analisi delle difese degli interessati. A Nicola Pende la Commissione contestò l'at-

7. Sul procedimento di carattere penale nei loro confronti, risoltosi con un'assoluzione nel 1946, cfr. M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti 22 giugno 1946: colpo di spugna sui crimini fascisti*, Mondadori, Milano 2006, volume che meriterebbe una discussione più ampia su aspetti non sempre convincenti, impossibile in questa sede.

8. Ho trattato del caso di Nicola Pende nel saggio, in corso di pubblicazione, *L'epurazione dei "firmatari" del Manifesto della razza: il caso Pende*; del caso Visco nel saggio *L'Università di Roma e le leggi razziali: il processo di epurazione di Sabato Visco*, in M. Caffiero (a cura di), *Le radici storiche dell'antisemitismo. Nuove fonti e ricerche*, Viella, Roma 2009, pp. 189-238 (versione completa con appendice documentaria in corso di pubblicazione). Il lavoro sull'epurazione dei firmatari è già stato presentato alla comunità scientifica nel convegno SISSCO (Società italiana per lo studio della storia contemporanea) 2007 a Marsala; al caso Zavattari, con la presentazione di testi relativi anche agli altri protagonisti, è inoltre dedicato il mio contributo *L'Università di Roma e le leggi razziali: il processo di epurazione di Edoardo Zavattari*, in P. Gheda, M. T. Guerrini, S. Negruzzo, S. Salustri (a cura di), *La storia delle università alle soglie del XXI secolo. La ricerca dei giovani studiosi tra fonti e nuovi percorsi di indagine*, CLUEB, Bologna 2008, pp. 163-81. Di entrambe queste circostanze non vi è traccia nel recente, e successivo di alcuni mesi, articolo di G. Sedita, *L'accademia razzista. L'epurazione mancata dei firmatari del Manifesto della razza*, in "Nuova Storia contemporanea", XII, 2008, 5, pp. 91-108. I lavori sull'epurazione di Zavattari, Visco e Pende, che poggiano su una base documentaria più ampia di quella di Sedita, costituiscono alcuni dei risultati di una ricerca diretta da Elena Aga Rossi, che colgo l'occasione di ringraziare in maniera particolare in questa sede.

9. Sul Comitato e il suo presidente Giuseppe Caronia rimando ad altra pubblicazione in corso. Per l'indicazione della documentazione dei procedimenti di epurazione rimando ai saggi citati alla nota precedente.

tiva partecipazione alla vita politica del fascismo in qualità di senatore, con apologia della politica fascista in campo razziale per la firma sul *Manifesto*. Il 30 dicembre 1944 la decisione confermò la prima accusa per l'esaltazione costante della politica fascista e della persona di Mussolini e per la dedizione di Pende al partito; il medico fu invece scagionato dal secondo addebito, tra l'altro per le sue proteste alle riunioni presso il MINCULPOP (nonostante queste avessero riguardato un particolare tipo di razzismo e non il razzismo *tout court*). Considerando non discriminante l'aiuto fornito ad alcuni ebrei perseguitati e l'installazione di una radio clandestina in clinica, la Commissione concludeva con la proposta di dispensa dal servizio per Pende. In seguito ai ricorsi dell'imputato e dell'alto commissario aggiunto per l'epurazione, la Commissione centrale pronunciò la sua decisione il 19 settembre 1945 nei confronti di Pende, ritenendo erroneo il giudizio di partecipazione attiva alla vita politica del fascismo e prosciogliendo lo scienziato sia dall'accusa di aver firmato il *Manifesto* sia, sostanzialmente, da quella di essere stato un razzista; riconosceva, infine, che egli aveva compiuto atti di apologia del fascismo, qualificati come non gravi, e pertanto lo condannava alla sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per sei mesi, pena che, tuttavia, non venne irrogata per l'entrata in vigore di un nuovo decreto (il D.Lg.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702) che disponeva la revoca delle sanzioni inferiori alla dispensa dal servizio. Ciò nonostante, Pende ricadde sotto il processo di epurazione in virtù del decreto di accompagnamento della cosiddetta legge Nenni, il D.Lg.Lgt. 9 novembre 1945, n. 716, che, in seguito alle riunioni del Consiglio dei ministri del gennaio 1946, condusse al decreto del 22 gennaio di quell'anno, che stabiliva per lo scienziato il collocamento a riposo¹⁰. Dopo il rigetto in giugno, da parte del Consiglio dei ministri, del ricorso di Pende al collocamento a riposo, lo studioso si avvantaggiò della possibilità, introdotta nel maggio 1946, di presentare ricorso presso il Consiglio di Stato. Il 25 giugno 1948 la IV sezione del Consiglio di Stato, con la de-

10. Cfr. Archivio centrale dello Stato, *Verballi del Consiglio dei Ministri. Luglio 1943-maggio 1948*, edizione critica a cura di A. G. Ricci, vol. VI, tomo 1, *Governo De Gasperi 10 dicembre 1945-13 luglio 1946*, Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma 1996, pp. 187-9, seduta del 20 gennaio 1946.

cisione n. 407, accoglieva, tra gli altri, il ricorso di Pende per decorrenza dei termini e mancanza di motivazione; tale decisione fu in seguito trasmessa all'Università di Roma.

La sentenza del Consiglio di Stato, tuttavia, fu pubblicata solo l'11 settembre 1948. Nel frattempo, si verificò un evento assolutamente rilevante. In un momento decisivo della storia italiana, carico di tensioni e confusione per il paese e all'interno delle stesse forze politiche (il 1948, oltre a essere l'anno della Costituzione e delle prime elezioni dell'Italia repubblicana, vide anche il verificarsi dell'attentato a Togliatti¹¹), il senatore comunista Umberto Terracini assunse pubblicamente, in Senato, la difesa della posizione di Pende, con il quale era entrato in contatto precedentemente, probabilmente per motivi inerenti alla professione dello scienziato¹².

11. Il 14 luglio 1948, curiosamente esattamente dieci anni dopo la pubblicazione del *Manifesto della razza* e a cavallo delle vicende che stiamo esaminando.

12. Non è possibile in questa sede soffermarsi in maniera adeguata sulla figura di Umberto Terracini, nato in una famiglia di religione ebraica, tra i fondatori del Partito comunista d'Italia, oppositore del fascismo, per diciassette anni in carcere e al confino. Espulso dal partito durante il confino, per il suo dissenso, tra l'altro, nei confronti delle motivazioni alla base dell'alleanza tra l'URSS e la Germania nazista, fu liberato nel 1943; ricercato dai nazisti dopo l'8 settembre e salvato dal segretario del fascio di Angera, partecipò alla lotta partigiana e alla Repubblica partigiana dell'Ossola. Reintegrato nel PCI solo nel dicembre 1944 (nonostante il dissenso di Scoccimarro, che aveva fatto parte del direttivo responsabile della prima espulsione), prese parte ai processi di costruzione della Repubblica italiana e fu nominato presidente dell'Assemblea costituente l'8 febbraio 1947. Nell'autunno del 1947 Terracini espresse una posizione critica verso l'URSS e la costituzione del Cominform, che lo costrinse a una sofferta autocritica di fronte al Comitato centrale del PCI. Nel 1948 inaugurò la propria azione politica nella prima legislatura nel segno della richiesta di attuazione della Costituzione e di rispetto della legalità, trovandosi a fronteggiare l'intervento della Chiesa cattolica nella politica italiana (nei confronti della quale chiese il rispetto dell'art. 43 del Concordato) e le reazioni all'attentato a Togliatti del 14 luglio. Per una prima informazione biografica su Terracini cfr. la lunga *Introduzione* di F. Barbagallo a U. Terracini, *Discorsi parlamentari*, vol. 1, Senato della Repubblica, Roma 1995, pp. XLIII-CXXXIX (l'interpretazione di Barbagallo del ruolo di Terracini e della posizione di Togliatti, assieme ad alcuni punti della sua ricostruzione biografica, meriterebbero una lunga discussione che in questa sede non può essere condotta) e A. Agosti (a cura di), *La coerenza della ragione. Per una biografia di Umberto Terracini*, Carocci, Roma 1998. Cfr. anche C. Giorgi, *La sinistra alla Costituente. Per una storia del dibattito istituzionale*, Carocci, Roma 2001 e, per la posizione di Terracini favorevole allo Stato d'Israele, spesso in contrasto con la stampa comunista, Schwarz, *Ritrovare se stes-*

A quanto è stato possibile finora ricostruire nel 1948, come risulta da alcune lettere presenti nell'archivio privato di Pende, questi si era rivolto al senatore per avere notizie e spingere per il completamento dell'edificazione e l'inizio del funzionamento dell'Istituto di ortogenesi (significativamente indicato, nei documenti successivi, con l'aggiunta della qualifica "per i figli del popolo"), rivendicando la paternità e la direzione dell'ente¹³. La costruzione dell'Istituto era stata ideata da Pende nel 1938 e poi autorizzata da un decreto legge del governo fascista nello stesso anno con il nome di Istituto per la bonifica umana e l'ortogenesi della razza, da realizzarsi ad opera del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma¹⁴. L'edificio sarebbe dovuto sorgere nella zona del nuovo quartiere in costruzione per l'Esposizione universale di Roma del 1942, che non si realizzò a causa della guerra e del crollo del regime. Nell'immediato dopoguerra, passato il progetto sotto la gestione dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, venne deciso di accorpate l'istituto al programma di studi sulla nutrizione utilizzando i fondi UNRRA¹⁵, dando così vita all'Istituto di scienza della costituzione umana e della nutrizione¹⁶.

si, cit., pp. 48-50 e 210, nota 8 (sul tema dell'atteggiamento del PCI verso Israele e il conflitto arabo-israeliano cfr. i recenti L. Riccardi, *Il "problema Israele". Diplomazia italiana e PCI di fronte allo Stato ebraico (1948-1973)*, Guerini, Milano 2006; G. Santese, *Il Partito comunista italiano e la questione palestinese (1945-1956): "l'Unità" e "Rinascita"*, in "Mondo contemporaneo", 2, 2007, pp. 63-104). Va aggiunto anche che Terracini fu successivamente il promotore della legge 96/1955, che viene ricordata con il suo nome e che concedeva un assegno vitalizio ai cittadini italiani perseguitati politici e per motivazioni razziali dal regime fascista che avessero subito una perdita della capacità lavorativa non inferiore al 30 per cento.

13. Si ringraziano gli eredi che con squisita disponibilità e cortesia hanno permesso la consultazione dell'archivio e autorizzato la pubblicazione del materiale in esso contenuto. Analogo ringraziamento va agli eredi Savorgnan.

14. Sull'inquadramento di queste vicende nell'ambito della politica razziale del regime cfr. Israel, Nastasi, *Scienza e razza*, cit., pp. 286 ss.

15. Amministrazione delle Nazioni Unite per i soccorsi e la ricostruzione (United Nations Relief and Rehabilitation Agency), organizzazione internazionale attiva dal novembre 1943 alla fine del 1947 con sede a Washington, sorta come risultato di accordi tra Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Cina, alla quale aderirono 44 nazioni.

16. Sulle vicende che condussero a questo sviluppo, sui precedenti, durante il regime fascista, dell'attività di Visco collegata all'alimentazione e agli studi sulla nu-

Al momento dei contatti tra Pende e Terracini, il senatore già l'8 luglio 1948 aveva inviato allo scienziato le informazioni relative agli stanziamenti UNRRA per l'Istituto di ortogenesi, riservandosi di agire in sede parlamentare dopo aver ricevuto altre notizie dall'Alto commissariato per la sanità¹⁷. Il 20 luglio 1948, a sei giorni dall'attentato a Togliatti, Terracini presentò un'interrogazione parlamentare al Senato, rivolta

Al Ministro dell'Interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere le ragioni per le quali, nonostante l'avvenuto stanziamento in bilancio ed il parere favorevole dato dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, non siano ancora stati ripresi i lavori, interrotti dalla guerra, di costruzione e completamento dell'Istituto d'Ortogenesi per i Figli del Popolo, in Roma; e se non ritengano comunque di riaffidarne la di-

trizione, anche a livello istituzionale, sugli eventi successivi al 1948, che portarono alla costruzione di quello che poi diventerà l'ospedale Sant'Eugenio, e sul ruolo di Terracini e Pende rimando a successivi lavori.

17. Cfr. la lettera di Umberto Terracini a Nicola Pende dell'8 luglio 1948, in Archivio privato di Nicola Pende (d'ora in avanti APNP), autografa e su carta intestata del Senato della Repubblica. Nella lettera Terracini riportava le informazioni avute dal ministero del Tesoro circa lo stanziamento di 350 milioni per la realizzazione dell'Istituto sui fondi UNRRA e il parere favorevole alla realizzazione del progetto dell'Alto commissariato per la sanità espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Terracini comunicava a Pende che se avesse accertato dall'Alto commissariato che la situazione era veramente quella delineata secondo tali notizie, probabilmente non vi sarebbe stato bisogno del suo intervento parlamentare. Come si è visto sopra e come risulta dalla documentazione indicata più avanti, il progetto dell'Istituto era nel frattempo mutato rispetto ai piani originali e la direzione non sarebbe più stata assegnata a Pende (che sembra fosse stato designato, in un primo tempo, come consulente assieme ad altri). È probabile che sia stata la prima circostanza a spingere Terracini a effettuare l'interrogazione parlamentare nel 1948. Naturalmente, Pende nutriva un particolare interesse per la realizzazione di tale iniziativa, che gli avrebbe consentito di proseguire i propri programmi di ricerca a livello istituzionale. A giudicare dallo stile della lettera e dalle formule di saluto, sembra proprio che Terracini avesse una conoscenza più personale di Pende. Nell'archivio privato di Pende sono conservate altre lettere di Terracini allo scienziato risalenti a questo periodo e agli anni successivi, tutte sostanzialmente relative a tale vicenda (che coinvolse anche altri interlocutori istituzionali). Non si conservano, invece, minute delle lettere di Pende. Nel fondo Terracini e nei fondi del Partito comunista conservati presso la Fondazione Gramsci, come pure nell'archivio Terracini, non risulta, a una prima analisi, la presenza di lettere di Nicola Pende o di riferimenti a questa vicenda.

reazione a coloro stessi che presero l'iniziativa, gettando le prime fondamenta di un'opera destinata, oltre che ad avvantaggiare in misura imponente la rigenerazione fisica del popolo italiano, anche a dare alla scienza medica del nostro Paese maggiore lustro e nome nel mondo¹⁸.

Con tali parole, Terracini mostrava di condividere pienamente l'impostazione di Pende – dal quale aveva evidentemente ricevuto ragguagli circa il proprio progetto scientifico – riguardo all'eugenica e a concetti come la rigenerazione fisica del popolo italiano, abbracciando anche un certo nazionalismo scientifico, tipico degli anni precedenti. Il 21 luglio 1948 il senatore scriveva nuovamente a Pende, inviandogli copia della comunicazione che aveva ricevuto dall'on. Cotellessa, alto commissario della sanità, e della sua interrogazione del giorno precedente. Avanzava, inoltre, al medico la seguente richiesta:

Io Le sarei grato se volesse farmi avere un breve appunto contenente i dati relativi al modo col quale la iniziativa per la creazione dell'Istituto stesso venne presa: date, personalità ed Enti promotori, atti delle autorità, ecc. ecc. Tutto ciò mi servirà nel momento nel quale la interrogazione verrà posta in discussione al Senato¹⁹.

All'interrogazione di Terracini rispose il 3 agosto l'alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, Spallicci²⁰, delineando anzitutto la situazione dei finanziamenti e dei lavori dell'Istituto:

Nel 1938 gli organi del Governo di allora emanarono il seguente regio decreto legge: «Autorizzazione alla costruzione in Roma della sede dell'Istituto per la bonifica umana e l'ortogenesi della razza». Nell'articolo 1 si diceva:

18. *Atti parlamentari*, Senato della Repubblica, 1948, XL seduta, Discussioni, Annunzio di interrogazioni, 20 luglio 1948, p. 1106.

19. APNP, lettera di Terracini a Pende del 21 luglio 1948, autografa e su carta intestata del Senato della Repubblica. Nell'archivio non sono conservate le copie suddette.

20. Aldo Spallicci, medico, libero docente in clinica pediatrica a Bologna nel 1925 e in storia della medicina nel 1948 a Roma, seguace degli ideali mazziniani e garibaldini, antifascista, incarcerato e inviato al confino, aderì al Partito repubblicano italiano dopo la guerra, uscendone nel 1960. Eletto alla Costituente, fu alto commissario aggiunto alla sanità durante i tre governi De Gasperi della prima legislatura.

Il Pio Istituto di S. Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma è autorizzato a provvedere all'acquisto e alla costruzione in Roma di una sede per l'Istituto di bonifica umana e di ortogenesi della razza e l'arredamento relativo nel limite complessivo di spesa di L. 10 milioni.

In quell'epoca 10 milioni potevano costituire qualche cosa. La costruzione venne iniziata nella località dove avrebbe dovuto sorgere l'Esposizione Universale del '42, ma il complesso degli edifici rimase incompiuto a causa della guerra. Dopo la liberazione di Roma l'importanza dell'iniziativa non sfuggì all'amministrazione del Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, la quale prese a cuore la cosa e comprese in un piano di utilizzazione dei fondi di reimpiego anche l'attuazione del progetto dell'Istituto di ortogenesi per un importo di 65 milioni. In seguito però alla discussione e alle osservazioni degli organi tecnici della missione UNRRA il progetto venne modificato, associandolo a quello per il potenziamento degli studi sulla nutrizione. Parve allora, in un primo momento, che dovesse essere posto in rilievo piuttosto questo problema che non quello della razza, dato anche che la costruzione di un istituto per gli studi sulla nutrizione permetteva l'utilizzazione di uno stanziamento maggiore: 250.634.000 di lire, più 100.000.000 per le spese di funzionamento dei primi tre anni. Lo stanziamento, pur essendo notevole, poiché riuniva i fondi già destinati dall'UNRRA agli studi sulla nutrizione, che essa direttamente propugnava, a quelli destinati allo scopo specifico (65 milioni) permetterà solo il completamento parziale dell'Istituto. Ho qui sott'occhio il progetto che fu allora presentato. Indubbiamente esso presenta quel carattere di grandiosità imperiale che fu la malattia del tempo e di cui, credo, non siamo ancora guariti: ad ogni modo riveste un carattere veramente imponente pur essendo di uno stile che potrebbe essere opinabile, dato che rassomiglia un po' ad un penitenziario. Vennero stanziati allora a favore dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità per l'anno 1947 sul Fondo lire UNRRA 210 milioni di lire che permetteranno il completamento parziale dell'edificio in parola. Per ora ne è stata costruita una parte sola. In seguito potrà essere completata quest'opera grandiosa. Mentre si è dovuto predisporre il provvedimento legislativo per il riconoscimento giuridico da darsi all'Istituto, si sono dovute anche dirimere non poche difficoltà e pendenze amministrative, per provvedere alla loro liquidazione ed ottenere la consegna all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità dell'area degli edifici in costruzione, consegna avvenuta il 1° marzo corrente; anche perché, nel contempo, l'Opera Pia di S. Spirito ha creduto, data la dislocazione così lontana, di non poter amministrare e sorvegliare l'Istituto, e il 1° marzo scorso ha fatto, con regolare verbale di consegna, una cessione degli immobili allo Stato, e per esso al Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo in parola, dopo la consegna degli immobili, è stata

curata la compilazione del progetto definitivo per il completamento e l'attrezzatura di parte degli edifici in costruzione, progetto che, sottoposto al Consiglio superiore dei lavori pubblici, risulta approvato in data 15 giugno u.s. Attualmente trovansi in corso di completamento le pratiche relative all'esecuzione del progetto. In sostanza, pur essendo stato tenuto pienamente presente il problema riguardante l'ortogenesi, è stata modificata la primitiva fisionomia dell'Istituto che, come risulta da quanto detto precedentemente, avrà per principale scopo lo studio dei problemi dell'alimentazione umana e si chiamerà "Istituto di scienza della costituzione umana e della nutrizione". A tale modifica si è dovuto pervenire, perché durante le trattative con l'UNRRA la maggiore difficoltà era costituita dal fatto che da parte dei tecnici veniva posta in dubbio la convenienza di una iniziativa limitata soltanto allo studio dell'ortogenesi, ed anche perché, secondo tutti i piani assistenziali, il problema della nutrizione è quello che è più vivamente sentito. L'Alto Commissariato ha cercato, perciò, attraverso tali organizzazioni, di usufruire dei maggior fondi al fine di mettere nel più breve tempo in efficienza tali istituti, senza correre il rischio di compromettere il suo piano programmatico²¹.

Spallicci passava poi alla questione della direzione dell'Istituto, che coinvolgeva direttamente Pende, non nascondendo una certa malizia

21. *Atti parlamentari*, Senato della Repubblica, 1948, LII seduta, Discussioni, 3 agosto 1948, pp. 1486-7. L'interrogazione e la replica di Terracini sono assenti nella raccolta dei suoi discorsi parlamentari e anche nell'introduzione di Barbagallo, mentre vengono citate nell'*Appendice* (che riporta le date delle sedute della Consulta nazionale, dell'Assemblea costituente e del Senato della Repubblica in cui Terracini aveva pronunciato discorsi non pubblicati nella raccolta), a p. 3054, con il titolo *Seduta del 3 agosto 1948 – Interrogazione sull'Istituto di ortogenesi per i figli del popolo*. La ragione di questa lacuna è spiegata, a mio parere, con argomentazioni non convincenti, data la rilevanza della questione, nell'*Avvertenza* di p. 1, evidentemente ad opera dei curatori: «La presente raccolta contiene i discorsi parlamentari di Umberto Terracini pronunciati nella Consulta, nell'Assemblea Costituente e nell'Assemblea del Senato, fatta eccezione per quegli interventi – di carattere marginale, di breve contenuto, di interesse prevalentemente locale – che non presentano particolare rilievo politico, o che sono difficilmente comprensibili al di fuori del contesto, o che si riferiscono ad argomenti già altrove trattati in modo più esauriente. Non sono stati riprodotti inoltre gli interventi che, pronunciati da Umberto Terracini in qualità di Presidente dell'Assemblea Costituente, erano di mera esplicazione delle funzioni di direzione dei lavori connesse a tale incarico. Si è ritenuto, comunque, per una conoscenza completa dei casi in cui Umberto Terracini prese la parola in una Assemblea legislativa, pubblicare in appendice un elenco completo di detti discorsi con la sintetica indicazione dell'argomento trattato».

nei confronti di Terracini a proposito del riferimento alla sua sensibilità verso l'ebraismo:

Ora rimane da dire qualcosa sulla seconda parte della interrogazione dell'onorevole Terracini. Egli domanda se non si ritenga opportuno di riaffermare la direzione dell'Istituto a coloro stessi che presero la iniziativa, gettandone le prime fondamenta. Indubbiamente l'onorevole interrogante sa benissimo che questo istituto di ortogenesi, che si iniziò pressappoco nel luglio del 1938, aveva un comitato direttivo del quale era presidente S.E. Solmi e la cui consulenza tecnica era affidata al Prof. Pende, classificato il «*clinico fascista*» per eccellenza. Ricorderà poi certamente che il manifesto razzista era stato sottoscritto dal prof. Nicola Pende che peregrinò poi nelle varie città d'Italia a ripetere una conferenza divulgativa di quel manifesto; e un articolo specialmente del manifesto non sarà sfuggito all'attenzione ed alla squisita sensibilità dell'onorevole Terracini, così nobile combattente della lotta antifascista. Forse egli si trovava allora in luogo di pena, ma, anche attraverso alle porte del carcere avendo avuto sentore di questo famigerato documento, penso che egli non ne abbia tratto una sensazione molto piacevole. L'articolo 3 dice: «Gli ebrei non appartengono alla razza italiana... ecc. ecc.». Risparmio a voi altri la lettura di questo manifesto, che purtroppo tutti quanti hanno avuto campo di conoscere. Ad ogni modo dico che alla direzione di questo nuovo istituto, che si chiamerà della Nutrizione e della Costituzione umana, saranno chiamati, secondo le norme del regolamento che sta per essere completato, coloro che saranno ritenuti più idonei in tale materia²².

L'intervento del presidente, che concedeva facoltà di parola a Terracini per una sua dichiarazione di soddisfazione o meno, diede l'occasione al senatore comunista di pronunciare la propria difesa di Pende:

Io ringrazio l'onorevole Spallicci dell'ampia risposta datami. Mi permetterò però di fare alcune osservazioni, partendo, come premessa della mia breve replica, da quella che è stata la conclusione del rappresentante del Governo. So chi è il prof. Pende, o che cosa sia stata la pazzia del razzismo, trapiantato in Italia per servilità nei confronti di quello che pareva, all'epoca, il padrone del mondo o, quanto meno, di questa parte del mondo in cui noi abitiamo. Ma se guardo in giro, in tutti i campi della vita italiana, nel politi-

22. *Atti parlamentari*, Senato della Repubblica, 1948, LII seduta, Discussioni, 3 agosto 1948, p. 1487.

co, nello scientifico, in quello culturale, in quello sportivo (per non trascurare il settore che pare stia più a cuore, in questi tempi, alla maggioranza del popolo italiano) vedo che, in tutti, sui più gravi peccati e sui maggiori peccatori del tempo fascista, si sono stesi veli molto indulgenti²³.

A questo punto Terracini venne interrotto da Enrico Molè, il quale ricordò che «Il prof. Pende ha dimostrato che non ha firmato il manifesto». Il senatore comunista riprese rassicurando il collega:

Onorevole Molè, verrò anche a questo. Si sono stesi veli molto indulgenti. Ed allorquando, giorno per giorno, da ogni parte sono state elevate denunce contro questa situazione, si è risposto: «È ora di non parlare più di questi fatti; l'oblio è uno dei fattori della concordia invocata». C'è da rammarricarsi che questo nobile sentimento venga soffocato proprio in uno dei casi in cui più giustamente dovrebbe farsi valere. Perché se vi sono, ad esempio – e non lo dico per fare un appunto specifico – fin nei posti di maggiore responsabilità di quel settore così importante e delicato del nostro paese, come è quello della Difesa, uomini che hanno compiuto peccati di fascismo assai più gravi che non l'apposizione di una supposta firma al manifesto della razza, si può ben attendersi che di fronte al prof. Pende – scienziato di fama mondiale che ha lavorato nel passato assieme a persone che hanno poi seduto tranquillamente sui banchi delle Assemblee rappresentative della Repubblica italiana – l'indiscusso merito di studioso abbia il potere, se non di far dimenticare, quanto meno d'impedire che ancora gli si rinfacci ciò che egli può avere fatto nel passato. Tanto più che lo stesso Ministro della Pubblica Istruzione, non più tardi di due mesi fa, ritenne di restituirlo alla sua vecchia cattedra d'insegnamento. Assoluzione maggiore evidentemente non si potrebbe esigere²⁴. Non faccio la difesa del prof. Pende, che non conosco personalmente; ma mi pare che di fronte ad opere di questo genere, – la creazione di un istituto scientifico –, si debba, prima che alle mura, alle attrezzature letterecce, agli strumenti scientifici, pensare all'intelletto che sappia scegliere, disporre, coordinare tutti questi elementi dell'opera, e, cioè, agli uomini che devono dirigerla e renderla feconda. È indubitabile che

23. *Ibid.*

24. Evidentemente, Terracini faceva riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato e, indirettamente, cercava probabilmente di fare pressioni sul ministro della Pubblica Istruzione Gonella, il quale non si era ancora pronunciato sulla questione. Questo riferimento, come vedremo, provocò una reazione da parte di Gonella stesso.

il prof. Pende è stato l'annunziatore di questa opera, cui era stato dato inizialmente un titolo richiamantesi alla razza, ma con una parola, quella dell'ortogenesi, che, come colui stesso che ha parlato poco fa m'insegnerà, eleva il problema razziale dal piano della volgare lotta politica, a quello della serietà scientifica. Errore, dunque, il dire: eleviamo prima i muri e poniamo i letti, e poi penseremo a chi debba dirigere questa attività generale. Sapevo che si era aggiunto il compito nuovo degli studi dell'alimentazione ai primitivi assegnati all'Istituto di ortogenesi. Né voglio io dire, perché non sono profondo in queste materie scientifiche, se sia più importante il campo di studi sull'ortogenesi o quello sulla alimentazione. Se dovessi però osare di esprimere il mio pensiero, direi che ritengo che le due materie sono così connesse da costituire quasi una cosa sola. Infatti, le diffuse malattie della gioventù, anzi delle giovanissime generazioni, dei fanciulli, degli infanti, sono da riferire in gran parte all'alimentazione insufficiente o malsana dei genitori, ma insieme anche alla ereditarietà di certi fattori degenerativi che la guerra e le sue conseguenze hanno ancora moltiplicato. Ma quello che mi ha suggerito inizialmente l'interrogazione è altro; e precisamente il fatto che i primi edifici costruiti per l'Istituto hanno appunto la loro ubicazione nella zona dell'"E. 42". E noi sappiamo che, specialmente in questi ultimi tempi, si sono sviluppate lotte piuttosto feroci circa il diritto di disposizione della zona stessa, come terreno e come edifici; lotte che, se per alcuni possono forse aver assunto un carattere spiacevole ed odioso, perché viste come tentativi di sabotare certe iniziative che nel prossimo anno si svolgeranno in Roma e verso le quali occorre invece andare incontro nel modo più largo, in realtà potrebbero, nel loro risultato, creare una situazione che renda poi impossibile il completamento di quest'opera. D'altra parte sapevo che vi erano degli stanziamenti, alcuni precedenti alle decisioni dell'UNRRA, e altri stabiliti d'accordo con l'UNRRA. Tanto più dunque ero stupito che, essendo disponibili i fondi da tempo, questi lavori non fossero ancora stati ripresi. Conosco la lentezza del meccanismo burocratico e le difficoltà obiettive dell'impresa; ma so anche che quasi ogni giorno si parla, nelle aule del Parlamento, delle necessità inderogabili di difesa della salute delle giovani generazioni. Ma queste giovani generazioni hanno tempo di sparire, distrutte dalle malattie, se, senza comprovate ragioni, le iniziative, destinate a dare aiuto a tale nobile impresa, vengono così procrastinate nella loro realizzazione! Vorrei quindi sollecitare il Governo affinché lo schema del disegno di legge relativo all'Istituto di ortogenesi, che non deve essere tanto difficile a redigere, venga portato, senza ulteriori ritardi, davanti alla Camera e al Senato in modo che, dato il crisma legislativo, l'opera possa essere attuata rapidamente. Queste le ragioni della mia interrogazione. Le parole dell'onorevole Spallicci mi hanno convinto che il problema non è trascurato; gli

chiedo di portarlo a sollecita soluzione. E vorrei anche che in questo momento – in cui si deve far frutto e tesoro di tutte le capacità, di tutte le energie del popolo italiano – una energia intellettuale, che ha portato lume alla scienza italiana in Italia e fra gli altri popoli, non continui a portare, sola fra migliaia di riabilitati o di assolti, il peso di colpe che furono di molti e delle quali la principale, come giustamente ricordava l'onorevole Molè, è già stata in definitiva dimostrata del tutto insussistente²⁵.

In tal modo Terracini non solo difendeva la figura di Pende sia riguardo all'accusa di essere firmatario del *Manifesto* sia a proposito del suo lavoro scientifico, ma forniva una lettura del processo di epurazione che puntava, ormai, a una sua liquidazione generalizzata, tanto più significativa perché avveniva dopo i provvedimenti di amnistia emanati da Togliatti e altri atti legislativi nel campo della pubblica amministrazione che, di fatto, sancivano la fine dell'epurazione stessa²⁶. Sembra di poter affermare che ciò avvenisse, per Terracini, sia per motivazioni politiche sia per intima convinzione di riparare a quella che riteneva un'ingiustizia. Ma allo stesso tempo il senatore comunista, del quale è bene ricordare l'opposizione a Scoccimarro e le prese di posizione spesso in contrasto con le decisioni del proprio partito²⁷, recepiva e faceva propria quella distinzione tra razzismo

25. *Atti parlamentari*, Senato della Repubblica, 1948, LII seduta, Discussioni, 3 agosto 1948, pp. 1487-9.

26. In particolare, la precedente legge Nenni e il successivo decreto del governo De Gasperi del 7 febbraio 1948.

27. L'atteggiamento complessivo di Terracini, tuttavia, non configura un'indipendenza dal comunismo, dall'interpretazione marxista della realtà storica, dal partito in quanto tale e dalla sua disciplina, ma da singole posizioni assunte dalla dirigenza e determinanti linee politiche del partito in particolari e rilevanti momenti storici (primi anni Trenta, 1939 e 1947, ad esempio). Non va dimenticato che per un marxista ortodosso ciò che conta è la prassi e la situazione storica, la storia è in fondo l'ultimo giudice e da questo punto di vista l'espressione di un dissenso, quando vada in questa direzione, può essere inquadrata anche nell'ambito del rispetto dell'unità ideologica e dell'accettazione delle decisioni di un comitato centrale di partito. Tali dissensi di Terracini dimostrano anche, d'altra parte, una contraddizione di fondo, o quanto meno una tensione che caratterizza la sua esperienza esistenziale, tra la pratica democratica, il richiamo ai principi di legalità e di rispetto della Costituzione e dei diritti (di cui Terracini fu un protagonista, sia durante il regime fascista sia nella sua attività parlamentare nella Repubblica, anche per la sua esperienza professionale) e la visione generale del comunismo, la prassi di partito, l'organizza-

politico (causato, secondo la diffusa interpretazione, dall'alleanza con la Germania) e razzismo scientifico (accettato pienamente) che abbiamo visto essere una delle principali argomentazioni difensive non solo di Pende, ma anche di altri personaggi implicati nella campagna e nella politica razziale del regime fascista. In questa visione, ruolo centrale avevano per Terracini i concetti di ereditarietà e degenerazione, evidentemente assunti direttamente da Pende stesso. Con la sua interrogazione parlamentare, infine, Terracini sembrava aver raggiunto l'obiettivo di sollecitare il governo a realizzare rapidamente l'atto legislativo necessario per sbloccare la situazione a favore dello scienziato²⁸.

Nel valutare questa vicenda, al di là di quanto detto e dei probabili legami personali tra i due, bisogna tenere conto, come già indicato, del particolare clima in cui si svolse: la necessità della ricerca di una pacificazione della situazione italiana, esasperata dalla contrapposizione ideologica dei due blocchi alle elezioni del 18 aprile, dall'attentato a Togliatti e dal clima dell'incipiente Guerra fredda a livello internazionale. Approfondire, come è stato da più parti fatto, le ragioni e le motivazioni politiche che spinsero Togliatti ad assumere l'iniziativa dell'amnistia nel giugno 1946²⁹ è utile per comprendere la strategia complessiva del PCI in questa delicata fase del secondo dopoguerra. Di tale strategia fa parte anche la ricerca di pacificazione per ottenere maggiore consenso e il tentativo di recupero, in chiave politica, non solo dei giovani cresciuti nel fascismo³⁰, ma anche di professionisti, esponenti intellettuali e scienziati della generazione formatasi in età liberale e divenuti protagonisti della cultura fascista; azione, questa, compiuta in concorrenza con la De-

zione gerarchica e ideologica delle strutture partitiche, la funzione dirigente del PCUS e di Stalin ecc.

28. È anche possibile ipotizzare che Terracini avesse assunto informazioni presso la dirigenza degli organismi ebraici italiani e romani. Tale circostanza, tuttavia, allo stato attuale delle ricerche non risulta.

29. Cfr. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., pp. 533-49 (non tutte le considerazioni dell'autore su questo tema, tuttavia, appaiono condivisibili, in particolare alla luce delle ultime ricerche sul tema dell'epurazione e sul rapporto fra Togliatti e Stalin).

30. Sui quali cfr. il recente L. La Rovere, *L'eredità del fascismo: gli intellettuali, i giovani e la transizione al postfascismo 1943-1948*, Bollati Boringhieri, Torino 2008.

mocrazia cristiana. L'episodio Terracini-Pende può dunque essere inquadrato in tale ambito; ma esso, come la strategia di cui sembra essere, almeno in parte, figlio, rivela anche un altro aspetto, su cui si è insistito in altra sede a proposito di Salvatorelli. Le ragioni tecniche e politiche, infatti, che sono alla base anche della decisione di Togliatti, nel periodo in cui fu ministro di Grazia e giustizia, di usufruire della collaborazione dell'ex presidente del Tribunale della razza, Gaetano Azzariti³¹, dimostrano, appunto, che il nucleo della que-

31. Su Gaetano Azzariti cfr. il profilo di G. Focardi, *I magistrati tra la RSI e l'epurazione*, in Istituto per la storia del movimento di liberazione nelle Marche Alto Piceno-Fermo, *Violenza, tragedia e memoria della Repubblica sociale italiana. Atti del Convegno nazionale di studi di Fermo, 3-5 marzo 2005*, a cura di S. Bugiardini, Carocci, Roma 2006, pp. 309-24. Azzariti, che entrò in magistratura nel 1904, per lunghi anni a capo dell'Ufficio legislativo del ministero di Grazia e giustizia, fu il presidente del Tribunale della razza durante il regime fascista, oltre a ricoprire una serie di altre cariche; nel luglio 1943 fu nominato ministro di Grazia e giustizia nel governo Badoglio e successivamente, dopo il periodo con Togliatti, divenne presidente della Corte costituzionale dal 1957 al 1961. In sostanza, «egli aveva collaborato con Orlando, Rocco, Badoglio, Togliatti; in pratica, da Giolitti a Gronchi» (ivi, p. 320). Sulle ragioni della sua collaborazione con Togliatti ricorda Focardi: «Del resto, come sorprendersi di questo atteggiamento se lo stesso Togliatti aveva individuato nel 1945-46 nella "competenza" l'unico criterio su cui fondare la scelta dei suoi collaboratori alla Giustizia, chiamando appunto Azzariti: "Stupì dapprincipio la designazione che egli fece del suo principale collaboratore. S'informò quale fosse il magistrato più energico ed efficiente e lo nominò suo capo di gabinetto. Risultò poi che quel magistrato aveva fatto parte del Tribunale fascista della razza. 'Non me ne importa nulla', disse Togliatti, 'perché mi bisogna un bravo esecutore di ordini, non un politico'. E, sinché rimase al ministero, inclinò più verso i magistrati reazionari che verso quelli progressivi e antifascisti» (ivi, p. 321). Sulla sua figura e sul tema dell'epurazione dei giudici cfr. anche Id., *Le sfumature del nero: sulla defascistizzazione dei magistrati*, in "Passato e Presente", 64, 2005, pp. 61-87. Woller cita Azzariti solo una volta e a proposito della sua nomina nel governo Badoglio, definendolo ministro dal passato politico discutibile, senza esaminare la sua collaborazione con Togliatti (cfr. Woller, *I conti con il fascismo*, cit., p. 23). A proposito di Togliatti va inoltre ricordato, oltre alla sua nota difesa, nel periodo dell'alleanza, del patto tra URSS e Germania nazista, il comportamento quanto meno ambiguo nella seduta del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 1946 a proposito di un altro magistrato, Ernesto Eula, definito un caso di coscienza, che fu difeso, tra gli altri, da De Gasperi e Molè e infine mantenuto in servizio (cfr. Archivio centrale dello Stato, *Verballi del Consiglio dei Ministri*, cit., vol. VI, tomo 1, p. 178, seduta del 18 gennaio 1946). Sulla partecipazione di giuristi italiani alla propaganda razzista di una nota rivista del periodo fascista cfr. I. Pavan, *Prime note su diritto e razzismo. L'esperien-*

stione risiede nella particolare conformazione delle differenti culture politiche dell'antifascismo italiano, nelle tipologie di scale di valori che queste presentano (assegnando, come in questo caso, maggiore importanza a valori politici e minore gravità ad atti e conseguenti colpe di tipo razzista e antisemita, che pure avevano avuto le loro espressioni politiche, valutando la scienza come sapere di natura oggettivo ecc.) e nelle caratteristiche che hanno in comune con alcune radici culturali proprie anche del fascismo, o del clima in cui esso nacque e sulle quali comunque il fascismo stesso fece strumentalmente leva per ottenere l'adesione di gran parte degli intellettuali (ad esempio, per quanto riguarda molti professori universitari, il rispetto dell'autorità e delle istituzioni come valore supremo, il principio dell'obbedienza, tipico anche della cultura cattolica ecc.). Naturalmente, un simile discorso di carattere generale va precisato in relazione alle diverse appartenenze partitiche e all'atteggiamento, anch'esso differente e spesso variegato, dei vari personaggi all'interno di uno stesso partito³².

La difesa di Pende pronunciata da Terracini il 3 agosto 1948 causò la reazione del ministro democristiano della Pubblica istruzione Gonella, il quale, a quanto è possibile dedurre dalla documentazione disponibile, chiese informazioni sul caso Pende alla Direzione generale dell'istruzione superiore, probabilmente avanzando la possibilità di non procedere alla reintegrazione dello scienziato o di assumere comunque un provvedimento nei suoi confronti³³. La Di-

za della rivista "Il Diritto razzista" (1939-1943), in D. Menozzi, R. Pertici, M. Moretti (a cura di), *Culture e libertà. Studi in onore di Roberto Vivarelli*, Edizioni della Normale, Pisa 2006, pp. 371-418. Della stessa, sul tema del rapporto tra penalisti e razzismo fascista cfr. *La cultura penale fascista e il dibattito sul razzismo (1930-1939)*, in "Ventunesimo Secolo", VII, 2008, 17, pp. 45-78.

32. Uno degli esempi che ho presentato nel saggio su Pende (cfr. *supra*, nota 8) riguarda, appunto, differenze e analogie nel comportamento verso questa particolare categoria di epurandi e di addebiti da parte di Scoccimarro, Grieco, Togliatti e Terracini all'interno del Partito comunista italiano (ma il discorso riguarda anche altri partiti e forze politiche).

33. È probabile che le informazioni siano state richieste da Gonella alla direzione generale del suo ministero già dopo il 20 luglio 1948, data della presentazione dell'interrogazione parlamentare di Terracini. Le considerazioni nel testo si deducono dai documenti di risposta al ministro.

reazione generale, effettuati i necessari riscontri e raccolte le informazioni, predispose una relazione che pervenne al direttore generale il 4 agosto dello stesso anno e che fu poi da questi tradotta in un appunto per il ministro. Il documento, che ci è giunto in diverse versioni con l'aggiunta di informazioni differenti, dopo aver riassunto le vicende dell'epurazione di Pende e aver rilevato che, a seguito di informazioni giunte al ministero in via breve, risultava che il Consiglio di Stato riunitosi nel mese di giugno aveva dato parere favorevole allo scienziato, si soffermava sulla possibilità di agire nei suoi confronti:

AmMESSO in ipotesi che le notizie pervenute siano esatte, è da chiedersi quale potrà essere la condizione del prof. Pende per effetto della decisione anzidetta. Non sembra potersi revocare in dubbio il suo diritto alla reintegrazione, tanto più che – come si asserisce – la decisione avrebbe esaminato la questione prospettata dal prof. Pende non soltanto in rapporto alla tempestività del decreto che lo collocava a riposo, ma si riferirebbe anche al merito del provvedimento di rimozione. Circa la condizione dei funzionari dello Stato, anche inamovibili, che siano da reintegrare a seguito di annullamento del decreto di collocamento a riposo, stabilisce l'art. 7 del D.L. 7 febbraio 1948, n. 48, che essi, qualora siano riconosciuti incompatibili a riassumere le funzioni nella stessa sede o nello stesso ufficio, possono essere comandati temporaneamente ovvero trasferiti ad altra sede o ad altro ufficio, oppure possono essere trasferiti ad altro ruolo, di importanza corrispondente, anche di Amministrazione diversa. Com'è noto, questo Ministero, allo scopo di adeguare le disposizioni sopra indicate alla particolare condizione dei professori universitari, ha da tempo elaborato uno schema di provvedimento legislativo, il cui testo trovasi presentemente in esame presso il Consiglio Superiore della P.I. Nei riguardi degli universitari è, infatti, da tener presente che un provvedimento che comporti l'assegnazione, di ufficio, a Facoltà diversa da quella cui appartiene il reintegrando, viene sostanzialmente a scalfire il principio di autonomia delle Facoltà: donde – appunto – la necessità di una particolare disciplina della materia. Lo schema di provvedimento suindicato prevede, infatti, che qualora il Senato accademico dell'Università di appartenenza dichiari che il professore si trovi in condizioni di incompatibilità a riassumere le sue funzioni nella Facoltà cui era assegnato, il professore stesso possa essere trasferito a cattedra della stessa disciplina o di disciplina affine di altra Facoltà, della stessa o di diversa sede, che ne faccia apposita richiesta. È, tuttavia, previsto che il Ministro possa disporre il trasferimento di sua iniziativa, su conforme parere del Consiglio

Superiore della P.I., che sarebbe chiamato a pronunciarsi anche in ordine all'assegnazione della sede³⁴.

In ogni caso, e a prescindere dalla fondatezza o meno di tale ipotesi relativa all'atteggiamento di Gonella su Pende, il destino del suo procedimento di epurazione era ormai definitivamente segnato. Dopo la pubblicazione, l'11 settembre, della sentenza, il 3 ottobre si verificò un ultimo tentativo di bloccare la reintegrazione dello scienziato (o almeno una nuova richiesta di informazioni su tale possibilità), questa volta, a quanto sembra, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri: la richiesta al ministero, evidentemente, era relativa al quesito se, una volta che fosse stato accolto il ricorso di Pende, Visco, Morelli e Martinotti da parte del Consiglio di Stato, esistessero giustificati motivi per emanare a loro carico un nuovo provvedimento di dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 6 del decreto 7 febbraio 1948, n. 48³⁵. Gonella così rispondeva a De Gasperi:

Al riguardo questo ministero come ha avuto già occasione di significare a codesta Presidenza per casi analoghi (V. nostra ministeriale n. 10671 del 28-8-48) ritiene di dovere far rilevare, in via pregiudiziale, che, attesa la motivazione della predetta decisione, sembra dubbio se possa farsi luogo al collocamento a riposo previsto dall'art. 6 sopra citato³⁶.

Da quanto qui affermato sembra potersi dedurre anche che tali iniziative (siano esse state assunte in prima persona da De Gasperi o da

34. Il testo continuava ricordando il voto della facoltà di Medicina e chirurgia di Roma favorevole alla riassunzione di Pende, confermato dal Senato accademico. In un'altra versione dello stesso documento si legge una considerazione importante ai fini del discorso che si è fatto a proposito della commissione di primo grado: «Poiché il giudizio di prima istanza si concluse prima dell'emanazione del D.L.L. 4 gennaio 1945, n. 2, che dava facoltà di irrogare per l'apologia sanzioni minori della dispensa dal servizio, può fondatamente ritenersi che anche la Commissione di primo grado, qualora ne avesse avuta dalla Legge la possibilità, sarebbe venuta a conclusioni analoghe a quelle cui successivamente pervenne la Commissione Centrale» (Archivio centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale dell'istruzione superiore, fascicoli personali dei professori ordinari, 1940-70, terzo versamento, b. 365, *Pende Nicola*).

35. *Ibid.*

36. *Ibid.*

Gonella) facessero parte della normale attività di scambio di informazioni e controllo della situazione dei decreti emanati e, più in generale, dell'estinzione del processo di epurazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti del ministero della Pubblica istruzione, e quindi non debbano necessariamente essere riferite a una volontà di esautorare Pende in concorrenza con la posizione assunta da Terracini o a causa di altre preoccupazioni di carattere politico. Non essendo stato adottato alcun provvedimento da parte della Presidenza del Consiglio, il 18 novembre 1948 il ministro Gonella firmò, in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato, il decreto di reintegrazione di Pende nella sua posizione di professore universitario di patologia speciale medica e metodologia clinica³⁷.

Come la ricostruzione di questa vicenda ha documentato, tra i fattori, sottolineati da più parti nella recente storiografia, che concorsero al risultato finale dell'arresto, e quindi del sostanziale fallimento, del processo di epurazione dei "firmatari" del *Manifesto della razza*, grande importanza assumono le culture politiche dei commissari, in particolare di quelli della commissione di primo grado e di numerosi antifascisti che nel corso del procedimento di epurazione intervennero a favore di Pende, Visco e Zavattari tra gli altri. Molti di questi personaggi (Luigi Salvatorelli, Vincenzo Rivera, alcuni esponenti dell'ebraismo italiano per ragioni evidenziate dalla recente storiografia, Ugo Amaldi, Domenico Riccardo Peretti Griva, il generale Roberto Bencivenga) spesso si mostrarono, nelle loro decisioni e nei loro interventi, convinti del carattere oggettivo della scienza rispetto al sapere umanistico e in qualche modo sottovalutarono la dimensione politica implicita nelle teorizzazioni razziste dell'epoca. Manifestazione di un analogo atteggiamento sembra essere anche la valutazione espressa da Luigi Einaudi nei confronti del demografo Franco Rodolfo Savorgnan, presidente dell'ISTAT nel 1938. Savorgnan era stato reintegrato nell'ateneo romano nel dicembre 1946; nel novembre 1949 fu collocato fuori ruolo e nel novembre 1954 venne collocato a riposo. Tuttavia, su proposta del collega Corrado Gini, Savorgnan fu subito nominato professore emerito, in seguito alla deliberazione della facoltà di Scienze statistiche, con D.P.R. 24 dicembre

37. Il decreto è conservato nello stesso fondo archivistico citato.

1954. In quell'occasione, come risulta dalle sue carte private, egli ricevette una lettera personale di Luigi Einaudi nella stessa data in cui il presidente gli comunicava il decreto appena firmato. Einaudi nella sua missiva ricordava il lustro arrecato all'università dall'attività didattica, scientifica e di ricerca di Savorgnan, anche in qualità di presidente dell'Istituto centrale di statistica, e il progresso nei campi della demografia, sociologia, statistica economica e metodologica, con numerosi consensi ottenuti in Italia e all'estero. Il presidente, infine, rammentava la sua "fiamma di italianità" e il suo contributo come triestino alla redenzione della città, senza alcun riferimento al coinvolgimento – peraltro rilevante – del demografo nelle vicende della razza durante il periodo fascista.

Bisogna infine ricordare che in base alla documentazione disponibile è possibile quanto meno formulare la legittima ipotesi dell'esistenza di una strategia complessiva di intervento da parte delle autorità vaticane a favore di personaggi cattolici già esponenti più o meno illustri del regime fascista e spesso coinvolti nella campagna e nella politica razziale, quali appunto Nicola Pende, Francesco Severi, Carlo Cecchelli e altri. Anche in questo caso, l'azione vaticana rispondeva certamente a considerazioni di carattere politico, ma non si esauriva solamente in queste. In effetti, l'analisi della nuova documentazione proveniente dagli archivi vaticani e recentemente messa a disposizione degli studiosi chiarisce ulteriormente questo punto. Se da una parte, infatti, tali documenti (che saranno in parte esposti dettagliatamente in altra pubblicazione) confermano le ipotesi interpretative già avanzate, ad esempio, da studiosi come Giovanni Miccoli, dall'altra consentono di arricchire ulteriormente il quadro dell'atteggiamento delle autorità vaticane rispetto al razzismo e all'antisemitismo tra il 1934 e il 1939, come altri storici hanno in parte messo in rilievo (Wolf ecc.). Pertanto, se è possibile affermare che la reazione alla persecuzione fascista degli ebrei nel 1938 si incentrò sulla difesa dei privilegi della Chiesa e dei cattolici, è altrettanto legittimo sottolineare la presenza di una concettualizzazione del razzismo e della nozione di razza, adottata in maniera graduale da alcune autorità vaticane, assieme a una distinzione tra un tipo di razzismo estremo e uno moderato elaborata in base alla sua compatibilità con la fede cattolica. L'atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti degli ebrei nel periodo della persecuzione fascista appare quindi il risultato di una

combinazione tra le motivazioni alla base della politica di Pio XI verso il fascismo e il nazismo, la percezione del pericolo socialista e comunista, il tradizionale antisemitismo teologico³⁸ e il razzismo moderato di carattere spiritualista.

Da quanto esposto emerge la rilevanza dell'analisi del ruolo svolto dal tradizionalismo cattolico e dalla scienza italiana nella valutazione delle politiche fasciste contro gli ebrei. Il razzismo e l'antisemitismo fascista non apparvero in Italia all'improvviso, ma in un contesto in cui erano già presenti l'antisemitismo cattolico e una significativa tradizione di studi razziali che influenzarono l'evoluzione delle politiche del regime, anche se non in maniera deterministica: l'antisemitismo fascista di tipo razziale fu la conseguenza di una decisione politica assunta in un determinato contesto ideologico e culturale.

38. L'antisemitismo cristiano rappresentò, di fatto, l'istituzionalizzazione dell'ostilità religiosa verso gli ebrei a livello teologico-dottrinale, pastorale e liturgico che influenzò la costruzione di un particolare, e differenziato a seconda dei luoghi e dei tempi, immaginario degli ebrei nel mondo cristiano.

Auschwitz as a Model of “Germanization” and Annihilation

by *Sybille Steinbacher*

On July 17 1942, Heinrich Himmler came on a two-day inspection to Auschwitz. In the evening Fritz Bracht, the *Gauleiter* (the district leader) of Upper Silesia, gave a reception for him in his private house in Breslau. The *Reichsführer SS* is said to have expressed great satisfaction during the evening about what he had seen in the camp. Himmler did not only mean the building projects and the agricultural estate for which he granted permission, but especially what was at the centre of his visit: the demonstration of a mass-killing in Birkenau¹.

It would appear that in the *Gauleiter*'s house people had spoken openly about what was going on in the camp. A German industrialist (Eduard Schulte) who had attended the reception was so impressed that he told Gerhart Riegner about the evening, whom he knew and who was a representative of the World Jewish Congress in Switzerland. But Riegner was alarmed and in August 1942 he wrote his famous telegram to London and Washington to report what he had learned: the Nazi State planned the extermination of the Jews of Europe, and that they were to be gassed. We know that the Allies marginalized Riegner's information and that it was lost in bureaucratic disbelief.

Riegner was the first person who sent news about the mass-annihilation in Auschwitz to the Allies. He could not prevent that after Himmler's visit the Auschwitz camp evolved into the epicentre of Nazi mass-killing. And there was another development Himmler set

1. For research proof see S. Steinbacher, “*Musterstadt*” *Auschwitz. Germanisierungspolitik und Judenmord in Ostoberschlesien*, K. G. Saur, Munich 2000; Ead., *Auschwitz. La città, il lager*, Einaudi, Torino 2005.

into action: The city of Auschwitz became a center of “Germanization”. I would like to draw attention within the wider perspective of social history, to the historical and political space in which the crimes of Auschwitz were committed. Auschwitz was both: the center for annihilation and a model of Germanization.

As a concentration camp, an extermination camp and the hub of forced-labour deployment, Auschwitz embodies all aspects of the Nazi camp system. The connection between the intention to exterminate and industrial exploitation became an immediate reality here and was linked to the policy of “Germanization”. The fact that the city of Auschwitz influenced by centuries of Jewish tradition, became a so-called German city at the height of the genocide in 1942 and 1943 draws our attention to the area beyond the confines of the camp, and raises questions of the public perception of the crimes committed there. This is the topic of my talk.

Auschwitz was the focus of the two main ideological ideas of the Nazi regime: it was the biggest stage for the mass murder of European Jewry, and at the same time a crystallization point of the policy of settlement and “Germanization” (*Eindeutschung*). It was here that extermination and the conquest of living-space (*Lebensraum*) merged in conceptual, temporal and spatial terms.

My purpose is to consider the unity of “Germanization” and genocide: this against the backdrop of interwoven German policy-strands – living space, conquest, extermination. Scrutiny of the town and the ever-expanding camp-complex makes it clear how centrally important Auschwitz in fact was in that policy framework: both the chief ideological concepts of the Nazi state, the so-called final solution to the Jewish question, on the one hand, “conquest of Lebensraum in the East”, on the other, were here simultaneously set into action in the most narrow of spaces. And it is clear that Germans (*Reichsdeutsche*) coming to the East could have knowledge about what was going on in Auschwitz. The close look at town and camp is meant to increase the depth of focus. As much as the kind and extent of linkage to such environs would differ from one camp to the next, it is clear that in general, ties would form between a camp’s SS personnel and the outside inhabitants and officials – ties that would condense successively and have many expressions.

In the conquered East, the moment of distancing and aggressivity vis-à-vis everything foreign played a far more significant role than in the old German Reich as a pillar of *Volksgemeinschaft*-ideology. The concentration camp and its terror-apparatus here thus not only served the purpose of eliminating political and racial "enemies of the state", but also, and especially, of assuring "the new ethnic order", hence the creation of the "racially" homogenous *Volksgemeinschaft*. In this regard, Auschwitz was the guarantee of a folkish future in the conquered Lebensraum, and the crimes being committed in the camp were bracketed out of the perceptive field of both the functionaries and civilians who settled there. Put otherwise: the ideological task of racial restructuring and purification legitimized all rigorism, the Holocaust included.

I

The Road to the German Reich

Auschwitz was among the places in Poland that the Luftwaffe attacked in the first days of the war. The Germans were concerned with the strategically important train-station, as well as with the barracks for the sixth battalion of the Polish cavalry; under pressure from the attack, the battalion withdrew 60 kilometres east to Krakow. After a number of civilians were killed in a hail of bombs, many of the town's residents also fled.

In September 1939, Auschwitz had roughly 14,000 residents; something more than half were Jews, the rest being Catholics. The town had a mainly Jewish population since the end of the 19th century. The Jews spoke proudly of *Oświęcimer Jerusalem*.

In the days following the war's beginning, above all Jews left the town in droves. Meanwhile, the Wehrmacht had started moving toward Auschwitz; behind it was the Einsatz-squad "for special usage" (*Einsatzgruppe z.b.V.*) that Himmler had hastily put together in order to suppress the Polish defenders in the Upper Silesian industrial zone. The Germans took the town on September 4, overcoming an intensive Polish defense-effort.

Only a week later, the marketplace of the Polish- and Yiddish-speaking town had been renamed Adolf-Hitler-Platz, and the Polish

place-name *Oświęcim* (derived from *święty*, “saint”), was itself quickly changed to “Auschwitz.” The town had last possessed that German name at the end of the previous century – it still belonged then to the Austro-Hungarian empire. The Germans saw to it that streets, bridges, and squares quickly had German names.

But it was still not clear to which political-geographic area Auschwitz was to be assigned: to the eastern part of Silesia – so-called eastern Upper Silesia – meant to be speedily “Germanized” and annexed to the German Reich; to the “Reichsgau Beskidenland” that was still under discussion then; or to the legally undefined General Gouvernement. A decision in favor of the first option was only reached with the October 1939 fixing of the German Reich’s new borders by the Reich Interior Ministry.

In dividing conquered Poland in two, Hitler’s intention was not so much a final confirmation, already, of German claims in the East, but rather, setting the stage as quickly as possible for two processes: on the one hand, a “Germanization” of the regions of western Poland, which along with eastern Upper Silesia included Danzig-western Prussia, the Wartheland (Warthegau) and eastern Prussia; on the other hand, an economic exploitation of the General Gouvernement.

Intent on establishing a new territorial and economic order, the border-commission of the Reich Interior Ministry mapped out the German Reich according to military and economic criteria as well as those related to transportation. The Reich was allotted 90,000 square kilometers of territory that to large extent had been strictly Polish; eighty percent of Polish industry was located here, as were approximately ten million inhabitants. This meant that far more territory than had been claimed by Germany since the First World War now belonged to the German Reich.

Auschwitz was directly effected by the annexation of western Poland. The town was now part of the Reich – it was located in the Bielitz *Landkreis*, in the newly formed governmental district of Katowitz, province of Silesia. It cannot be stressed enough that Auschwitz was *not* located in a nebulous “East”: something anchored in German postwar consciousness and still frequently suggested. Along with the Chelmno death camp in the Wartheland, Auschwitz was part of the German Reich.

The "New Ethnic Order"

At the time of Auschwitz's annexation into the German Reich, practically no one living there aside from a few ethnic Germans could pass as German according to Nazi racial criteria. This fact illuminates the dimension of the task facing the German conquerors in Auschwitz regarding what was termed "population-policy". Historically sharpened through references to the medieval eastward settlement-movement, the programmatically violent "Germanization-policy" became the occupier's ideological program everywhere in annexed western Poland. In the framework of Nazism's "new European order", "Germanization" signified a "regrouping of peoples" that lacked all scruples: a radical denationalization and ruthless supplanting of the native Polish catholic and Polish Jewish population. The territories of western Poland were meant to be restructured as quickly as possible into a so-called purified, ethnically homogenized, and economically efficient terrain. This planning not only called for the settlement of "racially valuable Germans", but also for the establishment of a German administration. The central goal was to drive all the Jews and most of the Poles out of western Polish territory, and to "bring in" Germans and persons of German origin under strict segregation from the remaining Poles.

In October 1939, Hitler granted Himmler, in his new capacity of *Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums* ("Reich Commissioner for the Consolidation of German Nationhood"), far-reaching additional powers to set in motion the settlement of persons of German origin in the western Polish territories and removal of the so-called racially inferior native population. In Himmler's first resettlement plans, Auschwitz was to become the political, economic, and cultural centre for Germans from the Southern Tirol. The precondition for this was a "removal" of Jews and Poles from the town – something supported zealously by Vienna's Southeast German Research Society (*Südostdeutsche Forschungsgemeinschaft*). The society's area-planners, architects, historians, and anthropologists were responsible for the socio-geographical and cultural research accompanying the Nazi resettlement policies.

However, the plans for Auschwitz were not ripe for implementation: after the victory over France, Himmler favored Burgundy as the new settlement-zone for the Southern Tirolians; later, there was talk of Lower Styria and even the Crimea. Eventually, a realization set in that the “Germanization” of the Auschwitz region was not as problem-free as originally anticipated. The entire eastern part of the Kattowitz governmental district, named the “eastern strip”, was proving to be very difficult on account of its almost entirely Polish and Jewish population. The settlement strategists in the civil administration and SS were quick to agree that the region was unsuitable as an “inception”-point for racial Germans. Separated from the governmental district’s western area by the so-called police-border, a guarded wall, the “eastern strip” had legally second-rank status. The terrain was thus at least provisionally exempted from “Germanization”. This was of some importance for Auschwitz’s residents, since the town’s location in the “eastern strip” meant them being free for the time from deportation.

For this reason, the Jewish population of Auschwitz did not diminish but rather increased with the start of the Nazi resettlement-program: the town now became a collection-point for those Jews deported to the “eastern strip” from the western parts of the Kattowitz governmental district, which had been designated for accelerated “Germanization.” Having no choice but to shelter and care for these people, the town’s Jewish council of elders soon found itself facing utterly insoluble problems. In the spring of 1940, the city of Auschwitz contained one of the largest Jewish communities in the “eastern strip” of Silesia. Jews lived narrowly herded together in the alleys of the old town, isolated from the other residents and strictly controlled by German guards.

Gradually settling in Auschwitz, the Germans included administrative officials, businessmen, and custodians of previously Jewish and Polish firms. The move to the annexed eastern regions opened many possibilities of social advancement to these people. Anarchic circumstances prevailed in occupied Poland in the phase between termination of military administration in the fall of 1939 and consolidation of civil administration in the spring of 1940. Legal insecurity spread quickly in the confusion of authority at work between countless departments and offices of state and party. Other than in the old

Reich, political and personal corruption was here in the conquered east the rule for Germans in this "plunder period" of the occupation. The euphoria of war, assurance of victory, and pioneering mood together found their expression in an absence of moral inhibitions. Not restrained by standard norms and not subject to effective controlling force, the functionaries also in Auschwitz freely exercised their caprice – an approach understood as a self-evident right.

3

The Concentration Camp and its Effects

In the spring of 1940, the first concentration camp within Poland's prewar borders was erected, a little less than three kilometers from Auschwitz's old town. The site was a former barracks-area, used in World War I to shelter Polish seasonal workers. The site-choice was connected to a general search initiated by Himmler: areas in the Reich's border regions that were suitable for concentration camps needed to be located, for the sake of interning political opponents and bolstering German power.

Auschwitz was only chosen after repeated inspections – the barracks were decayed and the general area lay in a flood-zone. But in the view of the competent SS experts, the advantages outweighed the drawbacks, since the former camp for seasonal workers was infra-structurally developed and easily closed off. At the beginning, Auschwitz was simply one of many similar Nazi camps. The only unusual thing about it was its calculated capacity of up to 10,000 prisoners, the occupiers counting on many political prisoners in conquered Poland. In the initial phase, most prisoners were not Jews but members of Poland's intelligentsia and other groups seen as part of the Polish national resistance.

The first persons who had to endure labour on the camp's construction were 300 Jewish men recruited by the SS with the forced assistance of the elders' council. The Jews remained in the dark concerning the purpose of the construction, and they were strictly isolated from the arriving prisoners. Some time after, the SS confiscated apartment buildings of Polish families in the vicinity of the camp, and the residents were deported. More than a hundred buildings were

also dynamited in order to create a “free-fire field” in the case of attempted escapes.

The companies profiting from the construction of the Auschwitz camp were exclusively German, Höß relying on firms in the Silesian old Reich for suitable personnel and material. By the summer of 1944, more than 500 larger and smaller firms from the entire Reich had helped build and maintain the camp: through various kinds of construction, installation, and supply. The Deutsche Bank had a substantial role in financing the Auschwitz extermination facilities: the bank furnished credit to ten construction firms doing work there for both the Waffen-SS and IG Farben. Since some of the amounts involved were so high they required approval from the bank’s Berlin directors, it is to be assumed that its chief managers at least suspected what the money was for. The crematoria in Auschwitz-Birkenau were built by the notorious Topf & Söhne from Erfurt. The firm sent engineers and workers who spent weeks and months in the camp and knew exactly (as did the chiefs Ludwig and Ernst Wolfgang Topf) what the constructions were for.

In the summer of 1940, Auschwitz became a seat for troops from the SS – the start of a macabre idyll. The men were first housed in a former barracks-block outside the protective-custody camp, as well as in the Gymnasium by the *Kasernenblock*, on the Soła bridge. Additional houses, sometimes even whole streets, were gradually confiscated for the SS. In the end, the so-called SS-settlement had been extended into a distinct part of the town. In August 1944, more than 3,300 SS-personnel were serving in the camp; a highpoint of about 4,500 would be reached for a two-week period in January 1945. At the war’s end, a total of around 7,000 SS-members had served in Auschwitz, including around 200 female SS-supervisors.

In the initial period, wives and dependents of SS-members were not allowed in the camp. But soon the policy changed to one of encouraging brides and wives to follow their husbands to Auschwitz, accompanied by children, in order to make a normal family life possible. As various internal directives and reports from the camp commanders to the guard-units make clear, the camp administration approved countless residency-applications. Living in the SS-settlement had many pleasant aspects. For instance, SS garrison-doctors – the same who were responsible for the selection of Jews in the camp –

would see to the needs of SS-families and were thus referred to as “family doctors”, their consultations as “family office-hours.”

At the peak of the mass-murder process, the number of SS family-members rose strikingly. Moves into the camp increase to the point that the commander’s office was forced to refuse any additional living-space to SS-families. In June 1944, the commander had to strictly instruct the camp-guards that «entry to the camp-zone by strangers is not allowed» – at this time, hundreds of thousands of Hungarian Jews were being gassed to death there.

4

The “Bulwark of Deutschtum” and the “Final Solution”

If, belonging as it did to “the eastern strip” (*Oststreifen*), which was inferior from the point of view of territorial rights, Auschwitz had originally played a marginal part in the Nazi “Germanization policy”, its significance was fundamentally transformed in the spring of 1941 with the construction of the IG Farben plant. The town now enjoyed a peculiarly special status within the settlement of East Upper Silesia: Auschwitz was the “model of Eastern settlement”. The town became the ideal of economic annexation and racial selection, the future model of German rule in the conquered country, in short, a «bulwark of the German presence in the East», as the IG Farben manager Otto Ambros put it.

The policy of linking industrialization, urban improvement and population restructuring was brutally driven forward. Not only in the spring of 1942, as was projected for the “eastern strip”, but as early as April 1941 Jews were deported from the town of Auschwitz, the former Jewish collection point, and indigenous Poles were forced into their districts, with their poor infrastructural connections.

The construction of the IG Farben factory which changed the situation in the town of Auschwitz in a basic way was one of the largest, most expensive, and most ambitious investment-projects undertaken by the German Reich in World War II. With breath-taking speed, a policy of industry-led urban planning emerged that rendered Auschwitz a “model of Eastern settlement” or put otherwise: an exemplar of the “Germanization” of conquered *Lebensraum*. IG Farben was the most important private German company and had one of the

largest chemical plants in Europe. Construction of the Auschwitz factory not only marked fulfillment of an urgent goal of the Nazi German government's economic policy; at the same time, it marked fulfillment of an equally urgent goal of population policy: erection of a "bulwark of *Deutschtum*" on the eastern edge of the German Reich.

The firm's policy-leitmotif was a profitable linkage of race-ideological dogma and economic interest. IG Farben was the first private enterprise in the Reich to construct a concentration camp – that of Monowitz. The firm entered without any qualms into intimate complicity with the SS. Beyond this, in the service of "Germanization", the firm initiated the violent racial restructuring of the town's population, its Jewish residents being deported as a direct consequence of the factory's construction. On April 7, 1941, notables from politics and industry celebrated the founding of the new plant with a ceremony in Kattowitz. At the same time, the Jews of Auschwitz were forcibly expelled from their town, its more than 700 years old Jewish tradition thus having an abrupt end. They were transported to the assembly-areas and eventual ghettos of Sosnowitz and Bendzin (Bendsburg), from where most later returned – to the death camp at the gates of their own town. The Polish residents remained in Auschwitz in order to serve as a work-force in construction of the IG Farben plant.

Entire villages were emptied. In fall 1941, a camp-complex was built on the site of the former village of Birkenau, which had been inhabited by around 3,800 Jews and Poles. This new complex was far larger than the original camp. First planned as a camp for about 150,000 to 200,000 Soviet war-prisoners Birkenau almost certainly had already become the locus for the mass murder of European Jewry in the early summer of 1942.

Hitler early on did not hint on any "Final Solution". His main goal in the late 1930s was to force Jewish emigration by confiscating their wealth, forcing them to sell their businesses, lands and artworks. There is no evidence for any plan for extermination prior to Germany's invasion of the Soviet Union.

It was probably between mid-October and mid-December 1941 that the final decision regarding the murder of the whole of European Jewry was taken. From the end of 1941, the anti-Jewish extermination crusade was of absolute priority.

We do not exactly know when and how the camp of Birkenau changed in this period from a prospective camp for Soviet prisoners of war to the centre of annihilation. Cyklon B was used for mass murder first in the main camp in September 1941 and from January 1942 onwards in two small farm houses in Birkenau. What we know exactly is that simultaneously to the process of the mass murder of the European Jewry the city of Auschwitz became German. As part of the so-called civilizational development of the town, chief architect Hans Stosberg, specially called in for the purpose, was working on gigantic construction-plans for the future German residents: broad residential streets, magnificent party buildings, a "residential city" for the "following" of IG Farben; and also stadiums, swimming pools, parks. Entire neighborhoods of the town were conceived anew, room for 70.000 to 80.000 German residents being on the drawing board.

Even if Stosberg's larger design was not realized (fully at all), it is the case that Auschwitz became the new centre of life for several thousand "Reich Germans". It is striking that the settlers arrived in the town at around the same time that the camp's extermination-process reached a first apogee in 1943. More than all in all 6.000 "Reich Germans" were spreading themselves out in Auschwitz. We do not, in fact, know much about their daily life there. The first settle to in the town of Auschwitz were mostly officials working in the newly created town offices; the Security Police and the administration were reinforced. Craftsmen and businessmen were also among the new arrivals, but most came to Auschwitz as workers and employees of the IG Farben works. The bulk of the new inhabitants moved from towns where the company had its main factories: Ludwigshafen, Hüls, Leuna and Frankfurt am Main. Both men and women were drawn to Auschwitz, and there was a high proportion of young people, clearly carrying out part of their training in the new factory. Still, it is evident that the "Reich Germans" enjoyed extensive tax advantages in the annexed eastern regions. It is not clear what criteria were employed in choosing the IG Farben workers for the Auschwitz plant; political reliability as well as specialist qualifications might have played an important role, and, in the service of securing the ethnic German future, age must have played a part as well.

Living conditions remained difficult, and unattractive to the German inhabitants. But the Reich Germans were not deterred, and their

numbers actually rose when the air raids over the Old Reich became more severe in the second half of 1943. Auschwitz, in the Reich's Silesian "air raid shelter", was for a long time spared from attacks from the air. By now German settlers were no longer coming only from towns where IG Farben has bases, but from all part of the Old Reich, from Hamburg, Essen, Cologne, Münster, Magdeburg, Munich and Vienna.

The transformation of the town of Auschwitz into a so-called German town, a "model city of German eastern settlement," coincided rather precisely with the camp's most intense phase of mass murder. Conceptually, temporally, and spatially, the extermination of the Jews and what was known as conquest of *Lebensraum* merged with each other. The direct proximity of "normality" and horrendous crime in Auschwitz shows that German-*völkisch* settlement and mass murder did not stand in contradiction.

5 The Public Sphere

The fact that the mass murder of the Jews was pushed forward at the same time when thousands of Germans were moving to Auschwitz raises questions regarding public perception of the crime. Supplying answers is not an easy task. While the SS leadership and the personal of the German train system had detailed knowledge of the murder-process, all sorts of partial information, rumors, conjectures circulated among the civilian population of Auschwitz. Latent anxiety certainly contributed to an absence of direct inquiry, and suspicions would have also been suppressed by everyday, private concerns. Nevertheless the fact remains: one could come to an arrangement with what was taking place in the camp.

Whoever wanted to could find simple explanations for what was going on: those, for instance, who reasoned that "self evidently" there was a higher mortality-rate in the camp and that the corpses had to be cremated and that this was the reason for the stink of burnt flesh. Such self comfort made possible an overcoming of cognitive dissonance; and certainly latent angst contributed to inquiries being omitted. Indifference was frequent; the degree of approval is unclear. Protest was in any case not loud; rather, what is significant is the lack of action.

The main attention of the German residents was reserved for furthering professional and private existence. The camp only entered the picture when, for instance, the SS issued an invitation for a "community meal followed by a big bright afternoon" on the SS grounds at the end of March 1943. The continuation of normal, relaxed life in the town is also apparent in the noisy celebrations that took place in the market place's main inn, the "Ratshof", on New Year's eve 1943-44. The establishment was managed by a man from Wuppertal, who proudly reported to a friend in the old Reich that the admission-tickets were as eagerly desired "as the press ball in Berlin."

Unaffected by events in the camp, garden designers, landscape architects and botanists turned Auschwitz into an experimental research zone. As a fanatical nature-worshipper, Himmler wanted to see procedures for recycling refuse and sewage, for biological waste processing, the growth of plant cultures and technical innovations in the use of slurry and composting. In the shadow of the gas chambers these projects became reality. Among the visitors who came several times to Auschwitz was Heinrich Wiepking-Jürgensmann, professor of landscape and garden design at the agricultural college in Berlin. He was deeply involved with projects in Auschwitz; one of his students wrote a dissertation on the redesign of the town.

What is certain is that some groups of people in Auschwitz had very precise knowledge of what was transpiring in the camp: the gassing of prisoners who were no longer "capable of work" was an open secret to the managers of IG Farben in particular, who denied all guilt at the Nuremberg trial for the murder of 25,000 slave labourers. The people who were aware of the details of mass extermination, apart from the SS leadership and the IG managers, were above all the employees of the *Reichsbahn*, who regularly accompanied the arriving death-trains from the train station to Birkenau. After the war railway employees said they knew nothing of the mass extermination until 1943. Even then no one had asked to be moved to another location because, they said, they did not have the enthusiasm to do so, and they thought they were doing a valuable job. Out of a sense of obedience, and also stamped by the pedantic precision of their profession, they showed no misgivings about their own actions. That the burden of knowing about the systematic killing that was happening

had no consequences for them shows that the Reich Germans had no problems to come to terms with mass murder.

“Model city Auschwitz” came to a shabby end. The IG Farben plant was nearly ready to start operating when it was precipitously vacated in face of the approaching Soviet army. Left behind was the largest ruinous investment of the German Reich during the Second World War. German women and children were already evacuated from the town at the end of October 1944; administrative officials, IG Farben managers, and male civilians themselves left on special trains for the old Reich in mid-January 1945. Naturally, on both streets and trains, in the midst of the chaos of the war’s last days, the fleeing Germans maintained a sharply different status than the marching concentration-camp prisoners, war prisoners, and slave laborers.

In September 1945, the town of Auschwitz, now part of the newly founded Polish state and again called Oświęcim, had around 7,300 residents. Roughly 5,000 of them were Poles. There were 2,000 individuals who were termed *Volksdeutsche*. Presumably, these were Polish residents who had registered in the German Volksliste during the occupation, either voluntarily or under compulsion. And there were also 186 Jews.

The IG Farben factory’s machines and its installations for high pressure synthesis were immediately dismantled by the Soviets and shipped to Kemerowo in western Siberia, where they were used to build a combine for hydrating coal. In Oświęcim, one of Poland’s largest factories for producing synthetics was built on the chemical giant’s remains. Even today the factory is the largest employer in Oświęcim. Little is known of the former German residents who returned to the old Reich. One can assume that many quickly established themselves – as did, for example, Hans Stosberg, chief architect of the “model city.” In the postwar period, he resumed his vocation a few hundred kilometers to the west of Auschwitz: in bombed-out Hannover (Lower Saxony), which he renovated.

6 Conclusion

In its relation to general Holocaust-research, two aspects of this evaluation of the Auschwitz camp’s historical-political space and the camp’s social ambiance are particularly salient.

1. The planning for a new social and economic order had an important function in the legitimation of the mass murder of the Jews. Serving the "Germanization" process, the "scientifically" supported plans for social transformation of towns and cities offered a (pseudo-) objective justification of proceeding against the Jews in a radical manner. In the name of so-called modernization, functionaries down to the level of town-mayors demanded the "disappearance" of the Jews. Far-reaching impulses for the murder-policy's realization emerged precisely from lower- and middle-ranking administrative offices. However, the plans for modernization and reconstruction and the systematic program of ethnic population relocation and elimination embracing the whole of eastern Europe, in order to strengthen the German racial core were not the cause of the mass murder. According to such an interpretation, the extermination of the Jews was mainly the outcome of biological and demographic-economic planning and Nazi exterminations were essentially the product of a pitiless instrumental rationality, in terms of racial-demographic plans in line with more immediate military needs. But the "instrumental rationality" influenced – and accelerated the anti-Jewish measures. That's why it was important. To put it short: the demographic-economic planning was the situative expression and practical, murderous application of a deeply internalized race-ideological conviction – Saul Friedländer calls this "redemptive anti-Semitism", a pseudoreligious anti-Semitic ideology of apocalyptic dimension.

2. Since the murder of the so-called racially inferior people was the key to the Germans' long-term future in the East, and since the German claim to domination justified the crime ideologically, neither the daily lives of the German residents in the town of Auschwitz, nor their sense of right and morals, were effected by the horrific crime. To the contrary: the extermination received moral legitimation as ensuring the existence of the "Aryan race", and was defined as necessary against the backdrop of a biological-genetic order of values.

In the contest of the "racial purification" of the conquered East, the Auschwitz concentration and death camp was nothing less than a complimentary supplement to the exemplary settlement-town. The proximity of town and camp shows one thing very clearly: mass murder and German reconstruction did not stand in opposition. Rather,

policies of “Germanization” and extermination formed a conceptual, spatial, and temporal unity. Resettlement, urban and economic development went side by side with depopulation, forced labor, and genocide. The killing of “racially unworthy” individuals furthered the emergence of a “racially pure folk-community.” In essence: the “German reconstruction” in the East was entirely inconceivable without the simultaneous program of extermination. To ask what this meant for the German society after the war and for the task to come to terms with the Nazi past is another very important question.

Indice dei nomi

- Abbamonte O., 216
Abbondanza R., 265
Acerbo G., 91
Acito A., 239
Adler F., 38-9
Aga Rossi E., 331
Agosti A., 333
Agosti G., 265
Albertario D., 63
Alfassio Grimaldi U., 288, 296, 299
Alfieri D., 165
Alicata M., 106
Alpa G., 199
Amaldi U., 348
Antoni C., 91
Aquarone A., 104
Arendt H., 38, 95, 234
Arias G., 259
Arias R., 236
Arisi Rota A., 278, 296
Armani G., 211
Artom C., 277
Artom Elia, 317
Artom Emanuele, 282
Artom Ennio, 282
Aru L., 209
Arzone R., 81
Ascarelli T., 263
Asheri M., 99
Azzariti G., 344
Baccigalupi M., 187, 192-3
Badoglio P., 148-9, 241, 344
Baiardi M., 234
Balbo I., 318
Balfour J., 128
Balladore Pallieri G., 153
Banti A. M., 52
Baragli E., 55
Baratta A., 213
Barbagallo F., 333, 338
Barile P., 153
Barni G., 308
Barrera G., 49
Bassano U., 218
Battini F., 92
Battini M., 89
Becker A., 66
Belardelli G., 33-4, 36
Belloc H., 67, 292
Benazzi M., 324
Bencini C., 92
Bencivenga R., 348
Ben-Ghiat R., 84
Benigni U., 65-6
Benz W., 64, 69, 214
Bergamasco F., 80-1
Berger Waldenegg G. C., 59
Bernardi A., 279-80
Bersellini G., 290
Berth E., 100
Berthé Besancile L., 312
Bertoni G., 320
Betti M., 310
Bianchi M., 99

- Bidussa D., 58, 185, 244
 Bigiavi W., 263
 Bignami M., 155
 Biondi C., 311
 Bismarck O. von, 23, 58
 Blum L., 27, 77-8, 95
 Bobba P., 293
 Bobbio N., 301-2
 Boccasile G., 240
 Boisjolin F. de, 86
 Bolis L., 286, 289-91
 Bolzern F., 278-9, 281
 Bonavita R., 228
 Bonzanigo (ingegnere), 312
 Borgese A., 100
 Borghese S., 183-4, 188
 Bori P. C., 56
 Bottai G., 89, 103-5, 161, 249, 254, 256-7,
 262, 264, 307
 Bottaro L., 54
 Bottazzi F., 138
 Bottoni R., 49
 Bovio G., 42
 Bozzi C., 209
 Bracher K. D., 119
 Bracht F., 351
 Brasillach R., 74, 76
 Braun C. von, 80
 Brechtken M., 87
 Bricchi A., 279
 Brice C., 53, 57
 Brizzi G. P., 269, 317
 Brogгинi R., 286
 Brugi G., 324
 Bucard M., 86
 Buffarini Guidi G., 44, 125, 143, 176, 194
 Bugiardini S., 344
 Burgio A., 97, 230, 244, 252
 Businco L., 86

 Caffaz U., 11, 15-6
 Caffiero M., 43, 169, 330
 Calamandrei P., 141, 153, 155, 203, 213, 221,
 256, 259, 261, 264-5
 Calasso F., 265
 Calìo T., 60
 Calò A., 92
 Cammeo Cesare, 261, 284
 Cammeo Clotilde, 261
 Cammeo F., 249, 258-61, 263-4
 Cammeo M., 261
 Campanini G., 53
 Campitelli F., 315
 Campus R., 68
 Camy O., 200
 Canepa A. M., 53, 63
 Cannistraro P. V., 84
 Cantimori D., 89-91, 96, 104, 110
 Cappellini P., 155, 203, 216
 Caprioli S., 203
 Capuzzo E., 202
 Caracciolo A., 292, 295
 Caran d'Ache, pseud. di E. Poiré, 74, 86
 Carducci G., 313-4
 Caretti P., 117, 142, 148, 205
 Carità M., 235
 Carnelutti F., 261
 Caronia G., 331
 Carpi D., 92
 Casalino L., 109
 Casalnuovo A., 191
 Casella A., 322
 Cassata F., 74, 84, 187, 253
 Cattaruzza M., 58
 Cavaglioni A., 90, 107, 109, 165
 Cavallera H. A., 34
 Cavarocchi F., 31, 68, 234
 Caviglia E., 65, 136
 Cazzani G., 91
 Cecchelli C., 349
 Cecchi E., 51
 Cecchi G. B., 184
 Céline L. F., 27, 87
 Cenzato G., 310
 Cereja F., 157
 Chabod F., 90-1
 Chamberlain H., 21, 23
 Chamla M., 107

- Chancel B., 81
 Charnitzky J., 307, 321
 Cheli E., 148, 153
 Chiarini R., 33, 51
 Chierici G., 312
 Chigi Saracini G., 322
 Cianferotti G., 261
 Ciapessoni P., 279, 294
 Cicu A., 200-1
 Cipriani L., 84
 Clémenti P., 86
 Cogni G., 324
 Colao F., 195
 Colarizi S., 211, 270-2
 Collotti E., 19, 31, 47, 68, 92, 122, 136, 143, 167, 229, 234, 236, 244-5
 Cordova F., 90
 Corso R., 138
 Cortellazzo M., 46
 Coscia D., 240-1
 Costa P., 50, 208, 252
 Costamagna C., 191
 Coston H., 86
 Cotellessa M., 336
 Crisafulli V., 154
 Croce B., 90, 150, 306
 Cutelli S. M., 187-92, 197-8, 204

 D'Agostini G., 217, 222
 D'Alba S., 241-2
 Dallari G., 176
 Dalla Volta A., 263
 D'Annunzio G., 102
 Dante Alighieri, 95, 311-4, 320
 Darquier de Pellepoix L., 86
 d'Arrigo G., 298
 Daudet L., 103
 Dazzetti S., 202
 De Blasi V., 138
 De Cesaris V., 57
 De Cristofaro E., 35, 160, 174, 185, 187, 208
 De Felice R., 31, 35, 39, 89-90, 93, 100, 104, 118, 148, 186, 189, 251, 256, 272-3, 300, 318, 329
 De Francisci P., 91, 262
 De Gasperi A., 344, 347
 De Gregorio O., 93
 del Canuto F., 92
 Della Seta U., 42-4
 Dell'Era T., 268, 327
 Delmaire D., 66
 Delporte C., 76
 Del Vecchio G., 255-6, 263, 306
 De Maria C., 32
 De Napoli O., 38, 46, 50-1, 185
 De Pauli (direttore dell'Istituto per lo studio della questione della razza di Roma), 239
 De Robertis G., 284
 De Sanctis G., 51
 De Semo G. P., 259, 262-3
 De Siervo U., 152
 De Simone A., 209
 Destrée J., 102
 De Vecchi di Val Cismon C. M., 254, 317
 Di Donato R., 91
 Diestelkamp B., 214
 Di Fant A., 53-4, 57, 64
 Dionisotti C., 106
 Diotallevi G., 101
 Diouddonnat P.-M., 74, 76
 Di Porto B., 283
 Di Porto V., 159
 Di Salvo S., 205
 Diurni G., 203
 Di Vittorio G., 106
 Dogliani P., 47-8, 153
 Donati B., 263
 Donati D., 263
 D'Onofrio A., 47
 Drumont E., 26, 87, 94
 Dughera L., 295
 Dunlap T., 214
 Duranti S., 92, 300

 Eckhart J. (Meister), 23
 Eggermann A., 312
 Eichmann A., 234
 Einaudi L., 348-9

- Eisenhower D. D., 148
 Enriques F., 262
 Errera G., 254
 Espagne M., 70
 Eula E., 344
 Evola J., 90-1, 242, 288

 Fabre G., 24, 93, 161-2, 165-6, 231, 244, 328
 Facchini C., 68
 Falco M., 253, 263
 Falconieri S., 157, 183, 186
 Faraone R., 324
 Fargion M. L., 276
 Farinacci R., 90-2, 94, 256, 264
 Favilli P., 99
 Favre R., 310
 Faysal (futuro re del Hijaz), 127-8
 Fermi E., 262
 Ferrandina A., 54-5
 Ferrari L., 68
 Ferrari Zumbini M., 58
 Ferrario I., 278
 Ferraris E., 209
 Ferrarotto M., 320
 Ferrero G., 96
 Ferri E., 97
 Feuchtwanger L., 165
 Fini M., 296
 Finzi E., 259-60, 263, 265
 Finzi M., 263
 Finzi R., 268, 327
 Finzi Contini (famiglia), 167
 Fioravanti G., 306
 Fioravanti M., 203
 Fiori S., 33
 Fleischhauer U., 87
 Flores M., 32
 Foatta G., 100
 Focardi G., 344
 Fois G., 262
 Forno M., 65
 Forti U., 263
 Fortini F, pseud. di F. Lattes, 283-6
 Fortini del Giglio E., 285

 Fortis U., 56
 Fovel N. M., 100
 Fraenkel E., 212
 Frank H., 256
 Franzl L., 91, 168
 Franzinelli M., 238, 244, 331
 Freteili A., 93
 Freud E. L., 28
 Freud S., 28
 Friedländer S., 365
 Froschauer H., 80
 Frosini V., 256
 Frugoni C., 138
 Fubini G., 153, 169, 200
 Fuchs E., 78
 Furgiuele G., 199
 Furiozzi G., 99
 Fusina M., 236, 244

 Gabrielli G., 228
 Gagliani, 227, 244-5
 Gagliardi R., 305, 310, 313-4, 316, 319
 Galante Garrone A., 199-200, 202-4, 221
 Galimi V., 27, 69-70, 72, 76-7, 86, 102,
 234-5, 268-9
 Gallenga Stuart R., 307
 Garin E., 252
 Garlati L., 256
 Garofalo R., 97
 Gattico T., 237
 Gaudio A., 309
 Gaxotte P., 74-5
 Gemisto G., 114
 Gengis Khan, 24
 Gentile C., 237, 239, 245, 308
 Gentile E., 40, 229, 245, 295
 Gentile F., 33
 Gentile G., 34, 40, 42, 91, 262, 307-8, 314-
 7, 321, 324
 Gerdenal G., 56
 Germinario F., 31, 35, 49, 70, 97, 245
 Geyer R., 80
 Gheda P., 308, 311, 313, 317, 331
 Ghigi A., 138

- Gilardoni A., 64
 Gini C., 91, 348
 Ginzburg C., 92
 Ginzburg L., 90, 274
 Giolitti G., 96, 100-2, 344
 Giorgi C., 333
 Giovagnoli A., 66
 Giovannini P., 53-4
 Giuffrida M., 68
 Giuranna M., 68
 Goebbels J., 92
 Goethe J. W. von, 23
 Gonella G., 255, 340, 345, 347-8
 Gramsci A., 93, 96-7, 103
 Grand-Carteret J., 75
 Graziani A., 263
 Greco P., 262
 Grenville J., 69
 Grieco R., 345
 Grillo R. M., 33
 Groglia L., 125
 Gronchi G., 344
 Gross R., 69
 Gross W., 168
 Grossi P., 140, 186, 197, 199, 203, 251, 259
 Guderzo G., 296
 Guerrieri R., 306
 Guerrieri S., 152
 Guerrini M. T., 331
 Gugelot F., 66
 Guidi F., 190
 Günther H. F. K., 22

 Hahn F., 80
 Harnack A. von, 98
 Hauvette H., 309, 313
 Henry B., 317, 324
 Hermann-Paul R. G., 76
 Herzl T., 95
 Himmler H., 351, 353, 355-7, 363
 Hitler A., 23, 58, 72, 76, 78, 80, 102, 107-8, 110, 113, 160, 166, 169, 237-8, 241, 245, 354-5, 360
 Höß R., 358

 Hüber G., 323
 Hüber H., 323
 Humboldt W. von, 164
 Husayn ibn Ali (al-), 128

 Imbruglia G., 91
 Inaudi S., 48
 Interlandi T., 90, 94, 131, 161, 187, 253
 Invernizzi R., 299
 Ipsen C., 47
 Isnenghi M., 68, 227, 245, 308
 Israel G., 162, 252, 268, 327, 334

 Jacchia L., 233
 Jachia P., 285
 Jamalio A., 207
 Jankélévitch V., 214
 Jemolo A. C., 207, 213, 221, 224-5, 253, 261
 Joerges C., 214
 Jona (famiglia), 281
 Jona A. L., 277-82, 287
 Jona L., 279
 Jovane E., 196-8
 Jünger E., 22

 Kelsen H., 255
 Kleeblatt N. L., 75
 Klinkhammer L., 237, 245
 Koch U. E., 78
 Koelliker L., 54
 Koherr R., 37
 Korn E., 323
 Kotek G. S.-J., 75
 Kracauer S., 92
 Kristeller P. O., 92

 Labanca N., 49
 Labriola Antonio, 96, 254
 Labriola Arturo, 99-100
 Lagardelle H., 103
 Lambertini G., 324
 Lanaro S., 64, 104
 Lancellotti A., 86
 Landra G., 91, 161, 252

- Landuyt A., 314
 La Piana G., 267, 302
 La Pira G., 264-5
 Lariccia F., 299
 La Rovere L., 245, 287, 295, 300, 343
 La Torre M., 192
 Lattes Dante, 93
 Lattes Dino, 284
 Lattes L., 263
 Lazare B., 95
 Legrand J.-C., 86
 Leicht P. S., 204
 Lemmi P., 324
 Leone XIII (Gioacchino Pecci), papa,
 54-5
 Leone E., 99-100
 Leopoldo II, granduca di Toscana, 57
 Le Pera A., 148
 Lessona S., 261
 Leuzzi V. A., 136
 Levi Adolfo, 289
 Levi Alessandro, 259, 263
 Levi C., 274
 Levi E., 238
 Levi Giacomo, 238
 Levi Gino, 274
 Levi Giuseppe, 274
 Levi Guido, 238
 Levi N., 263
 Levi O., 281
 Levi P., 12, 276-7, 282
 Levi R., 274
 Levi-Civita T., 262
 Levi della Vida G., 254
 Lévi-Strauss C., 277
 Levis Sullam S., 32, 59, 68
 Liebman E. T., 256, 263
 Limentani L., 259
 Livi L., 138
 Lo Giudice M. R., 200
 Lombardi A., 309-10, 313-6, 322
 Lombardo-Radice L., 110
 Lombroso C., 97, 252
 Lo Monaco Aprile A., 48
 Longhi S., 197
 Longo G., 72
 Loria A., 97
 Losano M. G., 255, 257
 Loy R., 166
 Lucchini L., 197
 Lueger K., 23
 Lunadei S., 238, 245
 Lupattelli A., 307-8, 311, 315-6
 Lussu E., 109
 Lutero Martin, 23, 240
 Luzi (addetto commerciale italiano a
 Copenaghen), 313
 Luzzati L., 96, 101-2, 104
 Luzzatto G. L., 89, 103, 108
 Luzzatto Riccardo, 63
 Luzzatto Ruggero, 263
 Macchia A., 209
 Macina M., 66
 Maestro V., 282
 Maggiore G., 262
 Maiello V., 195
 Majo A., 53
 Malgeri F., 53
 Malinverno R., 209
 Mallarmé C., 102, 104
 Mammarella G., 152
 Manfredini M., 197-8
 Manin D., 94
 Mann T., 78, 165
 Manna G., 325
 Mantegazza P., 252
 Mantelli B., 69, 138, 157
 Mantica P., 100
 Mantovani F., 142
 Manzini V., 196
 Marani A., 54
 Marassini P., 259
 Maraviglia M., 162
 Marchesi C., 181
 Marchetti V., 68
 Marchi V., 63, 68
 Margiotta Broglio F., 65, 126, 169

- Mari P., 203
 Marraro H., 307
 Marrus M., 69
 Martelli M., 166
 Martelloni G., 234-5
 Martina G., 57
 Martini S., 311
 Martinoli E., 239
 Marucco D., 99
 Marx K., 99, 110
 Marzo G., 91
 Matard-Bonucci M.-A., 31-2, 34-6, 39,
 72, 74, 78, 80, 94, 102, 122, 125, 127,
 256, 273, 318-9, 328
 Matteucci Serpieri I., 310-1
 Mauro A., 278
 Maurras C., 26, 28, 75-6, 102-3
 Mayda G., 143
 Mazzacane A., 186, 202, 216
 Mazzini G., 34
 Melis G., 216-7, 262, 330
 Mendelsohn E., 310
 Menozzi D., 12, 15, 54, 58, 68, 187, 317,
 324, 345
 Merlini S., 265
 Messina G., 204
 Mezzasoma F., 300
 Miccoli G., 53, 56-7, 62, 65, 67, 92, III,
 349
 Michaelis M., 31, 35, 90, 93, 185
 Michaud E., 75
 Micheli A., 100
 Mignemi A., 46, 50
 Milano N., 92
 Minerbi A., 31, 64, 90, 136, 165, 167
 Miranda L., 209
 Missiroli M., 100
 Missori M., 90
 Modena G., 94
 Modigliani G. E., 108
 Molè E., 340, 342, 344
 Momigliano Arnaldo, 90-1
 Momigliano Attilio, 259, 283-4
 Momigliano E., 162, 166, 173-4, 180-1, 184
 Montagnani M., 68
 Montandon G., 87
 Montanelli I., 230-1, 245
 Moretti M., 187, 306, 317, 319, 345
 Moro R., 51, 53, 64-7, III, 292
 Morozzo della Rocca R., 65
 Moscadelli S., 305
 Moscati (maestra protagonista di una
 sentenza del 1939), 221
 Mussolini B., 33-9, 44, 46-8, 89-93, 96,
 100, 103-4, 107, 109-10, 113, 160-2, 165,
 175-6, 185, 198, 230, 235, 239, 241, 245,
 317, 328, 332
 Mussolini E., 36
 Nahon U., 92-3
 Nardelli F., 68
 Nastasi P., 162, 252, 268, 327, 334
 Nathan E., 63, 101-2, 104
 Negri G., 146
 Negruzzo S., 331
 Neppi Modona G., 195, 197
 Niceforo A., 96-7, 100
 Nissim L., 281-2
 Nitti F. S., 109-10, 254
 Nosari A., 93
 Odone Ceragioli R., 279-81
 Olivelli T., 291-9
 Olivetti A. O., 99-100
 Olivetti G. J., 164
 Orano P., 33, 89, 92-104, 161, 252, 262
 Orazza E., 96
 Orecchia R., 255
 Orestano F., 25
 Orlandini A., 315
 Orlando V. E., 154, 209, 254, 344
 Orrei E., 163, 178
 Ottolenghi G., 263
 Padirac M., 312
 Pagnotti S., 311
 Pallottino P., 72
 Pananzi G., 100
 Pandolfelli G., 176
 Pansini M., 136

- Paolo di Tarso, 95
 Papaldo A., 209
 Papini G., 242
 Parente L., 33
 Parlato G., 37, 104
 Parri F., 290
 Paul G., 81
 Pavan I., 31, 41, 43, 46, 51, 90, 165, 169,
 184, 187, 269, 324, 344
 Pavia A., 162
 Pavolini A., 162
 Pavone C., 245
 Paxton R. O., 69
 Pazienti G., 80
 Peccianti M. C., 305
 Péguy C., 100, 103
 Pelini F., 269
 Pellizzi C., 295
 Pemjean L., 86
 Pende N., 327, 330-6, 338-49
 Peretti P., 166
 Peretti Griva D. R., 212, 221, 348
 Perin R., 65
 Perlissero M., 195, 197
 Pertici R., 187, 345
 Pesaro Maurogonato I., 94
 Pestalozza G., 239
 Petraghani G., 138
 Petretti A., 209
 Petri T., 239
 Petrocchi C., 209
 Pezzino P., 317, 324
 Piccardi L., 46
 Piccialuti M., 265
 Pichetto M. T., 65
 Pierantoni U., 138
 Pietro Leopoldo I, granduca di Toscana
 (poi Leopoldo II, imperatore), 309
 Pini G., 93
 Pio V (Antonio Ghislieri), papa, 277
 Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferret-
 ti), papa, 57
 Pio X (Giuseppe Melchiorre Sarto), pa-
 pa, 54
 Pio XI (Achille Ratti), papa, 350
 Pio XII (Eugenio Pacelli), papa, 62, 65-7,
 92
 Piper E., 24
 Pisanty V., 64
 Pizzorusso A., 153
 Plöckinger O., 24
 Podalieri (direttore dell'Istituto per lo
 studio della questione della razza di
 Ancona), 239
 Pogliano C., 188
 Poirrier P., 70
 Poliakov L., 27, 69
 Porciani I., 262, 306, 310
 Pottere G. de, 86-7
 Poulat E., 65
 Presutti E., 254
 Preti L., 175-6
 Preziosi G., 33, 65, 90, 94, 161-2, 188, 239,
 242, 252-3, 288
 Prezzolini G., 252
 Procacci G., 268-9
 Raggi B., 54, 66
 Raselli A., 319
 Raspanti M., 228, 327
 Ravà A., 263
 Ravà R., 260, 263
 Ravenna R., 90, 164-5, 318
 Rebatet L., 76
 Renan E., 100
 Rende D., 195-8
 Riccardi A., 65-6
 Riccardi L., 334
 Ricci L., 319
 Ricuperati G., 262, 307, 319
 Riegner G., 351
 Rigano G., 51
 Riosa A., 99
 Rivera V., 348
 Rocchi L., 234
 Rocco A., 40-5, 344
 Rocco F., 209-10, 217, 222
 Rochat G., 40
 Rofè A., 92
 Rogari S., 257, 259

- Roggi P., 259
 Rohersfen G., 209
 Romagnani G. P., 109
 Romanini A., 92, 161
 Romano P. A., 189, 204
 Romano Santi, 204
 Romano Sergio, 212
 Rondina F. S., 100
 Ropa R., 228
 Rosa E., 67
 Rosenberg A., 23-5, 87, 288
 Rosental P.-A., 330
 Rossi E., 211
 Rossi P., 311
 Rossmann-Tarabocchia E., 313
 Rosso G., 187
 Roth A., 309
 Rothenberger K., 213, 215
 Rotondi M., 201
 Roveri A., 99
 Ruffini E., 254
 Ruffini F., 253
 Ruffini P., 309
 Ruini M., 209
 Rupprecht P., 81
- Sacerdoti F., 282
 Salomon E. von, 23
 Salustri S., 269, 331
 Salvatorelli L., 344, 348
 Salvemini G., 254, 267-8, 303
 Salvi C., 203
 Salvi G., 138
 Sangalli M., 305, 307
 Sani F., 309
 Santarelli E., 99
 Santarelli U., 199, 202
 Santese G., 334
 Santoro Passarelli F., 203
 Santucci L., 290
 Sarfatti M., 31, 33, 90, 93, 125, 127, 134, 136,
 161, 167, 184, 186, 194, 245, 268, 318, 321,
 324, 327-8
 Sasso G., 91
- Savelli V., 311
 Savini Nicci O., 209
 Savorgnan, eredi, 334
 Savorgnan F. R., 138, 173, 348-9
 Sbriccoli M., 197
 Scardaoni F., 86
 Scarpello G., 176
 Schiaffini A., 319
 Schiavetti F., 290
 Schiavone A., 203
 Schiera P., 186
 Schnitzler A., 165
 Schönerer G. R. von, 23
 Schorn H., 214
 Schulte E., 351
 Schwarz G., 31, 184, 282, 330, 333
 Schwarzenberg C., 185, 211
 Schweling O. P., 214
 Sclavo A., 316
 Scoccimarro M., 333, 342, 345
 Sedita G., 331
 Segrè C., 90
 Segrè E., 262
 Segre S., 274
 Serena A., 295
 Sereni A. P., 263
 Sergi G., 91, 96-7, 252
 Sergi S., 138
 Serpieri A., 257-8, 260, 262
 Serpieri I., 311
 Serri M., 212
 Sertoli Salis R., 172, 180, 188-9, 193
 Sestini A., 324
 Settembrini D., 104
 Severi F., 349
 Showalter D. E., 80
 Signori E., 267, 269, 321
 Silva P., 66
 Silone I., 286
 Simon M., 64
 Simoni S., 146
 Singh Ghaleigh N., 214
 Skocpol T., 52
 Sofia F., 53

- Soldani S., 308
 Solmi A., 179, 256, 339
 Solmi M., 284
 Somma A., 216, 256
 Sordi B., 257, 265
 Sorel G., 99-103
 Sorgoni B., 49
 Sorrentino A., 209
 Soupault R., 76
 Spallicci A., 336, 338-9, 341
 Speciale G., 155, 185-6, 195, 200, 205, 208,
 221, 264
 Spinner A., 312
 Spinosa A., 90, 93
 Stalin, I. V. Džugašvili, detto, 108, 343
 Stefani P., 56
 Steinbacher S., 351
 Stella Richter M., 176
 Sternhell Z., 99
 Stolleis M., 186, 214
 Stosberg H., 360, 364
 Strauss D., 98
 Streicher J., 25, 80
 Susmel D., 37, 93
 Susmel E., 37, 93
 Sznajder M., 99

 Tabet A., 156
 Tacchi Venturi P., 91
 Taguieff P.-A., 21
 Taparelli d'Azeglio L., 45
 Taradel R., 54, 60, 66
 Tarli Barbieri G., 152
 Tedeschi G., 263
 Terracini U., 327, 333-45, 348
 Terzulli F., 136
 Thomas D., 222-4
 Toaff E., 276
 Todeschini G., 56
 Togliatti P., 97, 333, 335, 342-5
 Tognon G., 306
 Tonchella V., 68
 Topf E. W., 358
 Topf L., 358

 Toscano M., 53, 149, 156, 184, 330
 Traini R., 80
 Traniello F., 53
 Traverso E., 32
 Treggiari F., 203, 208
 Trentin S., 254
 Treves A., 47
 Treves C., 100-2, 104
 Treves R., 255-6, 263
 Turati F., 99
 Turi G., 257, 308

 Urettini L., 70

 Valabrega e Cerreti, coniugi, 196
 Valagussa F., 138
 Valiani L., 99
 Valletta G., 325
 Vannini Aldo, 239
 Vannini Armando, 314
 Vannoni G., 65, 68
 Vano C., 186
 Varsori A., 152
 Vedovelli M., 325
 Veneruso D., 65, 68
 Ventura A., 40, 45, 257, 268
 Venturi F., 109
 Verdi G., 310
 Verger J., 317
 Vernassa M., 104
 Vetrano G., 209
 Vettor T., 256
 Viaene V., 54
 Vian G., 68
 Violante L., 195
 Visco S., 138, 262, 331, 334, 348
 Vismara Missiroli M., 253
 Viterbo C., 263
 Vitta C., 263
 Vittorio Emanuele III di Savoia, re d'I-
 talia, 12, 15, 241
 Vivanti C., 53, 93
 Vivarelli R., 34, 36, 39, 187
 Voigt K., 165-6
 Volkov S., 87

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| Volterra E., 263 | Yaeger Kaplan A., 87 |
| Volterra V., 254, 262 | |
| Wagner R., 310 | Zagrebel'sky G., 251 |
| Weinkauff H., 214 | Zangrandi R., 104, 286 |
| Weizmann C., 128 | Zavattari E., 331, 348 |
| Werner M., 70 | Zevi M., 263 |
| Wiepking-Jürgensmann H., 363 | Zimmermann B., 70 |
| Wolf H., 66, 349 | Zuccotti S., 67 |
| Woller H., 330, 343-4 | Zweig A., 28 |
| | Zweig S., 165 |

